Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2229

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

19/03/2018 - 12:34

Indice

1. DDL S. 2229 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 2229 . . . 5
1.2.2. Relazione 2233 e 2229-A . . . 14
1.2.3. Testo correlato 2233 e 2229-A (ALLEGATO) . . . 40
1.3. Trattazione in Commissione . . . 225
1.3.1. Sedute . . . 226
1.3.2. Resoconti sommari . . . 230
1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) . . . 231
1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 216 (ant.) del 25/02/2016 . . . 232
1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 217 (pom.) del 01/03/2016 . . . 236
1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (pom.) dell'08/03/2016 . . . 240
1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 220 (pom.) dell'08/03/2016 . . . 241
1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 68 (ant.) del 09/03/2016 . . . 245
1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 69 (pom.) del 09/03/2016 . . . 246
1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 221 (pom.) del 09/03/2016 . . . 247
1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 70 (pom.) del 15/03/2016 . . . 250
1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 222 (pom.) del 15/03/2016 . . . 251
1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 71 (pom.) del 16/03/2016 . . . 265
1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 238 (pom.) del 25/05/2016 . . . 266
1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 239 (pom.) del 07/06/2016 . . . 275
1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 240 (pom.) dell'08/06/2016 . . . 280
1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 241 (pom.) del 21/06/2016 . . . 289
1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 242 (pom.) del 22/06/2016 . . . 355
1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 243 (pom.) del 28/06/2016 . . . 359
1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 245 (ant.) del 30/06/2016 . . . 379
1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 248 (ant.) del 07/07/2016 . . . 383

1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 249 (pom.) del 12/07/2016 . . . 386
1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 250 (pom.) del 13/07/2016 . . . 394
1.3.2.1.21. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 255 (pom.) del 26/07/2016 . . . 413
1.3.2.1.22. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 256 (ant.) del 27/07/2016 . 438
1.3.2.1.23. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 257 (pom.) del 27/07/2016 . . . 443
1.4. Trattazione in consultiva . . . 453
1.4.1. Sedute . . . 454
1.4.2. Resoconti sommari . . . 457
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 458
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/09/2016 . . . 459
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 460
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 624 (pom.) del 13/09/2016 . . . 461
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 634 (pom.) del 28/09/2016 . . . 466
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 637 (ant.) del 05/10/2016 . . . 470
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 648 (pom.) del 25/10/2016 . . . 472
1.4.2.3. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . 481
1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 211 (pom.) del 23/02/2016 . . . 482
1.4.2.3.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 230 (pom.) del 20/04/2016 . . . 486
1.4.2.3.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 231 (pom.) del 26/04/2016 . . . 500
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 504
1.5.1. Sedute . . . 505
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 506
1.5.2.1. Seduta n. 669 (pom.) del 27/07/2016 . . . 507
1.5.2.2. Seduta n. 710 (pom.) del 26/10/2016 . . . 664
1.5.2.3. Seduta n. 713 (pom.) del 02/11/2016 . . . 716
1.5.2.4. Seduta n. 714 (ant.) del 03/11/2016 . . . 845

1. DDL S. 2229 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2229
XVII Legislatura

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale
Titolo breve: *Lavoro autonomo*

Iter
3 novembre 2016: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)
Successione delle letture parlamentari
S.2229 **assorbito da S. 2233**

Iniziativa Parlamentare
Maurizio Sacconi (AP (NCD-UDC))
Cofirmatari
Nico D'Ascola (AP (NCD-UDC)) (aggiunge firma in data 5 febbraio 2016)
Giuseppe Francesco Maria Marinello (AP (NCD-UDC)) (aggiunge firma in data 5 febbraio 2016)
Pippo Pagano (AP (NCD-UDC)) (aggiunge firma in data 10 febbraio 2016)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **3 febbraio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 573 del 4 febbraio 2016.
Classificazione TESEO
LAVORO ATIPICO , LAVORATORI AUTONOMI , TUTELA DEI LAVORATORI
Articoli
CONTRATTI DI LAVORO (Artt.1-3), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Artt.1-3), SICUREZZA NEL LAVORO (Art.3), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.3), MISURAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' (Art.3), SEGRETO D'UFFICIO (Art.3), MEDICINA DEL LAVORO (Art.3), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (Art.4), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.5), RICERCATORI (Art.6), RICERCATORI UNIVERSITARI (Art.6), RICERCA INDUSTRIALE (Art.6), DOTTORATO DI RICERCA (Art.6), EXTRA COMUNITARI (Art.6), BASI DI DATI (Art.6), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.6), ISTRUZIONE PER ADULTI (Art.7), INFORMATICA (Art.7)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Maurizio Sacconi** (AP (NCD-UDC)) (dato conto della nomina il 25 febbraio 2016) .
Relatore di maggioranza Sen. **Maurizio Sacconi** (AP (NCD-UDC)) nominato nella seduta pom. n. 257

del 27 luglio 2016 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 28 luglio 2016; annuncio nella seduta pom. n. 671 del 28 luglio 2016.

Assegnazione

Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)** **in sede referente** il 17 febbraio 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 579 del 17 febbraio 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 12ª (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2229

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2229

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SACCONI** , **D'ASCOLA** , **MARINELLO** e **PAGANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2016

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge si pone in termini di sincronia e complementarietà con il provvedimento proposto dal Governo a tutela delle libere professioni e del cosiddetto lavoro agile indotto dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali. Esso ha l'obiettivo di integrare queste disposizioni con strumenti normativi duraturi di accompagnamento continuo dei cambiamenti nella produzione e nel lavoro nonché con un sostenibile sistema di protezione sociale di tutte le libere professioni.

Il disegno di legge è dedicato a capacitare gli accordi individuali tra le parti in relazione alle necessità di adattamento delle modalità di svolgimento «agile» delle forme di lavoro subordinato o autonomo vigenti.

Il cambiamento del lavoro inizia oggi a essere finalmente compreso da molti nella sua profondità e radicalità: *industry* 4.0, la stampante 3D, la robotica e l'intelligenza artificiale, i *big data*, la biotecnologia, la nanotecnologia e la genetica, stanno portando anche il nostro Paese nel cuore di quella che è stata definita la quarta rivoluzione industriale. Non parliamo di scenari avveniristici. È il World Economic Forum (WEF) a ricordarci che i principali cambiamenti sottesi a questa nuova «grande trasformazione» del lavoro avverranno da qui ai prossimi cinque anni. Inoltre il prezzo che potremmo pagare, in assenza di una precisa strategia, rischia di essere molto alto: disoccupazione tecnologica di massa, obsolescenza di professionalità e competenze, aggravamento del già marcato disallineamento tra domanda e offerta di lavoro con una definitiva marginalizzazione dell'Italia nello scenario economico globale. Fattori demografici (invecchiamento, malattie croniche, bassi tassi di occupazione e alti tassi di inattività e lavoro nero) uniti a storiche inefficienze strutturali e di sistema che colpiscono tanto il sistema creditizio quanto il *welfare*, la scuola, l'innovazione e la ricerca rendono l'Italia in posizioni di particolare debolezza in uno scenario di marcato dinamismo e «agilità» che pure dovrebbe essere propizio alle dimensioni delle nostre imprese e al DNA dei nostri lavoratori e imprenditori.

Più volte annunciata, anche nelle versioni catastrofiste della «fine del lavoro», questa imminente rivoluzione non è mai stata da noi presa sul serio soprattutto in relazione alla sempre evidente convergenza, ancora oggi negata da molti attori del sistema italiano di relazioni industriali, dei nuovi paradigmi dello sviluppo economico e di quelli dello sviluppo sociale nella piena valorizzazione della persona. La più recente evoluzione del quadro regolatorio del lavoro ne è un esempio emblematico perché ancora oggi tutto incentrato, pur dopo cinque riforme negli ultimi cinque anni, attorno al modello del lavoro subordinato *standard* proprio di quel Novecento industriale scandito da logiche verticistiche di comando e controllo assai lontane dai nuovi modelli d'impresa e di lavoro.

I tumultuosi cambiamenti in atto, che incidono su imprese e lavoro, non sono solo di tipo economico, ambientale e geo-politico. Stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali, in particolare dei

cosiddetti *millennials*, sono in rapida evoluzione. Non più un posto di lavoro per tutta la vita, ma neanche un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro, e neppure un orario fisso. Non poche persone preferiscono oggi lavorare per obiettivi, fasi e cicli ed essere conseguentemente valutate sulla produttività e sul risultato raggiunto piuttosto che in base a parametri come l'ora di lavoro e la presenza fisica nei locali aziendali. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono più visti in negativo ma anzi come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze. Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento che può andare incontro a questi profondi mutamenti sociali e culturali che potrebbero aprire a nuove opportunità professionali e occupazionali. Ci troviamo, quindi, in uno scenario nel quale il lavoro è già agile, prima ancora che una legge lo riconosca. Per contro, una legge promozionale e di sostegno potrebbe massimizzare le opportunità e contenere i rischi che sono inevitabilmente connessi a ogni fase di trasformazione epocale come quella che stiamo vivendo.

Ce lo diceva bene Marco Biagi, già quindici anni fa, con parole che assumono oggi, nella dimensione della quarta rivoluzione industriale e del cosiddetto «*internet* delle cose», un valore profetico e premonitore più di quanto avessimo a suo tempo inteso e poi parzialmente realizzato, in un contesto ideologico e culturale di invincibile conservazione che ci pare oggi definitivamente demolito dalla «grande crisi», con la legge 14 febbraio 2003, n. 30, a lui dedicata.

«Il mercato e l'organizzazione del lavoro si stanno evolvendo con crescente velocità» -- ci diceva Marco Biagi -- «non altrettanto avviene per la regolazione dei rapporti di lavoro». Per poi aggiungere: «il sistema regolativo dei rapporti di lavoro ancor oggi utilizzato in Italia e, seppur con diversi adattamenti, in Europa, non è più in grado di cogliere -- e governare -- la trasformazione in atto. La stessa terminologia adottata nella legislazione lavoristica (es. "posto di lavoro") appare del tutto obsoleta. Assai più che semplice titolare di un "rapporto di lavoro", il prestatore di oggi e, soprattutto, di domani, diventa un collaboratore che opera all'interno di un "ciclo". Si tratti di un progetto, di una missione, di un incarico, di una fase dell'attività produttiva o della sua vita, sempre più il percorso lavorativo è segnato da cicli in cui si alternano fasi di lavoro dipendente ed autonomo, in ipotesi intervallati da forme intermedie e/o da periodi di formazione e riqualificazione professionale».

Nel superare le vecchie rigidità del Novecento industriale il recente *Jobs Act* compie un meritorio passo in avanti, ancora tutto da verificare invero sul piano delle politiche attive e di ricollocazione, senza tuttavia portare il nostro Paese nella modernità del lavoro del futuro che, per definizione, è agile e cioè a risultato, per progetti, fasi, cicli.

Può essere che il superamento del lavoro a progetto, ma non delle vecchie collaborazioni coordinate e continuative, abbia colto e interpretato alcune patologie e disfunzioni pratiche nella implementazione della legge Biagi, ma certamente lascia un vuoto normativo rispetto a una dimensione del lavoro sempre meno scandita da orari, luoghi di lavoro e relativi controlli e, per contro, sempre più caratterizzata da una dimensione collaborativa volta a valorizzare, a livello individuale e aziendale o comunque di prossimità e rete, competenze, professionalità, obiettivi, progetti e con essi la produttività e qualità del fattore lavoro e la sua corretta remunerazione in termini di valore creato e condiviso.

Resta insomma quanto mai attuale il monito di Marco Biagi: «il quadro giuridico-istituzionale ed i rapporti costruiti dalle parti sociali, quindi il diritto del lavoro e le relazioni industriali, devono cogliere queste trasformazioni in divenire, agevolandone il governo». E con esse la sua precisa indicazione di metodo: «Si tratta di uscire dalla logica di un confronto di breve respiro: le parti sociali devono trovare le convergenze per coltivare una nuova progettualità nella gestione delle risorse umane e dei rapporti collettivi di lavoro, modernizzando il sistema delle regole che dovrà diventare sempre più concordato e meno indotto dall'attore pubblico».

Obiettivo di questo disegno di legge non è dunque quello di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano una nuova tipologia contrattuale, connessa alla utilizzazione nei contesti produttivi e di lavoro di tecnologie di nuova generazione, e tanto meno quello di introdurre correttivi alle regole, molte delle quali peraltro di matrice comunitaria, che hanno sino a oggi limitato la diffusione di forme flessibili di lavoro da remoto anche in chiave di (sola) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne. Lo

stesso tema della conciliazione resta centrale ma, a ben vedere, riguarda oggi tutte le persone, in tutte le fasi della vita, e si estende ai temi del benessere, della salute, della previdenza e dell'apprendimento continuo sollecitando la costruzione di un nuovo *welfare* della persona che risponda alla domanda, sempre più centrale, di garantire la sostenibilità a tutte le persone e in tutte le dimensioni.

L'obiettivo del presente disegno di legge è al tempo assai più ambizioso e limitato e cioè fornire alle parti del contratto di lavoro e agli attori del sistema di relazioni industriali, in chiave di prossimità e sussidiarietà, una adeguata cornice legale entro cui ricondurre una nuova idea di lavoro e impresa che via via emerge con la diffusione della fabbrica digitale, della economia della condivisione e di quei «sistemi intelligenti» tra di loro connessi per il tramite di reti di impresa, piattaforme *open acess* di cooperazione, distretti industriali e della conoscenza popolati da ricercatori, analisti, progettisti, *startupper*, *freelance*, creativi, programmatori e sviluppatori che si muovono in una dimensione agile e in continua evoluzione. Una dimensione che, come tale, non può essere cristallizzata in logiche definitorie astratte e immobili nel tempo.

Nella grande trasformazione del lavoro sempre meno rilevano compiti e mansioni meramente esecutivi del Novecento industriale e sempre meno trovano applicazione quei meccanici processi imitativi o riproduttivi che hanno caratterizzato i metodi di produzione e organizzazione del lavoro di stampo fordista e taylorista. Anche la più recente evoluzione della riflessione pedagogica, sociologica e manageriale segnala una tendenziale evoluzione delle aziende da organizzazioni economiche finalizzate, anche per espressa definizione codicistica, alla mera produzione o allo scambio di beni e servizi, a vere e proprie *learning organization,* in cui sono sempre più diffuse figure professionali ibride, a metà tra la ricerca e la gestione del cambiamento nei processi produttivi e organizzativi, che integrano lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione generando un elevato valore aggiunto in termini di innovazione nei processi produttivi e/o dei modi di erogare servizi.

Con l'approvazione di questo disegno di legge le parti potranno sottoscrivere appositi accordi di lavoro agile che consentiranno loro di adattare caso per caso le regole standard del relativo rapporto e con esse orari e luoghi del lavoro in modo da contemperare le variabili e multiformi esigenze della produzione e con preferenze personali o stili di vita sempre più differenziati e mutevoli e come tali gestibili solo a livello individuale o di prossimità.

Ferma restando l'attuale classificazione giuridica del lavoro, la presente proposta mira a introdurre una disciplina di cornice per la regolazione, su base volontaria, di accordi lavoro agile, svolto cioè senza precisi vincoli di orario o di luogo, e dunque per obiettivi e risultati mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici rispondendo così alla necessità di fornire una adeguata e moderna tutela legale e contrattuale alle attività tipiche della cosiddetta quarta rivoluzione industriale.

In linea con il fine prefigurato, l'articolato disciplina (articolo 1) forme di lavoro sia autonomo che subordinato per progetti o a risultato, rese cioè senza precisi vincoli di orario o di luogo, da soggetti che si avvalgono per la propria prestazione di piattaforme informatiche, strumenti tecnologici anche portatili o sistemi interconnessi. Rientrano nel campo di applicazione della presente legge i lavoratori:

-- inseriti in modo continuativo in modelli organizzativi di lavoro agile così come definiti e disciplinati dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale;

-- il cui contratto sia stato certificato su base volontaria;

-- inseriti in modo continuativo, anche per distacco o con contratto di somministrazione o apprendistato, in distretti industriali e della conoscenza, *cluster*, poli tecnologici, incubatori certificati di imprese, *start up* innovative, reti di imprese o imprese qualificate;

-- impegnati in modo continuativo in lavori di ricerca, progettazione e sviluppo per aziende, committenti o datori di lavoro privati.

A questi rapporti di lavoro si applicano unicamente le disposizioni contenute nella presente legge, fatte salve le vigenti discipline in materia di assunzione, sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro, le previsioni in materia di sanzioni disciplinari e di divieti di discriminazione nonché le disposizioni recanti profili previdenziali ed assicurativi.

In coerenza con la polarizzazione del mercato del lavoro indotta dalle nuove tecnologie il disegno di legge intende occuparsi del segmento medio-alto del mercato del lavoro evitando di interferire con l'area della parasubordinazione e del lavoro precario su cui è recentemente intervenuto il *Jobs Act.* Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione del disegno di legge i lavoratori con contratti inferiori a un anno e, in ogni caso, i lavoratori che percepiscono un corrispettivo lordo inferiore ai 30.000 euro parametrato su base annua.

All'articolo 2 si stabilisce che l'accordo individuale relativo alla modalità di lavoro agile -- che può essere a tempo determinato o indeterminato con diritto di recesso da esercitarsi con un preavviso non inferiore a trenta giorni e a cui consegue di norma anche lo scioglimento del vincolo contrattuale tra le stesse parti -- deve indicare quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi aziendali o territorialmente applicabili. L'accordo deve inoltre indicare, a pena di nullità, l'eventuale periodo di prova o sperimentazione e gli obiettivi essenziali, individuali o di gruppo, della modalità di lavoro agile concordata, nonché criteri oggettivi di valutazione della prestazione e dei relativi risultati, eventuali fasce di reperibilità o presenza nei locali del datore di lavoro o del committente e le misure di protezione della riservatezza, della sicurezza e della salute del lavoratore.

All'articolo 3 è previsto che lo svolgimento del rapporto di lavoro agile sia regolato dalla contrattazione collettiva di livello aziendale o territoriale o direttamente dall'accordo (certificato) tra le parti, in relazione alle modalità di misurazione della prestazione, ai trattamenti retributivi e normativi, ai periodi di sospensione della prestazione o reperibilità e all'impatto sulla persona in termini di obiettivi, forme di apprendimento, cambiamenti cognitivi e fisici. Il datore di lavoro e il committente sono tenuti ad adottare ogni misura idonea a tutelare e garantire l'integrità fisica e psichica, la personalità morale e la riservatezza del lavoratore, il quale di converso è tenuto ad adottare con diligenza le misure stesse, nonché a sottoporsi a visite periodiche di prevenzione e controllo. Si statuisce il divieto di controlli a distanza sulla prestazione lavorativa, riconoscendo la legittimità dei soli controlli resi necessari da esigenze organizzative, produttive, della sicurezza del lavoro o del patrimonio aziendale, leciti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché il divieto per datori di lavoro e committenti di effettuare indagini su opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, o su fatti non rilevanti per la valutazione della attitudine professionale o a fini di sicurezza e tutela di cose e persone. Il datore di lavoro e il committente sono altresì tenuti al segreto sulle notizie riservate inerenti al prestatore di lavoro, salvo che si tratti di dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e al suo corrispettivo. Infine viene introdotto il cosiddetto «diritto alla disconnessione» dagli strumenti tecnologici di lavoro senza che questo però possa comportare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

L'articolo 4 estende il diritto alla assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali anche per le prestazioni lavorative rese all'esterno dei locali aziendali e per gli infortuni occorsi nel normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al diverso luogo prescelto per l'esecuzione della prestazione lavorativa.

L'articolo 5 introduce il diritto all'apprendimento continuo per il lavoratore coinvolto in forme di lavoro agile, con conseguente certificazione periodica delle competenze.

L'articolo 6 chiarisce nel dettaglio cosa si intende per «ricercatori» ed «attività di ricerca, progettazione e sviluppo», nonché la nozione di «dottorato industriale», al fine della applicabilità della presente legge. Considerato che ricercatori e progettisti saranno figure chiave della quarta rivoluzione industriale il disegno di legge istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una anagrafe informatica contenente i dati dei ricercatori assunti da datori di lavoro privati, da aggiornare attraverso un modello di scheda anagrafica e professionale del ricercatore del settore privato, che dovrà essere definito dall'ANPAL sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 7 estende ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro. Il comma 2 destina, per il biennio 2016 -- 2017, una somma di 100 milioni di euro al fine di promuovere un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale

degli adulti. Al finanziamento di tale somma si provvede con le risorse derivanti dal gettito contributivo integrativo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge, relative a forme di lavoro autonomo o subordinato rese in modalità agile e cioè in funzione di progetti e obiettivi o a risultato, rese senza vincoli di orario o di luogo rispetto alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, si applicano con riferimento a lavoratori, operativi per il tramite di piattaforme informatiche, strumenti tecnologici anche portatili o sistemi interconnessi, che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a) che siano inseriti in modo continuativo in modelli organizzativi di lavoro agile così come definiti e disciplinati da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda;

b) il cui contratto di lavoro sia stato certificato su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) che siano inseriti in modo continuativo, anche per distacco o con contratto di somministrazione o apprendistato, in distretti industriali e della conoscenza, *cluster*, poli tecnologici, incubatori certificati di imprese, *start up* innovative, reti di imprese o imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono adottare su base volontaria sistemi di qualificazione delle imprese idonei a realizzare, per i settori di riferimento, gli stessi effetti di legge del citato articolo 27. Le condizioni di cui alla presente lettera sono certificate da una delle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

d) che siano impegnati in modo continuativo in lavori di ricerca, progettazione e sviluppo per aziende, committenti o datori di lavoro privati ai sensi dell'articolo 6.

2. Ferme restando la vigente disciplina in materia di assunzione, sospensione ed estinzione dei rapporti di lavoro, nonché la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, ai divieti di discriminazione e ai profili previdenziali e assicurativi, i rapporti di lavoro di cui al comma 1 sono disciplinati in via esclusiva, per la durata della modalità agile, dagli accordi individuali o collettivi di livello aziendale o territoriale nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. Ai predetti rapporti di lavoro agile regolarmente costituiti non si applicano le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge i lavoratori assunti con contratti di durata inferiore a un anno e, in ogni caso, i lavoratori che ricevano un corrispettivo lordo inferiore a 30.000 euro parametrato su base annua.

Art. 2.

(Forma)

1. L'accordo individuale sulla modalità di lavoro agile deve indicare quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi aziendali o territorialmente applicabili.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve altresì indicare, a pena di nullità, l'eventuale periodo di prova o sperimentazione e gli obiettivi essenziali, individuali o di gruppo, della modalità di lavoro agile concordata, nonché criteri oggettivi di valutazione della prestazione e dei relativi risultati, eventuali fasce di reperibilità o presenza nei locali del datore di lavoro o del committente e le misure di protezione della riservatezza, della sicurezza e della salute del lavoratore. Qualora le parti lo ritengano necessario è possibile rivedere, durante o al termine del periodo di valutazione, i termini e gli obiettivi della modalità di lavoro agile.

3. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato. In tale ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Salvo diversa previsione tra le parti, dal recesso dell'accordo di lavoro agile deriva altresì lo scioglimento del vincolo contrattuale che regola il rapporto tra le parti.

Art. 3.

(Disciplina giuridica della modalità di lavoro agile e diritto alla disconnessione)

1. Ferme restando le previsioni di legge richiamate all'articolo 1, comma 2, lo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità agile è regolato dalla contrattazione collettiva di livello aziendale o territoriale ovvero dall'accordo individuale tra le parti, certificato ai sensi della legislazione vigente, con specifico riferimento alle modalità di misurazione della prestazione, ai trattamenti retributivi e normativi, ai periodi di sospensione della prestazione o reperibilità e all'impatto sulla persona in termini di obiettivi, forme di apprendimento, cambiamenti cognitivi e fisici.

2. Il datore di lavoro e il committente adottano, previa autorizzazione e convalida del medico del lavoro competente, tutte le misure che, in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica, sono necessarie per tutelare e garantire l'integrità fisica e psichica, la personalità morale e la riservatezza del lavoratore. Il lavoratore è tenuto ad adottare con diligenza e puntualità le predette misure, nonché a cooperare attivamente con il datore di lavoro o il committente al fine di prevenire infortuni sul lavoro e l'insorgere di malattie professionali.

3. Nella esecuzione di attività o prestazioni di lavoro agile il lavoratore è tenuto a effettuare ogni quattro mesi, con spese a carico del datore di lavoro o del committente, visite periodiche di prevenzione e controllo presso presidi sanitari pubblici a ciò preposti o dal medico del lavoro competente. Le tipologie di controlli sono stabilite dal datore di lavoro o dal committente previo parere obbligatorio del medico del lavoro competente.

4. È fatto divieto al datore di lavoro e al committente di utilizzare strumenti per il controllo a distanza della attività dei lavoratori. I controlli resi necessari da esigenze organizzative, produttive, della sicurezza del lavoro o del patrimonio aziendale sono leciti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. È fatto divieto al datore di lavoro e al committente, anche ai fini della selezione precedente alla costituzione della modalità di rapporto di lavoro agile ai sensi dell'articolo 2, come nel corso del suo svolgimento, di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del prestatore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale e ai fini di tutela della sicurezza delle cose e delle persone.

6. Il datore di lavoro e il committente, ferma restando la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sono tenuti al segreto, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate concernenti il prestatore, delle quali venga a conoscenza per ragione del rapporto di lavoro, delle tecnologie utilizzate o delle attività di selezione precedenti alla sua costituzione. Tale obbligo riguarda, in particolare, le notizie concernenti malattie e impedimenti personali o familiari, nonché le componenti della valutazione della prestazione eventualmente idonee a rivelare taluno dei dati sensibili protetti. Non sono, invece, oggetto di protezione i dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e al suo corrispettivo.

7. Nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro autorizzate dal medico del lavoro, nonché delle eventuali fasce di reperibilità, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro senza che questo possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Art. 4.

(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

1. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 5.

(Diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze)

1. Ai lavoratori coinvolti in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge è riconosciuto un diritto all'apprendimento continuo, in modalità formali, non formali o informali, regolato dall'accordo tra le parti o dal contratto collettivo applicabile e che in ogni caso dà luogo ogni dodici mesi, a carico del datore di lavoro o del committente, a una certificazione delle relative competenze ai sensi della legislazione vigente.

2. In attesa della messa a regime del sistema di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la certificazione delle competenze è resa su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *a)* e *c)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che operino in convenzione con uno o più fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

3. Il finanziamento dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze è a carico del datore di lavoro o del committente. I datori di lavoro e i committenti aderenti a un fondo interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono beneficiare, per la copertura dei costi relativi a tali servizi, delle risorse disponibili a titolo di conto aziendale ovvero richiederne il finanziamento mediante la partecipazione ad appositi avvisi. In tal caso i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono assimilati agli interventi di formazione generale ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Art. 6.

(Lavoro di ricerca)

1. Nella categoria dei ricercatori di cui alla presente legge rientrano coloro che lavorano per datori di lavoro privati o anche committenti, in caso di ricerca indipendente o collaborazione senza vincolo di subordinazione, che siano impegnati, in modo continuativo e con carattere di prevalenza, in attività di ricerca, progettazione e sviluppo in possesso di un dottorato di ricerca conseguito presso università italiane o estere ovvero di un titolo equipollente al dottorato in base alla legislazione vigente in materia, nonché il personale che abbia acquisito la qualifica di ricercatore nell'ambito di contratti di apprendistato di alta formazione o di ricerca ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 al termine del periodo di addestramento. Nella categoria dei ricercatori di cui alla presente legge rientra altresì il personale impiegato prevalentemente a fini di progettazione e ricerca in imprese *start-up* innovative e per gli incubatori certificati di imprese e tutto il personale impegnato prevalentemente nella concezione o creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi a prescindere dalla forma giuridica assunta dal datore di lavoro, dal settore economico o dal regime contabile applicabile.

2. Ai fini della presente legge, per attività di ricerca, progettazione e sviluppo si intendono:

a) lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili a prescindere da applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi

o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale o applicata;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, organizzativa e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi, sistemi organizzativi e gestionali o servizi nuovi, modificati o migliorati;

d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici, organizzativi o commerciali;

e) analisi progettuali e studi di fattibilità, anche in chiave di conformità all'ordinamento giuridico e di impatto economico, sui cambiamenti nella organizzazione del lavoro e nella gestione del personale dovuti o funzionali a innovazioni di prodotto o di processo.

3. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica, una anagrafe informatica contenente i dati dei ricercatori assunti da datori di lavoro privati con finalità di monitoraggio e vigilanza del rispetto della normativa vigente. Una apposita sezione è dedicata ai ricercatori di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Al fine di assicurare trasparenza e interoperabilità con il sistema informativo unitario di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'anagrafe contiene tutti gli elementi essenziali ad identificare le esperienze lavorative e formative dei ricercatori. Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, definisce il modello di scheda anagrafica e professionale del ricercatore del settore privato in raccordo con la scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. L'anagrafe dei ricercatori è funzionale alla assegnazione degli incentivi economici alla ricerca a favore di aziende o di singoli ricercatori ed è collegata alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

4. A favore della ricollocazione dei ricercatori coinvolti in processi di mobilità, nonché nei casi di licenziamento per motivi economici o cessazione del contratto di lavoro autonomo o di collaborazione per risoluzione o recesso trova applicazione, in via prioritaria e sin dal giorno successivo al licenziamento, la misura dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le assunzioni di ricercatori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai sensi della presente legge ovvero di distacchi transnazionali effettuati nell'ambito di gruppi o reti di impresa operano in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di ingressi ai sensi dell'articolo 27-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Durante la permanenza nel territorio italiano il personale di Paesi non appartenenti all'Unione europea usufruisce di uno speciale permesso di soggiorno per attività di ricerca regolato con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e del Ministero dell'interno secondo il principio del silenzio-assenso. Tali disposizioni valgono anche per l'assunzione di dottorandi di ricerca a partire dal secondo anno di dottorato.

6. Ai fini della valorizzazione dell'interscambio e della collaborazione tra ricerca pubblica e ricerca privata, la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è modificata nel senso di consentire la partecipazione a distretti industriali e della conoscenza e reti di impresa anche da parte di università, laboratori, centri di ricerca pubblici e privati a prescindere dalla relativa natura giuridica.

7. Per dottorato industriale si intende, a ogni effetto di legge e di contratto collettivo, un percorso di alta formazione e ricerca attivato da soggetti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca effettuato in collaborazione con entità pubbliche o private che prevedano percorsi di *internship* aziendale di durata non inferiore al 50 per cento del percorso di dottorato ovvero percorsi di apprendistato di alta formazione ai sensi della legislazione vigente.

Art. 7.

(Misure promozionali e incentivanti e piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti)

1. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziate, ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.

2. Per il biennio 2016 -- 2017 è destinata una somma di 100 milioni di euro al fine di promuovere un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti disciplinato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le predette risorse operano in termini di cofinanziamento al 35 per cento con riferimento a piani formativi promossi dal sistema dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

3. Alla copertura della somma indicata al comma 2 si provvede con le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, versate dai datori di lavoro che non aderiscono ai fondi paritetici interprofessionali.

1.2.2. Relazione 2233 e 2229-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2233 E 2229-A

Relazione Orale

Relatore Sacconi

TESTO PROPOSTO DALLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 28 luglio 2016

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale
e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi
e nei luoghi del lavoro subordinato (n. 2233)

presentato dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2016

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126*-bis *del Regolamento*

CON ANNESSO TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale (n. 2229)

d'iniziativa dei senatori **SACCONI** , **D'ASCOLA** , **MARINELLO** e **PAGANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2016

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2233

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 2233 e sugli emendamenti

(Estensore: Cociancich)

5 luglio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sui subemendamenti 4.0.100/1, 4.0.100/2, 4.0.200/1 e 4.0.300/5 parere contrario, poiché le norme ivi previste alterano il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo; inoltre, le norme sono strutturate impropriamente sul modello della delega legislativa, dal momento che resta la previsione espressa di princìpi e criteri direttivi;

sui subemendamenti 4.0.100/5 e 4.0.100/6 parere non ostativo, segnalando tuttavia che le disposizioni ivi previste, finalizzate a introdurre - come criterio di delega - una mera proroga di termine, presentano un carattere di eccessivo dettaglio e natura autoapplicativa;

sugli emendamenti 4.0.200, 4.0.300 e 4.0.4 parere non ostativo, a condizione che, nelle norme di delega ivi previste, sia introdotta l'indicazione del termine per l'esercizio delle delega stessa;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

19 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 4.0.200 (testo 2)/2 parere contrario, in quanto volto a sopprimere i princ^pi e criteri direttivi di una disposizione di delega;

sull'emendamento 6.0.100 (testo 2) parere non ostativo, segnalando che la clausola di invarianza finanziaria è presente sia al comma 1, alinea, sia al comma 2;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
sul disegno di legge n. 2233 e su emendamenti
(Estensore: Santini)

6 luglio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto delle risposte fornite dal Governo, secondo cui:

per la stima degli effetti sul gettito derivanti dall'articolo 5 sono stati utilizzati solo i dati relativi alle spese collegate alla formazione in quanto la deducibilità riferita alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande prevista dalla legislazione vigente rimane immutata;

le quantificazioni relative all'articolo 8 sono state elaborate considerando le posizioni apicali in via prevalente ma non esclusiva, mentre l'onere per il primo anno è stato quantificato sulla scorta degli effettivi dati sulle presenze;

la quantificazione relativa all'articolo 9 è ispirata a criteri di prudenzialità attesi sia l'effettiva entrata in vigore del provvedimento che i dati sulle giornate di congedo richieste;

le platee di beneficiari riferite agli articoli 10 e 11 sono state stimate sulla base dei soggetti che attualmente usufruiscono delle relative tutele;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto:

che il fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 208 del 2015 rechi le risorse sufficienti a far fronte, anche a partire dal 2018, agli eventuali oneri che eccedano le previsioni;

e con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 19, è necessario che nella fase attuativa, il Governo precisi che vi sia piena concordanza tra lavoratore e datore di lavoro sul luogo prescelto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, onde evitare l'insorgere di comportamenti elusivi.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.100 (e sui relativi subemendamenti 4.0.100/1, 4.0.100/2, 4.0.100/3, 4.0.100/4, 4.0.100/5, 4.0.100/6, 4.0.100/7, 4.0.100/8, 4.0.100/9, 4.0.100/10, 4.0.100/11, 4.0.100/12 e 4.0.100/13), 4.0.200 (con i relativi subemendamenti 4.0.200/1, 4.0.200/2, 4.0.200/3, 4.0.200/4, 4.0.200/5, 4.0.200/6, 4.0.200/7, 4.0.200/8, 4.0.200/9, 4.0.200/10, 4.0.200/11, 4.0.200/12 e 4.0.200/13) e 4.0.300 (con i relativi subemendamenti 4.0.300/1, 4.0.300/2, 4.0.300/3, 4.0.300/4, 4.0.300/5, 4.0.300/6, 4.0.300/7, 4.0.300/8, 4.0.300/9, 4.0.300/10,

4.0.300/11, 4.0.300/12, 4.0.300/13, 4.0.300/14, 4.0.300/15, 4.0.300/16, 4.0.300/17, 4.0.300/18, 4.0.300/19 e 4.0.300/20).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riguardanti gli articoli da 1 a 4.

Il parere è altresì sospeso sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli.

su ulteriori emendamenti

6 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, riferiti agli articoli da 5 a 8, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.20, 5.23, 5.29, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.12, 5.0.13, 6.15, 7.0.1, 8.0.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.12, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.25, 5.28, 5.0.100 e i relativi subemendamenti 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/4, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 7.100 e il relativo subemendamento 7.100/1, 7.8, 7.0.2, 7.0.3, 8.1, 8.0.1, 8.0.3, 5.13, 5.14, 5.27, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.0.100, 6.0.1 e 6.0.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.4.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.

su ulteriori emendamenti

12 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, riferiti agli articoli da 9 a 11, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.4, 9.0.3, 9.7, 9.8, 9.10, 9.9, 9.0.1, 9.0.2, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 10.9, 10.10, 10.13, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.0.1, 10.14, 10.6, 10.22, 10.23, 10.0.2. 11.15, 11.16, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.10.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 10.12.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite agli articoli da 9 a 11, ad eccezione delle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14, su cui il parere rimane sospeso.

Il parere rimane altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 12 al termine.

su ulteriori emendamenti

20 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 2.100 e 4.0.400.

Il parere non ostativo sull'emendamento 4.0.300 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione della parola: «facoltativa».

A revisione del parere precedentemente reso, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 3.21 e 7.100.

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti a partire dall'articolo 12 nonché su tutti quelli trasmessi successivamente al 7 luglio 2016.

Il parere è altresì sospeso sulle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14.

su ulteriori emendamenti

21 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.200 (testo 2)/9, 4.0.200 (testo 2)/10, 4.0.300 (testo 2)/1, 4.0.300 (testo 2)/2, 4.0.300 (testo 2)/3, 4.0.300 (testo 2)/4, 4.0.300 (testo 2)/5, 4.0.300 (testo 2)/6, 4.0.300 (testo 2)/7, 4.0.300 (testo 2)/8, 4.0.300 (testo 2)/9, 4.0.300 (testo 2)/10, 4.0.300 (testo 2)/11, 4.0.300 (testo 2)/15, 4.0.300 (testo 2)/16,

4.0.300 (testo 2)/17, 4.0.300 (testo 2)/18, 4.0.300 (testo 2)/19, 4.0.300 (testo 2)/20, 4.0.400/1, 4.0.400/2, 4.0.400/3, 4.0.400/4, 4.0.400/5, 4.0.400/6, 4.0.400/7, 4.0.400/8, 4.0.400/9, 6.100/7, 6.0.100 (testo 2)/2, 1.100/1, 6.100/2, 6.100/5, 6.100/6, 6.0.100 (testo 2)/1, 6.0.100 (testo 2)/3 e 6.0.100 (testo 2)/5.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.0.400/10 e 4.0.400/11.

Esprime, altresì, parere non ostativo sulle proposte 6.100, 6.0.100 (testo 2), 4.0.200 (testo 2) e sui restanti subemendamenti alle proposte 1.100, 4.0.200 (testo 2), 4.0.300 (testo 2), 4.0.400, 6.100 e 6.0.100 (testo 2).

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti a partire dall'articolo 12 nonché su tutti quelli trasmessi successivamente al 7 luglio 2016. Il parere è altresì sospeso sulle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14.

su ulteriori emendamenti

26 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.1, 12.0.1, 12.0.2, 13.15, 13.200, 13.200/1, 13.7, 13.8, 15.100/1, 15.7, 15.100, 15.100/2, 15.100/3, 15.100/10, 15.100/7, 15.100/8, 15.100/9, 15.100 (testo 2)/4, 15.100 (testo 2)/5, 16.0.1, 16.0.2, 18.0.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 20.0.2, 20.0.5, 20.0.7, 20.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.8, 20.0.100 e 20.0.100/2.

Il parere non ostativo sugli emendamenti 12.0.6 e 12.0.7 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 4.0.400, a revisione del parere precedentemente espresso, il parere è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 21, al comma 1, le parole: «dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11» siano sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 4-*bis*, 5, 8 e 10» e che, al comma 4, le parole: «agli articoli 8, 9, 10 e 11» siano sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-*bis*, commi da 3 a 8, 8 e 10».

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

sul disegno di legge n. 2233

(Estensore: deputato D'Alia)

9 giugno 2016

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni concernenti i rapporti di lavoro autonomo (Capo I) ed il lavoro agile, definito «quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (Capo II), oltre alle disposizioni finali (di cui al Capo III);

a tutela del lavoro autonomo si introducono, tra l'altro, le seguenti misure: l'estensione alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese o tra lavoratori autonomi delle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 vigenti per le transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni; il divieto di clausole che attribuiscono una posizione di forza al committente (come ad esempio la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto) e l'obbligo di stipulare il contratto di lavoro autonomo in forma scritta; il conferimento al lavoratore autonomo dei diritti di utilizzazione economica di apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto; l'introduzione di forme di deducibilità di spese di formazione e di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi; l'apertura presso i centri per l'impiego di uno sportello dedicato al lavoro autonomo;

l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; l'equiparazione di tutti i lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali finanziati con i fondi strutturali europei;

con riferimento al lavoro agile, si prevede, tra l'altro, il diritto del prestatore di lavoro a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, nonché l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del prestatore di lavoro agile. E', inoltre, fatta salva la possibilità per i contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero (per quelli aziendali) stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria, di introdurre ulteriori previsioni intese ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendano ricorrere alla modalità di lavoro agile;

considerato che:

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera la materia della «tutela e sicurezza del lavoro» tra quelle di legislazione concorrente;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 50 del 2005, ha delineato - con riguardo alle materie lavoristiche - alcuni princìpi per il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, che si sono consolidati nella giurisprudenza successiva (sentenze nn. 219, 234 e 384 del 2005);

in relazione al provvedimento in esame vengono in rilievo i seguenti princìpi secondo quanto asserito dalla richiamata giurisprudenza costituzionale: 1) la disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione; 2) «quale che sia il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia "tutela e sicurezza del lavoro", non si dubita che in essa rientri la disciplina dei servizi per l'impiego ed in specie quella del collocamento» (sentenza n. 50 del 2005). In tale materia spetta, pertanto, «allo Stato la determinazione dei princìpi fondamentali ed alle regioni l'emanazione delle altre norme comunemente definite di dettaglio; occorre però aggiungere che, essendo i servizi per l'impiego predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro, possono verificarsi i presupposti per l'esercizio della potestà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, come pure che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere opera di intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione)» (sentenza n. 50 del 2005);

la Corte, nella richiamata sentenza e in altre pronunce successive, ha, altresì, avuto modo di precisare che «per le ipotesi in cui ricorra una "concorrenza di competenze", la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze». In tal caso ritiene che la legge statale debba predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 219 del 2005);

preso atto che sul provvedimento in esame si è espressa, in data 25 febbraio 2016, la Conferenza unificata, rendendo un parere favorevole condizionato all'introduzione di una modifica dell'articolo 6 (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione) - proposta dalla Conferenza delle regioni e condivisa da ANCI e UPI - «volta a garantire risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove competenze attribuite ai Centri per l'impiego, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle regioni nel fornire il servizio, nell'ambito dei percorsi di politica attiva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015»;

considerato che:

le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono riconducibili in parte prevalente alla disciplina del rapporto di lavoro, da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato sulla base dei richiamati princìpi enunciati dalla Corte costituzionale

le ulteriori disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e in materia di previdenza

sociale sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *e)* e *o)*, della Costituzione

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di assicurare idonee risorse ai Centri per l'impiego per assolvere ai nuovi compiti di cui all'articolo 6, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle regioni nel fornire il servizio.

DISEGNO DI LEGGE	**DISEGNO DI LEGGE**
Testo d'iniziativa del Governo	Testo proposto dalla Commissione
Capo I	Capo I
TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO	TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO
Art. 1.	Art. 1.
(Ambito di applicazione)	*(Ambito di applicazione)*
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.	1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile**, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile** .
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.	2. *Identico.*
Art. 2.	Art. 2.
(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)	*(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)*
1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.	1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese**, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,** o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.
Art. 3.	Art. 3.
(Clausole e condotte abusive)	*(Clausole e condotte abusive)*
1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.	1. *Identico.*
2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.	2. *Identico.*

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.	3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni**, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati**. **4 . Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.**
Art. 4. *(Apporti originali e invenzioni del lavoratore)* 1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.	Art. 4. *(Apporti originali e invenzioni del lavoratore)* *Identico*
	Art. 5 . ***(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)*** **1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:** ***a)* individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;** ***b)* riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.**

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Disposizioni fiscali e sociali)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.

4. Salvo quanto previsto al comma 5, il trattamento economico di cui al comma 3 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002.

5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 4, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2017.

8. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Art. 5.
(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)

Art. **8.**
(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».	*Identico*	
Art. 6. *(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione)* 1. I centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.		Art. **9**. *(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e **ri collocazione**)* 1. I centri per l'impiego e gli organismi **autorizzati alle attività di intermediazione in materia di l avoro** ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, **anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.** **2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito *internet* . Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati. sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

	3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
	4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	**5**. Agli adempimenti di cui al **presente articolo** si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
	Art. 10. ***(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali)***
	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
	***a)* previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono attività lavorativa, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;**

	***b)* determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;** ***c)* semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;** ***d)* riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.** **2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**
Art. 7. *(Informazioni e accesso agli appalti pubblici)*	Art. **11**. *(Informazioni e accesso agli appalti pubblici **e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati**)*
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 6, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.	1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici **o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca**, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo **9**, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.	2. *Identico*.

	3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: ***a)*** **di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;** ***b)*** **di costituire consorzi stabili professionali;** ***c)*** **di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.**
3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	**4.** *Identico*.
Art. 8. *(Indennità di maternità)* 1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».	Art. **12.** *(Indennità di maternità)* *Identico*
Art. 9. ***(Congedi parentali)*** **1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.**	*Soppresso*
Art. 10. *(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)*	Art. **13**. *(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)*

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.	1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione**, su richiesta del lavoratore,** rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare**, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente**.
	2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230- *bis* del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
2. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.	**3**. *Identico.*
Art. 11. ***(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia)*** **1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.**	*Soppresso*
Art. 12. *(Modifiche al codice di procedura civile)* 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»; *b)* all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».	Art. **14**. *(Modifiche al codice di procedura civile)* *Identico*
Capo II	Capo II

LAVORO AGILE	LAVORO AGILE
Art. 13.	Art. **15**.
(Lavoro agile)	*(Lavoro agile)*
1. Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a promuovere il lavoro agile quale modalità **flessibile** di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.	1. Le disposizioni del presente capo**, allo scopo di incrementare la competitività** e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, **promuovono** il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato **stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile** utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa**. La** prestazione lavorativa **viene eseguita,** in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno **senza** una postazione fissa**,** entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità: *a)* esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; *b)* possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; *c)* assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.	
3. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.	**2**. *Identico.*
4. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.	**3**. *Identico.*
5. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.	**4**. *Identico.*
6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	**5**. *Identico.*
Art. 14.	Art. **16**.
(Forma e recesso)	*(Forma e recesso)*

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore.	1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto **ai fini della regolarità amministrativa e della prova,** e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore **nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro**.
2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.	2 L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. **Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.** In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Art. 15. *(Trattamento del lavoratore)*	Art. **17**. *(Trattamento **, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze** del lavoratore)*
1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.	1. *Identico.*
	2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 14, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.
Art. 16. *(Potere di controllo e disciplinare)*	Art. **18**. *(Potere di controllo e disciplinare)*

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.	*Identico*
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.	
Art. 17. ***(Protezione dei dati, custodia e riservatezza)*** **1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.** **2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l'uso di tali strumenti.**	*Soppresso*
Art. 18. *(Sicurezza sul lavoro)* 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna **altresì** al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.	Art. **19**. *(Sicurezza sul lavoro)* 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore **e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.	2. *Identico.*
Art. 19. *(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)* 1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.	Art. **20**. *(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)* *Identico*
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.	

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.	
Art. 20. ***(Contrattazione collettiva)*** **1. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.**	*Soppresso*
Capo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 21. *(Disposizioni finanziarie)*	Capo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 21. *(Disposizioni finanziarie)* **1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11, valutati in 9,31 milioni di euro per l'anno 2016, 55,18 milioni di euro per l'anno 2017, 38,77 milioni di euro per l'anno 2018, 38,88 milioni di euro per l'anno 2019, 39,09 milioni di euro per l'anno 2020, 39,65 milioni di euro per l'anno 2021, 39,82 milioni di euro per l'anno 2022, 40,2 milioni di euro per l'anno 2023, 40,36 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:	**2.** Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli **7, 8, 12** e **13**, valutati in **7,30** milioni di euro per l'anno 2016, **59,52** milioni di euro per l'anno 2017, **41,87** milioni di euro per l'anno 2018, **41,96** milioni di euro per l'anno 2019, **42,20** milioni di euro per l'anno 2020, **42,80** milioni di euro per l'anno 2021, **43** milioni di euro per l'anno 2022, **43,41** milioni di euro per l'anno 2023, **43,63** milioni di euro per l'anno 2024 e **43,94** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 9,31 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017, 38,77 milioni di euro per l'anno 2018, 38,88 milioni di euro per l'anno 2019, 39,09 milioni di euro per l'anno 2020, 39,65 milioni di euro per l'anno 2021, 39,82 milioni di euro per l'anno 2022, 40,2 milioni di euro per l'anno 2023, 40,36 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;	*a)* quanto a **7,30** milioni di euro per l'anno 2016, **54,34** milioni di euro per l'anno 2017, **41,87** milioni di euro per l'anno 2018, **41,96** milioni di euro per l'anno 2019, **42,20** milioni di euro per l'anno 2020, **42,80** milioni di euro per l'anno 2021, **43** milioni di euro per l'anno 2022, **43,41** milioni di euro per l'anno 2023, **43,63** milioni di euro per l'anno 2024 e **43,94** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;	*b) identica*;
c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	*c) identica*.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n, 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione:	**3**. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n, 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, **scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei** maggiori oneri **risultanti dall'attività di monitoraggio**:
a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;	*a) identica*;
b) per gli anni 2018 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.	*b) identica*.
3. Nei casi di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	**4**. Nei casi di cui al comma **3**, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 2. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	**5**. Per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli **7, commi da 3 a 8**, **12** e **13**, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma **3**. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	**6**. *Identico*.
Art. 22. *(Entrata in vigore)* 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	Art. 22. *(Entrata in vigore)* *Identico*

DISEGNO DI LEGGE N. 2229

D'iniziativa dei senatori Sacconi ed altri

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge, relative a forme di lavoro autonomo o subordinato rese in modalità agile e cioè in funzione di progetti e obiettivi o a risultato, rese senza vincoli di orario o di luogo rispetto alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, si applicano con riferimento a lavoratori, operativi per il tramite di piattaforme informatiche, strumenti tecnologici anche portatili o sistemi interconnessi, che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a) che siano inseriti in modo continuativo in modelli organizzativi di lavoro agile così come definiti e disciplinati da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda;

b) il cui contratto di lavoro sia stato certificato su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) che siano inseriti in modo continuativo, anche per distacco o con contratto di somministrazione o apprendistato, in distretti industriali e della conoscenza, *cluster*, poli tecnologici, incubatori certificati di imprese, *start up* innovative, reti di imprese o imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono adottare su base volontaria sistemi di qualificazione delle imprese idonei a realizzare, per i settori di riferimento, gli stessi effetti di legge del citato articolo 27. Le condizioni di cui alla presente lettera sono certificate da una delle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

d) che siano impegnati in modo continuativo in lavori di ricerca, progettazione e sviluppo per aziende,

committenti o datori di lavoro privati ai sensi dell'articolo 6.

2. Ferme restando la vigente disciplina in materia di assunzione, sospensione ed estinzione dei rapporti di lavoro, nonché la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, ai divieti di discriminazione e ai profili previdenziali e assicurativi, i rapporti di lavoro di cui al comma 1 sono disciplinati in via esclusiva, per la durata della modalità agile, dagli accordi individuali o collettivi di livello aziendale o territoriale nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. Ai predetti rapporti di lavoro agile regolarmente costituiti non si applicano le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge i lavoratori assunti con contratti di durata inferiore a un anno e, in ogni caso, i lavoratori che ricevano un corrispettivo lordo inferiore a 30.000 euro parametrato su base annua.

Art. 2.

(Forma)

1. L'accordo individuale sulla modalità di lavoro agile deve indicare quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi aziendali o territorialmente applicabili.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve altresì indicare, a pena di nullità, l'eventuale periodo di prova o sperimentazione e gli obiettivi essenziali, individuali o di gruppo, della modalità di lavoro agile concordata, nonché criteri oggettivi di valutazione della prestazione e dei relativi risultati, eventuali fasce di reperibilità o presenza nei locali del datore di lavoro o del committente e le misure di protezione della riservatezza, della sicurezza e della salute del lavoratore. Qualora le parti lo ritengano necessario è possibile rivedere, durante o al termine del periodo di valutazione, i termini e gli obiettivi della modalità di lavoro agile.

3. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato. In tale ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Salvo diversa previsione tra le parti, dal recesso dell'accordo di lavoro agile deriva altresì lo scioglimento del vincolo contrattuale che regola il rapporto tra le parti.

Art. 3.

(Disciplina giuridica della modalità di lavoro agile e diritto alla disconnessione)

1. Ferme restando le previsioni di legge richiamate all'articolo 1, comma 2, lo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità agile è regolato dalla contrattazione collettiva di livello aziendale o territoriale ovvero dall'accordo individuale tra le parti, certificato ai sensi della legislazione vigente, con specifico riferimento alle modalità di misurazione della prestazione, ai trattamenti retributivi e normativi, ai periodi di sospensione della prestazione o reperibilità e all'impatto sulla persona in termini di obiettivi, forme di apprendimento, cambiamenti cognitivi e fisici.

2. Il datore di lavoro e il committente adottano, previa autorizzazione e convalida del medico del lavoro competente, tutte le misure che, in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica, sono necessarie per tutelare e garantire l'integrità fisica e psichica, la personalità morale e la riservatezza del lavoratore. Il lavoratore è tenuto ad adottare con diligenza e puntualità le predette misure, nonché a cooperare attivamente con il datore di lavoro o il committente al fine di prevenire infortuni sul lavoro e l'insorgere di malattie professionali.

3. Nella esecuzione di attività o prestazioni di lavoro agile il lavoratore è tenuto a effettuare ogni quattro mesi, con spese a carico del datore di lavoro o del committente, visite periodiche di prevenzione e controllo presso presidi sanitari pubblici a ciò preposti o dal medico del lavoro competente. Le tipologie di controlli sono stabilite dal datore di lavoro o dal committente previo parere obbligatorio del medico del lavoro competente.

4. È fatto divieto al datore di lavoro e al committente di utilizzare strumenti per il controllo a distanza della attività dei lavoratori. I controlli resi necessari da esigenze organizzative, produttive, della sicurezza del lavoro o del patrimonio aziendale sono leciti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. È fatto divieto al datore di lavoro e al committente, anche ai fini della selezione precedente alla costituzione della modalità di rapporto di lavoro agile ai sensi dell'articolo 2, come nel corso del suo svolgimento, di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del prestatore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale e ai fini di tutela della sicurezza delle cose e delle persone.

6. Il datore di lavoro e il committente, ferma restando la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sono tenuti al segreto, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate concernenti il prestatore, delle quali venga a conoscenza per ragione del rapporto di lavoro, delle tecnologie utilizzate o delle attività di selezione precedenti alla sua costituzione. Tale obbligo riguarda, in particolare, le notizie concernenti malattie e impedimenti personali o familiari, nonché le componenti della valutazione della prestazione eventualmente idonee a rivelare taluno dei dati sensibili protetti. Non sono, invece, oggetto di protezione i dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e al suo corrispettivo.

7. Nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro autorizzate dal medico del lavoro, nonché delle eventuali fasce di reperibilità, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro senza che questo possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Art. 4.

(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

1. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 5.

(Diritto all'apprendimento continuo
e certificazione delle competenze)

1. Ai lavoratori coinvolti in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge è riconosciuto un diritto all'apprendimento continuo, in modalità formali, non formali o informali, regolato dall'accordo tra le parti o dal contratto collettivo applicabile e che in ogni caso dà luogo ogni dodici mesi, a carico del datore di lavoro o del committente, a una certificazione delle relative competenze ai sensi della legislazione vigente.

2. In attesa della messa a regime del sistema di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la certificazione delle competenze è resa su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *a)* e *c)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che operino in convenzione con uno o più fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

3. Il finanziamento dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze è a carico del datore di lavoro o del committente. I datori di lavoro e i committenti aderenti a un fondo interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono beneficiare, per la copertura dei costi relativi a tali servizi, delle risorse disponibili a titolo di conto aziendale ovvero richiederne il finanziamento mediante la partecipazione ad appositi avvisi. In tal caso i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono assimilati agli interventi di formazione generale ai sensi dell'articolo 38 del

regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Art. 6.

(Lavoro di ricerca)

1. Nella categoria dei ricercatori di cui alla presente legge rientrano coloro che lavorano per datori di lavoro privati o anche committenti, in caso di ricerca indipendente o collaborazione senza vincolo di subordinazione, che siano impegnati, in modo continuativo e con carattere di prevalenza, in attività di ricerca, progettazione e sviluppo in possesso di un dottorato di ricerca conseguito presso università italiane o estere ovvero di un titolo equipollente al dottorato in base alla legislazione vigente in materia, nonché il personale che abbia acquisito la qualifica di ricercatore nell'ambito di contratti di apprendistato di alta formazione o di ricerca ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 al termine del periodo di addestramento. Nella categoria dei ricercatori di cui alla presente legge rientra altresì il personale impiegato prevalentemente a fini di progettazione e ricerca in imprese *start-up* innovative e per gli incubatori certificati di imprese e tutto il personale impegnato prevalentemente nella concezione o creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi a prescindere dalla forma giuridica assunta dal datore di lavoro, dal settore economico o dal regime contabile applicabile.

2. Ai fini della presente legge, per attività di ricerca, progettazione e sviluppo si intendono:

a) lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili a prescindere da applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale o applicata;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, organizzativa e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi, sistemi organizzativi e gestionali o servizi nuovi, modificati o migliorati;

d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici, organizzativi o commerciali;

e) analisi progettuali e studi di fattibilità, anche in chiave di conformità all'ordinamento giuridico e di impatto economico, sui cambiamenti nella organizzazione del lavoro e nella gestione del personale dovuti o funzionali a innovazioni di prodotto o di processo.

3. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica, una anagrafe informatica contenente i dati dei ricercatori assunti da datori di lavoro privati con finalità di monitoraggio e vigilanza del rispetto della normativa vigente. Una apposita sezione è dedicata ai ricercatori di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Al fine di assicurare trasparenza e interoperabilità con il sistema informativo unitario di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'anagrafe contiene tutti gli elementi essenziali ad identificare le esperienze lavorative e formative dei ricercatori. Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, definisce il modello di scheda anagrafica e professionale del ricercatore del settore privato in raccordo con la scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. L'anagrafe dei ricercatori è funzionale alla assegnazione degli incentivi economici alla ricerca a favore di aziende o di singoli ricercatori ed è collegata alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

4. A favore della ricollocazione dei ricercatori coinvolti in processi di mobilità, nonché nei casi di licenziamento per motivi economici o cessazione del contratto di lavoro autonomo o di collaborazione per risoluzione o recesso trova applicazione, in via prioritaria e sin dal giorno successivo al

licenziamento, la misura dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le assunzioni di ricercatori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai sensi della presente legge ovvero di distacchi transnazionali effettuati nell'ambito di gruppi o reti di impresa operano in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di ingressi ai sensi dell'articolo 27-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Durante la permanenza nel territorio italiano il personale di Paesi non appartenenti all'Unione europea usufruisce di uno speciale permesso di soggiorno per attività di ricerca regolato con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e del Ministero dell'interno secondo il principio del silenzio-assenso. Tali disposizioni valgono anche per l'assunzione di dottorandi di ricerca a partire dal secondo anno di dottorato.

6. Ai fini della valorizzazione dell'interscambio e della collaborazione tra ricerca pubblica e ricerca privata, la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è modificata nel senso di consentire la partecipazione a distretti industriali e della conoscenza e reti di impresa anche da parte di università, laboratori, centri di ricerca pubblici e privati a prescindere dalla relativa natura giuridica.

7. Per dottorato industriale si intende, a ogni effetto di legge e di contratto collettivo, un percorso di alta formazione e ricerca attivato da soggetti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca effettuato in collaborazione con entità pubbliche o private che prevedano percorsi di *internship* aziendale di durata non inferiore al 50 per cento del percorso di dottorato ovvero percorsi di apprendistato di alta formazione ai sensi della legislazione vigente.

Art. 7.

(Misure promozionali e incentivanti e piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti)

1. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziate, ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.

2. Per il biennio 2016 -- 2017 è destinata una somma di 100 milioni di euro al fine di promuovere un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti disciplinato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le predette risorse operano in termini di cofinanziamento al 35 per cento con riferimento a piani formativi promossi dal sistema dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

3. Alla copertura della somma indicata al comma 2 si provvede con le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, versate dai datori di lavoro che non aderiscono ai fondi paritetici interprofessionali.

1.2.3. Testo correlato 2233 e 2229-A (ALLEGATO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Nn. 2233 e 2229-A

Relazione orale

Relatore SACCONI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

Comunicato alla Presidenza il 28 luglio 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (n. 2233)

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2016

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale (n. 2229)

d'iniziativa dei senatori SACCONI, D'ASCOLA, MARINELLO e PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2016

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2233

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100/1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2094 del codice civile»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Articolo 2094. - *(Contratto di lavoro). - 1.* Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

2. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.

3. L'eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articolo 2103 del codice civile primo e secondo periodo, 2104 del codice civile comma 2, 2106 del codice civile, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.

4. L'accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al codice civile e di procedura civile».

1.100/2

ANGIONI

Decaduto

All'emendamento 1.100, al comma 1, sostituire le parole: «, ivi inclusi i» *con le seguenti:* «e, in quanto compatibili, ai».

1.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile».

1.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, LEPRI, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo si applicano a coloro che svolgono prestazioni di lavoro autonomo con le modalità di cui all'articolo 2222 del codice civile».

1.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agli artigiani e ai commercianti iscritti alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali presso l'INPS».

1.3

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

1.4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi compresi», *con la seguente:* «salvo».

1.5

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Alle controversie relative ai rapporti di cui al comma 1 si applica il rito del lavoro».

1.6

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA, FASIOLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Alle controversie relative ai rapporti di cui al comma 1, si applica il rito del lavoro».

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «tra lavoratori autonomi e imprese» *inserire le seguenti:* «, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ».

2.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano, in quanto compatibili,», *inserire le seguenti:* «alla pubblica amministrazione ed».

2.2

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «tra lavoratori autonomi e imprese» *inserire le seguenti:* «, tra lavoratori autonomi e pubblica amministrazione».

2.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori autonomi e imprese», *aggiungere le seguenti:* «, lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni».

2.4

SPILABOTTE, SCALIA, FAVERO, FABBRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» *aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.5

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» *aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» *aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.7

ANITORI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» *aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.8

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «imprese», *aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.9

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il lavoratore autonomo che abbia convenuto nell'accordo con il committente un compenso inadeguato o non proporzionale all'attività prestata in ragione della sua debolezza contrattuale rispetto al committente, può rivolgersi al tribunale competente territorialmente ai sensi del codice di procedura civile, al fine di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito. Il tribunale, accertata la debolezza contrattuale e l'inadeguatezza o

la sproporzione del compenso pattuito, procede alla sua rideterminazione in via equitativa».

Art. 3

3.1

FAVERO, ASTORRE, ANGIONI, MARGIOTTA

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Forma scritta e clausole abusive). - 1.* La costituzione del rapporto di lavoro autonomo è nulla se non risulta da atto scritto.

2. Si considerano abusive e prive di effetto:

a) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa;

c) le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

d) le clausole mediante le quali le parti pattuiscono compensi manifestamente sproporzionati all'opera prestata, tenuto conto del costo sostenuto dal lavoratore autonomo, della manodopera eventualmente impiegata nonché dei parametri tariffari in vigore;

e) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

3.2

DIVINA

Respinto

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Il contratto deve essere in forma scritta a pena di nullità».

3.3

MANASSERO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «prestazione continuativa»*, aggiungere le seguenti:* «*ex* articolo 409 del codice di procedura civile».

3.4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso»*, con le seguenti:* «con preavviso inferiore a trenta giorni».

3.5 (testo corretto)

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso»*, con le seguenti:* «con un preavviso non inferiore ai venti giorni».

3.6

MANASSERO, PARENTE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «congruo preavviso», *con le parole:* «preavviso di almeno 30 giorni».

3.7

DIVINA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «congruo preavviso»*, inserire le seguenti:* «di sessanta giorni per i contratti di durata superiore a tre mesi ovvero di trenta giorni per quelli di durata inferiore,».

3.8

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «senza congruo preavviso»*, inserire le seguenti:* «, comunque non inferiore a 60 giorni,».

3.9

GALIMBERTI, SERAFINI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché le clausole mediante»*, a:* «della fattura o della richiesta di pagamento».

3.10

DIVINA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Si qualificano, altresì, clausole abusive quelle che:

a) prevedono compensi eccessivamente bassi per la prestazione professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;

b) attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già espletate ovvero avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

3.11

MANASSERO

Ritirato

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. È vietato, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa *ex* articolo 409 del codice di procedura civile il pagamento del corrispettivo pattuito, tramite l'utilizzo dei *voucher*.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il lavoratore autonomo ha diritto al ripristino delle condizioni del contratto originario ed al risarcimento dei danni, pari al doppio dell'importo pattuito.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, laddove il rapporto di lavoro autonomo sia evincibile da fatti e documentazione, è prescritta la formalizzazione scritta dello stesso. Il lavoratore ha diritto al doppio dell'importo pattuito per le sue prestazioni lavorative, fino ad adempimento di tale formalizzazione.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 3, il lavoratore autonomo ha diritto a trattenere i *voucher* ricevuti, alla formalizzazione scritta del contratto».

3.12

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la sanzione per le clausole e le condotte abusive è la nullità degli accordi attraverso i quali si realizza l'abuso, e il diritto al risarcimento del danno per il lavoratore autonomo».

3.13

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «al risarcimento dei danni» *con le seguenti:* «di regresso nei confronti del committente per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive».

3.14

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «al risarcimento dei danni» *inserire le seguenti:* «, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati».

3.15

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o al risarcimento in forma specifica».

3.16

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le relative controversie devono essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.17

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.18

ANITORI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, seguente periodo:

«Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro, del domicilio del lavoratore autonomo».

3.19

PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.20

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle controversie si applicano le norme del codice di procedura civile relative al rito del lavoro».

3.21

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Accolto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica».

3.0.1

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno)

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è manifestato, per tutti gli altri casi il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

3.0.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno)

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è manifestato».

3.0.3

MANASSERO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi del lavoratore autonomo e del professionista)

1. All'articolo 2233 del codice civile aggiungere, in fine, il seguente comma:

"È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata, ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, definiti ai sensi di decreti ministeriali ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247, per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206"».

3.0.4

ASTORRE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifica dell'articolo 2233 del codice civile)

1. All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro

svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo"».

3.0.5

STEFANI, DIVINA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifica dell'articolo 2233 del codice civile)

1. All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"4. È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma 2. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo».

3.0.6

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione presso la apposita gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento,

in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.

2. Agli adempimenti di cui al comma l si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

3.0.7

SCALIA, SPILABOTTE

Ritirato

*Dopo l'***articolo 3**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

3.0.8

PAGANO

Ritirato

*Dopo l'***articolo 3**, *iserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

Art. 4

4.1

GALIMBERTI, SERAFINI

Ritirato

Sopprimere l'intero articolo.

4.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «realizzati nell'esecuzione» *inserire le seguenti:* «o nell'adempimento».

4.3

MANASSERO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso lavoratore spetta il diritto di autorizzare ciascuna cosiddetta "utilizzazione secondaria" della propria opera».

4.0.100/1

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e sostituire le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge»;

b) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* Prevedere una riorganizzazione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in due sezioni: la prima cui afferiscono solo i lavoratori autonomi a partita IVA e la seconda dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici;»;

c) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis.* Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e sostituire le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge»;

b) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis.* Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* operare una progressiva riduzione al 24 per cento dell'aliquota contributiva di cui al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;»;

b) *dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* prevedere misure di incentivo alla contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*).* Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*).* Posticipare il termine di cui all'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 30 giugno 2017».

4.0.100/6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*).* Posticipare il termine di cui all'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 31 dicembre 2016».

4.0.100/7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* operare una progressiva riduzione al 24 per cento dell'aliquota contributiva di cui al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed anche se la relativa copertura contributiva è di natura integrativa»;

b) *alla lettera* e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche se riferiti a contribuzioni versate contemporaneamente ad enti gestori diversi»;

c) *dopo la lettera* e)*, aggiungere le seguenti:*

«*e*-bis*)* reintroduzione della non onerosità per la ricongiunzione dei contributi previdenziali;

e-ter*)* al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, prevedere la possibilità per i soggetti di cui al presente articolo ed ai loro familiari, iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie, la facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243;»

Conseguentemente, dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/9

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, alla lettera* d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed anche se la relativa copertura contributiva è di natura integrativa».

Conseguentemente, dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/10

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, alla lettera* e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche se riferiti a contribuzioni versate contemporaneamente ad enti gestori diversi».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/11

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* previsione di specifiche misure a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 finalizzate a:

1) assicurare la piena portabilità del credito pensionistico in altre gestioni;

2) operare una revisione delle modalità di rivalutazione del montante pensionistico in modo da renderlo effettivamente premiante;

3) prevedere la possibilità di riscattare gli anni lavorati quando non esisteva un obbligo contributivo e gli anni di laurea;

4) prevedere concrete misure di incentivazione alla previdenza complementare;»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*» *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/12

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, dopo la lettera* e)*, aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, prevedere la possibilità per i soggetti di cui al presente articolo ed ai loro familiari, iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie, la facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/13

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, dopo lo lettera* e)*, aggiungere lo seguente:*

«*e*-bis*)* reintroduzione della non onerosità per la ricongiunzione dei contributi previdenziali;»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.»

4.0.100

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Delega al Governo per la gestione previdenziale separata di lavoratori autonomi)

1. Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati ad un più equo rapporto tra le contribuzioni e le prestazioni riferite ai soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nell'ambito della gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti cui sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui in premessa;

b) integrazione del comitato amministratore della gestione separata di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni con cinque componenti in rappresentanza dei soggetti di cui in premessa con modalità elettive;

c) possibilità per i soggetti di cui in premessa di addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale rivalsa per i versamenti contributivi;

d) superamento delle duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzione a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria;

e) eliminazione dei requisiti contributivi e degli altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi».

4.0.200 testo 2/1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), sostituire il paragrafo: «Art. 4-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.200 testo 2/2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «art. 4-*bis*»*, comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b).

4.0.200 testo 2/3

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, sopprimere la lettera* a).

4.0.200 testo 2/4

BONFRISCO, ZIZZA

Ritirato

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* a) *sostituire le parole:* «al carattere di terzietà di queste» *con le seguenti*: «alle loro specifiche competenze».

4.0.200 testo 2/5

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni.»

4.0.200 testo 2/6

ANGIONI

Decaduto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.0.200 testo 2/7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *comma 1, sopprimere la lettera* b).

4.0.200 testo 2/8

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, alla lettera* b), *sopprimere le parole:* «ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».

4.0.200 testo 2/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

b-ter) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b-bis*) dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di

trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.»

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo»,

---

4.0.200 testo 2/10

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*» *al comma 1, dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

b-ter) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b-bis*) dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»*, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo».

4.0.200 testo 2/11

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis*) esclusione dei professionisti che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato dalle funzioni del presente articolo».

4.0.200 testo 2/12

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «art. 4-*bis*.»*, nella rubrica sostituire le parole:* «atti pubblici» *con le seguenti:* «atti della pubblica amministrazione».

4.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario, ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.300 testo 2/1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), sostituire il paragrafo «Art. 4-*bis*», *con il seguente*:

«Art. 4-*bis*.

(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è dele-

gato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subito una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.»

4.0.300 testo 2/2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) applicazione, a risorse definite, dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPSl ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (lVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2017;

c) previsione per l'accesso all'indennità di cui alla lettera *b)* che i lavoratori di cui alla medesima lettera presentino apposita richiesta nell'anno successivo al periodo di inattività e successivamente alla dichiarazione dell'I-VA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente e che i medesimi lavoratori soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da

autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

3) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.

d) previsione che, ai sensi di quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*, siano indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda e che per tutti i soggetti percettori dell'indennità di cui alla lettera *b)* sia accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'lNPS per la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«l. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domicili ari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che

comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della di missione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento;

c) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari.»

4.0.300 testo 2/4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. AI fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) definizione di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali diffor-

mità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;

c) destinazione degli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera *b)* al cofinanziamento delle prestazioni di cui alla lettera *a)*.»

4.0.300 testo 2/5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) trasformazione degli attuali enti di previdenza di diritto privato in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento degli stessi in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante la tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché una specifica parametrazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'Ente;

c) definizione, in attesa dell'attuazione di quanto previsto alla lettera *b)*, di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche».

4.0.300 testo 2/6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia o dell'infortunio decorso il quale il lavoratore è tenuto al versamentorateale dei contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione decorso un ulteriore periodo pari al periodo di malattia o dell'infortunio.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*» *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici

mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/8

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a

prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell'esclusione dagli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, titolari di

posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/10

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000.»

4.0.300 testo 2/11

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subìto una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie.»

4.0.300 testo 2/12

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare», *aggiungere le seguenti:* «e razionalizzare».

4.0.300 testo 2/13

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo le parole:* «organi di vigilanza», *aggiungere le seguenti:* «e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni,».

4.0.300 testo 2/14

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo le parole:* «prestazioni complementari», *aggiungere le seguenti:* «non obbligatorie».

4.0.300 testo 2/15

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2) al capoverso «art. 4-*bis*», *comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «anche altre prestazioni sociali,» *aggiungere le seguenti:* «ove non previste dai rispettivi ordinamenti,»;

b) sopprimere le parole: «finanziate da apposita contribuzione facoltativa,».

4.0.300 testo 2/16

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, sostituire le parole:* «una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà», *con le seguenti:* «una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro,».

4.0.300 testo 2/17

PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo inoltre l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa di tali patologie;».

4.0.300 testo 2/18

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2) al capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «gravi patologie» *aggiungere le seguenti:* «di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato 1».

4.0.300 testo 2/19

DE PETRIS, BAROZZINO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;

b) introduzione, per le Casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche» *con le seguenti:* «di tutti i lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/20

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;

b) introduzione, per le Casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche» *con le seguenti:* «di tutti i lavoratori autonomi».

4.0.300 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

*Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.400/1

CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-*bis*»*, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialment dell'astensione prevista al presente comma può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.»

4.0.400/2

FAVERO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, capoverso «Art. 4-*bis*»*, comma 8, dopo le parole:* «di malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «, di malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329,».

Conseguentemente, al «Conseguentemente»*, comma 1, sostituire l'alinea e la lettera* a) *con le seguenti:*

«1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 4-*bis*, 5, 8 e 10, valutati in 7,32 milioni di euro per l'anno 2016, 59,54 milioni di euro per l'anno 2017, 41,89 milioni di euro per l'anno 2018, 41,98 milioni di euro per l'anno 2019, 42,22 milioni di euro per l'anno 2020, 42,82 milioni di euro per l'anno 2021, 43,2 milioni di euro per l'anno 2022, 43,43 milioni di euro per l'anno 2023, 43,65 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 7,32 milioni di euro per l'anno 2016, 54,36 milioni di euro per l'anno 2017, 41,89 milioni di euro per l'anno 2018, 41,98 milioni di euro per l'anno 2019, 42,22 milioni di euro per l'anno 2020, 42,82 milioni di euro per l'anno 2021, 43,2 milioni di euro per l'anno 2022, 43,43 milioni di euro per l'anno 2023, 43,65 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;».

4.0.400/3

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, capoverso «Art. 4-*bis*», *al comma 8, dopo le parole:* «di malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329».

4.0.400/4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400 al capoverso «art. 4-*bis*», *comma 8, dopo le parole:* «cronico-degenerative ingravescenti» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi, di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato 1,».

4.0.400/5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-*bis*», *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«8-*bis*. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8-*ter*. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 8-*bis* loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

8-*quater*. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 8-*bis* e per la definizione delle linee di intervento futuro.»

Conseguentemente, al «Conseguentemente», *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* dell'articolo 4-*bis*, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.».

4.0.400/6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-*bis*», *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«8-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco delle malattie croniche che danno diritto all'equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 8 del presente articolo. l'elenco è aggiornato ogni triennio.

8-*ter*. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, spetta un'indennità di malattia in caso di degenza ospeda-

liera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al «Conseguentemente» *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-*ter* dell'articolo 4-*bis*, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».

4.0.400/7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8-*ter*. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 8-*bis* loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

8-*quater*. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 8-*bis* e per la definizione delle linee di intervento futuro.

8-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

4.0.400/8

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-*bis*»*, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«8-*bis*. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, della presente legge si applica l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

8-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 8-*bis* del presente articolo».

4.0.400/9

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, al capoverso «Art. 4-*bis*» *dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

«8-*bis*. Le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono destinare, in via sperimentale per il triennio 2017-2019, alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura massima dell'uno per cento della percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

8-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*bis* stimato in 30 milioni di euro all'anno, si provvede per il triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

4.0.400/10

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

All'emendamento 4.0.400, al capoverso «Art. 4-*bis*» *dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. All'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il termine "31 dicembre 2012" è sostituito dal seguente: "30 giugno 2017"».

4.0.400/11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

All'emendamento 4.0.400, al capoverso «Art. 4-*bis*» *dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. All'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il termine "31 dicembre 2012" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2016"».

4.0.400 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

*Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni fiscali e sociali)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a

sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136.

5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 4, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

8. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera".

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9 e 11 e all'articolo 21 sostituire il comma 1 con i seguenti:

"01. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 4-*bis*, 5, 8 e 10, valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno

2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43,0 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43,00 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. »

4.0.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Riorganizzazione della gestione separata)

1. La gestione separata è riorganizzata nella sezione A, cui afferiscono solo i lavoratori e le lavoratrici autonomi con partita IVA, e la sezione B dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici attualmente iscritti alla gestione separata.

2. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad al-

tre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, viene fissata al 27 per cento.

3. Al fine di incentivare l'accesso al lavoro autonomo esercitato con partita IVA si prevede la possibilità per i primi tre o cinque anni di attività, secondo l'opzione scelta dal lavoratore, di accedere ad un regime previdenziale agevolato pari al 50 per cento dell'aliquota prevista per il regime ordinario».

4.0.2

PAGANO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Riorganizzazione della Gestione Separata)

1. La gestione separata viene riorganizzata in due sezioni. La sezione A cui afferiscono solo i lavoratori e le lavoratrici autonomi a partita IVA; e la sezione B dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici attualmente iscritte alla gestione separata».

4.0.3

ICHINO, LEPRI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Ristrutturazione della Gestione separata dell'Inps)

1. La Gestione separata dell'INPS è suddivisa in due sezioni: la sezione A, cui afferiscono solo i titolari di rapporti di lavoro autonomo a partita IVA; la sezione B, cui afferiscono i titolari dei rapporti di collaborazione di ogni altro tipo, iscritti alla Gestione stessa».

4.0.4

PAGANO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Delega al Governo in materia di partecipazioni ai consorzi fidi)

1. Al fine di migliorare l'accesso dei liberi professionisti al sistema di garanzie collettive rilasciato dai consorzi fidi, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, sono abilitati ad utilizzare i maggiori risparmi di gestione, le contribuzioni integrative e i maggiori rendimenti degli investimenti per sostenere l'attività dei consorzi fidi costituiti dalle organizzazioni del mondo professionale, attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 10 del decreto-legge 30 novembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

4.0.5

PAGANO

Ritirato

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Certificazione delle competenze nell'ambito delle libere professioni)

1. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi Professionali, previo parere vincolante del Ministero vigilante, possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni ordinistiche. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione da parte degli Ordini o Collegi Professionali di appartenenza. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali possono a tal fine stipulare convenzioni con Università, fondazioni e strutture scientifiche di comprovata esperienza.

2. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni associate. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione».

Art. 5

5.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "I limiti di cui al precedente periodo non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista".

02. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come risultanti dalle modifiche recate dal comma 01, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

03. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

5.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: «deducibilità» *con:* «detraibilità» *e la parola:* «deducibili» *con:* «detraibili».

5.3

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole da: «entro il limite di 10.000 euro» *a:* «corsi di formazione» *con le seguenti:* «entro il limite annuo di 25.000 euro, le spese di iscrizione a *master* e entro il limite annuo di 5.000 euro per le spese di iscrizioni a corsi di formazione».

5.4

ICHINO, LEPRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «limite annuo di 10 mila euro» *con:* «limite triennale di 10 mila euro».

5.5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «le spese di iscrizione a convegni e congressi», *con le seguenti:* «spese di partecipazione a convegni e congressi, incluse quelle di viaggio e soggiorno».

5.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi» *inserire le seguenti:* «incluse quelle di viaggio e soggiorno purché inerenti le predette iscrizioni ed effettivamente sostenute».

5.7

D'ADDA, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «spese di iscrizione il convegni e congressi» *inserire le seguenti:* «e le relative spese di viaggio e soggiuno».

5.8

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «iscrizione a convegni e congressi» *inserire le seguenti:* «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese di soggiorno relative all'iscrizione a *master*, a corsi di formazione o aggiornamento e all'iscrizione a convegni e congressi».

5.9

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «iscrizione a convegni e congressi» *inserire le seguenti:* «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese di viaggio relative all'iscrizione a *master*, a corsi di formazione o aggiornamento e all'iscrizione a convegni e congressi».

5.10

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «spese di iscrizione a convegni congressi.» *inserire le seguenti:* «Le relative spese di viaggio e di soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento entro il limite annuo di 2.000 euro».

5.11

ICHINO, LEPRI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il limite annuo di 5000 euro», *con le seguenti:* «entro il limite triennale di 5000 euro».

5.12

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «certificazione delle competenze», *aggiungere le seguenti:* «, di registrazione delle stesse nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150,».

5.13

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «delle competenze», *aggiungere le seguenti:* «anche in conformità alle norme tecniche emanate dall'UNI,».

5.14

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle competenze»*, aggiungere le seguenti:* «, anche in conformità alle norme tecniche emanate dall'UNI,».

5.15

PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- *dopo le parole:* «orientamento, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità»*, aggiungere le seguenti:* «iscrizione e attestazione ai sensi della legge n.4 del 2013»;

- *dopo le parole:* «della disciplina vigente»*, aggiungere le seguenti:* «da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n.4 del 2013».

5.16

ICHINO, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «orientamento, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità»*, inserire le seguenti:* «, iscrizione e attestazione a norma della legge n.4 del 2013».

5.17

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità», *aggiungere le seguenti:* «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni,».

5.18

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Al comma1, dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità», *aggiungere le seguenti:* «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni,».

5.19

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità», *aggiungere le seguenti:* «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni,».

5.20

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente».

5.21

ICHINO, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «della disciplina vigente», *inserire le seguenti:* «da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico a norma della legge n.4 del 2013».

5.22

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

5.23

DIVINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese inerenti la mobilità virtuale e fisica nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni professionali comprese quelle per collegamenti in banda larga e telefoniche, quelle relative all'utilizzo di automezzi privati e/o di mezzi pubblici di trasporto».

5.24

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-*ter*. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. I percorsi formativi di cui al comma 1-*bis* sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Fondo per lo promozione e lo tutela del lavoro autonomo)

1. Per il cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 4.

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nel limiti del 95,5 per cento".

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

b) *all'articolo 21, al comma 1, dopo le parole:* «dagli articoli 5» *aggiungere le seguenti:* «comma 1,».

5.25

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-*ter*. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi *standard* e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. I percorsi formativi di cui al comma 1-*bis* sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dagli articoli 5» *aggiungere le seguenti:* «comma 1,»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento". sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento".

1-*quater*. La disposizione di cui al comma 1-*ter* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

5.26

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-*ter*. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. I percorsi formativi di cui al comma 1-*bis* sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

5.27

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi *standard* e criteri formativi».

5.28

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Alle società tra professionisti, incluse le società tra avvocati, residenti nel territorio dello Stato, costituite nella forma di società di persone, i cui soci diretti o indiretti siano esclusivamente soci professionisti, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-*ter*. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad eccezione degli utili ritratti da società tra professionisti non residenti, non sottoposte ad imposizione unitaria ed autonoma in capo alle stesse nello Stato in cui sono costituite"».

5.29

SCALIA, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*ter*. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano o ad altre forme mutualistiche sono deducibili nel limite di 250 euro"».

5.0.100/1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 5-*bis*»*, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* abolizione degli studi di settore.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 5-*bis*»*, dopo la lettera* b)*, aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell'esclusione dagli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari;

b-ter*)* definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'elenco,

da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all'esenzione di cui alla lettera *b*-bis*)*».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* previsione di un meccanismo di detrazioni d'imposta equivalente ad una *no tax area* nel limite di 8.000 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Delega al Governo in materia di revisione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, entro il 31 dicembre 2016, con i decreti legislativi e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, le norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo, tenendo conto del principio di cassa e di inerenza delle spese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurispru-

denziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) revisione degli studi di settore anche mediante la semplificazione degli adempimenti e con la previsione dell'eventuale esclusione per le tipologie di reddito di lavoro autonomo per le quali gli studi stessi non consentono un'adeguata rappresentazione dell'attività».

5.0.1

DIVINA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di studi di settore)

1. Al fine di implementare l'opera di semplificazione burocratica, di diminuire il contenzioso tributario e sollevare il contribuente all'onere della prova davanti all'amministrazione finanziaria, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'abolizione degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, attraverso le occorrenti modificazioni e abrogazioni delle disposizioni del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 e della normativa vigente, l'abolizione degli studi di settore, al fine di permettere ai contribuenti sottoposti al meccanismo previsionale di essere sollevati dall'obbligo di dover provare la veridicità di valori di ricavi e compensi inferiori al minimo e di doversi adeguare ai parametri standard definiti dall'Amministrazione finanziaria;

b) prevedere, attraverso le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, il ristabilimento della precedente disciplina tributaria in base alla quale il reddito d'impresa e di lavoro autonomo era determinato attraverso le scritture contabili;

c) introdurre una specifica normativa per gli accertamenti induttivi che consenta all'amministrazione finanziaria di poter procedere con la procedura di accertamento anche in assenza di gravi irregolarità contabili, al fine di evitare di favorire il contribuente-evasore che formalmente tiene in ordine le scritture contabili, pur evadendo o eludendo la normativa fiscale, e di irrorare sanzioni al contribuente in regola con le obbligazioni tributarie, a causa di errori formali nella tenuta delle scritture.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma precedente sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

3. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a un 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

5.0.2

DIVINA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5,** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di studi di settore)

1. Al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, l'articolo 62-*bis* è soppresso.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente.

3. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a un 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

5.0.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Studi di settore)

1. L'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato».

5.0.4

FAVERO, FABBRI, MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Aliquota contributiva)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

5.0.5

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Aliquota contributiva)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne pensionati, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

5.0.6

PAGANO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche ai limiti di deduzione delle spese relative a taluni mezzi a motore, utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale autonoma)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie di soggetti esercenti attività professionale autonoma che, tenuto conto dello stretto rapporto di strumentalità tra l'utilizzo dell'autovettura e l'attività caratteristica svolta, possono beneficiare della medesima percentuale di deduzione di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)* secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, prevista per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

2. Dall'attuazione del decreto di cui al comma 1 non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti da tale decreto, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni».

5.0.7

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche ai limiti di deduzione delle spese relative agli automezzi, utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale autonoma)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie di soggetti esercenti attività professionale autonoma che, tenuto conto dello stretto rapporto di strumentalità tra l'utilizzo dell'autovettura e l'attività svolta qualificante del rapporto, possono beneficiare della medesima percentuale di deduzione di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)* secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, prevista per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio».

5.0.8

PEZZOPANE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

"1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

2. L'attività si considera autonomamente organizzata se il contribuente:

a) è il responsabile dell'organizzazione e non si avvale di strutture riferibili ad altrui responsabilità o interesse, comprese quelle delle società presso le quali svolge la funzione di sindaco, amministratore e revisore;

b) impiega beni strumentali, anche di proprietà altrui, in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e comunque a

condizione che i relativi costi superino i limiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Non sussiste autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente svolga attività di lavoro autonomo o di impresa avvalendosi in modo non occasionale di un dipendente o collaboratore che svolge attività esclusivamente ausiliarie. Resta ferma la possibilità, per il contribuente che si avvalga in modo non occasionale di due o più dei detti dipendenti o collaboratori, di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo.

4. L'autonoma organizzazione si presume sussistere, salvo prova contraria, per le società semplici e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

5. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime, strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

6. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della assistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti e le spese direttamente connesse all'attività svolta.

7. L'attività esercitata dalle società e dagli enti compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta"».

5.0.9

PEZZOPANE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*ter*. L'attività si considera autonomamente organizzata se il contribuente:

a) è il responsabile dell'organizzazione e non si avvale di strutture riferibili ad altrui responsabilità o interesse, comprese quelle delle società presso le quali svolge la funzione di sindaco, amministratore e revisore;

b) impiega beni strumentali, anche di proprietà altrui, in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività;

1-*quater*. Non sussiste autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente svolga attività di lavoro autonomo o di impresa avvalendosi in modo non occasionale di un dipendente o collaboratore che svolge attività esclusivamente ausiliarie. Resta ferma la possibilità, per il contribuente che si avvalga in modo non occasionale di due o più dei detti dipendenti o collaboratori, di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo.

1-*quinquies*. L'autonoma organizzazione si presume sussistere, salvo prova contraria, per le società semplici e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

1-*sexsies*. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti e le spese direttamente connesse all'attività svolta"».

5.0.10

PAGANO

Ritirato

*Dopo l'***articolo 5**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale)

1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi dei relativi parametri di costo, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)*;

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti».

5.0.11

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5**,*inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e il comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo le parole: "assistenza sociale", sono inserite le seguenti: ", fatte salve le gestioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233,".

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, la disciplina relativa ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti è adeguata alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-*bis*.»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente

comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

5.0.12

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Deducibilità delle spese per servizi alla persona)

1. Il contribuente può dedurre, per se stesso o per conto del coniuge o del familiare a carico o non a carico, o di un disabile le spese sostenute per ricevere prestazioni da un professionista dei servizi alla persona, ai sensi della legge n. 4 del 2013 in possesso dell'attestato ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nella misura del 10 per cento al lordo della franchigia di 100 euro.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto, provvede ad indicare le associazioni professionali iscritte nell'elenco previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rappresentano i professionisti che erogano servizi alla persona».

5.0.13

MARINELLO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 5,** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Detraibilità contributo integrativo soci STP)

1. La contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società *ex* legge n. 183 del 2011 di cui sono soci è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite STP, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e

sempre che il contributo integrativo sia stato in origine applicato dalla STP al destinatario finale della prestazione».

5.0.14 (testo corretto)

PEZZOPANE

Ritirato

*Dopo l'***articolo 5**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria" sono aggiunte le seguenti: "anche ai tributaristi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, muniti di certificazione a norma UNI 11511"».

Art. 6

6.100/1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 6.100, paragrafo «Art. 6»*, al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».

6.100/2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6»*, al comma 1 dopo le parole:* «della disciplina vigente» *aggiungere le seguenti:* «, nonché gli istituti di

patronato e di assistenza sociale tenuto conto della loro struttura organizzativa come prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008 n. 193,».

6.100/3

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

All'emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6»*, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali e gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

6.100/4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

All'emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6»*, al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo:* «Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi».

6.100/5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6»*, al comma 4 sostituire le parole:* «i centri per l'impiego» *con le seguenti:* «i soggetti di cui al comma 1».

6.100/6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.100, paragrafo «Art. 6» *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Ai fini di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze acquisite dai lavoratori autonomi sono registrate nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150».

6.100/7

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.100, sopprimere il comma 5.

6.100 (testo corretto)

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione*) . - *1*. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche

stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive - ANPAL - sul proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionali, sono determinate da decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Agli adempimenti del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. *»*

6.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - *(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione). - 1*. I centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell'articolo 4 della legge n.4 del 2013. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed ap-

palti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n.68.

3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

6.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150,».

6.3

GALIMBERTI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «I centri per l'impiego e gli organismi accreditati» *con le seguenti:* «Le camere di commercio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «della disciplina vigente», *aggiungere le seguenti:* «, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale tenuto conto della loro struttura organizzativa come prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,».

6.5

DIVINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», *inserire le seguenti:* «strutturato e organizzato in sinergia con gli ordini professionali e con le associazioni presenti sul territorio la cui organizzazione è iscritta al Mise ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2013».

6.6

MANASSERO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», *inserire le seguenti:* «anche telematico, tramite appuntamenti in videochiamata e/o *chat on-line*,».

6.7

DIVINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», *inserire le seguenti:* «strutturato territorialmente».

6.8

MANASSERO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «agevolazioni pubbliche», *inserire la parola:* «comunitarie,».

6.9

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.».

6.10

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Associazioni di categoria comparativamente rappresentative a livello nazionale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

6.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Le attività di cui al comma 1 potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4».

6.12

AURICCHIO, PICCINELLI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.13

SPILABOTTE, SCALIA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le attività di cui al precedente comma possono essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.14

ANITORI, PAGANO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.15

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dagli articoli 5,»*, aggiungere la seguente:* «6».

b) *al comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole:* «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017»*, con le seguenti:* «quanto ad ulteriori 7 milioni di euro per l'anno 2016 e ad ulteriori 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017,».

6.0.100 testo 2/1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), sostituire il paragrafo «Art. 6-*bis*.»*, con il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disciplina relativa al rapporto tra somministrazione di lavoro e appalto)

1. Al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2014, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "La presente norma si applica anche in caso di ricorso alla somministrazione in presenza di contratto di appalto, ai sensi dei commi 1 e 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003".

2. Al comma 1, dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Conseguentemente, non è consentito ricorrere alla somministrazione di lavoro in presenza di un contratto di appalto, nel qual caso, ai sensi del successivo comma 3-*bis*, ai lavoratori interessati si applicano le norme di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 riferite all'utilizzatore effettivo».

6.0.100 testo 2/2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere le parole: «e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica».

6.0.100 testo 2/3

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), al capoverso «Art. 6-*bis*», *al comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «a quelli nelle abitazioni» *aggiungere le seguenti:* «, considerate tutte le attività che gli studi professionali svolgono presso la committenza o in altra sede diversa dallo studio,».

6.0.100 testo 2/4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.0.100 testo 2/5

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

*Dopo l'***articolo 6**,*inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di

sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, attività lavorativa;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione".

2. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per gli adempimenti dei relativi decreti attuativi, le Amministrazioni competenti provvedono attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

6.0.1

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 6**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Servizi al mercato del lavoro autonomo)

1. Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni e promuovere servizi di orientamento, riqualificazione e collocazione verso il lavoro autonomo, l'ANPAL stipula convenzioni con gli ordini professionali nazionali e le associazioni iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per l'attivazione di servizi di informazione e documentazione presso i centri per l'impiego».

6.0.2

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Raccordo con il decreto legislativo n. 13 del 2013)

1. Le associazioni professionali iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate, a norma dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ciascuna associazione potrà erogare i detti servizi in riferimento a un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

Art. 7

7.2

FAVERO, ANGIONI, MARGIOTTA, SPILABOTTE

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» *inserire le seguenti:* «iscritti ad un ordine professionale».

7.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» *inserire le seguenti:* «iscritti ad un ordine professionale».

7.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «agli appalti pubblici, » *inserire le seguenti:* «adattando i requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristiche di tali lavoratori,».

7.5

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «appalti pubblici» *aggiungere le seguenti:* «o bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca».

7.6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche attraverso», *inserire le seguenti:* «la pubblicazione dei bandi sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in una sezione appositamente dedicata e».

7.100/1

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.100, capoverso «2-*bis*», *alle parole:* «al fine di consentire» *premettere la seguente:* «anche».

7.100/2

FAVERO, SPILABOTTE, PEZZOPANE

Ritirato

All'emendamento 7.100, capoverso «2-*bis*»*, alinea, dopo le parole:* «è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale» *aggiungere le seguenti:* «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/3

BERGER

Respinto

All'emendamento 7.100, comma 1, capoverso «2-*bis*»*, dopo le parole:* «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale»*, aggiungere le seguenti:* «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/4

DIVINA, ZIZZA

Respinto

All'emendamento 7.100, comma 1, capoverso «2-*bis*»*, dopo le parole:* «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale»*, aggiungere le seguenti:* «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/5

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 7.100, comma 2-bis*, sopprimere le seguenti parole:* «, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,».

7.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto compatibile».

7.7

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis.* Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

7.8

ICHINO, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Ai fini perseguiti dal presente articolo, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di operatori economici dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si estendono ai raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti, singoli o associati, lavoratori autonomi non iscritti agli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria e architettura anche con imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, cosi come definiti dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Ai lavoratori autonomi si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di rete tra imprese dall'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni».

7.9

AURICCHIO, PICCINELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4"».

7.10

ANITORI, PAGANO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dopo le parole: "collegi professionali" sono inserite le seguenti:

"le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n.4"».

7.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge gennaio 2013, n.4"».

7.12

SPILABOTTE, SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti:"le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4"».

7.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Estensione del compenso orario minimo a tutte le forme di lavoro autonomo)

1. All'articolo 1, comma 7, lettera *g)*, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole ", eventualmente anche in via sperimentale,";

b) dopo le parole: "compenso orario minimo" inserire le seguenti: "equo e adeguato";

c) dopo le parole: "prestazione di lavoro subordinato," inserire le seguenti: "nonché alle collaborazioni autonome e a tutte le forme di prestazione lavorativa erogate per uno o più committenti, in condizioni economicamente dipendenti,"».

7.0.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 7**, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Semplificazione dei codici ATECO)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto provvede alla riorganizzazione dei codici ATECO, prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive».

7.0.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 7**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Contratti di rete)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi».

Art. 8

8.1

MANASSERO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 200l, n.151, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"2. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici autonome ex articolo 2222 e seguenti del codice civile, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

2-*bis*. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa"».

8.0.1

SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenute al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Cen-

tri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto alla sospensione dell'attività lavorativa per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

3. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un trattamento economico a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo corrispondente alla sospensione. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2002, n.136.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse presenti nel Fondo di cui al comma 107, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

8.0.2

PAGANO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 8**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Indennità in caso di violenza di genere)

1. Viene estesa alla lavoratrice autonoma l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n.80 del 2015.

2. L'Inps provvederà ad erogare l'indennità per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.

3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi cer-

tificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio».

8.0.3

BERGER, ZELLER, ZIN, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni in materia di assegni familiari nel settore agricolo)

l. All'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n.585, e successive modificazioni, l'ultimo comma è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2».

Art. 9

9.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Sostituire **l'articolo,** *con il seguente:*

«1. Dal 1º gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2002, n. 136.

3. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 2, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 1 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

5. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,22 milioni di euro per l'anno 2017, 1,77 milioni di euro per l'anno 2018, 1,74 milioni di euro per l'anno 2019, 1,79 milioni di euro per l'anno 2020, 1,85 milioni di euro per l'anno 2021, 1,89 milioni di euro per l'anno 2022, 1,94 milioni di euro per l'anno 2023, 2,03 milioni di euro per l'anno 2024, 2,06 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,70 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le risorse presenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.2

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di maternità", inserire le seguenti: "e di paternità"».

9.3

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di maternità", sono inserite le seguenti: "e di paternità"».

9.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «nove mesi».

9.5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi cui all'articolo 1, comma 788, ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

9.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamen-

to per ingressi in famiglia con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

9.7

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di non incidere negativamente sui rapporti professionali in essere tra i lavoratori autonomi e i loro committenti, nei limiti della compatibilità con l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione, le lavoratrici e i padri lavoratori autonomi possono optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro convertendo il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in un *bonus* finalizzato a sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino, fermi restando i limiti di spesa previsti dal comma 283, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-*ter*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 all'onere di cui al comma 1-*bis* si provvede annualmente nell'ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

1-*quater*. Le modalità di attuazione del comma 1-*bis*, sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.8

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione prevista dal comma l può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

9.9

BERGER, ZELLER, ZIN, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 69, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di sei mesi";

b) le parole: "entro il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il terzo anno"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma 1-*bis*, pari a 62 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera* a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

9.10

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione prevista al comma 1 può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

9.0.1

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro)

1. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 1 loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

3. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1 e per la definizione delle linee di intervento futuro».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-*bis*, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.2

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro)

1. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 1 loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

3. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1 e per la definizione delle linee di intervento futuro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.3

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Congedi per familiari di disabili gravi)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, della presente legge si applica l'articolo 33 della legge 5 febbraio

1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo».

Art. 10

10.1

ICHINO

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

10.2

SCALIA, SPILABOTTE

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

10.3

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La gravidanza, l'infortunio e la malattia non sono causa di risoluzione del contratto avente ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo continuativa. Fatto salvo il venire meno dell'interesse del creditore, l'esecuzione della prestazione, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, resta sospesa

senza diritto al corrispettivo. Decorso il termine di 180 giorni, il contratto si intende risolto».

10.4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via continuativa».

10.5

MANASSERO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «attività in via continuativa», *aggiungere le parole:* «*ex* articolo 409 del codice di procedura civile».

10.6

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «al corrispettivo», *aggiungere le seguenti:* «salvo il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi maturati».

10.7

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare», *con le parole:* «per un periodo non superiore a sessanta giorni per anno solare».

10.8

GALIMBERTI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «centocinquanta giorni»*, con le seguenti:* «novanta giorni».

10.9

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dei contributi e dei premi maturati durante il periodo di cui al presente comma avviene senza oneri aggiuntivi o interesssi».

10.10

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo periodo sono sospesi gli adempimenti obbligatori di carattere fiscale e amministrativo a carico del lavoratore».

10.11

PAGANO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ove l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione lo consentano.

1-*ter.* Ai fini dell'estinzione del rapporto di lavoro è a carico del committente l'onere della prova che attesti la necessità del completamento della prestazione entro i termini contrattualmente stabiliti».

10.12 (testo 2)

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, BERGER

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto».

10.13

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e sono riconosciuti quali contributi figurativi».

10.14

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «in caso di malattia» *inserire le seguenti:* «, gravidanza a rischio».

10.15

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, BERGER

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 sostituire le parole: «il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso» *con le seguenti:* «il versamento dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e delle imposte è sospeso».

Conseguentemente, dopo la parola: «sospensione.» *aggiungere le seguenti:* «sono altresì sospesi gli studi di settore».

10.16

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «il versamento» *aggiungere le seguenti:* «degli adempimenti tributari e delle imposte,».

10.17

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «il versamento» *aggiungere le seguenti:* «degli adempimenti tributari e delle imposte,».

10.18

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» *inserire le seguenti:* «, delle imposte».

10.19

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» *inserire le seguenti:* «, delle imposte».

10.20

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» *inserire le seguenti:* «, delle imposte».

10.21

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo del versamento cui il lavoratore è tenuto a norma del precedente periodo decorre trascorso un periodo pari al periodo di malattia».

10.22

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'eventuale fornitura ed utilizzo delle attrezzature e degli strumenti di lavoro, nonché degli eventuali dispositivi di protezione individuale, è effettuata secondo le previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Alla prestazione che avviene mediante collegamento informatico e telematico si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del decreto

legislativo di cui al precedente periodo. Al lavoratore è garantita una formazione in materia di sicurezza in relazione alla nuova modalità di lavoro».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Tutela della gravidanza, malattia, infortunio e della sicurezza».

10.23

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai rapporti di lavoro autonomo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

10.100/1

CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 10.100, eliminare le seguenti parole: «dopo le parole, "la cui esecuzione" sono inserite le seguenti: ", su richiesta del lavoratore," e».

10.100/2

ANGIONI

Ritirato

All'emendamento 10.100, al comma 1, sopprimere le parole: «e aggiungere infine le seguenti parole: ", fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente."».

10.100/3
CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 10.100, eliminare le seguenti parole: «e aggiungere in fine le seguenti parole: ", fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente."».

10.100/4
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 10.100, al comma 1, sopprimere le parole: «Aggiungere in fine: ", fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente."».

10.100
IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole, «la cui esecuzione» *sono inserite le seguenti:* ", su richiesta del lavoratore,*" e aggiungere in fine le seguenti parole:* «, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente. ».

10.0.1
CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Esclusione dagli studi di settore e proroga del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Riduzione delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. I lavoratori di cui all'articolo 1, che rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 10, comma 2, della presente legge, non sono soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, in relazione al periodo di tempo previsto dal medesimo articolo 10, comma 2. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, ai competenti uffici finanziari entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termine la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le malattie e le patologie che danno diritto alla sospensione dei termini di cui all'articolo 10, comma 2, nonché all'esenzione e alla proroga di cui al comma 1 del presente articolo. L'elenco delle malattie e delle patologie è aggiornato con cadenza triennale.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'esenzione di cui al comma 1.

4. Al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: "al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, a decorrere dal terzo mese successivo alla fine del periodo di proroga, a versare i contributi dovuti per tale periodo, con facoltà di rateizzazione degli stessi.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti ai sensi del comma 6».

10.0.2

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Sospensione dei termini in caso di ricovero ospedaliero o cure domiciliari per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico)

1. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo l per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, i termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari. Non è imputata responsabilità né si applicano sanzioni o interessi moratori al lavoratore, al committente o al cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che il lavoratore ovvero il committente o cliente trasmetta idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure e che comunichi alla medesima la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento. La pubblica amministrazione ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari».

Art. 11

11.1

MANASSERO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia) - 1.* Per i lavoratori autonomi, *ex* articolo 2222 e seguenti del codice civile, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di pari gravità che comportino comunque una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera».

11.2

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche» *inserire le seguenti:* «o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 0,06 milioni di euro per l'anno 2016, a 0,12 milioni per l'anno 2017 e a 0,18 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 0,06 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,18 milioni di euro a decorrere dal 2018, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 0,12 milioni per l'anno 2017».

11.3

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» *inserire le seguenti:* «nonché gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti che determinano una oggettiva e prolungata impossibilità a svolgere l'attività lavorativa».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro a decorrere da 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

11.4

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche», *aggiungere le seguenti:* «o malattie croniche e degenerative».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-*bis*.»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente

comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

11.5

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, BERGER

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «e di malattie gravi».

11.6

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» *inserire le seguenti:* «, o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento,».

11.7

DIVINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» *inserire le seguenti:* «, o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea al 100 per cento,».

11.8

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 28 maggio 1999, n. 329».

11.9

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo le parole: «malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi - di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1 -».

11.10

ANITORI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Dopo le parole: «malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi - di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1 -».

11.11

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo le parole: «malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1».

11.12

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Dopo le parole: «malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi, di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1».

11.13

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.329».

11.14

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco delle malattie croniche che danno diritto all'equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'elenco è aggiornato ogni triennio.

1-*ter.* Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, spetta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo lo lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-*bis.*»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

11.15

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per gli iscritti alla gestione separata di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

11.16

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per gli iscritti alla gestione separata di cui al precedente comma, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

11.0.1

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 11***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA)

1. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2016, ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui si applica l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Possono accedere all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori di cui al medesimo comma 1 che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

c) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.

3. La richiesta dell'indennità deve essere presentata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione dell'IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

4. Ai sensi dei commi 1 e 2 sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'lNPS per la Gestione separata.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 11**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riordino della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi e per la detrazione dei contributi volontari dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere i lavoratori autonomi ed in particolare le giovani generazioni;

b) prevedere una riorganizzazione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in due sezioni: la prima cui afferiscono solo i lavoratori autonomi a partita iva e la seconda dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici;

c) prevedere, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza integrativa, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni;

d) prevedere che i contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata anche da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali o di categoria comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano o ad altre forme mutualistiche, siano interamente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, nel limite di 250 euro annui.

Conseguentemente il Titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato e delega al Governo per il riordino della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi e per la detrazione dei contributi volontari dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria».

11.0.3

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 11**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a*) sostituire il numero "1.104" con "1.880" e il numero "4.800" con "8.000";

b) alla lettera *b*)sostituire il numero "1.104" con "1.880", e il numero "4.800" con "8.000" e il numero "50.200" con il numero "47.000".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, valutato in 700 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in misura non inferiore a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2018, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono

disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.».

11.0.4

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

Le lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;

b) 1.840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 47.000 euro;».

11.0.5

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;

b) 1.840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto

tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 47.0000 euro;"».

11.0.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 11,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, si provvede annualmente, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, nell'ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"».

11.0.7

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.8

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 11**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.9

MARINELLO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 11**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 11**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Contributi previdenziali e obblighi a carico delle Casse previdenziali private)

1. Con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede:

a) alla rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine dell'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le tipologie di lavoro;

b) a introdurre, per le Casse previdenziali private, meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Art. 12.

Art. 12

12.1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «. La collaborazione si intende coordinata quando», *con le seguenti:* «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2094 del codice civile, la collaborazione si intende coordinata quando»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Articolo 2094 - *(Contratto di lavoro). - 1*. Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

2. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.

3. L'eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articolo

2103 del codice civile primo e secondo periodo, 2104 del codice civile comma 2, 2106 del codice civile, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.

4. L'accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al codice civile e di procedura civile».

12.2

DIVINA, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «di comune accordo dalle parti» *inserire le seguenti:* «e dei tempi richiesti dal committente».

12.3

FAVERO, ASTORRE, ANGIONI, MARGIOTTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 409, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero: "*5-bis)* rapporti di lavoro autonomo"».

12.0.1

SCALIA, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b),* in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera *b),* è aggiunta la lettera:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera *c),* in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata e al notariato"».

12.0.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera *b),* in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera *b),* è aggiunta la lettera:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera *c),* in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata e al notariato"».

12.0.3

SCALIA, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Estensione del "contratto di rete" ai liberi professionisti e lavoratori autonomi)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinquies* aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-*quater* mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo"».

*Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-*quinquies *si applicano solo ove compatibili.*

12.0.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Estensione del «contratto di rete» ai liberi professionisti e lavoratori autonomi)

1. All'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinquies* aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-*quater* mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo"».

*Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-*quinquies *si applicano solo ove compatibili.*

12.0.5

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 12**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i veterinari con rapporto di lavoro dipendente che non esercitano lo professione e per quelli senza rapporto di lavoro in atto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione obbligatoria in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, esclusivamente per i soggetti con rapporto di lavoro dipendente, per quelli che non esercitano la professione e per quelli temporaneamente privi di occupazione, si intende volontaria e il mancato versamento di tale contribuzione non può essere causa di cancellazione dall'ordine professionale.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 temporaneamente privi di occupazione, a decorrere dall'inizio dell'attività lavorativa, resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive ed

esonerative della medesima. Per i liberi professionisti di cui al medesimo comma 1 restano ferme le disposizioni vigenti in materia».

12.0.6 (testo 2)
SPILABOTTE, SCALIA

Ritirato

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:

a) modelli previdenziali;

b) modelli di *welfare*;

c) formazione professionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

12.0.7 (testo 2)
AURICCHIO, PICCINELLI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresenta-

tive a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:

a) modelli previdenziali;

b) modelli di *welfare*;

c) formazione professionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

12.0.8

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

*Dopo l'***articolo 12,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

12.0.9

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

*Dopo l'***articolo 12***, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)

1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale stipula un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali».

Art. 13

13.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. La presente legge, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva».

13.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Al lavoratore è garantita la piena autonomia

di organizzazione dell'attività lavorativa per il conseguimento dei compiti e degli obiettivi fissati.».

13.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di lavoro subordinato,» *inserire le seguenti*: «ove l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione lo consentano,».

13.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato» *inserire le seguenti:* «, di carattere volontario,».

13.4

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «che si svolge con le seguenti modalità» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «avente per oggetto un'attività lavorativa svolta in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno di essi, quando quest'ultima parte dell'attività sia svolta senza vincoli circa il luogo di svolgimento e di collocazione temporale».

13.5

PAGANO

Precluso

Al comma 2, lettera a), *le parole da:* «ed entro i soli limiti» *fino a*: «contrattazione collettiva;» *sono soppresse*.

13.6

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole da:* «ed entro i soli limiti» *fino a:* «contrattazione collettiva;».

13.7

PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera a), *è aggiunta la seguente:*

«*a-bis)* ai fini dell'orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003».

13.8

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* ai fini dell'orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003».

13.9

PAGANO

Precluso

Al comma 2, alla lettera c), *dopo le parole:* «postazione fissa» *aggiungere le seguenti:* «organizzata dal datore di lavoro».

13.10

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «postazione fissa» *aggiungere le seguenti:* «organizzata dal datare di lavoro».

13.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «postazione fissa» *aggiungere le seguenti:* «assegnata in via permanente al lavoratore».

13.12

CATALFO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con previsione che le eventuali spese per trasferte e missioni sono a carico del datare di lavoro».

13.13

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Ritirato

Sostituire i commi 3 e 5 con il comma seguente:

«3. Ai rapporti di lavoro di cui ai commi precedenti si applica interamente la disciplina del rapporto di lavoro subordinato».

13.14

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Al comma 3 sostituire la parola: «assegnati» *con la parola:* «forniti».

13.15

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, sostituire le parole: «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza» *con le seguenti:* «Il comma 4 deve essere applicato in modo che non ne derivino».

13.200

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziate, ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.

5-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti implementabile attraverso atti di indirizzo all'ANPAL e intese con i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni».

13.200/1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 13.200, dopo il comma 5-bis, *aggiungere il seguente:*

«5-*ter*. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziate, le spese sostenute per l'alfabetizzazione digitale dei lavoratori con età superiore ai cinquantacinque anni percettori di trattamenti di integrazione salariale, sono pienamente deducibili dal reddito d'impresa o dai redditi da lavoro dipendente, nel caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal lavoratore».

Art. 14

14.100/1

CATALFO, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 14.100, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità. La disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore nonché i tempi di riposo del lavoratore sono individuati dai contratti collettivi territoriali o aziendali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81».

14.100/2
ICHINO, D'ADDA

Accolto

All'emendamento 14.100, sostituire le parole: «a pena di nullità», *con le seguenti:* «ai fini della regolarità amministrativa e della prova».

14.100/3
ICHINO, FAVERO

Ritirato

All'emendamento 14.100, sopprimere le parole: «anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore».

14.100/4
CATALFO, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 14.100, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'accordo è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al precedente periodo il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».

14.100
IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal

lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro».

14.1

ICHINO, LEPRI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *(Forma e contenuto dell'accordo) - 1*. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile deve essere provato dalla parte che vi ha interesse mediante documento scritto. Esso deve individuare la collocazione ed estensione temporale dei periodi nei quali la prestazione è svincolata dal coordinamento spazio-temporale. Deve inoltre individuare la collocazione ed estensione temporale del periodo di riposo giornaliero, nel rispetto della disciplina vigente del tempo di lavoro.

2. La clausola oggetto dell'accordo di cui al comma 1, sia essa contenuta nel contratto di lavoro originario o pattuita in costanza di rapporto, può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso essa deve stabilire l'obbligo di preavviso di recesso per ciascuna delle parti; in difetto di tale previsione si applica un obbligo di preavviso di trenta giorni.

3. Quando non sia diversamente pattuito dalle parti, la clausola stessa si intende non essenziale ai fini della prosecuzione del rapporto. In questo caso il recesso del lavoratore implica l'obbligo del datore di mettergli a disposizione una postazione di lavoro in azienda anche per i periodi precedentemente svincolati dal coordinamento spazio-temporale della prestazione. Il recesso del datore implica invece l'obbligo del prestatore di proseguire il rapporto svolgendo l'intera prestazione nel regime di coordinamento spazio-temporale».

14.200/1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 14.200, apportare le seguenti modificazioni:

a) alle parole: «Nel caso di lavoratori disabili», *premettere le seguenti:* «I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o

senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.».

14.200/2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 14.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'accordo di cui al comma 1 è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al presente comma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata.».

14.200/3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 14.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il recesso dell'accordo di cui al comma 1 non comporta il licenziamento del lavoratore già assunto in precedenza dall'azienda con altra forma contrattuale.».

14.200/4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 14.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del

rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

14.200

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.» *inserire le seguenti:* «Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.».

14.2

CATALFO, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità.

1-*bis*. La disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datare di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore nonché i tempi di riposo del lavoratore sono individuati dai contratti collettivi territoriali o aziendali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

14.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile» *inserire le seguenti:* «, che è affidato prioritariamente alla contratta-

zione collettiva e ad un accordo individuale esclusivamente nel caso di sua assenza,».

14.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore» *con le seguenti:* «L'accordo può individuare fasce di disponibilità durante le quali il lavoratore si obbliga a essere tempestivamente contattato dal datore di lavoro. La durata delle fasce di disponibilità non può eccedere la metà dell'orario normale di lavoro giornaliero».

14.5

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non possono comunque essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

14.6

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

2-*bis*. la decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale».

14.7

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. L'accordo di cui al comma 1, può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. In presenza di un giustificato motivo, come regolato dagli accordi collettivi o individuali, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

2-*bis*. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale o collettivo».

14.8

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Al comma 2, dopo la parola: «recesso» *inserire le seguenti:* «dalla modalità di lavoro agile».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalla modalità di lavoro agile».

14.9

PARENTE, ANGIONI, BERGER, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.» *inserire le seguenti:* «Nel caso di lavoratori con disabilità, il termine di preavviso del recesso del datore di lavoro non può essere inferiore

a novanta giorni, al fine di consentire una adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura».

14.10

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In caso di interruzione della modalità di lavoro agile è ripristinato il rapporto di lavoro nella modalità precedente.».

14.11

MANASSERO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ad ogni controversia relativa a rapporti di lavoro autonomo professionale si applicano le norme del codice di procedura civile relative al rito del lavoro».

14.12

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'accordo di cui al comma 1 è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al presente comma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».

14.13

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il recesso dell'accordo di cui al comma 1 non comporta il licenziamento del lavoratore già assunto in precedenza dall'azienda con altra forma contrattuale».

14.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Carattere volontario e reversibilità)

1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datare di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.

2. Il passaggio al lavoro agile, implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo *status* del lavoratore agile. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

3. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

4. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo.».

14.0.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Carattere volontario e reversibilità)

1. La modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

3. Il passaggio alla modalità di lavoro agile implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro e non incide sullo *status* del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

14.0.3

CATALFO, PUGLIA

Respinto

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Carattere volontario e reversibilità)

1. Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datare di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

Art. 15

15.1

MANASSERO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Trattamento del lavoratore)

1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

3. Il passaggio al lavoro agile implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo *status* del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

4. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico, normativo e formativo, secondo le specifiche necessità, non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

5. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.».

15.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Trattamento del lavoratore) - 1*. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Progetti e obiettivi assegnati al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.».

15.3

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Trattamento del lavoratore) - 1*. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

15.4

GALIMBERTI, BERTACCO

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole da: «ad un trattamento economico e normativa non inferiore a» *con le seguenti:* «allo stesso trattamento economico e normativo».

15.5

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «complessivamente».

15.6

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso di lavoro straordinario».

15.100 testo 2/1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 15.100 (testo 2), al comma 1-bis, *sopprimere le parole:* «nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 14,».

15.100 testo 2/2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 15.100 (testo 2), al comma 1-bis, *sopprimere le parole:* «, in modalità formali, non formali o informali,».

15.100 testo 2/3

ANGIONI

Ritirato

All'emendamento 15.100, al comma 1-bis *sopprimere le parole:* «non formali o informali».

15.100 testo 2/4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 15.100 (testo 2), paragrafo «1-*bis*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La certificazione delle competenze è effettuata dagli enti individuati all'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13. Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.».

15.100 testo 2/5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 15.100 (testo 2), paragrafo «1-*bis*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politi-

che del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.».

15.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 14, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «Trattamento» *inserire le seguenti:* «, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze».

15.7

BERGER, ZELLER, ZIN, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis.* Ove nell'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 14 da parte dei contraenti sia stabilito il luogo di lavoro, si applica, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi, l'articolo 51, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Se l'accordo non contiene l'indicazione del luogo di lavoro, si applica, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi per le relative indennità e i rimborsi spettanti, l'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917».

15.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

*Dopo l'***articolo 15***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Diritto alla riservatezza)

1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (codice della *privacy*)».

Art. 16.

Art. 16

16.1

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

16.2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *1*. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa

dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

16.3

MANASSERO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Potere di controllo e disciplinare). - 1.* È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

16.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Potere di controllo e disciplinare). - 1.* È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali

aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale».

16.5

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Potere di controllo e disciplinare). - 1.* È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale medesimo».

16.6

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori».

16.7

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e da quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva.».

16.8

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

16.9

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

16.10

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dai contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali come definiti all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

16.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «individua le condotte» *con le seguenti:* «rinvia alle condotte»;

b) *dopo le parole:* «sanzioni disciplinari» *inserire le seguenti:* «, ai sensi dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

16.0.1

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 16**,*inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Apprendimento e competenze)

1. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera degli altri lavoratori, che svolgono regolarmente attività comparabili nei locali dell'impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre a quanto disposto al comma l, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di svolgimento della prestazione di lavoro.

3. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro.

4. La certificazione delle competenze deve essere registrata dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015».

16.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Formazione e competenze)

1. I lavoratori agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

3. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro».

16.0.3

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

16.0.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non dà luogo ad effetti penalizzanti sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

Art. 17

17.1

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

17.2

CATALFO, PUGLIA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Protezione dei dati, custodia e riservatezza) - 1.* Il datare di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.

2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi.

3. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni».

17.3

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «misure atte» *con le seguenti:* «strumenti atti».

17.4

MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (codice della *privacy*) e successive modificazioni».

17.5

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il datare di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni».

Art. 18

18.100/1

GALIMBERTI, BERTACCO

Ritirato

All'emendamento 18.100, sostituire le parole: «e a tal fine consegna» *con la seguente:* «consegnando».

18.100/2

BERGER

Respinto

All'emendamento 18.100, apportare le seguenti modifiche:

1. *Sopprimere le seguenti parole:* «, con cadenza almeno annuale,»;

2. *Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «L'informativa deve essere aggiornata e consegnata ogni qual volta i rischi generali e specifici subiscono un cambiamento notevole.»

18.100/3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Respinto

All'emendamento 18.100, al capoverso «1.» *sopprimere le parole:* «, con cadenza almeno annuale,» *e aggiungere alla fine il seguente periodo:* «Il datore di lavoro è obbligato a consegnare ulteriori informative solamente in presenza di aggiornamenti di aspetti legati ai rischi alla sicurezza e alla salute.»

18.100/4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 18.100, al comma 1, sopprimere la parola: «almeno».

18.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.».

18.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

18.2

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

18.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - *(Sicurezza sul lavoro) - 1*. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile attraverso la consegna al lavoratore di un 'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici presenti nella strumentazione informatica eventualmente fornita ed utilizzata nello svolgimento della prestazione.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal dato re di lavoro per fronteggiare i rischi presenti nella strumentazione informatica di cui al comma precedente».

18.4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il datore di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli.

1-*bis*. Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che viene consegnato altresì al RLS.».

18.5

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Sostituire il comma l, con il seguente:

«1. Il datore di lavoro, come disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine predispone un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione dell'attività lavorativa e consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale oppure in presenza di una variazione del luogo, fisso o mobile, dove si svolge la prestazione lavorativa, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli. Con la stessa modalità, il datore di lavoro aggiorna, consegnandola al lavoratore, l'informativa con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli.».

18.6

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Sostituire il comma l, con il seguente:

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, al lavoratore è consegnata un 'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici che afferiscono alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a consegnare ulteriori informative solamente in presenza di aggiornamenti di aspetti legati ai rischi alla sicurezza e alla salute.».

18.7

PARENTE, ANGIONI, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.».

18.8

GALIMBERTI, BERTACCO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «garantisce» *con le seguenti:* «fornisce informazioni per tutelare».

18.0.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 18***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Apprendimento e competenze)

1. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili, che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica che tiene conto degli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e delle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

3. Annualmente, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con oneri di spesa a carico del datore di lavoro.».

Art. 19

19.1

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

19.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - *(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali) - 1*. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge lº ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Tenuto conto dell'impossibilità di controllare i luoghi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, gli oneri derivanti dal riconoscimento da parte dell'INAIL degli infortuni occorsi per causa violenta in occasione di lavoro mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali costituiscono oneri a caricamento ai sensi dell'articolo 9, comma l, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e gli oneri relativi a tutte le malattie professionali riconosciute dall'INAIL al lavoratore che svolge la prestazione in parte in modalità di lavoro agile costituiscono oneri indiretti relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma l, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

4. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione da parte del lavoratore sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza».

19.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» *con le seguenti:* «L'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) tutela il lavoratore».

19.4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela», *inserire le seguenti:* «, obbligatoria attraverso l'INAIL,».

19.5

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» *con le seguenti:* «L'INAIL tutela il lavoratore».

19.6

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e risponda a criteri di ragionevolezza».

Art. 20

20.1

ICHINO, LEPRI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

20.2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 20. - *(Contrattazione collettiva e diritti collettivi) - 1*. I contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono adeguare o integrare i principi ed i criteri definiti per il lavoro agile.

2. I lavoratori agili hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.

3. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del lavoro agile».

20.3

CATALFO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «possono introdurre ulteriori»*, con la seguente:* «prevedono».

20.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.

1-*ter*. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del lavoro in modalità agile».

20.0.100/1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Precluso

All'emendamento 20.0.100, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

20.0.100/2
CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 20.0.100, paragrafo «Art. 20-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire la parola: «undici»*, con la seguente:* «sedici»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Qualora l'eventuale collegamento dia luogo ad una effettiva prestazione lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, il periodo di durata di tale prestazione è considerato come lavoro straordinario.»

20.0.100
IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

*Nel CapoII, dopo l'***articolo 20** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Obbligo di mantenimento del collegamento a distanza con l'azienda e diritto alla disconnessione)

1. Qualora l'accordo individuale di cui all'articolo 14 preveda l'obbligo del mantenimento del collegamento telefonico o telematico del prestatore con l'organizzazione aziendale anche al di fuori dell'orario di lavoro, di questo obbligo aggiuntivo deve tenersi conto nella determinazione del trattamento retributivo.

2. L'obbligo contrattuale del mantenimento del collegamento, di cui al comma 1, non può estendersi al periodo di undici ore di riposo giornaliero di cui al comma 1 dell'articolo 14».

20.0.2

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Obbligo di mantenimento del collegamento a distanza con l'azienda e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la modalità del lavoro agile comporti l'obbligo del mantenimento del collegamento telefonico o telematico del prestatore con l'organizzazione aziendale anche al di fuori dell'orario di lavoro, di questo obbligo aggiuntivo deve tenersi conto nella determinazione del trattamento retributivo.

2. Nel caso di cui al comma 1 l'obbligo contrattuale del mantenimento del collegamento non può estendersi al periodo di undici ore di riposo giornaliero, di cui al comma 1 dell'articolo 14».

20.0.3

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Tavolo permanente sul lavoro autonomo)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Tavolo permanente sul lavoro autonomo composto da rappresentanti delle associazioni del lavoro autonomo non imprenditoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo».

20.0.4

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Tavolo permanente sul lavoro autonomo)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Tavolo permanente sul lavoro autonomo composto da rappresentanti delle associazioni del lavoro autonomo non imprenditoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo».

20.0.5

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Abrogazione degli studi di settore per gli esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 62-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "tra i ricavi," sono abrogate le seguenti: "i compensi ed" e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni"».

20.0.6

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Proroga dei termini)

1. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, comunicativi e di versamento relativi ai tributi, anche locali, sono automaticamente prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei provvedimenti attuativi necessari all'effettuazione dell'adempimento qualora gli stessi non siano pubblicati almeno sessanta giorni prima della scadenza di tali termini.

2. La proroga dei termini di cui al comma l opera altresì in caso di mancata pubblicazione, anche sui siti *internet* degli enti impositori, degli strumenti applicativi necessari per l'adempimento degli obblighi indicati nel medesimo comma».

20.0.7

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Detraibilità contributo integrativo soci STP)

1. La contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società ex legge n. 183 del 2011 di cui sono soci è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite STP, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempreché il contributo integrativo sia stato in origine applicata dalla STP al destinatario finale della prestazione».

20.0.8

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Sospensione feriale dei termini)

1. Il decorso dei termini relativi agli adempi menti di carattere tributario a carico dei contribuenti conseguenti all'attività istruttoria degli organi che effettuano i controlli, nonché dei termini relativi alla definizione degli atti emessi dai medesimi organi, è sospeso di diritto dallo al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

Art. 21

21.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: «agli articoli 8, 9, 10 e 11» *con le seguenti:* «agli articoli 4-*bis*, commi da 3 a 8, 8 e 10»

Coord.1

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.200 (testo 2), al comma 1, alinea, dopo le parole: «uno o più decreti legislativi» *inserire le seguenti*: «in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche».

All'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.300 (testo 3), al comma 1, dopo le parole: «iscritti agli ordini» *inserire le seguenti:* «o ai collegi».

All'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.400 (testo 2), al comma 7 sostituire le parole: «il settimo periodo è abrogato» *con le seguenti:* «il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi».

All'articolo 6, come modificato dall'emendamento 6.100 (testo corretto), al comma 1, inserire, dopo le parole: «organismi autorizzati» *le seguenti:* «alle attività di intermediazione in materia di lavoro» *e sostituire le parole:* «dell'articolo 4» *con le seguenti:* «degli articoli 4, comma 1, e 5».

All'articolo 6-bis, introdotto dall'emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi di finanza pub-

blica» *e sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 21, comma 2, alinea, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio:».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2229
XVII Legislatura

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale
Titolo breve: *Lavoro autonomo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 216 (ant.) 25 febbraio 2016	Congiunzione di S.2233
N. 217 (pom.) 1 marzo 2016	
N. 67 (pom.) 8 marzo 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)	
N. 220 (pom.) 8 marzo 2016	Discusso congiuntamente: S.2233 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 68 (ant.) 9 marzo 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.2233 Audizione informale
N. 69 (pom.) 9 marzo 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 221 (pom.) 9 marzo 2016	Discusso congiuntamente: S. 2233 Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti e sui lavori della Commissione

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

N. 70 (pom.) 15 marzo 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S. 2233 Audizione informale

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 222 (pom.) 15 marzo 2016	Discusso congiuntamente: S. 2233 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

N. 71 (pom.) 16 marzo 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S. 2233 Audizione informale
N. 238 (pom.) 25 maggio 2016	Adottato testo base S. 2233. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 13 giugno 2016 alle ore 9:30

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 238 (pom.) 25 maggio 2016	Discusso congiuntamente: S. 2233 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

N. 239 (pom.) 7 giugno 2016	Discusso congiuntamente: S.2233
N. 240 (pom.) 8 giugno 2016	Proroga termine. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 16 giugno 2016 alle ore 12:00
N. 241 (pom.) 21 giugno 2016	Fissato termine per la presentazione di subementamenti agli emendamenti del relatore: 23/6/2016, h. 12. Allegato al resoconto testo emendamenti
N. 242 (pom.) 22 giugno 2016	
N. 243 (pom.) 28 giugno 2016	Testo di emendamenti e subemendamenti allegato al resoconto
N. 245 (ant.) 30 giugno 2016	Allegato al resoconto testo corretto subemendamento

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 248 (ant.) 7 luglio 2016	Discusso congiuntamente: S.2233

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

N. 249 (pom.) 12 luglio 2016	Discusso congiuntamente: S.2233 Presentati nuovi emendamenti del relatore (testo allegato al resoconto). Fissato termine per la presentazione di subemendamenti: 13/7/2016, h. 11.
N. 250 (pom.) 13 luglio 2016	Testo dei subemendamenti allegato al resoconto
N. 255 (pom.) 26 luglio 2016	Approvati emendamenti
N. 256 (ant.) 27 luglio 2016	Approvati emendamenti Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 257 (pom.) 27 luglio 2016	Approvati emendamenti Testo di emendamenti allegato al resoconto Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: del ddl S.2229 da parte del ddl S.2233 proposto testo modificato: e coordinamento formale

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 216 (ant.) del 25/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2016
216ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Esame congiunto e rinvio)

Nell'introdurre l'esame congiunto dei disegni di legge, il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), relatore, osserva preliminarmente che fattori demografici e inefficienze strutturali - nel mercato del lavoro, nella formazione, nella scuola, nell'università, nella composizione dei servizi creditizi e finanziari all'impresa - collocano l?Italia in una posizione di particolare debolezza nel nuovo scenario di marcato dinamismo. Le tecnologie digitali cambiano l'organizzazione della produzione di beni e servizi e, in conseguenza, il lavoro, con caratteristiche di velocità e imprevedibilità senza precedenti. Vengono progressivamente abbandonati i modelli organizzativi verticali, fondati sull'esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti, e si affermano relazioni lavorative orizzontali: il lavoro si realizza

per cicli, per fasi o per obiettivi, cambia radicalmente il concetto di inquadramento e di mansione, si smaterializza la postazione fissa, l'orario di lavoro diventa flessibile e talora autogestito, la retribuzione viene definita in modo crescente per risultati. Anche la più recente evoluzione della riflessione manageriale segnala una tendenziale evoluzione delle aziende da organizzazioni economiche, finalizzate alla mera produzione o allo scambio di beni e servizi, a vere e proprie *learning organization*, in cui sono sempre più diffuse figure professionali ibride, che integrano lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione. In parallelo, una rapida evoluzione investe anche stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali. Molti preferiscono oggi lavorare per obiettivi ed essere conseguentemente valutati sulla produttività e sul risultato raggiunto, piuttosto che in base a parametri come orari di lavoro e presenza fisica nei locali aziendali. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono più visti in negativo, ma come un passaggio per acquisire nuove e maggiori competenze. Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento funzionale a questi profondi mutamenti sociali e culturali, aprendo nuove opportunità professionali e occupazionali. L'agilità, in sostanza, diventa una caratteristica pervasiva della vita e dunque anche delle prestazioni lavorative. Occorre quindi non già fissare i cambiamenti immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature e in rapido divenire, ma individuare strumenti duttili, utili ad accompagnare l'impiego delle tecnologie, in modo che esprimano tutti i vantaggi potenziali per i lavoratori e per le imprese. Si avvera, in questo modo, il superamento della rigida distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato ipotizzato da Marco Biagi già quindici anni fa, con la proposta di uno Statuto dei Lavori rivolto a garantire tutele proporzionate ad ogni prestazione lavorativa in ragione della sua debolezza, a partire dai fondamentali diritti della salute e sicurezza in tutti i contesti lavorativi e dell'accesso alle conoscenze e alle competenze in funzione della continua occupabilità di ciascuno.

Allo stesso tempo, come dimostrato dai dati dell'ISTAT, in questi anni le forme autonome di lavoro hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, costituendo il corpo sociale che più consistentemente è scivolato verso il rischio della povertà e dell'esclusione sociale. Nell'attuale difficile contesto economico, le libere professioni hanno evidenziato una condizione di fragilità, non dipendente tanto dalla natura della prestazione autonoma, quanto dalla elevata pressione fiscale e regolatoria e dalla mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di protezione. Occorre dunque individuare soluzioni che consentano loro di assorbire gli eventi negativi attraverso strumenti di autorganizzazione, come le Casse Previdenziali, di essere soggetti ad una tassazione equa e di valorizzare le capacità professionali in relazione alle nuove tecnologie.

Fatte queste premesse, il Presidente relatore rileva che i due disegni di legge in esame hanno l'obiettivo comune di valorizzare la convergenza dei nuovi paradigmi dello sviluppo economico con quelli dello sviluppo sociale, nella piena valorizzazione di ciascuna persona. Entrambi non riaprono il cantiere delle riforme del lavoro, ma intendono integrare il vigente quadro regolatorio con soluzioni utili a favorire la convergenza tra imprese e lavoratori e ad elevare la autosufficienza dei lavoratori indipendenti.

Nell'illustrare nel dettaglio le disposizioni dei due provvedimenti, egli segnala in particolare che l'Atto Senato n. 2229, di cui è primo firmatario, intende essenzialmente capacitare gli accordi collettivi di prossimità e gli accordi individuali tra le parti in relazione alle necessità di adattamento delle modalità di svolgimento "agile" delle forme di lavoro subordinato o autonomo vigenti. La sua finalità consiste quindi nel fornire alle parti del contratto di lavoro e agli attori del sistema di relazioni industriali, in chiave di sussidiarietà, un'adeguata cornice legale entro cui ricondurre una nuova idea di lavoro e impresa che via via emerge con la diffusione della fabbrica digitale, della economia della condivisione e di quei "sistemi intelligenti" tra di loro connessi per il tramite di reti di impresa, piattaforme *open access* di cooperazione, distretti industriali e della conoscenza. Non si tratta dunque di introdurre nell?ordinamento giuridico italiano una nuova tipologia contrattuale né di introdurre correttivi alle regole che hanno sino a oggi limitato la diffusione di forme flessibili di lavoro da remoto. Anche il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro resta centrale, ma riguarda oggi tutte le persone,

in tutte le fasi della vita, e si estende ai temi del benessere, della salute, della previdenza e dell?apprendimento continuo, sollecitando la costruzione di un nuovo *Welfare* della persona che risponda alla domanda, sempre più centrale, di garantire l'autosufficienza a tutte le persone e in tutte le dimensioni.

Il Presidente relatore esprime quindi apprezzamento per le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2233, che tendenzialmente avvicinano la regolazione delle professioni a quella delle imprese in materia di transazioni commerciali, clausole abusive, diritti della proprietà industriale, accesso ad appalti pubblici, deducibilità delle spese per formazione. Rileva peraltro, a proposito delle transazioni commerciali, che il decreto legislativo n. 192 del 2012 si è rivelato inefficace e che sarebbe necessario includere nell'ambito di applicazione il settore pubblico, che rimane il principale ritardatario nei pagamenti.

Osserva quindi che le disposizioni in materia di accesso alle politiche attive, maternità, malattia, congedi parentali e infortuni richiamano invece tutele tipiche della dipendenza, ritenendo preferibile la costituzione di una Cassa Previdenziale autogestita, dedicata a tutte le professioni non ordinistiche, che potrebbero trasferirvi l'attuale versamento contributivo alla contabilità separata dell'INPS. Da ciò deriverebbero a suo avviso una più robusta e flessibile protezione previdenziale e la possibilità di condividere con le altre Casse un percorso volto a creare prestazioni sociali integrative in materia di previdenza, sanità, *long term care*, con una specifica attenzione alle malattie oncologiche e ingravescenti, nonché prestazioni primarie come l'indennità di maternità, i congedi parentali, le forme di sostegno alla attività professionale. Si tratterebbe dunque non solo di regolare la nuova Cassa, valutandone innanzitutto la sostenibilità, ma di abilitare tutto il sistema a queste prestazioni, anche attraverso l'utilizzo dei maggiori risparmi nella gestione corrente e i maggiori rendimenti nella gestione degli investimenti.

Andrebbero inoltre a suo giudizio recuperate alcune disposizioni già ipotizzate in occasione dell'esercizio delle deleghe fiscali. In particolare, l'abbandono degli studi di settore potrebb'essere realizzato con riferimento alle libere professioni, in considerazione del fatto che essi sono disegnati sulla base della "competenza", mentre in quest'ambito si prevede l'assoggettabilità fiscale per "cassa". Inoltre, ferma restando la necessità di valutare la copertura dei relativi oneri, andrebbe modificato l'articolo 54, comma 1 del TUIR con riferimento alla formazione del reddito del lavoratore autonomo, in cui si fanno rientrare anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Nel proporre conclusivamente l'adozione del disegno di legge n. 2233 come testo base, il Presidente relatore auspica che per via emendativa possano essere accolti all'interno di esso alcuni profili contenuti del disegno di legge n. 2229. In particolare, si augura che sia innanzitutto condivisa la preoccupazione circa la necessità di riqualificare tempestivamente moltissimi lavoratori routinari, evitando la polarizzazione dei redditi e delle competenze. Anche attraverso i Fondi Interprofessionali è possibile infatti a suo avviso realizzare quel Piano Nazionale di Alfabetizzazione Digitale ipotizzato dall'iniziativa legislativa da lui sottoscritta. Peraltro, atteso che l'agilità diventa un requisito pervasivo di tutte le prestazioni lavorative tipizzate, tanto dipendenti quanto indipendenti, sarebbe assurdo porre limiti e vincoli a modalità in continua evoluzione, che solo la negoziazione tra le parti potrebbe via via regolare nella dimensione collettiva di prossimità o nella dimensione individuale, almeno per le attività più qualificate e più remunerate. In quest'ambito possono trovare piena implementazione i diritti primari ad una effettiva tutela della salute nel lavoro e al continuo accesso alle competenze e alle conoscenze. Analogamente riterrebbe opportuno far emergere quelle specifiche professionalità nella ricerca e nella progettazione riconosciute nel settore pubblico, ma non ancora adeguatamente in quello privato, nel quale sono ancora poco apprezzati i percorsi del dottorato o dell'apprendistato di alta formazione.

Rileva infine che l'*iter* parlamentare dei provvedimenti, che si augura contrassegnato da grande rapidità, non potrà prescindere da approfondimenti adeguati, anche attraverso un ciclo di audizioni dei soggetti interessati. In questo senso, sollecita i componenti della Commissione a voler

tempestivamente segnalare le rispettive richieste, in modo da consentire una efficace e celere programmazione.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 217 (pom.) del 01/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2016
217ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA MISSIONE DELLA COMMISSIONE IN CAMPANIA

Il presidente SACCONI avverte che nella giornata di ieri una delegazione della Commissione si è recata a Napoli, dove ha svolto una serie di interessanti incontri col Prefetto e con rappresentanti delle Istituzioni. La documentazione relativa sarà distribuita a breve a tutti i componenti della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Favero ha già illustrato una proposta di relazione favorevole (testo allegato alla seduta del 23 febbraio).

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti tale proposta, che risulta approvata a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 266)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Esame e rinvio)

Nell'introdurre il provvedimento, la relatrice SPILABOTTE (*PD*) traccia preliminarmente un quadro generale sull'istituzione dell'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), definendo funzioni ed ordinamento dell'Ente. Passando all'esame dell'articolato, rileva che lo schema di decreto stabilisce all'articolo 2la dotazione organica dell'Agenzia, pari a 217 unità, mentre l'articolo 3 concerne il trasferimento delle risorse umane dal Ministero del lavoro, con conseguente soppressione di alcune Direzioni generali. L'articolo 4sancisce il trasferimento dall'ISFOL, su base volontaria, di personale, cui continua comunque ad applicarsi il contratto collettivo del comparto istituzioni ed enti di ricerca.

Con gli articoli 6 e 7 si demandano ad alcuni decreti ministeriali sia il trasferimento all'Agenzia di risorse finanziarie dal Ministero del lavoro e dall'ISFOL, sia la definizione del trasferimento delle risorse strumentali degli uffici soppressi del Ministero. L'articolo 8 opera una ricognizione delle funzioni di competenza dell'ANPAL e di quelle che restano al Ministero del lavoro, tra le quali la relatrice segnala l'attività per l'attuazione della Garanzia per i giovani. Con gli articoli 9e 10 si stabilisce che l'Agenzia subentri, dal momento della costituzione dei suoi organi, nella gestione dei compiti e dei relativi rapporti attivi e passivi del Ministero del lavoro e dell'ISFOL e che gli oneri per le attività svolte siano anticipati dallo stesso Ministero.

Conclusivamente, la relatrice auspica che lo schema in esame rifletta appieno la *ratio* delle legge delega nella previsione dell'ANPAL quale organo tecnico di coordinamento di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro e si riserva l'espressione di una proposta di parere alla conclusione del dibattito.

Il senatore ICHINO (*PD*) esprime forti riserve di fondo sul testo dell'atto. Nota anzitutto che le modalità di istituzione dell'Agenzia presentano i difetti propri della pubblica amministrazione in Italia: la nuova struttura appare infatti autoreferenziale, al servizio di se stessa prima che degli utenti. Ciò è

particolarmente evidente nella formulazione dell'articolo 4, in cui si segue lo schema classico del trasferimento di personale su base volontaria, e solo successivamente, per la copertura dei posti vacanti, si ricorre al trasferimento d'ufficio; al contrario, il trasferimento andrebbe semmai operato sulla base delle esigenze funzionali dell'ente di destinazione e di quello di provenienza. L'esclusione, inoltre, dal trasferimento di quanti hanno ricoperto il coordinamento di strutture avrebbe come conseguenza la messa a disposizione di ANPAL del personale meno qualificato.

Ulteriori perplessità riguardano l'articolo 8, in materia di funzioni trasferite, il cui elenco andrebbe integrato, aggiungendo ad esempio quella relativa all'attivazione dei contratti di ricollocazione, e in cui alcune espressioni andrebbero corrette: tale è il caso dei servizi per il lavoro pubblico e privato, che, più correttamente, andrebbero enunciati come servizi pubblici e privati per il lavoro. Non è invece opportuno né logico che la formazione professionale venga sottratta in blocco all'ANPAL.

Infine, la finalità di costituzione di un'Agenzia autonoma risiede anche nella possibilità che essa disponga di un'autonomia organizzativa maggiore delle strutture ministeriali. Il trasferimento della apposita Direzione generale effettuato in base all'articolo 10 denuncia invece un irrigidimento sulla struttura già esistente presso il Ministero del lavoro, il che appare del tutto privo di senso. Auspica conclusivamente che questi rilievi trovino adeguata rispondenza nel parere da rendere al Governo, nell'interesse della funzionalità e dell'*accountability* di ANPAL.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) nota che le osservazioni critiche testé formulate dal senatore Ichino finiscono per travolgere l'intero schema sottoposto al parere del Parlamento.

Il presidente SACCONI osserva che sono stati essenzialmente evidenziati profili specifici riguardanti il perimetro di attività dell'ANPAL rispetto al Ministero e la buona costituzione e il buon funzionamento dell'Agenzia.

La senatrice PARENTE (*PD*) suggerisce un adeguato approfondimento delle questioni, data la fondamentale importanza dello schema ai fini dell'attuazione efficace e completa del *Jobs Act*. E' dunque opportuno sceverare con attenzione e prudenza tutte le questioni connesse, anche attraverso una interlocuzione adeguata con il rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), relatore, ricorda che in tale precedente seduta, nello svolgere la propria illustrazione, ha anticipato l'intenzione di approfondire i temi contenuti nei provvedimenti attraverso un ciclo di audizioni e che tale prospettiva è stata condivisa dalla Commissione. Anche sulla base delle richieste pervenutegli al riguardo per le vie brevi, ritiene opportuno che ci si attenga ai criteri finora seguiti. Nel caso particolare sarà utile segnalare ai soggetti che verranno ascoltati l'utilità di evidenziare le buone prassi a loro note in materia di lavoro agile. In questo quadro, avranno luogo audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali e dei lavoratori autonomi, di ACTA, CoLAP, ADAPT, ADEPP e del Comitato unitario professioni. Ulteriori richieste potranno essere prese in considerazione, se del caso, in un momento successivo. Resta ferma la possibilità per tutti gli interessati di trasmettere alla Commissione memorie scritte.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PAGLINI (*M5S*) sollecita la convocazione sistematica di Uffici di Presidenza della Commissione, ai fini della programmazione dei lavori.

Il presidente SACCONI ritiene preferibile, date le urgenze alle quali la Commissione è comunque tenuta a corrispondere, che eventuali richieste vengano avanzate in coda alle sedute, in modo da garantirne la tempestiva presa in considerazione specifica, peraltro in una sede la cui rappresentatività è più ampia di quella dello stesso Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67
MARTEDÌ 8 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2233 E 2229 (LAVORO AUTONOMO)

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 220 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
220ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le odierne audizioni sui disegni di legge nn. 2233 e 2229 (Lavoro autonomo), svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame dell'Atto, il relatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 ed è finalizzato all''adozione dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito con l'intento di integrare i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL; sottolinea inoltre che l'Ispettorato ha compiti di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di accertamento sul riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali ed esposizione al rischio nelle malattie professionali, nonché di cura della formazione e dell?aggiornamento del personale ispettivo ed emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria.

Passando all'esame del provvedimento, rileva che l'articolo 1 sancisce l'emanazione dello statuto dell'Ispettorato, allegato allo schema di regolamento. Il successivo articolo 3 concerne gli organi dell'Ispettorato (direttore, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori); in particolare, l'incarico di direttore è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Ispettorato. Sul punto, il relatore riterrebbe comunque opportuno chiarire la nozione di "lavoro autonomo", considerato che la norma tratta in termini diversi le attività professionali private, anche occasionali. Con l'articolo 4si individuano le funzioni del direttore dell'Ispettorato, tra i cui compiti rientrano anche tutti quelli non espressamente assegnati da disposizioni di rango legislativo o dallo statuto ad altri organi. Inoltre, la riserva di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione - con conseguente potere del direttore di sola proposta - concerne, oltre al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Ispettorato e, limitatamente alle proposte di ammontare superiore ad 1 milione di euro, i piani di spesa ed investimento. Peraltro, riguardo a tali piani, la disciplina legislativa prevede la competenza del consiglio di amministrazione senza far riferimento ad importi minimi.

Il comma 1 del successivo articolo 5individua le funzioni del consiglio di amministrazione, mentre i commi da 2 a 9 ne disciplinano le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute e quelle di deliberazione. Si prevede, tra l'altro, che il Presidente possa invitare alle sedute i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti nelle materie da trattare. In merito alle funzioni del direttore, il relatore nota che il parere del Consiglio di Stato sullo schema segnala la mancanza di norme sulle procedure per l'adozione dei regolamenti interni di organizzazione e contabilità, competenza che l'articolo 8, comma 4, lettera *l*) del decreto legislativo n. 300 del 1999 espressamente assegna - previa approvazione del Ministero vigilante - al direttore quale organo di vertice dell'ente. Riguardo alla presidenza delle sedute del consiglio di amministrazione in caso di assenza del Presidente, il medesimo parere del Consiglio di Stato reputa opportuno riformulare il comma 7 dell'articolo 5, prevedendo che la sostituzione avvenga, in primo luogo, con il membro più anziano per nomina e che solo a parità di tale parametro si applichi il criterio dell'anzianità anagrafica, al quale fa invece direttamente riferimento il comma 7. Gli articoli 6 e 7riguardano le funzioni del collegio dei revisori e le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute dello stesso. Anche su tale aspetto, il Consiglio di Stato osserva che, essendo il numero legale per la seduta costituito da due membri, occorrerebbe definire la disciplina per il caso di parità di voti, ovvero prevedere che alle sedute siano convocati e assistano sia i membri effettivi sia i supplenti. Con l'articolo 8 si definiscono le funzioni dei dirigenti dell'Ispettorato, che si avvale del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità (articolo 9); l'articolo 10prevede la stipula di una convenzione per definire gli obiettivi

attribuiti all'Ispettorato - per un arco temporale non superiore a tre anni e con riferimento all'attività di contrasto al lavoro nero e irregolare - tra il direttore dell'Ispettorato e il Ministro del lavoro. In base all'articolo 11 siconfermano i poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro del lavoro sull'Ispettorato; l'articolo 12definisce le entrate, mentre l'articolo 13 disciplina le procedure di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Da ultimo, l'articolo 14reca alcuni richiami normativi in merito alla condotta del personale dell'Ispettorato. Conclusivamente, il relatore si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 281)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Esame e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (*PD*), dopo aver richiamato le disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2015, istitutivo dell'ANPAL, osserva che l'articolo 1 dell'Atto di Governo in esame si riferisce all'emanazione dello statuto dell'Agenzia, contenuto in allegato. Lo statuto conferma la natura e le funzioni dell'ANPAL; l'articolo 3 dell'Atto attesta il ruolo di indirizzo del Ministero del lavoro e l'articolo 4 specifica i criteri per l'adozione dei regolamenti di contabilità e di organizzazione, aspetto sul quale la relatrice riporta le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

Passando ad esaminare l'articolo 5, la relatrice rileva che sono ivi definiti e specificati gli organi dell'Agenzia (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio di vigilanza e collegio dei revisori), e ne sono indicati requisiti e incompatibilità. Gli articoli 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione, nonché le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute. Su quest'ultimo punto, la relatrice fa proprie le considerazioni del Consiglio di Stato in merito alla disciplina del numero legale e sul *quorum* deliberativo del consiglio di amministrazione. Gli articoli 8 e 9 confermano le funzioni del consiglio di vigilanza e quelle del collegio dei revisori, nonché le modalità di svolgimento delle sedute e delle deliberazioni del medesimo collegio, su cui la relatrice richiama le criticità sollevate dal Consiglio di Stato. L'articolo 10 concerne le funzioni del direttore generale, mentre con l'articolo 11 sono individuate le attribuzioni dei dirigenti. Gli articoli 13 e 14 definiscono, rispettivamente, l'articolazione in sette uffici dirigenziali dell'Agenzia e le procedure di approvazione dei bilanci. All'articolo 15 si individuano le fonti di finanziamento dell'Agenzia, mentre con l'articolo 16 si stabiliscono le procedure per l'adozione delle modifiche allo statuto, che dovrebbero avere, secondo il già richiamato parere del Consiglio di Stato, le modalità della disciplina generale per i regolamenti di delegificazione.

Sull'articolo 17, col quale si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un'organizzazione temporanea dell'Agenzia in attesa del regolamento di organizzazione, la relatrice segnala che essa è peraltro già contenuta nell'articolo 10 dell'Atto del Governo n. 266, attualmente all'esame della Commissione. Conclusivamente, si riserva di proporre una bozza di parere all'esito del dibattito.

Il presidente SACCONI, attesa la connessione dell'Atto in esame con l'Atto n. 266, del pari all'esame della Commissione, raccomanda la formulazione di pareri dal contenuto coordinato e convergente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 68 (ant.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2233 E 2229 (LAVORO AUTONOMO)

1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 69 (pom.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2233 E 2229 (LAVORO AUTONOMO)

1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 221 (pom.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
221ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le odierne audizioni sui disegni di legge nn. 2233 e 2229 (lavoro autonomo), svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore, senatore Pagano, ha illustrato l'Atto del Governo.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) fa notare che alcune categorie attualmente non ricomprese nel nuovo organismo, come i servizi ispettivi ASL, attualmente in carico alle regioni, chiederebbero di confluirvi.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) comprende tale istanza; in attesa del *referendum* confermativo della riforma costituzionale, la quale riconduce allo Stato centrale funzioni attualmente svolte dalle regioni, sarebbe effettivamente opportuno prevedere nella bozza di parere che, come peraltro accade con riferimento ad ANPAL, l'Ispettorato nazionale non venga definito unicamente in se stesso, ma anche come responsabile di una rete che svolga le funzioni gestite, peraltro debolmente, da altri enti.

La senatrice PARENTE (*PD*) sottolinea che la necessità di una omogeneizzazione in tal senso era già contenuta nel parere reso il 5 agosto 2015 dalla Commissione con riferimento all'Atto di Governo n. 178, concernente le disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) concorda, aggiungendo che in tema di sicurezza si riscontra una generalizzata richiesta di omogeneità di regole.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), pur comprendendo le ragioni addotte dagli intervenuti, rileva che l'esperienza delle province di Trento e di Bolzano risulta invece connotata da una apprezzabile funzionalità.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che ciò potrà essere avvalorato da un richiamo nella bozza di parere al rispetto degli statuti di autonomia delle province di Trento e Bolzano, che peraltro hanno in ogni caso anch'esse interesse ad essere inserite in una rete più funzionale e contrassegnata da regole omogenee di funzionamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI fa presente che la Commissione sta svolgendo in modo serrato audizioni sui disegni di legge nn. 2233 e 2229, in materia di lavoro autonomo, che dovrebbero esaurirsi la prossima settimana. Successivamente la Commissione svolgerà audizioni sui disegni di legge n. 2232 e 2292 (assistenza disabili gravi). In entrambi i casi si tratta di provvedimenti che occorre definire, sia pure per ragioni diverse, in tempi ristretti. Auspica inoltre che nella giornata di martedì prossimo la Commissione possa concludere l'esame dell'Atto del Governo n. 266, con la votazione del relativo parere.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 70 (pom.) del 15/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70
MARTEDÌ 15 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2233 E 2229 (LAVORO AUTONOMO)

1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 222 (pom.) del 15/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
222ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che sono pervenute memorie relative ai disegni di legge nn. 2233 e 2229 (Lavoro autonomo), che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 266)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) illustra una proposta di parere, di segno favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice CATALFO (*M5S*) dà conto di una proposta di parere contrario, firmata dai componenti del suo Gruppo, pubblicata in allegato al resoconto. In particolare, ricorda che la sua parte avrebbe preferito alla creazione di una nuova Agenzia l'attribuzione di una competenza rafforzata in capo al Ministero del lavoro. Con riferimento specifico al contenuto dello schema di decreto in esame, avanza forti perplessità riguardo alle modalità di trasferimento all'ANPAL del personale dell'Isfol, identificato, in base alle lettere *b)* e *c)* del comma 4, con quelle risorse che abbiano lavorato su progetti legati ai fondi comunitari. La precisazione svela infatti a suo avviso un sistema discriminatorio che, di fatto, penalizza il personale che, spesso del tutto inconsapevolmente, è stato imputato negli anni al FSE - magari esclusivamente dal punto di vista amministrativo e non del reale svolgimento delle attività espletate - piuttosto che, come dovuto, sul bilancio istituzionale.

Il presidente SACCONI avverte che è altresì pervenuta una proposta di parere contrario a firma del senatore Barozzino, pubblicata in allegato.

La senatrice MANASSERO (*PD*), premesso un ringraziamento alla relatrice per gli sforzi fatti per ricondurre ad unità coerente i suggerimenti provenienti dai vari componenti della Commissione, riterrebbe opportuno che il richiamo all'adesione volontaria ai fini del trasferimento delle risorse umane venga riferito non solo a quelle che transiteranno dal Ministero del lavoro, ma anche a quelle provenienti dell'Isfol, richiamando pertanto nella bozza di parere, oltre all'articolo 3, l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice SPILABOTTE (*PD*) accoglie il suggerimento testé avanzato dalla senatrice Manassero, modificando conseguentemente la propria proposta di parere (testo allegato al resoconto). Non ritiene invece possibile accogliere altri suggerimenti avanzati, perché non conciliabili con l'impostazione stessa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, nella formulazione testé modificata dalla relatrice Spilabotte.

A maggioranza, la Commissione approva.

Risultano conseguentemente preclusi gli schemi di parere contrario proposti, rispettivamente, dai senatori Nunzia Catalfo, Sara Paglini e Puglia e dal senatore Barozzino.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 281)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Spilabotte ha illustrato il testo dello schema di decreto.

La senatrice CATALFO (*M5S*), considerata la scadenza non imminente dei termini per l'espressione del parere, chiede il rinvio del seguito dell'esame dell'Atto.

Il presidente SACCONI osserva che lo schema di decreto in esame è strettamente e sostanzialmente connesso all'Atto del Governo n. 266, sul quale la Commissione si è testé pronunciata, e sottolinea l'esigenza che la nuova Agenzia venga messa al più presto nelle condizioni di piena operatività.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) dà lettura di una proposta di parere (testo pubblicato in allegato) di segno favorevole, con osservazioni che essenzialmente accolgono le notazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero i senatori, il presidente SACCONI mette ai voti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

A maggioranza, la Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione di domani, già convocata alle ore 8,30, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che esso è stato predisposto a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
valutato che all'ANPAL spettano tutte le funzioni di politiche attive del lavoro (coordinamento della rete dei servizi per l'impiego e quello delle politiche di attivazione dei disoccupati; gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro; assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali; vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua),
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento agli articoli 3 e 4, sarebbe opportuno che l'adesione volontaria al trasferimento delle risorse umane che transiteranno dal Ministero del lavoro e dall'ISFOL all'ANPAL possa avvenire in modo funzionale alle esigenze operative dei rispettivi enti. Va inoltre evidenziato che, in relazione all'organico, lo schema di decreto in esame, all'articolo 2, limita la dotazione organica a 217, mentre il decreto legislativo n. 150 del 2015, all'articolo 4 comma 4, prevede un numero massimo di 395 unità. A tale proposito, sarebbe pertanto utile procedere al reperimento del personale, dapprima attraverso la mobilità volontaria, e successivamente attraverso criteri concordati dai vertici; tutto ciò dovrebbe avvenire in via di prima applicazione e, salvo successivi incrementi, fino al raggiungimento del tetto massimo previsto dal già citato articolo 4 del decreto legislativo n. 150.
Al comma 5 del medesimo articolo 3, si segnala che non si fa riferimento alla soppressione - che risulta dal successivo articolo 7 dello schema - di due uffici dirigenziali di livello non generale, di appartenenza rispettivamente, della direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e della direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari; sarebbe pertanto opportuno inserire il riferimento a tali soppressioni anche in tale comma.
Con riferimento all?articolo 8, in cui si prevede una ripartizione di competenze funzionali tra ANPAL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si osserva che tale operazione, oltre a risolversi in una riassegnazione di competenze non sempre coerente con quanto stabilito nella norma di rango primario, invade l?ambito regolativo già definito dal decreto legislativo n. 150 del 2015 e, in contrasto con quanto espressamente disposto dall' articolo 4, comma 9 del medesimo decreto legislativo, eccede così la funzione ad esso assegnata di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire. Pertanto, al fine di rimuovere il contrasto della norma secondaria con quella di rango primario, si rende necessario espungere dallo schema in esame il presente articolo 8, effettuando il necessario coordinamento nella numerazione degli articoli.
Infine, in riferimento al comma 1 dell'articolo 10, si osserva che esso predetermina in modo rigido la struttura operativa dell'ANPAL, che viene articolata in sette divisioni e di cui vengono indicate le

singole competenze. Questa disposizione potrebbe avere l'effetto di impedire al vertice dell'Agenzia di decidere una diversa articolazione della struttura per renderla più funzionale. Si ravvisa inoltre che, nell'organizzazione dell'Agenzia proposta dallo schema in esame, sarebbe opportuno ridurre le figure di supporto, potenziando invece la presenza di competenze e specificità utili al raggiungimento degli obiettivi, in linea con lo spirito innovatore ed efficiente dell'Agenzia stessa.

Si auspica conclusivamente che l'Agenzia, così come delineata dallo schema in esame, concretizzi appieno lo spirito della legge delega, che la vuole organo tecnico-operativo di coordinamento di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro della Rete, con funzioni di proposta, progettazione e, ove necessario, anche di gestione di tutte le misure di attivazione nel loro complesso, mantenendo invece al Ministero del lavoro funzioni di indirizzo, regolamentazione e verifica.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che esso è stato predisposto a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
valutato che all'ANPAL spettano tutte le funzioni di politiche attive del lavoro (coordinamento della rete dei servizi per l'impiego e quello delle politiche di attivazione dei disoccupati; gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro; assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali; vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua),
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all'articolo 3, sarebbe opportuno che l'adesione volontaria al trasferimento delle risorse umane che transiteranno dal Ministero del lavoro all'ANPAL possa avvenire in modo funzionale alle esigenze operative dei rispettivi enti. Va inoltre evidenziato che, in relazione all'organico, lo schema di decreto in esame, all'articolo 2, limita la dotazione organica a 217, mentre il decreto legislativo n. 150 del 2015, all'articolo 4 comma 4, prevede un numero massimo di 395 unità. A tale proposito, sarebbe pertanto utile procedere al reperimento del personale, dapprima attraverso la mobilità volontaria, e successivamente attraverso criteri concordati dai vertici; tutto ciò dovrebbe avvenire in via di prima applicazione e, salvo successivi incrementi, fino al raggiungimento del tetto massimo previsto dal già citato articolo 4 del decreto legislativo n. 150.
Al comma 5 del medesimo articolo 3, si segnala che non si fa riferimento alla soppressione - che risulta dal successivo articolo 7 dello schema - di due uffici dirigenziali di livello non generale, di appartenenza rispettivamente, della direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e della direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari; sarebbe pertanto opportuno inserire il riferimento a tali soppressioni anche in tale comma.
Con riferimento all?articolo 8, in cui si prevede una ripartizione di competenze funzionali tra ANPAL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si osserva che tale operazione, oltre a risolversi in una riassegnazione di competenze non sempre coerente con quanto stabilito nella norma di rango primario, invade l?ambito regolativo già definito dal decreto legislativo n. 150 del 2015 e, in contrasto con quanto espressamente disposto dall' articolo 4, comma 9 del medesimo decreto legislativo, eccede così la funzione ad esso assegnata di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e

strumentali da trasferire. Pertanto, al fine di rimuovere il contrasto della norma secondaria con quella di rango primario, si rende necessario espungere dallo schema in esame il presente articolo 8, effettuando il necessario coordinamento nella numerazione degli articoli.
Infine, in riferimento al comma 1 dell'articolo 10, si osserva che esso predetermina in modo rigido la struttura operativa dell'ANPAL, che viene articolata in sette divisioni e di cui vengono indicate le singole competenze. Questa disposizione potrebbe avere l'effetto di impedire al vertice dell'Agenzia di decidere una diversa articolazione della struttura per renderla più funzionale. Si ravvisa inoltre che, nell'organizzazione dell'Agenzia proposta dallo schema in esame, sarebbe opportuno ridurre le figure di supporto, potenziando invece la presenza di competenze e specificità utili al raggiungimento degli obiettivi, in linea con lo spirito innovatore ed efficiente dell'Agenzia stessa.

Si auspica conclusivamente che l'Agenzia, così come delineata dallo schema in esame, concretizzi appieno lo spirito della legge delega, che la vuole organo tecnico-operativo di coordinamento di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro della Rete, con funzioni di proposta, progettazione e, ove necessario, anche di gestione di tutte le misure di attivazione nel loro complesso, mantenendo invece al Ministero del lavoro funzioni di indirizzo, regolamentazione e verifica.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Nunzia CATALFO, Sara PAGLINI E PUGLIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266

L'11a Commissione del Senato,
in sede d'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
premesso che:
la razionalizzazione e il riordino del complesso degli strumenti e delle norme che regolano i servizi per la gestione delle politiche attive del lavoro all'interno del territorio nazionale, il ridisegnare il complesso delle politiche a supporto dell'offerta sul mercato del lavoro appaiono una necessità stringente, nella consapevolezza che i servizi per il lavoro costituiscono un presupposto essenziale per promuovere l'occupazione anche nell'attuale contesto di crisi economica, attraverso un più efficace incontro tra la domanda e l'offerta di impiego;
la disciplina finora vigente in materia ha tuttavia evidenziato elementi di debolezza del sistema dei servizi per l'impiego, caratterizzato da una ridotta capacità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte degli operatori pubblici e da una limitata efficacia dell'azione degli operatori privati, scarsamente integrati con i Centri pubblici per l'impiego e chiamati a fronteggiare un quadro normativo profondamente diversificato sul territorio nazionale;
in particolare la persistente situazione di crisi economica ha portato allo scoperto le evidenti debolezze del sistema dei servizi per l'impiego nazionale, il loro scarso impatto sul livello occupazionale, il tasso di penetrazione dei servizi per l'impiego, cioè la quota dei lavoratori dipendenti che ha trovato lavoro grazie all'intermediazione dei servizi stessi rispetto al totale dei dipendenti che hanno trovato un lavoro nel periodo di riferimento;
in Italia solo un disoccupato su quattro si rivolge alle strutture pubbliche per avere supporto nella ricerca di un lavoro. Una percentuale inferiore alla media europea del 52 per cento, e particolarmente bassa se confrontata con l?82 per cento della Germania, il 58 per cento della Francia o anche il 40 per cento della Svizzera;
la maggiore efficienza dei servizi per l?impiego in altri Paesi europei dipende molto dal *budget* e dalle dimensioni delle attività, che a loro volta determinano il successo nell?erogazione dei servizi. In Italia ci sono in tutto circa 550 Centri gestiti dalle province, per un totale di 7.200 dipendenti. Erogano 700000 colloqui di orientamento l?anno con una percentuale di collocamenti pari al 4 per cento circa.

Ogni Cpi ha circa 16 operatori a disposizione degli utenti, con un rapporto medio di un addetto ogni 270 utenti. Il sistema tedesco si basa sull?Agenzia federale per il lavoro (*Bundesagentur für Arbeit*), che conta una sede centrale, 10 direzioni regionali, 176 agenzie per il lavoro (*Arbeitsagenturen*) supportate da 610 uffici dislocati sul territorio. Le agenzie inoltre sono divise in sezioni specializzate per servire, ad esempio, la popolazione universitaria e i lavoratori dei vari settori economici. Gli addetti al settore sono complessivamente 100000 e si occupano di gestire i servizi di *placement*, consulenza, formazione, creazione e salvaguardia dei posti di lavoro e distribuzione dei sussidi di disoccupazione. Anche considerando le dimensioni della Germania, la media è di un dipendente dell?Agenzia ogni 820 cittadini tedeschi circa (calcolato sul totale della popolazione), dieci volte superiore del rapporto di uno a 8.600 in Italia. In Francia il *Pôle emploi*, (derivante dalla fusione nel 2008 dell?Agenzia nazionale per l?impiego, specializzata in servizi di collocamento, e dell?Unidec, atta a distribuire le indennità di disoccupazione) conta 50000 dipendenti e 1000 agenzie locali, con un *budget* di circa 4 miliardi l?anno per servire oltre 4 milioni di iscritti, l?80 per cento dei quali percepisce un?indennità di disoccupazione, a fronte di un 20 per cento di utenti giovani e donne in cerca del primo impiego. In Svizzera la principale piattaforma per erogare servizi nell?ambito del lavoro, del collocamento e della disoccupazione sono i 130 Uffici regionali di collocamento (Urc) in cui sono impiegati più di 2000 consulenti e cui risultavano iscritti alla fine di gennaio 2013, circa 150000 disoccupati (su un totale di 8 milioni di abitanti);

secondo un?indagine dell?Assemblea nazionale delle Province italiane, l?Italia spende l?1,4 per cento del Pil in politiche del lavoro, contro il 2,3 per cento della Francia, il 3,4 per cento della Germania e il 3,7 per cento dell?Olanda. Sul totale delle risorse a disposizione per le politiche del lavoro, l?Italia spende solo il 4 per cento in servizi per l?impiego, a fronte del 10 per cento della Francia, del 12 per cento della Germania e del 60 per cento del Regno Unito;

in Italia la percentuale di disoccupati è salita negli ultimi anni dall?8 per cento sino a superare l?11 per cento mentre in Francia, il tasso di disoccupazione è fermo al di sotto del 10 per cento e in Gran Bretagna, nonostante l?aggravarsi della crisi economica, la disoccupazione è diminuita al di sotto dell?8 per cento;

le disparità evidenziate e la mancanza di lavoro ha favorito l'esodo dei lavoratori italiani (quasi sempre i più qualificati) verso l'estero. Ben 37.500 lavoratori italiani si sono trasferiti nel Regno Unito nel solo 2015 e ben 500000 sono gli italiani lì residenti. Peraltro proprio il Regno Unito e altri paesi esteri dove è forte la presenza di nostri lavoratori, stanno riconsiderando l'applicazione delle prestazioni sociali ai lavoratori stranieri;

i dati sopra citati dimostrano come la crisi possa essere contrastata anche grazie a un corretto impiego delle risorse pubbliche destinate alle politiche per il lavoro. Di contro il mancato raccordo tra le politiche a livello locale, regionale e nazionale, in cui si sovrappongono e si confondono le competenze e le gerarchie tra i vari operatori che porta ineluttabilmente alla mala allocazione di quelle, poche, risorse cui hanno a disposizione gli operatori;

dopo la riforma del 1997 la missione dei servizi per il lavoro non è più l?intermediazione, ma l?erogazione di servizi per l?occupabilità;

in Italia ogni 100 persone che hanno trovato lavoro dal 2003 a oggi soltanto 4 sono passate attraverso i centri per l?impiego mentre la maggior parte ha utilizzato canali informali, soprattutto familiari: 37 ricorrendo ad amici, parenti e conoscenti; 18 in maniera autonoma; 10 aprendo una propria attività; 8 tramite concorso pubblico; 7 ricercando informazioni nell'ambiente di lavoro; 16 tramite agenzie per il lavoro interinale, offerte di lavoro pubblicate dai giornali, canali universitari o altro;

considerato che:

già in sede di discussione della legge delega era stato evidenziato come al posto della creazione dell'Agenzia sarebbe stata più idoneo demandare la gestione delle politiche attive del lavoro ad uno specifico dipartimento del Ministero affiancandolo ad un Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali con compiti di analisi sull'evoluzione del mercato del lavoro con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro in

grado di offrire un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali;
in sede di esame del decreto legislativo n. 150 del 2015 erano state poi evidenziate serie criticità che rischiavano di vanificare aspetti pur positivi della nuova normativa (rintracciabili nelle disposizioni di cui agli articoli 13-16), tra le quali:
a) nell'ottica di un potenziamento degli strumenti di studio e gestione del mercato del lavoro, già carenti, in relazione alle principali realtà europee, la previsione di cui all'articolo 4, lettera *b)* del depotenziamento dell'ISFOL. L'istituto non vedrà infatti sostituiti i lavoratori transitati nell'ANPAL. Si sottolineava come l'istituto quindi si sarebbe trovato a dover perseguire i propri compiti istituzionali, quali il monitoraggio, la ricerca e la valutazione delle politiche afferenti il mercato del lavoro in modo integrato, *de facto* privo di strumenti e risorse materiali: una scatola vuota in cui far transitare i lavoratori prossimi al pensionamento. Con il rischio concreto di disattendere gli Obiettivi di Europa 2020, indebolendo l'unico ente capace di abbinare un mix di competenze tali da garantire l'applicazione del programma europeo;
b) la disposizione di cui al comma 14 dell'articolo 4 con la quale si continuano ad affidare ad Italia Lavoro, in fase di commissariamento, i compiti di assistenza tecnica, mediante convenzione con ANPAL, sui progetti di rafforzamento delle politiche attive mentre viene data solo la facoltà all'ANPAL di avocare a se i programmi di Italia lavoro. Si sottolineava come sarebbe stato più corretto obbligare l'Agenzia a farsi carico dei programmi di Italia Lavoro, vista la previsione di soppressione dell'ente, avendo cura di specificare l'obbligatorietà di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei singoli programmi con la previsione di chiusura per i programmi rivelatisi inefficaci;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, che dovrebbe dunque costituire la declinazione operativa del decreto legislativo n. 150 del 2015, rende concreti i timori già manifestati in occasione della discussione in sede consultiva di tale decreto legislativo;
in riferimento all?ISFOL, all?entità numerica e al sistema di regole sottesi al trasferimento del suo personale, appare chiaro come il decreto in esame si inserisca in un disegno di effettivo smantellamento dell?unico istituto pubblico di ricerca che si occupa di lavoro, *welfare* e formazione;
come sancito dal testo del presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, definendo in numero di 100 le unità di personale dell'ISFOL interessate dalla mobilità (pari a ben il 30 per cento della pianta organica), si determina di fatto il definitivo svilimento dell?Istituto;
a fronte di questo dato, si evidenzia la non sostenibilità dell?articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ("Funzioni e compiti dell?ISFOL"), laddove si attribuiscono all?istituto compiti assai delicati quali la valutazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell?inclusione sociale. Appare assai bizzarro prevedere, da un lato, tali funzioni e, dall?altro, depauperare l?Istituto di risorse umane e risorse finanziarie come sancito dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame. Ciò peraltro in netta contraddizione con la volontà, più volte espressa dal governo, di assicurare una valutazione indipendente delle politiche del lavoro, contenute nel cosiddetto *Jobs Act*, e di quelle in tema di inclusione sociale;
inoltre, un indebolimento così rilevante dell?Istituto non potrà essere sanato dal personale precario (250 unità circa), poiché ancor oggi il destino professionale di tale personale è legato alle stagioni programmatorie del FSE, e non certo a funzioni e compiti di ordine istituzionale;
nel complesso, la costituzione di un?ulteriore Agenzia e l'utilizzo dell'ISFOL come bacino inerte da cui attingere risorse umane e finanziarie, appare come l'ennesimo *escamotage* da parte dell'esecutivo per evitare di assumersi la responsabilità politica di una dichiarata soppressione dell?Istituto;
in merito ai criteri di mobilità forzata del personale dell'ISFOL verso l'ANPAL, il testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non offre neanche una parvenza di criteri funzionalmente oggettivi, ma, al contrario, palesa la volontà di procedere in modo assolutamente discrezionale nell?individuazione delle persone interessate dal trasferimento. E? sufficiente procedere ad un mero confronto tra i criteri previsti per il personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quelli relativi al personale dell'ISFOL. L?asimmetria è evidente e ingiustificata: nel caso del Ministero si segue infatti la logica della cessazione dei rami d?azienda, che prevede il trasferimento di

funzioni, compiti e personale all?ANPAL (maggiore esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni e delle attività trasferite), logica invece del tutto disattesa nel caso dell'ISFOL;
al riguardo, il sistema di criteri appare pericolosamente opaco, arbitrario ed potenzialmente discriminatorio, poiché, date le funzioni dell?ANPAL (articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015), sarebbe stato coerente e doveroso adottare lo stesso riferimento al criterio della maggiore esperienza professionale maturata presso l'ISFOL nello svolgimento di funzioni, prioritariamente negli ambiti definiti, del resto, proprio dal decreto legislativo n. 150 del 2015 e maggiormente dettagliati nell?articolo 8 della bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
la mancanza di coordinamento tra l?articolo 8 della bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Funzioni trasferite ad ANPAL) e le professionalità maturate su tali funzioni all'interno dell'ISFOL si risolve nell'ambiguo elenco di criteri di cui all?articolo 4;
in particolare, il riferimento di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4 del citato articolo 4, circa il trasferimento all'ANPAL del personale dell'ISFOL, che risulta avere lavorato su progetti legati ai fondi comunitari, appare evidentemente un "non criterio". Il FSE, costituisce, infatti, la fonte economica determinante che garantisce la sopravvivenza dell?ISFOL e delle sue attività, come dimostra il posizionamento di gran parte del personale a tempo indeterminato su progetti comunitari. Tale precisazione svela invece un sistema discriminatorio che, di fatto, penalizza quel personale che (non di rado inconsapevolmente) è stato imputato negli anni (esclusivamente dal punto di vista amministrativo e non del reale svolgimento delle attività condotte) sul FSE, piuttosto che, come dovuto, sul bilancio istituzionale;
altrettanto grave appare la disposizione di cui al successivo comma 6 del citato articolo 4 la quale stabilisce che "dalle procedure di trasferimento sono esclusi in ogni caso i dipendenti che hanno ricoperto, nell?anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l?ISFOL". Essa si configura chiaramente come un indebito criterio "*ad personam*", in quanto prevede la salvaguardia dai processi di mobilità di un gruppo ristretto di personale. Il riferimento temporale genericamente all' "anno 2015" comporta la possibilità di esclusione dalla mobilità anche di coloro che hanno ricoperto gli incarichi citati anche solo per 6 mesi, periodo che, come certificato dalle determinazioni direttoriali di nomina da parte dell'ISFOL, raramente viene superato;
infine, appare innegabile come il futuro dell'ANPAL (e, di riflesso, il futuro professionale del personale dell'ISFOL che in essa dovrebbe essere trasferito) sia legato alla riforma del Titolo V della Costituzione la quale, tralaltro, dovrebbe ridefinire le competenze dello Stato e delle Regioni sulle materie che attengono al mercato del lavoro: in caso di mancata approvazione della riforma infatti le competenze effettive dell'Agenzia verrebbero di molto ridimensionate trasformandola in un ente sostanzialmente inutile;
fermo restando (anche al fine di evitare un prevedibile contenzioso giuridico-legale) la preferenza per una modifica delle disposizioni volta a stabilire che in generale il trasferimento del personale dell'ISFOL all'ANPAL sia effettuato come mobilità volontaria e condivisa dal lavoratore, sarebbe auspicabile che, in luogo della mobilità coatta configurata dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, fosse previsto almeno il ricorso ad un strumento che regoli il passaggio all?ANPAL del personale ISFOL in maniera provvisoria (ad esempio, attraverso lo strumento della convenzione), almeno fino al completamento del processo di istituzione dell'Agenzia, consentendo, quindi, la possibilità di ricollocazione nell'amministrazione di provenienza qualora la riforma costituzionale non venisse approvata;
esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE BAROZZINO

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266

L'11a Commissione, esaminato l?atto n. 266 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall?Isfol all?Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, premesso che:

l?adozione di strategie volte a garantire il reimpiego di un numero sempre crescente di disoccupati conduce a benefici oltre che per il sistema economico nel suo complesso, anche e soprattutto per gli stessi lavoratori;

già in sede di discussione del parere allo schema di decreto legislativo AG n. 177, in seguito decreto legislativo n. 150 del 2015, il Gruppo Sinistra Italiana ? Sel rilevò come il tema dei servizi per l'impiego, costretti fino ad oggi a ricoprire una funzione marginale, ed in generale quello delle politiche attive, non trovavano, nel testo dello schema di decreto atto n. 177, oggi decreto legislativo n. 150 del 2015, adeguata risposta, dovendosi lo stesso misurarsi con il rispetto del vincolo finanziario di non imporre maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualunque azione riformatrice del mercato del lavoro e della sua *governance*, non può, infatti, limitarsi ad evocare il tema del riordino della normativa, ma, piuttosto, deve investire su tutti quegli strumenti di politica attiva, incentivi all?assunzione, collocamento mirato delle persone disabili, inserimento nel tessuto produttivo di soggetti in cerca di lavoro ed il coinvolgimento attivo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e dei beneficiari di ammortizzatori sociali, stanziando per essi, contrariamente a quanto previsto dalla legge delega, nuove e maggiori risorse;

la tutela universalistica nei confronti della disoccupazione, che dovrebbe essere finalizzata a garantire la dignità della persona ed a favorire il contrasto alla marginalità, non dovrebbe prescindere dal rafforzamento di tutte quelle politiche finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Oggi è arduo trovare traccia di reperimento di maggiori risorse finanziarie necessarie ad assicurare il sostegno al reddito, ma non si ipotizza neanche di incrementare quelle seppur irrisorie risorse stanziate fino ad oggi a favore delle politiche attive;

la credibilità dello stesso *Jobs Act* si gioca anche nella ragionevole aspettativa di tutti coloro che perdono il lavoro ad essere sostenuti da adeguati programmi di riqualificazione professionale o accompagnati nella ricerca di un nuovo impiego da una moderna rete di servizi per l?impiego. Ed infatti i toni trionfalistici che seguirono al varo delle nuove disposizioni sui licenziamenti e sulle cosiddette "tutele crescenti" annunciavano un robusto intervento di politiche attive per il lavoro al fine di realizzare quel circolo virtuoso di *flexsecurity* che avrebbe dovuto prendere in carico, anche sostenendola economicamente, la persona inattiva e traghettarla verso altra occupazione;

nel nostro Paese si parla da oltre vent?anni di politiche attive, la politica ha complicato non poco il quadro giuridico ed istituzionale, contribuendo, nell?ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, a realizzare quella profonda frammentazione delle politiche del lavoro fino ad oggi gestite su scala regionale con differenziali di efficienza preoccupanti quanto evidenti. Tale quadro disomogeneo ha portato l?attuale governo a ricondurre a livello statale, attraverso l?istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, tutte le competenze gestionali in materia di servizi al lavoro, politiche attive e indennità di disoccupazione, lasciando a livello regionale solo la definizione delle stesse, soluzione dettatagli probabilmente dall?illusione che la istituita Agenzia possa surrogare a quello che la maggior parte delle Regioni non è riuscita a fare;

inoltre il progressivo conclamarsi ed aggravarsi della crisi economica insorta nel 2007, ha condotto dall?opportunità alla stringente necessità di sperimentare, attraverso lo strumento dell?ammortizzatore sociale in deroga, l?integrazione tra politiche passive e attive, anche grazie al sostegno offerto dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013;

purtroppo, le esperienze condotte in tale ambito, fino oggi, restituiscono un dato sostanziale: il tempo dedicato alla politica attiva da parte del soggetto preso in carico si rivela, in modo chiaro e inoppugnabile, a parte alcuni sporadici casi fortunati, un mero adempimento formale, poiché l?offerta

formativa promossa dalla maggior parte dei territori non risponderebbe ai reali fabbisogni professionali e distintivamente riferibili agli stessi sistemi locali di competenze;

l?OCSE nel suo ultimo rapporto, ha certificato come il sistema italiano dei servizi per il lavoro e le politiche attive è molto lontano dagli *standard* europei. Le risorse impegnate nel nostro Paese per l?attivazione al lavoro non superano il venti per cento sul totale delle risorse per le politiche del lavoro (che per quasi l?ottanta per cento si riconducono a meri interventi di politica passiva) e sono circa la metà di quanto impegnato ogni anno da Paesi come la Francia e la Germania, per non parlare delle risorse impegnate in servizi per l?impiego pubblici che sono addirittura di dieci volte inferiori all?investimento medio annuo dei suddetti Paesi. Si tratta, sempre secondo dati dell?OCSE, di uno 0,37 per cento del Pil nel 2011 a fronte di una media europea dello 0,7 per cento. Se poi si divide questa spesa per il numero dei disoccupati, si scopre che nel solo 2012 il nostro Paese ha speso in media 1.800 euro per disoccupato a fronte dei 16.900 euro della Danimarca e dei 6.500 euro del Belgio. A causa di tale gap l?Italia, sempre rispetto alle valutazioni dell?OCSE e della Commissione Europa, si colloca al 24° posto sui 28 paesi dell?Unione;

il programma "Garanzia Giovani", che risulta dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, articolo 8, punto 3 attribuito all?Anpal anche se non individuato tra le funzioni dell?Anpal dal decreto legislativo n. 150 del 2015, dal canto suo, quale nuovo approccio alla disoccupazione giovanile al quale non sono seguiti un adeguato impegno finanziario ed un reale sistema di monitoraggio, ha oramai mostrato, in modo chiaro e imbarazzante, il suo fallimentare esito sia in termini di efficacia e qualità occupazionale, sia in termini di efficienza del processo di implementazione, e dimostrato che il vero *vulnus* è rappresentato dall?incapacità dell?amministrazione pubblica di costruire le premesse dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

con il decreto legislativo n. 150 del 2015 all?Anpal viene conferita una posizione centrale nella gestione del mercato del lavoro come la panacea risolutrice, come la leva strategica per il superamento di tutti i problemi che affliggono il nostro mercato del lavoro, secondo uno schema che darebbe per scontata la previgenza del riordino delle competenze previsto dalla novella dell?articolo 117 della Costituzione, e che farebbe acquisire a livello centrale alla stessa Agenzia le competenze gestionali in materia di servizi per l?impiego e di politiche attive, ereditando anche quelle facenti capo alle disciolte province, e mantenere solo in via residuale alle regioni le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, il tutto senza però prevedere: 1) un riadeguamento in termini di quantità e qualificazione delle risorse umane e di dotazioni infrastrutturali dedicate ai servizi per l?impiego; 2) una puntuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP); 3) un sistema di monitoraggio e valutazione delle *performance* degli stessi servizi per il lavoro che ne affidi la conduzione ad un soggetto pubblico di ricerca a garanzia di terzietà ed autorevolezza dello stesso processo valutativo; 4) la costruzione di una dorsale informativa in grado assicurare trasparenza all?offerta dei servizi di politica attiva, agli esiti in termini occupazionali, alla qualità dell?occupazione ed al rapporto tra costi e benefici;

con l?Anpal si assiste alla istituzione di una struttura unica che conduce alla creazione di un dinosauro istituzionale che adotta politiche del lavoro pianificate e realizzate su modelli standardizzati che non potranno tener conto, in alcun modo, delle specifiche esigenze di natura locale, senza alcun riconoscimento alle Regioni di un ruolo forte in materia di formazione e lavoro e senza alcuna condivisione con le stesse dei livelli di prestazione da fornire ai lavoratori, con conseguente appiattimento delle politiche attive anche a livello nazionale;

l?articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2015, quindi, ha spostato le competenze sui programmi comunitari dal Ministero del lavoro all?Anpal. riconducendo in capo alla stessa Agenzia quelle funzioni strategiche legate ai finanziamenti comunitari, attraverso la sua diretta gestione del PON Occupazione 2014-2020 del FSE, snaturando, in tal modo ed indebitamente, le finalità occupazionali dello stesso fondo, in relazione alla programmazione delle politiche del lavoro e inclusione sociale, lasciando al Ministero il solo ruolo di indirizzo e vigilanza sull?ANPAL, ribaltando così un sistema che ha operato fino ad oggi, ove il Ministero esercitava il suo ruolo strategico nella

gestione e programmazione delle politiche del lavoro e dell?inclusione sociale;

sul fronte delle risorse finanziarie già l?articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come confermato dallo schema di decreto in esame, l?istituzione dell?ANPAL avviene senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si comprende a questo punto come la costituzione di un organismo deputato a svolgere un ruolo strategico per l?attuazione di politiche attive del lavoro e dell?inclusione, possa essere realizzata a costo zero.

cosi come non può essere condiviso l?attacco sferrato al personale degli istituti coinvolti nell?operazione di devoluzione delle funzioni di coordinamento e gestione delle politiche attive del lavoro, come dettagliato dallo schema di decreto legislativo in esame a carico dell?Ente Pubblico di Ricerca ISFOL, unico ente che da anni si occupa di ricerca, monitoraggio e valutazione di politiche attive del lavoro, della formazione e del *welfare*, di cui si prevede la mobilità verso l?Agenzia di un contingente rilevante di personale con conseguente riduzione della sua pianta organica;

in realtà la suddetta istituzione, senza peraltro una chiara definizione e ripartizione di ruoli e funzioni tra i tre organismi interessati (ISFOL, Ministero del Lavoro e Agenzia Nazionale), cosa che, peraltro, rende opaca la relazione tra gli stessi, si tramuterà in un costo per la collettività, visto che il processo di smantellamento, in termini di funzioni e relativo personale, del Ministero del Lavoro e dell?Isfol, è accompagnato anche dal passaggio delle funzioni fino ad oggi in capo alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro con riferimenti alle politiche attive, ai servizi per il lavoro e alla formazione all?ANPAL, insieme ala gestione dei Fondi Interprofessionali, passaggio che si rivelerà, di fatto, in una duplicazione dell?osservatorio sulle medesime tematiche, tenuto conto che l?articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 conferma all?Isfol, i compiti di monitoraggio e valutazione degli obiettivi e dell?operato dell?ANPAL, se così fosse l?Isfol andava, al contrario, rafforzato sia in termini di finanziamenti che di personale, e non indebolito, come invece prevede lo schema di decreto in esame che quantifica in 100 unità di ruolo quelle che saranno trasferite all?ANPAL;

lo schema di decreto in esame indica la dotazione organica pari a 217 unità (rispetto alle previste 395), compresi i livelli dirigenziali, delle quali 1 unità di livello dirigenziale generale, 7 unità di livello dirigenziale e 109 unità di personale non dirigenziale provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale e 100 unità del personale tecnico e di ricerca trasferito dall?Isfol, queste ultime tutte di ruolo, tenuto conto che il decreto legislativo n. 150 del 2015 non si riferiva in nessun modo al personale a tempo determinato che pur possiedono un contratto di lavoro fino al 2020;

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame afferma che i dipendenti, sia che transitino dal ministero che dall?Isfol, potranno portare con sé le diverse tipologie contrattuali e previdenziali di appartenenza, condizione questa che farà emergere criticità dal punto di vista di trasparenza e separazione di ruoli e funzioni, nonché difficoltà di relazioni tra colleghi con contratti e retribuzioni diverse a parità di mansioni;

gli articoli 3 e 4 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame determinano le modalità di trasferimento delle risorse umane dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall?Isfol, in tale ambito pur prevedendo interpelli e avviso pubblico si prevede altresì che in caso di mancato raggiungimento del numero di unità da trasferire su base volontaria si provveda con trasferimento coatto ma escludendo da tale azione i dipendenti dell?Isfol che nel corso del 2015 hanno ricoperto incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca. Tale ultima indicazione appare incomprensibile in quanto sembra, più che garantire la continuità delle attività di ricerca che viene da una attività pluriennale non certo legata ad un solo anno, a garantire una parte dello stesso personale che ha svolto attività di ricerca;

il processo di progressivo indebolimento dell?Isfol, d?altronde è già previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, confermato anche dalla riduzione del contributo finanziario istituzionale previsto per il *turnover*, a decorrere dall?anno 2016, determinando in questo modo l?impossibilità per l?istituto di procedere ad assunzioni e di consolidare la sua funzione di ente pubblico di ricerca pubblica a servizio del Paese;

il caso dell?Isfol merita un approfondimento specifico, poiché rappresenta un ulteriore caso del

processo di smantellamento della ricerca pubblica in questo Paese, che disattende lo stesso *target* definito da Europe 2020, che stabilisce un investimento nella ricerca pari al 3 per cento del Pil, a fronte dell?esiguo 1,27 per cento dell?Italia, ed avvalora il dubbio che l?attuale governo attribuisca scarso valore alla valutazione delle politiche del lavoro a quelle sociali e formative. Diversamente, il caso Isfol, dovrebbe offrire l?occasione per sottolineare la necessità di aprire un fronte ampio che, restituendo centralità al Parlamento, riporti in cima alle priorità del Paese la Ricerca Pubblica, nellaconsapevolezza che la stessa ricerca non si può condurre a costo zero e che il reale esercizio di azioni essenziali e strategiche, come le politiche attive per il lavoro e la formazione, avrebbe meritato, semmai, un intervento che valorizzasse l?esistente e superasse le attuali criticità di sistema, difendendo e rilanciando l?Isfol quale bene comune con funzioni di terzietà e garanzia nell?opera di valutazione e monitoraggio delle politiche della formazione, del lavoro e dell?inclusione sociale;
esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 281

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che esso è stato predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che demanda ad un regolamento governativo l'adozione dello statuto dell'ANPAL;
atteso che il termine (ordinatorio) per l'emanazione del regolamento - stabilito in 45 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 149 - è scaduto l'8 novembre 2015,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
In merito all'articolo 3, con riferimento ai poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, appare opportuno, come evidenziato dal parere del Consiglio di Stato, fare un chiaro rinvio alle previsioni delle fonti primarie.
Con riferimento all'articolo 4 sull'adozione dei regolamenti di contabilità e di organizzazione dell' Agenzia, si fa presente che, in base alla normativa generale sugli statuti delle agenzie pubbliche, il potere di approvazione dei regolamenti sull'organizzazione ed il funzionamento adottati dall'Agenzia spetta al Ministero vigilante (nel caso di specie, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e che la sostituzione del potere di approvazione con una funzione consultiva dovrebbe essere operata con norma di rango legislativo.
In merito all'articolo 7 sulle modalità di deliberazione del Consiglio di amministrazione, si fa presente che, come anche evidenziato dal parere del Consiglio di Stato, dal combinato disposto dei commi 5 e 7 potrebbe verificarsi la possibilità che ogni tipo di deliberazione possa essere decisa dalla sola volontà del presidente. Pur considerando che il numero dei componenti dell'organo è fissato in sole tre unità, si ritiene necessario fare in modo che la possibilità di un funzionamento a due dell'organo collegiale, con prevalenza del voto del Presidente, vada circoscritta a casi ben delimitati e non consentita quale possibilità generalizzata.
Sull'articolo 9, nella parte concernente le deliberazioni del collegio dei revisori, si osserva che, essendo il numero legale per la seduta costituito dalla presenza di almeno due membri, sarebbe opportuno definire la disciplina per il caso di parità di voti ovvero prevedere che alle sedute siano convocati sia i membri effettivi sia i supplenti (di modo che l'eventualità di una partecipazione di due soli componenti sia del tutto residuale).
Sulle funzioni del direttore generale, di cui all'articolo 10, confermandosi quelle già stabilite dalla disciplina di rango legislativo, si rileva l'esigenza, in considerazione di alcune differenze nella formulazione letterale rispetto alla disciplina legislativa, dell'inserimento in via aggiuntiva di un

richiamo generale di quest'ultima.

In merito all'articolo 16 sulla procedura per l'adozione delle modifiche allo statuto, in conformità ai principi generali, si osserva che queste ultime dovrebbero essere operate con lo stesso procedimento stabilito per l'adozione dello statuto medesimo e che, pertanto, occorrerebbe far riferimento alle modalità poste dalla disciplina generale per i regolamenti di delegificazione. Inoltre, si ricorda che tali modalità contemplano anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari, parere che non è invece compreso nell'attuale formulazione dell'articolo 16.

L'articolo 17, con il quale si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un'organizzazione temporanea dell'Agenzia (in attesa del regolamento di organizzazione), appare ultroneo, in quanto non compete alla fonte regolamentare e statutaria individuare l'ambito di competenza del medesimo decreto; quest'ultimo, inoltre, può definire, in base alla disciplina di rango legislativo, soltanto una scansione temporale delle modalità e procedure di trasferimento delle suddette risorse e non un'organizzazione temporanea. Si segnala, altresì, che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Atto di Governo n. 266) già disciplina, all'articolo 10, un'organizzazione temporanea dell'Agenzia.

1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 71 (pom.) del 16/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2233 E 2229 (LAVORO AUTONOMO)

1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 238 (pom.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
238ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e Cassano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che sono pervenute documentazioni relative all'atto del Governo n. 296 (sistema di informazione del mercato interno), nonché sui disegni di legge n. 2233 e 2229 (lavoro autonomo) che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Il presidente SACCONI ricorda che in tale occasione il relatore Berger, dopo aver esposto i contenuti del provvedimento, aveva proposto l'espressione di un parere favorevole.

Intervengono in senso adesivo, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SERAFINI (*FI-PdL XVII*) e PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) e la senatrice PEZZOPANE (*PD*); in senso contrario si pronuncia invece il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*).

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (n. 296)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) rileva che la complessità della materia e del testo stilato dalla relatrice richiedono un approfondimento adeguato, non consentendo una pronuncia da parte della Commissione nella seduta odierna.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) fa osservare che il tema è noto e ad esso sono state dedicate più

sedute; un programma di audizioni ha consentito inoltre l'approfondimento dei punti di maggiore complessità. Si dichiara comunque disponibile a valutare l'accoglibilità nel testo del parere di ogni considerazione avanzata nel dibattito odierno.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) esprime analoga posizione, ricordando altresì che fin dall'incardinamento dell'atto è stato chiarito il termine a disposizione per l'espressione del parere. Fa inoltre osservare che su analogo argomento la Commissione ha già esaminato l'Atto comunitario COM (2016) 128 DEF, su cui ha espresso una risoluzione favorevole con osservazioni (Doc. XVIII, n. 125). Sottolinea che né in questo caso, né mai in passato, è stata operata alcuna forzatura del dibattito, ma che è doveroso che la Commissione si esprima nel tempo dato.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ritiene che le osservazioni contenute nella bozza di parere testé illustrata dalla relatrice andrebbero trasformate in altrettante condizioni. Segnala altresì la necessità di porre una particolare attenzione al personale di volo o comunque operante nel comparto aereo, che presenta delicate peculiarità.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) interviene a confermare l'espressione della proposta di parere già formulata, che correttamente a suo avviso propone alcune osservazioni sul testo. Nota altresì che nell'atto non esiste alcun riferimento al personale di volo.

Concorda il senatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), osservando che, pur se assai rilevante, il tema proposto dalla senatrice Catalfo non si riferisce a fattispecie integranti distacco dei lavoratori.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) lamenta che l'Atto di Governo in esame dia luogo a inutili appesantimenti burocratici, sottolineando la necessità di distinguere tra settori a rischio e ambiti meno problematici, con specifico riferimento a quelli specializzati. Anche l'osservazione finale contenuta nella bozza di parere testé illustrata dalla relatrice, in cui si invita a valutare la possibilità di un alleggerimento, con riferimento a talune imprese, degli oneri previsti, risulta assai poco stringente e dovrebbe semmai integrare una vera e propria condizione. Ogni richiesta o sollecitazione ai fini di una autentica semplificazione burocratica risulta altrimenti del tutto velleitaria.

La senatrice CATALFO (*M5S*) insiste che la dizione dell'articolo 1, comma 1, relativa al campo di applicazione del decreto legislativo può riguardare anche il personale di volo.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che la fattispecie del distacco dei lavoratori è codificata e che l'atto in esame intende unicamente disciplinare le modalità di tutela dei lavoratori interessati. La fattispecie, largamente utilizzata nella dimensione transnazionale, è invece più contenuta in quella nazionale; in questo senso, le imprese italiane si avvalgono fortemente del distacco di propri lavoratori. Si tratta dunque di una regolazione a maggior tutela del lavoratore; le esigenze manifestate dal senatore Berger non sono invece tipiche unicamente delle regioni transfrontaliere. Le osservazioni sulla semplificazione amministrativa dovranno dunque contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori, da un lato, e, dall'altro, di non appesantire le imprese con inutili passaggi burocratici.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conferma le proprie perplessità.

La senatrice MANASSERO (*PD*) giudica assai importante mantenere un livello che consenta da un lato la tutela dei lavoratori e dall'altro quella dell'economia delle aziende, identificando il miglior

equilibrio possibile tra adempimenti burocratici e controlli, eventualmente ricorrendo alla strumentazione informatica.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) segnala semmai l'opportunità di invitare il Governo ad una maggiore attenzione ai lavoratori del settore dell'edilizia, dell'autotrasporto e della logistica, suggerendo l'inserimento di tale previsione nel testo del parere.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) si sofferma sull'opportunità di tutelare adeguatamente i dipendenti delle compagnie *low cost* rispetto a lavoratori che svolgono le stesse mansioni per le altre compagnie aeree.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) ricorda che già in altra occasione si era segnalata l'opportunità di approfondire adeguatamente le problematiche riguardanti il personale marittimo, caldeggiando una ripresa della questione. In merito al provvedimento in esame, propone di sostituire all'articolo 1, al comma 1 la locuzione "altra unità produttiva" con "altro ufficio", al fine di superare le criticità evidenziate nel corso del dibattito in merito al settore del trasporto aereo.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) non concorda con la proposta del senatore Puglia, ritenendola non congrua rispetto all'ambito di applicazione della direttiva.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) accoglie il suggerimento del Presidente, riformulando conseguentemente la propria proposta di parere (testo allegato al resoconto della seduta).

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) mette quindi ai voti la proposta di parere testé formulata.

La Commissione, a maggioranza, approva.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) propone alla Commissione di adottare il disegno di legge n. 2233 quale testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE relatore propone altresì di fissare a mercoledì 8 giugno alle ore 16 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base.

La senatrice CATALEO (*M5S*) ritiene che il termine, apparentemente ampio, risulti tuttavia insufficiente in considerazione del forte impegno di tanti parlamentari in relazione al prossimo svolgimento delle consultazioni amministrative in numerose ed importanti città italiane.

Dopo un dibattito, la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 9,30 di lunedì 13 giugno.

Il PRESIDENTE relatore dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ICHINO (*PD*) nel soffermarsi in particolare sul disegno di legge n. 2233, ne sottolinea il grande rilievo, plaudendo alla circostanza che finalmente il legislatore intervenga a dettare norme di protezione nell'area del lavoro autonomo, tradizionalmente considerata come meno bisognosa di tutele. Si tratta di un pregiudizio, a maggior ragione perché esistono rapporti di lavoro subordinato che hanno caratteristiche comuni a quello autonomo, possibilità di alternanze temporali tra l'una e l'altra forma e rapporti che hanno caratteristiche di agilità, ma sono classificati come subordinati. Occorre però porre grande attenzione alla nuova disciplina: alcune disposizioni del provvedimento rappresentano una grande opportunità, mentre di altre si stenta ad individuare lo stesso contenuto pratico, oppure si limitano a ripetere norme già vigenti. Il disegno di legge va innanzitutto criticato, sotto il profilo della tecnica legislativa, per la sua eccessiva lunghezza, anche perché molte delle disposizioni non meriterebbero di essere inserite in questo contesto. Tutti auspicano una semplificazione della disciplina, mentre in questo caso si riscontra un eccesso di normazione rispetto alle pratiche conseguenze. Egli esprime dunque apprezzamento per i contenuti dell'articolo 3, in materia di clausole e condotte abusive, ritenendo necessario un congruo preavviso nel caso in cui il rapporto di lavoro autonomo abbia carattere di durata. Analogo apprezzamento esprime con riferimento all'articolo 4, in materia di apporti originali e invenzioni del lavoratore, e all'articolo 5, riguardante la deducibilità delle spese di formazione e l'accesso alla formazione permanente. Avanza invece forti perplessità sull'articolo 7, riguardante la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, ritenendo la fattispecie dell'appalto inapplicabile al lavoro autonomo. Replicando ad una osservazione del Presidente relatore, il quale ritiene che la disposizione si riferisca a lavoratori autonomi operanti nella fase progettuale, egli sottolinea che in tal caso non ci si trova di fronte ad un appalto, bensì ad una commessa, potendosi la fattispecie giuridica dell'appalto applicare unicamente all'imprenditore. Egli critica inoltre la disposizione dell'articolo 13, comma 2, in materia di lavoro agile, ritenendo che la lettera *b*), riguardante la possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, integri un contenuto tipico del rapporto di lavoro autonomo e che l'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali, di cui alla lettera *c*), risulti del tutto irrilevante ai fini della normazione in questione. D'altro canto, a suo avviso, l'intero articolo 13 si limita a ribadire una disciplina già vigente ed ha un contenuto che rasenta l'ovvietà. Ritiene inoltre incomprensibile la formulazione e l'oggetto dell'articolo 14, in materia di forma dell'accordo e recesso dal medesimo, e giudica superfluo l'articolo 15. Altrettanto ovvio è a suo avviso il contenuto dell'articolo 16, in materia di potere di controllo e disciplinare, il cui comma 2 è addirittura da evitare, atteso che la materia è già disciplinata dal contratto collettivo. Nulla a suo giudizio innova rispetto alla disciplina esistente l'articolo 17, in materia di protezione dei dati, custodia e riservatezza, mentre l'articolo 18, in tema di sicurezza sul lavoro andrebbe evitato, in quanto finisce

con l'aggiungere ulteriore e inutile documentazione cartacea. Del pari inutile rispetto alla disciplina già esistente è il contenuto dell'articolo 19, in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali e dell'articolo 20, in tema di contrattazione collettiva.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia il senatore Ichino, esprimendo apprezzamento per le considerazioni da lui svolte.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) chiede delucidazioni in ordine all'applicazione concreta dell'articolo 19, in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni *in itinere*, al caso del telelavoro.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che la prestazione lavorativa svolta dalla propria abitazione inevitabilmente ha l'effetto di ridurre il numero di incidenti *in itinere*. Rileva che in questo caso l'obbligo non è tanto orario quanto di prestazione.

Il senatore ICHINO (*PD*) richiama l'attenzione sulla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13, in materia di lavoro agile.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) osserva la necessità di regolare in questi casi le modalità e il luogo di svolgimento della prestazione.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) domanda chiarimenti in ordine all'applicabilità della disciplina ai rappresentanti di commercio.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) segnala la necessità di approfondire le evoluzioni delle modalità della prestazione, che sono in continuo mutamento, sottolineando che l'agilità sostanzia anche una maggiore autonomia nello svolgimento della prestazione stessa. L'affermazione del telelavoro in Italia non è avvenuta, in ragione della pesante regolamentazione del settore; il disegno di legge n. 2233 rievoca dunque una modalità che di fatto è già superata dalla storia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) sollecita un'audizione del presidente dell'INPS Boeri a proposito delle sue dichiarazioni in ordine alle prospettive pensionistiche e all'invio delle cosiddette "buste arancioni".

Il presidente SACCONI concorda con la necessità di approfondire la questione, che riveste profili di grande delicatezza, assicurando che darà corso alla richiesta nei tempi più brevi,

compatibilmente anche con la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 296

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che lo schema è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE (cosiddetta direttiva *Enforcement*), che pone un complesso di misure ai fini dell'applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, di cui alla direttiva 96/71/CE e che il termine per il recepimento della direttiva stessa è fissato al 18 giugno 2016;
valutato che la direttiva di applicazione ha introdotto strumenti nuovi e rafforzati per prevenire e sanzionare elusioni, frode e violazioni in materia, introducendo norme per l'individuazione dell?autenticità del distacco e per semplificare forme di cooperazione e mutua assistenza tra gli Stati membri nell?attuazione della disciplina in oggetto;
considerato che la previsione di una rafforzata cooperazione amministrativa e l'adeguamento dei sistemi informatici di scambio delle informazioni permetterà di controllare efficacemente la corretta applicazione della normativa comunitaria in tema di parità di trattamento tra lavoratori distaccati e non, salvaguardando sia i diritti dei lavoratori che dell'impresa stessa, anche in quei settori a forte rischio di *dumping* sociale;
preso atto delle osservazioni della 14a Commissione,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In merito all'articolo 1, sulla definizione del campo di applicazione, si suggerisce di definire in maniera più opportuna la nozione di distacco, includendovi espressamente quello operato nell'ambito di un appalto, come era previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2000.
Con riferimento al comma 5, del medesimo articolo, in merito alla disciplina di tutela per un'impresa stabilita in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia, si invita a valutare se sia preferibile inserire il richiamo dell'articolo 6, considerato anche che, sotto il profilo sostanziale, le informazioni relative alle condizioni di lavoro - pubblicate, ai sensi dell'articolo 6, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in lingua italiana ed in lingua inglese - sono accessibili anche ai lavoratori provenienti da Stati non membri.
In merito all'articolo 3, comma 5, che reca sanzioni per ipotesi di distacco non autentico, si suggerisce di chiarire la nozione di sfruttamento e di precisare se trovino applicazione gli "indici" di sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, concernente il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Occorre inoltre specificare se le sanzioni di cui al comma 5 riguardino unicamente i casi in cui il distacco risulti non autentico con riferimento al soggetto realmente utilizzatore, con conseguente esclusione dei casi in cui il distacco sia viziato, anziché da una latente dualità di soggetti (impresa distaccante e soggetto utilizzatore), da una mancanza sostanziale di limiti temporali di durata. Al medesimo comma, fermo restando il limite minimo della sanzione pecuniaria amministrativa (fissato nel secondo periodo in 5.000 euro), si invita il Governo a rivedere l'entità della medesima sanzione per ogni lavoratore occupato, in quanto la misura prevista di 50 euro non è in linea con il principio generale di delega per il recepimento di direttive europee, di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che fissa a 150 euro il limite minimo applicabile (e a 150 mila

euro quello massimo). Tale considerazione va fatta anche per la sanzione pecuniaria (100 euro) individuata per le ipotesi di violazione di obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 11, comma 1.
Riguardo alla sanzione di cui al comma 2, del medesimo articolo, si sollecita il Governo a valutare se inserire una norma di chiusura, che faccia salvo il rispetto del limite massimo di 150.000 euro, posto, come detto, dai principi generali di delega per il recepimento di direttive europee.
Con riferimento all'articolo 13, si fa rilevare che, sotto il profilo formale, il riferimento alla sede legale della persona giuridica cui trasmettere notifiche di provvedimenti amministrativi o giudiziari, presente nel primo periodo del comma 2, andrebbe inserito anche nel secondo periodo del medesimo comma.
Infine, si invita a valutare la possibilità di un alleggerimento degli oneri previsti dal decreto in esame con riferimento a talune imprese italiane, dislocate in aree di confine con altri paesi comunitari e operanti in settori non particolarmente a rischio, che potrebbero risultare eccessivamente penalizzate dalle prescrizioni previste dal decreto in esame per il distacco di lavoratori.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 296

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che lo schema è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE (cosiddetta direttiva *Enforcement*), che pone un complesso di misure ai fini dell'applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, di cui alla direttiva 96/71/CE e che il termine per il recepimento della direttiva stessa è fissato al 18 giugno 2016;
valutato che la direttiva di applicazione ha introdotto strumenti nuovi e rafforzati per prevenire e sanzionare elusioni, frode e violazioni in materia, introducendo norme per l'individuazione dell?autenticità del distacco e per semplificare forme di cooperazione e mutua assistenza tra gli Stati membri nell?attuazione della disciplina in oggetto;
considerato che la previsione di una rafforzata cooperazione amministrativa e l'adeguamento dei sistemi informatici di scambio delle informazioni permetterà di controllare efficacemente la corretta applicazione della normativa comunitaria in tema di parità di trattamento tra lavoratori distaccati e non, salvaguardando sia i diritti dei lavoratori che dell'impresa stessa, anche in quei settori a forte rischio di *dumping* sociale, come il trasporto, la logistica e l'edilizia cui deve essere prestata una specifica attenzione;
preso atto delle osservazioni della 14a Commissione,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In merito all'articolo 1, sulla definizione del campo di applicazione, si suggerisce di definire in maniera più opportuna la nozione di distacco, includendovi espressamente quello operato nell'ambito di un appalto, come era previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2000.
Con riferimento al comma 5, del medesimo articolo, in merito alla disciplina di tutela per un'impresa stabilita in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia, si invita a valutare se sia preferibile inserire il richiamo dell'articolo 6, considerato anche che, sotto il profilo sostanziale, le informazioni relative alle condizioni di lavoro - pubblicate, ai sensi dell'articolo 6, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in lingua italiana ed in lingua inglese - sono accessibili anche ai lavoratori provenienti da Stati non membri.
In merito all'articolo 3, comma 5, che reca sanzioni per ipotesi di distacco non autentico, si suggerisce di chiarire la nozione di sfruttamento e di precisare se trovino applicazione gli "indici" di sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, concernente il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Occorre inoltre specificare se le sanzioni di cui al comma 5 riguardino unicamente i casi in cui il distacco risulti non autentico con riferimento al soggetto realmente

utilizzatore, con conseguente esclusione dei casi in cui il distacco sia viziato, anziché da una latente dualità di soggetti (impresa distaccante e soggetto utilizzatore), da una mancanza sostanziale di limiti temporali di durata. Al medesimo comma, fermo restando il limite minimo della sanzione pecuniaria amministrativa (fissato nel secondo periodo in 5.000 euro), si invita il Governo a rivedere l'entità della medesima sanzione per ogni lavoratore occupato, in quanto la misura prevista di 50 euro non è in linea con il principio generale di delega per il recepimento di direttive europee, di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che fissa a 150 euro il limite minimo applicabile (e a 150 mila euro quello massimo). Tale considerazione va fatta anche per la sanzione pecuniaria (100 euro) individuata per le ipotesi di violazione di obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 11, comma 1. Riguardo alla sanzione di cui al comma 2, del medesimo articolo, si sollecita il Governo a valutare se inserire una norma di chiusura, che faccia salvo il rispetto del limite massimo di 150.000 euro, posto, come detto, dai principi generali di delega per il recepimento di direttive europee.
Con riferimento all'articolo 13, si fa rilevare che, sotto il profilo formale, il riferimento alla sede legale della persona giuridica cui trasmettere notifiche di provvedimenti amministrativi o giudiziari, presente nel primo periodo del comma 2, andrebbe inserito anche nel secondo periodo del medesimo comma.
Infine, si invita a valutare la possibilità di un alleggerimento degli oneri previsti dal decreto in esame con riferimento a talune imprese italiane, dislocate in aree di confine con altri paesi comunitari e operanti in settori non particolarmente a rischio, che potrebbero risultare eccessivamente penalizzate dalle prescrizioni previste dal decreto in esame per il distacco di lavoratori.

1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 239 (pom.) del 07/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sull'atto del Governo n. 298 (esposizione lavoratori a rischi derivanti da agenti fisici), svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

La relatrice PARENTE (*PD*) illustra uno schema di parere di segno favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, riferito al disegno di legge n. 2217, adottato dalla Commissione di merito come testo base. Si sofferma in particolare sulla rete delle aziende agricole di qualità e sul sistema dei servizi pubblici e privati di accesso al lavoro, considerati un valido strumento di lotta al caporalato.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) chiede un rinvio della votazione dello schema di parere.

Il PRESIDENTE accorda un rinvio della votazione alla seduta di domani 8 giugno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di domani mercoledì 8 giugno si concluderà la discussione generale, in quanto la prossima settimana si procederà all'illustrazione degli emendamenti, il cui termine per la presentazione è fissato a lunedì 13 giugno, alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, mirate al contrasto dei fenomeni di intermediazione illecita e dello sfruttamento della manodopera;
considerato che, per contrastare il fenomeno del caporalato, è necessario garantire ai lavoratori agricoli l?accesso ai servizi di intermediazione e la partecipazione alle politiche attive, cosi come individuati dai decreti attuativi del *Jobs Act*;
valutato positivamente l'inserimento della norma che prevede la confisca obbligatoria degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato, inserendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali essa è obbligatoria;
ritenuto che solo con una partecipazione attiva dei patronati, che dovrebbero condividere i dati in loro possesso, possono emergere fenomeni di sfruttamento del lavoro nero, altrimenti non conosciuti;
considerato che ad ottobre 2015 erano appena 300,su un potenziale di 740mila, le aziende agricole in Italia che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
ritenuto che solo una adesione massiva alla Rete del lavoro agricolo di qualità può fare decollare questo strumento;
giudicata favorevolmente la disposizione che prevede la presenza, nella cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, anche del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.
In linea generale, sarebbe opportuno monitorare i criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, nata per rafforzare il contrasto dei fenomeni di irregolarità nel settore agricolo, al fine di evitare che aziende, pur meritevoli, possano rimanere escluse.
Sarebbe opportuno, sempre con riferimento ai criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, condizionare l'accesso alla Rete alle Aziende che non sono state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Costituiscono gravi violazioni in materia di lavoro quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
In riferimento all'articolo 1, comma 1, relativo alla confisca obbligatoria, si suggerisce di valutare attentamente quali possano essere, nell'ambito degli appalti, gli effetti che tale disposizione potrebbe generare nel campo di applicazione.
In merito all'articolo 6, in tema di politiche attive del lavoro agricolo, si invita la Commissione di merito a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro. Al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive, sarebbe inoltre opportuno mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro - a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità - il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015.

A tal proposito si suggerisce di facilitare l?adesione alla Rete da parte delle aziende agricole avviando una adeguata campagna di comunicazione istituzionale che coinvolga anche i consumatori, affinché possa nascere una domanda di prodotti, con "marchio etico di qualità", di aziende certificate dalla Rete. Si darebbe in tal modo un valore concreto alla Rete, anche di carattere economico, rendendo conveniente l?adesione alle imprese.
Sempre in riferimento all'articolo 6, si segnala la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta.
A tal proposito, si suggerisce di rafforzare tale sistema informativo, in modo da consentire ai centri per l'impiego ed agli operatori autorizzati ed accreditati di svolgere al meglio le funzioni di intermediazione e promozione delle politiche attive, soprattutto verso i lavoratori beneficiari di sostegno al reddito con l?obiettivo di superare il rapporto, pressoché esclusivo, che intercorre tra lavoratore ed imprenditore agricolo.
In merito alla lettera *c*) del medesimo articolo, occorre che sia assicurata nella "cabina di regia" della rete del lavoro agricolo di qualità la presenza dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), in quanto organo tecnico di coordinamento della rete dei servizi e delle politiche del lavoro, al fine di garantire il coordinamento delle attività di regia con le misure per il contrasto del lavoro irregolare.
Con riguardo alla lettera *f*), in tema di trasporto, si invita la Commissione di merito a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Da ultimo, si invita la Commissione a valutare la necessità di approfondire l'aspetto relativo al costo del lavoro, nello specifico al fenomeno delle cosiddette "paghe di piazza", auspicando una negoziazione sindacale periodica, in modo da assorbire in maniera adeguata i fattori esterni e imprevedibili che spesso condizionano l'attività nel settore agricolo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 298

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che lo schema in esame è stato emanato in attuazione dell?articolo 16 della legge n. 14 del 2015 per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici;
valutato che la direttiva ha lo scopo di trattare tutti gli effetti biofisici, diretti ed indiretti, provocati dai campi elettromagnetici, mediante la creazione nell?Unione europea di una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza;
considerato che nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è già disciplinata dagli articoli 206-212 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dal relativo Allegato XXXVI, che vengono conseguentemente novellati con il recepimento della direttiva in oggetto,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
A livello generale, si fa presente che la direttiva 2013/35/UE rimarcava all'articolo 7 la necessità di una adeguata consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza nella fase di gestione e valutazione del rischio dai campi elettromagnetici in tutti i luoghi di lavoro.
Risulta pertanto necessario che sia rimarcato il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle fasi di analisi e gestione del rischio, con informazioni sufficienti ed adeguate.
In tale ottica, si suggerisce al Governo di prevedere agli articoli 208, 210 e 210-*bis*, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche quello di consultare gli RLS in fase di valutazione dei rischi e di redazione del programma di informazione e formazione dei lavoratori, coerentemente con quanto previsto anche dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Altresì, in tema di deroghe rispetto ai valori limite di esposizione di cui all'articolo 208, è opportuno prevedere all'articolo 212 che gli RLS siano coinvolti nella fase di richiesta di autorizzazione, da inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla deroga stessa.
In merito all'articolo 219, valuti il Governo se le novelle concernenti l'apparato sanzionatorio ivi previsto non creino sovrapposizioni con diversi regimi sanzionatori già vigenti, preso atto che tali modifiche hanno il solo scopo di coordinare il testo del decreto legislativo n. 81 del 2008 con le disposizioni recate dal provvedimento in esame.

1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 240 (pom.) dell'08/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
240ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CATALFO
indi del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietàe rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il provvedimento, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un?esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Dopo aver dato conto dei contenuti della direttiva di cui si propone la modifica, il relatore passa all'esame del provvedimento che all'articolo 1modifica, in primo luogo, l?allegato I della direttiva 2004/37/CE, contenente l?elenco delle sostanze, miscele e procedimenti qualificati come agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori, e, in secondo luogo,

contiene una nuova versione dell?allegato III della medesima direttiva, sui valori limite relativamente a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni. L'articolo 2 fissa il termine di recepimento in due anni dall?entrata in vigore del testo in esame. Da ultimo, il relatore ricorda che la proposta di direttiva in esame è conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Parente ha dato conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2217, scelto dalla Commissione di merito come testo base.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) illustra uno schema di parere alternativo di segno contrario, pubblicato in allegato. Richiama in proposito le audizioni svolte presso la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro e denuncia la piaga del caporalato che coinvolge circa 400.000 persone e il ruolo delle agenzie private di intermediazione per la scarsa trasparenza della loro attività.

La senatrice D'ADDA (*PD*) chiede alla relatrice di introdurre nello schema di parere un invito al Governo ad aumentare le attività di controllo.

La senatrice CATALFO (*M5S*) sottolinea la necessità di rafforzare le funzioni di monitoraggio dei servizi pubblici per l'impiego.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) evidenzia l'esigenza di dare maggiore peso alle attività di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, suggerendo modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*), richiamando l'importanza delle funzioni ispettive che devono essere svolte dagli enti pubblici, annuncia un voto di astensione qualora lo schema di parere della relatrice non sia adeguatamente modificato.

Il presidente SACCONI invita la relatrice a considerare le violazioni gravi nei rapporti di lavoro

agricolo quale criterio prioritario dell'attività ispettiva e nelle componenti premiali della retribuzione degli ispettori. I risultati conseguiti in questo campo dovranno essere oggetto di un rapporto periodico al Parlamento.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) chiede chiarimenti sulle componenti di premialità della retribuzione degli ispettori.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), pur apprezzando il contributo suggerito dal Presidente, ritiene che non sia aggredito il vero nodo del problema rappresentato dal rapporto fra domanda e offerta di lavoro. Insiste sulla necessità di incentivare il ruolo del settore pubblico nelle attività di intermediazione di lavoro.

La senatrice CATALFO (*M5S*) condivide le preoccupazioni del senatore Barozzino e ritiene che gli enti pubblici debbano obbligatoriamente aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

La relatrice PARENTE (*PD*) accoglie le indicazioni del Presidente e la proposta di considerare obbligatoria l'adesione degli enti pubblici alla Rete del lavoro agricolo di qualità, modificando conseguentemente la propria bozza di parere (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) dichiara il proprio voto di astensione su tale nuova proposta di parere.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti il nuovo schema di parere della relatrice, di segno favorevole con osservazioni, che è approvato; risulta conseguentemente preclusa la votazione sullo schema di parere alternativo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Pezzopane ha illustrato una proposta di parere, favorevole con osservazioni.

La senatrice CATALFO (*M5S*) domanda le ragioni per le quali nella proposta di parere non siano state inserite alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni.

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) precisa che sono state prese in considerazione le indicazioni che rientrano nella competenza della Commissione, a cominciare dal coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti lo schema di parere della relatrice, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, che è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CATALFO (*M5S*) chiede una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE fissa il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 16 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, mirate al contrasto dei fenomeni di intermediazione illecita e dello sfruttamento della manodopera;
considerato che, per contrastare il fenomeno del caporalato, è necessario garantire ai lavoratori agricoli l?accesso ai servizi di intermediazione e la partecipazione alle politiche attive, cosi come individuati dai decreti attuativi del *Jobs Act*;
valutato positivamente l'inserimento della norma che prevede la confisca obbligatoria degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato, inserendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali essa è obbligatoria;
ritenuto che solo con una partecipazione attiva dei patronati, che dovrebbero condividere i dati in loro possesso, possono emergere fenomeni di sfruttamento del lavoro nero, altrimenti non conosciuti;
considerato che ad ottobre 2015 erano appena 300,su un potenziale di 740mila, le aziende agricole in Italia che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità;

ritenuto che solo una adesione massiva alla Rete del lavoro agricolo di qualità può fare decollare questo strumento;
giudicata favorevolmente la disposizione che prevede la presenza, nella cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, anche del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.
In linea generale, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di una disposizione che indichi le violazioni gravi nei rapporti di lavoro agricolo, quale criterio prioritario dell'attività ispettiva e nelle componenti premiali della retribuzione degli ispettori e quale oggetto di un rapporto periodico al Parlamento sui risultati conseguiti.
Sarebbe altresì necessario monitorare i criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, nata per rafforzare il contrasto dei fenomeni di irregolarità nel settore agricolo, al fine di evitare che aziende, pur meritevoli, possano rimanere escluse.
Sarebbe opportuno, sempre con riferimento ai criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, condizionare l'accesso alla Rete alle Aziende che non sono state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Costituiscono gravi violazioni in materia di lavoro quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
In riferimento all'articolo 1, comma 1, relativo alla confisca obbligatoria, si suggerisce di valutare attentamente quali possano essere, nell'ambito degli appalti, gli effetti che tale disposizione potrebbe generare nel campo di applicazione.
In merito all'articolo 6, in tema di politiche attive del lavoro agricolo, si invita la Commissione di merito a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro. Al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive, sarebbe inoltre opportuno mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro - a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità - il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015.

A tal proposito si suggerisce di facilitare l?adesione alla Rete da parte delle aziende agricole avviando una adeguata campagna di comunicazione istituzionale che coinvolga anche i consumatori, affinché possa nascere una domanda di prodotti, con "marchio etico di qualità", di aziende certificate dalla Rete. Si darebbe in tal modo un valore concreto alla Rete, anche di carattere economico, rendendo conveniente l?adesione alle imprese.
Sempre in riferimento all'articolo 6, si segnala la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta.

A tal proposito, si suggerisce di rafforzare tale sistema informativo, in modo da consentire ai centri per l'impiego ed agli operatori autorizzati ed accreditati di svolgere al meglio le funzioni di intermediazione e promozione delle politiche attive, soprattutto verso i lavoratori beneficiari di sostegno al reddito con l?obiettivo di superare il rapporto, pressoché esclusivo, che intercorre tra lavoratore ed imprenditore agricolo.
In riferimento alla lettera *b)* del medesimo articolo, si invita la Commissione di merito a prevedere che venga resa obbligatoria l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di tutti gli enti ivi indicati.
In merito alla lettera *c*), occorre che sia assicurata nella "cabina di regia" della rete del lavoro agricolo di qualità la presenza dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), in quanto organo tecnico di coordinamento della rete dei servizi e delle politiche del lavoro, al fine di garantire il coordinamento delle attività di regia con le misure per il contrasto del lavoro irregolare.
Con riguardo alla lettera *f*), in tema di trasporto, si invita la Commissione di merito a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Da ultimo, si invita la Commissione a valutare la necessità di approfondire l'aspetto relativo al costo del lavoro, nello specifico al fenomeno delle cosiddette "paghe di piazza", auspicando una negoziazione sindacale periodica, in modo da assorbire in maniera adeguata i fattori esterni e imprevedibili che spesso condizionano l'attività nel settore agricolo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAROZZINO E CAMPANELLA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura";
premesso che:
secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate para schiavistiche; più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale -la maggior parte stranieri, comunitari e non- non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative; pagano al caporale 5 euro per il trasporto, 1,5 euro ogni bottiglia d'acqua, 3,5 euro per un panino, oltre a commissioni varie dovute all'impossibilità di accedere ai beni di prima necessità come cibo e medicinali; in molti casi sono costretti a pagare l'affitto per alloggi fatiscenti (dati dal rapporto Agrimafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);
il reclutamento illecito dei lavoratori agricoli da parte dei caporali avviene in punti di raccolta predeterminati, dove i caporali trattano il "salario di piazza", che di regola si limita alla giornata, sottraendo da quanto corrisposto dal committente una quota;
accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 (legge Biagi) che hanno superato il monopolio pubblico sul mercato del lavoro;
la "Relazione relativa all'indagine, attivata l'8 settembre 2015 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del Senato, in merito al decesso della signora Paola Clemente, il 13.07.2015 in Andria (BA)" rileva: ..dall'inchiesta in oggetto emerge che il sistema normativo delineato ha trovato un *deficit* di legalità nel funzionamento concreto

dei contratti di somministrazione e nel procacciamento degli stessi per poter acquisire la disponibilità di lavoratori e utilizzatori nell'ambito di un territorio ad alta vocazione agricola.... Non si può trascurare che nel caso della morte della sig.ra Paola Clemente, nell'ambito della diffusione dei numerosi contratti di somministrazione nello stesso territorio, un soggetto ha avuto la capacità di trasferire in poco tempo oltre 6.000 lavoratori dall'agenzia Quanta all'agenzia Inforgroup, dimostrando così di essere il vero artefice dei contratti di lavoro. Oggi, quindi, il caporalato ha indossato le vesti della somministrazione usata, o meglio abusata, per dare una formale apparenza a una serie di imprescindibili contatti che possono essere curati soltanto da chi conosce ed è in grado di spostare anche repentinamente vere e proprie truppe di lavoratori rassegnati a condizioni di lavoro prive di assoluta organizzazione della sicurezza;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni, che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, hanno ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario, di ricatto e di subordinazione nei confronti del caporale;

nel codice penale lo sfruttamento lavorativo è strettamente connesso alla nozione di caporalato. La rubrica dell?articolo del codice penale che punisce il caporalato recita: "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", come se la fattispecie riguardasse tanto il fenomeno dell?intermediazione quanto quello dello sfruttamento. In realtà la fattispecie riguarda solo i caporali, cioè gli intermediari, il riferimento allo sfruttamento si giustifica perché il fenomeno sanzionato non è solo il reclutamento compiuto dagli intermediari, ma anche l?organizzazione dei lavoratori che essi procurano. Quindi lo sfruttamento è punito solo se compiuto da un caporale, un intermediario;

nel nostro ordinamento non esiste una norma adatta a colpire lo sfruttamento lavorativo in sé, quando questo non assume le forme della riduzione in schiavitù, cioè, per seguire l?insegnamento della Cassazione, non si accompagna ad un controllo assoluto, a cui lo sfruttato non si può sottrarre, dello sfruttatore: appare pertanto opportuno ricercare nella legislazione esistente norme più appropriate a colpire lo sfruttamento lavorativo che non sia il risultato di una condotta di intermediazione;

per rendere la norma più adatta al disvalore che persegue, quello incentrato sullo sfruttamento, appare opportuno ridurla ad un arco edittale che vada da 5 anni (che è la pena minima prevista per l?estorsione, fattispecie entro la quale sono stati ricondotti spesso dalla giurisprudenza casi di sfruttamento lavorativo di minor gravità, ma inadeguata a reprimere il fenomeno nella sua complessità) a 15 anni per i reati più gravi (per esempio quello di indurre e costringere le persone a sottoporsi al prelievo degli organi);

in Italia, l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nella diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera e il controllo dei processi basato sulla compressione dei costi di produzione e di lavoro, promuovendo così, sia direttamente che indirettamente, lo sfruttamento lavorativo;

il disegno di legge in esame dovrebbe pertanto riportare al centro la nozione di sfruttamento lavorativo e rendere, come è nei fatti, accessoria rispetto ad essa le condotte di intermediazione e organizzazione del lavoro per conto dell'imprenditore;

dall'introduzione nel codice penale del reato di caporalato (articolo 603-*bis* del codice penale), sono circa 355 i caporali arrestati o denunciati;

per gli imprenditori la figura del caporale è risolutiva: reclutamento dei braccianti, anche in poche ore, nessun adempimento burocratico, rapporto di lavoro non dichiarato, costi della manodopera dimezzati, nessun sindacato, nessun costo e onere per la sicurezza: eppure l'articolo 603-*bis*del codice penale punisce solo il caporale e non gli imprenditori che si avvalgono della loro intermediazione; si dovrebbe pertanto estendere anche ai datori di lavoro, primi beneficiari delle situazioni di sfruttamento, la responsabilità in tema di intermediazione illecita di manodopera prevista dall?articolo 603-*bis* che attualmente incide solo sul caporale/intermediario;

insieme alle azioni repressive e preventive del fenomeno del lavoro nero in agricoltura sarebbe opportuno emanare ulteriori disposizioni relative al fenomeno dello sfruttamento lavorativo, nonché

dare effettiva attuazione alla normativa vigente.
Si dovrebbe pertanto prevedere:
Con riferimento alla normativa sul lavoro
- istituire efficaci meccanismi di reclutamento legali e trasparenti, realizzando un luogo pubblico dove si incontrino domanda e offerta di lavoro, attraverso l?istituzione del collocamento pubblico in agricoltura, con liste di prenotazione presso i centri territoriali dell'impiego alle quali gli aspiranti lavoratori possano iscriversi e dalle quali i datori possano attingere, organizzando procedure celeri e funzionali alle modalità che il lavoro agricolo stagionale prevede;
sopprimere le agenzie di intermediazione e l'uso dei *vouchers*, sia per il lavoro agricolo che per tutti gli altri settori lavorativi;
facilitare la nascita di cooperative di lavoro che, in una logica di sostituzione, circoscrivano il raggio d?azione dei caporali e degli intermediari del lavoro, in particolare in quei territori dove sindacati e organizzazioni della società civile sono presenti e attivi e, contestualmente, concorrano a ridurre ed eliminare le condizioni che obbligano i lavoratori agricoli a servirsi dell?intermediazione dei caporali in particolare per il trasporto e l?alloggio;
attuare politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ad esempio utilizzando le "linee agricole" che in alcune regioni sono già incluse nei Piani di Bacino per il trasporto pubblico;
implementare politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell?abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali sia stanziali, con l?intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono.
Con riferimento alla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli:
- applicare ai lavoratori stagionali la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;
- realizzare obbligatoriamente interventi per la protezione individuale e collettiva per i lavoratori agricoli, per migliorare la qualità e il benessere sul lavoro ed in particolare per la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere;
- a tale fine, gli enti territoriali e locali, nel rispetto dei propri statuti, devono sottoscrivere con le ASL convenzioni per la realizzazione di progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; favorire l'accesso all'assistenza sanitaria per i lavoratori stranieri attraverso l'articolazione sul territorio di presidi sanitari ambulatoriali, adiacenti ai luoghi di lavoro; prevedere la presenza costante di personale sanitario addetto al pronto soccorso; prevedere visite mediche annuali, con accertamento delle condizioni di salute in funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all'organizzazione aziendale e con particolare riguardo alla specificità di genere;
in riferimento alla semplificazione delle norme in materia di sorveglianza sanitaria, la stessa Relazione relativa all'indagine in merito al decesso della signora Paola Clemente rileva che il decreto ministeriale del 27 marzo 2013, in materia di "adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria" semplifica per i somministratori e utilizzatori ma svuota e vanifica gli obblighi preventivi in materia di sicurezza riducendoli a mero adempimento burocratico. La semplificazione non significa banalizzazione del rischio e formalismo documentale, ma snellimento senza derogare o allentare la tutela costituzionale della salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento alla protezione delle vittime:
*a)*estendere anche ai datori di lavoro, primi beneficiari delle situazioni di sfruttamento, la responsabilità in tema di intermediazione illecita di manodopera prevista dall?articolo 603-*bis* che attualmente incide solo sul caporale/intermediario;
b) modificare gli articoli 600 e 601 del codice penale riducendo la pena da 8 a 5 anni, così da assicurarne la piena applicazione. Nella normale prassi uno degli elementi che ne ha ostacolato e impedito la piena attuazione è l?elevatissimo minimo di pena previsto, che attualmente è appunto, di 8 anni;

c) rinforzare e ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;
d) abrogare la circostanza aggravata introdotta dal comma 12-*bis* dell?articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che aumenta la pena quando il numero di lavoratori/trici occupati presso lo stesso datore di lavoro è superiore a tre, come se la gravità dello sfruttamento individuale potesse essere diversamente valutata in relazione al numero di vittime di tale sfruttamento;
e) incentivare il ricorso al "percorso sociale" previsto dall?articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed eliminare le difformità di applicazione dello stesso articolo che richiedono la denuncia e la cooperazione da parte della vittima di grave sfruttamento lavorativo, in stridente contraddizione con l'impostazione di tale articolo che non esige questi due vincoli per nessuna forma di sfruttamento. All?interno della stessa norma, prevedere valide alternative di lavoro per incentivare le denunce e le fuoriuscite dallo sfruttamento;
f) dare piena applicazione alla direttiva 2009/52/CE3, che sebbene risenta di un?impostazione repressiva orientata al contrasto dell?immigrazione irregolare, contiene disposizioni utili contro lo sfruttamento dei/lle lavoratori/trici migranti, e può rappresentare un buon punto di partenza per estendere le tutele a forme meno gravi, ma comunque lesive di sfruttamento dei lavoratori migranti senza permesso di soggiorno. Questa prevede infatti, oltre a sanzioni a carattere amministrativo, finanziario e penale nei confronti delle aziende che impiegano dei/lle lavoratori/trici migranti irregolarmente soggiornanti, l?obbligo del datore di lavoro di pagare arretrati e contributi ai lavoratori, presumendo una durata del rapporto di lavoro di tre mesi, salvo che le parti non dimostrino una durata diversa; l?obbligo delle autorità di informare i lavoratori dei loro diritti e della possibilità di accedere alla giustizia per vederli riconosciuti; nei casi di particolare sfruttamento lavorativo, la possibilità di chiedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, a condizione di denunciare il datore di lavoro e di collaborare al procedimento penale, secondo quanto previsto dall?articolo 22 comma 12?*quater* Testo Unico sull?Immigrazione. Si evidenzia inoltre, la totale violazione del fondamentale obbligo di informazione (articolo 6, comma 2 della stessa Direttiva), la mancata agevolazione delle denunce e previsione del cosiddetto "periodo di riflessione" (articolo 13 della stessa Direttiva), e attraverso la disponibilità di misure di assistenza effettiva in considerazione dei fondati timori di ritorsioni derivanti dalle denunce stesse;
g) adottare il Piano Nazionale Antitratta, come previsto dal decreto legislativo n. 24 del 2014 che prevede lo *special rapporteur*, già individuato nel Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
h) incoraggiare, promuovere e partecipare un approccio multi-agenzia anche attraverso l?adesione a protocolli locali (tra ministeri, reti di sportelli legali, Procure e Questure, enti ispettivi, sindacati e organizzazioni della società civile) per facilitare l?accesso sicuro dei lavoratori migranti gravemente sfruttati al permesso di soggiorno previsto dall?articolo 18 del Testo Unico ed al connesso percorso sociale, e l?accesso dei lavoratori migranti particolarmente sfruttati al permesso di soggiorno previsto dall?articolo 22 del Testo Unico.
Considerato che il testo del Governo non riflette la complessità della questione in oggetto e che pertanto risulta del tutto insufficiente e volutamente incompleto,
esprime parere contrario.

1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 241 (pom.) del 21/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
241ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di giovedì 23 giugno il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore. Propone altresì che l'illustrazione degli emendamenti - pubblicati in allegato - venga effettuata nel corso della discussione generale, che dovrà concludersi martedì 28 giugno, con le repliche e del Governo e del relatore e l'espressione dei rispettivi pareri.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato, sottolineando l'ampiezza del contenuto e l'articolazione delle procedure previste nell'atto comunitario in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.45.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 248 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
premesso che l'Unione europea ha sviluppato un quadro giuridico di riferimento in materia di controllo dei rischi derivanti da prodotti chimici, attraverso l'emanazione di provvedimenti mirati ad una più attenta identificazione del rischio e una puntuale valutazione del potenziale livello di danni conseguente;
valutato che la proposta in esame modifica la direttiva 2004/37/CE, ispirata a principi di cautela della salute dei lavoratori, ponendo valori limite per gli agenti cancerogeni o mutageni, compatibilmente con le più recenti conoscenze tecniche o scientifiche;
preso atto che la proposta di direttiva è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,
si esprime in senso favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2233

G/2233/1/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

da anni in alcune casse previdenziali, emergono irregolarità anche molto gravi nella gestione dei rispettivi fondi (le quali mettono in dubbio non solo la capacità di tali istituzioni di perseguire i loro obiettivi previdenziali) e costi enormi per consulenze, emolumenti degli amministratori, spese non istituzionali: tutti elementi che mettono a serio rischio le risorse che derivano dai contributi versati obbligatoriamente dagli iscritti e destinate alle loro pensioni;

in Italia a fronte di una previdenza obbligatoria pubblica, gestita da un unico istituto, che garantisce circa 23 milioni di cittadini, ve ne è una privatizzata, suddivisa in 20 casse, per complessivi 1.648.000 professionisti iscritti obbligatoriamente alle rispettive casse di pertinenza;

le 20 casse alle quali lo Stato delega la gestione dei lavoratori autonomi e che, tutte assieme, rappresentano un patrimonio di oltre 61 miliardi di euro, hanno differenti regole, differenti consigli di amministrazione, differenti investitori, differenti consulenti, differenti attuari, notevoli differenze degli emolumenti percepiti dagli amministratori delle casse stesse;

gli amministratori delle casse privatizzate, pur rientrando le stesse fra le amministrazioni pubbliche, hanno però piena autonomia di gestione amministrativa e finanziaria ed inoltre, anche sotto il profilo penale, hanno responsabilità come se le casse che amministrano fossero aziende private;

appare necessario studiare percorsi per unificare le casse e ridurre i costi a beneficio della sostenibilità del sistema pensionistico;

la previdenza, quale pilastro dello Stato sociale e tutela costituzionalmente prevista (articolo 38), dovrebbe essere interamente iscritta alle competenze dello Stato in modo da sottrarla ad una costellazione di gestioni diverse amministrativo contabile;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di:

a) definire comuni regole organizzative e finanziarie per le casse previdenziali attualmente esistenti al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;

b) prevedere la trasformazione delle casse previdenziali in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento delle stesse in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché specifica parametrazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'ente.

G/2233/2/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

la riforma della previdenza italiana verso il sistema contributivo, introdotta dalla legge n. 335 del 1995, ha cambiato drasticamente le prospettive pensionistiche;

i primi ad avere avuto consapevolezza della misura di questo cambiamento sono le lavoratrici e i lavoratori autonomi e i parasubordinati, in quanto sono stati i primi ad essere stati interessati al passaggio al sistema contributivo puro;

il tema pensione continua ad essere all'ordine del giorno, sia per la politica, sia nel dibattito pubblico ma gran parte di questo dibattito si concentrata su temi che interessano i pensionati e pensionandi con sistema retributivo. Della povertà e delle penalizzazioni del sistema contributivo si parla sporadicamente e comunque rinviandone, senza una precisa scadenza, non solo la soluzione, ma anche la discussione. È invece urgente intervenire subito per evitare l'esplosione di una bomba sociale, quando arriveranno le prime consistenti coorti di pensionati contributivi puri;

appare urgente il superamento di alcune gravi carenze del sistema contributivo, e in particolare:

? garantire a tutti i lavoratori, con un'adeguata storia contributiva (15-20 anni di versamenti, in qualunque gestione previdenziale), anche intermittente e frammentata tra diverse gestioni, il raggiungimento di una pensione minima;

? intervenire con meccanismi solidaristici a favore di chi ha sperimentato percorsi lavorativi non continuativi, a causa di difficoltà occupazionali o personali. Il sistema contributivo ha infatti eliminato ogni solidarietà proprio quando sarebbe più necessaria a causa della sempre maggiore instabilità lavorativa e della crescita di forme lavorative non adeguatamente coperte da un sistema di *welfare* ancorato al lavoro dipendente;

? incentivare l'investimento pensionistico, attualmente molto poco conveniente;

? incentivare anche il secondo pilastro previdenziale, che, come previsto dalla riforma, sarà necessario per compensare la caduta del reddito che si presenterà al momento di andare in pensione;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con individuazione delle necessarie risorse, al fine di:

a) assicurare la piena portabilità del credito pensionistico in altre gestioni;

b) operare una revisione delle modalità di rivalutazione del montante pensionistico, in modo da renderlo effettivamente premiante;

c) prevedere la possibilità di riscattare gli anni lavorati quando non esisteva un obbligo contributivo e gli anni di laurea;

d) prevedere concrete misure di incentivazione alla previdenza complementare.

G/2233/3/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

in virtù del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge delega 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale si è predisposta la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, i veterinari sono tenuti a versare quella che di fatto può essere considerata una doppia contribuzione obbligatoria, sia al fondo nazionale di riferimento, sia all'ente gestore di forme di previdenza ed assistenza della propria categoria professionale;

quest'obbligo si estende a tutti i professionisti, anche a quelli dipendenti, a coloro che non esercitano la professione e anche a quelli disoccupati;

tale doppia imposizione, oltre ad essere gravemente onerosa, nei casi in cui non riesca ad essere onorata può comportare la cancellazione dall'ordine professionale e quindi di fatto l'impossibilità per il veterinario di lavorare;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine rendere volontaria la contribuzione all'ENPAV per i veterinari dipendenti, per quelli che non esercitano la professione e per quelli senza un rapporto di lavoro in atto e nonché a prevedere il divieto di cancellazione dall'ordine professionale in caso di mancato versamento di tale contribuzione volontaria.

G/2233/4/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento meglio noto come «*jobs act* degli autonomi»;

preso atto che lo stesso non contempla interventi pensionistici per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, nonostante l'evidente necessità di intervenire su un sistema caratterizzato da aliquote troppo alte a fronte di trattamenti di importo irrisorio;

ritenuto peraltro che proprio il lavoro autonomo, contraddistinto da carriere discontinue e saltuarie, rende improcrastinabile una revisione della normativa in materia di ricongiunzioni e cumulo, prevedendo la liquidazione di un unico trattamento pensionistico in base a tutti i contributi versati in diverse gestioni nell'arco della vita lavorativa, senza ulteriori oneri a carico del lavoratore;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti in materia pensionistica, a completamento del processo di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare*, atti a prevedere la liquidazione di un unico trattamento il cui importo finale dovrà corrispondere alla somma delle quote riferite ai versamenti effettuati in ciascuna gestione senza oneri aggiuntivi per il lavoratore.

G/2233/5/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

appare non procrastinabile una riforma del sistema contributivo riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps. Le aliquote contributive previste per tali categorie di soggetti restano infatti di gran lunga più elevate rispetto a quelle imposte ai liberi professionisti dotati di cassa previdenziale, nonché ai commercianti e agli artigiani, senza che tale differenziale sia compensato da prestazioni previdenziali e assistenziali di livello superiore;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di:

a) pervenire ad una progressiva riduzione al 24 per cento dell'aliquota contributiva attualmente prevista dalla normativa vigente per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps al fine di equiparare la contribuzione di tali lavoratori a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi;

b) incentivare la contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali.

G/2233/6/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

il lavoro indipendente è la risposta ad un modello industriale che esternalizza molti servizi qualificati;

negli ultimi anni si è assistito ad una fortissima svalutazione del lavoro dei lavoratori cosiddetti freelance, a causa della contrazione della domanda e dell'accresciuta concorrenza;

la fissazione di "costi standard" non dovrebbe riguardare solo i prodotti ma anche i servizi, nella definizione di un *range* che da un lato contrasti la svalorizzazione del lavoro e dall'altro prevenga sperperi ingiustificati;

i compensi così definiti potranno rappresentare un riferimento anche per il mercato privato, sia per i professionisti sia per chi acquista i servizi;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di pervenire, in accordo con le rappresentanze dei soggetti interessati e delle pubbliche amministrazioni, alla determinazione di parametri di compenso per alcune prestazioni tipiche da individuare per ogni attività professionale.

G/2233/7/11

DIVINA

Il Senato,

esaminato il provvedimento comunemente noto come «*jobs act* degli autonomi»;

preso atto dell'obiettivo che lo stesso intende perseguire, come richiamato nella relazione illustrativa al disegno di legge, e cioè «quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro»;

ritenuto che un sistema di diritti si basa anche e soprattutto sul riconoscimento , ai lavoratori autonomi e, quindi, anche ai liberi professionisti, dell'equo compenso e di forme di garanzia per il pagamento delle prestazioni;

constatato che tali questioni, per quanto di fondamentale rilevanza per i lavoratori interessati dal provvedimento all'esame, non sono contemplate tra le misure recate dal medesimo provvedimento;

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, dei parametri retributivi di riferimento per un'equa remunerazione.

G/2233/8/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di rendere applicabili, in quanto compatibili, anche in favore dei liberi professionisti iscritti in albi ed elenchi le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

G/2233/9/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame sostituisce l'attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme, che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di stabilire anche per i lavoratori autonomi, così come per i dipendenti, un meccanismo di detrazioni d'imposta equivalente ad una *no*

tax area nel limite di 8.000 euro.

G/2233/10/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento cosiddetto «*jobs act* degli autonomi»,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento prevede la deducibilità di una serie di costi sostenuti dal professionista/lavoratore autonomo, tra cui l'integrale deducibilità «degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà»;

tale previsione implica il riconoscimento della difficoltà per molti professionisti di incassare il compenso pattuito;

la predetta deducibilità di cui all'articolo 5, tuttavia, non riconosce un diritto della certezza del pagamento, ma piuttosto costringe il lavoratore autonomo e/o libero professionista a sostenere spese aggiuntive a quelle legate all'attività per lavorare in tranquillità;

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo al lavoratore autonomo e/o libero professionista.

G/2233/11/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative normative volte a prevedere per tutti i liberi professionisti la non obbligatorietà del conseguimento di crediti formativi per l'esercizio della professione.

G/2233/12/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte a favorire l'accesso dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici;

considerato che:

il codice ATECO è una combinazione alfanumerica atta ad identificare una attività economica ed oggi utilizzata sia a fini statistici che amministrativi. Presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie, in base alle caratteristiche dell'attività e senza alcun riferimento al tipo di organizzazione, al carattere giuridico della stessa o al modo di operare;

la classificazione è approvata dall'lSTAT in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate;

la classificazione ATECO 2007 in vigore dal 1° gennaio 2008 deriva dalla Nace (Nomenclatura europea delle attività economiche). La Nace Rev 2 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20 dicembre 2006) rappresenta il riferimento europeo per la produzione e la

divulgazione di dati statistici relativi alle attività economiche ed è raccordata ad altre classificazioni mondiali;

la necessaria conformità al regolamento europeo si è integrata con la necessità a livello nazionale di tener conto della specificità della struttura produttiva italiana e della necessità di individuare attività particolarmente rilevanti nel nostro Paese;

considerato inoltre che:

nella definizione e gestione della classificazione ATECO vi è sicuramente la necessità di mantenere un rapporto dialettica fra stabilità delle classificazioni nel tempo, al fine di permettere la costruzione di analisi pluriennali, confronti nel tempo dell'andamento che caratterizzano i diversi settori ed allo stesso tempo essere espressione di un mondo economico professionale in continua e spesso veloce evoluzione;

il mondo delle professioni si caratterizza per essere nuovo ed innovativo, vive una fase di ridefinizione normativa e spesso risulta essere espressione di risposte a nuovi bisogni attraverso profili professionali non tradizionali o non pienamente conosciuti nel nostro contesto nazionale;

questo può comportare una difficile o a volte impossibile individuazione di un adeguato Codice ATECO di riferimento e viste le ricadute dirette e indirette di attribuzioni di codici non espressione della propria attività, richiede una attenta valutazione ed approfondimenti a più livelli;

la conseguenza più evidente e grave è l'impossibilità di poter avviare una attività professionale regolare con chiara identificazione dell'attività economica esercitata;

l'assenza di un codice di riferimento adeguato comporta spesso la ricerca di codici «in qualche modo attinenti» con vari rischi, da quello di attribuirsi professionalità non consentite o meglio riservate per legge ad alcune categorie professionali diversi da quella di appartenenza, all'inserimento dell'attività in un area non generica definita come «altro» non classificato altrove;

l'attribuzione di codici non pienamente adeguati o troppo generici, può comportare una non chiara identificazione del profilo professionale causando la potenziale compromissione della visibilità di alcuni settori professionali e quindi la loro esclusione dalle attività pianificate, ripercussioni di carattere amministrativo fiscale, la necessità di attivare adempimenti non in linea con le effettive esigenze;

non essere rappresentanti all'interno della classificazione vigente comporta inoltre la conseguenza di studi meno precisi sulle evoluzioni su alcuni comparti e sulle dinamiche socioeconomiche che li caratterizzano, studi che sono invece utili per attivare adeguati interventi di carattere politico e socio economico;

risulta pertanto necessario sia un attento monitoraggio di tutti gli usi effettuati, nelle diverse sedi, delle codifiche in vigore, sia soprattutto interventi periodici dei codici stessi, avendo cura di arricchire anche il gruppo tecnico di riferimento, coinvolgendo tutte le parti sociali detentori di dirette conoscenze dei settori interessati dalle evoluzioni di contesto;

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, presso le opportune sedi istituzionali e con la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, iniziative finalizzate a pervenire ad una revisione dei codici ATECO prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

G/2233/13/11

CATALFO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure perla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte a favorire l'accesso dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici;

considerato che:

in un mercato dei servizi professionali sempre più competitivo e complesso come quello attuale, appare indispensabile l'introduzione di strumenti che facilitino l'aggregazione, l'interdisciplinarietà e la sinergia tra professionisti;

l'estensione dei contratti di rete anche ai professionisti, che operano ormai da sempre in filiera tra di loro e con le imprese può allora rappresentare il veicolo fondamentale per superare quel «nanismo» dimensionale che è un elemento di debolezza del settore e permettere la realizzazione di un approccio maggiormente efficace ed integrato ai problemi dell'utenza;

si tratta di una misura a «costo zero», che non impatta negativamente né sul bilancio dello Stato né su diritti e interessi di altri soggetti, ma predispone le condizioni giuridiche per l'esercizio della libertà economica del professionista e, soprattutto, pone le basi per un ambiente normativo che favorisca l'aggregazione ed il rafforzamento del lavoro professionale, che soffre ancora di eccessivo individualismo;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di prevedere l'applicazione, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi delle disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

G/2233/14/11

ANITORI, PAGANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge riguardante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

l'articolo 11 concerne la disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS, e non iscritti, al contempo, ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico. Tale indennità (a carico della stessa gestione) è attualmente riconosciuta, secondo la disciplina di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2001, per i casi di degenza ospedaliera: in particolare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche è private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere;

l'articolo 11 del disegno di legge equipara per gli iscritti alla gestione separata i periodi di malattia, certificata come conseguente a terapie di malattie oncologiche, alla degenza ospedaliera;

nonostante la totale condivisione della scelta operata, bisogna considerare che l'indennità, di malattia non viene erogata al momento per numerose altre malattie gravi, come affezioni del sistema circolatorio, dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool, epatite cronica, fibrosi cistica, insufficienza renale cronica, malattia di Alzheimer, sclerosi multipla, o per i soggetti in attesa di trapianto o nati con condizioni di gravi *deficit* fisici, sensoriali e neuropsichici;

pertanto, si impegna il Governo:

a valutare nei prossimi provvedimenti l'estensione dell'equiparazione alla degenza ospedaliera di tutte le forme di malattia grave, facendo specifico riferimento, per l'individuazione delle stesse, all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.

Art. 1

1.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, LEPRI, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo si applicano a coloro che svolgono prestazioni di lavoro autonomo con le modalità di cui all'articolo 2222 del codice civile».

1.2
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agli artigiani e ai commercianti iscritti alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali presso l'INPS».
1.3
GALIMBERTI
Sopprimere il comma 2.
1.4
CATALFO, PUGLIA
Al comma 2, sostituire le parole: «ivi compresi», *con la seguente:* «salvo».
1.5
MANDELLI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. Alle controversie relative ai rapporti di cui al comma 1 si applica il rito del lavoro».
1.6
FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA, FASIOLO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. Alle controversie relative ai rapporti di cui al comma 1, si applica il rito del lavoro».

Art. 2

2.1
BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI
Al comma 1, dopo le parole: «si applicano, in quanto compatibili,», *inserire le seguenti:* «alla pubblica amministrazione ed».
2.2
PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Al comma 1, dopo le parole: «tra lavoratori autonomi e imprese» *inserire le seguenti:* «, tra lavoratori autonomi e pubblica amministrazione».
2.3
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori autonomi e imprese», *aggiungere le seguenti:* «, lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni».
2.4
SPILABOTTE, SCALIA, FAVERO, FABBRI
Al comma 1, dopo la parola: «imprese» *aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».
2.5
AURICCHIO, PICCINELLI
Al comma 1, dopo la parola: «imprese» *aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».
2.6
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
Al comma 1, dopo la parola: «imprese» *aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».
2.7
ANITORI, PAGANO
Al comma 1, dopo la parola: «imprese» *aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».
2.8
MANDELLI
Al comma 1, dopo la parola: «imprese», *aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».
2.9
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il lavoratore autonomo che abbia convenuto nell'accordo con il committente un compenso inadeguato o non proporzionale all'attività prestata in ragione della sua debolezza contrattuale rispetto al committente, può rivolgersi al tribunale competente territorialmente ai sensi del codice di procedura civile, al fine di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito. Il tribunale, accertata la debolezza contrattuale e l'inadeguatezza o la sproporzione del compenso pattuito, procede alla sua rideterminazione in via equitativa».

Art. 3

3.1

FAVERO, ASTORRE, ANGIONI, MARGIOTTA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Forma scritta e clausole abusive). ? 1.* La costituzione del rapporto di lavoro autonomo è nulla se non risulta da atto scritto.

2. Si considerano abusive e prive di effetto:

a) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa;

c) le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

d) le clausole mediante le quali le parti pattuiscono compensi manifestamente sproporzionati all'opera prestata, tenuto conto del costo sostenuto dal lavoratore autonomo, della manodopera eventualmente impiegata nonché dei parametri tariffari in vigore;

e) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

3.2

DIVINA

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Il contratto deve essere in forma scritta a pena di nullità».

3.3

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «prestazione continuativa»*, aggiungere le seguenti:* «*ex* articolo 409 del codice di procedura civile».

3.4

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso»*, con le seguenti:* «con preavviso inferiore a trenta giorni».

3.5

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso»*, con le seguenti:* «con un preavviso inferiore ai venti giorni».

3.6

MANASSERO, PARENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «congruo preavviso»*, con le parole:* «preavviso di almeno 30 giorni».

3.7

DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «congruo preavviso»*, inserire le seguenti:* «di sessanta giorni per i contratti di durata superiore a tre mesi ovvero di trenta giorni per quelli di durata inferiore,».

3.8

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «senza congruo preavviso»*, inserire le seguenti:* «, comunque non inferiore a 60 giorni,».

3.9

GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché le clausole mediante»*, a:* «della fattura o della richiesta di pagamento».

3.10

DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Si qualificano, altresì, clausole abusive quelle che:

a) prevedono compensi eccessivamente bassi per la prestazione professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;

b) attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già espletate ovvero avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

3.11

MANASSERO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. È vietato, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa *ex* articolo 409 del codice di procedura civile il pagamento del corrispettivo pattuito, tramite l'utilizzo dei *voucher*.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il lavoratore autonomo ha diritto al ripristino delle condizioni del contratto originario ed al risarcimento dei danni, pari al doppio dell'importo pattuito.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, laddove il rapporto di lavoro autonomo sia evincibile da fatti e documentazione, è prescritta la formalizzazione scritta dello stesso. Il lavoratore ha diritto al doppio dell'importo pattuito per le sue prestazioni lavorative, fino ad adempimento di tale formalizzazione.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 3, il lavoratore autonomo ha diritto a trattenere i *voucher* ricevuti, alla formalizzazione scritta del contratto».

3.12

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la sanzione per le clausole e le condotte abusive è la nullità degli accordi attraverso i quali si realizza l'abuso, e il diritto al risarcimento del danno per il lavoratore autonomo».

3.13

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 3 sostituire le parole: «al risarcimento dei danni» *con le seguenti:* «di regresso nei confronti del committente per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive».

3.14

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 3, dopo le parole: «al risarcimento dei danni» *inserire le seguenti:* «, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati».

3.15

CATALFO, PUGLIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o al risarcimento in forma specifica».

3.16

SPILABOTTE, SCALIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le relative controversie devono essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.17

AURICCHIO, PICCINELLI

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.18

ANITORI, PAGANO

Al comma 3, aggiungere, in fine, seguente periodo:

«Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro, del domicilio del lavoratore autonomo».

3.19

PAGANO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.20

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle controversie si applicano le norme del codice di procedura civile relative al rito del lavoro».

3.21

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica».

3.0.1

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno)

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è manifestato, per tutti gli altri casi il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

3.0.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI

MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno)

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è manifestato».

3.0.3

MANASSERO

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi del lavoratore autonomo e del professionista)

1. All'articolo 2233 del codice civile aggiungere, in fine, il seguente comma:

"È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata, ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, definiti ai sensi di decreti ministeriali ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206"».

3.0.4

ASTORRE

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifica dell'articolo 2233 del codice civile)

1. All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo"».

3.0.5

STEFANI, DIVINA

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifica dell'articolo 2233 del codice civile)

1. All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"4. È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma 2. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge n. 247 del 2012 per la

determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo».

3.0.6

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione presso la apposita gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.

2. Agli adempimenti di cui al comma l si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

3.0.7

SCALIA, SPILABOTTE

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

3.0.8

PAGANO

*Dopo l'***articolo 3***, iserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

Art. 4

4.1

GALIMBERTI

Sopprimere l'intero articolo.

4.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «realizzati nell'esecuzione» *inserire le seguenti:* «o nell'adempimento».

4.3

MANASSERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso lavoratore spetta il diritto di autorizzare ciascuna cosiddetta "utilizzazione secondaria" della propria opera».

4.0.100

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Delega al Governo per la gestione previdenziale separata di lavoratori autonomi)

1. Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati ad un più equo rapporto tra le contribuzioni e le prestazioni riferite ai soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nell'ambito della gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti cui sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui in premessa;

b) integrazione del comitato amministratore della gestione separata di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni con cinque componenti in rappresentanza dei soggetti di cui in premessa con modalità elettive;

c) possibilità per i soggetti di cui in premessa di addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale rivalsa per i versamenti contributivi;

d) superamento delle duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzione a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria;

e) eliminazione dei requisiti contributivi e degli altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi».

4.0.200

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti pubblici che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) semplificazione dell'attività di impresa attraverso il riconoscimento del ruolo sussidiario dei professionisti a cui demandare funzioni di asseverazione della regolarità contributiva e contrattuale da utilizzarsi anche nell'ambito degli appalti pubblici e privati, di certificazione in materia tributaria, di asseverazione di buone prassi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia della salute dei lavoratori;

c) riconoscimento del ruolo sussidiario demandando ai professionisti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzate alla deflazione del contenzioso giudiziario, ad introdurre semplificazioni in materia di diritto civile, di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».

4.0.300

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale delle professioni

ordinistiche, il Governo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) istituzione di un osservatorio sui redditi, le contribuzioni e le prestazioni con riferimento ai liberi professionisti ordinistici a cura degli enti di previdenza di diritto privato e loro associazioni nell'ambito delle attività di ordinaria amministrazione;

b) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una repentina caduta dei redditi o gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente».

4.0.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Riorganizzazione della gestione separata)

1. La gestione separata è riorganizzata nella sezione A, cui afferiscono solo i lavoratori e le lavoratrici autonomi con partita IVA, e la sezione B dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici attualmente iscritti alla gestione separata.

2. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, viene fissata al 27 per cento.

3. Al fine di incentivare l'accesso al lavoro autonomo esercitato con partita IVA si prevede la possibilità per i primi tre o cinque anni di attività, secondo l'opzione scelta dal lavoratore, di accedere ad un regime previdenziale agevolato pari al 50 per cento dell'aliquota prevista per il regime ordinario».

4.0.2

PAGANO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Riorganizzazione della Gestione Separata)

1. La gestione separata viene riorganizzata in due sezioni. La sezione A cui afferiscono solo i lavoratori e le lavoratrici autonomi a partita IVA; e la sezione B dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici attualmente iscritte alla gestione separata».

4.0.3

ICHINO, LEPRI

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Ristrutturazione della Gestione separata dell'Inps)

1. La Gestione separata dell'INPS è suddivisa in due sezioni: la sezione A, cui afferiscono solo i titolari di rapporti di lavoro autonomo a partita IVA; la sezione B, cui afferiscono i titolari dei rapporti di collaborazione di ogni altro tipo, iscritti alla Gestione stessa».

4.0.4

PAGANO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Delega al Governo in materia di partecipazioni ai consorzi fidi)

1. Al fine di migliorare l'accesso dei liberi professionisti al sistema di garanzie collettive rilasciato dai consorzi fidi, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei

seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, sono abilitati ad utilizzare i maggiori risparmi di gestione, le contribuzioni integrative e i maggiori rendimenti degli investimenti per sostenere l'attività dei consorzi fidi costituiti dalle organizzazioni del mondo professionale, attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 10 del decreto-legge 30 novembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

4.0.5

PAGANO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Certificazione delle competenze nell'ambito delle libere professioni)

1. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi Professionali, previo parere vincolante del Ministero vigilante, possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni ordinistiche. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione da parte degli Ordini o Collegi Professionali di appartenenza. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali possono a tal fine stipulare convenzioni con Università, fondazioni e strutture scientifiche di comprovata esperienza.

2. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni associate. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione».

Art. 5

5.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "I limiti di cui al precedente periodo non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista".

02. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come risultanti dalle modifiche recate dal comma 01, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

03. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

5.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: «deducibilità» *con:* «detraibilità» *e la parola:* «deducibili» *con:* «detraibili».

5.3

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole da: «entro il limite di 10.000 euro» *a:* «corsi di formazione» *con le*

seguenti: «entro il limite annuo di 25.000 euro, le spese di iscrizione a *master* e entro il limite annuo di 5.000 euro per le spese di iscrizioni a corsi di formazione».

5.4

ICHINO, LEPRI

Al comma 1 sostituire le parole: «limite annuo di 10 mila euro» *con:* «limite triennale di 10 mila euro».

5.5

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1 sostituire le parole: «le spese di iscrizione a convegni e congressi»*, con le seguenti:* «spese di partecipazione a convegni e congressi, incluse quelle di viaggio e soggiorno».

5.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi» *inserire le seguenti:* «incluse quelle di viaggio e soggiorno purché inerenti le predette iscrizioni ed effettivamente sostenute».

5.7

D'ADDA, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE, SCALIA

Al comma 1, dopo le parole: «spese di iscrizione il convegni e congressi» *inserire le seguenti:* «e le relative spese di viaggio e soggiuno».

5.8

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «iscrizione a convegni e congressi» *inserire le seguenti:* «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese di soggiorno relative all'iscrizione a *master*, a corsi di formazione o aggiornamento e all'iscrizione a convegni e congressi».

5.9

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «iscrizione a convegni e congressi» *inserire le seguenti:* «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese di viaggio relative all'iscrizione a *master*, a corsi di formazione o aggiornamento e all'iscrizione a convegni e congressi».

5.10

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Al comma 1, dopo le parole: «spese di iscrizione a convegni congressi.» *inserire le seguenti:* «Le relative spese di viaggio e di soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento entro il limite annuo di 2.000 euro».

5.11

ICHINO, LEPRI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il limite annuo di 5000 euro»*, con le seguenti:* «entro il limite triennale di 5000 euro».

5.12

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «certificazione delle competenze»*, aggiungere le seguenti:* «, di registrazione delle stesse nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».

5.13

MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «delle competenze»*, aggiungere le seguenti:* «anche in conformità alle norme tecniche emanate dall'UNI,».

5.14

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle competenze»*, aggiungere le seguenti:* «, anche in conformità alle norme tecniche emanate dall'UNI,».

5.15

PAGANO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

? *dopo le parole:* «orientamento, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità»*, aggiungere le seguenti:* «iscrizione e attestazione ai sensi della legge n. 4 del 2013»;

? *dopo le parole:* «della disciplina vigente»*, aggiungere le seguenti:* «da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013».

5.16

ICHINO, LEPRI

Al comma 1, dopo le parole: «orientamento, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità»*, inserire le seguenti:* «, iscrizione e attestazione a norma della legge n. 4 del 2013».

5.17

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità»*, aggiungere le seguenti:* «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni,».

5.18

SPILABOTTE, SCALIA

Al comma1, dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità»*, aggiungere le seguenti:* «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni,».

5.19

AURICCHIO, PICCINELLI

Al comma 1 dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità»*, aggiungere le seguenti:* «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni,».

5.20

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente».

5.21

ICHINO, LEPRI

Al comma 1, dopo le parole: «della disciplina vigente»*, inserire le seguenti:* «da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico a norma della legge n. 4 del 2013».

5.22

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

5.23

DIVINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese inerenti la mobilità virtuale e fisica nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni professionali comprese quelle per collegamenti in banda larga e telefoniche, quelle relative all'utilizzo di automezzi privati e/o di mezzi pubblici di trasporto».

5.24

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-*ter*. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. I percorsi formativi di cui al comma 1-*bis* sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Fondo per lo promozione e lo tutela del lavoro autonomo)

1. Per il cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 4.

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nel limiti del 95,5 per cento".

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

b) *all'articolo 21, al comma 1, dopo le parole:* «dagli articoli 5» *aggiungere le seguenti:* «comma 1,».

5.25

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-*ter*. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi *standard* e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. I percorsi formativi di cui al comma 1-*bis* sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dagli articoli 5» *aggiungere le seguenti:* «comma 1,»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento". sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento".

1-*quater*. La disposizione di cui al comma 1-*ter* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

5.26

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-*ter*. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. I percorsi formativi di cui al comma 1-*bis* sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

5.27

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi *standard* e criteri formativi».

5.28

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Alle società tra professionisti, incluse le società tra avvocati, residenti nel territorio dello Stato, costituite nella forma di società di persone, i cui soci diretti o indiretti siano esclusivamente soci professionisti, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-*ter*. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad eccezione degli utili ritratti da società tra professionisti non residenti, non sottoposte ad imposizione unitaria ed autonoma in capo alle stesse nello Stato in cui sono costituite"».

5.29

SCALIA, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*ter*. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano o ad altre forme mutualistiche sono deducibili nel limite di 250 euro"».

5.0.100

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo in materia di revisione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, entro il 31 dicembre 2016, con i decreti legislativi e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, le norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo, tenendo conto del principio di cassa e di inerenza delle spese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) revisione degli studi di settore anche mediante la semplificazione degli adempimenti e con la previsione dell'eventuale esclusione per le tipologie di reddito di lavoro autonomo per le quali gli studi stessi non consentono un'adeguata rappresentazione dell'attività».

5.0.1

DIVINA

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di studi di settore)

1. Al fine di implementare l'opera di semplificazione burocratica, di diminuire il contenzioso tributario e sollevare il contribuente all'onere della prova davanti all'amministrazione finanziaria, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'abolizione degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, attraverso le occorrenti modificazioni e abrogazioni delle disposizioni del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 e della normativa vigente, l'abolizione degli studi di settore, al fine di permettere ai contribuenti sottoposti al meccanismo previsionale di essere sollevati dall'obbligo di dover provare la veridicità di valori di ricavi e compensi inferiori al minimo e di doversi adeguare ai parametri standard definiti dall'Amministrazione finanziaria;

b) prevedere, attraverso le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, il ristabilimento della precedente disciplina tributaria in base alla quale il reddito d'impresa e di lavoro autonomo era determinato attraverso le scritture contabili;

c) introdurre una specifica normativa per gli accertamenti induttivi che consenta all'amministrazione finanziaria di poter procedere con la procedura di accertamento anche in assenza di gravi irregolarità contabili, al fine di evitare di favorire il contribuente-evasore che formalmente tiene in ordine le scritture contabili, pur evadendo o eludendo la normativa fiscale, e di irrorare sanzioni al contribuente in regola con le obbligazioni tributarie, a causa di errori formali nella tenuta delle scritture.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma precedente sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque

giorni dalla data dell'assegnazione.

3. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a un 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

5.0.2

DIVINA

*Dopo l'***articolo 5,** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di studi di settore)

1. Al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, l'articolo 62-*bis* è soppresso.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente.

3. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a un 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

5.0.3

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Studi di settore)

1. L'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato».

5.0.4

FAVERO, FABBRI, MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Aliquota contributiva)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

5.0.5

MANDELLI

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Aliquota contributiva)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne pensionati, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

5.0.6

PAGANO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche ai limiti di deduzione delle spese relative a taluni mezzi a motore, utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale autonoma)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie di soggetti esercenti attività professionale autonoma che, tenuto conto dello stretto rapporto di strumentalità tra l'utilizzo dell'autovettura e l'attività caratteristica svolta, possono beneficiare della medesima percentuale di deduzione di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)* secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, prevista per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

2. Dall'attuazione del decreto di cui al comma 1 non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti da tale decreto, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni».

5.0.7

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche ai limiti di deduzione delle spese relative agli automezzi, utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale autonoma)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie di soggetti esercenti attività professionale autonoma che, tenuto conto dello stretto rapporto di strumentalità tra l'utilizzo dell'autovettura e l'attività svolta qualificante del rapporto, possono beneficiare della medesima percentuale di deduzione di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)* secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, prevista per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio».

5.0.8

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

"1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

2. L'attività si considera autonomamente organizzata se il contribuente:

a) è il responsabile dell'organizzazione e non si avvale di strutture riferibili ad altrui responsabilità o interesse, comprese quelle delle società presso le quali svolge la funzione di sindaco, amministratore e revisore;

b) impiega beni strumentali, anche di proprietà altrui, in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e comunque a condizione che i relativi costi superino i limiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Non sussiste autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente svolga attività di lavoro autonomo o di impresa avvalendosi in modo non occasionale di un dipendente o collaboratore che svolge attività esclusivamente ausiliarie. Resta ferma la possibilità, per il contribuente che si avvalga in modo non occasionale di due o più dei detti dipendenti o collaboratori, di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo.

4. L'autonoma organizzazione si presume sussistere, salvo prova contraria, per le società semplici e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

5. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime, strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

6. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della assistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti e le spese direttamente connesse all'attività svolta.

7. L'attività esercitata dalle società e dagli enti compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta"».

5.0.9

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*ter*. L'attività si considera autonomamente organizzata se il contribuente:

a) è il responsabile dell'organizzazione e non si avvale di strutture riferibili ad altrui responsabilità o interesse, comprese quelle delle società presso le quali svolge la funzione di sindaco, amministratore e revisore;

b) impiega beni strumentali, anche di proprietà altrui, in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività;

1-*quater*. Non sussiste autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente svolga attività di lavoro autonomo o di impresa avvalendosi in modo non occasionale di un dipendente o collaboratore che svolge attività esclusivamente ausiliarie. Resta ferma la possibilità, per il contribuente che si avvalga in modo non occasionale di due o più dei detti dipendenti o collaboratori, di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo.

1-*quinquies*. L'autonoma organizzazione si presume sussistere, salvo prova contraria, per le società semplici e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

1-*sexsies*. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti e le spese direttamente connesse all'attività svolta"».

5.0.10

PAGANO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale)

1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi dei relativi parametri di costo, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)*;

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti».

5.0.11

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 5***,inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e il comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo le parole: "assistenza sociale", sono inserite le seguenti: ", fatte salve le gestioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233,".

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, la disciplina relativa ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti è adeguata alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-*bis*.»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

5.0.12

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Deducibilità delle spese per servizi alla persona)

1. Il contribuente può dedurre, per se stesso o per conto del coniuge o del familiare a carico o non a carico, o di un disabile le spese sostenute per ricevere prestazioni da un professionista dei servizi alla persona, ai sensi della legge n. 4 del 2013 in possesso dell'attestato ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nella misura del 10 per cento al lordo della franchigia di 100 euro.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto, provvede ad indicare le associazioni professionali iscritte nell'elenco previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rappresentano i professionisti che erogano servizi alla persona».

5.0.13

MARINELLO

*Dopo l'***articolo 5,** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Detraibilità contributo integrativo soci STP)

1. La contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società *ex* legge n. 183 del 2011 di cui sono soci è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite STP, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempre che il contributo integrativo sia stato in origine applicato dalla STP al destinatario finale della prestazione».

5.0.14

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria" sono sostituite dalle seguenti: "ai tributaristi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, muniti di certificazione a norma UNI 11511"».

Art. 6

6.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - *(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione). ? 1.* I centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della

disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2013. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

6.2

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».

6.3

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «I centri per l'impiego e gli organismi accreditati» *con le seguenti:* «Le camere di commercio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1 dopo le parole: «della disciplina vigente»*, aggiungere le seguenti:* «, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale tenuto conto della loro struttura organizzativa come prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,».

6.5

DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo»*, inserire le seguenti:* «strutturato e organizzato in sinergia con gli ordini professionali e con le associazioni presenti sul territorio la cui organizzazione è iscritta al Mise ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2013».

6.6

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo»*, inserire le seguenti:* «anche telematico, tramite appuntamenti in videochiamata e/o *chat on-line,*».

6.7

DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo»*, inserire le seguenti:* «strutturato territorialmente».

6.8

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «agevolazioni pubbliche»*, inserire la parola:* «comunitarie,».

6.9

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.».

6.10

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Associazioni di categoria comparativamente rappresentative a livello nazionale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

6.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le attività di cui al comma 1 potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4».

6.12

AURICCHIO, PICCINELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.13

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le attività di cui al precedente comma possono essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.14

ANITORI, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.15

CATALFO, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dagli articoli 5,»*, aggiungere la seguente:* «6».

b) *al comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole:* «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017»*, con le seguenti:* «quanto ad ulteriori 7 milioni di euro per l'anno 2016 e ad ulteriori 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017,».

6.0.100

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e

sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, attività lavorativa;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) eliminazione o semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione».

6.0.1

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Servizi al mercato del lavoro autonomo)

1. Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni e promuovere servizi di orientamento, riqualificazione e collocazione verso il lavoro autonomo, l'ANPAL stipula convenzioni con gli ordini professionali nazionali e le associazioni iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per l'attivazione di servizi di informazione e documentazione presso i centri per l'impiego».

6.0.2

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Raccordo con il decreto legislativo n. 13 del 2013)

1. Le associazioni professionali iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate, a norma dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ciascuna associazione potrà erogare i detti servizi in riferimento a un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

Art. 7

7.2

FAVERO, ANGIONI, MARGIOTTA, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» *inserire le seguenti:* «iscritti ad un ordine professionale».

7.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» *inserire le seguenti:* «iscritti ad un ordine professionale».

7.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1 dopo le parole: «agli appalti pubblici, » *inserire le seguenti:* «adattando i requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristiche di tali lavoratori,».

7.5

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Al comma 1, dopo le parole: «appalti pubblici» *aggiungere le seguenti:* «o bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca».

7.6

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «anche attraverso», *inserire le seguenti:* «la pubblicazione dei bandi sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in una sezione appositamente dedicata e».

7.100

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto compatibile».

7.7

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

7.8

ICHINO, LEPRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai fini perseguiti dal presente articolo, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di operatori economici dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si estendono ai raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti, singoli o associati, lavoratori autonomi non iscritti agli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria e architettura anche con imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, cosi come definiti dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Ai lavoratori autonomi si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di rete tra imprese dall'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni».

7.9

AURICCHIO, PICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4"».

7.10

ANITORI, PAGANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" sono inserite le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4"».

7.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge gennaio 2013, n. 4"».

7.12

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti:"le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

7.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Estensione del compenso orario minimo a tutte le forme di lavoro autonomo)

1. All'articolo 1, comma 7, lettera *g)*, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole ", eventualmente anche in via sperimentale,";

b) dopo le parole: "compenso orario minimo" inserire le seguenti: "equo e adeguato";

c) dopo le parole: "prestazione di lavoro subordinato," inserire le seguenti: "nonché alle collaborazioni autonome e a tutte le forme di prestazione lavorativa erogate per uno o più committenti, in condizioni economicamente dipendenti,"».

7.0.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Semplificazione dei codici ATECO)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto provvede alla riorganizzazione dei codici ATECO, prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive».

7.0.3

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Contratti di rete)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi».

Art. 8

8.1

MANASSERO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"2. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici autonome ex articolo 2222 e seguenti del codice civile, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2-*bis*. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa"».

8.0.1

SPILABOTTE

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenute al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione dell'attività lavorativa per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

3. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un trattamento economico a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo corrispondente alla sospensione. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2002, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse presenti nel Fondo di cui al comma 107, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

8.0.2

PAGANO

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Indennità in caso di violenza di genere)

1. Viene estesa alla lavoratrice autonoma l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015.

2. L'Inps provvederà ad erogare l'indennità per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.

3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio».

8.0.3

BERGER, ZELLER, ZIN, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di assegni familiari nel settore agricolo)

1. All'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni, l'ultimo comma è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 9

9.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Sostituire **l'articolo,** *con il seguente:*

«1. Dal 1º gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2002, n. 136.

3. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 2, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 1 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

5. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,22 milioni di euro per l'anno 2017, 1,77 milioni di euro per l'anno 2018, 1,74 milioni di euro per l'anno 2019, 1,79 milioni di euro per l'anno 2020, 1,85 milioni di euro per l'anno 2021, 1,89 milioni di euro per l'anno 2022, 1,94 milioni di euro per l'anno 2023, 2,03 milioni di euro per l'anno 2024, 2,06 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,70 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le risorse presenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.2

MANDELLI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le

parole: "di maternità", inserire le seguenti: "e di paternità"».

9.3

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di maternità", sono inserite le seguenti: "e di paternità"».

9.4.

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1 sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «nove mesi».

9.5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi cui all'articolo 1, comma 788, ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

9.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

9.7

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di non incidere negativamente sui rapporti professionali in essere tra i lavoratori autonomi e i loro committenti, nei limiti della compatibilità con l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione, le lavoratrici e i padri lavoratori autonomi possono optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro convertendo il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in un *bonus* finalizzato a sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino, fermi restando i limiti di spesa previsti dal comma 283, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-*ter*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 all'onere di cui al comma 1-*bis* si provvede annualmente nell'ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

1-*quater*. Le modalità di attuazione del comma 1-*bis*, sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.8

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione prevista dal comma l può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

9.10

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente

dell'astensione prevista al comma 1 può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

9.9

BERGER, ZELLER, ZIN, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 69, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di sei mesi";

b) le parole: "entro il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il terzo anno"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma 1-*bis*, pari a 62 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera* a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

9.0.1

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro)

1. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 1 loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

3. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1 e per la definizione delle linee di intervento futuro».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 9-*bis*, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.2

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro)

1. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 1 loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

3. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1 e per la definizione delle linee di intervento futuro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.3

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Congedi per familiari di disabili gravi)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, della presente legge si applica l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo».

Art. 10

10.1

ICHINO

Sopprimere il comma 1.

10.2

SCALIA, SPILABOTTE

Sopprimere il comma 1.

10.3

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La gravidanza, l'infortunio e la malattia non sono causa di risoluzione del contratto avente ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo continuativa. Fatto salvo il venire meno dell'interesse del creditore, l'esecuzione della prestazione, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, resta sospesa senza diritto al corrispettivo. Decorso il termine di 180 giorni, il contratto si intende risolto».

10.4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via continuativa».

10.5

MANASSERO

Al comma 1, dopo le parole: «attività in via continuativa»*, aggiungere le parole:* «*ex* articolo 409 del codice di procedura civile».

10.6

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «al corrispettivo»*, aggiungere le seguenti:* «salvo il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi maturati».

10.7

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare»*, con le parole:* «per un periodo non superiore a sessanta giorni per anno solare».

10.8

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «centocinquanta giorni»*, con le seguenti:* «novanta giorni».

10.9

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dei contributi e dei premi maturati durante il periodo di cui al presente comma avviene senza oneri aggiuntivi o interesssi».

10.10

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo periodo sono sospesi gli adempimenti obbligatori di carattere fiscale e amministrativo a carico del lavoratore».

10.11

PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ove l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione lo consentano.

1-*ter*. Ai fini dell'estinzione del rapporto di lavoro è a carico del committente l'onere della prova che attesti la necessità del completamento della prestazione entro i termini contrattualmente stabiliti».

10.12

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In caso di maternità è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto».

10.13

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e sono riconosciuti quali contributi figurativi».

10.14

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Al comma 2, dopo le parole: «in caso di malattia» *inserire le seguenti:* «, gravidanza a rischio».

10.15

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 2 sostituire le parole: «il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso» *con le seguenti:* «il versamento dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e delle imposte è sospeso».

Conseguentemente, dopo la parola: «sospensione.» *aggiungere le seguenti:* «sono altresì sospesi gli studi di settore».

10.16

MANDELLI

Al comma 2, dopo le parole: «il versamento» *aggiungere le seguenti:* «degli adempimenti tributari e delle imposte,».

10.17

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Al comma 2, dopo le parole: «il versamento» *aggiungere le seguenti:* «degli adempimenti tributari e delle imposte,».

10.18

SPILABOTTE, SCALIA

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» *inserire le seguenti:* «, delle imposte».

10.19

AURICCHIO, PICCINELLI

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» *inserire le seguenti:* «, delle imposte».

10.20

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» *inserire le seguenti:* «, delle imposte».

10.21

CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo del versamento cui il lavoratore è tenuto a norma del precedente periodo decorre trascorso un periodo pari al periodo di malattia».

10.22

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'eventuale fornitura ed utilizzo delle attrezzature e degli strumenti di lavoro, nonché degli eventuali dispositivi di protezione individuale, è effettuata secondo le previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Alla prestazione che avviene mediante collegamento informatico e telematico si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo di cui al precedente periodo. Al lavoratore è garantita una formazione in materia di sicurezza in relazione alla nuova modalità di lavoro».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Tutela della gravidanza, malattia, infortunio e della sicurezza».

10.23

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai rapporti di lavoro autonomo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

10.0.1

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Esclusione dagli studi di settore e proroga del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Riduzione delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. I lavoratori di cui all'articolo 1, che rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 10, comma 2, della presente legge, non sono soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, in relazione al periodo di tempo previsto dal medesimo articolo 10, comma 2. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, ai competenti uffici finanziari entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termine la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le malattie e le patologie che danno diritto alla sospensione dei termini di cui all'articolo 10, comma 2, nonché all'esenzione e alla proroga di cui al comma 1 del presente articolo. L'elenco delle malattie e delle patologie è aggiornato con cadenza triennale.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'esenzione di cui al comma 1.

4. Al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: "al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, a decorrere dal terzo mese successivo alla fine del periodo di proroga, a versare i contributi dovuti per tale periodo, con facoltà di rateizzazione degli stessi.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti ai sensi del comma 6».

10.0.2

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Sospensione dei termini in caso di ricovero ospedaliero o cure domiciliari per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico)

1. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo l per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, i termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data

della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari. Non è imputata responsabilità né si applicano sanzioni o interessi moratori al lavoratore, al committente o al cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che il lavoratore ovvero il committente o cliente trasmetta idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure e che comunichi alla medesima la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento. La pubblica amministrazione ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari».

Art. 11

11.1

MANASSERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia) ? 1*. Per i lavoratori autonomi, *ex* articolo 2222 e seguenti del codice civile, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di pari gravità che comportino comunque una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera».

11.2

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche» *inserire le seguenti:* «o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 0,06 milioni di euro per l'anno 2016, a 0,12 milioni per l'anno 2017 e a 0,18 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 0,06 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,18 milioni di euro a decorrere dal 2018, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 0,12 milioni per l'anno 2017».

11.3

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» *inserire le seguenti:* «nonché gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti che determinano una oggettiva e prolungata impossibilità a svolgere l'attività lavorativa».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro a decorrere da 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

11.4

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche»*, aggiungere le seguenti:* «o malattie croniche e degenerative».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su

quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-*bis*.»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

11.5

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «e di malattie gravi».

11.6

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» *inserire le seguenti:* «, o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento,».

11.7

DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» *inserire le seguenti:* «, o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea al 100 per cento,».

11.8

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 28 maggio 1999, n. 329».

11.9

AURICCHIO, PICCINELLI

Dopo le parole: «malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi ? di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1 ?».

11.10

ANITORI, PAGANO

Dopo le parole: «malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi ? di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1 ?».

11.11

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo le parole: «malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1».

11.12

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo le parole: «malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi, di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1».

11.13

MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329».

11.14

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco delle malattie croniche che danno diritto all'equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'elenco è aggiornato ogni triennio.

1-*ter.* Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, spetta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo lo lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-*bis*.»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* All'articolo 96, comma 5-*bis,* primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

11.15

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per gli iscritti alla gestione separata di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

11.16

AURICCHIO, PICCINELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per gli iscritti alla gestione separata di cui al precedente comma, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

11.0.1

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 11***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA)

1. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2016, ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui si applica l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Possono accedere all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori di cui al medesimo comma 1 che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

c) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.

3. La richiesta dell'indennità deve essere presentata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione dell'IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

4. Ai sensi dei commi 1 e 2 sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riordino della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi e per la detrazione dei contributi volontari dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere i lavoratori autonomi ed in particolare le giovani generazioni;

b) prevedere una riorganizzazione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in due sezioni: la prima cui afferiscono solo i lavoratori autonomi a partita iva e la seconda dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici;

c) prevedere, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza integrativa, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni;

d) prevedere che i contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata anche da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali o di categoria comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano o ad altre forme mutualistiche, siano interamente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, nel limite di 250 euro annui.

Conseguentemente il Titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e

nei luoghi del lavoro subordinato e delega al Governo per il riordino della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi e per la detrazione dei contributi volontari dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria».

11.0.3

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a*) sostituire il numero "1.104" con "1.880" e il numero "4.800" con "8.000";

b) alla lettera *b*)sostituire il numero "1.104" con "1.880", e il numero "4.800" con "8.000" e il numero "50.200" con il numero "47.000".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, valutato in 700 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in misura non inferiore a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2018, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.».

11.0.4

AURICCHIO, PICCINELLI

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

Le lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;

b) 1.840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 47.000 euro;».

11.0.5

SPILABOTTE, SCALIA

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;

b) 1.840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 47.0000 euro;"».

11.0.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo 11,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, si provvede annualmente, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, nell'ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"».

11.0.7

AURICCHIO, PICCINELLI

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.8

SPILABOTTE, SCALIA

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.9

MARINELLO

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Contributi previdenziali e obblighi a carico delle Casse previdenziali private)

1. Con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede:

a) alla rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine dell'accesso ai

servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le tipologie di lavoro;

b) a introdurre, per le Casse previdenziali private, meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Art. 12.

Art. 12

12.1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «. La collaborazione si intende coordinata quando», *con le seguenti:* «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2094 del codice civile, la collaborazione si intende coordinata quando»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Articolo 2094 - *(Contratto di lavoro). ? 1*. Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

2. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.

3. L'eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articolo 2103 del codice civile primo e secondo periodo, 2104 del codice civile comma 2, 2106 del codice civile, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.

4. L'accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al codice civile e di procedura civile».

12.2

DIVINA

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «di comune accordo dalle parti» *inserire le seguenti:* «e dei tempi richiesti dal committente».

12.3

FAVERO, ASTORRE, ANGIONI, MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 409, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero: "*5-bis)* rapporti di lavoro autonomo"».

12.0.1

SCALIA, SPILABOTTE

*Dopo l'***articolo 12**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b),* in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera *b),* è aggiunta la lettera:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera *c),* in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata e al notariato"».

12.0.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera *b),* in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera *b),* è aggiunta la lettera:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera *c),* in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte

le professioni regolamentate di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata e al notariato"».

12.0.3

SCALIA, SPILABOTTE

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Estensione del "contratto di rete" ai liberi professionisti e lavoratori autonomi)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinquies* aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-*quater* mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo"».

*Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-*quinquies *si applicano solo ove compatibili.*

12.0.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Estensione del «contratto di rete» ai liberi professionisti e lavoratori autonomi)

1. All'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinquies* aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-*quater* mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo"».

*Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-*quinquies *si applicano solo ove compatibili.*

12.0.5

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i veterinari con rapporto di lavoro dipendente che non esercitano lo professione e per quelli senza rapporto di lavoro in atto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione obbligatoria in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), prevista dal comma 3

dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, esclusivamente per i soggetti con rapporto di lavoro dipendente, per quelli che non esercitano la professione e per quelli temporaneamente privi di occupazione, si intende volontaria e il mancato versamento di tale contribuzione non può essere causa di cancellazione dall'ordine professionale.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 temporaneamente privi di occupazione, a decorrere dall'inizio dell'attività lavorativa, resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive ed esonerative della medesima. Per i liberi professionisti di cui al medesimo comma 1 restano ferme le disposizioni vigenti in materia».

12.0.6

SPILABOTTE, SCALIA

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:

a) modelli previdenziali;

b) modelli di *welfare*;

c) formazione professionale».

12.0.7

AURICCHIO, PICCINELLI

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:

a) modelli previdenziali;

b) modelli di *welfare*;

c) formazione professionale.

12.0.8

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo 12,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

12.0.9

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

*Dopo l'***articolo 12***, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)

1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale stipula un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali».

Art. 13

13.100

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. La presente legge, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva».

13.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Al lavoratore è garantita la piena autonomia di organizzazione dell'attività lavorativa per il conseguimento dei compiti e degli obiettivi fissati.».

13.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 1, dopo le parole: «di lavoro subordinato,» *inserire le seguenti*: «ove l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione lo consentano,».

13.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 2, dopo le parole: «Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato» *inserire le seguenti:* «, di carattere volontario,».

13.4

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Al comma 2, sostituire le parole da: «che si svolge con le seguenti modalità» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «avente per oggetto un'attività lavorativa svolta in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno di essi, quando quest'ultima parte dell'attività sia svolta senza vincoli circa il luogo di svolgimento e di collocazione temporale».

13.5

PAGANO

Al comma 2, lettera a), *le parole da:* «ed entro i soli limiti» *fino a*: «contrattazione collettiva;» *sono soppresse*.

13.6

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole da:* «ed entro i soli limiti» *fino a:* «contrattazione collettiva;».

13.7

PAGANO

Al comma 2, dopo la lettera a), *è aggiunta la seguente:*

«*a-bis)* ai fini dell'orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003».

13.8

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* ai fini dell'orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003».

13.9

PAGANO

Al comma 2, alla lettera c), *dopo le parole:* «postazione fissa» *aggiungere le seguenti:* «organizzata dal datore di lavoro».

13.10

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «postazione fissa» *aggiungere le seguenti:* «organizzata dal datare di lavoro».

13.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «postazione fissa» *aggiungere le seguenti:* «assegnata in via permanente al lavoratore».

13.12

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, alla lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con previsione che le eventuali spese per trasferte e missioni sono a carico del datare di lavoro».

13.13

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Sostituire i commi 3 e 5 con il comma seguente:

«3. Ai rapporti di lavoro di cui ai commi precedenti si applica interamente la disciplina del rapporto di lavoro subordinato».

13.14

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 3 sostituire la parola: «assegnati» *con la parola:* «forniti».

13.200

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziate, ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.

5-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti implementabile attraverso atti

di indirizzo all'ANPAL e intese con i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni».

13.15

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Al comma 6, sostituire le parole: «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza» *con le seguenti:* «Il comma 4 deve essere applicato in modo che non ne derivino».

Art. 14

14.1

ICHINO, LEPRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *(Forma e contenuto dell'accordo) ? 1*. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile deve essere provato dalla parte che vi ha interesse mediante documento scritto. Esso deve individuare la collocazione ed estensione temporale dei periodi nei quali la prestazione è svincolata dal coordinamento spazio-temporale. Deve inoltre individuare la collocazione ed estensione temporale del periodo di riposo giornaliero, nel rispetto della disciplina vigente del tempo di lavoro.

2. La clausola oggetto dell'accordo di cui al comma 1, sia essa contenuta nel contratto di lavoro originario o pattuita in costanza di rapporto, può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso essa deve stabilire l'obbligo di preavviso di recesso per ciascuna delle parti; in difetto di tale previsione si applica un obbligo di preavviso di trenta giorni.

3. Quando non sia diversamente pattuito dalle parti, la clausola stessa si intende non essenziale ai fini della prosecuzione del rapporto. In questo caso il recesso del lavoratore implica l'obbligo del datore di mettergli a disposizione una postazione di lavoro in azienda anche per i periodi precedentemente svincolati dal coordinamento spazio-temporale della prestazione. Il recesso del datore implica invece l'obbligo del prestatore di proseguire il rapporto svolgendo l'intera prestazione nel regime di coordinamento spazio-temporale».

14.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro».

14.2

CATALFO, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità.

1-*bis*. La disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datare di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore nonché i tempi di riposo del lavoratore sono individuati dai contratti collettivi territoriali o aziendali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

14.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile» *inserire le seguenti:* «, che è affidato prioritariamente alla contrattazione collettiva e ad un accordo individuale esclusivamente nel caso di sua assenza,».

14.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, sostituire le parole: «L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore» *con le*

seguenti: «L'accordo può individuare fasce di disponibilità durante le quali il lavoratore si obbliga a essere tempestivamente contattato dal datore di lavoro. La durata delle fasce di disponibilità non può eccedere la metà dell'orario normale di lavoro giornaliero».

14.5

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non possono comunque essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

14.6

CATALFO, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

2-*bis*. la decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale».

14.7

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. L'accordo di cui al comma 1, può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. In presenza di un giustificato motivo, come regolato dagli accordi collettivi o individuali, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

2-*bis*. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale o collettivo».

14.8

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 2, dopo la parola: «recesso» *inserire le seguenti:* «dalla modalità di lavoro agile».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalla modalità di lavoro agile».

14.9

PARENTE, ANGIONI, BERGER, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, dopo le parole: «può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.» *inserire le seguenti:* «Nel caso di lavoratori con disabilità, il termine di preavviso del recesso del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire una adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura».

14.10

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In caso di interruzione della modalità di lavoro agile è ripristinato il rapporto di lavoro nella modalità precedente.».

14.11

MANASSERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ad ogni controversia relativa a rapporti di lavoro autonomo professionale si applicano le norme del codice di procedura civile relative al rito del lavoro».

14.12

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'accordo di cui al comma 1 è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al presente comma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».

14.13

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il recesso dell'accordo di cui al comma 1 non comporta il licenziamento del lavoratore già assunto in precedenza dall'azienda con altra forma contrattuale».

14.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Carattere volontario e reversibilità)

1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datare di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.

2. Il passaggio al lavoro agile, implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo *status* del lavoratore agile. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

3. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

4. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo.».

14.0.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Carattere volontario e reversibilità)

1. La modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

3. Il passaggio alla modalità di lavoro agile implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro e non incide sullo *status* del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

14.0.3

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Carattere volontario e reversibilità)

1. Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datare di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

Art. 15

15.1

MANASSERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Trattamento del lavoratore)

1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

3. Il passaggio al lavoro agile implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo *status* del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

4. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico, normativo e formativo, secondo le specifiche necessità, non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

5. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.».

15.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Trattamento del lavoratore) ? 1*. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Progetti e obiettivi assegnati al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.».

15.3

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Trattamento del lavoratore) ? 1*. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

15.4

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole da: «ad un trattamento economico e normativa non inferiore a» *con le seguenti:* «allo stesso trattamento economico e normativo».

15.5

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «complessivamente».

15.6

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso di lavoro straordinario».

15.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* Al lavoratore coinvolto in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge può essere riconosciuto attraverso l'accordo che lo regola un diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze ai sensi della legislazione vigente.

1-*ter.* In attesa della messa a regime del sistema di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la certificazione delle competenze è resa su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *a)* e *c),* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che operino in convenzione con uno o più fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che ne assumono i costi. I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono assimilati agli interventi di formazione generale ai sensi della disciplina comunitaria di riferimento.».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «Trattamento» *inserire le seguenti:* «, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze».

15.7

BERGER, ZELLER, ZIN, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis.* Ove nell'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 14 da parte dei contraenti sia stabilito il luogo di lavoro, si applica, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi, l'articolo 51, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'accordo non contiene l'indicazione del luogo di lavoro, si applica, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi per le relative indennità e i rimborsi spettanti, l'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

15.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

*Dopo l'***articolo 15***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Diritto alla riservatezza)

1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice della *privacy*)».

Art. 16.

Art. 16

16.1

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Sopprimere l'articolo.

16.2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO,

URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *1.* È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

16.3

MANASSERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Potere di controllo e disciplinare). ? 1.* È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

16.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Potere di controllo e disciplinare). ? 1.* È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale».

16.5

CATALFO, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Potere di controllo e disciplinare). ? 1.* È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo

nazionale applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale medesimo».

16.6

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori».

16.7

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e da quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva.».

16.8

CATALFO, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

16.9

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

16.10

CATALFO, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dai contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali come definiti all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

16.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «individua le condotte» *con le seguenti:* «rinvia alle condotte»;

b) *dopo le parole:* «sanzioni disciplinari» *inserire le seguenti:* «, ai sensi dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

16.0.1

CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Apprendimento e competenze)

1. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera degli altri lavoratori, che svolgono regolarmente attività comparabili nei locali dell'impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre a quanto disposto al comma l, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di svolgimento della prestazione di lavoro.

3. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale,

sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro.

4. La certificazione delle competenze deve essere registrata dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015».

16.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Formazione e competenze)

1. I lavoratori agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

3. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro».

16.0.3

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

16.0.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non dà luogo ad effetti penalizzanti sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

Art. 17

17.1

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Sopprimere l'articolo.

17.2

CATALFO, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Protezione dei dati, custodia e riservatezza) ? 1*. Il datare di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.

2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione

dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi.

3. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni».

17.3

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «misure atte» *con le seguenti:* «strumenti atti».

17.4

MANASSERO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice della *privacy*) e successive modificazioni».

17.5

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il datare di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni».

Art. 18

18.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sopprimere l'articolo.

18.2

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Sopprimere l'articolo.

18.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - *(Sicurezza sul lavoro) ? 1*. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile attraverso la consegna al lavoratore di un 'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici presenti nella strumentazione informatica eventualmente fornita ed utilizzata nello svolgimento della prestazione.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal dato re di lavoro per fronteggiare i rischi presenti nella strumentazione informatica di cui al comma precedente».

18.4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il datore di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli.

1-*bis*. Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che viene consegnato altresì al RLS.».

18.5

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire il comma l, con il seguente:

«1. Il datore di lavoro, come disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine predispone un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione dell'attività lavorativa e consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale oppure in presenza di una variazione del luogo, fisso o mobile, dove si svolge la prestazione lavorativa, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli. Con la stessa modalità, il datore di lavoro aggiorna, consegnandola al lavoratore, l'informativa con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli.».

18.6

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire il comma l, con il seguente:

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, al lavoratore è consegnata un 'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici che afferiscono alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a consegnare ulteriori informative solamente in presenza di aggiornamenti di aspetti legati ai rischi alla sicurezza e alla salute.».

18.7

PARENTE, ANGIONI, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.».

18.8

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la parola: «garantisce» *con le seguenti:* «fornisce informazioni per tutelare».

18.0.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo 18***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Apprendimento e competenze)

1. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili, che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica che tiene conto degli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e delle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

3. Annualmente, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con oneri di spesa a carico del datore di lavoro.».

Art. 19

19.1

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Sopprimere l'articolo.

19.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - *(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali) ? 1*. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge lº ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Tenuto conto dell'impossibilità di controllare i luoghi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, gli oneri derivanti dal riconoscimento da parte dell'INAIL degli infortuni occorsi per causa violenta in occasione di lavoro mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali costituiscono oneri a caricamento ai sensi dell'articolo 9, comma l, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e gli oneri relativi a tutte le malattie professionali riconosciute dall'INAIL al lavoratore che svolge la prestazione in parte in modalità di lavoro agile costituiscono oneri indiretti relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma l, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

4. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione da parte del lavoratore sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza».

19.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» *con le seguenti:* «L'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) tutela il lavoratore».

19.4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela», *inserire le seguenti:* «, obbligatoria attraverso l'INAIL,».

19.5

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» *con le seguenti:* «L'INAIL tutela il lavoratore».

19.6

CATALFO, PUGLIA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e risponda a criteri di ragionevolezza».

Art. 20

20.1

ICHINO, LEPRI

Sopprimere l'articolo.

20.2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 20. - *(Contrattazione collettiva e diritti collettivi) - 1*. I contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono adeguare o integrare i principi ed i criteri

definiti per il lavoro agile.

2. I lavoratori agili hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.

3. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del lavoro agile».

20.3

CATALEO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «possono introdurre ulteriori», *con la seguente:* «prevedono».

20.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.

1-*ter*. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del lavoro in modalità agile».

20.0.2

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Obbligo di mantenimento del collegamento a distanza con l'azienda e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la modalità del lavoro agile comporti l'obbligo del mantenimento del collegamento telefonico o telematico del prestatore con l'organizzazione aziendale anche al di fuori dell'orario di lavoro, di questo obbligo aggiuntivo deve tenersi conto nella determinazione del trattamento retributivo.

2. Nel caso di cui al comma 1 l'obbligo contrattuale del mantenimento del collegamento non può estendersi al periodo di undici ore di riposo giornaliero, di cui al comma 1 dell'articolo 14».

20.0.3

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Tavolo permanente sul lavoro autonomo)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Tavolo permanente sul lavoro autonomo composto da rappresentanti delle associazioni del lavoro autonomo non imprenditoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo».

20.0.4

MANDELLI

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Tavolo permanente sul lavoro autonomo)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Tavolo permanente sul lavoro autonomo composto da rappresentanti delle associazioni del lavoro autonomo non imprenditoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo».

20.0.5

MANDELLI

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Abrogazione degli studi di settore per gli esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 62-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "tra i ricavi," sono abrogate le seguenti: "i compensi ed" e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni"».

20.0.6

MANDELLI

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Proroga dei termini)

1. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, comunicativi e di versamento relativi ai tributi, anche locali, sono automaticamente prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei provvedimenti attuativi necessari all'effettuazione dell'adempimento qualora gli stessi non siano pubblicati almeno sessanta giorni prima della scadenza di tali termini.

2. La proroga dei termini di cui al comma l opera altresì in caso di mancata pubblicazione, anche sui siti *internet* degli enti impositori, degli strumenti applicativi necessari per l'adempimento degli obblighi indicati nel medesimo comma».

20.0.7

MANDELLI

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Detraibilità contributo integrativo soci STP)

1. La contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società ex legge n. 183 del 2011 di cui sono soci è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite STP, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempreché il contributo integrativo sia stato in origine applicata dalla STP al destinatario finale della prestazione».

20.0.8

MANDELLI

*Dopo l'***articolo 20***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Sospensione feriale dei termini)

1. Il decorso dei termini relativi agli adempi menti di carattere tributario a carico dei contribuenti conseguenti all'attività istruttoria degli organi che effettuano i controlli, nonché dei termini relativi alla definizione degli atti emessi dai medesimi organi, è sospeso di diritto dallo al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 242 (pom.) del 22/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016
242ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PARENTE (*PD*), sottolineata la rilevanza del provvedimento in esame, illustra gli emendamenti a sua firma. Obiettivo dell'emendamento 1.1 è quello di definire il campo di applicazione dell'iniziativa legislativa e disciplinare tipologie di lavoro autonomo che non rientrano nella fattispecie del contratto d'opera. Con riguardo all'emendamento 2.2, la senatrice sottolinea la necessità di introdurre il riferimento a rapporti fra lavoratori autonomi e pubblica amministrazione. Richiama poi l'importanza dell'emendamento 5.1, che modifica il testo unico delle imposte sui redditi impedendo

che le spese per esecuzione di incarico, addebitate al committente, possano costituire compenso per il professionista. Illustra, infine, l'emendamento 9.1, sostenendo la necessità di ampliare possibilità e periodi di fruizione dei congedi parentali per i padri.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) esprime critiche accese nei confronti della disciplina in esame, denunciando come l'istituto della collaborazione coordinata continuativa si vada a sostituire surrettiziamente al lavoro subordinato, riducendo tutele per i prestatori d'opera. Richiamata la necessità di ampliare gli spazi della contrattazione collettiva come occasione di efficace tutela dei lavoratori, paventa un aumento del contenzioso, soprattutto con riguardo ai temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, considerate le scarse garanzie assicurate ai prestatori d'opera. Illustra, infine, l'emendamento 2.9, che introduce strumenti di tutela in sede giudiziaria per il lavoratore autonomo che abbia convenuto con il committente compensi inadeguati o non proporzionati alla prestazione effettuata.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*), ricordando quanto sia attesa la disciplina contenuta nel disegno di legge n. 2233, procede all'illustrazione dell'emendamento 5.0.14, che fa riferimento alla necessità di un'apposita certificazione per i tributaristi, al fine di tutelare i contribuenti e l'amministrazione finanziaria. Passa poi all'esame degli emendamenti 5.0.8 e 5.0.9, che si prefiggono di dare una definizione corretta della "autonoma organizzazione". Al riguardo, precisa i casi in cui vengano a emergere o meno i presupposti impositivi per realtà professionali di piccole dimensioni.

La senatrice FAVERO (*PD*) illustra l'emendamento 1.6, volto ad applicare alle controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo il rito del lavoro, che garantisce tempi rapidi. Con riguardo all'emendamento 3.1, cita la forma scritta come condizione essenziale per la costituzione del rapporto di lavoro autonomo e rinvia a una serie di clausole abusive che devono considerarsi prive di effetto nello svolgimento del rapporto di lavoro. Dà conto dell'emendamento 5.14, sostenendo la necessità di certificazioni per i professionisti quale strumento di garanzia per il mercato. Con l'emendamento 5.0.4 evidenzia obiettivi di perequazione rappresentati dalla rimodulazione dell'aliquota contributiva pensionistica di alcune categorie di lavoratori autonomi. Illustra poi l'emendamento 7.2, ritenendo che i lavoratori autonomi che partecipano ad appalti pubblici debbano essere iscritti ad ordini professionali, il che garantirebbe un'equiparazione dei lavoratori autonomi con le imprese. L'emendamento 9.3 interviene in materia di congedi parentali, ampliandone le possibilità di fruizione per i padri. Espone gli emendamenti 10.17 e 11.8, volti ad agevolare la ripresa dell'attività professionale dei lavoratori autonomi dopo lunghi periodi di malattia. Dopo aver dato ragione dell'emendamento 12.3, sottolinea infine la particolare natura dell'emendamento 20.0.3, auspicando la costituzione presso il Ministero del lavoro del tavolo permanente sul lavoro autonomo, in cui possono avere adeguata rappresentanza le associazioni di categoria.

Il senatore ICHINO (*PD*), nell'illustrare l'insieme degli emendamenti a propria firma, lamenta gli eccessi di legificazione in un'area dell'economia che non presenta le caratteristiche del lavoro subordinato; il lavoro autonomo, infatti, si qualifica per l'indipendenza del prestatore d'opera garantita dalla pluralità dei suoi committenti. Un eccesso di legificazione finirebbe per limitare questa sfera di indipendenza, aumentando le occasioni di contenzioso e i costi di transazione in questo specifico segmento del mercato. In particolare, denuncia la rigidità nella disciplina del lavoro agile, la cui specificità non si presta alla normativa generale di valutazione dei rischi professionali. Stigmatizza l'introduzione di barriere in accesso all'esercizio di determinate professioni, come l'istituzione di nuovi albi professionali, surrettiziamente intese come strumenti di tutela. Auspica, invece, l'introduzione di codici deontologici definiti liberamente dalle associazioni di rappresentanza e caldeggia che in materia di imposizione fiscale si estendano i benefici previsti per i lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi, superando inaccettabili presunzioni di evasione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 135)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà lettura di una nuova proposta di risoluzione, favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) chiede chiarimenti su problematiche in materia di prevenzione e sicurezza.

La senatrice D'ADDA (*PD*) ritiene che il periodo di 40 anni per la conservazione della documentazione sanitaria dei lavoratori sia adeguato per le patologie da amianto e si chiede se possano essere previsti altri limiti per patologie differenti.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che la nuova proposta di direttiva tiene in debito conto le esigenze di prevenzione e di sicurezza e richiama le responsabilità del datore di lavoro nell'individuazione e nella valutazione delle fonti di rischio professionale.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) riconosce nella proposta di direttiva con raccomandazione del relatore uno spunto di riflessione che andrà approfondito. Auspica che con le nuove tecnologie possano essere rese più agevoli l'archiviazione e la conservazione della documentazione sanitaria dei lavoratori e plaude alle attività di prevenzione e diagnostica che sono sempre più praticate nei luoghi di lavoro.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di risoluzione del relatore, che è approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16.15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 248 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 135)

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
premesso che l'Unione europea ha sviluppato un quadro giuridico di riferimento in materia di controllo dei rischi derivanti da prodotti chimici, attraverso l'emanazione di provvedimenti mirati ad una più attenta identificazione del rischio e una puntuale valutazione del potenziale livello di danni conseguente;
valutato che la proposta in esame modifica la direttiva 2004/37/CE, ispirata a principi di cautela della salute dei lavoratori, ponendo valori limite per gli agenti cancerogeni o mutageni, compatibilmente con le più recenti conoscenze tecniche o scientifiche;
preso atto che la proposta di direttiva è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,
si esprime in senso favorevole, raccomandando, con l'occasione, un approfondimento in ordine alla reale necessità di conservare la documentazione sanitaria per un periodo di almeno 40 anni, così come indicato dall'articolo 15 della direttiva 2004/37/CE, su cui la proposta stessa incide.

1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 243 (pom.) del 28/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016
243ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

I senatori ANGIONI (*PD*) e PEZZOPANE (*PD*) fanno notare la presenza di un refuso nei rispettivi emendamenti 3.5 e 5.0.14, che vengono pertanto pubblicati in allegato nel testo corretto.

Il presidente relatore SACCONI(*AP (NCD-UDC)*) avverte che allo scadere del termine sono stati presentati 70 subemendamenti agli emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

La senatrice MANASSERO (*PD*) interviene ad illustrare alcune proposte emendative a sua firma. In particolare, si sofferma sull'emendamento 3.0.3, finalizzato a modificare l'articolo 2233 del codice civile, allo scopo di garantire un compenso minimo dignitoso a lavoratori autonomi e professionisti. Dà altresì ragione dell'emendamento 6.1, in materia di accesso alle informazioni sul mercato e di servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione, in base al quale i centri per l'impiego e gli organismi abilitati sono tenuti a dotarsi di sportelli dedicati al lavoro autonomo, anche attraverso la stipula di convenzioni con ordini professionali e associazioni.

Il senatore ANGIONI (*PD*), premesso che in Italia si riscontra la più elevata percentuale di lavoratori autonomi (la Francia ne conta appena il 7 per cento e la Germania meno del 10 per cento) ritiene che assai opportunamente le disposizioni del provvedimento n. 2233 dettino norme a tutela di fattispecie genuine di lavoro autonomo. Il settore, specie negli ultimi anni, ha certamente sofferto della crisi assai più di quello del lavoro subordinato e necessita perciò di tutele specifiche; in questo senso la normativa in esame rappresenta una svolta positiva, in quanto destinata a contrastare le forme contrattuali distorsive. In particolare, egli caldeggia l'approvazione dell'emendamento 3.5, finalizzato a fissare un termine preciso per il preavviso, superando la formulazione attuale della disposizione, che conferisce eccessiva discrezionalità al giudice. Dà altresì conto dell'emendamento 5.10, che consente la deducibilità, accanto alle spese di iscrizione a convegni e congressi, anche di quelle di viaggio e di soggiorno, ancorché in una misura limitata. Sollecita poi l'attenzione sull'emendamento 10.14, che affianca l'eventualità della gravidanza a rischio alle tutele già presenti a favore delle lavoratrici.
Anche in materia di lavoro agile egli condivide gli obiettivi e le finalità della nuova disciplina. L'intento principale è senz'altro la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche nel quadro del conseguimento di una maggiore produttività; in proposito, pur condividendo la necessità che le norme debbano essere strutturalmente semplici e di portata generale e astratta, osserva che, in particolare in materia di lavoro, esistono tuttavia dei casi specifici che è indispensabile contemplare, anche per scongiurare ogni possibile contenzioso. In questo quadro, richiama l'attenzione della Commissione sugli emendamenti 14.5 e 15.6.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) ricorda che il provvedimento in esame è ampiamente atteso, come testimoniato anche dai riscontri ricevuti da parte di tante associazioni di categoria. Dichiara pertanto che l'atteggiamento del proprio Gruppo nel corso dell'esame sarà sempre costruttivo ed auspica che all'esame degli emendamenti sia dedicato un tempo adeguato.

La senatrice D'ADDA (*PD*), dopo essersi associata agli auspici del senatore Serafini, afferma che i disegni di legge nn. 2233 e 2229 consentono di superare forme mascherate di lavoro autonomo, ma rappresentano solo un punto di partenza nella disciplina del settore. Il mercato negli ultimi anni ha profondamente differenziato le prestazioni lavorative; non ci si può dunque accontentare di sanare situazioni distorsive o patologiche, ma bisogna definire un vero e proprio statuto del lavoro autonomo. Sottolinea a tale proposito che la disciplina del lavoro agile, proposta dai disegni di legge in esame, ancora non concepisce questo istituto come un vero e proprio lavoro dotato di requisiti ed elementi specifici. Si augura pertanto che si realizzi una semplificazione della normativa di settore, scopo al quale sono finalizzate le proposte emendative a sua firma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI informa che intenderebbe proporre alla Presidenza del Senato che sia deferito alla Commissione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare assegnato "Sui canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato". Dal momento che si è verificata recentemente una larghissima diffusione di questi istituti, ritiene infatti necessari un approfondimento da parte della Commissione e l'adozione, auspicalbimente all'unanimità, di una risoluzione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2233

3.5 (testo corretto)
ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO
Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso»*, con le seguenti:* «con un preavviso non inferiore ai venti giorni».

5.0.14 (testo corretto)
PEZZOPANE
*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria" sono aggiunte le seguenti: "anche ai tributaristi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, muniti di certificazione a norma UNI 11511"».

4.0.100/1
BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e sostituire le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge»;

b) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* Prevedere una riorganizzazione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in due sezioni: la prima cui afferiscono solo i lavoratori autonomi a partita IVA e la seconda dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici;»;

c) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis.* Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche

complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e sostituire le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge»;

b) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis.* Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/3

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* operare una progressiva riduzione al 24 per cento dell'aliquota contributiva di cui al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;»;

b) *dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* prevedere misure di incentivo alla contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*).* Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*. Posticipare il termine di cui all'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 30 giugno 2017».

4.0.100/6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*. Posticipare il termine di cui all'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 31 dicembre 2016».

4.0.100/7

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* operare una progressiva riduzione al 24 per cento dell'aliquota contributiva di cui al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed anche se la relativa copertura contributiva è di natura integrativa»;

b) *alla lettera* e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche se riferiti a contribuzioni versate contemporaneamente ad enti gestori diversi»;

c) *dopo la lettera* e)*, aggiungere le seguenti:*

«*e*-bis*)* reintroduzione della non onerosità per la ricongiunzione dei contributi previdenziali;

e-ter*)* al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, prevedere la possibilità per i soggetti di cui al presente articolo ed ai loro familiari, iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie, la facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243;»

Conseguentemente, dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti

risorse finanziarie».

4.0.100/9

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, alla lettera* d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed anche se la relativa copertura contributiva è di natura integrativa».

Conseguentemente, dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/10

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, alla lettera* e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche se riferiti a contribuzioni versate contemporaneamente ad enti gestori diversi».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/11

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* previsione di specifiche misure a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 finalizzate a:

1) assicurare la piena portabilità del credito pensionistico in altre gestioni;

2) operare una revisione delle modalità di rivalutazione del montante pensionistico in modo da renderlo effettivamente premiante;

3) prevedere la possibilità di riscattare gli anni lavorati quando non esisteva un obbligo contributivo e gli anni di laurea;

4) prevedere concrete misure di incentivazione alla previdenza complementare;»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*» *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/12

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, prevedere la possibilità per i soggetti di cui al presente articolo ed ai loro familiari, iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie, la facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/13

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo lo lettera* e), *aggiungere lo seguente:*

«*e*-bis*)* reintroduzione della non onerosità per la ricongiunzione dei contributi previdenziali;»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.»

4.0.200/1

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.200, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e sostituire le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge».

4.0.200/2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.200, capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b).

4.0.200/3

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.200, capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, sopprimere la lettera* a).

4.0.200/4

PAGANO

All'emendamento 4.0.200, capoverso «Art. 4-*bis*», *al comma 1, lettera* a) *sostituire le parole:* «atti pubblici» *con le seguenti:* «atti delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente nella rubrica sostituire le parole: «atti pubblici» *con le seguenti:* «atti della pubblica amministrazione».

4.0.200/5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.200, capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* a), *sostituire le parola:* «pubblici» *con le seguenti:* «della pubblica amministrazione» *e le parole:* «al carattere di terzietà di queste» *con le seguenti:* «alle loro specifiche competenze».

Conseguentemente nella rubrica sostituire le parole: «atti pubblici» *con le seguenti:* «atti della pubblica amministrazione».

4.0.200/6

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole da:* «di asseverazione», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni»;

c) *sopprimere la lettera* c).

4.0.200/7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, alla lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni»;

4.0.200/8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, alla lettera* b), *sostituire le parole da:* «di asseverazione», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni».

4.0.200/9

FAVERO, SPILABOTTE, PEZZOPANE

All'emendamento 4.0.200, al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «regolarità contributiva e contrattuale», *inserire le seguenti:* «, ferma restando l'obbligatorietà della certificazione contributiva mediante il Durc,».

4.0.200/10

DIVINA

All'emendamento 4.0.200, al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «regolarità contributiva e contrattuale», *inserire le seguenti:* «ferma restando l'obbligatorietà della certificazione contributiva mediante il Durc».

4.0.200/11

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, sopprimere la lettera* c).

4.0.200/12

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere le seguenti:*

«*c*-bis*)* previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo

giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento;

c-ter*)* previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *c-bis)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.200/13

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* individuazione, in accordo con le rappresentanze dei soggetti interessati e delle pubbliche amministrazioni, alla determinazione di parametri di compenso per alcune prestazioni tipiche da individuare per ogni attività professionale;».

4.0.300/1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare»*, aggiungere le seguenti:* «e razionalizzare»;

b) *sostituire la lettera* b)*, con la seguente:*

«*b)* abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subìto una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie»;

c) *dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi

cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/2

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare»*, aggiungere le seguenti:* «e razionalizzare»;

b) *sostituire la lettera* b)*, con la seguente:*

«*b)* abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subìto una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare»*, aggiungere le seguenti:* «e razionalizzare»;

b) *dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non

superiore ad euro 20.000».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/4

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, all'alinea, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare»*, aggiungere le seguenti:* «e razionalizzare».

4.0.300/5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.300, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e sostituire le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge»;

b) *al capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* «cronico-degenerativo ingravescente» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi, di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato 1».

4.0.300/6

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* a)*, aggiungere le seguenti:*

«*a*-bis*)* trasformazione degli attuali enti di previdenza di diritto privato in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento degli stessi in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante la tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonchè una specifica parametrazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'Ente;

a-ter*)* definizione, in attesa dell'attuazione di quanto previsto alla lettera *a-bis)*, di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»:

a) *all'alinea, sopprimere le parole:* «senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica e»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* «organi di

vigilanza», *aggiungere le seguenti:* «e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,».

4.0.300/8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «prestazioni complementari», *aggiungere le seguenti:* «non obbligatorie».

4.0.300/9

ICHINO, FAVERO

All'emendamento 4.0.300, lettera b), *sopprimere le parole:* «subito una repentina caduta dei redditi o».

4.0.300/10

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «una repentina caduta dei redditi», *con le seguenti:* «una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/11

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «una repentina caduta dei redditi», *aggiungere la seguente:* «professionali».

4.0.300/12

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo inoltre l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa di tali patologie;».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/13

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.300, al capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «cronico-degenerativo ingravescente» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi, di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato 1».

4.0.300/14

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* applicazione, a risorse definite, dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2017;

b-ter*)* previsione per l'accesso all'indennità di cui alla lettera *b*-bis*)* che i lavoratori di cui alla medesima lettera presentino apposita richiesta nell'anno successivo al periodo di inattività e successivamente alla dichiarazione dell'IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente e che i medesimi lavoratori soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di mono committenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

3) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.

b-quater*)* previsione che, ai sensi di quanto previsto dalle lettere *b*-bis*)* e *b*-ter*)*, siano indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda e che per tutti i soggetti percettori dell'indennità di cui alla lettera *b-bis)* sia accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*» *apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/15

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo

giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento;

b-ter*)* previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b*-bis*)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/16

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo la lettera* b)*, aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'elenco, da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all'esenzione di cui alla lettera *b)*;

b-ter*)* previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»:

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi»

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/17

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo la lettera* b)*, aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di gravi

patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell'esclusione dagli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari;

b-ter*)* definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'elenco, da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all'esenzione di cui alla lettera *b*-bis*)*».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»:

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche»*, con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi»

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/18

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»:

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche»*, con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi»

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/19

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia o

dell'infortunio decorso il quale il lavoratore è tenuto al versamento rateale dei contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione decorso un ulteriore periodo pari al periodo di malattia o dell'infortunio».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»:

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche»*, con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi»

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/20

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'elenco, da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all'esenzione di cui alla lettera *b)*».

5.0.100/1

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 5-*bis*»*, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* abolizione degli studi di settore.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/2

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 5-*bis*»*, dopo la lettera* b)*, aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell'esclusione dagli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari;

b-ter*)* definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'elenco, da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all'esenzione di cui alla lettera *b*-bis*)*».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei

corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/3

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* previsione di un meccanismo di detrazioni d'imposta equivalente ad una *no tax area* nel limite di 8.000 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/4

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

7.100/1

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 7.100, capoverso «2-*bis*»*, alle parole:* «al fine di consentire» *premettere la seguente:* «anche».

7.100/2

FAVERO, SPILABOTTE, PEZZOPANE

All'emendamento 7.100, capoverso «2-*bis*»*, alinea, dopo le parole:* «è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale» *aggiungere le seguenti:* «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/3

BERGER

All'emendamento 7.100, comma 1, capoverso «2-*bis*»*, dopo le parole:* «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale»*, aggiungere le seguenti:* «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/4
DIVINA
All'emendamento 7.100, comma 1, capoverso «2-*bis*»*, dopo le parole:* «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale»*, aggiungere le seguenti:* «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».
7.100/5
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All'emendamento 7.100, comma 2-bis*, sopprimere le seguenti parole:* «, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,».

13.200/1
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All'emendamento 13.200, dopo il comma 5-bis*, aggiungere il seguente:*
«5-*ter*. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziate, le spese sostenute per l'alfabetizzazione digitale dei lavoratori con età superiore ai cinquantacinque anni percettori di trattamenti di integrazione salariale, sono pienamente deducibili dal reddito d'impresa o dai redditi da lavoro dipendente, nel caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal lavoratore».
14.100/1
CATALFO, PUGLIA
All'emendamento 14.100, sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità. La disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore nonché i tempi di riposo del lavoratore sono individuati dai contratti collettivi territoriali o aziendali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
14.100/2
ICHINO
All'emendamento 14.100, sostituire le parole: «a pena di nullità»*, con le seguenti:* «ai fini della regolarità amministrativa e della prova».
14.100/3
ICHINO, FAVERO
All'emendamento 14.100, sopprimere le parole: «anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore».
14.100/4
CATALFO, PUGLIA
All'emendamento 14.100, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'accordo è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al precedente periodo il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».
15.100/1
CATALFO, PUGLIA
All'emendamento 15.100, sostituire i commi 1-*bis* e 1-*ter, con i seguenti:*
«1-*bis*. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera degli altri lavoratori, che svolgono regolarmente attività comparabili nei locali dell'impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
1-*ter*. Oltre a quanto disposto al comma 1-*bis*, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di svolgimento della prestazione di lavoro.
1-*quater*. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile, con periodicità

annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datare di lavoro.

1-*quinquies*. La certificazione delle competenze deve essere registrata dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015.»

15.100/2

ICHINO, FAVERO

All'emendamento 15.100, comma 1-bis, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «all'apprendimento» *con le seguenti:* «alla formazione e all'aggiornamento professionale»;

b) *al conseguentemente, sostituire le parole:* «all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze» *con le seguenti:* «alla formazione e all'aggiornamento professionale e alla certificazione delle competenze».

15.100/3

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 15.100, sostituire il comma 1-ter, *con il seguente:*

«1-*ter*. La certificazione delle competenze è effettuata dagli enti individuati all'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo».

15.100/4

PAGANO

All'emendamento 15.100, comma 1-ter, *sopprimere le seguenti parole:* «, lettera *a)* e *c)*».

15.100/5

PAGANO

All'emendamento 15.100, comma 1-ter, *sopprimere l'ultimo periodo.*

15.100/6

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 15.100, comma 1-*ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le competenze certificate a norma del presente comma sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo».

15.100/7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 15.100, dopo il comma 1-ter, *aggiungere i seguenti:*

«1-*quater*. Al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile prevalentemente presso la propria abitazione, qualora esso sia proprietario di un'automobile e questa non superi i 10.000 km percorsi all'anno, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere per tale automobile, sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU) assegnata al singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.

1-*quinquies*. Ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile contraenti o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni è riconosciuta dall'impresa di assicurazione una ulteriore riduzione del premio in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata dalla medesima impresa nel territorio provinciale del luogo di lavoro».

15.100/8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 15.100, dopo il comma 1-ter, *aggiungere il seguente:*

«1-*quater.* Al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile prevalentemente presso la propria abitazione, qualora esso sia proprietario di un'automobile e questa non superi i 10.000 km percorsi all'anno, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere per tale automobile, sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU) assegnata al singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

15.100/9

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 15.100, dopo il comma 1-ter, *aggiungere il seguente:*

«1-*quater.* I datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze un numero di lavoratori superiore alle 50 unità stipulano con le imprese di assicurazione apposite convenzioni volte a riconoscere a favore dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile una tariffa con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU) assegnata al singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

15.100/10

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 15.100, dopo il comma 1-ter, *aggiungere il seguente:*

«1-*quater.* Ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile contraenti o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni è riconosciuta dall'impresa di assicurazione una ulteriore riduzione del premio in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata dalla medesima impresa nel territorio provinciale del luogo di lavoro».

1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 245 (ant.) del 30/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la Presidenza del Senato ha comunicato il deferimento dell'Affare assegnato sui "canali d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato" (Atto n. 789), richiesto dalla Commissione nella seduta del 28 giugno scorso.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Galimberti ha ritirato gli emendamenti 6.3 e 10.8.

La senatrice CATALFO (*M5S*) denuncia che il provvedimento in esame non tiene in debita considerazione una serie di temi che riguardano molti professionisti al momento privi di tutela; i suoi emendamenti 1.2 e 1.4 intenderebbero perciò estendere determinate garanzie anche agli artigiani e ai piccoli commercianti.

Sostiene l'obiettivo di abolire integralmente l'istituto degli studi di settore, come richiesto con l'emendamento 5.0.3. Con riferimento alle proposte emendative 4.0.300/17 e 5.0.100/2, dà conto invece della necessità di sospendere gli studi di settore per i lavoratori autonomi colpiti da gravi patologie. Evidenzia anche l'esigenza che a tali lavoratori sia garantito un congruo periodo per gli adempimenti normativi una volta superato lo stato di malattia.

Illustra quindi l'emendamento 5.5, relativo alla necessità di riconoscere la deducibilità delle spese di alloggio e di viaggio sostenute dai lavoratori autonomi per seguire percorsi di formazione fuori sede, auspicando altresì che le regioni possano promuovere momenti gratuiti di formazione.

Con l'emendamento 6.2, invita a potenziare lo sportello del lavoro autonomo, affinché sia inserito nel portale nazionale sulle politiche attive del lavoro e divenga un punto di riferimento ineludibile per tutti i soggetti interessati.

Con l'emendamento 7.0.3 auspica, altresì, l'applicazione della normativa dei contratti di rete anche al settore del lavoro autonomo.

Segnala l'importanza di garantire adeguati periodi di congedo per i lavoratori autonomi che abbiano congiunti con disabilità grave, come richiamato dall'emendamento 9.0.3.

Denuncia, nell'esposizione dell'emendamento 12.0.5, le distorsioni che gravano su alcuni professionisti costretti ad una doppia contribuzione previdenziale.

Dà conto dell'emendamento 14.12, che si prefigge di rimuovere quelle forme di lavoro agile che eludono disposizioni normative o contrattuali in materia di trasferte e missioni.

Si sofferma infine sul tema della certificazione delle competenze, che deve essere inserita nel fascicolo elettronico del lavoratore, come auspicato dai subemendamenti 15.100/1, 15.100/3 e 15.100/6.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) premette che la crisi economica e le politiche del lavoro degli ultimi anni hanno prodotto una grave flessibilità nelle forme di impiego e una pluralità di tipologie lavorative che richiedono adeguate forme di tutela non previste dal provvedimento in esame. In particolare, denuncia le situazioni di duplicazione contributiva che coinvolgono oggi molti lavoratori autonomi, a cominciare dagli agenti di commercio, e auspica procedure di semplificazione e di trasparenza, in particolare nel settore della previdenza integrativa. A tale proposito, propone la possibilità per i commercianti di versare la contribuzione propria e dei propri familiari nei fondi di previdenza integrativa dell'INPS già presenti. Ritiene anche necessario introdurre misure appropriate di esenzione dall'obbligo contributivo per quei professionisti che si trovino colpiti da gravi patologie o da un abbassamento consistente e non prevedibile dei propri redditi.

Chiede infine una correzione formale alla proposta emendativa 4.0.200/6, pubblicata in

allegato nel testo corretto.

Il sottosegretario NANNICINI afferma che l'obiettivo del Governo è quello di rimuovere false forme di lavoro autonomo che celano attività di lavoro subordinato e di identificare in modo certo le forme genuine di lavoro autonomo, al fine di garantire a entrambe adeguate tutele. I recenti dati dell'ISTAT confermano i risultati ottenuti in questo campo.

Il provvedimento in esame interviene principalmente sulla leva fiscale, sulla previdenza e sulla tutela dei lavoratori autonomi nei confronti della committenza, mentre sugli studi di settore si interverrà nella legge di stabilità. Nella stessa sede dovranno essere affrontati i problemi relativi alla gestione separata delle attività previdenziali dei lavoratori autonomi. Conferma anche l'impegno del Governo ad intervenire in materia di aliquote contributive e di contribuzione volontaria ed integrativa.

Concorda sui pericoli derivanti da eccessi di legificazione e sulla possibilità di rendere deducibili le spese per vitto e alloggio sostenute dai lavoratori autonomi per i propri percorsi di formazione, pur nei margini ristretti consentiti dalle risorse disponibili. Conviene altresì sulle proposte relative ai congedi parentali, alle clausole abusive e ai lavoratori colpiti da gravi patologie cronico-degenerative. Plaude alla proposta di delega legislativa avanzata dal relatore in materia di professioni ordinistiche.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che il provvedimento in esame non possa affrontare tutti i profili riguardanti il lavoro autonomo; per tale ragione sono state proposte deleghe al Governo e si dovrà intervenire anche nella prossima legge di stabilità. Il dibattito in Commissione ha gettato comunque una luce importante su tutte le contraddizioni oggi presenti nelle libere professioni, sia ordinistiche che non ordinistiche. Apprezza l'impegno del Governo a superare l'attuale disciplina degli studi di settore e riconosce che discipline di tutela troppo rigide impediscono a molti lavoratori autonomi di essere presenti sul mercato del lavoro. Auspica una razionalizzazione in materia previdenziale, soprattutto per le professioni non ordinistiche.

Con riguardo al lavoro agile, del quale il telelavoro rappresenta unicamente una delle possibili declinazioni, ne richiama le specificità e ne sottolinea l'assoluta differenza con altre prestazioni. Le parti sociali saranno chiamate pertanto, in sede di negoziazione collettiva, a disciplinare più compiutamente i profili di queste nuove tipologie lavorative.

Ritiene necessario, in conclusione, potenziare le politiche di alfabetizzazione digitale dei lavoratori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

SUBEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2233

4.0.200/6 (testo corretto)
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni»;

b) *alla lettera* b), *ultimo periodo, sostituire le parole da:* «di asseverazione»*, fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali

superiori a tre anni»;

c) *sopprimere la lettera* c).

1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 248 (ant.) del 07/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016
248ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa delle valutazioni compiute dalla Commissione bilancio, nelle sedute di ieri mercoledì 6 luglio, in merito alle proposte emendative del disegno di legge n. 2233 e dell'esigenza, emersa in quella sede, di acquisire dal Governo le apposite relazioni tecniche. Una volta acquisiti tali atti, la Commissione bilancio potrà esprimersi in maniera compiuta sulle proposte emendative al disegno di legge in questione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 204, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice MANASSERO (*PD*) lamenta il malessere determinato dalla larga utilizzazione dei *voucher*. Auspica che vengano presi in considerazione adeguati strumenti di tutela per tutti quei lavoratori che sono retribuiti con questi strumenti.

Con riferimento all'ANPAL, ritiene necessario affrontare con maggiore determinazione i temi della formazione professionale e dell'aggiornamento dei lavoratori, al fine soprattutto di fornire adeguati percorsi formativi ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) sottolinea in senso critico che la discussione sull'atto del Governo in esame stia avvenendo senza una preventiva audizione delle maggiori organizzazioni sindacali che hanno inviato alla Commissione lavoro della Camera dei deputati un'ampia documentazione in merito. Evidenzia anche la necessità di audire il Garante della *privacy*, considerate le modifiche peggiorative in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Ricorda come sul tema della disciplina del mercato del lavoro vi sia in queste settimane un'ampia mobilitazione delle organizzazioni sindacali in Italia e in Europa. Chiede pertanto un tempo adeguato per approfondire lo schema di decreto in discussione, tenuto conto anche del termine di scadenza fissato al 21 luglio.

Il senatore ICHINO (*PD*) rammenta che le audizioni con i rappresentanti delle organizzazioni sociali sono solo uno degli strumenti informativi su cui possono contare i Parlamentari. Alla luce delle audizioni sugli argomenti in discussione che si stanno svolgendo alla Camera dei deputati, ritiene opportuno non duplicare questo processo informativo.

La senatrice PARENTE (*PD*) evidenzia la duplice necessità di dar seguito ai provvedimenti in esame e di compiere, al contempo, i dovuti approfondimenti, tanto più che lo schema di decreto in esame costituisce una delle ultime occasioni per il Parlamento per esprimere le proprie valutazioni su un tema così delicato come la disciplina del mercato del lavoro. Auspica quindi la individuazione di procedure informative che tengano conto anche dei lavori parlamentari della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE ricorda che la richiesta di audizioni avrebbe potuto essere avanzata al termine della relazione del senatore Pagano, ovvero prima dell'inizio della discussione generale, proprio per le finalità istruttorie che caratterizzano lo strumento dell'audizione. Fa presente, del resto, che la documentazione inviata dalle organizzazioni sindacali alla Commissione lavoro della Camera dei deputati sarà messa a disposizione dei componenti della Commissione. Fa riferimento inoltre all'affare assegnato sui canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, che sarà una sede opportuna per compiere gli approfondimenti necessari e per assumere le conseguenti determinazioni in materia di accesso al mondo del lavoro.

Aggiunge che sarà sempre più necessario prendere in considerazione l'articolazione e la complessità del sistema di rappresentanza degli interessi. Pertanto, accanto all'ascolto delle organizzazioni confederali, la Commissione dovrà tenere in debita considerazione anche soggetti rappresentativi di singoli settori del mondo del lavoro. Auspica che il dialogo con le organizzazioni rappresentative della società civile possa intensificarsi anche grazie all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, diventando più intenso e proficuo di quanto non avvenga al momento con il solo strumento delle audizioni formali. Avverte che specifici quesiti potranno essere inviati al Garante della *privacy*. Assicura che la discussione generale non terminerà con la seduta odierna e che i componenti della Commissione avranno pertanto adeguato tempo per compiere le proprie valutazioni. Non esclude che

la Commissione possa esprimersi anche dopo il termine del 21 luglio, tenuto conto del fatto che manca ancora il parere della Conferenza Stato-regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 249 (pom.) del 12/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2016
249ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 204, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) chiede notizie sulla proposta di audizioni sullo schema avanzata nella scorsa seduta, in particolare delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e del Garante della Privacy.

Il PRESIDENTE fa presente la tardività della richiesta, assicurando che verrà comunque messa a disposizione la documentazione depositata nel corso delle procedure informative presso la corrispondente Commissione della Camera dei deputati. Preannuncia inoltre che è in corso di predisposizione una piattaforma informatica specifica nella quale verranno inseriti materiali

informativi e pareri; il nuovo strumento di lavoro consentirà di dialogare a distanza con un'ampia e articolata platea di soggetti interessati e potrà essere utilizzata anche con riferimento ad altri atti, con le modalità che di volta in volta verranno individuate.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) stigmatizza la grave divergenza di dati sull'occupazione forniti da amministrazioni pubbliche differenti. Sottolinea che l'unica certezza riscontrabile è la stagnazione della produzione industriale, confermata dalla recente chiusura di 500.000 piccole imprese. Invita pertanto ad una maggiore prudenza nel valutare le politiche del lavoro adottate dal Governo.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) denuncia che lo schema di decreto non introduce aspetti migliorativi della riforma del mercato del lavoro. In particolare, riguardo alla disciplina dei buoni di lavoro sono previsti solo dei palliativi, come la fissazione dei tempi della loro registrazione. Contesta le soluzioni individuate per i lavoratori quindicenni, ritenendo facilmente eludibile la disciplina in materia di alternanza fra formazione e lavoro. Denuncia il potenziamento del ruolo delle agenzie private e gli effetti negativi per le casse pubbliche di tutta la politica del lavoro del Governo. Ammette misure positive, per quanto molto limitate, relativamente ai contratti di solidarietà.

La senatrice CATALFO (*M5S*) propone di prolungare la discussione generale fino alla conclusione delle audizioni presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di acquisire tutti gli argomenti utili per una valutazione ponderata e possibilmente unitaria.

La senatrice PARENTE (*PD*) chiede che la discussione generale non si concluda prima di giovedì 14 luglio, tenuto conto dell'importanza dell'atto in esame.

Il PRESIDENTE propone pertanto di dedicare le sedute della settimana alla discussione generale, compatibilmente con la programmazione complessiva dei lavori parlamentari. Chiede al relatore di non presentare una proposta di parere fino alla conclusione delle procedure informative in corso alla Camera dei deputati e rivolge analoga richiesta ai Gruppi parlamentari che intendano presentare proposte di parere alternativo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire***

l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il presidente SACCONI, relatore, presenta nuove proposte emendative (testo allegato al resoconto). Precisa che esse intendono rispondere alle indicazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, anche alla luce di talune esigenze manifestate da tutti i Gruppi nel corso del dibattito. Propone di fissare il termine per i subemendamenti a domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 11.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2233

1.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «tra lavoratori autonomi e imprese» *inserire le seguenti:* «, tra lavoratori

autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ».

4.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario, ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.300 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.400

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni fiscali e sociali)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura

per il professionista».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.
4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136.
5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 4, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.
7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.
8. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera".
Conseguentemente sopprimere gli articoli 9 e 11 e all'articolo 21 sostituire il comma 1 con i seguenti:
"01. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11, valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43,0 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43,00 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. *»*

6.100
IL RELATORE
Sostituire l'articolo, con il seguente:
Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
«Art. 6. - (*Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione*) . - *1*. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali.
2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive ? ANPAL ? sul proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionali, sono determinate da decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999 n. 68.
5. Agli adempimenti del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. *»*

6.0.100 (testo 2)
IL RELATORE
*Dopo l'***articolo 6***,inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o

una professione, attività lavorativa;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione".
2. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per gli adempimenti dei relativi decreti attuativi, le Amministrazioni competenti provvedono attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

10.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole, «la cui esecuzione» *sono inserite le seguenti:* ", su richiesta del lavoratore *," e aggiungere in fine le seguenti parole:* «, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente. ».

14.200

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.» *inserire le seguenti:* «Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore».

15.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 14, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.».
Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «Trattamento» *inserire le seguenti:* «, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze».

18.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

*«*1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro*.».*

20.0.100

IL RELATORE

*Nel capo II, dopo l'***articolo 20** *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Obbligo di mantenimento del collegamento a distanza con l'azienda e diritto alla disconnessione)

1. Qualora l'accordo individuale di cui all'articolo 14 preveda l'obbligo del mantenimento del collegamento telefonico o telematico del prestatore con l'organizzazione aziendale anche al di fuori dell'orario di lavoro, di questo obbligo aggiuntivo deve tenersi conto nella determinazione del trattamento retributivo.

2. L'obbligo contrattuale del mantenimento del collegamento, di cui al comma 1, non può estendersi al periodo di undici ore di riposo giornaliero di cui al comma 1 dell'articolo 14».

1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 250 (pom.) del 13/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2016
250ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CATALFO (*M5S*) richiama i suggerimenti in materia di lavoro accessorio emersi nel corso delle procedure informative alla Camera dei deputati. Sottolinea in particolare che le sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto rischiano di vanificare misure sanzionatorie più consistenti, dirette a colpire i casi di mancata comunicazione dei buoni di lavoro, e più in generale il lavoro sommerso. A tale proposito auspica che possano essere mantenute le procedure telematiche della registrazione, al fine di semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro e di rendere interoperabili le diverse banche dati. Esprime riserve sulla trasformazione dell'ISFOL, nell'opinione

che le funzioni di monitoraggio del mercato del lavoro debbano mantenere una posizione di terzietà rispetto al Governo.

La senatrice PARENTE (*PD*) evidenzia la duplice necessità di rendere interoperabili le banche dati e di attuare la normativa in materia di assegno di ricollocazione, se si vuole realizzare completamente la riforma del mercato del lavoro. Auspica che fra i compiti dell'ANPAL rientri il coordinamento dei programmi formativi per i disoccupati, da estendersi anche agli inoccupati. Plaude alle misure proposte sul lavoro accessorio, in quanto consentono di contrastare fenomeni di lavoro irregolare. Ritiene importante che lo schema di decreto disciplini l'arco temporale effettivo della giornata lavorativa retribuita attraverso i *voucher* e affronti con maggiore determinazione il tema delle sanzioni amministrative. Con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore nella fase di illustrazione dell'atto, esprime contrarietà sulla proposta di suggerire al Governo di introdurre una norma che disponga l'inapplicabilità dei limiti quantitativi previsti per i lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato. Considera necessario riflettere maggiormente sulle modalità di erogazione della cassa integrazione guadagni nel settore edile, tenuto conto delle sue specificità, che lo espongono particolarmente a eventi meteorologici improvvisi e sfavorevoli. Solleva l'esigenza di una disciplina più puntuale delle forme di alternanza tra formazione e lavoro per i lavoratori più giovani. Si sofferma infine sull'istituto delle dimissioni volontarie e sulle esigenze di semplificarne le procedure.

La senatrice FAVERO (*PD*) interviene sul tema dei buoni lavoro, che hanno consentito di regolarizzare un ampio numero di prestazioni lavorative sommerse. Riporta che nel corso del 2015 è calata la percentuale di *voucher* a fronte di altre forme di lavoro regolare. I buoni lavoro sono utilizzati principalmente nei servizi, nel turismo e nel commercio, mentre sono impiegati in misura molto ridotta in agricoltura; personalmente ne auspica l'esclusione nell'edilizia, sottolineando che alla Camera dei deputati sono state presentate proposte di legge per limitarne l'utilizzazione. Quanto alle misure proposte per i lavoratori diversamente abili, chiede provvedimenti più incisivi, soprattutto con riguardo al lavoro agile; la possibilità di svolgere prestazioni professionali fuori dalla sede aziendale e in un contesto ambientale più accogliente costituisce infatti un'occasione importante per l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 76 subemendamenti, pubblicati in allegato, riferiti alle ultime proposte emendative del relatore.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2233

1.100/1
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS
All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2094 del codice civile»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Articolo 2094. - *(Contratto di lavoro). ? 1.* Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

2. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.

3. L'eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articolo 2103 del codice civile primo e secondo periodo, 2104 del codice civile comma 2, 2106 del codice civile, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.

4. L'accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al codice civile e di procedura civile».

1.100/2
ANGIONI
All'emendamento 1.100, al comma 1, sostituire le parole: «, ivi inclusi i» *con le seguenti:* «e, in quanto compatibili, ai».

4.0.200 testo 2/1
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
All'emendamento 4.0.200 (testo 2), sostituire il paragrafo: «Art. 4-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(*Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche*)

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di

produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.200 testo 2/2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «art. 4-*bis*», *comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b).

4.0.200 testo 2/3

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, sopprimere la lettera* a).

4.0.200 testo 2/4

BONFRISCO

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* a) *sostituirele parole:* «al carattere di terzietà di queste» *con le seguenti*: «alle loro specifiche competenze».

4.0.200 testo 2/5

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni.»

4.0.200 testo 2/6

ANGIONI

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.0.200 testo 2/7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis», comma 1,sopprimere la lettera* b).

4.0.200 testo 2/8

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, alla lettera* b), *sopprimere le parole:* «ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».

4.0.200 testo 2/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

b-ter) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b-bis*) dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero

ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.»

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo»,

4.0.200 testo 2/10

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*» *al comma 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

b-ter) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b-bis*) dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»*, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo».

4.0.200 testo 2/11

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis*) esclusione dei professionisti che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato dalle funzioni del presente articolo».

4.0.200 testo 2/12

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «art. 4-*bis*.»*, nella rubrica sostituire le parole:* «atti pubblici» *con le seguenti:* «atti della pubblica amministrazione».

4.0.300 testo 2/1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), sostituire il paragrafo «Art. 4-*bis*», *con il seguente*:

«Art. 4-*bis*.

(*Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche*)

1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subito una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.»

4.0.300 testo 2/2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) applicazione, a risorse definite, dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPSl ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (lVA),

che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2017;

c) previsione per l'accesso all'indennità di cui alla lettera *b)* che i lavoratori di cui alla medesima lettera presentino apposita richiesta nell'anno successivo al periodo di inattività e successivamente alla dichiarazione dell'IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente e che i medesimi lavoratori soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

3) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.

d) previsione che, ai sensi di quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*, siano indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda e che per tutti i soggetti percettori dell'indennità di cui alla lettera *b)* sia accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»*, alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domicili ari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della di missione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento;

c) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con

facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari.»

4.0.300 testo 2/4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. AI fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) definizione di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;

c) destinazione degli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera *b)* al cofinanziamento delle prestazioni di cui alla lettera *a)*.»

4.0.300 testo 2/5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) trasformazione degli attuali enti di previdenza di diritto privato in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento degli stessi in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante la tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché una specifica parametrazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'Ente;

c) definizione, in attesa dell'attuazione di quanto previsto alla lettera *b)*, di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche».

4.0.300 testo 2/6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia o dell'infortunio decorso il quale il lavoratore è tenuto al versamentorateale dei contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione decorso un ulteriore periodo pari al periodo di malattia o dell'infortunio.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*» *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/8

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell'esclusione dagli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/10

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non

superiore ad euro 20.000.»

4.0.300 testo 2/11

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subìto una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie.»

4.0.300 testo 2/12

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare», *aggiungere le seguenti:* «e razionalizzare».

4.0.300 testo 2/13

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo le parole:* «organi di vigilanza», *aggiungere le seguenti:* «e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,».

4.0.300 testo 2/14

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo le parole:* «prestazioni complementari», *aggiungere le seguenti:* «non obbligatorie».

4.0.300 testo 2/15

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, BONFRISCO

All'emendamento 4.0.300 (testo 2) al capoverso «art. 4-*bis*», *comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «anche altre prestazioni sociali,» *aggiungere le seguenti:* «ove non previste dai rispettivi ordinamenti,»;

b) sopprimere le parole: «finanziate da apposita contribuzione facoltativa,».

4.0.300 testo 2/16

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, sostituire le parole:* «una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà», *con le seguenti:* «una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro,».

4.0.300 testo 2/17

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo inoltre l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa di tali patologie;».

4.0.300 testo 2/18

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.300 (testo 2) al capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «gravi patologie» *aggiungere le seguenti:* «di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato 1».

4.0.300 testo 2/19

DE PETRIS, BAROZZINO

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;

b) introduzione, per le Casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche» *con le seguenti:* «di tutti i lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/20

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;

b) introduzione, per le Casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche» *con le seguenti:* «di tutti i lavoratori autonomi».

4.0.400/1

CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-*bis*», *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialment dell'astensione prevista al presente comma può usufruire dello stesso trattamento economico per

sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.»

4.0.400/2

FAVERO

All'emendamento 4.0.400, capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 8, dopo le parole:* «di malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «, di malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329,».

Conseguentemente, al «Conseguentemente», *comma 1, sostituire l'alinea e la lettera* a) *con le seguenti:*

«1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 4-*bis*, 5, 8 e 10, valutati in 7,32 milioni di euro per l'anno 2016, 59,54 milioni di euro per l'anno 2017, 41,89 milioni di euro per l'anno 2018, 41,98 milioni di euro per l'anno 2019, 42,22 milioni di euro per l'anno 2020, 42,82 milioni di euro per l'anno 2021, 43,2 milioni di euro per l'anno 2022, 43,43 milioni di euro per l'anno 2023, 43,65 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 7,32 milioni di euro per l'anno 2016, 54,36 milioni di euro per l'anno 2017, 41,89 milioni di euro per l'anno 2018, 41,98 milioni di euro per l'anno 2019, 42,22 milioni di euro per l'anno 2020, 42,82 milioni di euro per l'anno 2021, 43,2 milioni di euro per l'anno 2022, 43,43 milioni di euro per l'anno 2023, 43,65 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;».

4.0.400/3

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO

All'emendamento 4.0.400, capoverso «Art. 4-*bis*», *al comma 8, dopo le parole:* «di malattie oncologiche» *aggiungere le seguenti:* «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329».

4.0.400/4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.400 al capoverso «art. 4-*bis*», *comma 8, dopo le parole:* «cronico-degenerative ingravescenti» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi, di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato 1,».

4.0.400/5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-*bis*», *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«8-*bis*. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8-*ter*. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 8-*bis* loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

8-*quater*. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 8-*bis* e per la definizione delle linee di intervento futuro.»

Conseguentemente, al «Conseguentemente», *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* dell'articolo

4-*bis*, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.».

4.0.400/6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-*bis*», *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«8-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco delle malattie croniche che danno diritto all'equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 8 del presente articolo. l'elenco è aggiornato ogni triennio.

8-*ter*. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, spetta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al «Conseguentemente» *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-*ter* dell'articolo 4-*bis*, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».

4.0.400/7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8-*ter*. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 8-*bis* loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

8-*quater*. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 8-*bis* e per la definizione delle linee di intervento futuro.

8-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

4.0.400/8

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-*bis*»*, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«8-*bis*. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, della presente legge si applica l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

8-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 8-*bis* del presente articolo».

4.0.400/9

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.400, al capoverso «Art. 4-*bis*» *dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

«8-*bis*. Le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono destinare, in via sperimentale per il triennio 2017-2019, alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura massima dell'uno per cento della percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

8-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*bis* stimato in 30 milioni di euro all'anno, si provvede per il triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

4.0.400/10

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.400, al capoverso «Art. 4-*bis*» *dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. All'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il termine "31 dicembre 2012" è sostituito dal seguente: "30 giugno 2017"».

4.0.400/11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.400, al capoverso «Art. 4-*bis*» *dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. All'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il termine "31 dicembre 2012" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2016"».

6.100/1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, paragrafo «Art. 6»*, al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».

6.100/2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6»*, al comma 1 dopo le parole:* «della disciplina vigente» *aggiungere le seguenti:* «, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale tenuto conto della loro struttura organizzativa come prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008 n. 193,».

6.100/3

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6»*, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali e gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

6.100/4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6»*, al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo:* «Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi».

6.100/5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6»*, al comma 4 sostituire le parole:* «i centri per l'impiego» *con le seguenti:* «i soggetti di cui al comma 1».

6.100/6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 6.100, paragrafo «Art. 6» *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Ai fini di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze acquisite dai lavoratori autonomi sono registrate nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

6.100/7

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 6.100, sopprimere il comma 5.

6.0.100 testo 2/1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), sostituire il paragrafo «Art. 6-*bis*.»*, con il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(*Disciplina relativa al rapporto tra somministrazione di lavoro e appalto*)

1. Al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2014, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "La presente norma si applica anche in caso di ricorso alla somministrazione in presenza di contratto di appalto, ai sensi dei commi 1 e 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003".

2. Al comma 1, dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: "Conseguentemente, non è consentito ricorrere alla somministrazione di lavoro in presenza di un contratto di appalto, nel qual caso, ai sensi del successivo comma 3-*bis*, ai lavoratori interessati si applicano le norme di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 riferite all'utilizzatore effettivo».

6.0.100 testo 2/2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere le parole: «e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica».

6.0.100 testo 2/3

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), al capoverso «Art. 6-*bis*», *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «a quelli nelle abitazioni» *aggiungere le seguenti:* «, considerate tutte le attività che gli studi professionali svolgono presso la committenza o in altra sede diversa dallo studio,».

6.0.100 testo 2/4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.0.100 testo 2/5

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.100/1

CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 10.100, eliminare le seguenti parole: «dopo le parole, "la cui esecuzione" sono inserite le seguenti: ", su richiesta del lavoratore," e».

10.100/2

ANGIONI

All'emendamento 10.100, al comma 1, sopprimere le parole: «e aggiungere infine le seguenti parole: ", fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente."».

10.100/3

CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 10.100, eliminare le seguenti parole: «e aggiungere in fine le seguenti parole: ", fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente."».

10.100/4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 10.100, al comma 1, sopprimere le parole: «Aggiungere in fine: ", fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente."».

14.200/1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 14.200, apportare le seguenti modificazioni:

a) alle parole: «Nel caso di lavoratori disabili», *premettere le seguenti:* «I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.».

14.200/2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 14.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'accordo di cui al comma 1 è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al presente comma il lavoratore ha diritto al

risarcimento del danno subìto e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata.».

14.200/3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 14.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il recesso dell'accordo di cui al comma 1 non comporta il licenziamento del lavoratore già assunto in precedenza dall'azienda con altra forma contrattuale.».

14.200/4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 14.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

15.100 testo 2/1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 15.100 (testo 2), al comma 1-bis, *sopprimere le parole:* «nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 14,».

15.100 testo 2/2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 15.100 (testo 2), al comma 1-bis, *sopprimere le parole:* «, in modalità formali, non formali o informali,».

15.100 testo 2/3

ANGIONI

All'emendamento 15.100, al comma 1-bis *sopprimere le parole:* «non formali o informali».

15.100 testo 2/4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 15.100 (testo 2), paragrafo «1-*bis*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La certificazione delle competenze è effettuata dagli enti individuati all'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *g)* , del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.».

15.100 testo 2/5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 15.100 (testo 2), paragrafo «1-*bis*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.».

18.100/1

GALIMBERTI

All'emendamento 18.100, sostituire le parole: «e a tal fine consegna» *con la seguente:* «consegnando».

18.100/2

BERGER

All'emendamento 18.100, apportare le seguenti modifiche:

1. *Sopprimere le seguenti parole:* «, con cadenza almeno annuale,»;
2. *Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «L'informativa deve essere aggiornata e consegnata ogni qual volta i rischi generali e specifici subiscono un cambiamento notevole.»

18.100/3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

All'emendamento 18.100, al capoverso «1.» *sopprimere le parole:* «, con cadenza almeno annuale,» *e*

aggiungere alla fine il seguente periodo: «Il datore di lavoro è obbligato a consegnare ulteriori informative solamente in presenza di aggiornamenti di aspetti legati ai rischi alla sicurezza e alla salute.»

18.100/4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 18.100, al comma 1, sopprimere la parola: «almeno».

20.0.100/1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

All'emendamento 20.0.100, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

20.0.100/2

CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 20.0.100, paragrafo «Art. 20-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire la parola: «undici», *con la seguente:* «sedici»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Qualora l'eventuale collegamento dia luogo ad una effettiva prestazione lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, il periodo di durata di tale prestazione è considerato come lavoro straordinario.»

1.3.2.1.21. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 255 (pom.) del 26/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016
255ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini e per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 204, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) presenta uno schema di parere favorevole, allegato al resoconto, con osservazioni relative ad una serie di questioni sollevate in sede di discussione generale. Dà motivazione dei rilievi sollevati sull'istituto dei buoni di lavoro, sulle loro modalità di comunicazione, sull'orario di lavoro dei lavoratori che abbiano compiuto 15 anni e sulla necessità di rendere più favorevole la somministrazione di lavoro effettuata con lavatori a tempo indeterminato. Si

sofferma anche sugli temi degli ammortizzatori sociali, sulla NASpI e sull'individuazione dei lavoratori definiti disoccupati.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) illustra uno schema di parere alternativo di segno contrario, allegato al resoconto, denunciando la progressiva riduzione dei diritti dei lavoratori conseguita dalle politiche di precarizzazione dei rapporti di impiego. Stigmatizza in particolare l'abuso dei *voucher* e le forme di controllo a distanza dei lavoratori e ricorda le campagne di mobilitazione promosse dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dà conto di uno schema di parere alternativo di segno contrario, allegato al resoconto, ritenendo che le misure contenute nell'atto in titolo non consentono di promuovere forme di lavoro stabile. Propone di introdurre misure correttive alla disciplina del lavoro accessorio con riguardo specifico al tipo di prestazioni, alla tracciabilità dei *voucher* e ai limiti massimi per i lavoratori e i committenti. Insiste sulla necessità di introdurre procedure di semplificazione degli obblighi di comunicazione. Solleva critiche all'apparato sanzionatorio previsto per la omessa o ritardata comunicazione dell'avvio delle prestazioni di lavoro accessorio.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) si sofferma sulla necessità di prendere in debita considerazione i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali cui sono negati gli ammortizzatori sociali dalla nuova disciplina della NASpI. Auspica l'adozione di misure volte a spingere i lavoratori non occupati a seguire percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Il senatore ICHINO (*PD*) non condivide le valutazioni negative espresse negli schemi di pareri alternativi riguardo i *voucher*, non ritenendo sostenibile che siano stati utilizzati in luogo di forme regolari di impiego. Esprime altresì ampie riserve nei confronti delle critiche riguardanti il controllo a distanza dei lavoratori, dal momento che nelle aziende non è cambiata la disciplina di tutela della *privacy*, ma sono state introdotte solo disposizioni relative all'uso dei dati legittimamente raccolti. Torna a stigmatizzare i ritardi sull'erogazione dell'assegno di ricollocazione, che costituisce un nodo fondamentale delle politiche attive del lavoro, ritenendo che il punto avrebbe dovuto essere meglio evidenziato nello schema di parere illustrato dal relatore.

La senatrice D'ADDA (*PD*) chiede al relatore un'integrazione relativa alle funzioni dell'Ispettorato, che devono essere costantemente monitorate al fine di verificare l'efficacia delle sue attività di contrasto all'evasione. Domanda inoltre di espungere il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo dalla disciplina relativa al cosiddetto contributo di licenziamento.

Il PRESIDENTE ritiene che il Governo debba riferire periodicamente sul monitoraggio della diffusione dei *voucher* e sull'attività ispettiva dei propri organi. Fa inoltre osservare che alcuni temi sollevati negli schemi di pareri alternativi sono già presenti nella proposta di parere del relatore, a conferma delle convergenze che si sono realizzate in Commissione; fa riferimento, in particolare, alla tutela dei lavoratori stagionali e all'assegno di ricollocazione.

Sottolinea quindi che le difficoltà legate all'erogazione dell'assegno di ricollocazione sono dovute al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni. Avanza proposte in materia di interoperabilità delle banche dati e di vigilanza sugli enti controllati dall'ANPAL.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) afferma che i *voucher* non hanno ridotto forme regolari di impiego e propone che il riferimento, presente nello schema di parere del relatore, all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sia

maggiormente precisato, con un richiamo al comma 5 della medesima norma.

Coglie inoltre l'occasione per stigmatizzare che i *voucher*, pagati al momento dell'acquisto dai datori di lavoro, non possano essere subito riscossi dai prestatori d'opera, che devono attendere a volte anche alcuni mesi e chiede al Governo di compiere i dovuti approfondimenti.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) suggerisce di inserire nella parte dello schema di parere del relatore relativa al contributo di licenziamento un riferimento all'orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore. Chiede altresì che sia ampliato il periodo di indennità da disoccupazione per i lavoratori stagionali del turismo e del settore termale.

Il senatore ICHINO (*PD*) ritiene che il contributo di licenziamento debba essere proporzionato alla retribuzione versata.

Il PRESIDENTE avanza specifiche proposte in materia di contributo di licenziamento, da correlarsi al tempo di lavoro e all'entità della retribuzione, e di ampliamento del periodo di indennità da disoccupazione per i lavoratori stagionali del turismo e del settore termale.

Il relatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*), nel concordare con le indicazioni avanzate nel corso del dibattito odierno, riformula lo schema di parere (testo allegato al resoconto della seduta).

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti il nuovo schema di parere del relatore, che è approvato. Risultano conseguentemente preclusi gli schemi di parere rispettivamente illustrati dai senatori Barozzino e Puglia.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede che sia aggiunta la propria firma agli ordini del giorno e agli emendamenti presentati da senatori del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE informa che è giunto il parere della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 9. Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra

di finanza pubblica che rechino, fra l'altro, disposizioni contrastanti con le regole di copertura, e dunque gli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 Costituzione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) lamenta che alcune dichiarazioni di inammissibilità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione siano state pronunciate dalla Commissione bilancio semplicemente in ragione dell'assenza della relazione tecnica relativa alle quantificazioni degli oneri.

Il PRESIDENTE sottolinea la specifica funzione di controllo operata dalla Commissione bilancio, invitando tutti ad un accurato monitoraggio delle proprie proposte emendative in quella sede.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno presentati, fatta eccezione per l'ordine del giorno G/2233/12/11, che invece dichiara di accogliere. Invita peraltro al ritiro di quelli che riproducono contenuti presenti nelle proposte emendative che saranno successivamente esaminate.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), relatore, si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Insistendo i rispettivi proponenti per la votazione, presente il prescritto numero di senatori, con distinte, successive votazioni la Commissione respinge gli ordini del giorno G/2233/1/11, G/2233/2/11, G/2233/3/11, G/2233/4/11, G/2233/5/11, G/2233/6/11, G/2233/7/11, G/2233/8/11, G/2233/9/11, G/2233/10/11, G/2233/11/11, G/2233/13/11. E' invece ritirato l'ordine del giorno G/2233/14/11.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione all'emendamento 1.100.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), relatore, formula avviso conforme.

Il subemendamento 1.100/2 risulta decaduto per assenza del proponente.

Con riferimento all'emendamento 1.100, il senatore ICHINO (*PD*) riterrebbe opportuno ricomprendere nella proposta i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina specifica nel Libro IV del Codice civile; auspica che il punto possa essere meglio precisato nel corso dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 1.100 è approvato.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Favorevoli il rappresentante del Governo e il RELATORE, l'emendamento 2.100, posto ai voti, è approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per gli emendamenti 3.14 e 3.21.

Concorda il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*).

Gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.5 (testo corretto), 3.6, 3.11 e 3.12 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.2, 3.4 e 3.7.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) ritira gli emendamenti 3.8 e 3.13; il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira l'emendamento 3.9.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.10 ed approva l'emendamento 3.14.

E' quindi respinto l'emendamento 3.15.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 3.21.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) e il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) ritirano gli identici emendamenti 3.0.7 e 3.0.8.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione agli emendamenti 4.0.200, 4.0.300 (testo 2) e 4.0.400.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere conforme.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira l'emendamento 4.1; anche gli emendamenti 4.2 e 4.3 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 4.0.200 (testo 2)/1.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) ritira i subemendamenti 4.0.200 (testo 2)/2 e 4.0.200 (testo 2)/3; fa proprio e ritira il subemendamento 4.0.200 (testo 2)/4.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto a favore del subemendamento 4.0.200 (testo 2)/5 che, posto ai voti, è respinto.

Il subemendamento 4.0.200 (testo 2)/6 risulta decaduto per assenza del proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 311

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che, a seguito delle prime applicazioni dei decreti legislativi attuativi del *jobs act* (decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151), si sono registrate nel mercato del lavoro legittime aspettative di tutela non soddisfatte e patologie che possono e devono essere prevenute;
preso atto che lo schema in esame è finalizzato ad apportare correzioni e integrazioni ai predetti decreti,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Quanto alla durata della prestazione remunerata con buoni prepagati e alla relativa comunicazione per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, si invita il Governo a prevedere che venga indicata l'esatta collocazione temporale della prestazione accessoria nell'arco della giornata indicata, specificando l'inizio e la fine della prestazione retribuita attraverso il *voucher*.
Appare altresì opportuno ripristinare, come previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 49 del suddetto decreto legislativo n. 81, l'invio della documentazione alla sede dell'Ispettorato territorialmente competente anche attraverso la modalità telematica, oltre alle forme già previste. Essenziale è in ogni modo l'effettiva capacità dei servizi ispettivi di acquisire e ordinare con tempestività le comunicazioni per le conseguenti verifiche.
La Commissione ritiene inoltre opportuno cogliere l'occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 81.
Con riferimento all'articolo 43, sull'assunzione dei giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività, si suggerisce al Governo di allineare l'orario di lavoro, attualmente fissato a 7 ore al giorno e 35 settimanali, alle disposizioni della direttiva 94/33/CE, che stabilisce un orario di lavoro di 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i lavori eseguiti nell'ambito di un sistema di formazione in alternanza scuola-lavoro.
Inoltre, si segnala che il medesimo articolo 43, comma 4, concernente la proroga dei contratti di apprendistato, non prende in considerazione la proroga dei contratti in essere al 25 giugno 2015, ossia quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Si suggerisce pertanto di inserire una novella che chiarisca che restano in vigore anche i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore in essere al momento dell?entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 81.
Con riferimento alla disciplina del contratto a termine e a quella della somministrazione di lavoro, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81, si invita il Governo a reintrodurre le fattispecie legali nelle quali non operino i limiti numerici posti alla somministrazione di lavoro a termine dalla contrattazione collettiva, trattandosi delle ipotesi di assunzione di lavoratori stagionali, ovvero in imprese *start-up*, ovvero anche in sostituzione di lavoratori assenti.
Sul tema della somministrazione di lavoro svolto dalle Agenzie per il lavoro, di cui al capo VI del decreto legislativo n. 81, si ritiene opportuno introdurre disposizioni più favorevoli per la somministrazione di lavoro effettuata con lavoratori assunti a tempo indeterminato, in considerazione

della stabilità del loro rapporto di lavoro e dei connessi investimenti formativi. Si segnala altresì che, nel caso di insolvenza da parte delle aziende utilizzatrici, le Agenzie per il lavoro vengono a trovarsi in una posizione particolarmente onerosa dal punto di vista economico-fiscale, avendo in concreto anticipato le retribuzioni in favore dei lavoratori e versato i previsti oneri previdenziali e assicurativi. Si suggerisce pertanto l'introduzione di una norma che garantisca l'immediatezza e l'efficacia delle azioni di recupero in caso di inadempimento dell'utilizzatore, almeno per la parte attinente al costo del lavoro, assicurando al contempo l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), punto 2), del provvedimento in esame, si invita il Governo a valutare il superamento del rigido limite dei 24 mesi per reiterare la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale con riferimento ai contratti di solidarietà, permettendo a Governo e parti sociali eccezionali accordi in deroga sulla durata della reiterazione, valutando di volta in volta i piani industriali e le ricadute occupazionali.

Alla lettera *c*), del medesimo comma, si invita il Governo a prevedere che tra i soggetti cui spetta l?accesso ai dati sui contratti di solidarietà sia inserito anche l?ANPAL, poiché i lavoratori con contratti di solidarietà che prevedono il 50 per cento dell?orario contrattuale rientrano tra le categorie di lavoratori che sono considerate *target* dei servizi per il lavoro.

La Commissione riterrebbe opportuno cogliere quest'occasione anche per apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 148.

In via generale, si suggerisce al Governo un'attenta ricognizione con riferimento a tutti quei segmenti di lavoratori prossimi all'età di pensione, per i quali si è interrotto l'originario programma di accompagnamento alla prestazione previdenziale con gli ammortizzatori sociali.

All'articolo 4, poi, al fine di gestire le situazioni di crisi di particolare complessità, a rilevante impatto occupazionale, si invita il Governo a stanziare risorse che consentano, nei casi indicati, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti temporali massimi previsti dal vigente articolo 4.

Si fa presente altresì che il termine di 15 giorni - per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria - dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 15, comma 2, è troppo esiguo. Si invita pertanto il Governo a indicare come termine di scadenza per la presentazione delle suddette domande la fine del mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Si invita inoltre il Governo a modificare l'articolo 20 del decreto, prevedendo che ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.

In riferimento, poi, all'articolo 25, comma 2, si chiede di modificare la disposizione secondo cui la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, concordate tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, non possano avvenire prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, prevedendo invece che ciò possa avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione stessa, atteso che trattasi di aziende in crisi.

Riguardo all'articolo 43, comma 4, in merito alla durata della NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si invita il Governo ad ampliare di almeno un mese il periodo della durata della suddetta indennità di disoccupazione.

Quanto all'articolo 44, comma 6, si segnala che l'articolo 1, comma 304, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha disciplinato la possibilità per le regioni e le province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in misura non superiore al 5 per cento delle risorse attribuite. Si sollecita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di consentire a tali enti, fino alla fine del 2016, la possibilità di disporre di somme eccedenti la predetta quota del 5 per

cento, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro dell'economia, e quindi senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito all'articolo 46, comma 1, lettera *f*), si rileva che l'abrogazione dell'articolo 12, comma 1, punto 3), della legge 20 maggio 1975, n. 164 ha determinato un vuoto legislativo, in quanto l'autorizzazione di spesa per gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, di cui al suddetto punto 3), continua ad essere erogata, nonostante la norma sia stata abrogata. Si invita pertanto il Governo ad espungere dalla lettera f) dell'articolo 46 il riferimento al punto 3) dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 164 del 1975.
Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, che modifica il decreto legislativo n. 149 del 2015, si suggerisce di prevedere, accanto alle funzioni di controllo già previste per il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, anche quelle mirate a vigilare sulla qualità e genuinità dei contratti di tirocinio stipulati, quale misura formativa di politica attiva, al fine di far emergere fittizie forme di lavoro subordinato celate sotto forma di tirocinio. Sempre in merito al decreto legislativo n. 149 del 2015, si auspica che l'Ispettorato nazionale del lavoro, allo stato sotto la soglia della piena operatività, venga periodicamente monitorato in relazione all'efficacia del contrasto dell'evasione.
All'articolo 5, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2015, si fa osservare in linea generale che l'istituto preposto alla gestione delle politiche attive per il lavoro (ANPAL), a distanza di 7 mesi dalla sua istituzione, non ha ancora raggiunto la piena funzionalità, senza poter pertanto svolgere il suo ruolo fondamentale di coordinamento per i Servizi pubblici per l'impiego e di messa in opera di politiche di attivazione per i lavoratori disoccupati.
Con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, si sollecita il Governo a garantire contestuali politiche attive, operando affinché, in attesa che l'ANPAL raggiunga la sua piena funzionalità, anche con una norma transitoria, possano essere erogati gli assegni di ricollocazione a valere sui fondi regionali e con il coordinamento di ANPAL.
Sempre in tema di politiche attive del lavoro, pur condividendo le ulteriori funzioni attribuite all'ANPAL di coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, si invita il Governo a prevedere comunque una maggiore interoperabilità tra banche dati centrali e territoriali esistenti e a definire con certezza la natura giuridica e le regole di attività dei soggetti coordinati e vigilati, data la giurisprudenza contraddittoria nel tempo.
Con riferimento all'ISFOL/INAPP e al suo compito primario di verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, considerata la necessità di garantire la terzietà del valutatore rispetto al valutato, si invita il Governo a considerare l'opportunità conseguente di assicurare l'autonomia finanziaria e funzionale dei due enti. Si invita inoltre il Governo a considerare una nuova definizione dell'ISFOL più corrispondente alle funzioni assegnate, e tale da non confonderlo con organismi istituzionali di valutazione delle politiche pubbliche.
Al comma 1, lettera *e*), punto 2) del medesimo articolo 5, si segnala altresì al Governo di specificare che la locuzione "persone disoccupate" include sia gli inoccupati sia i giovani che sono fuori dal sistema scolastico e formativo e che sono in transizione verso il mercato del lavoro.
Al comma 1, lettera *g*), dell' articolo 5, si inserisce il Ministero dell?istruzione, dell?università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l?ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, cui affluiscono anche le banche dati contenenti l?Anagrafe nazionale degli studenti ed il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l?Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati. Si segnala che, nel sito ufficiale dell?Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, la stessa Anagrafe è denominata ANS, sigla usata, invece, nel testo del decreto in esame per identificare l?Anagrafe nazionale degli studenti (non universitari). Si segnala pertanto la necessità di chiarire questo aspetto.
Si coglie infine l'occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015.
Si invita ad allineare la condizionalità prevista dall'articolo 22 a quella indicata all'articolo 21, comma

7, lettera *c*), in tema di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, dal momento che tra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità rientrano anche i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.
All'articolo 32, comma 3, in tema di tirocini, si suggerisce di espungere il riferimento dei percorsi formativi "degli anni 2015/2016 e 2016/2017", in quanto le attività di sperimentazione di alternanza scuola-lavoro non hanno ancora avuto piena funzionalità.
Con riferimento all'articolo 33, in tema di funzionamento dei Centri per l'impiego, si invita il Governo a prevedere una maggiore compartecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli oneri per il funzionamento dei Centri stessi, commisurando tale partecipazione, nella misura dei due terzi, non solo ai costi del personale dipendente a tempo indeterminato, ma anche alle spese di funzionamento.
All'articolo 6 del provvedimento in esame, che contiene una modifica all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, si suggerisce di inserire i Consulenti del lavoro fra i soggetti abilitati alla trasmissione della convalida telematica delle dimissioni, di cui al comma 1. Si invita poi il Governo ad integrare la disciplina sulle dimissioni volontarie on line - alla luce del fatto che l'inadempimento dei lavoratori ha spesso indotto il datore di lavoro ad adottare la misura del licenziamento - applicando quel criterio di delega sui "comportamenti concludenti", che non è stato considerato nel decreto delegato n. 151.
Si invita peraltro il Governo a verificare la possibilità di una revisione della disciplina relativa al cosiddetto contributo di licenziamento, correlando l'ammontare al tempo di lavoro svolto e alla quantità della retribuzione ed esonerando fattispecie quali il cambio appalto nei casi di assenza di soluzione di continuità nel rapporto di lavoro ed il settore edile, dato il continuo avvicendarsi delle fasi lavorative.
Conclusivamente, al fine di un miglior coordinamento legislativo, la Commissione ritiene utile suggerire talune modifiche da apportare al decreto legislativo n. 150 del 2015:
1) all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), sostituire le parole: "e gli altri soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto" con le seguenti: ", i soggetti autorizzati all'intermediazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto";
2) all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), eliminare le parole da: "in relazione" fino a: "disoccupazione";
3) all'articolo 19, comma 1, sostituire la frase: "lavoratori privi di impiego" con la seguente: "soggetti privi di impiego";
4) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: "delle politiche attive" con le seguenti: "delle politiche del lavoro";
5) all'articolo 21, comma 7, lettera *d*), dopo le parole: "la decadenza dalla prestazione" inserire le seguenti: "e dallo stato di disoccupazione";
6) all'articolo 23, comma 5, lettera *d*), sostituire le parole da: "rispetto" fino alla fine del periodo con le seguenti: "di cui all'articolo 25".
Con riferimento al decreto legislativo n. 151 del 2015, si propone al Governo di disporre che l'accordo sindacale ai fini dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza possa essere sottoscritto anche con le rappresentanze sindacali territoriali, soprattutto con riferimento a imprese di piccole dimensioni e prive di rappresentanza sindacale aziendale.
Appare infine opportuna una norma di interpretazione autentica che precisi l'applicabilità dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o assunzione, a condizione che nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili o diversi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 311

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che, a seguito delle prime applicazioni dei decreti legislativi attuativi del *jobs act* (decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151), si sono registrate nel mercato del lavoro legittime aspettative di tutela non soddisfatte e patologie che possono e devono essere prevenute;
preso atto che lo schema in esame è finalizzato ad apportare correzioni e integrazioni ai predetti decreti,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Quanto alla durata della prestazione remunerata con buoni prepagati e alla relativa comunicazione per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, si invita il Governo a prevedere che venga indicata l'esatta collocazione temporale della prestazione accessoria nell'arco della giornata indicata, specificando l'inizio e la fine della prestazione retribuita attraverso il *voucher*.
Appare altresì opportuno ripristinare, come previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 49 del suddetto decreto legislativo n. 81, l'invio della documentazione alla sede dell'Ispettorato territorialmente competente anche attraverso la modalità telematica, oltre alle forme già previste. Essenziale è in ogni modo l'effettiva capacità dei servizi ispettivi di acquisire e ordinare con tempestività le comunicazioni per le conseguenti verifiche.
La Commissione ritiene inoltre opportuno cogliere l'occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 81.
Con riferimento all'articolo 43, sull'assunzione dei giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività, si suggerisce al Governo di allineare l'orario di lavoro, attualmente fissato a 7 ore al giorno e 35 settimanali, alle disposizioni della direttiva 94/33/CE, che stabilisce un orario di lavoro di 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i lavori eseguiti nell'ambito di un sistema di formazione in alternanza scuola-lavoro.
Inoltre, si segnala che il medesimo articolo 43, comma 4, concernente la proroga dei contratti di apprendistato, non prende in considerazione la proroga dei contratti in essere al 25 giugno 2015, ossia quelli stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Si suggerisce pertanto di inserire una novella che chiarisca che restano in vigore anche i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore in essere al momento dell?entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 81.
Con riferimento alla disciplina del contratto a termine e a quella della somministrazione di lavoro, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81, si invita il Governo a reintrodurre le fattispecie legali nelle quali non operino i limiti numerici posti alla somministrazione di lavoro a termine dalla contrattazione collettiva, trattandosi delle ipotesi di assunzione di lavoratori stagionali, ovvero in imprese *start-up*, ovvero anche in sostituzione di lavoratori assenti.
Sul tema della somministrazione di lavoro svolto dalle Agenzie per il lavoro, di cui al capo VI del decreto legislativo n. 81, si ritiene opportuno introdurre disposizioni più favorevoli per la somministrazione di lavoro effettuata con lavoratori assunti a tempo indeterminato, in considerazione della stabilità del loro rapporto di lavoro e dei connessi investimenti formativi. Si segnala altresì che, nel caso di insolvenza da parte delle aziende utilizzatrici, le Agenzie per il lavoro vengono a trovarsi in una posizione particolarmente onerosa dal punto di vista economico-fiscale, avendo in concreto anticipato le retribuzioni in favore dei lavoratori e versato i previsti oneri previdenziali e assicurativi. Si suggerisce pertanto l'introduzione di una norma che garantisca l'immediatezza e l'efficacia delle azioni di recupero in caso di inadempimento dell'utilizzatore, almeno per la parte attinente al costo del lavoro, assicurando al contempo l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), punto 2), del provvedimento in esame, si invita il Governo a valutare il superamento del rigido limite dei 24 mesi per reiterare la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale con riferimento ai contratti di solidarietà, permettendo a

Governo e parti sociali eccezionali accordi in deroga sulla durata della reiterazione, valutando di volta in volta i piani industriali e le ricadute occupazionali.
Alla lettera *c*), del medesimo comma, si invita il Governo a prevedere che tra i soggetti cui spetta l?accesso ai dati sui contratti di solidarietà sia inserito anche l?ANPAL, poiché i lavoratori con contratti di solidarietà che prevedono il 50 per cento dell?orario contrattuale rientrano tra le categorie di lavoratori che sono considerate *target* dei servizi per il lavoro.
La Commissione riterrebbe opportuno cogliere quest'occasione anche per apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 148.
In via generale, si suggerisce al Governo un'attenta ricognizione con riferimento a tutti quei segmenti di lavoratori prossimi all'età di pensione, per i quali si è interrotto l'originario programma di accompagnamento alla prestazione previdenziale con gli ammortizzatori sociali.
All'articolo 4, poi, al fine di gestire le situazioni di crisi di particolare complessità, a rilevante impatto occupazionale, si invita il Governo a stanziare risorse che consentano, nei casi indicati, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti temporali massimi previsti dal vigente articolo 4.
Si fa presente altresì che il termine di 15 giorni - per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria - dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 15, comma 2, è troppo esiguo. Si invita pertanto il Governo a indicare come termine di scadenza per la presentazione delle suddette domande la fine del mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Si invita inoltre il Governo a modificare l'articolo 20 del decreto, prevedendo che ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.
In riferimento, poi, all'articolo 25, comma 2, si chiede di modificare la disposizione secondo cui la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, concordate tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, non possano avvenire prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, prevedendo invece che ciò possa avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione stessa, atteso che trattasi di aziende in crisi.
Riguardo all'articolo 43, comma 4, in merito alla durata della NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si invita il Governo ad ampliare di un mese il periodo della durata della suddetta indennità di disoccupazione.
Quanto all'articolo 44, comma 6, si segnala che l'articolo 1, comma 304, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha disciplinato la possibilità per le regioni e le province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in misura non superiore al 5 per cento delle risorse attribuite. Si sollecita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di consentire a tali enti, fino alla fine del 2016, la possibilità di disporre di somme eccedenti la predetta quota del 5 per cento, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro dell'economia, e quindi senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito all'articolo 46, comma 1, lettera *f*), si rileva che l'abrogazione dell'articolo 12, comma 1, punto 3), della legge 20 maggio 1975, n. 164 ha determinato un vuoto legislativo, in quanto l'autorizzazione di spesa per gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, di cui al suddetto punto 3), continua ad essere erogata, nonostante la norma sia stata abrogata. Si invita pertanto il Governo ad espungere dalla lettera f) dell'articolo 46 il riferimento al punto 3) dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 164 del 1975.
Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, che modifica il decreto legislativo n. 149 del 2015, si suggerisce di prevedere, accanto alle funzioni di controllo già previste per il nuovo

Ispettorato nazionale del lavoro, anche quelle mirate a vigilare sulla qualità e genuinità dei contratti di tirocinio stipulati, quale misura formativa di politica attiva, al fine di far emergere fittizie forme di lavoro subordinato celate sotto forma di tirocinio.

All'articolo 5, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2015, si fa osservare in linea generale che l'istituto preposto alla gestione delle politiche attive per il lavoro (ANPAL), a distanza di 7 mesi dalla sua istituzione, non ha ancora raggiunto la piena funzionalità, senza poter pertanto svolgere il suo ruolo fondamentale di coordinamento per i Servizi pubblici per l'impiego e di messa in opera di politiche di attivazione per i lavoratori disoccupati.

Con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, si sollecita il Governo a garantire contestuali politiche attive, operando affinché, in attesa che l'ANPAL raggiunga la sua piena funzionalità, anche con una norma transitoria, possano essere erogati gli assegni di ricollocazione a valere sui fondi regionali e con il coordinamento di ANPAL.

Sempre in tema di politiche attive del lavoro, pur condividendo le ulteriori funzioni attribuite all'ANPAL di coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, si invita il Governo a prevedere comunque una maggiore interoperabilità tra banche dati centrali e territoriali esistenti.

Con riferimento all'ISFOL/INAPP e al suo compito primario di verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, considerata la necessità di garantire la terzietà del valutatore rispetto al valutato, si invita il Governo a considerare l'opportunità conseguente di assicurare l'autonomia finanziaria e funzionale dei due enti. Si invita inoltre il Governo a considerare una nuova definizione dell'ISFOL più corrispondente alle funzioni assegnate, e tale da non confonderlo con organismi istituzionali di valutazione delle politiche pubbliche.

Al comma 1, lettera *e*), punto 2) del medesimo articolo 5, si segnala altresì al Governo di specificare che la locuzione "persone disoccupate" include sia gli inoccupati sia i giovani che sono fuori dal sistema scolastico e formativo e che sono in transizione verso il mercato del lavoro.

Al comma 1, lettera *g*), dell' articolo 5, si inserisce il Ministero dell?istruzione, dell?università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l?ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, cui affluiscono anche le banche dati contenenti l?Anagrafe nazionale degli studenti ed il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l?Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati. Si segnala che, nel sito ufficiale dell?Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, la stessa Anagrafe è denominata ANS, sigla usata, invece, nel testo del decreto in esame per identificare l?Anagrafe nazionale degli studenti (non universitari). Si segnala pertanto la necessità di chiarire questo aspetto.

Si coglie infine l'occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015.

Si invita ad allineare la condizionalità prevista dall'articolo 22 a quella indicata all'articolo 21, comma 7, lettera *c*), in tema di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, dal momento che tra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità rientrano anche i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.

All'articolo 32, comma 3, in tema di tirocini, si suggerisce di espungere il riferimento dei percorsi formativi "degli anni 2015/2016 e 2016/2017", in quanto le attività di sperimentazione di alternanza scuola-lavoro non hanno ancora avuto piena funzionalità.

Con riferimento all'articolo 33, in tema di funzionamento dei Centri per l'impiego, si invita il Governo a prevedere una maggiore compartecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli oneri per il funzionamento dei Centri stessi, commisurando tale partecipazione, nella misura dei due terzi, non solo ai costi del personale dipendente a tempo indeterminato, ma anche alle spese di funzionamento.

All'articolo 6 del provvedimento in esame, che contiene una modifica all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, si suggerisce di inserire i Consulenti del lavoro fra i soggetti abilitati alla

trasmissione della convalida telematica delle dimissioni, di cui al comma 1. Si invita poi il Governo ad integrare la disciplina sulle dimissioni volontarie on line - alla luce del fatto che l'inadempimento dei lavoratori ha spesso indotto il datore di lavoro ad adottare la misura del licenziamento - applicando quel criterio di delega sui "comportamenti concludenti", che non è stato considerato nel decreto delegato n. 151.
Si invita peraltro il Governo a verificare la possibilità di una revisione della disciplina relativa al cosiddetto contributo di licenziamento, esonerando fattispecie quali il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, il cambio appalto nei casi di assenza di soluzione di continuità nel rapporto di lavoro ed il settore edile, dato il continuo avvicendarsi delle fasi lavorative.
Conclusivamente, al fine di un miglior coordinamento legislativo, la Commissione ritiene utile suggerire talune modifiche da apportare al decreto legislativo n. 150 del 2015:
1) all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), sostituire le parole: "e gli altri soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto" con le seguenti: ", i soggetti autorizzati all'intermediazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto";
2) all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), eliminare le parole da: "in relazione" fino a: "disoccupazione";
3) all'articolo 19, comma 1, sostituire la frase: "lavoratori privi di impiego" con la seguente: "soggetti privi di impiego";
4) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: "delle politiche attive" con le seguenti: "delle politiche del lavoro";
5) all'articolo 21, comma 7, lettera *d*), dopo le parole: "la decadenza dalla prestazione" inserire le seguenti: "e dallo stato di disoccupazione";
6) all'articolo 23, comma 5, lettera *d*), sostituire le parole da: "rispetto" fino alla fine del periodo con le seguenti: "di cui all'articolo 25".
Con riferimento al decreto legislativo n. 151 del 2015, si propone al Governo di disporre che l'accordo sindacale ai fini dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza possa essere sottoscritto anche con le rappresentanze sindacali territoriali, soprattutto con riferimento a imprese di piccole dimensioni e prive di rappresentanza sindacale aziendale.
Appare infine opportuna una norma di interpretazione autentica che precisi l'applicabilità dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o assunzione, a condizione che nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili o diversi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAROZZINO, LOREDANA DE PETRIS, ALESSIA PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 311

L' 11a Commissione, esaminato il testo dell? Atto del Governo, n311 *s*chema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo propone, all?articolo 1 modifiche al Decreto legislativo n. 81 del 2015, riguardanti il lavoro accessorio, i cosiddetti *voucher*; in particolare la prima modifica è volta a garantire la piena tracciabilità dei *voucher*; mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell?Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

se nelle intenzioni della legge del 2003 vi era quella di regolarizzare alcune forme di lavoro saltuario e di contrastare il caporalato, in particolare nei lavori stagionali in agricoltura, oggi si deve prendere atto che per queste finalità i *voucher* sono stati un fallimento;
il *voucher* è diventato uno strumento di ulteriore precarizzazione del lavoro: secondo stime sindacali, in Italia sono 1.700.000 le persone, di tutte le età, e in maggioranza donne, che ricevono per il loro lavoro un *voucher* al posto del salario, vale a dire il 10 per cento dei lavoratori dipendenti; considerato che il loro numero è in continua crescita, significa che si è giunti ad un abuso, tanto che lo stesso Presidente della Repubblica, ha chiesto di mettere fine al loro «utilizzo improprio»;
dal 2008 ad oggi sono stati venduti *voucher* per 4 miliardi di euro; nel periodo gennaio-maggio 2016, secondo l'osservatorio sul precariato dell'INPS, sono stati venduti 56,7 milioni di *voucher*, con un incremento del 43 per cento sul 2015;
un quarto dei *voucher* acquistati dai datori di lavoro nel 2015 non sono stati riscossi dal lavoratore: solo il 76,5 per cento dei *voucher* acquistati sono stati consegnati al lavoratore. Il valore dei *voucher* venduti ma non riscossi nel 2015 ammonta a 271 milioni di euro: è la dimostrazione che il *voucher* viene usato come metodo per occultare rapporti di lavoro in nero;
inoltre, i *voucher* sono strumentalmente utilizzati dal Governo per mascherare i dati reali: il calo della disoccupazione nel 2015 nasconde l'esponenziale utilizzo dei *voucher*, in particolar modo nei settori poco qualificati, in cui i lavoratori sono considerati interscambiabili.
l' uso improprio dei *voucher* allarga il mercato nero e grigio, grazie alle leggi approvate, in piena continuità, dai governi Berlusconi, Monti e Renzi: si è esteso e liberalizzato il loro utilizzo, dal commercio e turismo ai laboratori artigianali; dai cantieri edili ai servizi pubblici per la cura del verde, la manutenzione degli edifici scolastici, i servizi funebri, la sistemazione degli archivi, ma il lavoro nero non si è ridotto, la stessa Inail denuncia che spessissimo il giorno di infortunio in cantiere o nei campi coincide con il primo pagamento del buono-lavoro;
il lavoro accessorio non è stato lo strumento per sanare situazioni di irregolarità ma ha reso regolare lavorare senza contratti di lavoro, cioè senza misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, malattia, maternità; senza godere di tredicesima, ferie, permessi, maggiorazioni per il lavoro festivo;
lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo non si pone neanche nell?ottica parziale di un divieto dell?utilizzo dei *voucher* in alcuni settori ad esempio l?edilizia, non a caso i sindacati degli edili nella piattaforma in vista del rinnovo del contratto hanno messo tra i punti principali il divieto di utilizzo dei *voucher* nel settore;
inoltre, nel decreto, la tracciabilità dei *voucher*, non è estesa con le stesse modalità agli imprenditori agricoli: infatti, la sola previsione per questi ultimi di comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni, esclude la piena tracciabilità dei *voucher* per il settore agricolo, privando di fatto il sistema della necessaria trasparenza;
la Cgil in questi giorni ha raccolto oltre 3,3 milioni di firme per l?abolizione dei *voucher*, firme alle quali non si può rispondere con qualche aggiustamento nelle forme di tracciabilità;
lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione rappresenta un'occasione mancata per un intervento volto al superamento dello strumento dei *voucher* come sistema di retribuzione del lavoro accessorio;
la seconda modifica al decreto legislativo n 81 del 2015 esclude il settore agricolo dall?applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L?esclusione è motivata dal fatto che l?utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale se effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
tale previsione recepisce l?interpretazione estensiva fornita dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 4/2013 sul lavoro accessorio, secondo la quale "...in ragione della specialità del settore agricolo, si

ritiene altresì che non trovi applicazione l?ulteriore limite di ? 2.000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti". Si ritiene che, tanto la Circolare del Ministero del Lavoro, quanto la norma contenuta nell?attuale schema di decreto, siano prive di qualsiasi motivazione, dal momento che il presupposto del lavoro accessorio è far fronte al pagamento di prestazioni meramente occasionali;
la norma, così formulata, introdurrebbe inoltre una evidente discriminazione tra lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato e lavoratori agricoli assunti con *voucher*: con il solo limite massimo di ? 7.000 all?anno di compensi derivanti da *voucher*, un bracciante potrebbe lavorare per lo stesso imprenditore per 191 giornate (oltre sei mesi), senza però avere diritto all?indennità di malattia, al trattamento di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate, agli assegni al nucleo familiare e all?accredito della contribuzione, ordinaria e figurativa;
il decreto legislativo, se approvato, favorirebbe una drastica riduzione del lavoro strutturato, a favore di quello precario e senza tutele;
si propone pertanto la soppressione dello strumento dei *voucher* come sistema di retribuzione del lavoro accessorio.
L'articolo 2 trasforma i contratti di solidarietà difensivi in contratti espansivi:
fermo restando la condivisione all'estensione del ricorso alla solidarietà espansiva per incrementare l'occupazione, il passaggio diretto da stato di crisi (difensivi) a occupazione aggiuntiva (espansivi) risulta penalizzante per i lavoratori già coinvolti dai contratti di solidarietà difensiva che permarrebbero in tale condizione anche dopo il superamento della crisi;
a fronte della riconferma degli incentivi previsti dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni appare incongruo un doppio beneficio per l'impresa (solidarietà ed esonero contributivo); inoltre la norma sembrerebbe riguardare un perimetro preciso di tipologie di imprese che beneficerebbero di un intervento *ad hoc*;
lo schema di decreto dovrebbe pertanto prevedere misure per incrementare l'occupazione senza penalizzare ulteriormente i lavoratori in stato di crisi.
L'articolo 3 apporta modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2015: la modifica consente, solo nella fase di avvio, l?allocazione della sede dell?Ispettorato presso un immobile in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, seppure non di proprietà dello stesso; inoltre, in prospettiva, consente all?Ispettorato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale;
appare incomprensibile come, a fronte di un vasto patrimonio demaniale inutilizzato, si preveda che la sede centrale dell?Ispettorato presso un immobile demaniale o dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia solo temporanea, lasciando poi la decisione della scelta della sede. Meglio sarebbe stato prevedere sia per la sede centrale che per le sedi territoriali, una allocazione in immobili pubblici demaniali evitando possibili sprechi di risorse pubbliche da destinare ad acquisti o affitti di sedi in immobili privati.
L'articolo 4 dello schema prevede che l?ISFOL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, cambi denominazione e assuma quella di Istituto nazionale per l?analisi delle politiche pubbliche (INAPP), in quanto a detta del Governo più corrispondente ai compiti di monitoraggio e valutazione svolti dall?Istituto. Sempre con riferimento all?ISFOL si sopprime il «ruolo ad esaurimento» previsto per i dipendenti ISFOL che transitano nei ruoli ANPAL, al fine di evitare che i lavoratori possano vedere pregiudicate le loro prospettive di carriera, in particolare la partecipazione alle procedure per ottenere un inquadramento superiore;
in prossimità dell'esercizio della delega di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 124/2015, sulla riforma del sistema della ricerca pubblica, non si coglie la necessità di intervenire su uno degli EPR di grosse dimensioni com'è l'ISFOL, con uno dei decreti correttivi al *Jobs Act*;
sarebbe auspicabile rimandare qualunque intervento a valle del processo di riordino del sistema degli EPR, e valutare successivamente gli aggiustamenti che dovranno essere compiuti per dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 150/2015;

per quanto attiene all'inquadramento contrattuale del personale ISFOL che sarà trasferito in ANPAL devono comunque essere garantite tutte le prerogative del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, ovvero quello degli Enti Pubblici di Ricerca.
Con l?articolo 5 si modificano in parte le funzioni attribuite all?ANPAL: rientrano nelle competenze dell?ANPAL i servizi e le misure di politica attiva elencate nell?articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a queste si aggiunge la competenza relativa al coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome;
si precisa, inoltre, che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito cosiddetto non imponibile (corrispondente ad un?imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
infine, per quanto attiene all?articolo 5, si modifica l?articolo 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di prevede espressamente la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di revocare l?autorizzazione all?attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e di disporne il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell?autorizzazione;
rimane critica la vicenda legata alla costituzione di ANPAL sia per l'incertezza delle risorse a disposizione sia per il riordino delle funzioni istituzionali relative ai servizi per il lavoro: appare evidente che anche nell?ambito delle politiche attive relative all?Anpal si prevede la modifica della denominazione dell?Isfol ma resta il silenzio e la mancanza di qualsiasi indicazione in relazione alle risorse, sui lavoratori e sugli strumenti;
secondo la CGIL, occorre assumere con urgenza i punti già presentati al Ministro del lavoro, alla Conferenza delle Regioni e a questa stessa Commissione sui seguenti punti:
- convocare un tavolo unico come convenuto nell'accordo del 10 luglio del 2015 su ANPAL, ISFOL, Italia Lavoro e Ministero del Lavoro, per:
- definire compiutamente tutti gli aspetti relativi al funzionamento di ANPAL;
- ridiscutere su risorse e indirizzi delle nuove politiche attive, che non possono esaurirsi nel solo assegno di ricollocazione e garanzia giovani;
- bilanciare risorse sottratte alle Regioni per finanziare il sistema nazionale e necessità dei territori di finanziare misure legate allo sviluppo locale e alle fasce deboli;
- sui Centri Per l'Impiego, dare soluzione alla vertenza dei precari, sottolineando come la scelta dell'avvalimento abbia prodotto incertezza nella modalità con la quale garantire continuità occupazionale, che le convenzioni in essere devono essere prorogate per tutto il 2017 e che vanno salvaguardati tutti i contratti;
- farsi carico dei 2/3 dei costi di gestione può favorire la stipula di ulteriori convenzioni ad oggi non sottoscritte tra Regioni e Province;
- sulla opportunità di potenziare i CPI con ulteriori assunzioni, come annunciato dal Ministro nell'ultimo incontro del 30 giugno 2016, la disposizione deve essere subordinata alla determinazione ferma e imprescindibile della riconferma dei contratti temporanei già in essere;
- una volta verificato l'esito del Referendum Costituzionale, il personale dei CPI deve essere collocato definitivamente, risolvendo nel frattempo le proposte normative che risolvano i conflitti di attribuzione.
Con l?articolo 6 si apportano modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità; si ritiene di dover riproporre la medesima posizione già assunta in occasione della discussione del decreto legislativo 151/15, ovvero inserire, dopo l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68, un nuovo articolo che si rende indispensabile in quanto la formulazione del comma 3 può dar luogo ad equivoci e a valutazioni arbitrarie, così formulato:
" I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite

il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all?articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, certificata dalle competenti autorità";

si prevede altresì, all?articolo 6, la modifica dell?articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza, conseguente all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, le cui sedi territoriali subentreranno nelle funzioni già esercitate dalle Direzioni territoriali del Lavoro; in particolare, si dispone che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell?Ispettorato, qualora non si raggiunga l?accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell?Ispettorato. In ogni caso, i provvedimenti autorizzatori adottati dall?Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico;

quanto disposto dalla presente modifica non è accettabile, si va ben oltre quanto previsto dalla normativa vigente, che prevede che i controlli del lavoratore mediante impianti audiovisivi possano essere assunti o attraverso appositi accordi sindacali o per disposizione di un Magistrato. Prevedere ora che in assenza di accordo sindacale sia l?Ispettorato nazionale del Lavoro, sede centrale o locale, ad autorizzare l?installazione di apparecchi per il controllo a distanza appare grave e lesivo dei diritti dei lavoratori e della *privacy*, tenuto conto altresì che tale disposizione è generica e non prevede neanche le modalità di acquisizione e tenuta delle immagini audiovisive che verrebbero acquisite e detenute dalle imprese;

su tale disposizione si ribadisce che:

- è vietato l?uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature, compreso gli strumenti utilizzati dal lavoratore per la sua prestazione, per finalità di controllo a distanza dell?attività dei lavoratori;

-le modalità di utilizzo e gestione dei dati deducibili dagli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa attinenti alla stessa prestazione devono anch'essi essere legittimati da accordi sindacali, nel rispetto della *privacy* e con il divieto di utilizzo ai fini di provvedimenti disciplinari. Inoltre, le disposizioni di cui al comma 2, articolo 6 del presente schema di decreto legislativo, non si applicano agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, a condizione che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità di utilizzo degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla *privacy*;

per ciò che attiene la possibilità di mancato accordo sindacale per aziende con comunità produttive dislocate in più sedi non appare condivisibile che si preveda la possibilità di autorizzazione unilaterale da parte di un Ispettorato o della sede centrale della richiesta aziendale di istallazione di strumenti di controllo a distanza, impedendo oltretutto qualsiasi opportunità di ricorso;

ed inoltre

con riferimento al rapporto tra somministrazione e appalto si sta diffondendo una pratica illecita: si riscontra come sempre più spesso il margine di differenza tra somministrazione e appalto, ben definito a livello legislativo, venga aggirato dalle Agenzie per il Lavoro;

il rapporto di lavoro per il tramite Agenzia, costituito da tre soggetti (Agenzia per il Lavoro (APL), Azienda Utilizzatrice e Lavoratore), garante della parità salariale e normativa tra lavoratore somministrato e dipendente dell?azienda utilizzatrice, sta sempre più venendo meno: ad oggi la gran parte delle Agenzie per il Lavoro, hanno costituito una o più S.R.L. (o là dove non sia possibile utilizzano S.R.L. esterne con cui fanno accordi) con le quali partecipano a regolari gare di appalto in diverse realtà, dal pubblico al privato, risultando molto concorrenziali rispetto al mercato, al punto che sempre più riescono a vincere sui diretti *competitor* nel settore degli appalti. Una volta vinta la gara, la società S.R.L. impiega per il tramite della APL che ha costituito la S.R.L., lavoratori in somministrazione che manda in missione presso l'utilizzatore/appaltante;

questo intreccio, costituito da S.R.L., che vince l?appalto, APL che somministra il lavoratore alla S.R.L., lavoratore che, assunto in somministrazione dall?APL, vede applicato spesso il CCNL delle multi servizi (oppure altro CCNL non coincidente con quello dell'utilizzatore/appaltante e normalmente con trattamenti *in peius*), e azienda utilizzatrice/appaltante che prende il somministrato dalla S.R.L. e su cui di fatto ha potere direttivo ed organizzativo, è estremamente sfavorevole per i lavoratori;
tale prassi produce:
il superamento della parità di trattamento introdotto in Italia nel 1997 con la legge 196/97 e che ha permesso in 20 anni di costruire un sistema virtuoso che vede un lavoratore assunto per il tramite delle Agenzie per il Lavoro tutelato, se pur flessibile;
il mancato rispetto delle percentuali dell?utilizzo di forme di lavoro diverso dal tempo indeterminato previste *in primis* dalla legge, ma anche dai CCNL;
una nuova forma di precarietà nascosta che permette alle aziende utilizzatrici/appaltanti di risparmiare sul costo del lavoro e una deresponsabilizzazione delle S.R.L. sull?assunzione di somministrati e non di dipendenti diretti;
un gioco al ribasso sui lavoratori in somministrazione, a cui non si applica più il CCNL delle aziende utilizzatrici, bensì un CCNL meno favorevole cioè il CCNL che le S.R.L. applicano ai propri dipendenti diretti a prescindere da quale sia l?azienda presso la quale il somministrato di fatto svolge la propria prestazione lavorativa;
secondo le organizzazioni sindacali oltre il 10 per cento della forza lavoro di una APL risulta assunta con questo meccanismo;
si richiede di vietare l?utilizzo di lavoratori assunti per il tramite APL in caso di appalti e di rafforzare, a livello legislativo, la distinzione tra contratto di appalto e contratto di somministrazione, già presente nell?articolo 29 del decreto legislativo 276/03 nella riformulazione avvenuta con la legge 92/12, sancendo, anche sulla base del comma 3-*bis* della novella del 2012, l?impossibilità di ricorrere alla somministrazione se si è in presenza di un contratto di appalto, con le sanzioni relative, già previste per fattispecie analoghe all?art.38, comma 2 del decreto legislativo 81/13.
Considerato che lo schema di decreto in oggetto peggiora le condizioni del mondo del lavoro
esprime parere contrario

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI NUNZIA CATALFO, PUGLIA E SARA PAGLINI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 311

La Commissione 11a del Senato,
in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (AG 311);
considerato che:
in merito alle disposizioni di cui all'articolo 1:
occorre ribadire che, come già evidenziato sia in occasione del dibattito parlamentare sulla legge delega e sul decreto legislativo n. 81 del 2015, in linea generale, il mantenimento del lavoro accessorio, un istituto normativo ma non contrattuale che di fatto legalizza la possibilità di lavorare, in tutti i settori, senza un contratto ed una contrattazione collettiva che garantisca ai lavoratori le necessarie tutele e diritti, e addirittura il suo ampliamento, attraverso l'innalzamento a 7000 euro netti annui della somma dei compensi, risulta in palese contraddizione con la pretesa finalità delle recenti riforme del lavoro, in generale, di incentivare il lavoro stabile. Peraltro, tale istituto si configura come controproducente non solo per il lavoratore, in quanto esso risulta privo di diritti e tutele sia nel breve termine (al momento della prestazione) sia nel lungo periodo (ai fini pensionistici), ma per l'intero

sistema-Paese a causa di un mancato gettito fiscale;
nel corso degli anni si è assistito ad un graduale aumento del *plafond* annuale dei *voucher* lavoro, che da ultimo il decreto legislativo n. 81 del 2015ha fissato a 7000 euro come importo massimo netto che un lavoratore può percepire. Questa operazione, che non ha tenuto conto delle specificità dei vari settori, ha di fatto snaturato il concetto di occasionalità previsto all?origine della norma. Si tratta, spesso, (specie in settori come il lavoro domestico) di rapporti di lavoro continuativi che attraverso i *voucher* trovano una fittizia legittimazione ad essere trattati come occasionali;
per un lavoratore tutto ciò significa rinunciare ai diritti acquisti come tredicesima, ferie, malattie, liquidazione e alle tutele previdenziali (tra cui maternità e disoccupazione). L?innalzamento della soglia introdotta con il decreto legislativo 81 del 2015 e dunque la mancanza, di fatto, di un limite, allarga ad oltre il 60 per cento dei rapporti l?applicazione potenziale delle norme sul lavoro accessorio, anche se si tratta di lavoro non occasionale e stabile e se l?utilizzo maggiormente permissivo ha fatto emergere un certo numero di rapporti di lavoro prima non regolari ciò ha anche comportato assai spesso il degrado a lavoro accessorio di lavori già contrattualizzati;
secondo il Report del Ministero del Lavoro sull?utilizzo dei voucher del 22 marzo 2016, con l?ulteriore innalzamento del plafond dei compensi, l?incremento di voucher venduti nel 2015 per il solo settore domestico è stato del 165,9 per cento;
in merito, appare quindi quantomeno opportuna l'introduzione di una normativa assai più stringente rispetto alle semplici correzioni (peraltro di dubbia efficacia) poste in essere dallo schema di decreto in esame, restringendo la possibilità di utilizzo dei *voucher* lavoro riportando il lavoro accessorio alla sua vera essenza prevedendo:
1) il ritorno ad un numero chiuso di prestazioni per la quale è possibile l'utilizzo dei voucher: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l?assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane inferme o disabili, insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di interventi di emergenza dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi ovvero di interventi di solidarietà;
2) un tetto massimo 5000 euro nel corso dell?anno e 2000 per singolo committente;
3) deducibilità per le famiglie datrici di lavoro domestico del costo del voucher dalla propria dichiarazione dei redditi;
4) il collegamento al fascicolo elettronico del cittadino, la registrazione nel sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, possibile utilizzo della tessera sanitaria attraverso il codice fiscale per la registrazione;
5) l'obbligo di comunicazione preventiva tramite sms (solo se collegato ad apposito *database* che raccolga e ne ordini i dati) o comunicazione telematica prima dell?inizio della prestazione all?INPS attraverso la banca dati PEA per la registrazione dei *voucher* inserendo tra i dati comunicati anche l?orario della prestazione lavorativa;
per quanto concerne, in particolare il problema della tracciabilità dei *voucher* lavoro la disposizione di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame si palesa, come rilevato da più parti, per una clamorosa incoerenza di fondo;
la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che il decreto di riforma vorrebbe sostituire, ha introdotto nell?ordinamento uno specifico obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro, per i soli committenti imprenditori o professionisti, che deve riguardare i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione, per le attività di lavoro accessorio relative ad un arco temporale non superiore a 30 giorni, da effettuarsi con modalità telematiche, anche attraverso sms o posta elettronica. Tale nuova comunicazione obbligatoria si presenta destinata a sostituire la comunicazione preventiva telematica semplificata disciplinata dalla Circolare INPS n. 177/2013 (in base agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 12 marzo 2008, attuativo dell?articolo 72, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003), rivolta tuttavia alla generalità dei committenti, mentre la nuova comunicazione interessa, come detto, esclusivamente i

committenti imprenditori o professionisti. Fatto sta, però, che ad oltre un anno di distanza dall?entrata in vigore della norma la stessa non è mai stata resa operativa, per cui ? come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota n. 3337/2015 ? la comunicazione telematica preventiva è ancora oggi effettuata secondo le procedure di cui alla Circolare Inps n. 177/2013;

l?articolo 1, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto in esame modifica, dunque, il terzo comma dell?articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, anzitutto, per sostituire la Direzione territoriale del lavoro, con la sede territoriale competente dall?Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dal decreto legislativo n. 149 del 2015, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 2016, quale autorità destinataria della comunicazione preventiva. In secondo luogo l?intervento correttivo interviene rispetto al termine massimo di effettuazione della comunicazione preventiva, che esige l?adempimento almeno un?ora prima dell?effettivo inizio della prestazione di lavoro accessorio. Il terzo profilo di modifica sostanziale dell?obbligo di comunicazione preventiva già introdotto dal decreto legislativo n. 81 del 2015 nel testo vigente, seppure non attuato, riguarda il venire meno della delimitazione della comunicazione ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi alla comunicazione stessa. Il decreto correttivo, quindi, per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti legittima una comunicazione unica per interi mesi di lavoro accessorio, giacché la norma pone un limite temporale soltanto al lavoro accessorio reso in agricoltura dove si sancisce che la comunicazione deve riguardare al massimo un arco temporale di sette giorni. Il quarto aspetto correttivo attiene ai contenuti della comunicazione, se la norma vigente, infatti, richiede l?esplicita indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del lavoratore (oltre a luogo della prestazione e durata della stessa per un massimo di trenta giorni), la disposizione del decreto correttivo richiede alternativamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, in ottica chiaramente semplificatoria per l?utilizzo del lavoro accessorio. Infine la disposizione in esame abbandona le strumentazioni telematiche, oggi espressamente previste dalla disposizione in vigore, passando da una comunicazione da effettuarsi attraverso modalità telematiche, comprendenti anche sms o posta elettronica, a una comunicazione effettuata esclusivamente attraverso sms o posta elettronica; né pare adeguatamente robusta la previsione che rimanda ad "ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie", a fronte di una esplicita abrogazione del vigente richiamo alle "modalità telematiche";

da tutto quanto illustrato, il quadro regolatorio risultante non appare certo perseguire la finalità annunciata di "garantire la piena tracciabilità dei *voucher*", la quale, al contrario, potrebbe essere seriamente perseguita prevedendo:

1. l?obbligo di inserire l?arco temporale di utilizzo del voucher all?atto della registrazione e fino a 60 minuti prima dell?utilizzo direttamente sul sito ufficiale dell?INPS, sul sistema PEA, mediante la predisposizione di un'apposita finestra dove il datore di lavoro possa inserire l'orario di lavoro insieme a tutti gli altri dati già previsti dalle disposizioni vigenti;
2. la possibilità di registrare il lavoratore sulla banca dati attraverso il codice fiscale;
3. la possibilità di acquistare i *voucher on line* direttamente dal sito dell'INPS;
4. l'interoperabilità dei dati e l'accesso alla banca dati dell'INPS al fine di consentire all?Ispettorato del lavoro effettuare facilmente i controlli incrociando tutte le informazioni disponibili;

d?altra parte, nel sostituire l?articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, l?articolo 1, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto correttivo, recupera la previsione contenuta nell?articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015 a garanzia di effettività dell?analoga comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro intermittente, sancendo che per ciascun lavoratore accessorio per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva venga applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, rispetto alla quale viene espressamente esclusa la possibilità di applicare la procedura di diffida precettiva di cui all?articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 (per cui nessuna differenza potrà essere operata, sul piano sanzionatorio, fra chi omette del tutto la comunicazione e chi la effettua tardivamente anche in assenza di qualsiasi controllo ispettivo ovvero di qualsiasi impulso esterno a regolarizzare la condotta materialmente

sanabile, in palese contrasto con la legge n. 183 del 2014 che incentivava il ricorso agli istituti premiali e di immediata regolarizzazione come la diffida appunto);
ne deriva, dunque, che il committente, al fine di estinguere l?illecito amministrativo, sarà ammesso esclusivamente al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell?articolo 16 della legge n. 689 del 1981, nella misura pari a 800 euro per ciascuna comunicazione omessa e per ciascun lavoratore al quale la stessa faccia riferimento;
peraltro, non soltanto la mera omissione della comunicazione risulta sanzionabile, ma anche l?avere effettuato la comunicazione con modalità e strumenti difformi da quelli previsti dalla legge, ovvero per averla effettuata priva dei contenuti essenziali richiesti dalla norma;
tuttavia, il nuovo contenuto dell?articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come delineato dall?articolo 1, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto in esame, traccia un sistema sanzionatorio fragile e decisamente incoerente rispetto alle finalità della norma: se, infatti, come dichiarato dal Governo, il decreto correttivo è volto a contrastare ipotesi di ricorso abusivo, irregolare e fraudolento a prestazioni di lavoro accessorio, la previsione di una esplicita sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi relativi alla comunicazione preventiva per l?utilizzo dei *voucher*, riduce fortemente, e quasi azzera, la possibilità di applicare la maxisanzione contro il lavoro sommerso nei casi di omessa comunicazione come, invece, accade con il testo vigente del decreto legislativo n. 81 del 2015.La Circolare n. 4/2013 del Ministero del Lavoro, infatti, richiama la centralità della comunicazione preventiva ai fini della regolarità della prestazione e per non incorrerenella maxisanzione che va applicata dagli Ispettori del lavoro quando manca la comunicazione preventiva, perché si tratta di una ipotesi di non sussistenza del «titolo» che legittima l?utilizzo del lavoro accessorio, pertanto la prestazione resa deve considerarsi «in nero», in quanto si ha una «prestazione di fatto, non censita preventivamente» dalle strutture pubbliche chiamate dalla legge a vigilare sulla corretta attuazione dell?istituto. Con il nuovo testo, invece, nessuna maxisanzione potrà essere applicata con riferimento all?omesso adempimento dell?obbligo di comunicazione preventiva, se non nell?ipotesi in cui il committente imprenditore o professionista non abbia provveduto ad acquistare preventivamente ("per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio"), "esclusivamente attraverso modalità telematiche", i buoni orari, numerati progressivamente e datati, a norma dell?articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Né può sostenersi che la nuova sanzione amministrativa interesserà soltanto le comunicazioni preventive effettuate senza i contenuti richiesti dalla norma o con contenuti in tutto o in parte incompleti o non corretti, mentre per l?omessa comunicazione rimarrebbe applicabile la maxisanzione contro il sommerso, perché il testo dell?articolo 1, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto correttivo fa espresso riferimento alla violazione degli obblighi di comunicazione e non limitatamente ai contenuti in tutto o in parte omessi nella comunicazione preventivamente effettuata;
in merito alle disposizioni di cui all'articolo 2:
si rileva come il ricorso a contratti di solidarietà espansivi sia stato finora assolutamente marginale, preferendo le aziende e i lavoratori il ricorso piuttosto a contratti di solidarietà difensivi, e dunque la prevista modifica al decreto legislativo n. 148 del 2015 rischia di rivelarsi inutile anche alla luce di quanto disposto all'articolo 1, comma 284, della legge n. 208 del 2015 che per i dipendenti che entro il 31 dicembre 2018 matureranno il diritto alla pensione la possibilità di avvalersi di una riduzione dell'orario di lavoro a condizioni agevolate;
appare al contrario necessaria la definizione di una normativa organica, sull'esempio di quanto previsto in altri paesi europei, che preveda un *part-time* agevolato in cui il neoassunto venga affiancato ad un lavoratore *senior* in un percorso di formazione mirato all'inserimento aziendale;
al contrario, si rileva come ancora una volta non venga affrontato il problema dei lavoratori stagionali. In particolare, appare opportuno prevedere:
1. una diversa modalità di calcolo dei periodi NASpI per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, atta quantomeno a soddisfare coloro che hanno un reddito annuale inferiore a 35.000 euro, che consenta un sostegno al reddito in misura pari a quello percepito dai

lavoratori stagionali secondo la normativa precedente all'introduzione della NASpI;

2. l'estensione dell?applicazione della disciplina transitoria della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali anche ai lavoratori di operatori economici attivi in tali settori che tuttavia non rientrano nei codici di attività ATECO indicati dalla circolare INPS n. 194 del 27 novembre 2015, quali in particolare i lavoratori impiegati in parchi di divertimento, attività funiviarie, o quelli impiegati nel turismo e nel settore termale da cooperative;

3. l'utilizzazione per il sostegno al reddito dei lavoratori stagionali delle risorse NASpI residue non utilizzate riferite agli anni passati;

4. sottoporre l'erogazione dei benefici a specifiche condizionalità quali la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, predisposti d'intesa con le regioni e con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori interessati, e la possibilità che i lavoratori, nei periodi di inattività, siano impiegati, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali;

si auspica altresì, anche al fine di ridurre il ricorso a forme di sostegno al reddito, la previsione, in accordo con le Regioni, di specifiche misure finalizzate all'ampliamento delle stagionalità attraverso forme d'incentivazione amministrative, fiscali e previdenziali che stimolino a prorogare il rapporto di lavoro con il personale che ha prestato la propria prestazione in modo ricorrente;

in merito alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5:

se da un lato devono essere valutate positivamente le novelle di cui alla lettera *g)* del comma 1 dello schema di decreto in esame (che danno finalmente piena attuazione agli ordini del giorno G/1428-B/20/11 (testo 2), G/1428-B/21/11 (testo 2) e G/1428-B/22/11 (testo 2) approvati in sede di discussione della legge n. 183 del 2014) le restanti disposizioni appaiono tutt'altro che condivisibili;

in sede di esame del decreto legislativo n. 150 del 2015 erano state evidenziate serie criticità che rischiavano di vanificare aspetti pur positivi della nuova normativa (rintracciabili nelle disposizioni di cui agli articoli 13-16), tra le quali:

a) nell'ottica di un potenziamento degli strumenti di studio e gestione del mercato del lavoro, già carenti, in relazione alle principali realtà europee, la previsione di cui all'articolo 4, lettera *b)* del depotenziamento dell'ISFOL. L'istituto non vedrà infatti sostituiti i lavoratori transitati nell'ANPAL. Si sottolineava come l'istituto quindi si sarebbe trovato a dover perseguire i propri compiti istituzionali, quali il monitoraggio, la ricerca e la valutazione delle politiche afferenti il mercato del lavoro in modo integrato, *de facto* privo di strumenti e risorse materiali: una scatola vuota in cui far transitare i lavoratori prossimi al pensionamento. Con il rischio concreto di disattendere gli Obiettivi di Europa 2020, indebolendo l'unico ente capace di abbinare un *mix* di competenze tali da garantire l'applicazione del programma europeo;

b) la disposizione di cui al comma 14 dell'articolo 4 con la quale si continuano ad affidare ad Italia Lavoro, in fase di commissariamento, i compiti di assistenza tecnica, mediante convenzione con ANPAL, sui progetti di rafforzamento delle politiche attive mentre viene data solo la facoltà all'ANPAL di avocare a se i programmi di Italia lavoro. Si sottolineava come sarebbe stato più corretto obbligare l'Agenzia a farsi carico dei programmi di Italia Lavoro, vista la previsione di soppressione dell'ente, avendo cura di specificare l'obbligatorietà di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei singoli programmi con la previsione di chiusura per i programmi rivelatisi inefficaci;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2016, che costituisce la declinazione operativa del decreto legislativo n. 150 del 2015, ha reso concreti i timori già manifestati in occasione della discussione in sede consultiva di tale decreto legislativo: definendo in numero di 100 le unità di personale dell'ISFOL interessate dalla mobilità (pari a ben il 30 per cento della pianta organica), si è determinato di fatto il definitivo svilimento dell?Istituto;

in continuità con tale disegno appaiono le disposizioni del presente schema di decreto con le quali si opera una modifica (solo apparentemente) formale, con il cambio di denominazione dell'istituto ed una assai più sostanziale, con l'ulteriore ampliamento delle funzioni attribuite all'ANPAL;

se tutto ciò appare coerente con l'opera di depauperamento dell?ISFOL di risorse umane e risorse finanziarie già sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2016, l'ennesimo escamotage da parte dell'Esecutivo per evitare di assumersi la responsabilità politica di una dichiarata soppressione dell?Istituto, risulta tuttavia in netta contraddizione con la volontà, più volte espressa dal Governo, di assicurare una valutazione indipendente delle politiche del lavoro, contenute nel cosidetto *Jobs Act*, e di quelle in tema di inclusione sociale;
come peraltro più volte rilevato, l'indebolimento dell?Istituto quanto a risorse umane non potrà essere sanato dal personale precario (250 unità circa), poiché ancor oggi il destino professionale di tale personale è legato alle stagioni programmatorie del FSE, e non certo a funzioni e compiti di ordine istituzionale;
appare necessario ribadire che, in merito ai criteri di mobilità forzata del personale dell'*ex* ISFOL verso l'ANPAL, il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2016 non ha offerto neanche una parvenza di criteri funzionalmente oggettivi, ma, al contrario, ha palesato la volontà di procedere in modo assolutamente discrezionale nell?individuazione delle persone interessate dal trasferimento. E? sufficiente procedere ad un mero confronto tra i criteri previsti per il personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quelli relativi al personale dell'ISFOL. L?asimmetria è evidente e ingiustificata: nel caso del Ministero si è seguita infatti la logica della cessazione dei rami d?azienda, che prevede il trasferimento di funzioni, compiti e personale all?ANPAL (maggiore esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni e delle attività trasferite), logica invece del tutto disattesa nel caso dell'ISFOL;
infine, appare innegabile come il futuro dell'ANPAL (e, di riflesso, il futuro professionale del personale dell'ISFOL che in essa dovrebbe essere trasferito) sia legato alla riforma del Titolo V della Costituzione la quale, tra l'altro, dovrebbe ridefinire le competenze dello Stato e delle Regioni sulle materie che attengono al mercato del lavoro: in caso di mancata approvazione della riforma infatti le competenze effettive dell'Agenzia verrebbero di molto ridimensionate trasformandola in un ente sostanzialmente inutile;
fermo restando (anche al fine di evitare un prevedibile contenzioso giuridico-legale) la preferenza per una modifica del decreto legislativo n. 150 del 2015 volta a stabilire che in generale il trasferimento del personale dell'ISFOL all'ANPAL sia effettuato come mobilità volontaria e condivisa dal lavoratore, sarebbe auspicabile che, in luogo della mobilità coatta configurata dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2016, fosse previsto almeno il ricorso ad un strumento che regoli il passaggio all?ANPAL del personale ISFOL in maniera provvisoria (ad esempio, attraverso lo strumento della convenzione), almeno fino al completamento del processo di istituzione dell'Agenzia, consentendo, quindi, la possibilità di ricollocazione nell'amministrazione di provenienza qualora la riforma costituzionale non venisse approvata;
in merito alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6:
l'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 costituisce (come rilevato dal Garante della *privacy*) "la prima norma sulla riservatezza del nostro ordinamento". Essa sancisce l?intangibilità della sfera individuale del lavoratore rispetto a controlli datoriali altrimenti pervasivi. Nella sua applicazione ormai più che quarantennale, la norma si è dimostrata un fondamentale presidio di libertà del lavoratore rispetto al rischio di una sua totale espropriazione, magari anche con il consenso (inevitabilmente coartato) dell?interessato, in posizione troppo debole per opporvisi. Ma l?equilibrio complessivo di questa disciplina è stato reso possibile anche da un?interpretazione evolutiva, che ha adattato norme pensate per l?organizzazione fordista del lavoro alla realtà dell?internet delle cose, della sorveglianza di massa, del corpo elettronico;
quest?esigenza di "sincronizzazione" della norma rispetto alla realtà odierna avrebbe dovuto informare, secondo quanto più volte affermato da esponenti del Governo e della maggioranza, anche la disposizione di delega di cui all?articolo 1, comma 7, lettera *f)*, della legge n. 183 del 2014, che demanda al Governo "la revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell?evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze

produttive ed organizzative dell?impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore". L?inciso "sugli impianti e sugli strumenti di lavoro" (aggiunto in seconda lettura, al fine di restringere la delega alla revisione della disciplina "dei controlli a distanza") indurrebbe a ritenere che l?oggetto della delega avrebbe dovuto essere limitato alla (revisione della) disciplina dei controlli sui soli impianti e strumenti di lavoro, aventi ad oggetto essenzialmente la tutela del patrimonio aziendale, di esigenze organizzative e produttive e della sicurezza del lavoro;
il decreto legislativo n. 151 del 2015 è intervenuto su un ambito più ampio e la disposizione di cui allo schema di decreto in esame non contribuisce a sanare in modo significativo le maggiori criticità;
le innovazioni principali apportate all?articolo 4 della legge n. 300 del 1970 sono infatti:
a) abolizione del generale divieto (penalmente sanzionato) di utilizzo "di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", sebbene ovviamente le condizioni di legittimità dei controlli siano poi delimitate nei commi successivi;
b) mutamento della procedura concertativa: tra le semplificazioni previste per la procedura concertativo-autorizzativa, si segnala l?esclusione dell?indicazione delle modalità di realizzazione dei controlli a distanza dal contenuto dell?autorizzazione amministrativa. Si sopprime inoltre la previsione della possibilità d?impugnazione della decisione autorizzativa, da parte delle RSA, dei sindacati o dello stesso datore. Si dovrebbe tuttavia ritenere applicabile anche a questo atto autorizzativo la disciplina generale delle impugnazioni degli atti amministrativi. La violazione delle regole sulla procedura concertativa radica responsabilità penale, ai sensi dell?articolo 38 dello Statuto;
c) i dati raccolti mediante i controlli suddetti (a distanza o "sugli strumenti di lavoro") possono essere utilizzati "a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro", purché sia data al lavoratore "adeguata informazione delle modalità d?uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto" dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La possibilità del controllo dell?adempimento della prestazione, mediante gli strumenti "di lavoro", diventa in tal modo un "effetto naturale del contratto", in senso civilistico, in quanto finisce con il discendere naturalmente dalla costituzione del rapporto di lavoro. E? un?innovazione assai significativa ed assai grave, soprattutto rispetto all?indirizzo giurisprudenziale che, ad esempio, ha finora escluso l?utilizzabilità dei dati ottenuti con controlli difensivi, per provare l?inadempimento contrattuale del lavoratore (ad eempio sentenza della Cassazione 16622/2012). Tale modifica costituisce un eccesso di delega dato che essa non comprende anche la fase (successiva al controllo) dell?utilizzazione delle informazioni così ottenute, nell?esercizio di poteri datoriali (direttivo, disciplinare) diversi dal potere di controllo. E ancor più grave essa appare se letta in combinato con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2015, articolo che ha stabilito che nel valutare la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa il giudice deve valutare esclusivamente la sussistenza o meno del fatto materiale contestato al lavoratore, "rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento" stesso, cioè (come peraltro già a suo tempo rilevato in sede di dibattito parlamentare), sancendo di fatto l'impossibilità per il giudice del lavoro di operare una valutazione secondo equità, in ordine alla sproporzione del licenziamento rispetto ad altre sanzioni conservative quali il richiamo, la multa o la sospensione;
in generale si è in presenza di un'estensione indebita delle possibilità di utilizzo dei dati ottenuti e che contrasta, tralaltro, con i principi di cui alla legislazione vigente in materia di *privacy* e con le indicazioni della competente Autorità di garanzia;
la stessa Autorità per la *privacy* ha più volte criticato il decreto legislativo n. 151 del 2015 sottolineando come "i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito con il trattamento, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, non solo escludono l?ammissibilità di controlli massivi, ma impongono comunque una gradualità nell?ampiezza e tipologia del monitoraggio, che renda assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all?esito dell?esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori" e ha ricordato come, con vari provvedimenti, essa abbia

chiarito "che non sono consentite, al datore di lavoro, la lettura e registrazione sistematica delle *e-mail* e delle pagine *web* visualizzate dal lavoratore, la lettura e registrazione dei caratteri inseriti tramite tastiere e dispositivi analoghi, nonché l'analisi occulta di *computer* portatili affidati in uso"
sottolineando come nel testo attuale non siano previste sanzioni adeguate alle eventuali violazioni in danno del lavoratore;
esprime, parere contrario.

1.3.2.1.22. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 256 (ant.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
256ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore SACCONI(*AP (NCD-UDC)*) ricorda che nella precedente seduta si è arrivati fino al subemendamento 4.0.200 (testo 2)/6, decaduto per assenza del proponente.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) anticipa l'intento di trasfondere in un ordine del giorno per l'Assemblea i contenuti dell'emendamento 3.0.6, inammissibile in quanto colpito da parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Richiamando alcune considerazioni già svolte nella precedente seduta, lamenta che sovente la contrarietà della Commissione bilancio motivata da una non sufficiente copertura degli oneri non trovi adeguata ragione nel rispetto del parametro costituzionale.

Concorda il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*), stigmatizzando che tale modalità finisce con l'inficiare il dibattito sugli emendamenti nelle Commissioni di merito.

Presente il prescritto numero di senatori, con successive e distinte votazioni la Commissione respinge quindi i subemendamenti 4.0.200 (testo 2)/7, 4.0.200 (testo 2)/8, 4.0.200 (testo 2)/11 e 4.0.200 (testo 2)/12.

Su richiesta del senatore PUGLIA (*M5S*), l'emendamento 4.0.200 (testo 2) è posto ai voti per parti separate (la prima comprensiva dall'inizio del comma 1 fino alla lettera *a*), la seconda contenente la sola lettera *b*) dello stesso primo comma e la terza ed ultima contenente solo il comma 2) e risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni vengono quindi respinti i subemendamenti 4.0.300 (testo 2)/12, 4.0.300 (testo 2)/13 e, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PUGLIA (*M5S*), 4.0.300 (testo 2)/14.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il testo 3 dell'emendamento 4.0.300 (allegato al resoconto), che, allo scopo di soddisfare una condizione apposta nel parere della Commissione bilancio, elimina la facoltatività della contribuzione dello schema complementare al fine di garantire la sostenibilità del sistema.

Il sottosegretario NANNICINI si pronuncia in senso favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.300 (testo 3) è approvato.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) ritira i subemendamenti 4.0.400/10 e 4.0.400/11.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), relatore, presenta il testo 2 dell'emendamento 4.0.400, allegato al resoconto, che soddisfa una condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio. Precisa che tale testo si differenzia da quello originario solo per i profili di copertura e i riferimenti normativi, e non nella parte dispositiva.

La senatrice PARENTE (*PD*) richiama l'importanza e la delicatezza degli argomenti cui l'emendamento si riferisce e sottolinea il paziente lavoro di convergenza fra i Gruppi svolto in Commissione per giungere ad un testo il più possibile condiviso, soprattutto in materia di congedi parentali e di malattie oncologiche. Segnala che nel caso di specie l'emendamento riunisce finalità diverse per ragioni di uniformità di copertura degli oneri.

Il PRESIDENTE, relatore, rimarca che molti suoi emendamenti hanno consentito di recuperare istanze sollevate da più Gruppi: cita, ad esempio, l'estensione alla pubblica amministrazione dell'obbligo di pagamento delle competenze dei liberi professionisti.

L'emendamento 4.0.400 (testo 2), posto in votazione, è approvato.

Il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 4.0.5.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), condividendo l'avviso del Governo, ricorda tuttavia la necessità di intervenire sulla gestione separata delle professioni non ordinistiche presso l'INPS, al fine di equilibrare il rapporto fra montante delle contribuzioni e prestazioni erogate. Auspica che il Governo si faccia carico di una disposizione in tal senso in sede di disegno di legge di stabilità.

Il senatore ICHINO (*PD*) ritira gli emendamenti 5.4 e 5.11.

Gli emendamenti 5.22 e 5.26, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), pur condividendo i contenuti dell'emendamento 5.0.10, con specifico riguardo alle tariffe di riferimento dei liberi professionisti, invita il senatore Pagano a ritirarlo.

Il senatore ICHINO (*PD*) sostiene che le tariffe di riferimento costituiscono una misura, pur se limitata, di contrasto alla concorrenza e che il prezzo di una prestazione non può essere assunto a indicatore della sua qualità.

Il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 5.0.10.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira invece l'emendamento 5.0.14 (testo corretto).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per gli emendamenti 6.100 e 6.0.100 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2233

4.0.300 (testo 3)
IL RELATORE
*Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.400 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni fiscali e sociali)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136.

5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 4, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento

preadottivo.

7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

8. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera".

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9 e 11 e all'articolo 21 sostituire il comma 1 con i seguenti:

"01. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 4-*bis*, 5, 8 e 10, valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43,0 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43,00 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. *»*

1.3.2.1.23. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 257 (pom.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
257ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che nella precedente seduta il sottosegretario Nannicini ha espresso parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 6. Come relatore si conforma al parere del Governo. Ritiene però opportuno presentare un testo corretto dell'emendamento 6.100, allegato al resoconto, che è volto a valorizzare tutto il panorama dell'associazionismo delle professioni, e che raccoglie molte delle sollecitazioni contenute in altri emendamenti.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere favorevole.

Il senatore ZIZZA (*CoR*), riconoscendo il contributo portato dal relatore nel presentare il testo corretto dell'emendamento 6.100, ritira il suo subemendamento 6.100/3.

Presente il prescritto numero di senatori, con separate e distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 6.100/1 e 6.100/4, mentre è approvato l'emendamento 6.100 (testo corretto). Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.2, 6.4, 6.8, 6.9, 6.10, e gli identici 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 6.0.100 (testo 2)/4 ed approva l'emendamento 6.0.100 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento 7.100, segnalando che esso recupera lo spirito normativo dell'emendamento 7.8, pur bocciato dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Le proposte emendative 7.2, 7.100/2, 7.10 e 7.12 sono ritirate dai rispettivi proponenti.

Con separate e distinte votazioni, sono respinte le proposte emendative 7.3 e 7.4.

Il senatore ICHINO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.5, invitando a distinguere l'istituto dell'appalto, caratterizzato dalla presenza di una organizzazione di impresa, dalla prestazione di lavoro autonomo, priva di tale requisito.

Il sottosegretario NANNICINI e il RELATORE esprimono parere favorevole, concordando con le specificazioni del senatore Ichino.

Posto ai voti, l'emendamento 7.5 è approvato.

La Commissione respinge invece gli emendamenti 7.6, gli identici 7.100/3 e 7.100/4, fatto proprio dal senatore ZIZZA (*CoR*), e 7.100/5. Approva poi l'emendamento 7.100.

La Commissione respinge altresì gli emendamenti 7.7 e gli identici 7.9 e 7.11.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che, in conseguenza dell'approvazione del suo emendamento 4.0.400 (testo 2), risultano precluse tutte le proposte emendative riferite all'articolo 9.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere favorevole unicamente all'emendamento 10.100, segnalando che esso ricomprende le sollecitazioni proposte dall'emendamento 10.3.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) si conforma al parere del Governo, chiedendo pertanto il ritiro delle altre proposte emendative.

Il senatore ICHINO (*PD*) specifica che l'emendamento 10.3, da lui sottoscritto, mette in risalto la specificità del lavoro autonomo rispetto al lavoro subordinato. Non è pensabile infatti sospendere l'esecuzione di una prestazione lavorativa a causa dell'assenza temporanea del professionista.

Il senatore ANGIONI (*PD*), pur associandosi alle indicazioni del senatore Ichino, invita a distinguere le attività di lavoro autonomo continuative da quelle non continuative e richiama in particolare i diritti delle lavoratrici.

Gli identici emendamenti 10.1 e 10.2, nonché gli emendamenti 10.3, 10.5, 10.100/2, 10.8 e 10.11 sono ritirati dai rispettivi proponenti. Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 10.4, 10.100/1 e gli identici 10.100/3 e 10.100/4.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 10.100.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) osserva che l'articolo 81 della Costituzione non può essere eccepito con riguardo all'emendamento 10.6, che non prevede oneri di finanza pubblica.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 10.7.

La senatrice D'ADDA (*PD*) chiede ragione del parere contrario del Governo relativo all'emendamento 10.12, di cui è prima firmataria.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) afferma che nelle professioni non ordinistiche è assente un soggetto che possa garantire per il committente in sostituzione della lavoratrice in maternità.

Il senatore ICHINO (*PD*) obietta che è più probabile individuare una tale sostituzione proprio nelle professioni non ordinistiche.

Il sottosegretario NANNICINI ritiene necessario acquisire il consenso del committente nella sostituzione della lavoratrice in maternità. L'inserimento nell'emendamento 10.12 dell'inciso "previo consenso del committente" gli consentirebbe di formulare avviso favorevole.

La senatrice D'ADDA (*PD*) presenta quindi l'emendamento 10.12 (testo 2), allegato al resoconto, che, posto ai voti, è approvato.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) avverte che, in conseguenza dell'approvazione del suo emendamento 4.0.400 (testo 2), risultano precluse anche le proposte emendative riferite all'articolo 11.

Si passa all'esame delle proposte di modifica riferite all'articolo 12.

Il rappresentante del Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Il presidente relatore SACCONI(*AP (NCD-UDC)*) concorda.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 12.2, fatto proprio dal senatore ZIZZA (*CoR*). Sono invece ritirati gli emendamenti 12.3 e gli identici 12.0.6 (testo 2) e 12.0.7 (testo 2), presentati in seduta e allegati al resoconto.

Con distinte, successive votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 12.0.8 e 12.0.9.

A proposito di tale ultimo emendamento, il senatore ICHINO (*PD*) specifica che l'ordinamento già prevede che il committente sia garante della sicurezza dei lavoratori autonomi per le prestazioni lavorative che si svolgono nei propri locali.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Il sottosegretario NANNICINI dichiara parere favorevole sul solo emendamento 13.100, che, posto ai voti, è approvato. Pertanto risultano preclusi gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12.

E' ritirato l'emendamento 13.13, mentre risulta respinto l'emendamento 13.14.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Il sottosegretario NANNICINI dichiara parere favorevole unicamente sugli emendamenti 14.100 e 14.200.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere conforme a quello del Governo. Segnala che il suo emendamento 14.100 soddisfa le finalità di molte altre proposte di modifica ed invita dunque al ritiro degli altri emendamenti.

Le proposte emendative 14.1, 14.100/3, 14.4, 14.5, 14.7 e 14.8 sono ritirate dai rispettivi proponenti.

Con distinte e successive votazioni, sono respinti i subemendamenti 14.100/1 e 14.100/4.

La senatrice D'ADDA (*PD*) aggiunge la propria firma al subemendamento 14.100/2.

Il senatore ICHINO (*PD*) caldeggia l'approvazione di tale subemendamento, ritenendo essenziale la forma scritta solo ai fini della regolarità amministrativa e della prova.

Convengono il sottosegretario NANNICINI e il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), ed esprimono parere favorevole al subemendamento 14.100/2, che, posto ai voti, è approvato.

Dopo aver respinto il subemendamento 14.100/4, la Commissione approva quindi l'emendamento 14.100, come modificato dal subemendamento 14.100/2. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 14.2 e 14.3.

Con successive votazioni, vengono poi respinte le proposte emendative 14.6, 14.200/1, 14.200/2, 14.200/3 e 14.200/4; è invece approvato l'emendamento 14.200, risultando conseguentemente precluso il 14.9.

I rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 14.10 e 14.11.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 14.12, 14.13, 14.0.1 e 14.0.3. E' invece ritirato l'emendamento 14.0.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere favorevole solo sull'emendamento 15.100 (testo 2).

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere conforme a quello del Governo e invita al ritiro degli emendamenti, sottolineando che il suo emendamento 15.100 (testo 2) accoglie nella sostanza molte delle finalità ad essi sottese.

Le proposte emendative 15.1, 15.2, 15.4 (previa sottoscrizione del senatore BERTACCO (*FI-PdL XVII*),) 15.6 e 15.100 (testo 2)/3 sono ritirate dai rispettivi proponenti.

Con successive e distinte votazioni sono respinte le proposte emendative 15.3, 15.5, 15.100 (testo 2)/1 e 15.100 (testo 2)/2, mentre è approvato l'emendamento 15.100 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 15.0.1.

Si passa all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 16.

Il sottosegretario NANNICINI dichiara parere contrario su tutti gli emendamenti e ricorda che le proposte emendative 16.0.3 e 16.0.4 sono riprese, nei rispettivi contenuti relativi al diritto alla disconnessione, nell'emendamento 14.100, che la Commissione ha testé approvato.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere conforme a quello del Governo e invita i proponenti al ritiro.

Gli emendamenti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.7 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 16.2, 16.5, 16.6, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11 e 16.0.3. L'emendamento 16.0.4 è invece ritirato dal senatore BERTACCO (*FI-PdL XVII*).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1, soppressivo dell'articolo 17.

Concorda il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*).

Il senatore ICHINO (*PD*) ribadisce la necessità di non generare confusione nella normativa relativa al parere di controllo e disciplinare nell'ambito del lavoro autonomo.

Posto ai voti, l'emendamento 17.1 è approvato, risultando pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 17.

Si passa all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 18.

Il sottosegretario NANNICINI esprime avviso favorevole sul solo emendamento 18.100.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) dichiara parere conforme.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) chiede ragione del parere contrario del Governo al suo emendamento 18.4.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) assicura che l'emendamento 18.100 tiene in considerazione le sollecitazioni sollevate dal senatore Barozzino.

Il sottosegretario NANNICINI nota che l'emendamento 18.100 propone una procedura informativa destinata ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza più funzionale alle esigenze di tutela degli stessi lavoratori.

Sono ritirate dai rispettivi proponenti le proposte emendative 18.1 e 18.2 (tra loro identiche), 18.3, 18.100/1 e 18.8, queste ultime due sottoscritte dal senatore BERTACCO (*FI-PdL XVII*).

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per caldeggiare l'approvazione del subemendamento 18.100/2, sostenendo che le informative relative alla sicurezza sul lavoro andrebbero date solo in presenza di cambiamenti nell'organizzazione aziendale e non rinnovate obbligatoriamente con una periodicità costante.

Il senatore ICHINO (*PD*) propone, per tale finalità, di sostituire nell'emendamento del relatore 18.100 la parola "connessi" con l'espressione "che conseguano".

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) esprime contrarietà alla proposta del senatore Ichino, ritenendo che non si possa derogare dalle prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

La senatrice PARENTE (*PD*) ritiene più condividisibile la formulazione attuale dell'emendamento 18.100.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), condividendo le indicazioni sollevate dal senatore Berger, ritiene comunque che una proposta in tal senso possa essere presentata in Aula.

Il sottosegretario NANNICINI ricorda che la periodicità annuale delle comunicazioni in materia di salute e sicurezza delle prestazioni in modalità di lavoro agile è legata ad una specifica valutazione dei rischi, che deve essere appunto compiuta ogni anno.

Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 18.100/2, 18.100/3 e 18.100/4.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 18.100. Pertanto risultano preclusi gli emendamenti 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19.

Il sottosegretario NANNICINI si dichiara contrario a tutte le proposte emendative presentate.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo e invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 19.1.

L'emendamento 19.1 viene quindi ritirato.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20.

Il sottosegretario NANNICINI esprime parere favorevole solo sul solo emendamento 20.1. Il presidente relatore SACCONI(*AP (NCD-UDC)*) concorda.

L'emendamento 20.1, posto ai voti, è approvato, risultando pertanto precluse le restanti proposte emendative.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) presenta l'emendamento 21.100, allegato al resoconto, specificando che esso non introduce nuove disposizioni normative, ma mere correzioni di forma, recependo una condizione della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 21.100 è approvato.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi la proposta di coordinamento formale Coord. 1, allegata al resoconto, che, posta ai voti, è approvata.

La Commissione, a maggioranza, conferisce infine mandato al presidente relatore a riferire oralmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2233, con le modifiche apportate nel corso dell'esame, e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 2229.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che, essendo stato esaurito l'ordine del giorno, le sedute della Commissione convocate alle ore 8,30 e 14 di domani, giovedì 28 luglio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2233

6.100 (testo corretto)
IL RELATORE
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 6. - (*Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione*) . - *1*. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive ? ANPAL ? sul proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionali, sono determinate da decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Agli adempimenti del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. *»*

10.12 (testo 2)
D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, BERGER
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di

sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto».

12.0.6 (testo 2)

SPILABOTTE, SCALIA

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:

a) modelli previdenziali;

b) modelli di *welfare*;

c) formazione professionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

12.0.7 (testo 2)

AURICCHIO, PICCINELLI

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:

a) modelli previdenziali;

b) modelli di *welfare*;

c) formazione professionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

21.100

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «agli articoli 8, 9, 10 e 11» *con le seguenti:* «agli articoli 4-*bis*, commi da 3 a 8, 8 e 10»

Coord.1

IL RELATORE

All'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.200 (testo 2), al comma 1, alinea, dopo le parole: «uno o più decreti legislativi» *inserire le seguenti*: «in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche».

All'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.300 (testo 3), al comma 1, dopo le parole: «iscritti agli ordini» *inserire le seguenti:* «o ai collegi».

All'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.400 (testo 2), al comma 7 sostituire le parole: «il settimo periodo è abrogato» *con le seguenti:* «il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi».

All'articolo 6, come modificato dall'emendamento 6.100 (testo corretto), al comma 1, inserire, dopo le

parole: «organismi autorizzati» *le seguenti:* «alle attività di intermediazione in materia di lavoro» *e sostituire le parole:* «dell'articolo 4» *con le seguenti:* «degli articoli 4, comma 1, e 5».
All'articolo 6-bis, introdotto dall'emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica» *e sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 21, comma 2, alinea, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio:».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2229
XVII Legislatura

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale
Titolo breve: *Lavoro autonomo*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 163 (pom.) 14 settembre 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.2233 Parere destinato all'Assemblea Esito: Non ostativo **su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 624 (pom.) 13 settembre 2016	Esito: Non ostativo **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.2233 Parere destinato all'Assemblea

N. 634 (pom.) 28 settembre 2016	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Contrario **su emendamenti**
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 637 (ant.) 5 ottobre 2016	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**
N. 648 (pom.) 25 ottobre 2016	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 211 (pom.)
23 febbraio 2016

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 230 (pom.) 20 aprile 2016	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.2233 Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**
N. 231 (pom.) 26 aprile 2016	Esito: Favorevole con osservazioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
163ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2233 e 2229-A) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 624 (pom.) del 13/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016
624ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271, 282, 453, 454 e 1236-A) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra l'ulteriore emendamento 2.23 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea e riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma che non vi sono osservazioni critiche da formulare dal punto di vista finanziario, dal momento che l'emendamento tende a restringere la platea dei beneficiari

di determinate provvidenze a quei soggetti che applichino un limite agli emolumenti dei propri dipendenti. Si tratta, dunque, di una proposta finanziariamente neutra o, eventualmente, virtuosa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato dei disegni di legge n. 2067 e connessi, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, si ribadisce il parere di nulla osta con presupposto già espresso alla sede referente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, rileva che occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 17.100 nonché sulla proposta 38.0.100.

Occorre inoltre valutare gli emendamenti 12.122, 12.123 e 34.103, 35.133 (limitatamente al comma 8-*ter*). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conferma l'onerosità delle proposte segnalate dal relatore ed esprime l'opinione che anche gli emendamenti 12.122, 12.123, 34.103 e 35.133, citati dal relatore, comportino maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala inoltre che gli emendamenti 05.100, 14.0.100, 36.117 e 36.119, nonostante vertano in materia di ordinamento penale, comportano comunque ad avviso dell'Esecutivo maggiori oneri in relazione alla complessità delle attività amministrative e di sicurezza prescritte dalle disposizioni per valutare le quali sarebbe indispensabile l'acquisizione di relazioni volte alla quantificazione degli oneri.

Il presidente TONINI suggerisce allora di esprimere un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica, al fine di tenere conto delle criticità segnalate dal Governo.

Il RELATORE, alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *d)*, possano essere svolte con le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.100, 38.0.100, 12.122, 12.123, 34.103, 35.133, 05.100, 14.0.100, 36.117 e 36.119. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2233 e 2229-A) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di bilancio per il 2016, nel testo proposto dalla Commissione di merito e trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

Il vice ministro MORANDO si dichiara concorde con le valutazioni del relatore.

Il RELATORE propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, nel testo proposto all'Assemblea dalla Commissione competente nel merito, segnalando, per quanto di competenza, che in sede referente è stata recepita la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, inserendo una clausola di invarianza all'ultimo comma dell'articolo 23 (già 22). Occorre ribadire il parere di semplice contrarietà, già espresso dalla Commissione su precedenti emendamenti poi approvati, rispetto all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, all'articolo 41 e all'articolo 52. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Il vice ministro MORANDO esprime, anche in questo caso, parere conforme a quello del relatore, preso atto che la Commissione di merito ha recepito i vincoli formulati per esigenze di carattere finanziario.

Il RELATORE propone dunque di esprimere un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà rispetto all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, all'articolo 41 e all'articolo 52. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2287, 649 e 1835-A) ***Disciplina del cinema e dell'audiovisivo***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno ribadire sull'articolo 17, comma 1 il parere di semplice contrarietà (già espresso in fase referente sull'emendamento 17.3, poi approvato); sull'articolo 26, comma 1 (in relazione al precedente emendamento 26.4) e sull'articolo 27-*bis* (in coerenza con il precedente emendamento 27.0.1). Sulle restanti parti di testo non vi sono osservazioni, stante il recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione.

In relazione agli emendamenti, segnala che appare opportuno ribadire il parere contrario già reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito su proposte analoghe agli emendamenti 2.201, 11.200, 11.201, 11.202, 11.203, 11.204, 26.201, 31-*bis*.200 e 31-*bis*.203. Occorre altresì ribadire il parere di semplice contrarietà sulla proposta 21.201. Comporta inoltre maggiori oneri l'emendamento 9-*bis*.209. Occorre infine valutare le proposte 2.208, 2.209, 3.201, 3.202, 4.200, 9.202, 9.204, 9-*bis*.201, 9-*bis*.202, 13.200, 14.201, 16.200 e 26.202. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relazione del Presidente, e in particolare con la necessità di ribadire un parere di semplice contrarietà, ora da riferirsi agli articoli 17, comma 1, 26, comma 1 e 27-*bis*. A proposito di tale ultima norma reitera la segnalazione circa le criticità derivanti dalla duplice articolazione che viene prevista per il fondo oggetto della norma: una gestione pressoché analoga a quella di una contabilità separata rischia di rivelarsi controproducente sia ai fini di una celere capacità di erogazione di fondi, sia ai fini di una concreta idoneità del fondo a supportare le piccole e medie imprese del settore.

Il PRESIDENTE considera rilevante l'osservazione formulata dal rappresentante del Governo e ritiene che essa possa essere inserita nel parere della Commissione contestualmente al parere di semplice contrarietà sull'articolo.

Il vice ministro MORANDO aggiunge che la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso alcune proposte di riformulazione tendenti a garantire una maggiore coerenza del testo con i vincoli derivanti dalla legislazione contabile.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'*iter* del provvedimento sia piuttosto avanzato e che la Commissione si è già espressa in sede referente sull'attuale testo e sugli emendamenti trasmessi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) propone di includere le segnalazioni pervenute nel parere della Commissione all'Assemblea sotto forma di osservazioni, nell'auspicio che il relatore ne tenga conto.

Il PRESIDENTE propone, allora, di rinviare la formulazione del parere alle prossime sedute e di valutare se le osservazioni pervenute possano trovare collocazione all'interno del parere della Commissione, pur nel pieno rispetto della coerenza tra i pareri finora espressi e delle prerogative

dell'Assemblea e delle Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 634 (pom.) del 28/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016
634ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287, 649 e 1835-A) ***Disciplina del cinema e dell'audiovisivo***
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 2.500 e 11.500 relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore in quanto l'emendamento 2.500 riveste carattere meramente definitorio mentre la proposta 11.500 recepisce un'osservazione avanzata a suo tempo dalla Commissione.

La Commissione approva la proposta del relatore.

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO fa presente che - sulle proposte emendative su cui il parere è rimasto sospeso - sono pervenute note tecniche da parte del Ministero dello sviluppo economico su cui manca ancora la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato in quanto necessitano di ulteriori integrazioni da parte di altri ministeri. Chiede pertanto di rinviare ad una successiva seduta l'espressione del parere su tali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233 e 2229-A) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte identiche o analoghe a quelle presentate alla Commissione di merito: 1.202, 3.202, 5.206, 5.207, 6.200, 6.212, 6.214, 6.215, 6.216, 7.200, 7.203, 7.204, 7.206, 7.208, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 9.200, 9.209, 9.210, 10.200, 13.202, 13.203, 13.0.201, 17.202, 17.204, 17.205 e 18.0.200. Risulta opportuno ribadire il parere di semplice contrarietà, già espresso su analogo in fase referente, sull'emendamento 11.300. Comportano maggiori oneri le proposte 7.217 e 12.0.200. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204, 6.205, 6.206, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211 (la stessa considerazione vale per i testi corretti che vanno dall'emendamento 6.203 all'emendamento 6.211), 7.201, 7.202, 7.205, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219, 13.205 e 13.0.200. Occorre, inoltre, valutare gli emendamenti 1.200, 3.200, 5.201, 5.204, 5.209, 5.0.200, 5.0.201, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte identiche o analoghe a quelle presentate alla Commissione di merito.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) interviene chiedendo il motivo per cui sia stato espresso parere contrario sulla proposta 17.205.

Il vice ministro MORANDO fa presente che l'emendamento 17.205 è stato ritenuto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri in quanto l'inserimento di specifiche informazioni all'interno del certificato implica un'attività di raccolta di dati considerata onerosa. Concorda inoltre con la proposta

del relatore di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 11.300. Propone l'espressione di un parere contrario sulle proposte 7.217, in assenza di un'adeguata quantificazione, e 12.0.200 in quanto nel fondo indicato dall'emendamento non sono presenti le risorse necessarie. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.208, 6.209, 6.210, 7.202, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219 e 13.0.200. Reputa suscettibili di generare minori entrate non compensate le proposte 6.204, 6.205 e 6.211, mentre presentano maggiori oneri le proposte 6.206, 6.207, 7.201, 7.205 e 13.205. Comportano maggiori oneri non quantificati e coperti le proposte 1.200, 5.209, 5.0.200 e 5.0.201. E' necessaria invece la predisposizione di una relazione tecnica per valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.200, 5.201, 5.204, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200. Chiede infine che sia sospeso per un approfondimento tecnico il parere sulle proposte 3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 3.15, 3.201, 5.300, 5.202, 5.203, 5.205, 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.210, 6.202, 8.301, 9.300, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.301, 10.300, 11.202, 11.203, 11.204, 11.303, 11.305, 11.207, 11.301, 11.302, 13.300, 13.200, 13.201, 13.204, 13.301, 14.0.300, 14.0.301, 18.300, 18.301, 18.302, 18.303, 18.304, 18.305, 18.306 e 18.0.300.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore SANTINI (*PD*) propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.202, 3.202, 5.206, 5.207, 6.200, 6.212, 6.214, 6.215, 6.216, 7.200, 7.203, 7.204, 7.206, 7.208, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 9.200, 9.209, 9.210, 10.200, 13.202, 13.203, 13.0.201, 17.202, 17.204, 17.205, 18.0.200, 7.217 e 12.0.200, 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204, 6.205, 6.206, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211 (il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo corretto degli emendamenti da 6.203 a 6.211) 7.201, 7.202, 7.205, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219, 13.205 e 13.0.200, 1.200, 3.200, 5.201, 5.204, 5.209, 5.0.200, 5.0.201, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 11.300.

Il parere rimane invece sospeso sulle proposte 3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 3.15, 3.201, 5.300, 5.202, 5.203, 5.205, 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.210, 8.301, 9.300, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.301, 10.300, 11.202, 11.203, 11.204, 11.303, 11.305, 11.207, 11.301, 11.302, 13.300, 13.200, 13.201, 13.204, 13.301, 14.0.300, 14.0.301, 18.300, 18.301, 18.302, 18.303, 18.304, 18.305, 18.306 e 18.0.300.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi

dell'articolo 24, commi 11 e 13, della legge 7 luglio 2016, n. 122. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando preliminarmente, sotto un profilo generale, che gli articoli 2 e 3 - volti a condizionare l'iscrizione al Registro internazionale italiano di talune fattispecie di traghetto al fatto che il personale imbarcato sia di nazionalità esclusivamente italiana o comunitaria - appaiono in contrasto con la finalità del provvedimento, indicata dalla disposizione di delega, di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo. Il grado di competitività del sistema, infatti, potrebbe essere ridotto a seguito del restringimento del numero di concorrenti derivante dalla potenziale cancellazione dal Registro delle navi con personale extracomunitario. La riduzione del grado di competitività che ne deriverebbe potrebbe a sua volta ridurre l'incentivo a investire. Con specifico riguardo ai profili finanziari si osserva che gli articoli 4, 5 e 7 - volti a restringere la platea dei beneficiari degli incentivi di natura fiscale e contributiva di cui godono le navi iscritte nel Registro internazionale italiano - pur suscettibili di ridurre l'onere erariale connesso ai benefici, potrebbero, d'altro canto, influenzare le scelte imprenditoriali di mantenere o cancellare l'iscrizione al Registro. Ciò potrebbe determinare effetti rilevanti in termini di minor gettito fiscale e contributivo nel caso in cui la scelta degli armatori di trasferire la sede in un altro paese a fiscalità più vantaggiosa dovesse prevalere. Pur essendo tale eventualità contemplata dalla relazione tecnica, non sono stati forniti elementi quantitativi a riguardo in quanto di difficile elaborazione. Appare pertanto necessario acquisire un supplemento di istruttoria. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota n. 145 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come, per quanti approfondimenti siano stati fatti, non si è attualmente in grado di valutare gli effetti complessivi derivanti dai comportamenti di coloro che, gestendo imprese marittime, decidessero di trasferire la sede in altri Paesi a fiscalità più vantaggiosa. Pertanto, non sussistono motivazioni per l'espressione di un parere contrario per assenza di copertura finanziaria o per l'ingenerarsi di minori entrate.

Il senatore URAS (*Misto*) segnala come norme come quella in esame siano difficilmente valutabili non soltanto sotto l'aspetto della compatibilità finanziaria, ma anche, più in generale, sotto il profilo degli effetti sul traffico marittimo. Ricorda che esiste una forte concorrenza tra porti a livello europeo e come le grandi compagnie di navigazione possano decidere di spostarsi da un porto ad un altro in base a meri calcoli economici.

Il relatore SANTINI (*PD*) fa presente che sono prevalentemente due le problematiche che la Commissione dovrebbe evidenziare nel parere, ovverossia l'aspetto degli incentivi agli investimenti del settore e il tema dell'iscrizione al Registro in termini di concorrenza del mercato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE invita pertanto il relatore a predisporre una proposta di parere da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 637 (ant.) del 05/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016
637ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233 e 2229-A) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO informa che gli uffici del Governo hanno svolto ulteriori approfondimenti sugli emendamenti sui quali il parere, nell'ultima seduta di trattazione, era rimasto sospeso. Conviene circa l'opportunità di confermare il parere sugli emendamenti analoghi a quelli già presentati in fase referente, valutando partitamente le proposte di nuova formulazione. Al riguardo, esprime una valutazione di neutralità finanziaria sugli emendamenti 3.201, 5.202, 5.203, 5.205, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 11.204 e 13.204. Quanto alle proposte 11.202 e 11.203, evidenzia che esse recano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore SANTINI (*PD*), preso atto delle valutazioni del Governo, propone l'espressione di

un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, precedentemente sospesi, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.202 e 11.203. Il parere sull'emendamento 5.210 è di semplice contrarietà. Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte.".

La Commissione approva.

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri: Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 settembre.

Il vice ministro MORANDO informa che è stato svolto un articolato supplemento di istruttoria sull'emendamento 11.1 (testo 2), come convenuto in precedenza. L'esito è nel senso di una neutralità finanziaria dell'emendamento stesso, il quale, anzi, potrebbe risultare utile alla composizione di un insieme di contenziosi attualmente pendenti. Mette a disposizione dei senatori una nota del proprio Dicastero con la quale, alla luce della corrente giurisprudenza di legittimità, si motiva la conclusione poc'anzi illustrata.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare il rappresentante del Governo per gli approfondimenti svolti, suggerisce di disporre del tempo intercorrente tra le due sedute odierne per un compiuto esame della documentazione fornita.

Il presidente TONINI conviene sull'opportunità di una breve ulteriore dilazione del parere sull'emendamento in discussione per consentire ai senatori di esaminare la nota consegnata.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 648 (pom.) del 25/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016
648ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI ricorda che da parte di alcuni Gruppi è venuta la richiesta di svolgere qualche audizione in ordine all'esame del disegno di legge n 2567 concernente gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso. Tali audizioni, di carattere informale, si svolgeranno nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che sarà all'uopo convocato. Sono stati a questo riguardo contattati il Commissario straordinario per il sisma e i quattro vice commissari, il presidente dell'Anac e l'Anci che parteciperà a tali audizioni con una rappresentanza dei sindaci del territori colpiti dal sisma. Fa inoltre presente che sono arrivate anche molte richieste delle parti sociali e alcune molto specifiche da parte del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Ritiene tuttavia che tali soggetti, data la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, possano far pervenire ove lo ritenessero opportuno delle memorie che saranno messe a disposizione dei membri della Commissione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede che sia audito anche il Capo del Dipartimento della Protezione civile e se possibile i sopraintendenti delle quattro regioni colpite dal terremoto.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di integrare il calendario delle audizioni con tali soggetti. Informa infine che dopo le audizioni sarà stabilito il termine per la presentazione degli

emendamenti.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento dà esecuzione pertanto anche agli impegni indicati dal Parlamento nelle scorse settimane e si presenta come una normativa sistematica che raccoglie le migliori prassi recenti non solo relative agli interventi sismici e alla ricostruzione, ma anche alle procedure di appalto, massimizzate per trasparenza e controllo, agli interventi di sostegno economico in caso di calamità naturale, alla rinascita di territori resi fragili da crisi economiche e sociali. Il modello di intervento ricostruttivo si ispira alle migliori esperienze recenti come quelle della ricostruzione dopo il sisma dell?Emilia Romagna, mentre il modello sugli appalti assume come base l?esperienza di *expo* Milano, con un forte ruolo di supervisione da parte dell?autorità anticorruzione. Comuni e Regione sono uniti nella gestione della ricostruzione per garantire trasparenza e partecipazione mentre sul lato dell?efficienza e della velocità d?azione sono individuate 4 centrali uniche di acquisto dedicate, una per ogni regione, considerata anche la ridotta dimensione degli enti locali colpiti. L?intero processo fa tesoro del tessuto di imprese e professionisti che si dedicano alla ricostruzione con sistemi di verifica puntuali, mutuati come detto dall?esperienza Expo Milano ma adeguati al territorio colpito dal sisma. Modelli condivisi con enti locali, ordini professionali e rappresentanza delle imprese. L?articolato del provvedimento legislativo è composto da 53 articoli. Il Titolo I, che comprende i primi 4 articoli definisce l?ambito di applicazione del decreto, la *governance* dell?emergenza sino al 31 dicembre 2018 e il fondo finanziario da 200 milioni ad essa direttamente dedicata. Il Titolo II, composto dagli articoli da 5 a 36, reca le misure per la ricostruzione dei beni danneggiati e per il rilancio del sistema economico e produttivo, nonché disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e di trasparenza e legalità. In particolare, gli articoli dal 5 al 13 normano la ricostruzione privata. In via generale, ai fini della ricostruzione dei beni danneggiati nel settore privato, sono erogati contributi sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti per far fronte alla ricostruzione, al ripristino o alla riparazione di edifici, attrezzature, beni mobili e scorte. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previsti: per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell?intero edificio per la ricostruzione nell?ambito dello stesso insediamento nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell?adeguamento igienico-sanitario ed energetico; per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell?intero edificio; per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con

miglioramento sismico, compreso l?adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell?intero edificio. Il finanziamento, la programmazione e la disciplina degli interventi su immobili e servizi pubblici danneggiati dal sisma sono, invece, rinviati alle ordinanze del Commissario straordinario. Quanto alla fase attuativa degli interventi, il ruolo di soggetti attuatori (incaricati di predispone il progetto e formulare le istanze di contributo) è attribuito esclusivamente alle Regioni interessate, facendo salve le sole funzioni del MIBACT e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza. Nello specifico, l?articolo 5 elenca i criteri che, una volta definiti dal Commissario, dovranno essere applicati al processo di ricostruzione, nonché il monitoraggio sull?utilizzo delle risorse. L?articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi (disciplinati dai commi 5 e 7) relativi alle unità immobiliari adibite a seconda abitazione ubicate nei comuni non inclusi nell?allegato 1. Ulteriori disposizioni (dettate dai commi 11-15) riguardano la dichiarazione dei requisiti; l?introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell?impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori. L?articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. Gli articoli dal 14 al 18 sono dedicati alla ricostruzione pubblica, con la definizione delle procedure per gli interventi su edifici pubblici e beni culturali, dei soggetti attuatori di questi interventi. Allo scopo di rendere più rapide, trasparenti e agevolmente controllabili le procedure di affidamento degli interventi di ricostruzione pubblica, si prevede che queste siano gestite da un'unica centrale di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia S.p.a.), sulla scorta di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario. Gli articoli dal 19 al 25 sono dedicati al sostegno e al supporto della rete imprenditoriale locale, alle normative per la ripartenza delle PMI e al regime di aiuto per le aree industriali in crisi esteso alle aree del terremoto. La ricostruzione del tessuto economico locale e il suo ripensamento costituisce la possibilità che la ricostruzione edilizia corrisponda ad una ripartenza del territorio nel suo insieme. Per il rilancio delle attività economiche danneggiate dal sisma è previsto l'intervento del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996, e sono introdotte apposite agevolazioni, sotto forma di contributo in conto interessi, da erogare sulla base di criteri e modalità individuati dal Commissario straordinario, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il quadro generale è completato dalla previsione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori interessati dagli eventi sismici, di contributi dell'INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi, di finanziamenti agevolati a tasso zero alle micro, piccole e medie imprese per il ripristino e il riavvio delle attività già esistenti e da altre e più specifiche disposizioni. Particolare attenzione è dedicata al settore zootecnico, agricolo, agroindustriale e turistico. Nell'intento di favorire anche la nascita e lo sviluppo di nuove attività produttive nelle aree interessate, sono previsti finanziamenti agevolati a tasso zero per le nuove imprese e l'introduzione di ulteriori aiuti, ai sensi della legge n. 181 del 1989, per il rilancio del sistema produttivo. Le norme inscritte negli articoli dal 26 al 29 trattano l?aspetto ambientale dell?intervento, sul piano del sostegno ai parchi nazionali già esistenti, alla ricostruzione delle strutture ambientali, alle deroghe relative alla gestione dei materiali derivanti dal crollo e dallo scavo. Le misure per la tutela dell'ambiente, sono volte non solo a mitigare gli effetti collaterali a livello ambientale degli interventi di ricostruzione, ma anche ad avviare un processo di riqualificazione paesaggistica e ambientale dei territori. Il Commissario straordinario, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, predispone un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni indicati nell'Allegato. Il Titolo III, comprendente gli

articoli dal 37 al 43, contiene le disposizioni finalizzate a coordinare la fase di passaggio dalla prima emergenza alla gestione commissariale, con la gestione di alcune risorse economiche provenienti dal fondo di solidarietà della UE e la gestione del sistema di volontariato della protezione civile. Nello specifico, L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile. L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016. Tali fondi consentiranno la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. Il Titolo IV, composto dagli articoli dal 44 al 49, contiene norme relative alla sospensione di termini e adempimenti tributari e contributivi per le persone fisiche e giuridiche, di sostegno al reddito dei lavoratori e di esclusione per il bilancio dei comuni delle risorse ottenute da erogazioni liberali. In particolare, l'articolo 44 contiene quattro disposizioni in tema di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e di esclusione dal pareggio di bilancio per i Comuni ed altre misure a loro favore. L'articolo 45 pone norme di deroga a disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali e prevede alcuni ammortizzatori sociali specifici (per determinate categorie di soggetti). L?articolo 46 stabilisce per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma l?esclusione dall?applicazione di alcune norme previste nel codice civile le quali prevedono determinati adempimenti e conseguenze in caso di perdite d?esercizio. L?articolo 47 dispone l?esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici. L?articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma. Va segnalata, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere. L?articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini. Infine, l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 52 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento. Per tutti i profili di carattere finanziario si fa integrale rinvio alla nota di lettura numero 152 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892-A) ***Deputati Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli emendamenti 2.500 e 2.501 relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che essi sono volti a sostituire i commi dell'articolo 2 su cui la Commissione ha espresso parere contrario la settimana scorsa.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.501 mentre, in relazione all'emendamento 2.500, fa presente che le risorse non mancano solo per l'anno 2017, ma che il fondo in questione è finanziato solo per l'anno 2016. Ritiene pertanto che il riferimento al triennio 2018-2020 debba essere soppresso nell'emendamento in questione, in quanto non vi sono risorse disponibili.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) segnala a sua volta il rischio che l'ultimo periodo dell'emendamento 2.500 possa costituire un precedente da cui può derivare la prassi di trascinare in via continuativa gli stanziamenti non impegnati agli anni successivi.

Il PRESIDENTE fa presente che un richiamo espresso alle procedure di cui all'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge di contabilità, possa superare il corretto rilievo avanzato dal senatore Azzollini. Propone pertanto di sospendere l'esame per un approfondimento degli aspetti contabili segnalati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2233 e 2229-A) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 7.211 (testo 2) e 7.212 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo originario. Occorre valutare il nuovo testo dei due emendamenti corredato di copertura finanziaria sia sul piano della corretta quantificazione delle risorse sia sul piano della loro disponibilità.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli ulteriori emendamenti, in quanto non sono disponibili le risorse richiamate nella copertura riguardo alla quale sarebbe inoltre necessaria una precisa quantificazione dell'onere al momento assente.

Il relatore SANTINI (*PD*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 7.211 (testo 2) e 7.212 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.".

La Commissione approva.

(2568) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti resi in sede prima lettura circa la partecipazione italiana al *Green Climate Fund* e alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che non vi sono osservazioni sui profili di copertura. Osserva che la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, in attuazione dell'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità (come modificata dalla legge n. 163 del 2016), ha prescritto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la soppressione della clausola di salvaguardia di cui il testo era in origine provvisto.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito alla soppressione della clausola di salvaguardia segnalata dalla relatrice.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, anche in risposta alla senatrice Comaroli, deposita la relazione tecnica di passaggio verificata positivamente.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) chiedono di rinviare l'esame del provvedimento allo scopo di approfondire il contenuto della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2460) ***Deputati TULLO ed altri. - Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando preliminarmente, in relazione al testo, che il provvedimento è privo della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, occorre acquisire rassicurazione dal Governo che l'accertamento della validità e della idoneità del contratto di assicurazione previsto dall'articolo 1, comma 3, possa essere svolto dall'autorità marittima nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, stante anche l'elevato grado di tecnicità dell'adempimento. Preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo durante l'esame alla Camera, non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede che le rassicurazioni del Governo chieste dal relatore vengano integrate nella relazione tecnica di passaggio richiesta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2322) ***Deputati Manlio DI STEFANO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, non vi sono osservazioni da formulare.

Previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva una proposta di parere non ostativo.

(2470) ***Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, stante il carattere ordinamentale delle modifiche introdotte, non vi sono osservazioni da formulare.

Previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva una proposta di parere non ostativo.

(2472) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo***

della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto del recepimento delle condizioni prescritte dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati riguardanti la norma di copertura finanziaria (articolo 3, comma 1), non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva una proposta di parere non ostativo.

(2310) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, pur prendendo atto delle considerazioni svolte dal Governo presso l'altro Ramo del Parlamento, occorre acquisire chiarimenti ulteriori sugli effetti di gettito del meccanismo di cui all'articolo 12. Ivi, infatti, si prevede un diritto del contribuente ad ottenere una deduzione dalle imposte relativa a fattispecie già tassate nell'altro Stato contraente. Anche in relazione al ruolo di centro finanziario del Paese controparte risulta, quindi, necessario avere la certezza che la norma non comporti una perdita di gettito per la quale sia necessaria una compensazione finanziaria. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione una nota tecnica del Dipartimento delle finanze da cui si desume che il tipo di meccanismo messo in atto dal provvedimento è suscettibile di far emergere nuovi elementi di reddito da cui deriverebbe un effetto positivo sul gettito erariale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***
(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** **Italian parlamentary Committee for Space**

(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce che è pervenuta una relazione tecnica in corso di verifica da parte degli uffici della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente TONINI avverte che è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi domani, mercoledì 26 ottobre, alle ore 8,30 e 20 e giovedì 27 ottobre, alle ore 8.30 e 14, per lo svolgimento delle audizioni informali relative al decreto-legge n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.3. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 211 (pom.) del 23/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016
211ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dei seguenti sei schemi di decreti legislativi recanti attuazione di direttive concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri: atto n. 270, relativo alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione; n. 271, in materia di compatibilità elettromagnetica; n. 272, concernente la messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento automatico; n. 273, riguardante la messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura; n. 274, sugli apparecchi e sui sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; n. 275, concernente la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Propone inoltre che l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, sia integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2228 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015", nonché dei disegni di legge n. 2233 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", di iniziativa del Governo, e n. 2229 in materia di "Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale".

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si intende favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, il disegno di legge prevede misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità dell'assistenza. Le predette misure sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 238 del 2000 e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori. Il disegno di legge è altresì inteso ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze assicurative e la costituzione di *trusts* in favore di persone con disabilità grave.

Tra le varie misure, sottolinea l'istituzione - nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018.

Dopo aver illustrato il complesso delle altre disposizioni, segnala l'articolo 5, che eleva il limite di detrazione dall'imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave. Il successivo articolo 6 disciplina l'istituzione di *trusts* in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie: tra queste, evidenzia la prevista deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato, anche diverso dalle persone fisiche, delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di *trusts* istituiti in favore di disabili gravi, a decorrere dal periodo di imposta 2016, entro il duplice limite del 20 per cento del reddito complessivamente dichiarato e di 100.000 euro annui.

Nel sottolineare l'alta valenza sociale del disegno di legge in titolo, la cui approvazione è attesa con grande trepidazione dalle famiglie di persone con gravi disabilità e dalle associazioni che assistono tali persone, conclude proponendo di esprimere sin d'ora un parere favorevole.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) si unisce alle considerazioni svolte dalla relatrice Pelino, sottolineando le alte finalità perseguite dal disegno di legge e convenendo sull'opportunità di

esprimersi il più rapidamente possibile, possibilmente nella seduta odierna.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) si associa all'intervento che l'ha preceduta, testimoniando la grande attesa nel Paese per la proposta in esame e le molte sollecitazioni ricevute a definire al più presto la disciplina in questione.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede che la votazione della proposta di parere sia rinviata alla prossima seduta.

A tale richiesta si unisce il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ASTORRE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di sicurezza delle cure sanitarie, responsabilità professionale del personale sanitario e responsabilità delle strutture in cui esso operi. Si sofferma in particolare su alcune disposizioni di interesse per la Commissione industria: l'articolo 7 disciplina la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle strutture sanitarie o sociosanitarie, con riferimento all'operato dei medesimi soggetti e l'articolo 8 sostituisce, per la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria, l'istituto del tentativo di mediazione con l'applicazione dell'istituto del ricorso, presso il giudice civile competente, per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, configurato come condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione. Si prevede inoltre che, in caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale venga tassativamente presentata ed esaminata nell'ambito del procedimento sommario di cognizione.
Illustra quindi l'articolo 9, chelimita la possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave e disciplina l'azione di rivalsa in questione, introducendo, tra l'altro, il principio che la rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave, non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa l?esercente la professione sanitaria, nell?ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non potrà essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, venendo inoltre esclusa la possibilità di partecipazione a pubblici concorsi per incarichi superiori.
L'articolo 10conferma l'obbligo di assicurazione, per la responsabilità civile, a carico delle strutture pubbliche e private che eroghino prestazioni sanitarie (anche in regime di libera professione

intramuraria nonché attraverso la telemedicina) e l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile a carico degli esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale; per questi ultimi si introduce l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, "al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa". L'articolo 11definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. L'articolo 12 introduce, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decre-to ministeriale di cui al comma 6 del precedente articolo 10, la possibilità di a-zione diretta, da parte del danneggiato, nei con-fronti dell'impresa di assicurazione; segnala peraltro che non viene prevista la possibilità di azione diretta con riferimento alle polizze di cui al comma 3 dell'articolo 10.

L'articolo 14, infine, demanda a un regolamento ministeriale l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, al fine di provvedere alla copertura, totale o parziale, dei danni in alcune fattispecie in cui, senza l'intervento del Fondo, il risarcimento sarebbe difficilmente conseguibile, in tutto o in parte. Il Fondo è alimentato da un contributo a carico delle imprese di assicurazione, da determinare in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria; il Fondo ha diritto di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.

Conclude illustrando una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in tema di rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave, di cui all'articolo 9, per la quale si prevede che non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua dell'esercente una professione sanitaria, si invita la Commissione di merito a precisare quest'ultima nozione, con particolare riferimento ai lavoratori diversi da quelli subordinati e ai casi in cui il rapporto di lavoro non duri tutto l'anno o consista in prestazioni occasionali;

l'articolo 10, comma 3, prevede l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operanti a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, "al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa": a tale riguardo, si invita a valutare l'opportunità di chiarire se tale obbligo assicurativo decorra solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 del medesimo articolo;

all'articolo 11, che definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative, si segnala l'opportunità di specificare se tali norme riguardino tutte le tipologie di polizze assicurative di cui all'articolo 10;

quanto infine all'articolo 12, si segnala che non viene prevista la possibilità di azione diretta con riferimento alle polizze di cui al comma 3 dell'articolo 10.

1.4.2.3.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 230 (pom.) del 20/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
230ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) **Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso**
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice LANZILLOTTA (PD), relatrice, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto di alcuni rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il sottosegretario GENTILE interviene per segnalare brevemente le linee strategiche che il Governo intende perseguire a favore delle imprese, parte integrante del Programma Nazionale di Riforma, soffermandosi soprattutto sull'importanza del settore manifatturiero.
Ricorda le diverse misure a favore del mondo imprenditoriale, tra le quali sottolinea il cosiddetto super ammortamento, introdotto con l?ultima legge di Stabilità, e il rafforzamento del Fondo centrale di garanzia. Evidenzia poi le ulteriori opportunità che derivano dal Piano Juncker, rispetto al quale l?Italia sta giocando una partita da protagonista.
Quanto all'innovazione, è stato ulteriormente rafforzato il credito d?imposta per la ricerca e sviluppo.

Sempre in materia di imprese, ricorda le iniziative del Governo in materia di startup innovative e gli incentivi alla valorizzazione dei brevetti e delle altre opere dell?ingegno. Cita il piano "Manifattura Italia", che propone un pacchetto articolato di interventi per favorire la digitalizzazione delle imprese italiane, e il Piano banda ultralarga, che si propone di raggiungere il duplice obiettivo fissato dall?Europa nell?Agenda 2020.

Si sofferma quindi sul Piano nazionale anticontraffazione e sull?internazionalizzazione delle nostre imprese, attraverso il Piano straordinario per il Made in Italy.

In ambito energetico ricorda la strategia di riduzione dei costi dell?energia, il continuo supporto alle fonti rinnovabili e la promozione dell?efficienza energetica, con gli strumenti del conto termico, dell?ecobonus e della riforma dei certificati bianchi.

In materia di concorrenza, sottolinea l'importanza del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, anticipando l'intendimento di approvare in tempi brevi quello del 2015 e di presentare il successivo entro il 2016.

Nel ribadire che il Governo ritiene la promozione delle imprese italiane una priorità strategica per il Paese, si dice convinto che solo attraverso la maggiore competitività delle nostre imprese l?Italia potrà tornare a una crescita stabile e sostenuta. Conclude esprimendo apprezzamento per la proposta di parere presentata dalla relatrice.

Il senatore GIROTTO (M5S), a nome del Gruppo parlamentare M5S, presenta e illustra uno schema di parere alternativo a quello della relatrice, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sul tema delle energie rinnovabili. Ricorda soprattutto che gli obiettivi posti dall'Unione europea per il 2020 sono stati raggiunti grazie agli investimenti del passato nel settore idroelettrico e alla crisi economica, che ha determinato una riduzione dei consumi di energia. Considera quindi casuale, e comunque temporanea, la posizione di leader del nostro Paese in Europa.

Ricorda altresì le conseguenze della riforma degli oneri delle tariffe elettriche delle bollette, il divieto all'impiego di Sistemi di distribuzione chiusi (SDC), il mancato utilizzo delle risorse stanziate per il conto termico, l'esclusione delle fonti energetiche rinnovabili dal mercato dei servizi elettrici, le problematiche relative al teleriscaldamento e, in generale, gli ostacoli di natura burocratica al raggiungimento di migliori risultati nel campo dell'efficienza energetica e dell'autoconsumo.

In conclusione dichiara il voto contrario del Gruppo M5S sulla proposta di parere della relatrice.

Il senatore TOMASELLI (PD) sottolinea la rilevanza dei temi segnalati nella proposta di parere, che auspica trovi riscontro nel seguito dei lavori parlamentari, e dichiara il voto favorevole del Gruppo PD.

Si sofferma quindi sulle osservazioni formulate dalla relatrice nella sua proposta di parere, augurandosi, in merito al disegno di legge annualeper il mercato e la concorrenza, che l'esperienza fatta con il provvedimento del 2015, ancora in corso di esame, in relazione ai tempi e alle materie trattate, possa servire per quello preannunciato per l'anno 2016, che dovrebbe affrontare i temi del trasporto pubblico, delle grandi infrastrutture e delle grandi concessioni, nonché del credito.

Ritiene molto opportuno avere sottolineato nella proposta di parere l'importanza di rafforzare il Fondo di garanzia per le PMI, che si è rivelato lo strumento di maggiore sostegno alle imprese; in tema di energia, ricorda la recente approvazione, da parte del Senato, della mozione che impegna il Governo a stabilizzare fino al 2019 le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica. Anche in replica a quanto detto dal senatore Girotto nei suoi interventi, assicura che il Governo e la maggioranza sono intenzionati a sostenere l'ulteriore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Ricorda in proposito che una scelta in tal senso, che definisce strategica, è già stata fatta in passato con la previsione di forti incentivi a favore del solare fotovoltaico, i quali attualmente gravano sulla bolletta di famiglie e imprese per un totale di 13 miliardi di euro all'anno. A suo parere, dunque, la strada è tracciata, anche se occorrerà riflettere sullo sviluppo del settore in assenza degli incentivi assicurati in passato.

Giudica positivamente quanto fatto dall'Italia negli ultimi quindici anni per aprire il mercato della produzione di energia, anche se considera ancora insufficienti gli interventi in materia di mercato e di consumi energetici. L'Italia ha definito negli ultimi anni il proprio mix energetico, legandolo sempre meno alle fonti fossili e valorizzando sempre più quelle rinnovabili: si tratta di una scelta dalla quale non si intende arretrare.

In conclusione, ritiene importante segnalare nel parere le risorse finanziarie messe a disposizione dal Piano Juncker, ambito che vede l'Italia tra i principali destinatari, e l'azione di rilancio del Mezzogiorno, invitando in proposito il Governo a predisporre e attuare gli annunciati patti con le Regioni per un utilizzo più efficiente e rapido dei fondi europei.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice, che risulta approvato, restando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo parlamentare M5S.

IN SEDE REFERENTE

(707) **IURLARO ed altri. - Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)**
(2280) **AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti**
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice PELINO (FI-PdL XVII) illustra il disegno di legge 2280, con il quale si intende promuovere e valorizzare un'eccellenza italiana, quale è la pizza, un prodotto simbolo della stessa identità nazionale, attraverso il riconoscimento di un'apposita qualifica professionale.

Dopo aver ricordato come «l'arte tradizionale dei pizzaiuoli napoletani» sia stata recentemente candidata per l'anno 2017 dall'Italia per la Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale promossa dall'Unesco e sul rilievo del settore nell'ambito della ristorazione in Italia, riferisce sul contenuto dell'iniziativa: le sue finalità sono il riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo e l'istituzione di un apposito albo nazionale dei pizzaioli professionisti. Sono indicate le modalità e i requisiti per il riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo, previo conseguimento di apposito diploma, rilasciato dalle associazioni nazionali di pizzaioli riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico: per il conseguimento del diploma è richiesta la frequentazione di uno specifico corso e il successivo superamento di un esame teorico-pratico. Si prevede la registrazione in un apposito elenco presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia e l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti: l'iscrizione in tale albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale con la qualifica di pizzaiolo professionista.

Si prevedono, infine, l'erogazione di un contributo economico da parte degli iscritti, il sostegno della candidatura della pizza a patrimonio dell'UNESCO da parte delle associazioni nazionali di pizzaioli, la copertura finanziaria - valutata in 5 milioni di euro - e l'immediata entrata in vigore.

Connesso all'esame del disegno di legge n. 2280 è quello del disegno di legge n. 707, che prevede il rilascio, da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca e previa certificazione da parte della Associazione maestri d'arte ristoratori pizzaioli (AMAR) delle competenze acquisite attraverso l'apposito corso di formazione, di una "patente europea dei pizzaioli". L'iniziativa in questione si compone di cinque articoli, che disciplinano il rilascio della patente, il percorso formativo obbligatorio per ottenerla, l'istituzione di un'apposita banca dati e la copertura finanziaria.

Conclude proponendo di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Concorda la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore TOMASELLI (PD) che preannuncia la presentazione di un disegno di legge in materia da parte di senatori del Gruppo parlamentare PD.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233) **Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**

(2229) **SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale**

(Parere alla 11ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SCALIA (PD) illustra i disegni di legge in titolo, in materia di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, soffermandosi dapprima sull'atto Senato n. 2233, di iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica e già approvato dalla Camera dei deputati.

Il testo si propone di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno e di dare vita a una modalità flessibile di esecuzione del lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Passando all'esame dell'articolato, con riferimento alle parti di competenza della 10a Commissione, segnala in particolare gli articoli da 1 a 7, 13, 14, 16 e 20. Ai sensi dell?articolo 1,le norme di cui al Capo I si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, definito dall'articolo 2222 del codice civile. Sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori.

L'articolo 2 estende l'applicazione delle norme in materia di contrasto ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, a quelle tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Si prevede che siano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una

prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Si dispone inoltre che è abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Il disegno di legge prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell?esecuzione del contratto spettino al lavoratore autonomo, fatta salva l'ipotesi in cui l?attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata.

Dopo aver richiamato le norme sul regime di deducibilità di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi e quelle che dispongono che i centri per l'impiego e i soggetti accreditati si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, si sofferma sull'articolo 7 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; si prevede, inoltre, che i lavoratori autonomi rientranti nella disciplina in questione sono equiparati alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

Il Capo II introduce - anche con riferimento al pubblico impiego - una disciplina del lavoro agile, allo scopo di incrementare "la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".

Richiamata la definizione di lavoro agile, stabilita dall'articolo 3 del disegno di legge, segnala che l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità e deve disciplinare specifici profili concernenti, tra l'altro, i tempi di riposo e, con riferimento alla prestazione all'esterno dei locali, i poteri direttivo e di controllo del datore di lavoro, gli strumenti impiegati dal dipendente, le condotte che diano luogo all?applicazione di sanzioni disciplinari.

L'accordo sul lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, il recesso può avvenire secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 14; il recesso è ammesso, nell'ipotesi di giustificato motivo, anche per l'accordo a termine.

Richiama quindi l'articolo 20, a norma del quale i contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali possono introdurre ulteriori previsioni, intese ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendano ricorrere alla modalità di lavoro agile.

Evidenzia poi le disposizioni concernenti il trattamento di maternità e congedo parentale per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS (e non iscritte ad altra forma pensionistica obbligatoria); la tutela nei casi di gravidanza, malattia e infortunio, con riferimento anche ai trattamenti terapeutici di malattie oncologiche; la definizione di collaborazione coordinata; i diritti economici e normativi del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro, nonché le relative garanzie, a carico del datore di lavoro, in materia di salute e sicurezza; i termini di applicazione per la prestazione lavorativa all?esterno dei locali aziendali (secondo la modalità del lavoro agile) della tutela contro gli infortuni in itinere, derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Passa poi a illustrare l'atto Senato n. 2229, a prima firma del senatore Sacconi, sempre in materia di lavoro autonomo. Secondo la relazione che lo accompagna, il disegno di legge si pone in termini di sincronia e complementarietà con il provvedimento proposto dal Governo a tutela delle libere professioni e del cosiddetto lavoro agile indotto dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali, con l'obiettivo di integrare quel testo con strumenti normativi duraturi di accompagnamento continuo dei cambiamenti nella produzione e nel lavoro, nonché con un sostenibile sistema di protezione sociale di tutte le libere professioni.

Sempre secondo la relazione, il disegno di legge intende, tra l'altro, fornire un'adeguata cornice legale che tenga conto della diffusione della fabbrica digitale, dell'economia della condivisione e dei "sistemi intelligenti" tra loro connessi per il tramite di reti di impresa, piattaforme open access di cooperazione, distretti industriali e della conoscenza.

Il disegno di legge intende permettere alle parti di sottoscrivere appositi accordi di lavoro agile che consentiranno loro di adattare caso per caso le regole standard del relativo rapporto e con esse orari e

luoghi del lavoro in modo da contemperare le variabili esigenze della produzione con preferenze personali o stili di vita sempre più differenziati e mutevoli e, come tali, gestibili solo a livello individuale o di prossimità.

Passando poi all'esame del testo, ricorda che oggetto di disciplina sono le forme di lavoro sia autonomo che subordinato per progetti o a risultato, rese cioè senza precisi vincoli di orario o di luogo, da lavoratori, con determinati requisiti, che si avvalgono per la propria prestazione di piattaforme informatiche, strumenti tecnologici anche portatili o sistemi interconnessi.

L'articolo 2 disciplina l'accordo tra le parti, con riferimento a diritto di recesso, periodo di prova o sperimentazione, obiettivi essenziali, criteri oggettivi di valutazione della prestazione e dei relativi risultati, eventuali fasce di reperibilità o presenza nei locali del datore di lavoro o del committente, misure di protezione della riservatezza, della sicurezza e della salute del lavoratore.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 3, che reca la disciplina giuridica della modalità di lavoro agile e il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro.

Dopo aver ricordato le norme in tema di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, di diritto all'apprendimento continuo, segnala l'articolo 6, che chiarisce nel dettaglio cosa si intende per «ricercatori» ed «attività di ricerca, progettazione e sviluppo», nonché la nozione di «dottorato industriale», al fine della applicabilità della legge in esame.

Infine l'articolo 7 estende ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro e destina, per il biennio 2016-2017, una somma di 100 milioni di euro al fine di promuovere un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti.

Ricorda inoltre che, in relazione all'esame dei due provvedimenti in titolo, la Commissione Lavoro ha svolto una serie di audizioni informali dei soggetti maggiormente interessati. Cita in particolare quelle di Confindustria e di Rete Imprese Italia, durante le quali le due associazioni hanno espresso, con particolare riferimento al disegno di legge n. 2233, un giudizio complessivamente favorevole per le sue norme in materia di lavoro autonomo e lavoro agile (smart working), mentre la valutazione positiva sul disegno di legge n. 2229 si accompagna a un invito a valutare con attenzione e cautela alcune previsioni specifiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER UNA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che il disegno di legge n. 2271, recante Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, è stato assegnato in sede referente alla Commissione affari costituzionali, che ne ha avviato l'esame.

Il disegno di legge incide sul complessivo sostegno pubblico all'editoria conferendo al Governo un'ampia delega volta a ridefinire la disciplina concernente i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria da parte di imprese di nuova costituzione, le misure per il sostegno a processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editrici già esistenti nonché l'Ordine dei giornalisti.

Nel ricordare, tra gli ambiti di intervento del disegno di legge, l'incentivazione degli investimenti in innovazione digitale, l'incentivazione a innovazioni da parte di start-up, nonché la disciplina della rete di vendita, sottolinea che il disegno di legge tende a dare attuazione in forme più adeguate ai tempi ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in tema di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, materie di specifica competenza della Commissione Affari costituzionali. Al tempo stesso, queste misure coinvolgono le competenze della Commissione Industria. Esse infatti configurano tipiche scelte di politica industriale, attraverso l'adozione di incentivi mirati e la liberalizzazione di attività che oggi non lo sono o lo sono soltanto in parte, e incidono sulle modalità di esercizio della concorrenza tra le imprese editoriali, che ormai usano tutte le piattaforme di diffusione delle informazioni e si avvalgono di più fonti di reddito.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) concorda con il Presidente, sottolineando come quello dell'editoria sia un settore industriale di cruciale importanza, cui sono connessi rilevanti aspetti che coinvolgono l'innovazione tecnologica, la raccolta pubblicitaria, la disciplina della concorrenza; il sostegno a tale settore interviene quindi non solo - come ricordato dal Presidente - in attuazione dell'articolo 21 della Costituzione, ma in misura non secondaria in ambiti di competenza della Commissione industria.

Il presidente MUCCHETTI propone pertanto, alla luce delle ragioni ora richiamate, di richiedere alla Presidenza del Senato una nuova assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1ª e 10ª.

Concorda la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2308 (Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore), già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così viene stabilito.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) invita il Presidente a sollecitare la risposta all'interrogazione 3-02709 sulla realizzazione del gasdotto Trans-Adriatic pipeline (TAP).

Il senatore SCALIA (PD) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1836, in materia di aree industriali dismesse.

Il presidente MUCCHETTI prende atto della richiesta del senatore Scalia per la futura organizzazione dei lavori della Commissione e assicura che il Governo è già stato contattato per sollecitare la risposta all'interrogazione della senatrice Lanzillotta.
Comunica infine che prenderà i necessari contatti con la Presidenza della Commissione lavori pubblici per organizzare l'audizione informale, nell'ambito dell'affare assegnato n. 645 (nuovi assetti societari di Telecom Italia SpA), dei vertici di Telecom Italia SpA.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, n. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 e i connessi allegati,

premesso che il quadro programmatico delineato fissa le stime tendenziali di crescita del PIL allo 1,2 per cento per l'anno in corso, all'1,4 per cento per il 2017, all'1,5 per cento per il 2018 e all'1,4 per cento per il 2019; un valore del tasso di disoccupazione pari all'11,4 per cento per l'anno in corso, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,2 per cento per il 2018 ed al 9,6 per cento per il 2019; un tasso di inflazione in crescita all'1 per cento nel 2016 e all'1,5 per cento nel 2017;
giudicando positivo il quadro complessivo tracciato dal Governo nel Documento in titolo e l'obiettivo di puntare ad una politica economica espansiva focalizzata sull'obiettivo di stimolare la crescita e l'occupazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo l'esigenza di dare prontamente seguito all'impegno, derivante dall'approvazione da parte del Senato della Repubblica di apposite mozioni, di rendere stabili per i prossimi tre anni gli sgravi fiscali nella misura del 65 per cento per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione edilizia, cosiddetto eco-bonus, consolidando così una misura strategica non solo per la politica energetica del Paese, ma per l'intera economia italiana;
si segnala inoltre l'esigenza di rafforzare le politiche per il mercato e la concorrenza, a sostegno della ripresa economica, garantendo al disegno di legge per il mercato e la concorrenza per il 2016, che il Governo dichiara di avere già allo studio, una pronta presentazione alle Camere e un iter auspicabilmente meno laborioso di quello del disegno di legge attualmente in esame;
in materia di energia, si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di assicurare, anche per gli anni a venire, un significativo impulso alla sua produzione da fonti rinnovabili e l'esigenza di rimuovere gli ostacoli ancora sussistenti all'efficientamento energetico;

quanto al Fondo di garanzia per le PMI, si ritiene che il Governo debba essere sollecitato a favorire, mediante il suo intervento, la nascita di nuove imprese di medie dimensioni e la crescita e aggregazione di quelle esistenti, ritenendo che dimensioni eccessivamente ridotte delle imprese possano pregiudicarne la capacità di innovazione;
si sollecita altresì a perseguire le opportunità connesse alle risorse finanziarie poste a disposizione dal Piano Juncker, realizzando ogni possibile sinergia tra interventi nazionali e interventi comunitari che, considerando la leva finanziaria, potranno attivare investimenti fino a 12 miliardi di euro;
si invita infine a proseguire l?azione di rilancio delle aree sottoutilizzate, segnatamente nel Mezzogiorno, con un più efficiente e rapido utilizzo delle risorse dei fondi strutturali attraverso la predisposizione ed attuazione degli annunciati patti con le varie regioni, da fondarsi su interventi mirati e concentrati in particolare nei settori delle infrastrutture e del sostegno alle imprese.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GIROTTO E CASTALDI SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 e i connessi allegati,
premesso che:
l?economia italiana si colloca in un contesto globale contrassegnato da diffusi elementi di fragilità. L?instabilità finanziaria e geo-politica rischia di indurre colpi di freno a un?evoluzione mondiale già caratterizzata da un ritmo modesto di espansione;
in Italia la ripresa è proseguita nell?ultimo trimestre del 2015 a ritmi più contenuti del previsto. Come indicato in sede di audizione, presso le Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dall'Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB) «il recupero appare anormalmente lento, sia se lo si confronta con le precedenti fasi cicliche espansive, sia se si considera la forte caduta da cui l?economia deve riprendersi»;
le organizzazioni internazionali hanno nuovamente corretto al ribasso, nelle più recenti previsioni, le stime di crescita mondiale per il 2016 e il 2017. Sia l?OCSE che il Fondo monetario internazionale (FMI), evidenziano che l?output globale aumenterebbe nel 2016 a ritmi simili a quelli dello scorso anno, rafforzandosi solo leggermente nel 2017. Le ipotesi di crescita adottate dal Documento di economia e finanza per il 2016 e 2017 si avvicinano sostanzialmente a tali stime, rivedendo al ribasso in misura decisamente significativa le previsioni ottimistiche che caratterizzavano la Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) dello scorso settembre. Anche per gli anni successivi le previsioni adottate dal DEF (3,6 per cento tanto nel 2018 che nel 2019) risultano rettificate verso il basso (di circa mezzo punto percentuale) rispetto alle assunzioni della NADEF;
dopo tre anni e mezzo di recessione e stagnazione, l?economia italiana è tornata nel 2015 a sperimentare una ripresa decisamente contenuta. Anche nel confronto con l?UEM e gli altri maggiori Paesi dell?area, che hanno peraltro mostrato una maggiore tenuta nei mesi finali del 2015, l?Italia ha continuato a caratterizzarsi per un andamento meno dinamico. La valutazione dello scenario presentato nel Def, accanto al riconoscimento degli indubbi miglioramenti registrati nell?ultimo anno, non può quindi prescindere dal prendere in esame gli accresciuti elementi di incertezza;
il ritmo di crescita dell?attività economica è andato progressivamente riducendosi nel corso dell?anno. Nell?ultimo trimestre il PIL è aumentato dello 0,1 per cento, con un modesto effetto di trascinamento sul 2016 (0,2 per cento). Nel DEF in esame si stima che il PIL dell?Italia aumenti dell?1,2 per cento, nel 2016, 2017 e 2018, dell?1,3 per cento nel 2019, ma tali stime sono state stata riviste al ribasso di 0,4 punti percentuali nel 2016 e 2017 e di 0,3 punti percentuali nel 2018 rispetto a quanto indicato in autunno nella Nota di aggiornamento;
sulle prospettive dell?economia italiana pesano le incertezze relative al commercio internazionale. Il

DEF rivede in senso peggiorativo le ipotesi sul commercio mondiale rispetto alla Nota di aggiornamento di settembre 2015, prevedendo per le esportazioni italiane un tasso di crescita più che dimezzato per il 2016. Una revisione al ribasso che si estende anche agli anni successivi;
il Governo indica un indebitamento al 2,3 per cento del Prodotto Interno Lordo, ovvero a metà tra il 2,2 per cento indicato nell'autunno 2015 e il 2,4 per cento che si raggiungerebbe occupando tutto lo spazio legato alla ormai famosa "clausola di flessibilità" per i migranti (0,2 punti di Pil, circa 3 miliardi). Un risultato che si dovrebbe raggiunge grazie ad un "aggiustamento amministrativo" dei conti pubblici. Di fatto, però, per l'anno prossimo l'Italia chiede all'Unione europea di poter aumentare il deficit di 11 miliardi rispetto al previsto;
il livello di debito è comunque previsto "in calo per la prima volta dopo otto anni". Secondo i programmi del Governo, infatti, nell?anno in corso, l?incidenza del debito pubblico sul PIL si ridurrebbe per la prima volta dal 2007. A questo risultato contribuirebbero l?aumento del prodotto nominale, il contenimento della spesa per interessi e un programma di privatizzazioni per 0,5 punti percentuali del PIL. La discesa del rapporto tra il debito e il PIL sarebbe più marcata nel triennio 2017-2019. Al termine del 2019 l?incidenza del debito si collocherebbe al 123,8 per cento del prodotto. Tale livello è però più alto di circa quattro punti rispetto a quanto atteso in autunno, rispecchiando le previsioni di una crescita più contenuta del prodotto nominale e disavanzi più elevati. Per l?anno in corso, l?incidenza del debito sul prodotto è circa un punto al di sopra di quanto indicato dal Governo in autunno;
i dati contenuti nel DEF sarebbero, di fatto, allineati con le previsioni del panel dell'UPB, ma in prossimità del limite superiore delle stime. Ciò significa che di fronte alla "forchetta" di possibilità di volta in volta individuata, il Governo sceglie per le sue stime sempre quella più rosea e, alcune volte, si spinge anche oltre, come nel caso dei dati sull'inflazione e sul cambio euro/dollaro. Il Documento di economia e finanza, dunque, è imperniato su una previsione di crescita del PIL che corrisponde all?estremo più alto della forchetta. Di conseguenza, "sorprese negative" non possono assolutamente essere escluse e, con esse, il rischio di deragliamento dal percorso di riduzione del rapporto debito/PIL prefigurato nel DEF;
è evidente dunque che l?ottimismo e l'euforia dello scorso autunno permangono nelle dichiarazioni del Governo, ma molto meno nei dati aggiornati;
rilevato che:
dalle tabelle contenute nel DEF emergono con chiarezza due ulteriori allarmanti elementi: da un lato, il proseguire del sotto-finanziamento della sanità pubblica (con inevitabili tagli alle prestazioni sanitarie), e dall'altro, il blocco del turn over e la certezza del blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici. IL DEF indica che la spesa per gli stipendi della Pubblica Amministrazione è stata di 162 miliardi nel 2015, sfiorerà i 164 miliardi quest'anno (per lo sblocco di alcuni comparti e il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale) per stabilizzarsi a 163,5 miliardi nel 2019. Stipendi fermi, dunque, e nuova perdita del potere di acquisto;
sul fronte del Servizio sanitario nazionale, il Governo ha tagliato i trasferimenti alle Regioni, il cui budget è per i tre quarti costituito da voci di costo in materia sanitaria. Al riguardo, il DEF comunica che a febbraio, d'intesa con i governatori, "il fabbisogno del settore è stato ridefinito per 3,5 miliardi nel 2017 e 5 miliardi a decorrere dal 2018". Per finanziare il Servizio sanitario nazionale nelle tabelle del DEF si prevedono, dunque, 113 miliardi nel 2017 e 114,9 a partire dal 2018: aumenti che non coprono neppure quelli relativi ai prezzi sanitari, con la conseguenza che nel 2019 la spesa pubblica in sanità crollerà al 6,5 per cento del PIL, cioè sotto il livello di rischio per la salute indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
tali dati mostrano che per il rilancio della crescita del Paese il Governo non considera minimamente che occorre contrastare e ridurre le diseguaglianze che affliggono il Paese, agendo sul modo in cui la ricchezza è distribuita, sugli investimenti nel welfare e sulla centralità delle politiche sociali e fiscali;
considerato che:
la strategia di riforma delineata nel DEF per la crescita dell'economia italiana si concentra solo sulla

realizzazione di programmi già avviati. Essa riguarda il funzionamento dei mercati del lavoro e dei prodotti, la competitività del sistema produttivo, il funzionamento del sistema bancario e il finanziamento delle imprese, nonché il contesto istituzionale in cui si svolge l?attività economica. Tutti questi profili sono in larga parte indicati nel Programma nazionale di riforma (PNR);

per gli aspetti di competenza della 10ª Commissione, si rileva che:

il Programma nazionale di riforma fa riferimento al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2015, di cui prevede l?approvazione definitiva entro giugno 2016, e afferma che il secondo disegno di legge annuale sulla concorrenza sarà varato nel 2016, a seguito della segnalazione da parte dell?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; il provvedimento, che il Governo dichiara essere già allo studio, potrebbe intervenire sui settori delle comunicazioni, sanità, trasporti e servizi pubblici locali, in raccordo anche con la riforma della Pubblica Amministrazione;

le misure contenute nel disegno di legge per la concorrenza 2015, all'esame della 10ª Commissione, non delineano però un quadro di riforme che possano avere un reale impatto in termini di effettiva apertura dei mercati. Le misure recate dal provvedimento sono poche e non sistematiche. Il provvedimento non apre alla concorrenza e non rimuove i reali ostacoli allo sviluppo, a beneficio dei consumatori e del mercato. Non sono i consumatori al centro dell?agenda del Governo e non si delineano le condizioni per un mercato liberalizzato e più efficiente. Un chiaro esempio in tal senso sono le misure in materia di assicurazioni ed energia. Le norme che riguardano la RC auto obbligatoria sono solo l?ennesima riedizione di una serie di richieste che le imprese di assicurazione avanzano ormai da anni. Non ci sono interventi concreti per ridurre i premi degli assicurati, ma esclusivamente misure per limitare i risarcimenti. In ambito energetico, il disegno di legge prevede l'abrogazione del mercato tutelato dei prezzi di luce e gas per milioni di cittadini. A pagare maggiormente i costi di questo provvedimento saranno venti milioni di clienti domestici e quattro milioni di imprese, la cui bolletta elettrica crescerà, secondo i dati forniti dall'Aeegsi, nei prossimi anni, di circa il venti per cento. Non risultano, quindi, previsioni necessarie a superare le distorsioni che oggi rendono il mercato libero dell?energia poco sicuro per i consumatori domestici e poco appetibile dal punto di vista di risparmi economici conseguibili;

nel PNR il Governo passa in rassegna le politiche di sostegno alle imprese, dalle misure che afferiscono all'accesso al credito a quelle relative al sostegno agli investimenti, tramite sgravi fiscali e incentivi dedicati. Per rendere più competitive le imprese italiane, è essenziale anche stimolare la spesa in ricerca e innovazione. Il Governo ha ribadito l'impegno a sostenere i maggiori investimenti, ma senza indicare interventi specifici di potenziamento, mentre sarebbe auspicabile un maggiore impegno a velocizzare l'adozione dei provvedimenti già previsti, in particolare il Programma Nazionale della Ricerca, e l'introduzione di interventi migliorativi per potenziarne l'efficacia;

il PNR fa riferimento al piano "Manifattura Italia" e al tema del rafforzamento delle forme aggregative delle imprese italiane tramite le reti d?impresa, per soffermarsi poi sulla Strategia per il Mezzogiorno. Si apprende che uno degli strumenti di cui il Governo si è dotato è il Masterplan per il Mezzogiorno, che parte dai punti di forza e di vitalità del tessuto economico meridionale (aerospazio, elettronica, siderurgia, chimica, agroindustria, turismo) per collocarli in un contesto di politica industriale e di infrastrutture e servizi che consentano di far diventare le eccellenze meridionali veri diffusori di imprenditorialità e di competenze lavorative, attrattori di filiere produttive che diano vita a una ripresa e a una trasformazione dell?insieme dell?economia del Mezzogiorno. Il Piano prevede circa 95 miliardi, fino al 2023, da destinare allo sviluppo;

non si prevedono ulteriori e specifici strumenti per il Mezzogiorno e appare senza dubbio negativo che, ai fini della riduzione degli squilibri territoriali, non si faccia riferimento nel PNR alla possibilità, contemplata dall'ultima Legge di stabilità, di prorogare al 2017, per le sole regioni meridionali, lo sgravio contributivo per i nuovi assunti;

il PNR 2016 conferma l?azione di rafforzamento ed integrazione delle sinergie tra le politiche per la cultura e quelle per il turismo, settori riconosciuti come essenziali per la crescita dell?economia del nostro Paese, ma non contiene reali azioni strategiche per il sostegno del settore, al di là

dell'aggiornamento del Piano strategico per lo sviluppo del turismo e rilancio dell?ENIT entro il 2016;
in materia di Agenda digitale europea, il PNR segnala che nell'agosto 2015 è stato approvato il programma operativo del piano banda ultra larga che assegna 2,2 miliardi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione. Un accordo quadro siglato con le Regioni a febbraio stabilisce che tali risorse saranno utilizzate secondo una ripartizione territoriale che tiene conto del fabbisogno stimato per gli interventi pubblici nelle "aree bianche" (a fallimento di mercato) e tenendo conto delle altre risorse disponibili per il finanziamento del piano banda ultra larga in ciascuna Regione. Per gli interventi nelle "aree bianche" si procederà con un intervento diretto, cioè non più con contributi a fondo perduto, ma con la costruzione di una rete che rimarrà pubblica (Stato-Regioni) e che coprirà 7.300 Comuni in tutto il territorio nazionale;
nulla viene però previsto per colmare il ritardo del Paese nella fruizione delle potenzialità delle tecnologie dell'informazione: un ritardo che parte innanzitutto dal possesso di competenze digitali;
in materia di privatizzazioni, il Governo ribadisce di voler continuare a dare attuazione al programma di privatizzazioni di società partecipate e proprietà immobiliari, con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico e aprire il capitale delle società al mercato. Nel 2015 il gettito a favore dell'Erario è stato equivalente a più dello 0,4 percento del PIL, pari a oltre 6,5 miliardi. Il programma per i prossimi anni prevede entrate pari allo 0,5 per cento del PIL l'anno nel 2016, 2017 e 2018, e allo 0,3 per cento nel 2019. Tra le operazioni concluse nel 2015 rientrano la cessione al mercato di una quota del capitale di Enel e il collocamento in borsa di azioni di Poste Italiane nella misura del 33,2 percento del capitale. Per il 2016 sono state fissate le modalità per l'alienazione di una quota fino al 49 per cento del capitale sociale di Enav. La privatizzazione delle Ferrovie dello Stato o sue componenti rientra nel programma di medio periodo del Governo;
con riferimento al programma di privatizzazioni, l'UPB ha rilevato in sede di audizione che: «il profilo quantitativo degli introiti previsti risulta molto ambizioso e non vi sono al momento informazioni sufficienti per valutare se il programma di privatizzazioni del Governo, e quindi la dinamica di discesa del debito, sia credibile. Questo pone un elemento di rischio nel quadro di programmazione»;
occorre segnalare che, al fine di pervenire alla riduzione della dipendenza energetica e al maggiore ricorso all'utilizzo di energie da fonte rinnovabile, nel Programma nazionale di riforma si evidenzia che nel 2014, a sei anni dalla scadenza stabilita dall?Europa (ossia il 2020), l?Italia ha raggiunto il target fissato, facendo registrare il 17,1 per cento di consumi finali lordi coperti da fonti rinnovabili. Rispetto all'obiettivo medio europeo, che prevede il raggiungimento del 20 per cento, la crescita media dei 28 Stati membri tra il 2013 e il 2014 è stata di circa un punto percentuale, con consumi finali lordi coperti da fonti rinnovabili che si attestano intorno al 16 per cento nel 2014;
continuare ad affermare, però, che l'Italia è leader nel settore delle fonti rinnovabili, distorce la lettura dei dati. L'obiettivo europeo del 17 per cento è stato raggiunto perché sono stati ridotti i consumi di energia, una riduzione dovuta non al miglioramento degli interventi di efficienza energetica nel settore produttivo, ma esclusivamente alla crisi economica. Il valore fissato al 17 per cento è determinato, infatti, sulla base del rapporto tra i consumi e la produzione di energia rinnovabile. Dal 2010 al 2014 l'Italia è passata da un consumo interno lordo di 187,8 mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) ad un consumo di 166 mtep. Tali valori hanno permesso all'Italia di raggiungere un primato che è solo casuale e che potrà essere superato alla ripresa dei consumi di energia, tra l'altro surrettiziamente favoriti dalla riforma degli oneri delle tariffe nella bolletta elettrica;
il settore delle rinnovabili resta in un contesto di totale incertezza. Nei primi undici mesi del 2015 si sono installati poco meno di 270 MW fotovoltaici, un dato che conferma lo stallo del settore, se confrontato con i 18.910 MW realizzati prevalentemente a partire dal 2007 con il cosiddetto II Conto Energia. I dati forniti dal GSE mostrano chiaramente che nel solo 2015 sono stati realizzati 884 MW a fronte di una potenza cumulata pari a 51.479 MW. Occorre altresì tenere presente che poco meno del 50 per cento della produzione elettrica e della potenza da rinnovabile proviene da impianti idroelettrici, realizzati molti anni addietro, non certamente su impulso delle misure adottate dal Governo Renzi;
il PNR segnala che il Governo ha adottato misure settoriali nel comparto energetico tra le quali figura

la riforma del sistema di tariffazione dei consumi. Il Governo, con l'approvazione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, (cd. Milleproroghe) e il sostanziale avallo della riforma della bolletta domestica promossa dall?Aeegsi, ha sostenuto la riforma degli oneri delle tariffe elettriche delle bollette svincolando il pagamento degli oneri dal consumo di energia. La riforma in vigore dal 1° gennaio 2016 coinvolge tutti i clienti, circa 24 milioni di clienti, che siano utenti domestici o piccole-medie imprese o grandi industrie. Il principio della riforma riguarda lo spostamento degli oneri dalla componente della bolletta legata al consumo di energia prelevata dalla rete (cd. variabile) alla componente fissa, in tal modo praticamente azzerando la convenienza della produzione in autoconsumo da fonte rinnovabile;

se gli oneri sono indipendenti dal consumo di energia prelevata dalla rete, gli oneri saranno identici sia per il consumatore che autoproduce energia attraverso la copertura sul tetto con pannelli fotovoltaici che per il consumatore che invece acquista energia dalla rete. Ne consegue che viene meno qualsiasi incentivo ad effettuare interventi di risparmio energetico, come ad esempio sostituire gli elettrodomestici ad alto consumo con altri più efficienti in termini di consumo, se il risparmio in bolletta non sarà più significativo. A ciò occorre aggiungere che circa sedici milioni di clienti domestici si troveranno a pagare una bolletta più cara, in ragione dell'eliminazione della progressività della tariffa;

considerato, inoltre, che:

il Governo ostacola il raggiungimento di migliori risultati nei settori della produzione di energia rinnovabile, dell'efficienza energetica e dell'autoconsumo, attraverso l'inerzia nell'adozione di specifiche misure, come quelle di seguito indicate:

- è stato vietato, a palese tutela dei concessionari di distribuzione, senza che il Governo intervenisse, l?impiego di Sistemi di Distribuzione Chiusi (articolo 5 della Delibera 539/2015 dell?Autorità per l?Energia), consentiti invece dalla normativa europea, impedendo il consumo in loco dell?energia prodotta sul tetto degli edifici commerciali, industriali e di servizi (ospedali, stazioni, aeroporti, etc.) quando all?interno degli stessi edifici vi è più di un utente. Tale misura consentirebbe di consumare in loco tutta l?energia prodotta e quindi di produrre importanti efficienze economiche e di sistema, diminuendo anche le potenze impegnate sulla rete pubblica. Eppure, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011 obbliga ad installare gli impianti fotovoltaici per incentivare l?autoconsumo di energia;
- si lasciano ancora inutilizzate le risorse stanziate per il Conto Termico. In particolare, si continuano a mantenere limitazioni eccessive al ricorso alle ESCO, che possono intervenire solo con contratti di prestazione energetica o di servizio energia; non si prevede la incentivazione della trasformazione degli edifici di privati in edifici a energia quasi zero;
- non sono ancora state attuate le disposizioni che permettono ai produttori di energia da fonte rinnovabile, ed in generale ai piccoli impianti di produzione di energia, di garantire i servizi necessari alla stabilità ed al funzionamento delle reti, resi invece dagli altri produttori. Il relativo procedimento è fermo presso l?Autorità per l?energia dal 2014. La conseguenza è che si perpetua l?oligopolio dei grandi produttori da fonte fossile che sono i soli a cui oggi è garantita la possibilità, congruamente remunerata, di intervenire, per rimediare alle disfunzioni che possono crearsi nella rete elettrica. Ciò costituisce una fonte indiretta di sostegno alle fonti fossili e un freno all?innovazione tecnologica e allo sviluppo del nostro Paese, perché la componentistica per fare rendere ai piccoli impianti questi servizi è uno dei settori in cui l?Italia potrebbe essere all?avanguardia;
- non è stata data attuazione al Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica. Sono ancora ignote le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo per il finanziamento di interventi di efficienza energetica. Restano così bloccati circa 220 milioni di euro;
- non sono ancora state attuate le misure per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili;
- è stata proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico la "riforma dei certificati bianchi", che sino ad oggi hanno dato buona efficacia nello stimolare interventi di efficienza energetica. Le linee guida

della riforma prevedono di: rendere residuali le incentivazioni all'efficienza energetica attraverso fonti rinnovabili; precludere l'utilizzo dei certificati bianchi per i piccoli interventi e in generale per il settore civile, così di fatto aumentando i costi energetici per le famiglie e in particolare per quelle meno abbienti, che non si avvantaggiano delle detrazioni fiscali in modo significativo; limitare per tutti gli interventi l'incentivo riconosciuto;

- non è stata ancora data attuazione alla direttiva europea in materia di mobilità elettrica; non sono state aggiornate le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relative alla mobilità elettrica e nulla è stato previsto per l'integrazione fra la mobilità elettrica e la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- manca un quadro normativo chiaro e completo in materia di teleriscaldamento, che consenta di valutare adeguatamente le relative condizioni di convenienza.
- si attende ancora la pubblicazione del decreto per l?incentivazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile diversa dal fotovoltaico, ma, al contempo, il Governo ha sostenuto il settore fossile concedendo una serie di semplificazioni e facilitazioni per il settore fossile;

a fronte di quanto indicato in precedenza è evidente che l'obiettivo del Governo è quello di bloccare la generazione distribuita da fonte rinnovabile e sostenere modelli industriali di produzione da fonte fossile, obsoleti e non sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico,

esprime, per quanto di competenza,

PARERE CONTRARIO

1.4.2.3.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 231 (pom.) del 26/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 26 APRILE 2016
231ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Il relatore SCALIA (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo PD, del senatore TOMASELLI (*PD*) e di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) e del senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*), lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore è posto ai voti e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1836) ***Camilla FABBRI ed altri. - Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio 2015.

Il senatore SCALIA (*PD*) propone di riprendere e concludere il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo.

Il presidente MUCCHETTI assicura che le audizioni informali già previste, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) e di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., saranno inserite nel calendario dei lavori della Commissione il prima possibile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2287, "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo", del disegno di legge n. 2258, "Disposizioni in materia di conflitti di interessi", nonché degli atti del Governo n. 294, concernente la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e n. 296, relativo al sistema di informazione del mercato interno.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa che prenderà i necessari contatti con il Presidente della Commissione lavori pubblici per programmare e concludere il ciclo di audizioni informali in relazione all'affare assegnato

n. 645 sui nuovi assetti societari di Telecom Italia S.p.A.

La Commissione prende atto.

La senatrice FISSORE (*PD*) sollecita il Presidente ad avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1950 sulla *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE assicura che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione giustizia a tal fine.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2233 E 2229

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 2233 con le seguenti osservazioni:
si invita la Commissione di merito a considerare l'opportunità di precisare che le norme in materia di lavoro autonomo recate dal disegno di legge si applicano ai rapporti di cui al Titolo III del Libro V del codice civile, facendo così salve le discipline specificamente previste per alcuni contratti tipici, come il contratto di agenzia, che sono caratterizzate da una consolidata regolamentazione del settore, anche in virtù di accordi economici collettivi;
si segnala, in merito all'articolo 2 del disegno di legge, che estende alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi le norme di tutela contro i ritardi nei pagamenti di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto compatibili, che tale estensione non concerne le transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni;
in tema di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si segnala l'esigenza di precisare che l'autonomia organizzativa dell'attività lavorativa del collaboratore dovrà svolgersi nell'ambito delle modalità di coordinamento definite tra le parti;
in materia di lavoro agile, si invita a valutare l'opportunità di equiparare, a tutti gli effetti di legge e di contratto, una giornata di lavoro resa in *smart working* a una giornata di orario normale di lavoro, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, scongiurando il rischio che il datore di lavoro possa essere chiamato a rispondere di condotte, poste in essere dal lavoratore, che non è in grado di controllare;
sempre in tema di lavoro agile, si invita la Commissione di merito a considerare la possibilità di prevedere che le parti individuino fasce orarie di disponibilità durante le quali il lavoratore agile si impegna a essere contattabile dal datore di lavoro, prevedendo altresì che tali fasce orarie siano

sottoposte a vincoli di durata massima, previsti dai contratti collettivi e dall'accordo individuale;
in materia di infortuni sul lavoro e *in itinere*, si segnala l'esigenza che gli oneri derivanti dalla prestazione assicurativa siano mutualizzati sull'intero sistema delle imprese;
con riferimento ai lavoratori "agili", venendo meno il luogo di lavoro, si evidenzia l'opportunità di approfondire il tema delle malattie professionali, anche dal punto di vista del meccanismo mutualistico degli oneri previsto per le malattie non riconducibili alle lavorazioni esercitate in azienda.
Esprime inoltre, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 2229, riferendo anche a tale iniziativa le osservazioni sopra formulate, in quanto compatibili.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2229
XVII Legislatura

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale
Titolo breve: *Lavoro autonomo*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 669 (pom.) 27 luglio 2016	**Dibattito connesso** Discusso congiuntamente: S.2233, S.2229 *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 12 settembre 2016 alle ore 13:00
N. 710 (pom.) 26 ottobre 2016	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL **S.2233 testo della Commissione**.
N. 713 (pom.) 2 novembre 2016	**Discussione generale** *Repliche del Relatore e del Governo* Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 22 (approvato emendamento; accolti odg)*.
N. 714 (ant.) 3 novembre 2016	**Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da S.2233) Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 173, contrari 0, astenuti 53, votanti 226, presenti 227.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 669 (pom.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

669a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente LANZILLOTTA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 672 del 1° agosto 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,05)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,08)*.

Sui lavori del Senato Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha rimodulato il calendario corrente e ha approvato il nuovo calendario fino al 22 settembre 2016.

Al fine di assicurare la conclusione entro giovedì della prossima settimana dell'esame dei decreti-legge in scadenza e degli altri argomenti ritenuti prioritari, il calendario prevede sedute uniche con potestà della Presidenza di stabilire gli orari di sospensione e di chiusura in relazione all'andamento dei lavori. L'auspicio è di terminare tra stasera e domani la legge di delegazione europea e la modifica alla legge di contabilità. Seguiranno gli altri argomenti - con priorità ai decreti-legge - secondo quanto indicato nel calendario allegato, a partire dal disegno di legge sul caporalato.

Nella seduta pomeridiana di domani, alle ore 16, il Ministro dell'interno risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista; sistema nazionale di accoglienza dei migranti.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni.

Durante la pausa estiva le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 5 settembre.

L'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di martedì 13 settembre per il seguito del disegno di legge sul processo penale. La relazione sarà svolta in Aula la prossima settimana.

Proseguirà poi la discussione degli altri argomenti presenti nel calendario, cui si aggiunge il disegno di legge sui parchi.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 15, si terrà una seduta di sindacato ispettivo di ampia durata al fine di dare risposta ai documenti di maggiore urgenza segnalati dai Gruppi.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016:

- Disegno di legge n. 119 e connessi - Nuove disposizioni in materia di aree protette

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 22 settembre 2016:

Mercoledì	27	luglio	pom.	h. 16	- Seguito disegno di legge n. 2345 - Legge di delegazione europea *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2451 e connesso - Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Giovedì	28	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'interno su: - misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista; - sistema nazionale di accoglienza dei migranti

Gli orari di sospensione e chiusura delle sedute saranno stabiliti dalla Presidenza in relazione all'andamento dei lavori.
Il calendario potrà essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni.

Lunedì	1°	agosto	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2495 - Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 23 agosto)* - Disegno di legge n. 2500 - Decreto-legge n. 117, processo amministrativo telematico *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Scade il 29 agosto)* - Disegno di legge n. 2217 e connesso - Contrasto al "caporalato" - Disegno di legge n. 2271 e connessi - Editoria *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2290 e connesso - Sprechi alimentari *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario *(Approvato dalla Camera dei deputati)* ***(Relazione)*** - Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* ***(Relazione)*** - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1881 e connesso - Istituzione Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici - *Doc*. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo - Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura *(Approvato dal Senato e modificato dalla*

Martedì	2	"	ant.	h. 9,30	*Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 119 e connessi - Parchi e aree protette
Mercoledì	3	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2495 (Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 28 luglio.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 2290 e connesso (Sprechi alimentari) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 29 luglio.
I termini per la presentazione degli emendamenti agli altri disegni di legge in calendario saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	13	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	14	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	15	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	15	settembre	pom.	h. 15	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	20	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	21	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	22	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	22	settembre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.
L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 5 settembre.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 2067 e connessi (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 settembre.

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2345
(Legge di delegazione europea)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'

FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2495
(Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2500
(Decreto-legge n. 117, processo amministrativo telematico)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'

GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 2287 e connessi (Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2085 (Legge annuale mercato e concorrenza)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 2233 e connesso

(Lavoro autonomo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per avere un chiarimento.

La mancata previsione dell'orario di fine seduta è riferita anche alla seduta antimeridiana di domani che, nel caso, può arrivare fino alle ore 16?

PRESIDENTE. Certamente, senatore Calderoli.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come lei ben sa, il calendario è stato approvato a maggioranza.

Nella lettura che lei ne ha dato, c'è un riferimento a un elenco di provvedimenti che forse meriterebbe di essere illustrato all'Assemblea in maniera dettagliata, dal momento che è diverso da quello della settimana precedente e ha un ordine differente.

In quell'elenco dei provvedimenti compare il disegno di legge sul cinema solamente per quanto riguarda il suo incardinamento. La nostra richiesta è che questo provvedimento possa trovare esauriente discussione e completamento nel corso della settimana entrante, naturalmente nell'ambito dei tempi assegnati all'Assemblea dalla Conferenza dei Capigruppo per le sedute.

Infine, non ho colto, ma forse ero distratto, il termine ultimo di chiusura dei lavori della settimana prossima. Le chiedo, pertanto, se lo può cortesemente indicare.

PRESIDENTE. La seduta di giovedì 4 agosto non ha orario di chiusura, senatore D'Alì.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, affido alla sua sensibilità e, come previsto dall'articolo 157 del Regolamento, alla sua autonomia decisionale, la possibilità di inserire in calendario le mozioni dichiarate urgenti.

In particolare, per quanto mi riguarda, chiedo l'inserimento della mozione 1-00555, presentata con ben 81 firme il 6 aprile 2016.

PRESIDENTE. Può ricordare alla Presidenza il tema della mozione?

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, si tratta della necessità di impegnare il Governo ad assumere iniziative urgenti per quanto attiene la politica assistenziale dei giovani pazienti diabetici

nelle scuole.

È un argomento che ha rivestito un ruolo centrale nel dibattito su analoghi argomenti attinenti il tema, anche quando abbiamo, negli scorsi anni, affrontato una mozione su una nuova *governance* nell'ambito del sistema di prevenzione, informazione e cura dei pazienti diabetici. Abbiamo affrontato gli interessi ancora non riscontrati da apposita normativa e impegni richiesti, attinenti proprio le politiche assistenziali dei giovani bambini che frequentano le scuole medie, superiori e inferiori. In tal senso, con ben 81 firme di appartenenti a tutti gli schieramenti politici, abbiamo avanzato, ai sensi dell'articolo 157, una apposita mozione, in data 6 aprile 2016.

Invero, signor Presidente, chi le parla ha presentato negli ultimi anni almeno sette o otto interrogazioni urgenti. Ora, inopinatamente si disattende quanto espressamente previsto dall'articolo 157. In tal senso, affido alla sua sensibilità il mio desiderio che almeno questa mozione venga calendarizzata nei tempi più brevi e, naturalmente, compatibilmente con il calendario già definito.

PRESIDENTE. La sua proposta sarà messa ai voti, senatore D'Ambrosio Lettieri.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, le ripropongo una delle questioni che ho già sollevato nel corso della riunione dei Capigruppo e che fa seguito alla discussione animata svolta la scorsa settimana a proposito del disegno di legge sulla tortura, la cui trattazione, nella proposta di calendario viene spostata molto in là, al contrario di quanto dichiarato dallo stesso presidente Zanda.

Proponiamo, pertanto, che il 13 settembre, alla riapertura, di ripartire con una sorta di sessione di giustizia con il provvedimento sulla prescrizione e, a seguire, il disegno di legge sulla tortura.

PRESIDENTE. È questa una proposta di modifica del calendario da votare?

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Certo, Presidente.

GRANAIOLA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri relativamente alla mozione di cui anche io e molti miei colleghi siamo firmatari.

Oltre al fatto regolamentare ricordato dal senatore D'Ambrosio Lettieri, una questione etica riguarda le famiglie con bambini affetti da diabete di tipo 1, che hanno trascorso l'anno scolastico 2016 in grande e profonda difficoltà. Non si capisce perché un lavoro avviato così egregiamente dai Ministeri della salute e della pubblica istruzione non possa giungere a compimento. E nella mozione in questione si richiedeva proprio questo.

Pertanto le rivolgo anche io la richiesta accorata di inserire in calendario la discussione di questa mozione il prima possibile.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, confermo la richiesta già fatta durante la conferenza dei Capigruppo.

Il Movimento 5 Stelle ritiene inaccettabile che in questo momento - e purtroppo probabilmente sarà possibile - un senatore della Repubblica, sul cui capo pende una richiesta di arresto, possa continuare a circolare liberamente per le Aule del Senato. Stante la decisione della Giunta di votare il documento riguardante il senatore Caridi martedì sera, che abbiamo appena appreso, chiedo una rimodulazione del calendario per permettere all'Aula di votare sulla richiesta di arresto fatta dalla procura già da mercoledì mattina.

Chiedo anche l'introduzione nel calendario della mozione n. 613 del Movimento 5 Stelle riguardante gli impegni del Governo in materia di politica estera e sicurezza interna del nostro Paese. Denuncio in questa Aula il fatto che sembra sparito dal calendario dei lavori un provvedimento che avevamo accantonato per un periodo brevissimo. Mi riferisco al famoso disegno di legge per l'introduzione del reato di tortura che, a questo punto, rivedremo forse nel 2017 e non sicuramente nel 2016. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Manca ancora all'appello l'unica misura economica che servirebbe al nostro Paese. Chiedo nuovamente l'inserimento nel calendario della discussione del nostro disegno di legge sull'introduzione di un reddito di cittadinanza per gli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la richiesta che avanziamo, visto e considerato che stiamo approvando un calendario che va anche oltre l'estate, è che venga calendarizzata la nostra proposta di introduzione del trattamento farmacologico a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale, anche alla luce di quanto sta accadendo nel nostro Paese in questi giorni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore D'Alì, volta ad inserire l'esame completo del disegno di legge sul cinema, rispetto al calendario che ne prevede soltanto l'incardinamento.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Granaiola, volta a calendarizzare la mozione sull'assistenza ai pazienti diabetici nelle scuole.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Petris e Lucidi, volta ad anticipare a settembre, dopo l'esame del disegno di legge di modifica del codice penale e del codice di procedura penale, il disegno di legge sulla tortura.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta ad anticipare a mercoledì mattina il provvedimento definito dalla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari riguardante il senatore Caridi.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta a calendarizzare la mozione sulla sicurezza e sull'attività internazionale del Governo.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Colleghi, siccome c'è forse una certa timidezza ad alzare le mani, non riesco bene a distinguere le mani alzate da quelle alzate a metà, per cui dispongo la controprova anche per questo motivo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Lucidi, volta a calendarizzare l'esame del disegno di legge sul reddito di cittadinanza.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Centinaio, volta a calendarizzare l'esame del disegno di legge sul trattamento farmacologico per coloro che si rendono responsabili di delitti di violenza sessuale.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, vorrei ringraziarla per la cortesia che ha avuto per quanto attiene la proposta che ho prima avanzato. Ovviamente le valutazioni di ordine politico non appartengono a questa occasione di intervento, ma affido alla sua sensibilità - e in tale senso le rinnovo la richiesta - di porre in essere le sue prerogative, così come stabilite dal comma 3 dell'articolo 157 del Regolamento.

Le ho precisato che la mia è una mozione sottoscritta da più di un quinto dei presenti in Assemblea e, quindi, il Presidente può stabilire, ai sensi del comma 6 dell'articolo 55 del Regolamento, la data della sua fissazione nel calendario.

Signor Presidente, faccio rilevare che non ho pressato perché essa venga inserita nel calendario domani o dopodomani. Poiché il Regolamento prevede trenta giorni, alla ripresa dei lavori, con il buonsenso che le riconosco, avrà la cortesia e il garbo di tenerla in considerazione.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, la ringrazio.

Siccome eravamo nell'ambito del calendario e siccome nel corso della Conferenza dei Capogruppo, considerata la priorità di tante disposizioni di legge, abbiamo deciso di non dare adito alla presentazione di mozioni, ho voluto avere il conforto dell'Aula su questa decisione già presa dalla Capigruppo.

In ogni caso, terremo presente per il futuro, alla ripresa dei lavori, la sua richiesta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 16,30)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli articoli da 1 a 5 e degli emendamenti e ordini del giorno ad essi presentati e che è mancato il numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.4.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 16,30)**

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.100?

LIUZZI *(CoR)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

Senatore Santangelo, la vedo in piedi. Deve forse avanzare una richiesta?

SANTANGELO *(M5S)*. Sì, Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Sant'Angelo, le raccomando di seguire i lavori.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente io le chiederò sempre il voto elettronico, in automatico, e lei lo sa.

PRESIDENTE. Lo so, ma lei deve anche cogliere l'attimo e il voto elettronico lo deve chiedere.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, se ne facciamo una gara tra lei e me, ci sono quei quindici anni di differenza che contano.

PRESIDENTE. No, non è una gara, e infatti l'ho allertata.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.11.

Passiamo all'emendamento 3.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, non prima di averle chiesto l'estrazione di tutte le tessere inserite dei senatori assenti.

PRESIDENTE. Pensavo l'estrazione del lotto.

SANTANGELO *(M5S)*. In qualsiasi altro posto di lavoro queste cose sono ben sanzionate.

PRESIDENTE. L'estrazione delle tessere può essere fatta. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Va bene, adesso verifichiamo.

SANTANGELO *(M5S)*. Questo è l'unico posto in Italia in cui si può inserire la tessera pur essendo assenti. È una vergogna.

PRESIDENTE. Ha fatto la sua richiesta. Prego i senatori Segretari di procedere all'estrazione delle tessere.

SANTANGELO *(M5S)*. La prego di porre la giusta attenzione alla questione.

PRESIDENTE. Prego anche i colleghi di facilitare il lavoro dei senatori Segretari con la dovuta autoregolamentazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Santangelo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori, fino alle parole «livello nazionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LIUZZI *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

La mia tessera è disabilitata, essendo io presente al banco della Presidenza. Tuttavia, pregherei i colleghi di estrarla per evitare effetti ottici distorti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.2.

Gli emendamenti 5.3 e 5.5 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G5.5, che è stato accolto. Senatore Ruta, insiste per la votazione?

RUTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.5, presentato dal senatore Ruta.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Candiani, mantiene il suo emendamento 5.4 o intende sottoscrivere l'ordine del giorno G5.5?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e aggiungo la mia firma all'ordine del giorno G5.5.

PRESIDENTE. Senatore Ruta, accetta la firma del senatore Candiani?

RUTA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.4 è quindi ritirato.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi sembra che il senatore Ruta insistesse per la votazione anche dell'altro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, il testo dell'ordine del giorno pervenuto alla Presidenza comprendeva il contenuto degli emendamenti 5.3 (identico all'emendamento 5.4) e 5.5. Ero io che non avevo confrontato i testi, ma gli Uffici hanno garantito che il testo votato comprende tutti gli emendamenti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TARQUINIO *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori, fino alle parole «si riferiscono».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.9.

Passiamo all'emendamento 5.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TARQUINIO *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12/1.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in occasione dell'esame degli emendamenti a firma del senatore Tarquinio, di questo che stiamo esaminando e dei successivi, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione assolutamente fondamentale per la nostra agricoltura, cioè sul fatto che nella etichettatura dei prodotti si indichi in maniera precisa il luogo di produzione, come in questo caso suggerisce il senatore Amidei, e l'origine degli ingredienti principali dell'alimento, come suggerirà un altro emendamento del senatore Candiani.

Noi voteremo sicuramente a favore di questa serie di emendamenti, perché uno dei problemi che attanaglia la nostra agricoltura è proprio la contraffazione delle nostre originalità e l'utilizzo di prodotti non di origine italiana in confezioni che possono essere confuse con la produzione nazionale.

Tutti i Paesi del mondo custodiscono molto gelosamente i loro prodotti e, in maniera altrettanto invasiva, cercano di utilizzare le originalità degli altri (molti forniscono anche prodotti provenienti non dal nostro Paese per le nostre produzioni nazionali). Occorre evitare questa prassi che condanna i nostri prodotti a una riduzione del loro valore sul mercato nazionale e internazionale e, a tal fine, riteniamo che la legislazione europea sia carente o quanto meno che il recepimento della legislazione europea nel nostro ordinamento non sia sufficiente a tutelare i nostri prodotti.

Più volte abbiamo cercato di attirare l'attenzione del Governo sull'argomento e in questi giorni, signor Presidente, proviene da tutte le associazioni di categoria un disperato allarme per le quotazioni di molti prodotti. Il prezzo di alcuni prodotti, anche se non confezionati (penso a quelli cerealicoli), che in Italia hanno un loro valore, sta crollando per via di importazioni di prodotti molto spesso non certificati e non controllati provenienti da Paesi extra UE.

Credo che abbiamo il dovere di non sorvolare a volo d'uccello sui pareri e votare senza considerare cosa stiamo bocciando. Dobbiamo assolutamente approvare gli emendamenti che prevedono una forma di protezione per i nostri prodotti. Si tratta non di un protezionismo all'antica (penso ai dazi e a tutto ciò che una volta creava distorsioni del mercato), ma di un protezionismo della qualità: mi riferisco a un protezionismo sano e autentico sulla qualità dei prodotti che poi porta anche a una valorizzazione degli stessi sul libero mercato. Perché, allora, rifiutare questi elementi importanti? Sull'etichetta deve essere indicato il luogo di produzione dei prodotti. Si tratta, in questo caso, della nostra produzione nazionale. Non possiamo consentire che, sotto etichette che portano anche il nome Italia, si possano nascondere merci che non sono state prodotte sul nostro territorio.

Nel ringraziare il senatore Amidei e gli altri colleghi della Commissione agricoltura, intervenuti anche nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, e tutti coloro che stanno proponendo questi emendamenti, prego i colleghi di non considerarli come emendamenti di parte politica avversa alla maggioranza, bensì come emendamenti presentati nell'esclusivo interesse degli agricoltori italiani, travolti, negli ultimi giorni e settimane, nell'assoluto silenzio del Governo. Non abbiamo ascoltato questo fantomatico e inesistente Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali intervenire sul crollo del prezzo dei prodotti cerealicoli nella nostra Italia a seguito delle importazioni di prodotti da

Paesi terzi. Ciò è assolutamente inammissibile.

Ci aspettiamo - è qui presente il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - che il Governo batta un colpo su tale questione, visto che Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori e tutte le organizzazioni di categoria stanno implorando il Governo di intervenire sul crollo, assolutamente non ammissibile, del prodotto cerealicolo nazionale a causa della larga importazione di prodotti dai Paesi terzi. O si vara una norma che stabilisce in maniera chiara la qualità del prodotto italiano, oppure saremo costretti a chiudere migliaia e migliaia di aziende agricole.

L'agricoltura non è all'ordine del giorno dell'agenda di questo Governo e di questa maggioranza, in quanto è considerata un comparto di secondo piano rispetto ad altri comparti che continuano a godere di immissioni continue ed esorbitanti risorse sia in termini di denaro che di assistenza per i loro meriti, oltre che per le loro esigenze.

Chiediamo dunque che anche il Senato batta un colpo per dare attenzione all'agricoltura italiana, che sta tracollando sotto l'assoluto silenzio del Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, invito il Governo a stare molto attento agli emendamenti in esame e, soprattutto, alle argomentazioni sollevate in Assemblea e dall'ultimo intervento del senatore D'Alì. Al di là dei toni, che talvolta possono non essere condivisi, le questioni poste sono assolutamente fondate, perché è di tutta evidenza che, al di là dello *spot* dell'Expo, si ha la netta sensazione di una politica a volte disattenta nei confronti di ampi settori dell'agricoltura italiana, con particolare riferimento all'agricoltura mediterranea.

Signor vice ministro Olivero, si ha l'impressione di un'azione stanca e distratta, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, perché l'Ispettorato centrale della tutela della qualità è ben lontano dalle *performance* che abbiamo conosciuto negli anni passati, quando si chiamava Ispettorato centrale per la repressione frodi ed era guidato dal dottor Giovanni Lo Piparo: lo voglio ricordare, perché bisogna ricordare le eccellenze della burocrazia italiana. Siamo dunque ben lontani da quel grado di attenzione. Oggi ci sono metodiche che consentono di superare qualsiasi elusione in materia di contraffazione. Sappiamo anche di programmi innovativi, elaborati dal Poligrafico dello Stato, che potrebbero essere messi in opera agevolmente ed essere fonte di introiti e non, al contrario, di spesa: mi dispiace a tal proposito il parere della Commissione bilancio.

Su queste argomentazione credo che il vice ministro Olivero e, in particolare, il sottosegretario Gozi debbano dare assicurazione ampia a tutto il Parlamento, al Paese e alla maggioranza che sostiene il Governo. A volte abbiamo l'impressione che alcuni settori della maggioranza e del Governo abbiano un atteggiamento più interessato alle esigenze della grande distribuzione organizzata e alle ragioni di alcune ben definite e potentissime *lobby*, di livello nazionale e internazionale, e siano invece distratti nei confronti delle tematiche sin qui audite.

Oggi la situazione è grave e incresciosa, come ha ricordato il senatore D'Alì: stiamo assistendo al crollo di una delle eccellenze italiane, il crollo del valore del grano, con particolare riferimento al grano duro italiano, che oggi ha un prezzo assolutamente infimo: si parla di 10 o 11 centesimi al chilo e quindi di 10 o 11 euro al quintale. Si hanno cifre così basse, perché probabilmente arrivano delle importazioni, che devono essere verificate e controllate. Se andiamo a comparare le azioni di verifica svolte nell'arco di circa un decennio e le sanzioni conseguenti, notiamo che negli ultimi quindici anni c'è stata una diminuzione, se non addirittura un crollo di tali attività. Quindi, l'occasione di un dibattito di questo genere in Assemblea diventa pregnante e costituisce il momento opportuno per confrontarci su questi temi. Poiché sono convinto che la maggioranza, su tali temi, non possa essere seconda a nessuno e che non lo sia sicuramente, gli interventi dei senatori D'Alì e Tarquinio non possono restare senza risposta.

Quindi, vi prego di alzarvi e dare, nel merito, le risposte che il Parlamento e, soprattutto, gli agricoltori italiani e in particolare quelli meridionale, meritano. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del*

senatore Amidei).

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, la questione relativa all'etichettatura e alla certezza della provenienza del prodotto *made in Italy*, che sto portando avanti da circa tre anni, come sa il vice ministro Olivero, è alquanto pesante e per alcuni aspetti drammatica.

Non si riesce a capire perché la risposta è sempre no. Non si capisce perché non si vuole fare l'etichettatura di sicurezza: il consumatore deve sapere cosa sta mangiando, da dove viene il prodotto e se è un prodotto italiano. Il problema non è solo la contraffazione dei nostri prodotti agricoli all'estero, ma anche le truffe che consumano gli imprenditori italiani.

Non si capiscono le resistenze del Governo, del Ministro, dei vari Sottosegretari e, se mi consentite, della struttura del Ministero dell'agricoltura. La questione è talmente incredibile che meriterebbe altro tipo di accertamento.

Come ha detto il collega Marinello, non c'è alcun costo aggiuntivo: costerebbe ben poco all'impresa; dovrebbe pagare solo qualche centesimo e avremmo la certezza che se l'impresa ha comprato un milione di quintali di pomodori non può produrre 10 milioni di quintali di passata di pomodoro. Dobbiamo capire da dove viene un prodotto e come è fatto. La questione riguarda l'Italia e l'estero. Ebbene, non c'è risposta da tre anni. La situazione è grave e al tempo stesso delicata. Stiamo parlando di un istituto al 100 per cento statale. Perché no? Non c'è costo; anzi, si crea occupazione.

Questa storia ha dell'incredibile. Non riesco a capire le ragioni; non ci può essere ragione politica o tecnica. C'è un'altra ragione ed è inquietante. Non è possibile: sempre e solo no. Perché no? Si vuole tutelare il consumatore, si vogliono tutelare i produttori onesti, la produzione e la qualità del prodotto italiano? Bene, la risposta c'è. Sono tre anni che dite sempre di no. Non c'è niente da fare: un silenzio tombale.

Sinceramente, come ho detto altre volte, alla fine bisognerebbe rivolgersi all'esterno, a qualche altra autorità, per capire cosa si annidi all'interno del Ministero dell'agricoltura. Questo è il dato reale. Vi invito pertanto a riflettere: riflettete seriamente perché il prossimo passaggio non sarà certamente in quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Mauro Giovanni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è evidente che, se la discussione sta prendendo una piega tanto accesa, è perché l'argomento merita attenzione.

Vorrei riportare all'attenzione dei presentatori dell'emendamento 5.12/1 una considerazione: qui viene chiamata in causa, come soggetto garante della sicurezza dei prodotti o dell'etichettatura, la Zecca dello Stato.

Alla luce della trasmissione «Report», che ieri sera ci ha fatto conoscere i livelli di tutela e garanzia forniti dalla Zecca dello Stato in merito alla produzione dell'oro coniato 995, quando in effetti viene immesso sul mercato con un titolo 999 - quello comprato da Banca Etruria - avrei qualche perplessità ad affidare questo tipo di servizio all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, - bontà di Dio - come dice il suo direttore, non si fa parlare dietro da nessuno, quindi dopo restituisce anche il cinque per cento che manca nel titolo del metallo o quello che viene chiamato il calo (che poi, qualcuno dovrebbe spiegarci come è possibile che fondendo l'oro puro ci sia un calo del due per cento!).

Visto che stiamo parlando di legge europea, Presidente, questa benedetta IVA si paga o no sull'oro da investimento (sempre quello che viene da Banca Etruria)? Questo è un altro tema, lo vedremo.

Siete così sicuri di volere affidare questo servizio alla Zecca dello Stato, quello stesso istituto, magari, che stampa questa roba avariata che si chiama euro? Ne siete davvero sicuri? *(Applausi del senatore Calderoli)*.

RUVOLO *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A)*. Signor Presidente, chiedo anzitutto di sottoscrivere l'emendamento che è stato oggetto di tanti dibattiti in quest'Assemblea.

Ritengo che ancora una volta il Governo debba fare un'azione semplice: anziché genuflettersi ai tavoli di Bruxelles, per una volta alzi la testa per difendere il *made in Italy*.

Quante volte abbiamo ascoltato maggioranza e Governo sostenere il *made in Italy*: fatelo con un'azione concreta e non portandoci sempre sulla strada sbagliata. Oggi più che mai è necessario sostenere il *made in Italy*. L'etichettatura è lo strumento unico ed essenziale per far sì che davvero emergano i nostri prodotti italiani.

Concludo, sperando che il Governo dia parere favorevole a questo emendamento. Ovviamente, lo sottoscrivo a nome del Gruppo AL-A.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intervengo soltanto per una brevissima osservazione rispetto alle indicazioni date dai colleghi.

Innanzitutto, vorrei dire al senatore Ruvolo che noi non ci genuflettiamo ai tavoli di Bruxelles. Siamo ben coscienti di qual è il nostro modello di agroalimentare e siamo anche ben consapevoli di come dobbiamo difenderlo. Ma nel farlo, sappiamo altrettanto bene di far parte di un mercato unico, nel quale è necessario trovare dei punti di sintesi con gli altri Paesi. È su questa base che si deve lavorare nell'interesse comune.

Il fatto che il nostro Governo stia facendo bene la sua parte in questa direzione lo dicono i passaggi ultimi, che hanno una rilevanza particolarmente visibile, come nel caso della scelta di avere una piena tracciabilità sui prodotti lattiero caseari, scelta fatta in autonomia dal nostro Paese e che ci pone in una condizione obiettivamente innovativa all'interno dell'Unione europea, insieme soltanto alla Francia.

Quanto alla scelta compiuta negli ultimi giorni al tavolo cerealicolo, vorrei dire con chiarezza che, non solo il Governo non è stato insensibile rispetto alle situazioni di crisi, ma ha posto risorse ingenti nei mesi passati, sia per quanto riguarda il settore latte sia ora, nell'immediato (anche con un decreto che sarà in discussione nei prossimi giorni in quest'Aula), sul settore cerealicolo, con un piano che è stato immediatamente condiviso, nel suo complesso, con tutte le rappresentanze del mondo agricolo.

Lo dico perché sappiamo quali sono i problemi e anche qual è la dimensione delle questioni globali. Ma noi non stiamo con le mani in mano, bensì cerchiamo di incidere. Dobbiamo farlo però nell'ottica dell'Unione europea, sapendo che abbiamo la possibilità di tutelare fino in fondo i nostri prodotti. Dobbiamo garantire la tracciabilità dei medesimi e questa è la strada che abbiamo perseguito e rispetto alla quale abbiamo ottenuto risultati importanti in questi anni.

La frutta e la verdura sono oggi garantite rispetto alla nazionalità, cosa che pochi anni fa non era prevista. Anche la carne oggi è garantita, mentre non lo era fino a pochi anni fa. A brevissimo, esisterà la garanzia per il latte e per i latticini. Sono passaggi epocali, rispetto ai quali noi possiamo essere davvero soddisfatti della nostra azione in Europa.

Ma noi agiamo, come è stato ricordato, non nella logica del protezionismo, ma nell'ottica di far comprendere quanto la tracciabilità sia l'unico modo per garantire sicurezza alimentare, da un lato, e tutela della qualità, dall'altro. Questa è la logica nella quale ci stiamo muovendo.

Pertanto, noi non riteniamo necessaria l'indicazione prevista in questo emendamento, perché è in questa logica che noi ci muoviamo, e non contro l'Unione europea, andando in contrapposizione aprioristica.

La logica è quella di accompagnare tutte le nostre azioni con il chiaro intento di far sì che gli altri Paesi accolgano le nostre argomentazioni, così da evitare quelle sanzioni, che certamente non fanno piacere all'agricoltura e che hanno spesso portato, negli anni passati, i nostri agricoltori a pagare pesi rilevanti oggi non più sostenibili.

È possibile vincere la battaglia. La storia di questi anni ce lo insegna. È possibile garantire tracciabilità

e tutela della nostra qualità, ma bisogna farlo con una logica progressiva, stando uniti e avendo chiarissimo l'obiettivo. Il nostro Paese agisce in questa maniera e posso assicurare che il Governo e, *in primis*, il ministro Martina lavorano e ottengono risultati in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, sinceramente non capisco che risposta è stata data. È una non risposta, come al solito. Il problema è fornire garanzie. Se non c'è l'indicatore di sicurezza, quel che dice il Vice Ministro non serve a nulla. Significa eludere il problema, non entrare nel merito e qui nasce il dubbio. Il dato reale è questo. Si continua a non rispondere. Perché? Quali sono le resistenze? Di che natura sono le resistenze? Ripeto, il dato è questo. Non è possibile che qualcuno acquisti 100 e venda come se avesse acquistato 1.000. Questo è il dato reale. Non lo volete affrontare? Non volete rispondere? Tocca a tutti noi perché quel che mangiamo o beviamo riguarda tutti noi e i nostri figli. Riguarda anche i nostri produttori disonesti. Dobbiamo tutelare gli onesti. È incredibile che da tre anni non vi sia alcuna risposta. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Votiamo sperando che ci sia la piena consapevolezza, al di là di tutto, che non è una battaglia politica, ma per i nostri cittadini e connazionali. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sull'emendamento che ho presentato.

Rivolgo un appello a tutta l'Assemblea: attenzione, se non si vota questo emendamento, si apre la strada al disconoscimento della qualità e della provenienza dei nostri prodotti! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Mettiamo fine al vero *made in Italy*. Attenzione, rifletteteci! Signor Vice Ministro, non riconoscere il luogo di produzione del prodotto significa non riconoscere la qualità del nostro prodotto. Attenzione, rifletteteci! Non possiamo accettare proni l'indicazione dell'Unione europea perché noi produciamo prodotti di eccellenza. Noi realizziamo prodotti di qualità e non consentire il riconoscimento di questo significa buttare fuori mercato le aziende agricole perché non saranno più competitive. Chiunque potrà scrivere che è stato confezionato o prodotto in Italia quando il luogo di produzione non viene ben precisato e identificato. Già abbiamo commesso un errore quando abbiamo eliminato il periodo di conservazione entro i diciotto mesi per l'olio d'oliva. Stiamo aprendo la strada a prodotti non di qualità.

Signor Vice Ministro, vorrei aggiungere una cosa, che prima ho detto anche in Commissione. È stato fatto cenno al problema del settore cerealicolo. Dobbiamo dire a tutti che l'intervento del ministro Martina - che non si degna mai di venire in Aula a parlare di agricoltura - di 3 milioni di euro nel 2016 è un obolo. La produzione di grano è di 4 milioni di tonnellate e 3 milioni divisi per quintale significano dieci centesimi al quintale. Neanche l'elemosina in chiesa si fa con dieci centesimi. C'è da vergognarsi. Non è questo il modo di aiutare l'agricoltura italiana. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Presidente, ho capito che ormai ha preso piedi la prassi per cui la maggioranza non partecipa neanche più al dibattito perché non c'è la volontà di andare a toccare un emendamento in quanto le ferie incombono. Quindi potremmo trovarci, con questo inghippo, a dover ritornare su questa legge.

Ma se la nostra partecipazione all'Unione europea ha un senso non può essere quello di demolire le nostre produzioni nazionali caratteristiche; questo è un danno enorme che si fa al Paese, lo diciamo tutte le volte. Quando si tratta di collegato sull'agricoltura, quando si tratta di legge europea, quando si tratta di legge di delegazione europea, quando si tratta di legge sulla competitività, in ogni circostanza il problema arriva sempre su questo punto.

E allora chiedo al Governo, in particolare al sottosegretario Gozi: volete prendere sul serio, una volta per tutte, la difesa del prodotto *made in Italy*? La produzione è cosa differente rispetto al commercio. Quando andate a fare proclami, dicendo che è aumentato il consumo e che quindi l'economia sta riprendendo, tacete il fatto che sullo scaffale si trova il 60-65 per cento di prodotto importato. Quel prodotto non farà crescere il fatturato dell'industria italiana, dell'agricoltore italiano, dell'artigiano italiano, ma farà crescere il fatturato di un produttore straniero.

Noi vogliamo che il nostro consumatore sia in grado di poter scegliere la merce che trova sullo scaffale. Voi conoscete i numeri che mi sto accingendo ad elencare e sapete, com'è stato ben rilevato dal Ministero, che nove italiani su dieci ritengono importante conoscere l'origine dei prodotti in vendita, che ben il 90 per cento lo ritiene quando si tratta di prodotti della filiera lattiero-casearia e addirittura il 95 per cento quando si tratta di acquistare il latte fresco, la verdura fresca tagliata o il riso (l'81 per cento dei nostri concittadini). Voi a questa gente volete negare il diritto di conoscere, come richiesto nell'emendamento, l'origine degli ingredienti principali dell'alimento e il luogo di produzione.

Volete fare questo sforzo di onestà nei confronti dei cittadini? Altro che riforma costituzionale, questa è una riforma seria, questa è una modifica seria, questa è una difesa seria della tutela dei cittadini! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Malan)*. Avete voglia altrimenti a dire che gli inglesi hanno fatto male ad uscire dall'Unione europea. Almeno difendono il loro Paese; voi nemmeno quello state facendo e venite poi a dirci che volete fare i Padri costituenti. Ma andate al diavolo!

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, bisognerebbe mettere uno specchio che consenta ai colleghi che presiedono i lavori dell'Assemblea di vedere anche questa parte dell'emiciclo, per capire che qualche volta chiediamo la parola anche noi.

PRESIDENTE. C'è stato addirittura un clamore popolare per richiamare l'attenzione, senatore Uras.

URAS *(Misto)*. Intervengo sull'emendamento in discussione anzitutto per dichiarare il voto favorevole, per due ragioni. La prima è di ordine politico generale: penso che il Parlamento non abbia solo il diritto, ma abbia il dovere di far sentire all'Unione europea che, sul fronte della tutela della qualità della produzione agricola nazionale, non c'è alcuna discussione. Non è possibile che ci chiedano di adeguarci a forme di tutela più basse, che consentono di speculare sulla qualità dei prodotti e sulla salute delle persone.

La seconda ragione di ordine più diretto, riguarda lo sviluppo economico di questo Paese, che ha bisogno di pensare al proprio futuro valorizzando la qualità produttiva che è in grado di esprimere e le vocazioni produttive dei nostri luoghi e delle nostre Regioni. Lo facciamo soprattutto con un certo tipo di produzione agricola che ha base mediterranea e ha base particolare in Italia: lo facciamo con l'olio, con il vino. Noi non vogliamo più il vino al metanolo *(Commenti dal Gruppo PD)*, non vogliamo più gli oli adulterati in modo industriale. Vogliamo che i cittadini tutti, non solo quelli delle nostre Regioni, ma anche quelli che vengono a visitare l'Italia, sappiano e possano trovare la qualità di cui l'Italia è capace e che è nota anche al di fuori dei nostri confini. Se non facciamo questo - lo dico al Governo -, il nostro è un Paese che non si recupera, che non resuscita.

Inoltre, si colpisce in modo particolare l'economia del Mezzogiorno, quell'economia che sta puntando il proprio riscatto su questo tipo di produzioni. Non può essere che il Governo proponga testi di legge di questa natura che ancora una volta aggravano la pesante condizione di arretratezza sul piano economico e sociale del Mezzogiorno d'Italia e delle isole. Noi su questo fondiamo il nostro riscatto. Chi si assume la responsabilità di fare un'operazione di questo genere, sappia che sul piano politico generale e sul piano del consenso pagherà davvero tantissimo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Floris, è già intervenuto il senatore Amidei, quindi, pur considerando la delicatezza del tema, la prego di essere rapido.

Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, una volta tanto voglio spezzare una lancia a favore del Governo. Ho sentito dati riguardo l'agricoltura e il grano che non corrispondono a quelli reali, perché il ministro Martina ha previsto per fronteggiare la crisi sul grano 10 milioni più 8 milioni: in totale 18 milioni di euro a favore degli agricoltori.

Ma mentre spezzo una lancia a favore del ministro Martina, altrettanto non faccio per le nostre posizioni nell'ambito della politica europea, perché i 18 milioni per il grano, e per tante altre risorse stanziate per sanare le difficoltà di tutto il comparto dall'agricoltura e dell'allevamento, li stiamo togliendo ad altre risorse e, tra l'altro, il Governo li sta sottraendo anche agli italiani, perché quelle risorse si ottengono aumentando le tasse ai nostri cittadini.

Voglio aggiungere un'altra considerazione. In alcune zone dell'Italia, e la Sardegna non fa eccezione, esiste una grande crisi del comparto industriale e l'agricoltura rappresenta una risorsa alternativa. Se questo Governo non dovesse ottenere il riconoscimento del *made in Italy*, che tutti i componenti della Commissione politiche europee chiedono, saremo sempre costretti a sovvenzionare l'agricoltura (perché in Italia arrivano i prodotti dall'estero), e sovvenzionando l'agricoltura non basteranno le risorse, pagheremo più imposte e continueremo, senza il riconoscimento del *made in Italy*, ad importare da altre Nazioni, impoverendo le nostre produzioni.

BERTUZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che il Partito Democratico non concorda con questa rappresentazione del settore dell'agricoltura. Non ci stiamo! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare ha dimostrato di essere trainante per l'economia di questo Paese nel corso di questi anni. Il *made in Italy* è diventato il *brand* più riconosciuto del mondo. Questa è la vera garanzia dei nostri prodotti che sta nella qualità che ci viene riconosciuta all'estero. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

È vero, noi siamo stati il Paese del vino al metanolo, ma oggi siamo i primi esportatori di vino nel mondo. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Noi stiamo affrontando la sfida della tracciabilità del latte. Nessuno l'aveva mai fatto prima. I nostri produttori stanno ancora pagando multe per errori di altri. Basta portare il nostro Paese in infrazione. Per queste motivazioni il nostro voto su questo emendamento sarà contrario. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12/1, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 5.12 e chiedo al senatore Candiani di poterlo sottoscrivere.

Vorrei ricordare a tutti gli agricoltori italiani che in questo momento ci stanno guardando che questo è il Governo che li sta ammazzando e per il quale il presidente di Confagricoltura ha detto: «votiamo sì al *referendum* costituzionale». *(Proteste dal Gruppo PD)*. Gli agricoltori italiani se lo ricorderanno al momento del voto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, vorrei ricordare alla senatrice Bertuzzi che bisogna capire bene di cosa stiamo parlando. Infatti, in tutti questi anni, anche quando magari altri stavano in

altri luoghi, la battaglia su cui l'Italia si è contraddistinta è stata appunto, quella relativa all'origine dell'etichettatura. Quindi nessuno qui sta denigrando il nostro lavoro, anzi, perché è stata questa battaglia, in tutti questi anni, insieme agli agricoltori e ai consumatori, per l'etichettatura e il riconoscimento dell'origine che ha permesso di qualificare al meglio le nostre produzioni.

Per quanto riguarda la questione dell'olio (peraltro l'etichettatura compare grazie ad un mio emendamento presentato molte legislature fa) lei sa meglio di me quale sia il problema. I nostri marchi sono stati quasi tutti comprati da stranieri e lei lo sa perfettamente. Quindi il lavoro che si sta tentando di fare con gli emendamenti è quello di rafforzare gli elementi di conoscenza dei consumatori e di identificazione dell'origine. Non può bastare che ci sia scritto solo lo stabilimento o il luogo di confezionamento. Abbiamo sempre saputo quale fosse il giochetto fatto con l'olio, cioè quello di farlo arrivare da vari posti, anche con i marchi che il consumatore pensa siano italiani ma che non lo sono più, che transitano per la Spagna e arrivano qui. E noi ce la caviamo, secondo voi, facendo comparire il luogo dove si trova lo stabilimento e il luogo di confezionamento? No! Su questa battaglia dovremmo essere tutti uniti, come è stato in passato, quando questi emendamenti si approvavano con maggioranza e opposizione. Non è una questione di battaglia contro l'Europa; dobbiamo tutelare le nostre produzioni e imporre normative che siano più favorevoli. Non è una questione di protezionismo, perché farebbe bene a tutti i prodotti europei.

Pensate a quello che potrebbe accadere rispetto al TTIP; non ne vogliamo discutere? Se tutti i produttori agricoli europei - a partire anche dalla battaglia italiana - con forza e fino in fondo, imponessero normative con l'obiettivo di specificare l'origine dei prodotti, forse avremmo la possibilità di tutelare il nostro Paese, i consumatori e gli agricoltori.

La battaglia per l'origine - forse è bene ricordarlo - non consiste nel denigrare, ma anzi nel valorizzare ancora di più le produzioni. Il vino italiano è stato reso grande dalla battaglia della qualità. *(Applausi del senatore Consiglio)*. Dalla battaglia per il riconoscimento dell'identità del nostro territorio.

Conosciamo tutti la questione del formaggio; va bene la tracciabilità del latte, ma abbiamo passato anni - e continuiamo a passarli - a non sapere da dove vengono i semilavorati utilizzati per fare la mozzarella. *(Commenti della senatrice Donno)*. Oppure il latte rigenerato. Questo riguarda anche i salumi, i prosciutti, la composizione dei prodotti trasformati.

Su questa battaglia dovremmo essere tutti quanti uniti in quest'Aula, perché non possiamo accettare le normative europee più restrittive, mentre addirittura accettiamo il fatto che cancelliamo le norme nazionali, che sono diverse e divergenti rispetto a quelle europee. Questa è la questione.

Sappiamo benissimo quali sono i problemi, ma bisogna avere il coraggio di fare questa battaglia - mi rivolgo anche al Vice Ministro e agli esponenti della maggioranza - perché non accade nulla. Anzi, bisogna farla tutti insieme. In questo caso, infatti, stiamo difendendo gli agricoltori italiani, i consumatori italiani e il prestigio dei nostri prodotti. È questo ciò che noi pensiamo occorra fare per innescare un processo di sviluppo vero.

Non facciamo operazioni demagogiche e spieghiamo a chi ci sta a sentire di cosa effettivamente stiamo parlando. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e FI-PdL XVII e delle senatrici Mussini e Simeoni)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ho ascoltato bene cosa diceva il Governo; in particolare, faceva riferimento al fatto che sa benissimo che bisogna proteggere il prodotto italiano. Poi inseriva un «tuttavia»: tuttavia facciamo parte di un mercato, che se ci dice di buttarci giù, noi che siamo il Governo italiano del Partito Democratico ci buttiamo giù.

Poi c'era la collega che faceva riferimento alle nostre eccellenze, al vino: sono completamente d'accordo con lei, che non ha fatto altro che confermare tutto ciò che è stato detto, cioè che noi dobbiamo proteggere il nostro prodotto. Anche perché - e questo lo dico anche come notizia forse un po' da bar - quando parliamo con le persone ce la tiriamo un po' e diciamo che abbiamo degli ottimi

prodotti alimentari. Ma li abbiamo perché siamo riusciti, negli anni, a proteggere il nostro prodotto, che viene ricercato.

C'è da dire un'altra cosa. Come si fa a ricercare il nostro prodotto? C'è bisogno, appunto, dell'inserimento del luogo di produzione; e lo avete bocciato. C'è, allora, un'altra possibilità: dobbiamo inserire, quantomeno, l'origine degli ingredienti principali dell'alimento; almeno questo, se non volete inserire - perché l'avete bocciata - l'origine del luogo di produzione.

A questo punto, mettiamoci d'accordo: non possiamo solo dire, cara collega del Partito Democratico, che l'Italia ha il miglior prodotto; chi dice che non ce l'ha, questo miglior prodotto? Siamo tutti d'accordo che l'Italia ha il miglior prodotto, ma lo vogliamo difendere sì o no? *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Rizzotti)*.

Allora, per difenderlo bisogna prendere delle posizioni e non è che magari, siccome siete al Governo, dite - come faceva il rappresentante dell'Esecutivo - che abbiamo da rispettare le normative del mercato unico. Il Regno Unito ha fatto una cosa molto razionale e ha detto: siccome in questo mercato ci sono cose che ci stanno danneggiando, signori miei, chiedo ai cittadini se vogliono rimanere o meno in questo mercato che ci sta danneggiando e i cittadini hanno risposto di non volerci stare. Per non arrivare a quel punto, facciamo in modo che almeno alcune normative (è questa la normativa) che proteggono il nostro prodotto siano tutelate.

Signor Presidente, mi rivolgo al Governo e chiedo se sia opportuno o meno esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame, che vorrei sottoscrivere se me lo consente il collega; altrimenti è inutile cominciare un discorso e dire che sappiamo benissimo che dobbiamo proteggere i nostri prodotti, perché questa premessa decade se l'emendamento 5.12/1 non viene approvato. C'è poco da fare: lo vogliamo difendere sì o no? Noi lo vogliamo difendere, quindi io voterò a favore dell'emendamento 5.12/1.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, basterebbe il buon senso ma evidentemente c'è un ostruzionismo politico di maggioranza.

Chi sta parlando di metanolo? Chi sta parlando di materiale avariato? Chi sta parlando di agricoltura che non sta facendo il proprio mestiere? Stiamo dicendo l'esatto contrario, cioè che dal provvedimento in esame ci aspettiamo che il Governo attraverso l'inserimento di alcune disposizioni nella normativa nazionale pieghi l'Unione europea a portare rispetto al nostro prodotto *made in Italy*, alle nostre eccellenze, e faccia in modo che sullo scaffale il consumatore possa trovare un prodotto riconoscibile nella sua reale genuinità *made in Italy*.

Si sta chiedendo questo e lo ricordo a chi in maggioranza magari ha la memoria corta, ma lo dico anche con l'orgoglio di un'opposizione che si è opposta e ha vinto quella battaglia un mese e mezzo fa in questa stessa Aula. Quando avete portato all'esame dell'Assemblea il disegno di legge europea, se non ci fosse stata la nostra opposizione in Parlamento, il Governo vi avrebbe fatto approvare una normativa che impediva ai cittadini italiani e ai consumatori di riconoscere un prodotto trasformato in Italia da uno realmente prodotto in Italia. Questo lo abbiamo impedito noi. Avete fatto retromarcia, ci avete pensato due volte dopo che ve lo abbiamo indicato, perché se andava aveva le gambe, ma ve lo abbiamo impedito.

È troppo facile per il ministro Martina andare a fare le sue belle comparsate da Confagricoltura o da Coldiretti, magari andare al Brennero con la Coldiretti ad aprire i camion con le cosce di suino provenienti dalla Germania, quando poi invece in queste Aule portate modifiche normative che quelle cosce verrebbero proprio renderle lecite nella loro falsa marchiatura di *made in Italy*. Questo è ciò che vi abbiamo impedito di fare, mentre il disegno di legge prevede proprio il contrario, cioè quello voi ancora oggi volete fare. Noi vi chiediamo per l'ultima volta, dopo di che sarà la gente a tirare le proprie somme nel mese di ottobre, di non portare avanti queste politiche, di difendere il *made in Italy*.

Chiedo inoltre, e, signor Presidente, tramite la sua persona mi rivolgo alla senatrice Fedeli, per quali

ragioni avete presentato un disegno di legge per un nuovo marchio *italian quality* quando esiste già il *made in Italy*? Forse non vi fidate del *made in Italy* o forse ritenete che non sia più sufficientemente tutelante perché vi siete troppo lasciati andare su questi temi?

Questo è quello che vi diciamo di non fare. Fermatevi. E se l'Unione europea significa svendere le nostre eccellenze nella produzione della filiera enogastronomica, fermatevi e, come hanno fatto gli inglesi, diciamo basta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PIGNEDOLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI *(PD)*. Signor Presidente, credo che dobbiamo eliminare questi toni di chi è amico e chi è nemico del sistema agroalimentare italiano ed essere molto concreti.

Qui si sta lavorando perché le produzioni alimentari crescano, in quanto c'è un piccolo particolare da considerare: noi non siamo autosufficienti in alcun comparto, non abbiamo un settore in cui siamo autosufficienti.

Vorrei ricordare il lavoro che l'attuale Ministro sta facendo e mi dispiace per la collega che prima ha lanciato giudizi catastrofici su questo Governo. Credo sia la prima volta che un Esecutivo investe così tanto per incentivare le produzioni, mettere in rete i produttori e far sì che le aziende agricole diventino competitive nel mondo. È il primo Governo che assume davvero delle iniziative per avere dei sistemi di controllo di tutta la filiera.

Noi siamo anche un produttore trasformatore di prodotti. Abbiamo anche questa parte e il Paese non si deve vergognare. Noi abbiamo delle eccellenze. Vengo da una Regione dove ci sono la maggior parte di produzioni DOC e di certificazioni di qualità, ma anche grandissime trasformazioni e di questo non ci dobbiamo vergognare. Dobbiamo lavorare gradualmente perché i produttori riescano sempre più a immettere sul mercato i propri prodotti con il racconto e la spiegazione di quello che c'è dentro.

Parallelamente, però non dobbiamo neppure andare contro le grandi aziende di trasformazione e di altissima qualità. Questo è il *made in Italy* e non credo che dobbiamo affrontarlo con questi toni, che ritengo assolutamente demagogici. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

L'Italia, da sola, non può andare in Europa e sbattere il pugno sul tavolo, perché così farebbe solo del cinema, come si suol dire. *(Applausi dal Gruppo PD)*. In Europa bisogna trovare le alleanze e il Ministro, ogni volta che va a Bruxelles, ha questo compito e fa questo lavoro. In Europa siamo il Paese che lavora di più sul tema dell'etichettatura.

Chiedo pertanto all'Assemblea di non avere questo tono di contrapposizione, perché non credo che nessuno di noi sia contro il *made in Italy* agroalimentare. Ogni giorno lavoriamo affinché più giovani diventino produttori, perché oggi noi non siamo autosufficienti. Di questo ci dobbiamo preoccupare: avere dei giovani che entrino in agricoltura, delle aziende che facciano reddito e siano competitive senza dipendere solo da una parola su un prodotto e che ci siano produttori imprenditori. Su questo vi abbiamo sfidato più volte e più volte avete votato contro provvedimenti che cercavano di ricostruire il sistema agroalimentare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei dire alla senatrice Pignedoli che - semplicemente - sarebbe opportuno che quando si compra del parmigiano si sappia se, ad esempio, è prodotto in Ungheria, magari anche con la collaborazione di qualcuno che dovrebbe tutelare, attraverso il consorzio, i propri produttori che in Italia mantengono con fatica la loro produzione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni)*.

Vorrei dire che nella Regione della senatrice Pignedoli ci sono delle piccole realtà che stanno investendo moltissimo anche sulla selezione degli animali tipici locali e che si impegnano sulla filiera completa. Capisco benissimo che ci sono, per esempio, grandi produttori di prosciutto che comprano legittimamente delle cosce di maiale altrove per poi lavorarlo e portarlo a invecchiare a Langhirano. Ciò è verissimo ed è legittimo. È però giusto che il consumatore sia informato di tutto ciò in modo

trasparente, proprio perché, senatrice Pignedoli, è giusto che chi fa una scelta diversa - penso alle piccole aziende con una certa cultura, che magari si riconoscono con minore fatica in produzioni in grande scala - abbia la possibilità di dire dove il prodotto è stato fatto in tutte le sue fasi. Credo che questo diritto vada riconosciuto. *(Applausi dei senatori Candiani e Simeoni)*.

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, se l'emendamento 5.12 crea discussione magari per le sue specifiche, propongo, eventualmente, di trasformarlo in un buon ordine del giorno, dettagliato e chiaro, da includere poi in un decreto attuativo della legge di delegazione europea: secondo me in tal modo ci si muoverebbe in una buona direzione. In Commissione industria, commercio, turismo siamo andati oltre, perché è già assegnato alla Commissione il disegno di legge che tutela il *made in Italy* e istituisce il marchio "100 per cento Italia" che supera tale *gap*, perché sappiamo benissimo che il marchio *made in Italy* può essere apposto anche nel caso del solo confezionamento in Italia. Dunque, è evidentemente necessario qualcos'altro.

Anche nell'ottica del Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), come è stato detto in precedenza, trovare un' armonia e cercare di impartire le nostre linee in senso migliorativo, potrebbe essere non un limite, ma una grande opportunità per il nostro Paese. Per quanto riguarda la disoccupazione e gli squilibri, più tuteliamo e alziamo le garanzie contro chi fa una concorrenza sleale e meglio distribuiamo la ricchezza e favoriamo l'economia. È bruttissimo dire che non siamo autosufficienti in nulla, neanche per ciò che riguarda i nostri prodotti: ultimamente non siamo autosufficienti e quasi importiamo persone per lavorare. Questo è un fatto drammatico. Che cosa esportiamo, invece? Ci sono sempre due piatti sulla bilancia, che si equilibrano. Occorre quindi intervenire, a mio avviso, in Commissione industria, commercio e turismo, con il disegno di legge sul *made in Italy* al 100 per cento. Ciò renderebbe tanti discorsi, che potrebbero essere demagogici, un modo per realizzare fatti concreti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.14.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, evidentemente molti, anche tra di noi, non guardano la televisione. Se il Consorzio del prosciutto di Parma fa una pubblicità in cui si dice che il prosciutto di Parma non è crudo, ma è di Parma, evidentemente vuole lanciare un messaggio, nel senso che quando si parla di prosciutto crudo di Parma, si specifica che si tratta di un prosciutto del Consorzio di Parma, con un disciplinare di Parma, mentre il prosciutto crudo è un prosciutto cosiddetto smarchiato, per cui arrivano probabilmente delle cosce polacche, da animali nutriti con farina di pesce e quindi con un prezzo molto più basso. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*. Il cittadino pensa che il prosciutto crudo è sempre prosciutto crudo e che lo paga anche di meno, ma quando lo assaggia non ha quelle caratteristiche sensoriali che hanno i nostri prosciutti. Questo è il risultato di una etichettatura malsana, tanto è vero che il Consorzio sta facendo questo tipo di pubblicità. Questo non serve ai produttori, se è vero che in Italia abbiamo perso circa 400.000 scrofe e quindi abbiamo un mercato suinicolo in così grave difficoltà che nel decreto-legge enti locali c'è chi spaccia persino la proposta di dargli un contributo: poi vedremo nei prossimi giorni la discussione in questa Assemblea. Ciò serve solo al sistema confindustriale e a tutti coloro che gestiscono le trasformazioni e i macelli e ovviamente non riguarda solo il mercato del prosciutto e degli affettati. Ad esempio, quando mangiate un salame e vedete scritto «salame italiano», dovete sapere che in realtà è sufficiente che il principale prodotto sia italiano e che abbia il 40 per cento di carne italiana. Anche se il restante 30 per cento è

carne austriaca e l'altro 30 carne tedesca, comunque il salame sarà italiano perché il principale componente è italiano, anche se la somma dei prodotti (ossia il 60 per cento) è invece estera.

Si potrebbe fare una lunga lista. Si parla dei formaggi: è vero, quelli DOP sono gli unici che hanno latte italiano, anche se sono anni che chiedo in questa Assemblea - in maniera paranoica, oserei dire - di sapere quante sono le vacche in Italia che producono latte. Vorrei infatti fare un conto ben preciso e sapere quante sono le vacche che producono latte nella mia zona che diventa grana padano e quante quelle che producono latte che diventa parmigiano reggiano, contando le forme che sono marchiate: evidentemente ci deve essere una dicotomia. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*. È la stessa dicotomia che evidenzia il giudice Giulia Proto quando dice che la produzione di latte europea si fa con la somma dei modelli L1; però quando si moltiplica il numero delle vacche per la quantità di latte, non si arriva alla stessa quantità. Quindi, è evidente che ci si ruba, come è altrettanto evidente che il sistema italiano di controllo di AGEA non ha funzionato. *(Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Mussini e Simeoni)*. Ci hanno dato 70 milioni di multa e non ho ancora capito chi li deve pagare, se le Regioni che non hanno fatto i controlli.

Ma torneremo sull'argomento quando parleremo del prossimo provvedimento sugli enti locali, in cui si dicono esattamente le cose che ho detto qui un anno fa; le stesse cose che i tribunali di Brescia e di Parma hanno sconfessato, dicendo che non si può far pagare 100 milioni di multa quando la multa è di 30 milioni. Lo dico da anni e nessuno mi dà ragione, se non i TAR e le autorità giudiziarie, dimostrando che quanto dico in quest'Aula è perfettamente vero.

Voglio vedere se fra una settimana, qualche Ministro o Sottosegretario mi dirà che quello che ho detto lo scorso anno era vero, quando vi ho detto che a cambiare le regole del gioco sono solo i mafiosi, e voi mi avete risposto che si muore di mafia: a uno che ha lavorato ventinove anni in un obitorio, che ha eseguito 2.500 autopsie! *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto)*. Se volete parlare di agricoltura, questi sono gli elementi che state affossando.

È vero, siamo sotto di 5 miliardi, perché tra *import* ed *export* il sistema italiano importa 5 miliardi, ma è altrettanto vero che potremmo esportare di più e meglio se veramente fossimo sinceri, se dicessimo la verità, perché se importiamo il cacao o il caffè dall'estero, ben venga se io so cos'è, se bevo il caffè del Costa Rica piuttosto che di qualche altro Paese. Non dobbiamo vergognarci di dire la verità.

Quante sono le cosce di prosciutto che poi tornano all'estero come *made in Italy*? Quante sono le carni per cui è sufficiente che un animale sia allevato gli ultimi quattro mesi in Italia (su un anno di vita) per dire che sono carni italiane? Siamo sinceri. Questo potrebbe essere fatto in maniera diretta, perché l'Europa non vieta che le nostre industrie scrivano un'etichetta completa, e invece non lo fanno perché così guadagnano di più, a discapito di quegli allevatori che stanno chiudendo le stalle, che sono affamati, perché con 0,29 centesimi per un litro di latte non si sopravvive. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto)*.

Andate a raccontarlo agli agricoltori mantovani e bresciani della mia zona, che tutti i giorni mi telefonano. Questa è la verità dell'etichettatura. Quando si mangia un formaggio molle che non è DOP, non è latte italiano. Siamo al 70 di una produzione che in realtà è molto più bassa perché molti certificati L1 non corrispondono al latte italiano. Allora, andiamo a disciplinare la materia; andiamo a fare chiarezza per sapere quanto latte italiano - visto che parlate di tracciabilità - si lavora in quelle industrie che poi risultano italiane. E questo solo per «ingrassare» Confindustria: questa è la verità della nostra agricoltura. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto e della senatrice Casaletto. Molte congratulazioni)*.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la senatrice Pignedoli ci ha dato uno spaccato di imprenditoria positiva italiana, ma questo non significa che ciò sia merito del Governo o che il Governo metta nelle condizioni di crescere ulteriormente i nostri coraggiosi agricoltori che hanno riconvertito i vigneti, che hanno riconvertito la lavorazione del vino, che si sono imposti sui mercati

internazionali. Il suo è stato più un intervento di propaganda degli agricoltori che non di illustrazione dei meriti del Governo.

Alla senatrice Pignedoli vorrei dire che, quando il Governo italiano non è nelle condizioni di bloccare l'importazione di 45.000 tonnellate di olio di oliva tunisino nel nostro mercato per due anni consecutivi o non è nelle condizioni di bloccare alcune importazioni, non per fini protezionistici, ma per carattere di protezione della qualità, questi sono i provvedimenti che il Parlamento e il Governo devono prendere.

Da un lato, l'Unione europea ci impone l'importazione di prodotti extracomunitari, e noi siamo costretti a subirli; dall'altro, però, noi mettiamo un paletto sulla difesa della qualità dei nostri prodotti. Pertanto, nelle etichette il prodotto italiano deve essere certificato come tale, non solo dal punto di vista del luogo di lavorazione, ma anche dal punto di vista del luogo di produzione.

Mi sembra una forma di autotutela assolutamente compatibile, sia con la normativa europea sia con gli interessi, che ci premono, dell'agricoltura nazionale. Dobbiamo subire e non siamo in grado di bloccare quei fenomeni perché la normativa europea consente questo tipo di attività e di immissione sui mercati? Benissimo, anche se io direi malissimo. Purtroppo, però, è così. Facciamo allora un'azione di contemperamento e di bilanciamento attraverso la difesa del nostro prodotto sull'etichetta. Che il consumatore sappia, quando va al supermercato, dall'etichetta sulla bottiglia, qual è l'olio prodotto e lavorato in Italia e qual è l'olio prodotto in Tunisia, o in altro Paese, e imbottigliato in Italia. Perché tutto questo scandalo dinanzi a questa richiesta, che mi sembra assolutamente legittima, di difesa del nostro prodotto? Lo stesso discorso può valere per i grani importati per la molitura e per il confezionamento delle paste. Perché non indicare sull'etichetta che una pasta è fatta con grano italiano e un'altra, invece, è fatta con grano canadese o con grano comunque extracomunitario o non italiano?

Davvero non è comprensibile il motivo per cui ci si rifiuta di dare questo contrappeso a quello che, invece, è lo svilimento del prodotto nazionale derivante dalle importazioni di prodotti extracomunitari e non italiani. Dovrebbe essere iniziativa del Governo dire: abbiamo dovuto accettare questa immissione di prodotti ma la bilanciamo con la chiarezza, nella etichettatura, su come questo prodotto venga utilizzato e su come, invece, sia utilizzato il prodotto nazionale.

Con termini di assoluta pacatezza, a me sembra che questo sia il dovere dei governanti. Non vuole farlo il Governo? Io spero che lo faccia il Parlamento.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, il tema che si pone è molto collegato. Lo dico perché oggi abbiamo sentito il sottosegretario Gozi nelle Commissioni riunite 3a e 14a sulla vicenda Brexit.

Se l'Unione europea è resa invisa ai cittadini europei, agli operatori economici europei, a parti importanti dell'Unione europea, opzioni quali la Brexit saranno l'unica possibilità di risoluzione dei problemi di vita di quei sistemi economici e territoriali.

La scomposizione dell'Unione europea finirà per essere l'unica soluzione che abbiamo di fronte e i movimenti populisti che vanno verso quella direzione avranno ragioni su cui fondare le loro proposte di disgregazione. Il tema è molto semplice: si parla di avere un'etichettatura seria che garantisca al consumatore la possibilità di acquistare quello che ritiene essere più giusto per la propria salute e il proprio gusto. Questo aiuta la capacità produttiva, la possibilità di riscatto economico e il superamento della crisi nella quale versano le nostre Regioni più povere che si affacciano verso la sponda Sud del Mediterraneo e il Mezzogiorno. Non è possibile che, ogni volta che si pone una questione anche minima come questa, quello che prevale è l'interesse di alcuni potentati economici multinazionali. *(Applausi della senatrice De Petris)*. Perché poi si finisce per mettere le basi per la distruzione di ciò che abbiamo creato di positivo tutti insieme guardando verso l'Europa. L'unità non vuol dire la soppressione delle identità; vuol dire la valorizzazione delle identità, consapevoli che siamo anche diversi, che produciamo in modo diverso e che abbiamo anche una cultura del gusto diversa.

Credo che, qualche volta, riconoscere gli errori e riconoscere di essersi spostati troppo in una direzione

che non tutela gli interessi della nostra gente serva a salvare il consenso per la cultura democratica e progressista per uno schieramento del futuro. Non serve arroccarsi. È sbagliato arroccarsi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Zuffada, il suo Gruppo ha esaurito i tempi a disposizione. Ne ha facoltà per due minuti.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Intervengo molto brevemente.

Per la mia attività di veterinario ho seguito in modo particolare l'industria e l'allevamento dei bovini da latte e la produzione suinicola. Ha ragione il collega Gaetti nel dire che questi comparti attraversano notevoli difficoltà. È stato commesso un errore negli anni passati con una responsabilità da parte di tutti. Le industrie della trasformazione e della grande distribuzione sono state cedute per larga parte a delle multinazionali i cui interessi non coincidono, volenti o nolenti, con la produzione locale. I nostri allevatori sia di latte che di carne hanno fatto grandi sacrifici. Ha ragione la collega del PD quando dice che hanno avuto miglioramenti per quanto riguarda la qualità dei prodotti. Purtroppo questi prodotti di alta qualità stanno diventando di nicchia. Si tratta di difendere gli interessi degli uni e degli altri e di scegliere. Se vogliamo difendere gli interessi dei nostri ultimi produttori di bovini da latte e di produzione suinicola, bisogna approfittare del provvedimento che è ora al nostro esame. Riconosco al ministro Martina, che conosco personalmente per la mia esperienza in Consiglio regionale, di aver cercato di migliorare, per quanto possibile, la difesa dei nostri prodotti, però su questo punto si deve scegliere: si sta dalla parte dei produttori oppure dalla parte degli interessi dei trasformatori e della grande distribuzione. Questo è il nocciolo del problema. La politica deve scegliere, altrimenti sono gran belle parole e ci ritroviamo l'anno prossimo con il prezzo del latte che, anziché essere di 29 centesimi, sarà sceso a 25 centesimi e con il prezzo del prodotto suinicolo sempre più basso. Di conseguenza i nostri allevatori chiuderanno le stalle e chiuderanno gli allevamenti di suini. Dovremo importare sempre di più - perché non siamo autosufficienti - le cosce dalla Germania e i prodotti dall'Est europeo, che non hanno le nostre caratteristiche, ma per difenderci dobbiamo usare le armi legali. Questa è una di quelle; mi auguro che il Parlamento la usi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e CoR)*.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, sono un po' esterrefatto. In Italia siamo autosufficienti su tre prodotti: il vino, il pomodoro e il riso. Importiamo, mediamente, il 40 per cento di tutti i grani, l'80 per cento di nocciole e noci (e abbiamo la Ferrero) e potrei continuare con la lista.

Parliamo di prosciutti. In Italia produciamo 11 milioni di maiali; due cosce per maiale, fanno 22 milioni di prosciutti. Non siamo in grado di soddisfare la nostra domanda di produzione e di lavorazione di prosciutto. E potremmo andare avanti a iosa. Dobbiamo mettere i piedi per terra. Il nostro Paese ha "x" chilometri quadrati e più di tanto grano non è in grado di produrre; ha "x" chilometri quadrati e più di tanto vino non è in grado di produrre. Ci stiamo prendendo in giro. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD)*.

Siamo il Paese che ha più DOP e più IGP d'Europa e tutti ci vogliono copiare. Perché ci copiano? Perché siamo bravi. Quelle DOP e quei disciplinari che ci sono all'interno delle DOP reggono il nostro *made in Italy* agroalimentare; e sono disciplinari - ve lo assicuro - tutti ferrei e che rispettano tutti i crismi. E allora, perché non ci impegniamo a far sì che quei disciplinari e quei consorzi crescano di più?

Guardate, non è vero che il latte viene pagato 0,29 o 0,30 centesimi. Mi spiego. Il 50 per cento del latte, che è dentro la filiera del Grana padano (vi posso fare la lista delle latterie), viene pagato 0,46 o 0,50 centesimi, perché è dentro la filiera. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD?UDC), PD e del senatore Formigoni)*. Noi dobbiamo far sì che i nostri agricoltori e che il nostro mondo agricolo diventino filiera per poter reggere. Non prendiamoci in giro; questa è la verità.

Quindi noi dobbiamo far crescere il mondo dell'agricoltura e dobbiamo fare in modo che riesca a fare squadra. Anche sull'olio d'oliva, al di là delle annate, noi produciamo 250.000-300.000 tonnellate; ne consumiamo e vendiamo 700.000. Ma di cosa parliamo? Delle 40.000 tonnellate che non abbiamo importato dalla Tunisia, perché è andato in Spagna? Quindi non diciamo cose che non ci sono.

Per quanto riguarda le etichette, se uno oggi va al supermercato, vede l'olio di oliva extravergine DOP italiano, come vede quello EU. Quindi il cittadino, il consumatore oggi può scegliere. Dobbiamo fare chiaramente più lavoro ed impegnarci di più; ma non prendiamoci in giro, perché fare demagogia non serve al nostro sistema. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD?UDC), PD e dei senatori Buemi e Formigoni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito i tempi; le concedo quindi di fare solo un breve intervento. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, noi voteremo a favore di tutti gli emendamenti che proteggono realmente il *made in Italy*. Scegliete voi se votare contro questi emendamenti; noi voteremo sempre a favore.

Ricordo al senatore Dalla Tor che il concetto è un altro ed è molto differente. Non è che bisogna consentire che si importino in Italia più cosce di suino, perché ne vengano vendute di più come *made in Italy* quando non sono prodotte in Italia. Bisogna sostenere l'agricoltura, perché in Italia siano prodotti più suini, fatti dagli agricoltori italiani. Il problema che c'è oggi in Italia è che l'agricoltura non è più in grado di produrre a sufficienza, perché costa troppo produrre in Italia.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.14, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «per i prodotti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.16.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.21, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.22, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.26, presentato dai senatori

Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.28, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.100 e G5.101 non verranno posti ai voti.

Senatore Candiani, sull'ordine del giorno G5.102 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.102, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Donno, sull'ordine del giorno G5.103 è stato espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

DONNO *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.103.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G5.103, da me presentato, impegna il Governo - leggo testualmente - «a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura "*made in Italy*" posta in etichetta possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità».

Vorrei porre l'attenzione su quest'ultima parte del mio ordine del giorno. Prima sentivo parlare le senatrici Bertuzzi e Pignedoli, che fanno parte della Commissione agricoltura e che con foga hanno detto che loro sono per il *made in Italy* e per la sua tutela, ed anche il Governo dice che è a favore della tutela del *made in Italy*, della tracciabilità degli alimenti e degli stabilimenti di produzione. Ma allora mi spiegate perché, quando poi si presentano questi ordini del giorno, voi li rifiutate? Datemi una motivazione valida, perché io non la capisco, ma non forse vi capite nemmeno voi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.103, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Donno, sull'ordine del giorno G5.104 è stato espresso parere favorevole se viene accolta la proposta di riformulazione che le era stata prospettata.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, potrei riascoltare la proposta di riformulazione?

PRESIDENTE. Il relatore vuole precisare alla senatrice Donno su quale punto chiede la riformulazione?

ROMANO, *relatore*. Signor Presidente, nell'ambito dei *considerata* si chiede di elidere le parole «e della pesca».

PRESIDENTE. Senatrice Donno, accoglie la proposta di riformulazione?

DONNO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito i tempi, pertanto la invito a essere breve.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, oggi ho assistito ad una serie di considerazioni che credo abbiano reso palese agli italiani, a tutto il Paese, che questo Governo non è all'altezza di poter risolvere i problemi dell'agricoltura. Nel momento in cui non si accetta di specificare in etichetta dove avviene la produzione, non ci si può riempire la bocca parlando di orgoglio del *made in Italy*, dato che non ne garantiamo la qualità attraverso una specificazione in etichetta del luogo dove è avvenuta la produzione. È veramente un danno all'agricoltura italiana. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Il senatore Amidei mostra una bottiglia di olio d'oliva e la poggia sui banchi del Governo. Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, la richiamo all'ordine e prego gli assistenti di intervenire.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 7,sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 18,13)**

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 7.2 a 7.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.10, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.15, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.18, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.19, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.21, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.23, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.25, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.28, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.29, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.31, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.32, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.33, presentato dai senatori Candiani e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.34, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.35, presentato dal senatore Uras e da altri senatori, identico all'emendamento 7.36, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.37, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.38, presentato dai senatori Cotti e Montevecchi, sostanzialmente identico all'emendamento 7.39, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8 e parere favorevole sull'ordine del giorno G8.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dai senatori Consiglio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sugli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102 esprimo parere favorevole, riformulando quest'ultimo inserendo, dopo le parole «impegna il Governo», le parole «a valutare l'opportunità di».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo

parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, chiediamo una maggiore trasparenza anche perché si sta parlando del Comitato per le politiche macroprudenziali e di evitare i rischi sistemici.

Abbiamo visto ciò che è accaduto negli ultimi anni. Stiamo rincorrendo in qualche modo il sistema bancario e non abbiamo ancora compreso di chi siano le colpe, visto che tutti scappano. Chiediamo, pertanto, che tale autorità sia veramente indipendente e che ci siano regole precise su come si devono fare le scelte e le valutazioni. Chiedo, pertanto, che l'Assemblea si pronunci a favore dell'emendamento 10.3.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, signori senatori, credo che, nell'interesse del nostro Paese, sia opportuno non votare questo articolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Si tratta della replica dell'incidente che già è stato evidente in quest'Assemblea ai tempi del *bail in*. Non è la stessa cosa, ma si è nell'ambito della stessa logica e filosofia. Credo davvero sia molto prudente e opportuno non votare questa norma e rinviare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dai senatori Bottici e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.9.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, come ha appena affermato il senatore Tremonti,

noi stiamo dando in mano a un comitato indipendente delle scelte di politica macroprudenziale.

Non so in quanti di voi hanno realmente letto la disposizione in esame, che fa anche riferimento alla raccomandazione CERS/2011/3, che, peraltro, doveva essere recepita entro il 30 giugno 2013 e, quindi, siamo in ritardo tre anni. Segnalo ciò per dirvi che qualcosa non funziona.

Il Comitato in oggetto avrà il potere di mandare le raccomandazioni agli Stati membri - ossia a noi - su come agire nelle situazioni in cui ci troveremo. Come è stato ricordato, quando l'anno scorso si è parlato in questa sede di *bail in*, il tema è stato preso sotto gamba, quasi a dire che tanto, poi, in qualche modo ce la saremmo sbrigata. Oggi come oggi, non si può sostenere che, prima o poi, cercheremo di evitare le scadenze che l'Europa ci chiede. Invito veramente a non votare questo articolo e a stralciarlo, perché è pericolosissimo.

Abbiamo un'Europa che, oggi come oggi, rischia di implodere, perché quello della Brexit è solo il primo caso di uno Stato che non vuole farne parte. Entro i prossimi mesi ci saranno altri Stati membri che andranno ad elezioni. Rischiamo di fare delle cose con l'Europa e, il prossimo anno, di non avere più l'Europa e non sapere più dove mettere le mani; non solo per quanto avete continuato a fare in questi ultimi tre anni, perché è dal 1992 che si è deciso di fare questa Europa. Il discorso è che il prossimo anno rischiamo veramente di non avere più un'Unione europea, ma una marea di trattati, di condizioni e di comitati, che metteranno comunque bocca nei nostri affari. Siccome nessuno ha chiesto ai cittadini di entrare in Europa e, oggi come oggi, molti cittadini europei si stanno rifiutando di stare in questo sistema europeo, vi prego di ragionare, perché c'è un punto di non ritorno, che è quello dell'implosione dell'Europa. Poi mi auguro che non accada ciò che accade nel resto del mondo, con le guerre. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.11 è improcedibile.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.100, G10.101 e G10.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo per comprendere se ho capito bene la riformulazione dell'ordine del giorno G10.102 (testo 2), della Commissione. Il relatore lo ha

riformulato, inserendo nell'impegno al Governo la formula «a valutare l'opportunità di». È corretto?

PRESIDENTE. È corretto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Non so che valutazione si possa fare, ma vorrei richiamare l'attenzione del relatore in merito a ciò che il Governo si impegnava a fare. Secondo la formulazione originaria, l'ordine del giorno impegnava il Governo a prevedere che «il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi». Nel testo segue poi l'elenco dei principi e dei criteri direttivi. Ma diamine, con quello che sta succedendo e che stiamo vivendo, con le incertezze, le preoccupazioni e le angosce sulle banche che stiamo vivendo, vogliamo dare qualche certezza ai nostri concittadini? Se nell'ordine del giorno riformulato dite che si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di», mi dite cosa state facendo e quali certezze date ai cittadini? Già è un ordine del giorno, poi sminuite anche l'impegno e inserite la formula «a valutare l'opportunità di» con riferimento alla compilazione di un elenco per vedere se gli istituti di credito sono solidi o meno. Stiamo scherzando? Presidente, rappresentante del Governo, relatore, fate una riflessione! Lo ripeto: stiamo scherzando? *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Annullo la procedura di votazione. Senatore Candiani, il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione: ha comunque facoltà di intervenire per una breve dichiarazione di voto sull'articolo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, voteremo contro questo articolo perché già una volta qui dentro avete fatto un disastro con l'approvazione del *bail in* e non saremo vostri complici in questa circostanza. Fate in tempo a essere prudenti; si chiama comitato macroprudenziale.

Sono state fatte proposte emendative e le avete respinte; abbiamo chiesto di modificare l'ordine del giorno ma non ci avete ascoltato. A questo punto, non ci resta che mettervi di fronte alle vostre responsabilità. Il nostro sarà un voto convintamente contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11,sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 11.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

URAS *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «apportare modifiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 11.5 a 11.11.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.12, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.13, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «il potere».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.14 e 11.15.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 12,sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12, mentre il parere è favorevole sull'ordine del giorno G12.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.3 è improcedibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.4, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco, fino alle parole «comma 9».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.5.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti inerenti all'articolo 14.

Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G14.100 e G14.101. Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G14.102 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.3, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 14.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.8, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alle parole «al prodotto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.10 e 14.11.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.12, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.13, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.15, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G14.100 e G14.101 non verranno posti ai voti.

Chiedo ai presentatori se accolgono la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G14.102.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non l'accogliamo, perché le iniziative non vanno valutate, ma attuate.

Ripeto il discorso che ho fatto prima: si prendono impegni seri e si attuano, altrimenti votate contro e dite di no. Insistiamo, quindi, per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G14.102, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, chiedo un attimo di attenzione.

PRESIDENTE. Come atto di cortesia, senatore Caliendo, ha facoltà di intervenire per un minuto perché il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. L'emendamento cerca di salvare i *trust* familiari per i minori e i disabili. La lettera *d)*, al numero 3), riguarda esclusivamente i *trustee* di *trust* espressi. Il successivo numero 5) fa riferimento ai prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati.

La direttiva, all'articolo 3, comma 7, definisce espressamente il prestatore di servizi relativi a società o *trust* il soggetto che fornisce a titolo professionale, mentre nella legge delega questo non c'è. Signor Vice Ministro, la difficoltà d'interpretazione porta alla necessità di un intervento, perché altrimenti un *trustee* di tipo familiare non sarà possibile.

L'emendamento 15.6 è a questo collegato. Chiedo che nella delega se ne faccia espressa utilizzazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 15.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Nell'elaborazione del decreto attuativo terremo conto delle preoccupazioni sollevate dal senatore Caliendo. L'emendamento 15.6 sarebbe potuto diventare oggetto di un ordine del giorno, cui avremmo dato parere favorevole.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 15.4 e 15.6 e li trasformo in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G15.4 e G15.6.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.4 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 15.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.6 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 16.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.2, presentato dai senatori Crosio e Candiani, fino alle parole «delle navi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.7, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.8, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.9, presentato dai senatori Crosio e Candiani, fino alla parola «intervenendo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.10.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 19 e sull'ordine del giorno G19.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo

parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.2, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori, fino alle parole «di condanna».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 19.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.5, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.6, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.7, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.8, presentato dai senatori Candiani e Stefani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.9, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.10, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Candiani, sull'ordine del giorno G19.100 il relatore e il rappresentante del Governo hanno

espresso parere contrario. Insiste per la votazione?

CANDIANI *(LN-Aut)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, con l'articolo 20 arriviamo alla perniciosa questione della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e della concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

A nostro avviso, il nocciolo della questione è che, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva europea n. 26 del 2014, che questo provvedimento intende recepire, nel testo al nostro esame di fatto si continua a mantenere e concedere un monopolio alla SIAE (la Società italiana per gli autori e gli editori) di cui gode da ben settantacinque anni.

Allora, chi ha seguito un po' le vicende della SIAE sa che si tratta di un organismo che, nel corso degli anni, ha avuto numerosi problemi di bilancio, di commissariamento e di scarsa trasparenza nella gestione. È vero che recentemente c'è stato un cambio ai vertici e che l'attuale presidente della SIAE è venuto anche in Commissione cultura a illustrare quello che dovrebbe essere un nuovo corso di gestione più virtuosa dell'organismo. Ciononostante, noi pensiamo che si debba superare questo stato di fatto. *(Brusio)*.

AIROLA *(M5S)*. Scusi, Presidente, ma c'è un tale macello che non si sente niente!

MONTEVECCHI *(M5S)*. Pensiamo inoltre, che, conformemente a quanto è scritto nella direttiva europea, si debba procedere sulla via della liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Tra l'altro, in 7a Commissione al Senato è stato esaminato anche una affare assegnato in merito e sono state date delle linee di indirizzo.

Ora, constatato che in Europa rimangono solo l'Italia e la Repubblica Ceca ad avere un monopolio ancora in essere per quanto riguarda la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi e considerato che nella direttiva, invece, si invitano i Paesi membri ad abbandonare questa strada e a percorrere quella della liberalizzazione, abbiamo presentato alcuni emendamenti per ricordare al Governo quanto è scritto nella direttiva stessa e per richiamarlo a riflettere sull'attuale testo della legge. Di certo, esso non va - a nostro avviso - nella direzione delle indicazioni e degli indirizzi contenuti in tale direttiva, che sono liberalizzazione e anche una maggiore trasparenza. Mi riferisco - poiché l'ho sottoscritto anch'io - a un emendamento del senatore Crimi, il 20.30, che chiede proprio una maggiore trasparenza degli organismi di gestione, o all'emendamento 20.24, sempre a prima firma del senatore Crimi e da me sempre convintamente sottoscritto, che chiede di garantire che i proventi degli organismi di gestione debbano essere impiegati nuovamente per la distribuzione dei diritti d'autore e non debbano prendere altre vie, come purtroppo è successo in un passato poco e meno recente.

Ora, io mi auguro che il Governo tenga seriamente conto di queste proposte, perché non tenere conto delle modifiche da noi proposte significa travisare lo spirito di ciò che è scritto nella direttiva europea, e non conformarsi ad essa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ROMANO, *relatore*. Signora presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 20, ad esclusione dei seguenti ordini del giorno: G20.100, identico all'ordine del giorno accolto in 14a Commissione a prima firma Montevecchi, e l'ordine del giorno G20.101, identico all'ordine del giorno, presentato dal senatore Ichino ed altri senatori, che è stato approvato in 14a Commissione.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei approfittare dell'occasione per motivare la posizione del Governo sul punto sollevato dalla senatrice Montevecchi ed esprimermi sull'ordine del giorno che il senatore Ichino e altri hanno presentato in Commissione.

Vorrei ricordare innanzitutto il quadro giuridico nel quale ci muoviamo, gli impegni che il Governo assume con i due ordini del giorno su cui dà parere favorevole e il percorso che, in cooperazione e con il buon lavoro che abbiamo svolto proprio al Senato con i vari senatori, possiamo seguire.

Si tratta, senatrice Montevecchi, di una direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore. È una direttiva legata al mercato interno. Le basi giuridiche - lei non le ha citate, ma che credo che, per aiutare il dibattito, debbano essere ricordate - del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cioè gli articoli 50, 53 e 62, sono infatti connesse al mercato interno.

Gli obiettivi della direttiva e gli obblighi che si assumono gli Stati membri sono eliminare le barriere, tutte le barriere, i divieti e le limitazioni, nonché limitare le discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul luogo di stabilimento o di residenza del titolare o dell'organismo di gestione dei diritti. Questi sono i primi obiettivi che noi, recependo la direttiva, raggiungiamo. Questi rappresentano l'obbligo della direttiva.

Obbligo derivante dalla direttiva è altresì aumentare la trasparenza e l'efficienza degli organismi che, liberamente, ogni Stato membro indica come gestori dei diritti collettivi. Anche da questo punto di vista, grazie non solo alla direttiva, ma anche ai due ordini del giorno, quello di vostra iniziativa e quello presentato in Commissione dal senatore Ichino e da altri senatori, andiamo esattamente in tale direzione. Vorrei, in particolare, ringraziare il senatore Ichino e tutti i firmatari. perché l'ordine del giorno ci permette di lavorare in due fasi. La prima è il recepimento della direttiva, che non obbliga alla liberalizzazione interna.

La liberalizzazione interna è un obiettivo legittimo, ma, senatrice, la direttiva non ci obbliga in tal senso e, quindi, in sede di recepimento il Governo non assume l'obbligo da lei indicato, perché non previsto dalla direttiva legata al mercato interno. Tuttavia, è certamente possibile porsi un tale obiettivo ed è proprio perseguendolo che abbiamo assunto, già in sede di redazione del decreto di attuazione, gli impegni relativi a inserire meccanismi e procedure che consentano ai titolari di diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato delle osservazioni volte a migliorare il modo di recepire la direttiva.

Abbiamo inoltre assunto l'impegno a svolgere un ulteriore approfondimento, oltre a quanto già previsto da questo provvedimento, per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini di trasparenza e di efficienza. Si tratta di un obiettivo che sia lei che il Governo intendono perseguire attraverso l'adozione di questa legge.

Il Governo si impegna, poi, a valutare se, in una seconda fase, andare verso una maggiore apertura, come auspicato dai presentatori dell'ordine del giorno, alla luce di vari aspetti. Il primo è il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che è stato alla base del lavoro parlamentare. Ma non solo: il gruppo di esperti, previsto dalla direttiva all'articolo 41, è incaricato proprio di effettuare la valutazione alla fine della prima fase di recepimento della direttiva, per vedere se e come procedere verso la direzione auspicata. Infine, ricordo le buone prassi degli altri Stati membri.

Questi sono gli impegni che abbiamo assunto nel momento in cui si elaborerà il decreto attuativo - è il primo impegno dell'ordine del giorno G20.101, identico a quello proposto in Commissione dal senatore Ichino e da altri senatori - e nel momento in cui, nella seconda fase, si procederà alla valutazione del sistema, per verificare quanto è stato migliorato in termini di trasparenza ed efficienza, tenendo pienamente conto del lavoro del gruppo di esperti della Commissione e anche alla luce del parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, abbassate il tono della voce, perché non è possibile discutere un provvedimento in tale contesto.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Grazie, Presidente.

Nello stesso spirito accogliamo l'altro ordine del giorno, identico a quello presentato in Commissione dai senatori Montevecchi e Crimi, proprio per valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in merito anche alle licenze di tipo *creative commons*.

Apriamo, quindi, una fase che mi sembra molto costruttiva, frutto di un lavoro molto produttivo svolto in Commissione, che spero venga confermato in Assemblea, il quale prevede una cooperazione piena, e non solo nella fase di elaborazione del decreto attuativo, ma anche nella valutazione dell'apertura di una seconda fase che è assolutamente possibile, alla luce delle valutazioni dell'Autorità garante, del gruppo di esperti e delle migliori prassi degli Stati membri, nell'attuazione della direttiva.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei far notare che ci troviamo di fronte a una situazione che non ho mai visto in Senato: intendo dire che il relatore e il Governo hanno espresso parere negativo su tutti gli emendamenti e parere favorevole su un ordine del giorno che fondamentalmente afferma le stesse cose degli emendamenti. Se, come chiedono il relatore e il rappresentante del Governo, verranno bocciati tutti gli emendamenti, ci troveremo ad approvare un testo che - ad esempio - non prevede la liberalizzazione e un ordine del giorno che afferma esattamente il contrario.

Siccome quello in esame è già un disegno di legge delega, e quindi anche gli emendamenti sono una sorta di ordini del giorno rafforzati, in questo caso il Governo e il relatore, formulando quei pareri, ci stanno prendendo in giro, perché noi approviamo un testo e poi un ordine del giorno che afferma esattamente il contrario. Quindi, non si sa cosa uscirà fuori da quest'Aula.

Invito pertanto il relatore e il Governo a esprimere parere favorevole sugli emendamenti o a dare parere contrario sugli ordini del giorno G20.100 e soprattutto G20.101 che prevedono in maniera chiara indicazioni opposte a quelle che risulterebbero dal testo dell'articolo senza emendamenti approvati. Quindi, ripeto che ci state prendendo in giro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Invito ad estrarre le tessere dei non presenti.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 20.6, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.7.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'emendamento in esame e colgo l'occasione per interloquire ancora con il sottosegretario Gozi su questo punto.

È vero che la direttiva dell'Unione europea n. 26 del 2014 afferma che i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti, o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva del titolare dei diritti. Tuttavia è anche vero che si delega il legislatore a liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, a favorire quindi la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva, sostenendo la possibilità dei titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, sulla base delle norme per la libera concorrenza.

È vero quindi che non è scritto, che non c'è un dovere, ma è implicito che la direttiva indirizzi il Governo a liberalizzare la gestione di questi diritti in base alle norme di libera concorrenza.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «loro interesse».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 20.9 a 20.11.

Passiamo all'emendamento 20.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.8, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.12, presentato dal senatore Candiani, fino alla parola «accertare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.13.

Passiamo all'emendamento 20.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.16, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.17, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.18, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.19.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.20, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.21, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.22, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.24, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.25, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.26, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.27, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.28, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.30, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.29 , presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.31, presentato dalla senatrice Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.32, presentato dalla senatrice Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.33, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.34, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.35 , su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.35, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 20.38 è improcedibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.39, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.40, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.41, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.42, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.43, identico all'emendamento 20.44, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.43, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori,identico all'emendamento 20.44, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.45, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.46, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.47, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, identico all'emendamento 20.48, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.49, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.51, presentato dai senatori Liuzzi e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.100 non verrà posto ai voti.

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, essendo stato in Commissione il primo firmatario dell'ordine del giorno, che adesso è identificato come G20.101, data la sua importanza, che è stata anche sottolineata dal rappresentante del Governo, oltre che dal relatore, chiedo che esso venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Essendo un ordine del giorno presentato dalla Commissione, chiedo al relatore se intende chiederne la votazione.

ROMANO, *relatore*. Signora Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.101, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Liuzzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.102?

LIUZZI *(CoR)*. Non insisto, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.103?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.103, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G20.104?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.104, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LIUZZI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, il dibattito è stato abbastanza lungo, connotato forse anche da toni polemici.

Il disegno di legge di delegazione europea è un provvedimento di armonizzazione tra l'ordinamento nazionale e le direttive europee. In buona sostanza, il provvedimento di delegazione 2016 recepisce ben 12 direttive europee, una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, una decisione quadro, 13 regolamenti europei e due direttive in via di regolamentazione. Comprendiamo, quindi, la complessità della materia, ma comprendiamo innanzi tutto il lavoro che pure il Governo ha svolto e deve svolgere nelle sedi centrali, ovvero a Bruxelles.

Ritengo che questo disegno di legge avrebbe potuto meritare un voto più coeso e coinvolgente laddove ci fossero state maggiori aperture da parte del Governo. Abbiamo assistito, almeno per quanto riguarda le proposte presentate dai Conservatori e Riformisti, ad una chiusura abbastanza netta. È stato accettato un nostro ordine del giorno, ma sul resto, invece, il giudizio del Governo è stato prevalentemente di chiusura, quasi una saracinesca, così come il voto e il giudizio della maggioranza.

Ritorniamo sulle argomentazioni che hanno visto l'Assemblea vivacizzarsi, ovvero la difesa del *made in Italy*, che noi volevamo tutelare attraverso l'introduzione di metodiche di natura informatica, telematica, per poter avere l'attestazione certa della bontà dei nostri prodotti, sia nel settore

agroalimentare che nel settore delle confezioni.

Abbiamo ascoltato dai banchi della maggioranza un peana nei confronti del *made in Italy* per cui tutto va bene. Il nostro *made in Italy* è sicuramente un marchio molto apprezzato all'estero, ma non riteniamo sia sufficiente, altrimenti la nostra agricoltura avrebbe prodotto ben altri redditi e più importanti soddisfazioni per gli operatori. E questo la dice lunga sulla qualità del lavoro fatto in ambito nazionale e nei consessi europei.

Dichiariamo, quindi, un voto di astensione che sicuramente tiene conto di alcuni obblighi che l'Europa ci impone. Ovviamente, sono obblighi a cui dobbiamo sottostare, ma - ripeto - per quanto ci riguarda, una maggiore apertura, specialmente nel settore della valorizzazione e della tutela delle nostre produzioni, ci avrebbe consentito forse di votare a favore. *(Applausi del senatore Bruni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, alla fine siamo giunti a questa nuova puntata della legge di delegazione europea. E la cosa che ci stupisce è la straordinaria indifferenza rispetto a quanto sta accadendo fuori da quest'Aula.

Noi oggi abbiamo approvato - anzi, avete approvato, perché voi avete votato a favore di cose che noi non condividiamo - il recepimento di normative europee che vanno dal commercio di materiali edili al tipo di benzine, piuttosto che a come devono essere etichettati i prodotti alimentari e a normative riguardanti la corruzione, piuttosto, ancora, che a normative riguardanti cittadini italiani nei rapporti con altri Paesi o a materia bancaria.

Ecco, non ci sarebbe dispiaciuta da parte del Governo una seria riflessione su quello che ha significato e sta significando l'appartenenza all'Unione europea per quanto riguarda la materia bancaria.

Signora Presidente, forse a qualche collega sarà sfuggito, durante queste votazioni, che negli ultimi giorni e ore all'esterno si stanno facendo degli *stress test*, delle verifiche, dalle quali risulta uno scenario tutt'altro che omogeneo e facile riguardo al credito e alla finanza; uno scenario che descrive un'Europa che ha perso il contatto con quella Europa dei popoli che aveva, nello spirito dei Padri costituenti del dopoguerra, la volontà di creare una grande opportunità di pace, libertà e commercio. Oggi l'Europa è una grande opportunità di speculazione, di finanza ed usurpazione del diritto democratico dei popoli.

Signora Presidente, la Gran Bretagna è stata tanto aspramente criticata negli ultimi giorni, da qualche Solone e da numerosi sedicenti tuttologi che frequentano gli studi televisivi del Governo, per un *referendum;* una parola che ormai appare a noi frequente: *referendum,* di cui si sente parlare e se ne parlerà in autunno.

Ma qual è il *referendum* che hanno tenuto i cittadini della Gran Bretagna? È un *referendum* per decidere sul loro destino, che ha un parallelo con lo stesso metodo con il quale la Gran Bretagna ha deciso di partecipare all'Unione europea quarantadue anni fa. I cittadini della Gran Bretagna, infatti, decisero di entrare nell'Unione europea attraverso un *referendum* popolare. E attraverso un *referendum* popolare hanno scelto di uscire dall'Unione europea, e non già dall'Europa.

Come infatti qualche commentatore molto accorto ha notato, siamo sicuri che sia la Gran Bretagna a essere uscita dall'Europa? O forse è stata l'Unione europea a essere uscita dall'Europa intesa come entità storica e culturale, nella quale la Gran Bretagna invece è rimasta? Questa è una domanda e un punto che vanno ben oltre il semplice recepimento di normative, di direttive e di burocrazia, come anche oggi avete fatto.

Se in questo Paese c'è bisogno di riforme, esse devono tendere a dare ai nostri cittadini meno burocrazia, meno Europa soffocante. Questo è quanto avremmo voluto dalla legge sull'Unione europea e di delega al Governo per recepire le direttive europee. E invece abbiamo, ancora una volta, un mero recepimento burocratico che si astrae da quanto sta succedendo all'esterno.

L'Europa perde la Gran Bretagna. Per le istituzioni europee nessuno di noi ha votato: nessun cittadino ha votato per avere Juncker a dirigere la Commissione europea; nessun cittadino ha votato per avere

organi direttivi che fanno leggi o definiscono le politiche europee come il Consiglio europeo; nessun cittadino italiano può e potrebbe votare in un *referendum* sulla partecipazione dell'Italia o, meno, all'Unione europea. Questa è la differenza di democrazia fondamentale che distingue, purtroppo in negativo, l'Italia dalla Gran Bretagna.

All'esterno cosa sta accadendo? La Gran Bretagna esce e la Turchia - Paese per il quale questo stesso Governo, quando aveva la Presidenza di turno, ha impegnato una sessione del Parlamento europeo per la discussione della sua entrata in Europa - oggi sta schiacciando l'opposizione politica interna, nel silenzio assordante dello stesso nostro Governo e delle altre istituzioni europee.

Allora mi domando e vi domando: che senso ha partecipare a questo modo di essere Europa e assorbire semplicemente delle definizioni burocratiche che definiscono le modalità con le quali si deve etichettare un prodotto? Il Governo perde di vista - e forse lo fa scientemente ? la difesa del nostro stesso *made in Italy* e si piega a delle definizioni burocratiche che avvantaggiano il commercio, e non la produzione, in un'Europa che vuole sempre meno la distinzione della qualità dei prodotti *made in Italy* rispetto a quelli scadenti di altri Paesi europei, semplicemente per rendere più facili le loro predisposizioni commerciali. Questa Europa non ci piace. La cosa che meno ci fa piacere è il silenzio-assenso del Governo rispetto alle critiche mosse puntualmente con gli emendamenti presentati dall'opposizione.

Signor sottosegretario Gozi, noi avevamo auspicato una riflessione sull'articolo 10, che riguarda, ancora una volta, il sistema bancario e finanziario europeo, che già in precedenza, con le risoluzioni in Commissione, avevamo indicato come punto debole. Avevamo auspicato una riflessione su un metodo sbagliato come il *bail in*, perché applicato in un Paese che non aveva e non ha una struttura bancaria per sostenere quel tipo di rischio. A fronte di tutto questo avete tirato dritto. Lo avete fatto con il *bail in* a suo tempo e oggi con la votazione dell'articolo 10, che definisce le modalità assurde di definizione del rischio degli istituti di credito. E avete respinto un nostro ordine del giorno che semplicemente chiedeva al Governo di produrre, almeno una volta all'anno, un elenco preciso e chiaro nel quale fossero individuati i limiti di rischio degli istituti bancari. Lo avete respinto. Perché lo avete fatto? Qual è la ragione che vi spinge a essere dalla parte dei banchieri e non dei cittadini? Date una risposta a questo quesito: perché siete ancora con i banchieri? Perché siete con un'Europa che vuole togliere il diritto di voto ai cittadini?

PRESIDENTE. Senatore Candiani, concluda.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, concludo. Non se ne abbia a male se sto facendo delle domande scomode a un Governo che lei sostiene.

PRESIDENTE. Non ne ho a male. Applico solo le regole e il tempo a sua disposizione sta per terminare. Credo abbia avuto modo di esprimere la sua opinione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Anche se mi interrompe, continuerò a porre la stessa domanda: perché il Governo sta dalla parte della finanza e dei banchieri che schiacciano i cittadini? Perché il Governo vuole una modifica della Costituzione che impedisce ai cittadini di votare sull'Unione europea? Perché il Governo vuole un Senato che non possa più essere eletto dai cittadini? Queste sono le domande cui dovete dare risposta.

C'è una simmetria tra la vostra politica europea e la volontà, che state portando avanti con la modifica della Costituzione, di togliere la possibilità ai cittadini di scegliere sul loro futuro. E noi a questo vostro modo di fare diciamo no. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, la legge comunitaria, per l'importanza che assume nella vita quotidiana dei nostri cittadini, non meriterebbe un dibattito così povero e un atteggiamento così scostante e anche un po' provocatorio da parte del Governo, che semplicemente non dà le risposte che,

con le nostre domande, sollecitiamo su punti assolutamente nodali.

Oggi abbiamo visto un Governo, nella persona del Vice Ministro dell'agricoltura, non saper dire nulla e non poter dare nessuno segno delle decisioni assunte rispetto a temi che sono assolutamente fondamentali, che sono carne viva nel nostro Paese, che sono preoccupazione quotidiana. Come può sfuggirvi che in questi giorni e da diversi mesi le nostre piazze sono affollate da manifestazioni di agricoltori di vari settori, del settore cerealicolo, dell'ortofrutta, dell'ortovivaismo? Come non rendervi conto che le posizioni che assumiamo in quest'Assemblea, ad esempio la difesa della qualità italiana e della salute dei consumatori, non sono un atteggiamento strumentale di chi vuole contrapporsi al Governo e fare opposizione? Noi vogliamo portare in questa sede, vogliamo far diventare legge, capacità di prospettiva e di futuro le attuali preoccupazioni del nostro mondo agricolo. Come fate a non comprendere minimamente? La senatrice Bertuzzi del PD oggi si è addirittura sperticata con dichiarazioni comiziali che hanno provocato quasi una *standing ovation*. Come fate a rispondere con *slogan* a problemi che sono preoccupazione quotidiana, sono angustia, sono prospettiva di chiusura per un settore essenziale del nostro Paese?

Vedete, questo davvero comincia a preoccuparci. Agli inizi il sottosegretario Gozi si richiamava a quanto avevano fatto i precedenti Governi e a quello che il suo Governo aveva trovato in eredità. Ora siamo al terzo anno di Governi a guida PD e non credo che si possano più invocare responsabilità altrui. È un arco di tempo nel quale bisogna dire cosa si è messo in campo per superare le condizioni di crisi.

Oggi - debbo dirlo e lo dico con assoluta onestà intellettuale - siamo qui a discutere e a proporre all'attenzione del Governo, del Parlamento e del Paese una situazione, per quanto riguarda i nostri rapporti e le nostre politiche comunitarie, di assoluto degrado e peggioramento. Nel momento in cui sto parlando, le categorie del mondo agricolo sono allarmate e in uno stato di agitazione, con le loro rappresentanze, da Confagricoltura a Coldiretti, tutti in maniera trasversale, perché il problema c'è ed è vivo, non è visto da un'ottica di parte. Penso poi al mondo della pesca e al mondo dell'industria. Avete posto la questione di fiducia sull'ILVA. In un Paese che ha dovuto dismettere la chimica, che ha dovuto dismettere la metallurgia, che vede trasferire all'estero la propria meccanica, cosa immaginate che debbano mangiare gli italiani nel futuro? Quale lavoro, quale professione dovranno esercitare gli italiani in questo Paese, se oggi ancora una volta non date una mano e non assumete posizioni e atteggiamenti decisi, di assoluto sostegno alla nostra agricoltura? Ma di cosa pensate che dovremmo vivere? *(Applausi del senatore Candiani)*.

O dobbiamo pur credere che, dietro al Governo Renzi, c'è quel sistema di poteri, quel sistema europeo e forse anche mondiale che immagine l'Italia come un grande mercato di consumo, un mercato di 60 milioni di abitanti che devono consumare e fare i lavori meno nobili nella costruzione del popolo europeo? Perché mai assumete questo atteggiamento assolutamente supino? Come mai il verbo del vostro agire non diventano le esigenze dei cittadini? Ma ci accorgiamo soltanto noi che si passa dal campo delle attività produttive a quello dei servizi? Ci accorgiamo solo noi delle file dei correntisti o dei piccoli risparmiatori che stanno dietro le banche? E voi, le vostre politiche?

E ancora, ce ne accorgiamo soltanto noi, oppure lo fate venir fuori soltanto quando ci sono fatti eclatanti, che anche questa mattina altri 1.200 immigrati sono arrivati sulle nostre coste? Con questo caldo estivo non riusciamo a far fronte nemmeno alle esigenze di tipo igienico, non riusciamo neanche a dare risposta al nostro senso di civiltà e di umanità, che pure vorremmo poter sostenere con mezzi adeguati per aiutare le povere persone che arrivano in queste condizioni sulle nostre coste.

Avete fallito. Oggi, ci vuole onestà intellettuale, signor Sottosegretario, anziché arrampicarsi con le risposte. Capisco che il ministro Martina quando va in giro per l'Italia è più impegnato a occuparsi della corrente interna al suo partito che a sviluppare le azioni del suo Ministero. L'ho visto arrivare in Sicilia in un momento in cui c'erano pescatori, allevatori e produttori in grandissima agitazione, eppure ha avuto solo il tempo per andare a fare una riunione di quattro ore e fondare la corrente interna al Partito Democratico.

Ormai siete diventati uomini di Palazzo ed avete perso completamente il rapporto con la gente. Se non

fosse che ciò in questo momento storico ammazza le prospettive del nostro Paese, ne potremmo anche godere, ma questa vostra irresponsabilità assoluta rispetto alle necessità davvero ci sconvolge e ci mette nella posizione di non potervi accordare, neanche in tema di politiche europee, quella benevolenza che usiamo nella politica estera. Infatti, per quanto riguarda le politiche comunitarie non riuscite a stare a schiena dritta, non riuscite a portare le battaglie fino in fondo.

Poc'anzi, il Sottosegretario ha detto che non c'è colpa da parte dell'Italia: bisogna trovare i punti di mediazione all'interno del mercato comune. Certo, ora dopo la Brexit non potete neanche più dire: stiamo costruendo l'Europa dei popoli, stiamo costruendo la prospettiva, la partecipazione democratica. No, perché la scelta che avete fatto ora è di tornare all'Europa dei Governi. Sarà la Commissione che accentrerà su di sé tutti i poteri e questo popolo europeo vedrà l'Europa sempre più come una nemica, non si sentirà partecipe di nessuna decisione, bensì l'oggetto indifeso di qualunque iniziativa che assumerà l'Europa.

A fronte di un processo europeo che va in questa direzione, voi che fate? Dite che c'è il mercato comune. Ma in questo mercato comune l'Italia ha qualcosa da dire, ha la possibilità di dire e di proporre qualcosa? Il sottosegretario Gozi, un anno e mezzo fa, ci promise che avrebbe attivato le procedure per rivedere i Trattati. Ma non l'ha detto nelle premesse e neanche nelle risposte.

Questi, quando vanno in Europa, fanno ben altro, a questo punto; debbo pensare che vanno a sistemare le vicende che riguardano le assicurazioni o le banche. Vanno a sistemare le vicende che riguardano le piccole manovre che possono fare alla vigilia della campagna elettorale? Certamente, non hanno una visione del Paese, e soprattutto non hanno memoria o non hanno parola, perché - e mi accingo a concludere, signor Presidente - non è possibile non intrattenere con il Parlamento un rapporto di continuità tra quanto si dice prima, e quanto si dice durante e dopo. Soprattutto, non è possibile non dare peso alle parole affinché si trasformino in fatti concreti, con un Parlamento in cui la mia area ha sempre dato sostegno, ha sempre incoraggiato il Governo ad agire, perché in quell'agire avrebbe trovato anche la nostra determinazione.

Per questo, pur essendo presenti nel mio Gruppo elementi di varia sensibilità, per quanto mi riguarda esprimo voto contrario, ma anticipo che nel Gruppo ci saranno altre posizioni. *(Applausi della senatrice De Pin)*.

GAMBARO *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBARO *(AL-A)*. Signora Presidente, questo provvedimento riveste un'importanza fondamentale. Sappiamo che, nonostante i miglioramenti nei tempi di recepimento, sono tante ancora le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia. I dati parlano infatti di ben 82 procedure, di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 22 per mancato recepimento delle direttive. Le procedure di infrazione rappresentano il rischio di un costo ingente per il nostro Paese, anche per i meccanismi di maggiorazione delle sanzioni che, rapportate ai ritardi, diventano sempre più pesanti.

Le disposizioni del testo sono ovviamente molto eterogenee, come assai eterogenea è la produzione normativa dell'Unione europea. Si va dal recepimento della direttiva Barnier sul monopolio SIAE, alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica; dalla qualità della benzina e dei combustibili diesel, alla decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; dal regolamento volto a prevenire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Su quest'ultimo punto, com'è stato anche ampiamente dibattuto in Assemblea, vorrei sottolineare come venga previsto, in riferimento alle sole produzioni nazionali, l'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Credo che questa dizione abbia necessità di una maggiore comprensione, anche al fine di tutelare le produzioni legate specificamente ad un territorio di produzione poiché una cosa è il luogo di produzione, un'altra cosa quello del confezionamento.

Tuttavia pensiamo anche che questo sia il tempo della responsabilità. In un momento in cui le

istituzioni comunitarie mostrano le loro fragilità, in un momento in cui la vicenda Brexit ha contribuito a siglare uno dei momenti più delicati della storia dell'Unione, la persistente minaccia terroristica, la costruzione di muri fisici e mentali rappresentano seri ostacoli al progredire del processo di integrazione europea. Ma proprio perché siamo di fronte a questo quadro internazionale, abbiamo necessità di ancorarci a principi e valori che rafforzino le tutele per i cittadini europei.

Per far questo, strategico diventa un raccordo più stretto ed efficace tra Parlamento ed Esecutivo nazionale, come pure è necessario che il Governo partecipi con maggiore forza ed autorevolezza alla fase negoziale delle decisioni che si assumono nelle sedi europee. Ed è proprio in questa fase ascendente del processo che possono insorgere scontri, scontri che non riguardano solamente i singoli negoziati. Non dobbiamo dimenticare, però, che ci muoviamo in un terreno che vede sullo sfondo l'ampia crisi che sta attraversando l'Europa. Dappertutto vediamo squilibri sociali profondi, sacche di povertà sempre più vistose, difficoltà economiche del tessuto produttivo, fallimenti di imprese, disagio sociale di ogni tipo. Questo significa che per riconciliarsi con l'ideale europeo, o con il sogno europeo dei precursori, occorre percorrere strade diverse e in grado di ridare senso al concetto di cittadinanza europea.

Gli obiettivi che l'Europa dovrà raggiungere nei prossimi anni sono chiari: sarà necessario rilanciare complessivamente l'occupazione, definire una strategia di sicurezza comune e fronteggiare con risolutezza il tema del fenomeno migratorio. Tutto questo influisce sulla crisi delle istituzioni comunitarie che si nutre della crisi politica esplosa nel cuore dell'Europa.

Possiamo ritenere che votando questo provvedimento, diamo un segnale di credibilità nella misura in cui dimostriamo di essere capaci di adempiere agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Europa, ma non ad occhi chiusi, non supinamente, nella consapevolezza che la legge di delegazione annuale non è e non deve essere un passaggio semplicistico o un mero adempimento burocratico.

Ci troviamo, al contrario, di fronte ad un vero strumento politico per trasformare in misure concrete per i cittadini ciò che viene elaborato in Europa. Dobbiamo quindi abbandonare lo sguardo di ineluttabilità, a cui forse ci siamo abituati negli ultimi anni, e assumere un ruolo più attivo, costruttivamente più critico ogniqualvolta sia necessario, ma sempre a favore dei cittadini italiani e del miglioramento della loro qualità della vita.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare e Autonomie. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge in esame, così come modificato e approvato dalla Camera dei deputati, rappresenta, insieme alla legge europea, uno degli strumenti legislativi più importanti per assicurare il regolare adeguamento del nostro ordinamento a quello dell'Unione europea.

Come già illustrato nel dettaglio dal collega Romano, il provvedimento si compone di 21 articoli e reca disposizioni di delega aventi ad oggetto il recepimento di 15 direttive europee, una raccomandazione CERS e una decisione quadro. Inoltre, reca norme di delega per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei, nonché disposizioni di autorizzazione al Governo al recepimento, in via regolamentare, di due direttive.

Non è passato molto tempo da quando quest'Assemblea ha discusso la legge europea; ebbene, oggi come allora mi fa piacere ricordare e ringraziare il Governo - in particolare il sottosegretario Gozi - per l'attenzione che giustamente si deve a questo strumento legislativo. Non di meno, la volontà espressa e intrapresa si inserisce in un percorso responsabile e laborioso portato avanti fino a questo momento dal legislatore italiano per risolvere il più ampio numero di contenziosi pendenti.

Giungere ad una rapida approvazione delle leggi di delegazione europea ha consentito di garantire, ad oggi, l'attuazione in via legislativa di oltre 100 direttive; ad esse andranno aggiunte le 15 direttive che formano l'oggetto del provvedimento oggi in votazione. Siamo di fronte, quindi, ad un vero e proprio

cambio di orientamento rispetto al passato. La rapida approvazione delle leggi europee, infatti, non solo ha ridato credibilità al nostro Paese a livello comunitario, ma ha anche permesso la chiusura di decine di procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

Anche se l'*iter* in Commissione politiche europee è stato veloce, le materie trattate sono particolarmente interessanti proprio perché eterogenee per materia, i cui settori sono in continua evoluzione. Basti pensare alla materia ambientale, a quella fiscale ma anche al settore giustizia. Considerata - appunto - la diversificazione delle materie contenute faccio un breve richiamo alle parti di competenza della 13a Commissione permanente, di cui faccio parte, che ho avuto modo di seguire con più attenzione.

L'articolo 3, contenente delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1143 del 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive; l'articolo 16, invece, reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea 1513 del 2015, relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel*, e la direttiva comunitaria n. 28 del 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Infine, l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce il riferimento alla direttiva n. 2193 del 2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. L'articolo, infatti, prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi.

Come dicevo prima, gli argomenti ivi contenuti, sono delicati e meritevoli di attenzione poiché coinvolgono più aspetti: sociali, economici e legislativi. Ne ho avuto contezza, in sede referente, quando ho presentato in Commissione un ordine del giorno - successivamente accolto - sullo sviluppo dei pagamenti digitali in Italia. Difatti, per educare e sostenere consumatori ed esercenti a utilizzare i pagamenti digitali, non basta un'ottima base infrastrutturale per l'accettazione di pagamenti digitali e di una buona diffusione di carte di pagamento tra la popolazione italiana, bensì occorre promuovere un'azione di incentivo da parte del soggetto pubblico.

Ricordo che rendere tracciabili i pagamenti usando strumenti digitali aiuta a contrastare l'evasione fiscale. Nel resto della società europea, nonostante sia più diffuso il pagamento digitale rispetto a quella italiana, il tessuto economico e sociale è diverso, con esigenze e specificità proprie. Di questo non possiamo non tenerne conto, perciò i provvedimenti e gli adeguamenti alle disposizioni europee devono essere valutati e adattati a singole realtà nazionali.

Concludendo, signora Presidente, rinnovo il mio compiacimento per il provvedimento all'ordine del giorno. Come già rimarcato in altre occasioni, l'adeguamento alle disposizioni europee non deve essere visto solamente come una azione calata dall'alto, anzi, gli si deve dare ampio riconoscimento e merito di intervenire su aspetti delicati, innovativi e sociali che trovano la loro fonte e il loro inquadramento nella cornice europea.

È anche questo il valore aggiunto dell'Unione europea che tanto spesso invece critichiamo. Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Autonomie-PSI-MAIE di cui faccio parte. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signora Presidente, la legge di delegazione europea del 2015 è approvata - guarda caso - non dico alla fine, ma oltre la metà del 2016 e la prima riflessione che dobbiamo fare è la seguente: perché si fa la legge di delegazione europea? Si fa per delegare il Governo ad assumere con urgenza gli atti di recepimento della normativa comunitaria, al fine di non incorrere in sanzioni da parte dell'Unione e noi, la legge di delegazione europea 2015 - è scritto così in un bellissimo *dossier* blu predisposto dal Senato - la approviamo alle soglie dell'agosto del 2016. Capite bene che se quella aveva una funzione, quella è già stata tradita.

In secondo luogo, badate che facciamo molta retorica attorno all'Unione europea, ma se noi leggessimo nel merito i contenuti della normativa che dobbiamo recepire scopriremmo che cosa è esattamente, fuori dalla retorica, l'Unione. Prendo l'articolo 5, quello che ci ha visti più impegnati in questa serata, che reca delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

L'Unione europea (badate che quello che sto per dire vale per il provvedimento in esame e per quelli che abbiamo già adottato in altri tempi negli anni precedenti) è un insieme affastellato di disposizioni penetranti nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, che regolano la vita dei cittadini fino al punto di stabilire cosa devono mangiare, come devono coricarsi in un albergo, come devono pagare il loro conto corrente in banca, come devono respirare l'aria del loro Paese, magari inquinata da un sistema di utilizzo di carburanti che non appare essere il migliore per la salute dei cittadini. Penetra in ogni angolo della nostra esistenza, ma lo fa solo attraverso le questioni di interesse commerciale o meglio, soprattutto, prevalentemente in ragione degli interessi commerciali. Poi ci lamentiamo e ci poniamo il problema se in questa Europa martoriata dalla crisi esplode un processo populista di negazione di quel progetto di unità europea, ma non ci dobbiamo stupire.

Lo dico al Governo, perché nei miei interventi all'articolo 5, proprio questa sera, ho tentato di spiegare che per salvare l'Europa, cioè per salvare il progetto e anche i legittimi interessi economici, noi dobbiamo cambiare passo, dobbiamo avere una tensione diversa, dobbiamo rendere prioritari, anche verso il sostegno e lo sviluppo dell'Unione europea, i diritti dei cittadini, la loro vita, la loro esistenza, le loro aspirazioni, i loro bisogni. Se non facciamo questo, non ci sono prepotenza, arroganza parlamentare o di Governo che possano resistere. Lo tsunami arriva: la natura non si può provocare fino all'infinito, perché a questo mondo c'è un finito in ogni luogo e per ogni cosa. Quindi, arriva: arriva con il suo conto così negativo che anche tutto ciò che abbiamo e potremo ancora costruire di buono è pregiudicato.

È noto a tutti che non ho un'antipatia pregiudiziale per l'area democratica e progressista di questo Paese: mi riferisco a quell'area vasta e ampia di buoni sentimenti che ha fatto parte ed è il riferimento principale della mia storia politica e anche del mio impegno attuale. Qualche volta qualcuno di noi tenta di dire: fermati un attimo, ragiona insieme a noi sul merito delle questioni che poniamo, come, per esempio, la difesa di un'economia come quella meridionale, che rimane prevalentemente legata allo sviluppo locale e non ha grandi imprese. Tuttavia, quand'anche ce le avesse, invito tutti a fare una riflessione per capire in quale stato sono. Non voglio parlare dell'alluminio del Sulcis e dell'ILVA. Noi approviamo norme che contengono una sorta di licenza a uccidere, un'impunità per il futuro in ragione della condizione in cui i nostri impianti industriali operano e per i danni e gli impatti sulla condizione di salute dei cittadini e dell'ambiente.

Abbiamo bisogno di cambiare modalità di sviluppo, di sostenere lo sviluppo locale, di tornare alle vocazioni produttive dei luoghi e di garantire una modalità ecosostenibile. Ma ciò non vale solo per noi, vale per il mondo. Se non salviamo il pianeta, non salviamo l'umanità. Se c'è qualcuno che, avendo una certa età, sta considerando che, se anche il danno arrivasse, non cambierebbe molto le cose, fa un ragionamento egoista, che non è concepibile in chi esercita funzioni di governo e di responsabilità complessiva per un Paese, per un Continente, per il mondo.

Mi rivolgo al Sottosegretario presente e a tutto il Governo: proviamo a ragionare con la testa che sta maturando dentro la nostra popolazione. Badate, questi non sono temi che non si capiscono. I nostri cittadini e le nostre comunità hanno ben presenti questi temi ed è su questi che si gioca la prospettiva di un Governo democratico in questo Paese. In questa prospettiva si vince, per un Governo democratico in questo Paese, o si perde e chi non lo capisce ne è responsabile per oggi e anche per domani. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, non posso non iniziare il mio intervento senza reiterare un giudizio positivo sull'azione del Governo per quanto riguarda l'attuazione della legge 24

dicembre 2012, n. 234, che finalmente va a rodaggio e comincia a funzionare.

Un segno di questo funzionamento credo sia anche il fatto che ci troviamo a discutere tempestivamente la legge di delegazione europea, dopo aver approvato la legge europea per il 2015. Credo che di questa azione vada dato merito al Governo e anche al sottosegretario Gozi. Questo è un segnale del fatto che il Governo italiano comincia a capire che la politica europea è un elemento importante e fondamentale della politica nazionale, non è qualcosa di secondario, ma è assolutamente decisiva.

Credo che occorra dire che il Governo, anche attraverso le continue sollecitazioni ricevute da questa Assemblea, comincia ad avere una politica europea che non è la politica remissiva di chi va a prendere ordini, né la politica di chi pensa di battere i pugni sul tavolo.

Il provvedimento in esame si inserisce pienamente nel percorso convinto e puntuale che il Governo e il Parlamento stanno praticando, per dare piena attuazione alle opportunità connesse all' appartenenza e alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Esprimiamo dunque apprezzamento per l'impegno del Governo di investire con costanza energie e risorse nel percorso di avvicinamento della normativa nazionale a quella comunitaria. È una scelta che riteniamo strategica e qualificante.

Questa impronta forte ci ha consentito, nel corso di questa legislatura, di portare in Assemblea tre leggi di delegazione e tre leggi europee e di chiudere numerose procedure di infrazione. Anche il fatto di aver scelto di utilizzare pienamente le novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012 rappresenta una decisione certamente faticosa, ma che giudichiamo profondamente positiva. Il fatto di predisporre sia la legge europea, sia la legge di delegazione, dividendo così il momento del recepimento delle direttive da quello più stringente, relativo al superamento del contenzioso europeo, e il fatto di procedere presentando simultaneamente due provvedimenti alla Camera dei deputati e al Senato, costituiscono, a nostro giudizio, scelte intelligenti, che consentono di velocizzare il percorso legislativo, evitando passaggi a vuoto e garantendo al contempo l'approfondimento e l'analisi necessaria.

Anche in riferimento al provvedimento oggi in esame si è generato un confronto proficuo tra il Parlamento e l'Esecutivo, che ci consente oggi di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea un testo migliorato rispetto alla proposta iniziale del Governo, ampliato nei contenuti e più efficace nell'azione. L'Italia, sia in riferimento al contenzioso europeo, sia in riferimento alla velocità di recepimento degli atti normativi comunitari, si avvicina finalmente al normale livello fisiologico degli altri grandi Stati europei. Se dunque è importante adeguare velocemente la normativa nazionale a quella europea, ancor più strategico, dal punto di vista politico, è poter partecipare con autorevolezza e credibilità alla fase negoziale di queste stesse decisioni. Con questo provvedimento dimostriamo all'Europa di essere in grado di mantenere gli impegni e contribuiamo ad accrescere l'importanza del ruolo che l'Italia potrà esercitare nella composizione delle grandi sfide, che oggi si pongono al centro dell'agenda politica europea.

Quindi, con la legge di delegazione 2015 mettiamo i cittadini e le imprese italiane nella condizione di poter beneficiare, al pari degli altri cittadini europei, dei maggiori diritti e delle migliori garanzie che le normative comunitarie prevedono, in virtù della capacità dell'Europa di poter rispondere meglio dei singoli Stati membri alle aspettative delle persone: in primo luogo, per l'importanza strategica che rivestono le tematiche qui contenute; in materia ambientale, con l'impegno ad adottare misure per una riduzione sostenuta, ad esempio, dell'utilizzo delle borse di plastica, con gli interventi relativi alla qualità di benzina e carburanti *diesel*, con quelli volti alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il recepimento della direttiva che limita le emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti. Ma anche con il recepimento di atti che incidono direttamente sulla qualità della vita di cittadini e sulle opportunità per le nostre imprese.

Ha ragione il collega Uras, che mi ha preceduto, nel dire che molto spesso l'Europa condiziona il nostro modo di vivere e anche l'aria che respiriamo nella nostra terra. Però, probabilmente, è grazie anche all'Europa che l'aria che respiriamo sarà migliore di quella che avremmo in caso contrario.

Anche sul versante di interesse delle imprese si introducono principi normativi utili, affinché il nostro sistema produttivo possa sfruttare al meglio le opportunità del mercato unico europeo, investendo così

su innovazione e crescita.

Sono molti altri, signora Presidente, gli ambiti di intervento di questo provvedimento, che delega il Governo su questioni molto rilevanti in materia finanziaria, nel settore della giustizia e nel comparto culturale, come l'intervento sui diritti d'autore e il ruolo di SIAE: un intervento frutto di un percorso di mediazione, che ha aperto una discussione importante e un confronto utile che riteniamo debba proseguire.

Abbiamo ben chiari gli obiettivi che l'Europa dovrà raggiungere nei prossimi anni: accelerare sugli investimenti strategici, rafforzare l'unione economica e monetaria e completare l'unione finanziaria, sostenere con convinzione la ripresa dell'economia reale e il rilancio dell'occupazione; sarà necessario definire con celerità una politica di sicurezza e difesa comune e promuovere con determinazione un approccio integrato per i fenomeni migratori in atto. Il tutto dovrà essere una risposta alla crisi profonda che l'Unione sta attraversando. Di fronte a squilibri sociali ampi e a difficoltà economiche diffuse, per riavvicinarci all'Europa dobbiamo percorrere certamente una strada nuova, dobbiamo scegliere un approccio nuovo in grado di rifondare il senso di cittadinanza europea. I Governi nazionali e le forze politiche troppo spesso parlano solo al proprio pubblico, senza pensare ad un futuro in comune.

Maggiore visione europea, quindi, minore egoismo nazionale, più provvedimenti, come questo che stiamo per approvare, che permettano di ampliare un'unica visione comune europea. Pertanto dichiaro il voto favorevole di Area popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, oggi il presidente Mattarella, insieme al presidente del Consiglio Renzi, in virtù degli atti di terrorismo che stanno accadendo in queste ore in Europa, ci lanciano un messaggio: «L'Italia non entri nell'età dell'ansia». Troppo facile dirlo, Presidente, quando si va in giro tranquillo, con 20 auto di scorta. Diciamolo a tutti quei cittadini italiani in giro per il mondo, a quei cittadini italiani che hanno subito anche un lutto a causa del terrorismo islamico che sta colpendo il nostro Continente.

Signora Presidente, mi piacerebbe che lei, in qualità di Presidente di turno, portasse il mio appello unitamente alla richiesta di informazioni - che farò anche per iscritto - al Presidente del Consiglio, al Presidente della Repubblica, al ministro Boschi, alla presidente Boldrini, all'onorevole Kyenge, al presidente della Regione Lazio Sassoli, che qualche settimana fa, in un impeto...

PRESIDENTE. Veramente, il presidente della Regione Lazio è Zingaretti.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Comunque a Sassoli. A questo punto, Sassoli non so chi sia.

PRESIDENTE. È un parlamentare europeo.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Peggio ancora, Presidente, allora anche al parlamentare europeo mi piacerebbe arrivasse una richiesta che proviene da un territorio, il mio. Noi li abbiamo visti ai funerali del povero migrante ucciso qualche settimana fa.

Però, signora Presidente, io venerdì ero a Voghera, una città della provincia di Pavia, dove vivevano due miei concittadini, due persone che hanno avuto la sfortuna di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Si trovavano a Nizza qualche giorno prima. Queste due persone sono state uccise

dalla furia islamica di chi ha deciso di interrompere la vita di due cittadini italiani. E come loro ce ne sono tanti altri. Il problema, signora Presidente, è che venerdì non c'era nessuno a rappresentare lo Stato italiano. Non c'era nessuno ai funerali di questi due cittadini italiani. I banchi erano vuoti e la gente se ne è accorta e lo ha commentato.

La gente si chiede perché due cittadini italiani morti in quel modo così violento vengano totalmente dimenticati dai soloni della sinistra, che diventano fenomeni quando bisogna andare a farsi vedere, ma poi sono totalmente assenti quando due italiani vengono a mancare per mano di terroristi internazionali.

Io questa domanda me la pongo, e la pongo all'Assemblea. E mi piacerebbe, in futuro, avere una risposta da parte di quei fenomeni che erano presenti invece a Fermo. La domanda la farò anche al Presidente della Repubblica, per chiedergli di spiegarci come facciamo e come fanno queste persone, soprattutto i cittadini di Voghera e i parenti di queste due persone, a non vivere nell'ansia. Forse bisogna mettere loro la scorta. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

FERRARA Elena *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, con questo intervento di fine seduta continuo oggi, al Senato, la staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Questi sono il settimo e l'ottavo femminicidio da quando, lo scorso 30 giugno, abbiamo iniziato la "staffetta": a Novara, lo scorso venerdì 22 luglio, Gisella Purpura, quarant'anni, per il cui omicidio è in stato di arresto il marito Bilel Hilahi, ventotto anni. A Genova, ieri, martedì 26 luglio, Giuseppina Minatel, settantasei anni, è stata uccisa dal proprio marito Giacomo Sfragaro, settantasette anni.

In entrambi i casi gli organi d'informazione riportano che ciò sarebbe avvenuto dopo continui litigi, per gelosia.

L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita.

Sui *media* la violenza sulle donne è sempre descritta come frutto di motivi passionali. Lo stereotipo dell'"onore" tradito, che giustificava il diritto d'onore, si trasforma in quello della gelosia, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. L'uomo è quindi da compassionare. Il suo è stato un gesto estremo (un *raptus*). Una spiegazione, insomma, che dando una attenuante al colpevole, addossa alla donna una parte di responsabilità in quanto colpevole di avere suscitato la gelosia. Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomo e donna.

Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne. E nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Rispetto all'anziana coppia genovese sappiamo che l'uomo, nel 2012, era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. Questo dopo la tragica perdita di un figlio, ma le liti si erano fatte sempre più violente. Poche ore prima dell'omicidio la donna aveva chiamato i Carabinieri perché il marito la picchiava. I militari lo avevano calmato e avevano lasciato l'abitazione.

Anche la novarese Gisella Purpura aveva denunciato le violenze subite dal marito e quest'ultimo nel 2015 aveva patteggiato un anno e otto mesi con la condizionale per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Il giudice gli aveva imposto l'allontanamento dalla casa coniugale per maltrattamenti, ma a marzo il provvedimento era stato revocato, proprio su richiesta della stessa vittima. Non solo il marito era stato arrestato una settimana prima perché danneggiava alcune auto in sosta non lontano da casa in seguito ad una lite proprio con la moglie, ma era stato immediatamente rilasciato dopo la convalida. Le tragiche storie di Gisella e Giuseppina ci raccontano di violenze accertate, di due drammi annunciati che, ancora una volta, ci confermano che non esiste nessun livello di violenza accettabile. Questo vale per le donne e per chi tutela la loro sicurezza.

Sono 71 le donne vittime di femminicidio dall'inizio del 2016. Per non lasciare queste terribili morti inascoltate, rivolgiamo un appello alla Ministro per le pari opportunità e a tutto il Governo: si monitorino le applicazioni, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, si dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Rivolgo un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Faccio un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno; non possiamo più accettare questa mattanza.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle sue parole.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signora Presidente, in data 18 settembre 2015 ho presentato un'interrogazione sollecitando il Governo ad intervenire al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e salariali dei lavoratori e assicurare un futuro produttivo allo stabilimento del gruppo Ferroli di Alano di Piave, nel Bellunese.

A quasi un anno di silenzio e non risposte, ho presentato un'interrogazione con la quale porto all'attenzione del Governo - spero lei mi farà da tramite - la crisi occupazionale e di produzione, giunta all'epilogo qualche giorno fa con la presentazione del piano industriale da parte dell'amministratore delegato della Ferroli.

Un piano di riorganizzazione complessiva che vede sostanzialmente l'azienda restringere la propria azione in Italia ai soli stabilimenti di San Bonifacio, nel veronese, e di Casole d'Elsa, nel senese, chiudendo però fonderie e logistica. Un piano quindi che punterà - cito le parole dell'azienda stessa - «alla creazione di un modello di *business* sempre più internazionale, snello e agile che mette al centro la qualità dei prodotti». Si dimentica però l'azienda di porre al centro donne e uomini già in cassa integrazione a zero ore da un anno; padri e madri di famiglia che non riescono a pagare l'affitto e le bollette o a fare la spesa, che non riescono a dare ai loro figli un futuro.

Si tratta di circa 600 esuberi, compresi i 130 di Alano di Piave, per i quali avevo già chiesto al Governo di attivarsi lo scorso anno e per i quali i consiglieri regionali del gruppo tosiano hanno incalzato anche il Governatore del Veneto, perché passi dalle parole ai fatti, avendo fatto nel 2015, in piena campagna elettorale, promesse di un nuovo futuro alle famiglie coinvolte. Invece a tutt'oggi i fatti concreti sono ancora non visibili e non rilevabili; la situazione è peggiorata di anno in anno e vede queste famiglie in grande difficoltà.

Gli stessi fatti concreti ora, con il mio Gruppo, io chiedo al Governo. Chiedo di intervenire, chiedo che il Governo, dopo un anno, abbia la volontà di dare la parola a queste famiglie. Basta sfruttare la cassa integrazione, che deve essere un mezzo non per rilanciare le aziende, ma per salvare i lavoratori. Deve essere poi l'azienda stessa a rispondere di questo utilizzo dei fondi, e non solo attraverso il sacrificio di questi licenziamenti. Ricordo che si tratta di 536 lavoratori, che devono pagare il prezzo più alto. Non è giusto che siano loro a pagare questo prezzo; deve essere anche l'azienda a fare uno sforzo per dare risposte.

Chiedo quindi al Governo di intervenire con urgenza e di avviare un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei lavoratori, con le istituzioni del territorio, della Giunta regionale e del Governo nazionale. Ciò al fine di scongiurare l'ipotesi di esuberi e licenziamenti di quasi 600 lavoratori (un

numero veramente elevato per una realtà come la nostra, nel Veneto), attraverso la ridefinizione consensuale di un piano industriale meno penalizzante sia per le forze del lavoro che per l'azienda, trovando un punto di confronto e un punto consensuale, restituendo speranza e lavoro a queste famiglie in un momento di crisi. È un futuro per queste famiglie, è un futuro per i lavoratori, è un futuro per i loro figli.

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, intervengo anche a nome del senatore Andrea Marcucci, per ricordare in quest'Aula Pia Pera, deceduta a Lucca ieri. Figlia di uno dei padri del nostro diritto del lavoro, Giuseppe Pera, grande conoscitrice e traduttrice della letteratura russa, di cui è stata anche docente per un breve periodo all'Università di Trento, autrice di successo sia in campo narrativo, sia in campo saggistico, collaboratrice di numerose testate giornalistiche nazionali, Pia Pera è stata soprattutto una straordinaria cultrice, nel senso più pieno e più alto, della sua terra e dell'unione profonda che la lega a tutte le creature, animali e vegetali, che la animano. Di molti suoi libri sono protagoniste le piante, i frutti, i fiori e l'amore che ad essi la legava.

Ma nel suo ultimo libro «Al giardino ancora non l'ho detto» protagonista è la malattia che la ha crudelmente aggredita, progressivamente limitando le sue funzioni vitali e ponendola di fronte alla certezza di una fine molto prematura. Qui, nel racconto di Pia, struggente nella sua laica e intensissima spiritualità, il giardino diventa poeticamente il luogo eletto di una vita che, nonostante tutto, merita di essere vissuta fino all'ultimo palpito; ma anche la metafora della nostra appartenenza a un tutto che non deperisce e non finisce per il solo deperire e finire di una sua parte, di una sua creatura.

In una recentissima intervista al quotidiano «La Nazione», Pia racconta così il suo essere tutt'uno con il suo giardino, dunque con il mondo intero: «L'uomo come la pianta subisce danni dalle intemperie. Posso dunque seccare e appassire come se io fossi immersa nella vita del mio giardino. Diventare tutt'uno col proprio giardino può significare trovare uno stato di grazia anche nella malattia». E - aggiungiamo noi - nella morte. Grazie, Pia, di questa tua indimenticabile lezione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, l'impianto Italcementi di Monselice, a sud di Padova, è in via di dismissione. Nel 2010 risultavano 155 lavoratori, attualmente sono 50, e dal 1° febbraio 2017 potrebbe non esserci più nessuno. A questi si aggiunge un centinaio di lavoratori dell'indotto. Chi si fa carico della situazione? Nessuno, sono abbandonati. L'edilizia è abbandonata a se stessa e la nuova Holding Italcementi Heidelberg dismette.

Dal 2011 al 2013 sarebbero stati circa 80 gli esuberi presso la cementeria di Monselice, a causa del cambio di proprietà e della conseguente demolitiva ristrutturazione. Nel mese di aprile 2016 è stato chiuso lo stabilimento Cementizillo di Este con la fuoriuscita di altri 50 lavoratori, tra accompagnamento alla pensione ed esuberi.

Ora noi ci chiediamo se i lavoratori di Monselice siano cittadini di serie B, perché non possano godere del cosiddetto piano sociale di cui altri lavoratori della stessa azienda hanno potuto beneficiare. La crisi di tutto il comparto collegato ha portato a sud di Padova una disoccupazione media del 17 per cento contro una media provinciale del 7 per cento: è un impatto devastante; un intero territorio si è impoverito.

Penso ad anni di sproloqui sulla flessibilità nel mercato del lavoro, che ci hanno nascosto che in tutti i Paesi d'Europa accanto alla flessibilità viene garantita la sicurezza dei redditi. Nei Paesi civili si parla di *flexsecurity*. L'articolo 38 della Costituzione peraltro tutela il reddito dei lavoratori disoccupati involontari, ma l'Italia è pressoché l'unico Paese privo di un reddito di cittadinanza.

Il Movimento 5 Stelle ha avanzato da anni una proposta che garantisce che nessuno scenda sotto la soglia di povertà, che libera i cittadini dai ricatti occupazionali, dalle raccomandazioni politiche, dal voto di scambio per mendicare un reddito, e sviluppa un sistema di formazione e ricollocamento che

favorisce anche le imprese, perché riduce le tensioni sindacali.

Chi ha rifiutato finora le nostre proposte, finanziate in modo valido, come hanno riconosciuto i funzionari della Commissione bilancio; chi ha respinto le nostre proposte per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, la formazione e la riqualificazione dei lavoratori; chi ha rifiutato le proposte per il rilancio dell'economia a partire dalla riqualificazione energetica degli edifici, che tanto bene farebbe proprio al settore edile; insomma, chi vivacchia di interventi *spot*, tra un milleproroghe e un millemance, deve ora dare risposte a questa situazione, perché in Provincia di Padova abbiamo le vittime della loro ignavia.

Sollecito pertanto, signora Presidente, una tempestiva risposta all'interrogazione che su questo fatto ho presentato oggi al ministro Calenda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, abbiamo il problema dello smaltimento dei rifiuti nucleari che non si vuole affrontare. In particolare, abbiamo una situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti che derivano da attività militari.

Ho presentato l'interrogazione 4-03527 nel febbraio 2015, ma non ho ricevuto risposta. Sollecito il Governo a rispondere.

In questo caso si tratta di un reattore sperimentale in provincia di Pisa e dei relativi rifiuti nucleari. C'è una strategia di disattivazione prevista in quattro fasi, ma non si conoscono le ultime tre. Non si sa dove verranno stoccati i rifiuti radioattivi. È ben noto che dobbiamo costituire, tramite la Sogin, un deposito unico nazionale, però non è ancora stato chiarito da nessuno se i rifiuti radioattivi verranno smaltiti anche per quanto riguarda le attività militari.

Quindi, sollecito una risposta al grave problema che il Governo sta mettendo sotto il tappeto da più di un anno sospendendo la nomina del direttore generale di ISIN, vieppiù dopo la rielezione del consiglio d'amministrazione di Sogin, nel quale sono presenti due persone in conflitto di interesse. Il primo presenta un conflitto di interessi piuttosto palese e politico perché è il sindaco di una delle città in cui è posta una centrale nucleare. L'altra persona è una giornalista che si è più volte espressa a favore del nucleare. La sua presenza nel consiglio d'amministrazione di una società che dovrebbe fare lo smantellamento delle centrali nucleari è sospetta.

Sollecito la risposta a questa interrogazione che tratta un problema enorme che ci perseguiterà per circa duecentomila anni. Questo è il periodo di tempo per il quale i rifiuti rimangono radioattivi e per i quali il Governo ha fatto finora orecchie da mercante.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 28 luglio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 28 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,41)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (**2345**)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;
2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (*termine di recepimento: 29 ottobre 2016*).

Allegato B

(Articolo 1, comma 1)

1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (*termine di recepimento: 10 aprile 2016*);
2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (*termine di recepimento: 18 settembre 2016*);
3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e

cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (*termine di recepimento: 1° maggio 2018*);
4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (*termine di recepimento: 21 aprile 2017*);
5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (*termine di recepimento: 27 novembre 2016*);
6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (*termine di recepimento: 26 giugno 2017*);
7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*termine di recepimento: 10 settembre 2017*);
8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (*termine di recepimento: 19 dicembre 2017*);
9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *(termine di recepimento: 31 dicembre 2016).*

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

1.4

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «pareri previsti dalla legge,» inserire le seguenti:«sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni dei Consumatori,».

G1.100

LIUZZI, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'atto consta di 21 articoli che provvedono al recepimento di numerose direttive europee mediante l'emanazione da parte del Governo degli occorrenti decreti legislativi;

per alcune direttive europee è prevista l'attuazione in via amministrativa ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c)*, e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che:

in relazione all'impatto su interessi diffusi e legittimi che comporta il recepimento e l'attuazione delle direttive di cui al disegno di legge in premessa, appare opportuno consultare, prima dell'emanazione dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori che, a vario titolo sono interessati alle materie oggetto della delega legislativa o degli atti amministrativi,

impegna il Governo a consultare le Associazioni di categoria, comparativamente più

rappresentative e le associazioni dei consumatori, sugli schemi dei previsti decreti legislativi di recepimento delle direttive europee o degli atti amministrativi di attuazione delle direttive europee, prima della loro emanazione.

G1.101

D'ALI'

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015,

premesso che:

- il disegno di legge in oggetto reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 decisione quadro e l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei;

- nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto in 5ª Commissione in sede consultiva, il Governo ha espresso parere contrario su tutte le proposte emendative evidenziando che - come anche sottolineato dalla Ragioneria Generale dello Stato-, la loro approvazione comporterebbe un nuovo passaggio alla Camera dei Deputati, allungando i tempi di approvazione definitiva del provvedimento che potrebbero mettere a rischio il Paese nel rispetto dei tempi di emanazione dei decreti cosicché da esporsi al rischio di apertura di procedure di infrazione;

- giova ricordare che l'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»-, stabilisce chiare tempistiche in riferimento alle deleghe legislative conferite con legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive,

impegna il Governo:

ad emanare i decreti legislativi nei tempi utili per evitare procedure d'infrazione e rispettare le procedure parlamentari in ordine all'espressione dei pareri;

a valutare la necessità, quando si presentano disegni di legge delega di recepimento delle normative comunitarie, di trasmetterli al Parlamento in tempi congrui per l'esame e la valutazione da parte delle Commissioni, al fine di evitare eccessive compressioni dei tempi di discussione, che per le complessità degli argomenti trattati necessiterebbero di maggiore approfondimento.

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo

31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Ministro della Giustizia,», inserire le seguenti parole: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

3.2

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «autorità nazionale competente designata» con le seguenti: «autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e delle Regioni quali autorità competenti ciascuna per il proprio territorio designate».

3.3

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «territorio e del mare» inserire le seguenti: «e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni».

3.4

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;».

3.5

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;».

3.6

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;».

3.7

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di eradicazione e di gestione» con le seguenti: «di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.8

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di eradicazione» inserire le seguenti: «completa e permanente della popolazione della specie invasiva».

3.9

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2 lettera d), dopo le parole: «e di gestione» inserire le seguenti: «volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva».

3.10

CANDIANI, ARRIGONI, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento.

3.11

CANDIANI, ARRIGONI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

3.12

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinatarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

d-ter) sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure di controllo ed eradicazione».

G3.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 reca «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (VE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione la diffusione di specie esotiche invasive»;

nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di tale regolamento si prevede l'introduzione di una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, la disciplina dei controlli doganali, l'elaborazione delle valutazioni di rischio, l'adozione di misure di emergenza, la definizione delle procedure e la stesura di piani di azione sui vettori;

l'articolo 13 del regolamento (VE) n. 1143/2014 prevede l'adozione di Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive da parte degli Stati membri, che allo scopo dovranno svolgere analisi approfondite sui vettori tramite i quali le specie esotiche invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel proprio territorio e nelle acque marine e dovranno, inoltre, identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie - *vettori prioritari* - in ragione della quantità delle specie che entrano nelle nell'Unione attraverso tali vettori o dell'identità dei potenziali danni da esse causati;

le navi rappresentano vettori prioritari perché sono le cause principali per la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, che provocano enormi danni ambientali alla flora e alla fauna autoctona, anche distruggendo interi *habitat* di carattere prioritario che rappresentano una primaria importanza per l'equilibrio dell'eco sistema marino,

impegna il Governo a prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi, ai fini della difesa degli *habitat* e delle specie autoctone e della salvaguardia dell'equilibrio dell'eco sistema marino.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Termini, procedure, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)

1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:

a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del

presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

4.1

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la parola:* «Governo» *inserire le seguenti:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

b) *sopprimere le parole:* «, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.2

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: «nazionale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori,».

4.3

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

4.4

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelle in materiale ultraleggero».

4.5

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'esclusione dagli obiettivi di contenimento nazionali dei sacchi di plastica con uno spessore inferiore ai 15 micron».

4.6

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), premettere la lettera:

«*0d)* La quota residuale delle risorse di cui al comma 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzata per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a far fronte al finanziamento delle successive lettere *e)* e *f)*;».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «del presente articolo» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per le lettere *e)* e *f)*,».

4.7

ARRIGONI, CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

b) fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di

esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

CANDIANI, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: « *seguente*:» respinte; seconda parte precluse

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

5.2

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

5.3

RUTA

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.5 nell'odg G5.5

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea».

5.4

CANDIANI, Giovanni MAURO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche mediante l'eventuale» fino alla fine del comma.

5.5

RUTA

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.3 nell'odg G5.5

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:«, esclusivamente in caso sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori».

G5.5 (già emm. 5.3 e 5.5)

RUTA (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015";

premesso che:

l'articolo 5, del disegno di legge all'esame, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea;

per tutelare il *Made in Italy* dei nostri prodotti agroalimentari e valorizzare le nostre produzioni alimentari di qualità è necessario apprestare efficaci sistemi di tracciabilità che assicurino l'individuazione dell'origine dei prodotti;

nella seduta pomeridiana del Senato, del 10 maggio 2016, in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», il Governo accogliendo l'ordine del giorno G5.100 del relatore, si è impegnato nelle competenti sedi europee a salvaguardare i prodotti agroalimentari italiani anche sostenendo una definizione di origine del prodotto che richiami l'effettiva provenienza al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari immessi in commercio sul territorio nazionale e a sostenere la posizione della Francia, che ha recentemente notificato alla Commissione europea un decreto riguardante l'etichettatura di origine delle materie prime negli alimenti trasformati;

l'ordinamento giuridico italiano, anche in fase di adeguamento alla normativa europea, deve garantire un elevato *standard* di qualità, trasparenza e sicurezza dei prodotti agroalimentari immessi in commercio in tutto il territorio italiano e tutelare adeguatamente i consumatori e i produttori,

impegna il Governo a prevedere, nei decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea soltanto nel caso in cui essa sia finalizzata a garantire una più completa informazione ai consumatori.

_____

(*) I senatori Candiani e Giovanni Mauro aggiungono la firma in corso di seduta

5.6

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, dopo la parole: «Bolzano», aggiungere in fine, le seguenti parole: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

5.7

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: «che si riferiscono» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari

con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.9

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agro alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare definendo le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza».

5.8

TARQUINIO, LIUZZI, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, ZIZZA, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura;».

5.10

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «prevista dalla vigente normativa europea» con le seguenti: «alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

5.11

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «per i prodotti destinati alla vendita al consumatore».

5.12/1

AMIDEI, Giovanni MAURO (*)

Respinto

All'emendamento 5.12, aggiungere in fine le seguenti parole:«, del luogo di produzione,».

(*) Il senatore Ruvolo e i restanti componenti del Gruppo AL-A aggiungono la firma in corso di seduta

5.12

CANDIANI, Giovanni MAURO, RIZZOTTI (*), PUGLIA (*)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «obbligatoria in etichetta» inserire le seguenti: «dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.14

CANDIANI, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: «prodotti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia».

5.16

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» inserire le seguenti: «per i prodotti commercializzati in Italia,».

5.17

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «al consumatore e» con le seguenti: «sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per».

5.15

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di confezionamento» in fine, aggiungere le seguenti: «per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,».

5.19

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dell'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e la trasparenza nella filiera del settore, in attuazione degli indirizzi formulati dal Parlamento europeo con la risoluzione 2016/2583 del 12 maggio 2016;».

5.21

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento, nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero-caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011;».

5.22

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1169 del 2011».

5.26

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5.28

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: «evitando sovrapposizioni con altre autorità» inserire le seguenti: «e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali,».

5.29

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo,» inserire le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia,».

G5.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal

novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2015 »;

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

il 13 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni e che la Commissione Europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del Regolamento 1107/2009 Ce;

la Iarc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo;

nel mese di febbraio scorso da un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco è emerso che diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. I livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Non esiste un limite per la birra;

nel mese di aprile il Test Salvagente ha illustrato i risultati delle prime analisi effettuate, da laboratori accreditati, su una cinquantina di alimenti consumati ogni giorno dalla pasta e ai biscotti, all'acqua potabile: il glifosato è presente in questi alimenti ed è difficile trovare prodotti senza tracce di questa sostanza per i consumatori italiani,

impegna, quindi, il Governo a garantire, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, su tutto il territorio nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e a intensificare i controlli sui prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.102

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.»;

premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la lettera *b)* prevede, fatte salve le sanzioni vigenti, la revisione della disciplina delle stesse, accentrando ne la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari del MiPAAF;

la predetta disposizione, anche se finalizzata alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio, potrebbe pregiudicare il principio di terzi età e di imparzialità dell'ICQRF;

risulta necessario operare un distinguo tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione amministrativa in quanto il principio di terzi età garantisce e tutela la serenità, l'equilibrio, il distacco e l'indipendenza di giudizio rispetto alle parti e all'oggetto della controversia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di garantire il principio di terzietà, una netta separazione tra la funzione di accertamento e la funzione di irrogazione della sanzione amministrativa attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.

G5.103

DONNO

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere nelle sedi di competenza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a stabilire che la dicitura «*Made in Italy*» posta in etichetta, possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime siano prodotte all'interno del territorio italiano, e i quali siano prodotti e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal primo produttore al consumatore, all'interno del territorio nazionale per garantirne la certificazione e la tracciabilità.

G5.104

DONNO

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE,

relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

G5.104 (testo 2)

DONNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (AS 2345)

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

i principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

considerato che:

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane è di assoluta priorità dell'azione politica in ambito europeo e nazionale;

a tal fine appare necessario consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari in commercio nel territorio italiano,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, presso le competenti sedi istituzionali europee, la richiesta di modifiche della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, al fine di prevedere l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini

dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/637, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui

all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;

f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.1

CANDIANI, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

7.2

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».

7.3

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

7.4

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

7.5

CANDIANI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».

7.6

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «con il Ministro della Giustizia».

7.7

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

7.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

7.9

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.10

COTTI, MONTEVECCHI

Id. em. 7.9

Al comma 1 sopprimere le parole: «e della semplificazione».

7.11

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali».

7.12

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

7.13

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «nel rispetto di».

7.15

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi» con le seguenti: «nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea applicabili e agli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia e resi esecutivi».

7.18

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.19

COTTI, MONTEVECCHI

Id. em. 7.18

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «determinate».

7.21

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.23

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati» con le seguenti: «nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185».

7.25

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «adottabili» con le seguenti: «da adottare».

7.26

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «a duplice uso» con le seguenti: «a duplice uso identificati in apposito elenco allegato al decreto legislativo di cui al comma 1,».

7.28

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «previa individuazione specifica, nello schema di decreto da trasmettersi per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, dei prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009 - da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera».

7.29

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le parole: «penali e amministrative».

7.31

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.32

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni».

7.33

CANDIANI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «penali o».

7.34

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive» con le seguenti: «penali e amministrative».

7.35

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2 lettera g), sopprimere le parole: «proporzionate e dissuasive».

7.36

COTTI, MONTEVECCHI

Id. em. 7.35

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, proporzionate e dissuasive».

7.37

CANDIANI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e dissuasive».

7.38

COTTI, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera *e)* del precedente comma, il Governo, in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009».

7.39

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sost. id. em. 7.38

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera *e)* il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura

d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;
b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;
d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.1

LIUZZI, BONFRISCO, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentiti gli organismi nazionali di normazione UNI e CEI, le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

8.10

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

8.2

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,» inserire le seguenti: «e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

8.3

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e coordinamento» inserire le seguenti: «e complemento».

8.4

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;».

8.5

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito *web*, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;».

8.6

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;».

8.7

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37».

8.8

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «compreso l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «compresi i necessari aggiornamenti».

8.9

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «l'eventuale aggiornamento» con le seguenti: «l'aggiornamento».

G8.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'apparato regolatorio sulla normazione europea;

negli ultimi anni è aumentata l'attenzione dell'Unione europea sulla normazione tecnica, in quanto ritenuta uno strumento valido per rilanciare la competitività dell'industria comunitaria, per favorire la penetrazione nel mercato di beni innovati e per ridurre i costi di produzione sostenuti dalle

imprese;

è necessario dunque che il programma di lavoro degli organismi di normazione, nazionali ed europei, si ispiri a principi di chiarezza e trasparenza, che permettano da un lato un maggior coinvolgimento delle imprese al processo di definizione delle norme tecniche e dall'altro una maggiore diffusione delle informazioni relative al programma di lavoro degli organismi di riferimento;

il ricorso alla normazione tecnica consente alle imprese di aumentare gli standard di produzione, a beneficio non solo della competitività dell'apparato industriale, ma anche della tutela dei consumatori,

impegna il Governo a valorizzare il contributo che la normazione tecnica fornisce alla crescita dell'economia italiana quale strumento di leva della competitività delle imprese, permettendo, da un lato che si realizzi un maggior coinvolgimento delle imprese nel processo di definizione della normazione, e dall'altro che l'attività normativa si ispiri a criteri di chiarezza e trasparenza, al fine di favorirne una più ampia diffusione al pubblico.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;

b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;

f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;

i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;

l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

9.1

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della filiera di produzione e di distribuzione,».

9.2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «criteri» con le seguenti: «requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,».

9.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito interistituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

9.4

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE».

9.5

CONSIGLIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «possano essere» *con la seguente:* «siano».

9.6

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis)* individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305 del 2011, concernente l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;».

9.7

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «per i costi di missione» inserire le seguenti: «strettamente necessari ed effettivamente documentati».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;
b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
c) prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e di inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera *i)*, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
10.1
LIUZZI, BONFRISCO
Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e».

10.2

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«*Oa)* prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 20l4/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;».

10.3

BOTTICI, CASTALDI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «con l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria attraverso la riduzione dei rischi sistemici»;

2) *alla lettera d), sostituire le parole:* «nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche» *con le seguenti:* «e assicurare che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano rese immediatamente pubbliche e facilmente accessibili, stabilendo che l'azione del Comitato sia fondata su regole chiare, semplici e trasparenti al fine di garantirne la piena indipendenza con procedure chiare per la segnalazione di eventuali casi di irregolarità o illeciti nell'esercizio delle sue funzioni e misure appropriate per garantire la riservatezza e la protezione dei soggetti segnalanti»;

3) *alla lettera* e), *dopo la parola:* «Comitato» *aggiungere le seguenti:* «nel pieno rispetto dei princìpi di trasparenza, indipendenza, responsabilità e prevedendo misure efficaci per la prevenzione, l'identificazione e la gestione dei conflitti d'interesse».

10.4

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «al Comitato partecipino» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

10.5

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «del Comitato assistano» inserire le seguenti: «, con un proprio rappresentante,».

10.6

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sono rese pubbliche» aggiungere le seguenti: «attraverso apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, raggiungibile anche dai siti internet delle istituzioni di cui alla lettera b) del presente comma».

10.7

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI, ORELLANA

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, seguenti parole: «, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

10.8

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI, CASTALDI

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «COVIP e» inserire le seguenti: «l'obbligo».

10.9

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera m), aggiungere, infine, le seguenti parole: «che deve essere sottoposta all'esame e al parere di ciascuna delle due Camere. Il Comitato è altresì tenuto a rendere conto del proprio operato ogni qual volta sia richiesto da Governo e Parlamento».

10.11

LIUZZI

Improcedibile

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole:«le amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «con eccezione dei costi derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, lettera e) inerenti la segreteria del Comitato che restano a carico della Banca d'Italia,».

G10.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

nella delega dell'articolo 10 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;

la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;

a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una malagestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei default o dei processi di ricapitalizzazione;

in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;

contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli *shock* finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;

sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attribuire al Comitato per le politiche macroprudenziali il potere di promuovere modalità più consistenti di informazione per i consumatori.

_____

(*) Accolto dal Governo

G10.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

nella sua relazione annuale il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è tornato a invocare una revisione delle regole europee sui salvataggi bancari auspicando una deroga al principio del *bail-in* e, rivolgendosi alle autorità comunitarie, ha chiesto di lasciare spazio a interventi pubblici

«eccezionali» ricordando che le richieste della delegazione italiana di ritardare l'entrata in vigore del nuovo paradigma sono state bypassate da Bruxelles,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

_____

(*) Accolto dal Governo

G10.102

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 10 reca i princìpi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a)* alla lettera *m)*) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali,

impegna il Governo:

a prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

G10.102 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 10 conferisce delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 10 reca i princìpi e criteri direttivi specifici (dalla lettera *a)* alla lettera *m)*) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della Delega per il recepimento della raccomandazione in premessa, tra cui assume rilevanza l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che il Comitato per le politiche macroprudenziali compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo

vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

c) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera *b)* in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

11.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

11.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono

stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento».

11.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

11.4

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «apportare modifiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche all'articolo 117-*bis* del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;

2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.5

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:

1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;

2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».

11.6

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:

1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.7

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematica di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».

11.8

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di *home banking* e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto».

11.9

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio

telematico di home banking e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.11

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d-ter) attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

11.12

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante».

11.13

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «il potere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci e dissuasive qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (VE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.14

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera *c)* del presente articolo qualora dall'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

11.15

COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere vigilare di affinché sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 riguardanti il contenimento degli importi delle commissioni interbancarie affinché non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;

b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;

d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;

e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

g) in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la

parte dell'operazione sotto il proprio controllo;
h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:
1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;
2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;
n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;
o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

12.3

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI, ORELLANA

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«*n-bis)* prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, sia con un significativo abbattimento dei costi fissi del terminale POS che con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione verso quelle categorie di esercenti che potrebbero veicolare maggiormente la diffusione di tali mezzi di pagamento e che non sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico;

n-ter) prevedere disposizioni transitorie e temporanee dirette ad aumentare l'immediata convenienza dell'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento da parte dei consumatori, tramite l'adozione di misure premiali sull'utilizzazione di tali sistemi di pagamento e l'intangibilità delle somme al di sotto della soglia di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento.

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dall'attuazione del primo comma, con l'esclusione di cui alle lettere *n-bis)* e *n-ter),* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le previsioni di cui alle lettere *n-bis)* e *n-ter)* andranno a valere, durante il tempo e nei limiti per il quale verranno stabilite, sulle misure dell'imposta fissa di bollo che, ovunque ricorrano, sono rideterminate in aumento del 10 per cento».

12.4

LIUZZI, BONFRISCO

Le parole da: «*Dopo*» a: «comma 9,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l)* in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono interamente devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

12.5

LIUZZI, BONFRISCO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 1, lettera *l),* in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, Titolo VIII, Capo VI, Art. 145, comma 9, sono devolute:

a) per il triennio 2017-2019 nella misura del 50 per cento, ove in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e per la quota restante al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

b) a decorrere dal 2020 interamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

G12.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa per diffusione dei pagamenti elettronici, incrementando in tal modo il *digital divide* che già caratterizza il Paese;

difatti, oltre il 56 per cento dei consumi viene regolato tramite contante (nel 2012 ben 87 transazioni su 100 avvenivano tramite contante, mentre la media europea era 60 su 100);

carte e bonifici sono gli strumenti elettronici più utilizzati in Europa, tuttavia l'analisi dei dati per Paese evidenzia sistematiche differenze nell'utilizzo dei diversi strumenti, indice sia di strutturali differenze comportamentali sia di vincoli normativi differenziati. Nel 2013, in Italia, sono comunque aumentate del 9 per cento le operazioni di pagamento elettroniche (bonifici automatizzati, carte POS, addebiti preautorizzati). Tuttavia, al tasso di crescita medio registrato negli ultimi tre anni, l'Italia impiegherebbe 5 anni per raggiungere il valore medio di transato *pro capite* oggi registrato nell'area euro;

pertanto, in Italia, resta elevato il ritardo nell'utilizzo di strumenti alternativi al contante con conseguenti maggiori costi sociali e minori velocità e trasparenza delle transazioni;

premesso altresì che:

il persistere di queste condizioni comporta la perdita di opportunità di sviluppo per l'Italia, difatti numerosi studi hanno dimostrato che l'elevato utilizzo dei pagamenti digitali è correlato positivamente alla capacità di sviluppo economico e alla riduzione del peso dell'economia sommersa;

secondo uno studio condotto da Osservatorio *Digital Innovation della School of Management* del Politecnico di Milano la gestione del contante impatta complessivamente sul sistema paese per 9,5 miliardi annui, di cui 4,9 miliardi in capo al sistema bancario per attività di trasporto, conteggio e gestione; 3,4 in capo agli esercenti per trasporto, gestione e sicurezza; 1,2 miliardi in capo ai consumatori relativamente ai tempi e costi di prelievo e deposito, furti e smarrimenti;

a questi costi va aggiunto il gettito perso per l'erario (pari a circa 29 miliardi di euro ogni anno) generato dalla fascia di economia sommersa legata all'utilizzo di contante, per sua natura non tracciabile; corre tuttavia specificare che illimitato utilizzo dei pagamenti elettronici è un problema quasi esclusivamente comportamentale, difatti, l'infrastruttura necessaria ai pagamenti elettronici (numero di POS e numero di carte attive *pro-capite*) è allineata alle migliori esperienze europee;

inoltre, anche la poca trasparenza delle transazioni, garantita dal contante, contribuisce a disincentivare il ricorso ai pagamenti elettronici,

considerato che:

molti paesi dell'Unione Europea, quali Belgio e Svezia, hanno saputo costruire una cultura dei pagamenti elettronici mediante un'azione persistente nel tempo che ha bilanciato incentivi e disincentivi, sia nei confronti degli esercenti sia verso i consumatori;

per contro, l'ordinamento italiano al fine della diffusione dei pagamenti elettronici ha utilizzato quasi esclusivamente lo strumento dell'obbligo verso gli esercenti;

a tal proposito rileva in particolare il comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)», che, modificando l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che introduce, tra l'altro, l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito;

considerato altresì che:

un piano di detrazioni fiscali per acquisti effettuati tramite pagamento elettronico potrebbe, nel breve termine, avvicinare l'Italia alla media europea in termini di utilizzo del pagamento elettronico e peso dell'economia sommersa sul Prodotto Interno Lordo;

secondo il citato studio dell'Osservatorio per l'innovazione digitale con una detrazione pari al 3 per cento degli acquisti effettuati tramite carte di credito e debito, i contribuenti potrebbero beneficiare di una detrazione fiscale pari in media a 235 euro all'anno, mentre l'erario potrebbe contare su un recupero di circa 6 miliardi che andrebbero a finanziare il costo dell'incentivo;

inoltre, anche nella conservativa ipotesi che gli incentivi siano in grado di ridurre solo del 5 per cento l'utilizzo del contante, tale strumento riuscirebbe a far emergere circa 18 miliardi di economia sommersa pari a 4 miliardi annui di gettito,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare quanto prima un programma di incentivazione per la diffusione dei pagamenti elettronici e la moneta digitale, prevedendo in particolare una detrazione fiscale per i consumatori finali che utilizzano le carte di pagamento per l'acquisto di beni o servizi.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;

c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) 2015/760 e ai princìpi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

13.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori e».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;

d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;

e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:

1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;

2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti *internet* di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;

h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:

1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;
3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;
i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:
1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;
2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;
4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;
5) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;
6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;
l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;
m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

14.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «, il Governo» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Associazioni degli utenti e dei consumatori».

14.2

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI, CASTALDI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «senza necessità di».

14.3

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la Banca d'Italia» con le seguenti: «il CICR».

14.4

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».

14.5

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.6

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «e dei dati obbligatori previsti dall'articolo 4 della direttiva 20 l4/92/UE».

14.7

MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, BENCINI

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche informaticamente;».

14.8

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di confronto» inserire le seguenti: «gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze,».

14.9

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «prodotto;".» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

Conseguentemente, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, altresì, che su ogni sito internet sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;».

14.10

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;».

Conseguentemente, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g-bis)* prevedere, altresì, che su ogni sito internet siano pubblicate le linee guida per la

comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

14.11

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, e che obbligatoriamente ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto».

14.12

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «non possono».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «il caso di trasferimento del conto, oppure».

14.13

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 4, sostituire le parole: «nel canone annuo» con le seguenti: «nelle spese connesse di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/92/UE».

14.14

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis)* stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;».

14.15

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

G14.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europeo - legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, dà attuazione, alla lettera *g)*, all'articolo 7 della stessa direttiva, relativamente alla previsione di siti internet di confronto;

la lettera *l)* dello stesso articolo prevede, inoltre, di mantenere, ove non in contrasto con la

direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominate nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure la creazione di appositi siti internet per la confrontabilità dei prezzi delle offerte bancarie sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

è altresì necessario tutelare la corretta informazione anche alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere,

impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito internet di confronto sia informato ai princìpi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.

_____

(*) Accolto dal Governo

G14.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 20l4/92/UE, alla lettera 1), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 20l4/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare

magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 20l4/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

_____

(*) Accolto dal Governo

G14.102

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario pone in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera *l)*, prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominate nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongano agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso; al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno

automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese, commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo ad adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia stabilito che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori, in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:

1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;

2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure

proporzionate al rischio;
3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presìdi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;
b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:
1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera *a)*, numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;
1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;
1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera *e)*;
1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;
2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:
2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;
2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;
2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:
3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli *standard* internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;
5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:
5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;
5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;
2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:
2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;
2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;
2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi

persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;
3) prevedere, in capo al *trustee* di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:
3.1) dichiarare di agire in veste di *trustee*, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del *trustee*, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*;
3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;
4) prevedere che, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi *trust* siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;
5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;
6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;
e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;
f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:
1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa

autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei princìpi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;

2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

g) rafforzare i presìdi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

h) al fine di garantire il rispetto dei princìpi di *ne bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:

1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;

2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:

2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;

2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;

3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;

4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:

4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;

4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare

equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;

4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni;

4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;

5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:

5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;

5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;

6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;

8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;

9) nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;

10) nel rispetto, ove compatibili, dei princìpi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono

effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività esercitate per via telematica dai destinatari degli obblighi;

n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli *standard* internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria;

o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;

q) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, istituire un registro informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato mediante le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno

schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

15.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 2, punto 2.4), sostituire le parole: «interessi diffusi» con le seguenti: «interessi legittimi».

15.4

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Ritirato e trasformato nell'odg G15.4

Al comma 2, lettera d), al numero 3), dopo le parole: «legge 16 ottobre 1989, n. 364», inserire le seguenti: «, quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale,».

G15.4 (già em. 15.4)

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2345,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.4.

_____

(*) Accolto dal Governo

15.2

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 3, punto 3.1), apportare le seguenti modifiche:

a) prima della parola: «dichiarare» *premettere le seguenti:* «in relazione agli obblighi di trasparenza»;

b) dopo le parole: «direttiva (UE) 2015/849» *aggiungere le seguenti:* «, qualora le informazioni detenute abbiano rilevanza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo».

15.3

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso 3, punto 3.2), dopo le parole: «ottenere e conservare» inserire le seguenti: «per 10 anni dalla data di cessazione dello stato di fiduciario del trust,».

15.5

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

Al comma 2, lettera d), al numero 4):

a) dopo le parole: «prevedere che, per i *trust*, »*, inserire le seguenti:* «le Fondazioni ed altri istituti giuridici analoghi ai *trust, »;*

b) dopo le parole: «in un'apposita sezione»*, inserire le seguenti:* «presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità a un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e rese accessibili:

1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle

informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;».

15.6

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Ritirato e trasformato nell'odg G15.6

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849:

5.1) siano registrati in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

5.2) l'iscrizione al registro ed il mantenimento della stessa sia soggetta alla verifica che i prestatori di servizi relativi a società o *trust* e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La locuzione «prestatore di servizi relativi a società o trust» si riferisce al soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

a) la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;

b) ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

c) la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;

d) ricoprire la posizione di *«trustee»* in un *trust* espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione;

e) esercitare il ruolo di azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a *standard* internazionali equivalenti;».

G15.6 (già em. 15.6)

CALIENDO, AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO'

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2345,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.6.

(*) Accolto dal Governo

15.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «GAFI», inserire le seguenti: «, del coordinamento con la disciplina di cui alla legge n. 95 del 18 giugno 2015,».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da

fonti rinnovabili, nel rispetto dei princìpi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

b) valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

EMENDAMENTI

16.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

16.2

FATTORI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per mezzo dei biocarburanti», inserire le seguenti: «, provenienti da processi di trattamento aerobico,».

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;

b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera *a),* anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;

c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;

d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;

e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

17.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

17.2

FATTORI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «sufficiente», con le seguenti: «di sei mesi».

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio)

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c),* e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

EMENDAMENTI

18.1

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Per garantire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili, comprese le pertinenti norme di prova, al fine di assicurare che l'equipaggiamento conforme a detti requisiti possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere installato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro».

18.2

CROSIO, CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «delle navi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all'interno dell'Unione».

18.3

CROSIO, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme dei pertinenti strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi».

18.7

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«nell'ambito del quadro regolamentare internazionale per la sicurezza marittima».

18.8

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«per definire dettagliate norme di efficienza e di prova per l'equipaggiamento marittimo».

18.9

CROSIO, CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «intervenendo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, intervenendo anche sugli organismi di valutazione della conformità».

18.10

CROSIO, CANDIANI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«intervenendo anche in materia di vigilanza del mercato dell'Unione».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

c) prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle

lettere *b)* e *c)*;
e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

19.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

19.2

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Le parole da: «*Al comma*» a: «condanna,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

19.3

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «punito» inserire le seguenti: «, in caso di condanna, con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione».

19.4

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni» con le seguenti:«tre anni e non superiore nel massimo a sei anni».

19.5

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con la seguente: «perpetua».

19.6

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «temporanea» con le seguenti: «minima di dieci anni».

19.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote e non superiore a seicento quote» con le seguenti: «trecento quote e non superiore a novecento quote».

19.8

CANDIANI, STEFANI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «duecento quote» con le seguenti: «duecentocinquanta

quote».

19.9

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e con l'interdizione dall'esercizio dell'attività nei consigli di amministrazione per un periodo minimo di cinque anni».

19.10

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* prevedere che, in caso di condanna, la persona giuridica non possa partecipare a bandi pubblici per dieci anni».

G19.100

CANDIANI, STEFANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 19 delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato;

occorre prevedere una seria ed efficace repressione dei reati commessi dalle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato), ed in questo senso appare utile la modifica legislativa atta a reprimere maggiormente la corruzione nel settore privato, un comportamento deprecabile che mina le basi di una giusta, corretta e leale concorrenza tra aziende,

impegna il Governo a prevedere, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 19 del disegno di legge all'esame, e nello specifico in relazione al numero minimo delle quote previste, un numero minimo di quote che sia superiore a quanto stabilito dal suddetto articolo nonché prevedere un massimo edittale maggiore rispetto a quanto disciplinato dalla norma in parola.

_____

(*) Non accolto dal Governo

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online *nel mercato interno)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;

c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell'organismo;
e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;
g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;
h) assicurare la messa a disposizione, da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;
i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

20.1

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

20.2

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «provvede ad abrogare espressamente tutte le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore e».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

20.6

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«*0a)* garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;

0a-bis) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati *standard* di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla direttiva 20 14/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-ter) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

0a-quater) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a tal une categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

0a-quinquies) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare - a tal une categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori - il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

0a-sexies) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

0a-septies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare *on line* e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *on line*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

0a-octies) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;

0*a)-nonies)* prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

0a-decies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

0a-undecies) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

0a-duodecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

0a-terdecies) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

0a-quaterdecies) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

0a-quinquiesdecies) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

20.7

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI

Le parole da: «*Al comma*» a: « interesse;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 20 l 4/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

0a-bis) abrogare espressamente le disposizioni di legge che stabiliscano un monopolio per la gestione dei diritti d'autore;

0a-ter) favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi organismi di gestione collettiva;

0a-quater) sostenere la possibilità per i titolari di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari di diritti e l'equa distribuzione delle royalty anche per favorire un'ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Società italiana degli autori e editori»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «gli organismi di gestione collettiva».

20.9

MONTEVECCHI, CRIMI, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*o)* assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative *commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente».

20.10

MONTEVECCHI, CRIMI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;».

20.11

CANDIANI

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse».

20.8

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidarne la gestione, anche limitata a talune categorie di diritti o di opere, ad un organismo di gestione collettiva di propria scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti».

20.12

CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «accertare,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con le seguenti: «accertare, attraverso gli organismi competenti».

20.13

CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «accertare».

20.16

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis)* garantire che i diritti dei titolari di diritti siano indicati nello statuto o nelle condizioni

di adesione dell'organismo di gestione collettiva;

c-ter) prevedere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

c-quater) prescrivere che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta;

c-quinquies) garantire che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ritirare l'autorizzazione di gestire diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti da loro concessa a un organismo di gestione collettiva o di revocare a un organismo di gestione collettiva diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi, specificando che l'organismo di gestione collettiva possa decidere che tale ritiro o revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario;

c-sexies) stabilire che in caso di somme dovute a un titolare dei diritti per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell'autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell'eventuale ritiro o revoca, il titolare conservi i diritti di cui agli articoli 12, 13, 18, 20, 28 e 33 della direttiva 2014/26/UE;

c-septies) assicurare che agli organismi di gestione collettiva non sia consentito restringere l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 della direttiva 20 14/26/UE, esigendo, quale condizione per l'esercizio di tali diritti, che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali protetti oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altri organismi di gestione collettiva;

c-octies) prescrivere che qualora un titolare dei diritti autorizzi un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, egli dia il suo consenso specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti che l'organismo di gestione collettiva è autorizzato a gestire, nonché che qualsiasi consenso di questo tipo sia espresso in forma scritta;

c-nonies) sancire che l'organismo di gestione collettiva prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti sia tenuto ad informare i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2014/26/UE, nonché di qualsiasi condizione applicabile al diritto di cui al paragrafo 3 della direttiva 2014/26/UE».

20.17

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «prescrivere» inserire le seguenti: «, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE,».

20.18

CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

20.19

CANDIANI

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

20.20

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «collettiva ripartiscano» inserire le seguenti: «, ciascuno per proprio conto,».

20.21

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «quanto più possibile».

20.22

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«*f-bis)* stabilire che solo gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano considerati non distribuibili solo nel caso in cui siano trascorsi tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti;

f-ter) per le finalità di cui al comma precedente, prevedere che gli organismi di gestione collettiva adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, assicurando che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:

a) ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva;

b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza;

f-quater) sancire che le informazioni di cui al comma precedente includano, qualora disponibili, almeno:

a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

b) il nome del titolare dei diritti;

c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

f-quinquies) stabilire che ove le misure di cui al comma precedente non producano i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettano tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti».

20.24

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g)* stabilire che gli organismi di gestione collettiva non siano in nessun caso autorizzati a usare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali proventi per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, salvo qualora sia consentito detrarre o compensare le proprie spese di gestione in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera *d)*, della direttiva 2014/26/UE, o utilizzare i proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi in conformità con una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2014/26/UE».

Conseguentemente, all'articolo 71-octies, *della legge 22 aprile 1941, n. 633, abrogare il comma 3*-bis.

20.25

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle

licenze;».

20.26

CROSIO, CANDIANI

Id. em. 20.25

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g)* prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi concordati con gli organismi di gestione collettiva, rapporti periodici di utilizzo accurati, redatti sulla base delle informazioni in loro possesso e predisposti sulla base di un modello tipizzato, relativamente alle utilizzazioni oggetto delle licenze;».

20.27

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

20.28

CROSIO, CANDIANI

Sost. id. em. 20.27

Sopprimere la lettera h).

20.30

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, alla lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo procedure in base alle quali ciascuna delle persone che gestiscono l'attività dell'organismo di gestione collettiva trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri, che contenga una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l'organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica».

20.29

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis)* riformare l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando precisi princìpi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi;».

20.31

MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

20.32

MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«*l)* prevedere forme di corresponsione dei diritti d'autore da parte degli organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti in favore dei giovani esordienti titolari di diritti d'autore e diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ricomprendano l'esclusiva quota parte dei diritti spettanti all'artista al netto di eventuali oneri».

20.33

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«*l)* prevedere forme di riduzione o di esenzione parziale, dalla corresponsione dei diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo, sotto la loro responsabilità, con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordi enti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi».

20.34

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma l, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di esenzione» *inserire le seguenti:* «parziale,»;

b) dopo le parole: «spettacoli dal vivo» *inserire le seguenti:* «, sotto la loro responsabilità,»;

c) sopprimere le parole da: «, nonché in caso di eventi» fino alla fine della lettera.

20.35

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, comma 1, lettera l), sostituire le parole: «cento partecipanti» con le seguenti: «duecento partecipanti».

20.38

LIUZZI, BONFRISCO

Improcedibile

Al comma 1, premettere alla lettera n), la seguente:

«*0n)* al fine di rendere affettivi i princìpi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;».

20.39

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Sostituire la lettera, n), con la seguente:

«*n)* determinare, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, ridefinendo anche quelli attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma».

20.40

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Al comma 1, alla lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «ridefinire» *con la seguente:* «determinare»;

b) prima delle parole: «attualmente stabiliti dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», *inserire le seguenti:* «ridefinendo anche quelli».

20.41

BLUNDO, MONTEVECCHI, CIOFFI

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttiva 20 14/26/UE» inserire le seguenti: «, in particolare

con la necessità di aggregare gli organismi di gestione collettiva».

20.42

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «requisiti minimi necessari», inserire le seguenti: «per gli organismi di gestione collettiva e».

20.43

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica;».

20.44

CROSIO, CANDIANI

Id. em. 20.43

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per la Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di pubblicare sui propri siti internet e mantenere costantemente aggiornati, in formato aperto, l'elenco dei propri mandanti, i propri repertori con specifica indicazione dei dati relativi alle opere, alle registrazioni ed agli artisti interpreti esecutori, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione dei diritti d'autore da loro gestiti, anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica».

20.45

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di: (i) condurre in buona fede le negozi azioni con gli utilizzatori; (ii) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori; (iii) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale;».

20.46

CROSIO, CANDIANI

Sost. id. em. 20.45

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo per Società italiana autori ed editori e per gli altri organismi di gestione collettiva di:

1) condurre in buona fede le negoziazioni con gli utilizzatori;

2) basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi e non discriminatori;

3) applicare tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso ragionevoli in rapporto,

tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e che tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva, dello sviluppo del mercato nel quale opera ciascun utilizzatore, e delle peculiarità di ogni utilizzatore. Prevedere che le disposizioni di cui alla presente lettera *o)* si applichino anche alle negoziazioni tra organismi di gestione collettiva in vista della conclusione di licenze (anche reciproche) sui repertori amministrati da tali organismi, così da favorire lo scambio di tali repertori tra gli organismi di gestione collettiva su base non solo multi-territoriale ma anche nazionale».

20.47

AMIDEI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', LIUZZI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.48

CROSIO, CANDIANI

Id. em. 20.47

Dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse».

20.49

CRIMI, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, delle informazioni relative ai diritti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento alla comunicazioni necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto».

20.51

LIUZZI, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

G20.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame è volto a conferire al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei necessari in ragione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

il disegno di legge di delegazione 2015 contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;

la direttiva intende migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, garantendo la concessione di licenze per i diritti d'autore comune in tutta l'Unione europea

per ciò che concerne le opere musicali disponibili *on line*,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere gradualmente la gestione autonoma dei diritti d'autore, in primo luogo attraverso programmi informativi in merito alle licenze di tipo *creative commons*.

_____

(*) Accolto dal Governo

G20.101

La Commissione

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-legge di delegazione europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 20 concerne l'attuazione della direttiva 2014/ 26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno;

la direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti nell'ottica del buon funzionamento del mercato interno;

la direttiva risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e di assicurare garanzie equivalenti in tutta l'Unione Europea, facendo salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione;

i princìpi e i criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo 20 riprendono le indicazioni della direttiva e sono quindi orientati nella direzione di promuovere un elevato livello di trasparenza ed efficienza nell'attività della SIAE;

potrebbe risultare tuttavia utile incrementare maggiormente il livello di tutela, in particolare qualora dovesse emergere che l'applicazione dei criteri elencati nell'articolo 20 ed esplicitati nell'emanando decreto delegato non abbia dato risultati sufficienti a raggiungere gli obiettivi indicati dalla direttiva,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di redazione del decreto di attuazione, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei princìpi affermati dalla direttiva;

a svolgere, nello spirito della direttiva 2014/26/UE, che prevede l'istituzione di procedure appropriate per monitorare il suo rispetto, un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell'attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva;

a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 1º giugno 2016, nonché sulla base dell'osservazione dei risultati conseguiti dalle *best practices* degli altri Stati membri dell'UE e delle evidenze offerte dagli studi, anche di impatto, che verranno realizzati dal Gruppo di Esperti istituito dall'articolo 41 della Direttiva e composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione.

G20.102

LIUZZI, BONFRISCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 20, fissa princìpi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on fine nel mercato interno, il cui termine di recepimento scadeva il 10 aprile 2016;

detta direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;

la direttiva mira, inoltre, a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso on fine di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*;

lo sviluppo di servizi musicali on fine forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni *on line* del diritto d'autore;

considerato che:

i princìpi e criteri specifici per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 20, riguardano in generale obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri, relativamente:

- alla necessità di assicurare la trasparenza nella rendicontazione, efficienza e rappresentatività;
- al divieto di imporre ai titolari dei diritti obblighi non necessari;
- alla definizione di requisiti di adesione oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
- all'esigenza di garantire adeguati ed equilibrati meccanismi di partecipazione ai processi decisionali;
- alla distribuzione regolare degli importi ai titolari dei diritti, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati incassati i proventi;
- alla previsione di criteri di economicità nella ripartizione degli importi - alla redazione di rapporti periodici da parte degli utilizzatori;
- alla individuazione di procedure efficaci per il trattamento dei reclami, la risoluzione di controversie e le procedure giurisdizionali;
- alla riforma dell'attività dei mandatari territoriali, in un quadro di trasparenti selezioni pubbliche e controlli sul loro operato;
- alla introduzione di riduzione o esenzioni dalla corresponsione dei diritti a vantaggio di organizzatori di spettacoli con meno di cento partecipanti o con giovani esordi enti o nel caso di eventi individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- all'obbligo di pubblicazione dello statuto, delle condizioni di adesione, dei contratti, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi, nonché all'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
- alla riforma dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermedi azione dei diritti connessi;

preso atto che:

tali princìpi e criteri recepiscono in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata:

- il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la predetta si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua *ratio* consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente (*ex plurimis*, sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000);

- al legislatore delegato è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nell'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n. 426 del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del delegante può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato;

- nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva europea, i princìpi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005),

impegna il Governo:

a) in relazione agli interessi diffusi e legittimi che sottendono all'attuazione della delega di cui all'articolo 20 del disegno di legge di delegazione europea 2015, a consultare, in fase di esercizio della delega medesima, e prima dell'emanazione del previsto decreto legislativo, le Associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore che a vario titolo sono interessate alla materia oggetto della delega legislativa;

b) in relazione alla lettera *n)* del comma 1 del medesimo articolo 20, al fine di rendere effettivi i princìpi di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a prevedere che il ruolo di vigilanza sia affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

c) a definire, in fase di esercizio della delega di cui al citato articolo 20, in maniera puntuale, le modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che, fra l'altro, al comma 2 prevede una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

_____

(*) Non accolto dal Governo

G20.103

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 20 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla Siae;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

di recente gravi illeciti hanno investito la *governance* della SIAE fino ai più alti livelli, si sono verificati frequenti casi di nepotismo nelle assunzioni, di eccessiva disinvoltura nella parametrazione degli stipendi e di poca trasparenza delle normative che regolano i rapporti contrattuali del personale

dipendente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure affinché venga riformata l'attività della Società italiana degli autori ed editori fissando, altresì, precisi princìpi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi.

G20.104

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 20 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on fine nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla SIAE;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

nonostante alcune modifiche apportate nel tempo è arrivato il momento di procedere ad una riforma organica che vada ad armonizzarsi con quanto stabilito a livello europeo;

la disposizione all'esame prevede, in particolare, che il titolare dei diritti possa scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva a cui affidarne la gestione, che potrà anche essere situato in un paese diverso da quello della propria nazionalità o in cui si risiede,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a liberalizzare completamente l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio)

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *c)*, e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle

caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2345:

sugli emendamenti 3.5 e 10.9, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 5, le senatrici Bellot e Munerato avrebbero voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 10.9, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Conte, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fazzone, Fedeli *(dalle ore 17.45)*, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Schifani, Sciascia, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Venittelli Laura, Mognato Michele, Rostellato Gessica

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (2497)

(presentato in data 27/7/2016);

C.3651 approvato da 11° Lavoro

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (2498)

(presentato in data 27/7/2016);

C.3260 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (2499)

(presentato in data 27/7/2016);

C.2710 approvato dalla Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (2500)

(presentato in data 27/7/2016).

C.3954 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (2500)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.3954 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 27/07/2016).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul fondo di garanzia per le azioni esterne e sulla relativa gestione nel 2015 (COM (2016) 439 definitivo) (Atto comunitario n. 195), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti "Relazione annuale per il 2015 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE" (COM (2016) 446 definitivo) (Atto comunitario n. 196), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza" (JOIN (2016) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 197), alle Commissioni riunite 3ª e 4ª e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersicurezza" (COM (2016) 410 definitivo) (Atto comunitario n. 198), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;
proposta di decisione del Consiglio recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia (COM (2016) 456 definitivo) (Atto comunitario n. 199), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (COM (2016) 449 definitivo) (Atto comunitario n. 200), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (COM (2016) 445 definitivo) (Atto comunitario n. 201), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi" (COM (2016) 377 definitivo) (Atto comunitario n. 202), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª;
comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali" (JOIN (2016) 29 definitivo) (Atto comunitario n. 203), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 7ª e 14ª;
relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali" (COM (2016) 476 definitivo) (Atto comunitario n. 204), alla 6ª Commissione permanente e, per il

parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 luglio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di prima fascia al dottor Stefano Scalera, nell'ambito del Ministero del'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 25 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc*. LIII, n. 4).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

dalla regione Molise, in merito alla mozione concernente la presenza sul territorio regionale dei collaboratori di giustizia e/o di condannati agli arresti domiciliari per reati gravi provenienti da altri territori. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (n. 93);

dalla regione Emilia-Romagna, in merito alla risoluzione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni avente ad oggetto "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività - COM(2016)381 final del 10 giugno 2016; sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze - COM(2016)382 final e sulla proposta di raccomandazione del Consiglio Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - COM(2016)383 final del 10 giugno 2016". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (n. 94).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 20 luglio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM (2016) 461 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 ottobre 2016.

Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 29 settembre 2016.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Casaletto ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00358 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Casaletto ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02870 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni

BLUNDO, SERRA, TAVERNA, CAPPELLETTI, COTTI, GIROTTO, BUCCARELLA, PUGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con decreti del direttore generale n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 sono stati banditi alcuni concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, anche di sostegno, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, secondo quanto previsto dal comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come "la Buona Scuola";

ai sensi del comma 110, sono ammessi a partecipare alla prova concorsuale, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, solo ed esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, solo i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Sono esclusi, pertanto, dal concorso i docenti di terza fascia non abilitati, ma in possesso del titolo di studio valido per accedere all'insegnamento o che stiano già insegnando da molti anni, che rischiano di non continuare a far parte delle cosiddette graduatorie d'istituto;

considerato che:

dai dati relativi agli esiti delle prove scritte, emergono altissime percentuali di candidati non ammessi alla prova orale, cifre alle quali si è cercato di dare alcune spiegazioni che, a parere degli interroganti, appaiono deboli e inverosimili, in particolare quelle relative l'incapacità delle commissioni, il fallimento dei percorsi abilitanti TFA (tirocini formativi attivi) e PAS (percorsi abilitanti speciali) o l'impreparazione dei candidati;

sono giunte agli interroganti numerose segnalazioni che addebiterebbero l'abnorme numero di bocciature al numero effettivo di cattedre vacanti, che sarebbe nettamente inferiore rispetto ai 63.712 posti messi a bando;

a giudizio degli interroganti il concorso sta assumendo i contorni della farsa anche in considerazione del fatto che molti dei partecipanti non saranno neppure immessi in ruolo entro il triennio, come invece previsto nei bandi, in quanto molti insegnanti, già immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, rischiano di essere in sovrannumero a causa della "legge Fornero" (legge n. 92 del 2012) che allungando l'età lavorativa ai fini pensionistici blocca di fatto il naturale *turnover*;

risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo con ordinanza ministeriale n. 571 del 14 luglio 2016 ha modificato l'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 che disciplinava la formazione delle commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi, stabilendo che "in caso di mancanza di aspiranti candidati, il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal decreto e dalla normativa vigente. Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche il dirigente dell'USR può prescindere dai requisiti di cui all'articolo 4 comma 7 lettere a) e b) e/o addirittura ricorrere, qualora persista la difficoltà di reperimento, con un proprio decreto motivato, alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nel settore";

a parere degli interroganti la criticità consiste proprio nel derogare i requisiti necessari inizialmente fissati dal relativo decreto e atti a garantire una congrua ed equa valutazione delle competenze richieste ai candidati nelle differenti aree disciplinari e geografiche;

considerato inoltre che:

con decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, disponendo l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio scolastico 2014/2017, escludeva ancora dalle graduatorie gli abilitati TFA e PAS, quelli laureati in Scienze della formazione primaria e quanti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Infatti, risulta agli interroganti che molti docenti in possesso di titoli abilitanti nazionali, come TFA o PAS, non sono stati inseriti nelle graduatorie a esaurimento (GAE), a differenza di quanto accadeva fino al 2007.

Attualmente l'inserimento nelle GAE non è previsto se non per coloro che hanno ottenuto apposite pronunce dal Tribunale del lavoro e dal Consiglio di Stato;
a giudizio degli interroganti tale discriminazione non trova alcuna giustificazione ed appare iniqua ed anticostituzionale. Ciò ha generato un precedente fortemente lesivo nei confronti di personale docente professionalmente qualificato, tuttora fonte di innumerevoli contenziosi e di perdita di immagine per lo stesso Ministero. Inoltre, colmando questo *gap* si creerebbe, entro i prossimi 3 anni e in funzione del reale fabbisogno nazionale, un bacino dal quale attingere il personale docente qualificato da avviare a contratti a tempo indeterminato, con effettivo risparmio della spesa pubblica, evitando così che quest'ultimo possa incorrere nel licenziamento previsto dopo i 36 mesi di servizio dalla legge n. 107 del 2015 (comma 131 dell'art. 1);
considerato altresì che:
il 20 luglio 2016, la Corte costituzionale con sentenza n. 187 del 2016 ha definitivamente confermato l'illegittimità dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, nella parte in cui la stessa, come riportato dal sito "lavoroeimpresa" in data 25 luglio 2016, "autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino". Più precisamente la Consulta da una parte sentenzia che «lo Stato italiano si è reso responsabile della violazione del diritto dell'U.E.», ma dall'altra stabilisce anche che «il conseguente illecito è stato "cancellato" con la previsione di adeguati ristori al personale interessato»;
a giudizio degli interroganti, in buona sostanza, sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia europea del 27 novembre 2014, la Corte costituzionale ha sì riconosciuto che lo Stato italiano ha violato il diritto comunitario ma, con un intervento legislativo di tipo "riparatorio" (la legge n. 107 del 2015) ha sostanzialmente posto rimedio all'illecito;
secondo la sentenza n. 187 del 2016, risultano fondamentali i seguenti interventi: la previsione del tetto massimo di 36 mesi per la durata dei contratti a tempo determinato, con la previsione di un fondo per il pagamento degli eventuali risarcimenti dovuti nella misura massima da 2,5 a 12 mensilità; la cadenza triennale dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale; l'avvio del piano straordinario di assunzioni; la conferma dell'accesso ai ruoli anche mediante scorrimento delle GAE;
considerato infine che risulterebbe pertanto esclusa dal lavoro nella scuola proprio la maggioranza degli abilitati che al termine dei 36 mesi imposti dalla legge n. 107 del 2015, pur essendo in possesso di un titolo di abilitazione e di un percorso lavorativo già svolto nel contesto scolastico quantomeno triennale, se risultati non idonei nell'ultimo concorso bandito verrebbero allontanati dal contesto scolastico dove hanno operato professionalmente fino a quel momento. A parere degli interroganti per non incorrere nelle sanzioni europee lo Stato licenzia i lavoratori fino a quel momento ritenuti qualificati, assumendo una decisione con evidenti profili di incostituzionalità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la modifica dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 con cui si regolamenta la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi in corso di svolgimento sia irrispettosa dei principi di trasparenza, equità e meritocrazia e se non consideri altresì che tale decisione possa mettere a rischio il regolare svolgimento delle procedure concorsuali;
se, alla luce della sentenza della Consulta, intenda favorire un regime transitorio in cui gli attuali abilitati, in particolar modo TFA e PAS, possano confluire all'interno delle GAE, dalle quali fino ad oggi sono stati esclusi, a giudizio degli interroganti univocamente ed immotivatamente.
(3-03059)
ENDRIZZI, CATALFO, MORRA, CRIMI, MARTON, MORONESE, GIARRUSSO, SANTANGELO, SERRA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 19 luglio 2016 si è tenuto un incontro, tra Italcementi-Heildelberg, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le rappresentanze territoriali dei lavoratori, che risulta essere il primo svoltosi

dopo il *closing* del 1° luglio 2016, quando il gruppo tedesco Heildelberg ha perfezionato l'acquisizione del 45 per cento del colosso cementiero italiano. Attualmente è in corso l'offerta pubblica di acquisto che presumibilmente si chiuderà entro il 1° settembre 2016, mentre il completamento dell'operazione dovrebbe avvenire tra ottobre e novembre 2016 e, conseguentemente, entro fine anno, Italcementi passerà, al 100 per cento, sotto il controllo del gruppo Heildelberg Cement;

un aspetto importante su cui le organizzazioni sindacali hanno insistito durante l'incontro è quello relativo all'estensione a tutti gli stabilimenti del gruppo dell'accordo del "piano sociale", firmato tra organizzazioni sindacali e azienda il 20 maggio 2016 per i lavoratori di Bergamo, che, in virtù dei 350 esuberi dichiarati, sono attualmente i più colpiti dall'acquisizione, nonché di Brindisi e di Roma;

il piano sociale, oltre all'incentivo all'esodo concordato, prevede delle "doti" importanti inerenti alla formazione, alla ricollocazione dei lavoratori e all'*outplacement* in generale e, quindi, garantisce effettiva tutela per l'occupazione. Tuttavia l'azienda ha rigettato tale richiesta sindacale, adducendo il fatto che il piano sociale ha senso, in particolar modo, a Bergamo, perché l'entità degli esuberi è notevole per impatto sociale e le figure professionali della sede centrale rappresentano profili più complessi e con retribuzioni più elevate;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

il rifiuto dell'azienda di estendere il piano sociale ai lavoratori di tutti gli stabilimenti è un atto che appare non ricevibile, in quanto tenderebbe a distinguere, se non addirittura a discriminare, i lavoratori all'interno dello stesso gruppo;

inoltre, non è comprensibile la circostanza per cui Italcementi-Heildelberg applicherebbe una distinzione a seconda dell'eventuale impatto sociale, soprattutto considerando il dramma sociale che la bassa padovana sta vivendo, a causa della generalizzata crisi del cemento;

considerato altresì che:

il sito dell'azienda Italcementi di Monselice (Padova), nel 2010, riferiva la presenza di 155 dipendenti, attualmente ne risultano 50, e dal 1° febbraio 2017, probabilmente, non ne comparirà nessuno. In circa 6 anni la diminuzione degli addetti corrisponde a 155, a cui vanno aggiunti circa un centinaio di lavoratori che prestavano servizio nell'indotto;

dal 2011 al 2013 sarebbero stati circa 80 gli esuberi presso la cementeria di Monselice, a causa del cambio di proprietà e della ponderosa conseguente ristrutturazione;

inoltre, nel mese di aprile 2016, è stato chiuso lo storico stabilimento produttivo di Este di Cementizillo, che ha causato la conseguente fuoriuscita di circa 50 lavoratori, tra accompagnamento alla pensione ed esuberi;

nell'arco di circa 6 anni, pertanto, la bassa padovana ha perso quasi 400 lavoratori soltanto nel settore cemento; situazione che si aggiunge al calo del numero di imprese del settore delle costruzioni che, contro una media provinciale negativa pari al 9,8 per cento in meno, ha visto nel periodo 2009-2015: un calo del 13,7 per cento per il monselicense; un calo del 13,5 per cento per l'estense; una diminuzione del 16,5 per cento per il montagnanese. A questi si aggiungono i dati relativi al complesso degli insediamenti produttivi, che, fra il 2009 e il 2015, diminuiscono nel comprensorio di Este del 4,8 per cento, in quello di Monselice del 2,9 per cento e in quello di Montagnana del 6,8 per cento, rispetto ad una media provinciale per lo stesso periodo che ha visto un aumento dello 0,3 per cento;

considerato che le criticità evidenziate hanno generato nella bassa padovana un indice di disoccupazione di circa il 17 per cento, mentre la media della provincia di Padova si attesta a poco meno del 7 per cento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare azioni di competenza, volte ad estendere il citato "piano sociale" ai lavoratori del gruppo Italcementi-Heildelberg attualmente esclusi;

quali interventi urgenti di politica industriale intendano adottare, al fine di fornire una risposta efficace al fenomeno di crisi industriale e di desertificazione produttiva che caratterizza in modo particolare la bassa padovana.

(3-03060)

RICCHIUTI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e della salute* - Premesso che:
il direttore generale dell'Agenzia tutela salute (ATS) di Pavia, con decreto n. 137/DGi del 12 luglio 2016, "a tutela dell'interesse pubblico" ha agito in autotutela, annullando gli atti endoprocedimentali relativi alla procedura per l'assunzione di un coadiutore amministrativo da assegnare al Dipartimento prevenzione veterinario dell'ATS, con conseguente rinnovo della fase valutativa per tutti i candidati già risultati presenti alle convocazioni stabilite;
le prove di idoneità si erano svolte nelle date del 16, 17 e 18 maggio 2016;
la motivazione, a giudizio dell'interrogante sorprendente, con la quale è stato disposto l'annullamento della procedura è rappresentata dal grave rischio che "le domande formulate dalla Commissione esaminatrice, nell'esercizio dell'attività valutativa di competenza della stessa" possano essere state viziate da "eccessiva complessità", "con conseguente violazione della lex specialis che il bando medesimo costituisce";
considerato che:
la decisione assunta risulta di particolare gravità, in quanto appare in palese contrasto con l'"interesse pubblico" di tutelare, al contempo, coloro che competono onestamente e meritano, dunque, di vedere garantito il loro legittimo interesse al risultato conseguito;
non risulta che la Regione Lombardia si sia immediatamente attivata per accertare i fatti accaduti, che rischiano di compromettere gravemente la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione regionale;
in particolare, in materia sanitaria le competenze espressamente assegnate alle Regioni sono, infatti, molteplici, visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, in merito al riordino del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, recante "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
la Regione Lombardia, con delibera n. X/3992/2015, ha approvato il piano di gestione delle risorse umane (PGRU) 2015, nell'ambito del quale è prevista, tra l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato di un coadiutore amministrativo da assegnare al Dipartimento prevenzione veterinario dell'ATS di Pavia;
la Regione Lombardia ha il compito di adempiere in tempi rapidi alle proprie funzioni per garantire il rispetto della normativa esistente e il regolare funzionamento della procedura valutativa dell'ATS di Pavia,
si chiede di sapere se i fatti descritti corrispondano al vero e quali siano le valutazioni a riguardo dei Ministri in indirizzo.
(3-03061)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CALEO, PAGLIARI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
in previsione dell'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del "tavolo istituzionale sulla logistica" con il compito di selezionare le opere infrastrutturali da finanziare, insieme ad altri parlamentari del Partito democratico gli interroganti chiesero mediante lettera inviata nel mese di aprile 2016 al viceministro Nencini un incontro con i rappresentanti delle Regioni Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, per discutere del completamento del primo sublotto Parma-Vicofertile e per l'intervento di raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia "Pontremolese";
in tale incontro, tenutosi il 20 aprile presso il Ministero, tra il viceministro Riccardo Nencini, il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, accompagnato dall'assessore regionale per le infrastrutture, mobilità, urbanistica, Vincenzo Ceccarelli, l'assessore per i trasporti, programmazione territoriale e agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, l'assessore della Liguria per le infrastrutture e ambiente, Giacomo Raul Giampedrone, e i vertici di Rfi, si stabiliva l'impegno da parte di Rfi: a verificare il progetto esistente in merito ai costi ed alla fattibilità, e a presentare in tempi ragionevoli uno studio sui trasporti inerente alla piattaforma socio-economica sulla quale la

Pontremolese insiste; a valutare la conferma dell'investimento in corso sulla stazione ferroviaria di Parma; a ponderare in tempi brevi l'ipotesi di lavoro per il potenziamento della linea ferroviaria tirrenica. In ultimo si conveniva che le tre Regioni interessate avrebbero predisposto un "protocollo d'intesa e d'intenti" che, dopo essere stato approvato dai relativi Consigli, sarebbe stato inoltrato al Ministero per la sottoscrizione;
considerato che ad oggi risulta che le Regioni non abbiano ancora predisposto una bozza di protocollo da sottoporre all'approvazione dei propri Consigli;
considerata altresì la strategicità di questa infrastruttura di collegamento, distribuzione delle merci e di mobilità delle persone che attraversa territori ed aree ad alto sviluppo economico, importante non solo per i nostri territori ma per tutto il Paese,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sollecitare le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria ad inviare in tempi brevi la proposta di protocollo d'intesa per una sua rapida sottoscrizione.
(4-06193)

MARINELLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
con decreto ministeriale 22 luglio 2016, n. 591, il Ministro in indirizzo ha nominato il dottor Gandolfo Librizzi nuovo presidente del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo;
la nomina, a detta dell'interrogante, è apparsa inaspettata, in particolare perché riguardante una figura che non ha mai vissuto per la politica, ma di politica. Librizzi, 52 anni, laureato in Lettere con una tesi su "La dimensione ludica dell'agire sociale", ha lavorato per l'ente parco delle Madonie, è stato già dirigente regionale e vicecapo di gabinetto dell'assessore regionale per l'economia Alessandro Baccei, nonché collaboratore stretto del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Davide Faraone;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
quest'ultimo incarico triennale è solo l'ultimo di una lunga serie di posizioni gravitanti intorno ai ruoli politici della Regione Siciliana;
dall'11 novembre 2010 al 31 maggio 2011, Librizzi è stato dirigente esterno all'amministrazione regionale quale componente dell'ufficio di collaborazione dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana presso la segreteria particolare;
dal 1° giugno 2011 al 12 luglio 2012, ha ricoperto il ruolo di dirigente esterno all'amministrazione regionale quale componente dell'ufficio di diretta collaborazione dello stesso assessore presso la segreteria tecnica;
dal 1° aprile 1991 al 30 giugno 1998 presso l'Assessorato regionale territorio e ambiente, ha svolto mansioni di assistente tecnico geometra, comandato in servizio presso l'ente parco delle Madonie dal 27 aprile 1991;
dal 1° luglio 1998, presso l'ente parco delle Madonie ha ricoperto svariate posizioni tra cui: mansioni superiori di dirigente amministrativo, come responsabile dell'ufficio pubbliche relazioni (dal 31 maggio 1995 al 3 gennaio 1999); mansioni superiori di dirigente tecnico etnoantropologo, come responsabile del gruppo fruizione sociale (dal 16 marzo 1998 al 3 gennaio 1999); mansioni superiori di dirigente tecnico, come responsabile del gruppo valorizzazione economica (dal 16 marzo 1998 al 3 gennaio 1999); coordinatore dell'ufficio di gabinetto del direttore dell'ente parco dal 29 marzo 2007; referente dello *staff* di supporto del costituendo distretto turistico delle Madonie; responsabile della struttura di supporto all'attività commerciale dell'ente; responsabile della struttura dei programmi interregionali cofinanziati (PIC); responsabile del servizio vigilanza; redattore, in qualità di responsabile dell'ufficio pubbliche relazioni, del volume "Vademecum delle attività esercitabili nel Parco delle Madonie";
durante la carriera professionale, presso l'ente parco delle Madonie, oltre alle incombenze dei diversi compiti di responsabilità attinenti alla classificazione nominale dei vari gruppi, uffici, servizi, *staff* e strutture, ha elaborato, redatto, proposto e realizzato, nell'ambito della responsabilità dell'ufficio di gabinetto del direttore, il progetto denominato "Il Parco solidale", vertente sulle interconnessioni

esistenti tra ambiente, sviluppo, povertà, sfide climatiche e cooperazione e solidarietà internazionale, che ha coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalla classe IV elementare alle scuole superiori, di tutte le scuole ed istituti dei 15 Comuni del parco delle Madonie; ha partecipato, quale componente, al gruppo di lavoro nazionale sulla cooperazione internazionale, costituito in seno alla Federazione nazionale dei parchi e delle riserve. Nell'ambito della responsabilità della struttura di supporto all'attività commerciale, ha garantito l'organizzazione e l'avvio dell'attività commerciale nei punti vendita dell'ente parco (Petralia Sottana, Cefalù, Polizzi Generosa) e nell'ambito della partecipazione alle diverse fiere di promozione turistica;

come si evince da alcune delle posizioni ricoperte nell'ambito della sua carriera lavorativa, il dottor Librizzi ha certamente sviluppato, a detta dell'interrogante, delle competenze, ma sicuramente non sufficienti né tantomeno specifiche per poter guidare brillantemente il conservatorio di Palermo;

il conservatorio è uno degli istituti musicali e coreutici più antichi tra quelli esistenti in Italia. Venne istituito per volontà del viceré conte De Castro tra il 1617 e il 1618, presso la trecentesca chiesa della Santissima Annunziata; a partire dal 1721 vi si intraprese anche l'insegnamento della musica, che divenne l'insegnamento esclusivo dell'istituto a partire dal 1747. Nel corso del Settecento il conservatorio acquisì sempre maggiore importanza e prestigio, avvalendosi di insegnanti di rilievo e diventando un importante centro di produzione musicale che lo portò a raggiungere un grande prestigio alla fine del secolo;

a detta dell'interrogante, la nomina del dottor Librizzi non sembra essere conforme ai requisiti di alta qualificazione professionale, manageriale e dell'esperienza maturata previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,

si chiede di sapere:

quali siano le peculiari capacità che hanno portato alla scelta del dottor Gandolfo Librizzi, la cui nomina a presidente del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo risulta all'interrogante totalmente inadeguata;

se il Ministro in indirizzo ritenga che fosse opportuno nominare una figura di maggior profilo e di adeguata caratura accademica, anche in considerazione della tradizione e della storia del conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo, tanto più che si dovrebbe garantire un'internazionalizzazione ed una valorizzazione dell'istituto musicale, nell'ottica di un'esaltazione delle eccellenze territoriali che dovrebbe animare l'azione politica degli esponenti siciliani e, in particolar modo, degli esponenti governativi, tra cui il sottosegretario Faraone.

(4-06194)

MUNERATO, MANCONI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

Mauro Guerra, 32 anni, è morto il 29 luglio 2015 a seguito di un colpo di pistola, sparato da un appartenente dell'Arma dei Carabinieri;

la ricostruzione dei fatti, che si ricava dalla lettura delle notizie a mezzo stampa, è la seguente. Mauro Guerra sarebbe stato convocato verbalmente da 2 Carabinieri nella caserma del paese di Carmignano di San'Urbano (Pavia), distante circa 100 metri dalla sua abitazione. Dopo circa mezz'ora, Guerra sarebbe tornato correndo verso la sua abitazione, nella quale si trovavano il padre e il fratello minore, e sarebbe entrato. Sarebbe stato seguito da alcuni Carabinieri, i quali, arrivando ad essere circa una decina, avrebbero tentato di far salire Guerra su un'ambulanza giunta davanti al cancello dell'abitazione, per eseguire un trattamento sanitario obbligatorio. Dopo 3 ore, Guerra, fingendo di aver accettato il trattamento, avrebbe fatto per dirigersi verso l'ambulanza, ma sarebbe riuscito a fuggire correndo verso i campi poco distanti da casa sua. Sarebbe stato inseguito dai Carabinieri e raggiunto, ammanettato a un braccio e, in questo frangente, avrebbe ferito uno dei 2 militari. A questo punto il collega del Carabiniere colpito avrebbe sparato con la pistola di ordinanza, colpendo Guerra a morte;

a quanto risulta, il Comune di Carmignano di Sant'Urbano, quel giorno, non avrebbe emesso un'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di Mauro Guerra;

la Procura di Rovigo avrebbe aperto un fascicolo; il pubblico ministero avrebbe chiesto una proroga delle indagini e nel frattempo avrebbe deciso di non notificare l'avviso di deposito degli accertamenti tecnici, tra cui l'esame autoptico, l'esame balistico, la perizia sui telefoni cellulari dei Carabinieri coinvolti,
considerato peraltro che:
la mancata notifica del deposito degli atti, che consentirebbe alle parti coinvolte di avere accesso all'elaborato tecnico prima che le indagini si siano concluse, desta notevoli perplessità;
altresì, la durata delle indagini potrebbe non risultare congrua rispetto alla complessità del caso;
sarebbe forse opportuno lo svolgimento di ulteriori accertamenti, allo scopo di chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Mauro Guerra,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda esercitare sulla vicenda descritta i poteri istruttori e ispettivi conferitigli dall'ordinamento.
(4-06195)

DE POLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
è attualissima questione di importanza che i piccoli azionisti di alcuni istituti di credito veneti abbiano visto la pesante svalutazione del capitale da loro investito senza la possibilità di pieno e sollecito risarcimento;
senza entrare nel merito delle indagini ancora in corso sul comportamento quantomeno omissivo nella chiarezza delle informazioni dovute al momento della stipula delle varie sottoscrizioni da parte dei piccoli investitori, sarebbe il caso di porre l'attenzione alla disciplina del mercato obbligazionario che appare quantomeno lacunosa;
dalle informazioni surrettiziamente oscure od incomplete alle sottoscrizioni quali contropartite per ottenere i finanziamenti commerciali, dalla persuasione ad acquistare in base a valutazioni patrimoniali non corrispondenti ai dati concreti, all'inappropriata e non veritiera classificazione del profilo di rischio di questi piccoli azionisti, fino alla non adeguata assistenza *post* vendita, si è verificata una significativa sopravvalutazione delle azioni e, di conseguenza, un grave danno per gli azionisti;
tali vicende minano la fiducia dei cittadini non solo nel sistema creditizio, ma anche nelle autorità di vigilanza e nelle istituzioni e necessitano, oltre alle riforme già approvate, di azioni per scongiurare il ripetersi di analoghe vicende assicurando effettivi strumenti di tutela dei risparmiatori;
infatti, valutazioni manipolate, funzionali a rendere adeguata un'operazione altrimenti non coerente con il profilo dell'investitore, e una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini che altrimenti risulterebbero inadeguati, sono un rischio significativo e concreto;
la situazione apre scenari di crisi che avranno ripercussioni certe e diffuse su un rilevante numero di risparmiatori ed imprese, per la maggior parte vittime di scelte gestionali e meccanismi fraudolenti, con situazioni di crisi di liquidità per le aziende e gravi danni al tessuto produttivo locale, ai lavoratori ed alle loro famiglie,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione affinché, oltre alla dovuta definitiva chiarezza su quanto accaduto, siano adottate tutte le iniziative necessarie per la tutela dei cittadini investitori e delle imprese esposte per salvaguardare la continuità del tessuto produttivo e non solo, anche attraverso i meccanismi di garanzia creditizia, e se non ritenga opportuno valutare la possibilità di estendere in futuro l'operatività del fondo di solidarietà agli investitori vittime di meccanismi fraudolenti, in modo particolare per la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca.
(4-06196)

FASIOLO, PEZZOPANE, FAVERO, Stefano ESPOSITO, CANTINI, BIGNAMI, PANIZZA, GAMBARO, MASTRANGELI, DALLA TOR - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Toscana, Sicilia e in altre regioni d'Italia, la presenza abnorme di popolazioni di cinghiali selvatici ha assunto caratteri di vera e propria emergenza

per la sicurezza e l'incolumità pubbliche e per gli ingenti danni economici, arrecati alla produzione agricola;
si tratta di un'invasione causata dal moltiplicarsi incontrollato di cinghiali e animali predatori che si sono rapidamente impadroniti delle campagne e dei boschi, tanto da rendere impossibile l'attività agricola e di allevamento;
l'*escalation* di danni, incidenti e aggressioni, che hanno causato purtroppo anche vittime, è la grave conseguenza di tale indiscriminata proliferazione, che ha visto il numero dei cinghiali presenti in Italia superare il milione di unità, con una diffusione che ormai si estende dalle campagne alle città;
la sicurezza nelle aree rurali e periurbane, secondo una denuncia di Coldiretti, è in pericolo per il proliferare di animali selvatici, come i cinghiali, che stanno invadendo campi coltivati, centri abitati e strade dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone;
gli animali selvatici distruggono i raccolti agricoli, sterminano gli animali allevati, causano incidenti stradali per un totale di danni stimato in circa 100 milioni di euro nell'ultimo anno, senza contare i casi in cui ci sono state purtroppo anche vittime;
considerato che non si tratta, quindi, più soltanto di una questione di risarcimenti, ma è diventato un concreto elemento di pericolo e di minaccia alla sicurezza delle persone e della vita nelle campagne e nelle aree urbane,
si chiede di sapere:
quali misure e atti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di ripristinare un corretto equilibrio faunistico ed ambientale, riportando la popolazione di cinghiali selvatici, presenti su tutto il territorio nazionale, ad una consistenza compatibile con le risorse naturali disponibili e con la necessità di garantire la sicurezza per le attività umane;
quali risorse economiche siano attualmente disponibili per risarcire i cittadini danneggiati da azioni dirette (distruzione di raccolti e aggressioni) e indirette (causa di incidenti stradali) dei cinghiali e se tali risorse siano ritenute sufficienti, ovvero si ravvisi la necessità di incrementarle in ragione dell'aumento dei fatti dannosi contro cose e persone;
infine, se intendano valutare l'estensione delle procedure e dei tempi per i risarcimenti previsti per i proprietari dei campi danneggiati, che ricadono nelle aree protette (risarciti in 4-6 mesi), anche a quei coltivatori o proprietari di terreni, siti in aree non protette, ai quali i risarcimenti, seppur minimi, arrivano anche dopo anni.
(4-06197)
LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:
secondo quanto si apprende da numerose notizie di stampa a Sesto Fiorentino (Firenze) il 29 giugno 2016 ci sono stati gravissimi episodi di illegalità durante un controllo della Asl in un'azienda cinese. La situazione è degenerata a tal punto che si è parlato di una vera e propria rivolta e scontri con le forze dell'ordine. Durante i tafferugli i Carabinieri hanno eseguito diversi arresti di persone di origine cinese accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Più esattamente sono stati arrestati il titolare dell'impresa che era stata sottoposta al controllo, che avrebbe tentato di impedire l'ispezione, e un altro connazionale che, dopo i primi disordini nel capannone, avrebbe cercato di fermare l'uscita di mezzi e ambulanze bloccando il cancello e aprendo il portellone di una delle ambulanze. Gli accertamenti da parte della Polizia, con la Digos, sono proseguiti per ricostruire la dinamica dei disordini e le eventuali responsabilità dei singoli manifestanti;
in Toscana, ed in particolare a Firenze e Prato, vi è storicamente una forte presenza della criminalità organizzata cinese con la nota famiglia mafiosa Hsiang, primo caso di applicazione dell'art. 416-*bis* del codice penale in Italia ad una mafia straniera nel decennio scorso;
l'episodio purtroppo non è isolato. In data 10 giugno c'è stata una brillante operazione della Polizia di Prato che ha portato ad 11 arresti. All'interno del contesto criminale il *leader* cinese colpito dalla misura cautelare aveva un ruolo associativo importante e risultava inserito nella comunità cinese di Prato. Il 5 maggio la DIA, attraverso un comunicato stampa, metteva a conoscenza l'opinione pubblica

di un'importante operazione di confisca di beni per un valore di oltre 500.000 euro ad un cittadino di origine cinese, indagato per contraffazione ed evasione fiscale. Ed ancora il 24 febbraio la DIA comunicava il sequestro di beni per un valore di beni di oltre 400.000 euro ad un cittadino di origine cinese;

in data 25 luglio, la fondazione "Caponnetto" ha presentato un *report* sulla criminalità cinese a Firenze, Prato e dintorni, che indicava come possibile in un quadro mutante il rafforzamento della criminalità cinese anche di tipo mafioso. In Toscana, la criminalità mafiosa cinese ha sempre cercato di agire in modo sommerso. Esistono tre tipologie criminali nel territorio: le triadi (strutture orizzontali in contatto tra loro che controllano in modo capillare le attività economiche delle comunità cinesi, lo sfruttamento dei clandestini e della manodopera, il gioco d'azzardo, la prostituzione, il narcotraffico ed il *racket*), le *gang* (bande organizzate di giovani, utilizzate spesso dalle triadi per effettuare un vero e proprio controllo del territorio, attraverso estorsioni, rapine, regolamenti di conti), la mafia borghese cinese (una vera e propria organizzazione intenta ad aggirare la normativa italiana, abile nel campo della contraffazione e del riciclaggio),

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, di tipo sia preventivo che repressivo e punitivo, per intervenire a contrasto del fenomeno in costante evoluzione della criminalità cinese a Firenze e Prato.

(4-06198)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03061, della senatrice Ricchiuti, su una procedura concorsuale presso la ATS di Pavia;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02845, del senatore Bocchino ed altri, su alcune dichiarazioni sull'etica nella ricerca del presidente del CNR;

3-03059, della senatrice Blundo ed altri, sui concorsi per l'assunzione di personale docente;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-03060, del senatore Endrizzi ed altri, sulla crisi industriale nella bassa padovana.

1.5.2.2. Seduta n. 710 (pom.) del 26/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

710a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016
(Pomeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 711 del 27 ottobre 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all'unanimità di inserire quale unico punto all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani la discussione del disegno di legge di ratifica dell'Accordo collegato alla Convenzione quadro ONU sui cambiamenti climatici, già approvato dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 18 di oggi.

Restano confermati per la prossima settimana gli altri argomenti previsti dal calendario, a cominciare dai provvedimenti non conclusi (collegato lavoro autonomo, mozioni sull'adeguamento delle infrastrutture idriche e disegno di legge su parchi e aree protette).

Nella seduta pomeridiana di giovedì 3 novembre si svolgerà il *question time* con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Infine, su richiesta del Gruppo Lega Nord, la seduta pomeridiana di oggi terminerà alle ore 18,30.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2342) ***Deputato PES ed altri - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 16,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2342, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale, la replica della rappresentante del Governo e l'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Passiamo alla votazione finale.

LIUZZI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, la nostra dichiarazione di voto, come preannunciato, sarà favorevole. Prendiamo atto della disponibilità, assunta dalla maggioranza già in Commissione, a recepire i suggerimenti ed i consigli pervenuti da larga parte dell'Assemblea; prendiamo atto della volontà del relatore Martini e del sottosegretario Borletti Dell'Acqua a verificare l'emendamento riguardante il carcere di Turi, affinché venga elevato alla dignità di monumento nazionale alla stregua della casa natale; prendiamo atto che il Governo si impegna anche a rivedere la procedura e la normativa in tema di dichiarazioni di monumentalità dei beni culturali, là dove ricorrano i presupposti, allo scopo di armonizzare l'intera materia e rendere, in questa maniera, perequativo il percorso in tutte le Regioni d'Italia.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signora Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Misto-SI-SEL al provvedimento in discussione.

CONTE *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, anch'io intervengo solo per comunicare il voto favorevole di Area Popolare, associandomi alla considerazione svolta in alcuni interventi durante la fase della discussione in Commissione, per invitare il Governo a rivedere la normativa riguardante la dichiarazione della condizione di monumento nazionale. Effettivamente, si riscontra che per questo tipo di provvedimenti estremamente semplici l'Assemblea e le Commissioni vengono impegnate in maniera troppo dispersiva. *(Applausi del senatore Mancuso)*.

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, la figura di Gramsci, intellettuale eclettico e dinamico, politico lungimirante, ma soprattutto scrittore di straordinaria intelligenza, ha contribuito a sviluppare la coscienza critica del Novecento. Antonio Gramsci è stato senza dubbio un uomo di spicco della cultura sarda e italiana. Persona seria, profondamente onesta che, come Emilio Lussu, anch'egli grande combattente politico, ha saputo esprimere al meglio nell'arco della sua breve vita l'attaccamento orgoglioso alla Sardegna e alle sue origini.

Tuttavia, nonostante il grande rispetto che è naturalmente e necessariamente dovuto a un pensatore di questo calibro, riteniamo che il disegno di legge che oggi ci vede impegnati in quest'Aula abbia diverse opacità, che non possiamo ignorare nonostante tutto.

Il nostro ordinamento non prevede una definizione di monumento nazionale né, pertanto, alcuna disciplina applicabile. La conseguenza è che, con l'approvazione di questo provvedimento, non si avrebbe la produzione di alcun effetto giuridico, salvo l'attribuzione di una mera onorificenza. La mancata previsione costituzionale di una riserva di amministrazione e la conseguente possibilità per il legislatore di svolgere un'attività a contenuto amministrativo non può sconfinare nella violazione del principio di uguaglianza sostanziale. Ne deriva che, quando eccezionalmente l'attività legislativa è volta alla realizzazione di attività di carattere non generale ed astratto, bensì particolare e concreto, devono sussistere validi motivi e si devono conoscere i criteri in relazione ai quali sono effettuate le scelte e le relative modalità di attuazione.

Nel ribadire il grande rispetto e, nel mio caso, in quanto sarda, il particolare attaccamento a questa figura, simbolo della Sardegna e del mondo, vogliamo scongiurare che questa occasione crei privilegi che comportino erogazioni di fondi pubblici a favore di un sito culturale e a discapito di altri. Si tratta solo di una questione di metodo e di sostanza.

Siamo certi che la Casa Museo di Antonio Gramsci non possa essere tutelata, valorizzata e protetta con gli strumenti legislativi già esistenti? Sarebbe più ragionevole operare una scelta basata sull'individuazione di una definizione aggiornata di monumento nazionale nell'alveo di un quadro normativo coerente. Sarebbe importante novellare il codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di statuire nuovi e adeguati parametri. Ci sembra corretto non adottare leggi provvedimento fin quando non si arrivi alla definizione di un quadro normativo in cui il significato di monumento nazionale sia chiaro e preciso.

Per questi motivi, il Gruppo del Movimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario, proprio perché non siamo indifferenti alla cultura e vorremmo soprattutto che la Casa Museo, che è luogo di conoscenza, non versasse nella situazione di abbandono nella quale si trova ora. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione sarà un po' più lunga rispetto a quelle che mi hanno preceduto, perché il mio Gruppo non è intervenuto in discussione generale.

Oggi il Senato è chiamato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di legge avente ad oggetto la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci di Ghilarza. È il luogo dove, tra il 1898 ed il 1914, visse Antonio Gramsci, sardo nativo di Ales, uno dei maggiori intellettuali del nostro Novecento.

Di Antonio Gramsci è molto conosciuta la storia politica: è stato tra l'altro, nel 1921, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia. Ma lo stesso si occupò a tutto campo anche di filosofia, di storia, di letteratura, di glottologia, di teatro e di tradizioni popolari, esplorando con passione e competenza diversi ambiti della conoscenza.

Gramsci è l'autore italiano del Novecento tradotto in più lingue: non dispongo di elementi statistici per verificare l'affermazione, ma è certo che i suoi scritti sono studiati più all'estero che in Italia, dove forse è prevalsa sinora una lettura quasi esclusivamente politica e di parte del grande pensatore. Intendiamoci, Gramsci era un uomo di parte, ma al tempo stesso esprimeva una personalità complessa, che richiede ancora oggi adeguati studi e approfondimenti: quei percorsi di ricerca che si stanno perfezionando negli Stati Uniti, in Irlanda, in Francia, in Tunisia e in tanti altri Paesi del mondo. Anche in Italia il più recente dibattito su Gramsci e sulla sua vicenda carceraria (penso in particolare agli scritti di Luciano Canfora e Franco Lo Piparo) ha posto in luce nuovi elementi di riflessione e interrogativi cruciali, che riaprono i termini di una discussione sempre attuale. Gramsci è dunque un personaggio studiato, molto studiato, ma ancora da scoprire.

La Casa Museo che per legge dello Stato deve diventare monumento nazionale è la casa sita a Ghilarza, centro dell'Alto Oristanese che insiste su un pianoro vulcanico, dove Gramsci, a partire dal 1898, visse con la sua famiglia d'origine gli anni della seconda infanzia e dell'adolescenza. È sicuramente un luogo della memoria di interesse nazionale (e non solo) perché rappresenta lo spazio fisico nel quale le vicende personali di Gramsci si sono intrecciate, negli anni della sua formazione, con quelle della storia d'Italia. Ed è questa la ragione principale per la quale la Casa Museo Gramsci verrà dichiarata monumento nazionale.

Sono pertanto ravvisabili una molteplicità di ragioni storiche, culturali e politiche che giustificano la dichiarazione di monumento nazionale da parte del Parlamento. È stato obiettato - e mi riferisco al voto contrario annunciato dal Movimento 5 Stelle - che nel nostro ordinamento non esiste alcuna definizione di monumento nazionale, per cui staremmo approvando un qualcosa che non esiste. Ora, a prescindere dalla considerazione che, nella formazione degli ordinamenti giuridici democratici il diritto è sempre preceduto dal fatto, essendo il legislatore chiamato a dare una disciplina a ciò che esiste, è semplice osservare che, in politica, il valore simbolico è sempre molto forte e denso di significati.

La dichiarazione di monumento nazionale, che il Parlamento si accinge ad approvare, tra l'altro, fa seguito al decreto del 26 gennaio 2016, n. 16, adottato dalla competente Soprintendenza alle belle arti e del paesaggio, che ha dichiarato la Casa Museo Gramsci bene d'interesse storico, culturale ed artistico ai sensi del codice dei beni culturali. Ma si tratta di due cose diverse, ancorché in parte convergenti, posto che la Soprintendenza impone un vincolo storico-artistico basato su un giudizio di natura tecnica e non politica.

Qui il valore simbolico - come è stato osservato anche da altre parti - risiede nel riconoscimento della grande valenza storica del pensiero e dell'azione di una delle più importanti figure del Novecento. Tale passaggio non significa che l'opera dell'intellettuale sardo debba essere necessariamente condivisa da ciascuno di noi e in tutti aspetti. Ciò che non può essere disconosciuto è la grandezza dell'uomo e il suo contributo alla formazione della cultura nazionale, così come i socialisti o i liberali, tanto per fare un esempio, riconoscono la grandezza di don Sturzo o di De Gasperi o, ancora, ciascuno di noi riconosce l'importanza di Benedetto Croce ancorché, in ipotesi, non condivida l'idealismo crociano.

Affermare che «Gramsci è di tutti» significa riconoscere il valore di una persona che ha dato un contributo originale alla costruzione di una cultura nazionale, quella italiana, che è e deve restare pluralista e democratica. E questa è la ragione per la quale l'opera intellettuale e morale di Gramsci non può essere circoscritta al patrimonio di un singolo partito politico (e, con tutta onestà, oggi non saprei dire quale) ma deve entrare a far parte, a pieno titolo, della storia civile del nostro Paese e della cultura internazionale, fatto che, come ho detto, è già documentato dalle numerose traduzioni delle sue opere nelle principali lingue del mondo.

Di fronte a personalità di tale spessore, costituisce un giusto riconoscimento attribuire un rango

specifico e simbolico al luogo fisico nel quale le stesse mossero i primi passi e lasciarono durevoli tracce di affetti. In questa prospettiva, la modesta casa dei Gramsci, costruita in pietra lavica nel centro storico di Ghilarza, rappresenta il punto d'inizio di una vicenda esistenziale che ha lasciato il segno, ben oltre ed al di là della sua durata effettiva.

Voglio anche evidenziare il forte legame di Gramsci con la Sardegna e con Ghilarza in particolare: un legame denso di significati che attraversa in profondità tutta la sua vita e la sua opera e che troviamo fortemente presente sopratutto nelle «Lettere dal carcere» che, segnando gli affetti più intimi, racchiudono forse l'espressione più nitida della sua complessa personalità.

Penso che dobbiamo essere grati a quanti, nel corso degli anni, hanno consentito che questo importante patrimonio non venisse disperso e cancellato dalla memoria collettiva: dapprima, la sorella Teresina e le nipoti Diddi e Mimma Paulesu e poi i tanti volontari che, con la loro opera instancabile, hanno reso possibile la trasformazione dell'abitazione di Gramsci in Casa Museo.

Auspico infine che, superato ogni conflitto (proprio nei giorni scorsi il principale quotidiano della Sardegna, «L'Unione Sarda» ha dato notizia dello sfratto intimato alla Casa Museo), la proprietà e la gestione del bene, per il rilievo che sempre più vengono ad assumere, siano affidati ad una gestione plurale, espressione delle istituzioni, delle associazioni e degli studiosi che maggiormente hanno dedicato il loro tempo e le loro energie all'analisi del pensiero di Gramsci senza spirito di parte. Con questo auspicio, a nome del Gruppo parlamentare Forza Italia, esprimo il voto favorevole sul disegno di legge avente ad oggetto la «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza». *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse, gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto comprensivo «Brin», sede staccata «L. Lanzi» di Stroncone, in provincia di Terni. Benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2342 (ore 16,51)

ANGIONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIONI *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, Ghilarza è un centro della provincia di Oristano che nei primi del Novecento contava poco più di 2.000 abitanti. La famiglia Gramsci si trasferisce in quel paese nel 1898 e va ad abitare in una modesta casa costruita, come si ricordava poco fa, con la pietra lavica, che è la pietra tipica di quel territorio. In quel territorio e in quella casa Antonio inizia la sua formazione scolastica e culturale. Dopo pochi anni, la sua famiglia, ridotta in condizioni di povertà, in particolare per l'assenza del padre, deve provvedere alle proprie necessità arrangiandosi come può e anche Antonio, che è il quarto di sette figli, pur avendo una grande passione per gli studi, non può iscriversi al ginnasio ed è costretto ad andare a lavorare, come lui stesso ricorderà, all'ufficio del catasto di Ghilarza, dieci ore al giorno per nove lire, che era il prezzo di un chilo di pane.

Negli anni seguenti, egli riuscirà a riprendere gli studi e a concludere il liceo nel 1911. In quello stesso anno, grazie a una borsa di studio, riesce a iscriversi all'università di Torino. Nel 1911 Gramsci lascia per la prima volta la Sardegna e si trasferisce in una Torino industrializzata e in pieno fermento sociale e politico, anche per il crescente radicamento negli ambienti intellettuali e politici del pensiero socialista, al quale aderisce con entusiasmo. Da quegli anni in poi nasce un Gramsci a dimensione nazionale e la Sardegna, Ghilarza e la casa di famiglia faranno parte dei suoi ricordi di adulto, rappresenteranno le sue radici più profonde e saranno poi la lente con la quale penserà al mondo nei

lunghi e duri anni di prigionia. Certo, quella casa non rappresenta l'unico luogo della formazione di Gramsci; molto hanno rappresentato per la sua formazione Torino, Roma, Mosca e, purtroppo, le diverse tappe che i carceri gli hanno imposto di fare, tuttavia la casa di Ghilarza, per certi versi, è stata per la sua intera esistenza l'unico luogo che Gramsci ha identificato veramente come la sua casa familiare. E, allora, perché fare della casa dei Gramsci un monumento nazionale? Non credo sia solo per rendere omaggio ad un uomo che ha pagato con il carcere e poi con la vita le sue convinzioni filosofiche e politiche. Credo, invece, sia corretto, a maggior ragione oggi, mantenere un giudizio il più possibile storico e completo della figura di Gramsci. Alla sua vicenda umana di uomo privato della propria libertà va sempre associata la sua natura principale di pensatore e di politico. È vero, da alcuni scritti giovanili e, ancora più, in quelli raccolti nei quaderni dal carcere, emerge un Gramsci appassionato di storia, curioso e appassionato della filosofia e della letteratura (come più volte è stato ricordato oggi, egli è stato un giornalista e un raffinato critico letterario). Un Gramsci anche sensibile, affettuoso fino alla tenerezza quando scrive a sua moglie Julca Schucht o ai suoi figli Delio e Giuliano; quando pensa alla sua famiglia e al suo paese. Tra l'altro, Gramsci resterà sempre molto legato alla sua terra, anche se da adulto prenderà le distanze dalle sue posizioni giovanili separatiste - scriverà più tardi: «Quante volte avrò detto "a mare i continentali"», che è a un'espressione che noi sardi conosciamo ancora molto bene - per arrivare a guardare la Sardegna, seppure con le sue peculiarità, come ad un pezzo d'Italia. Scriveva ancora nel 1931 alla cognata Tatiana: «Io stesso non ho alcuna razza. Mio padre è di origine albanese, tuttavia, la mia cultura è italiana, fondamentalmente questo è il mio mondo».

Da una cella in cui è recluso dalla dittatura fascista, Gramsci riesce a pensare prepotentemente alla vita, alle persone e alle loro vicende. Forse si sofferma su quegli aspetti anche in maniera più attenta di come avrebbe fatto nella sua condizione di uomo libero. Certo, Gramsci era tutto questo e anche questo, e oggi quelle «Lettere dal carcere» rappresentano un patrimonio per l'intera letteratura dell'umanità. Sicuramente già questo sarebbe sufficiente per rendere la sua casa dell'infanzia e dell'adolescenza monumento nazionale. Gramsci era, però, innanzi tutto, un ideologo, un politico, ed era soprattutto uno dei fondatori, nel 1921, del Partito Comunista Italiano.

Né il carcere né la malattia hanno mai scalfito il suo convincimento della necessità di costruire una società nuova, un destino diverso per l'umanità, la liberazione di tutti gli oppressi e delle classi sociali subalterne dal giogo dello sfruttamento. Gramsci scriveva: «La Rivoluzione francese ha abbattuto molti privilegi, ha sollevato molti oppressi; ma non ha fatto che sostituire una classe all'altra nel dominio». È questo il pensiero di uno che era uomo di parte, un comunista.

Centrale, poi, com'è noto, è la sua elaborazione sul concetto di egemonia, uno degli aspetti più studiati del pensiero gramsciano: le classi dominanti impongono i propri valori politici, culturali, la propria morale al resto della società; chi può imporre questi valori gestisce il potere e mantiene insieme classi dominanti e classi subalterne. In Gramsci il sogno di una nuova società di uguali si concilia sempre con l'idea di una società di liberi, anche all'interno di una cornice ideologica rigida e fondamentalmente dogmatica.

Gli studiosi del suo pensiero, da decenni, ancora oggi, si interrogano sulla conciliabilità delle sue posizioni con quelle espresse da altri pensatori comunisti come lui, suoi contemporanei, ortodossi, quelli dopo la rivoluzione del 1917, alla linea marxista-leninista.

A mio parere, non è solo l'articolazione di pensiero politico e filosofico, ma è, in particolare, la conciliazione del sogno di una nuova società, della partecipazione di intere masse al proprio destino e di libertà, che ha reso Gramsci il pensatore italiano del Novecento più studiato e letto nei cinque Continenti; anzi, ad oggi, uno degli italiani più conosciuti di tutti i tempi.

La casa di Gramsci, che è divenuta negli anni Sessanta sede della omonima associazione, è stata un centro di rapporti tra ex partigiani, intellettuali, sindacalisti e studiosi, che furono i promotori, negli anni Ottanta, della sua restaurazione. Oggi è un museo e un centro di documentazione, di ricerca e di attività culturali. Se essa è meta di visitatori provenienti da tutto il mondo, e in particolare di giovani studenti, il merito è di tutti coloro che hanno cercato ostinatamente di mantenere quella casa come il

luogo della memoria gramsciana, prima tra tutti la sorella Teresa, l'amatissima Teresina per Gramsci, e le sue due figlie Diddi e Mimma Paulesu.

Che cosa resta oggi di Antonio Gramsci? Dopo la caduta dei muri e l'esperienza, inizialmente esaltante e poi drammatica, dei Paesi che aspiravano a fondarsi sui principi marxisti, resta un Gramsci vitale e centrale nel pensiero democratico moderno di diverse generazioni non solo italiane e in una dimensione planetaria. Dice giustamente l'economista premio Nobel, Amartya Sen, che l'influenza di Antonio Gramsci sulla storia della filosofia va molto al di là del marxismo.

Con la casa di Gramsci monumento nazionale vogliamo ricordare a noi tutti e alle future generazioni un uomo, un pensatore, un politico e un pezzo di storia del nostro Paese che è giusto preservare qualunque sia il giudizio storico e politico che si voglia dare al suo pensiero.

Vorrei ringraziare per l'iniziativa assunta dalla nostra collega, onorevole Pes, alla Camera dei deputati. Desidero dire una cosa ai colleghi che hanno sollevato dubbi sull'efficacia di rendere monumento la casa di Gramsci, facendo anche riferimento a considerazioni un po' strampalate, come quelle che ho sentito pronunciare stamattina da un collega: il provvedimento che ci apprestiamo a votare ha una grande valenza morale per la memoria del nostro intero Paese. Per questo motivo, il Partito Democratico voterà convintamente a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, mi asterrò dal voto per ragioni di metodo e merito.

La ragione di metodo riguarda l'uso o - meglio dire - l'abuso dello strumento legislativo, che non ritengo necessario per tutelare i molti simboli della nostra memoria.

Dal punto di vista del merito, porto rispetto per la vita e il pensiero di Antonio Gramsci, che ritengo sia stato spesso originale e profondo, ma credo che non abbiamo una memoria condivisa dalla Nazione, come taluni hanno invece affermato oggi. Anzi, non abbiamo nemmeno una memoria condivisa dalla sinistra italiana.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Discussione dei disegni di legge:

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***

(Relazione orale) **ore 17,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229.

Il relatore, senatore Sacconi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, giunge finalmente all'esame dell'Assemblea un provvedimento atteso, collegato al disegno di legge di stabilità riferita all'anno in corso e finito di esaminare già nel mese di luglio scorso dalla Commissione lavoro, previdenza sociale, la quale ha svolto un'ampia attività che mi auguro troverà sostanziale conferma da parte dell'Assemblea.

Io mi limiterò a leggere alcune considerazioni di carattere generale, consegnando alla Presidenza la puntuale descrizione del provvedimento, soprattutto laddove esso è stato corretto e integrato - opportunamente, a mio avviso - da parte della Commissione.

Il cambiamento del lavoro inizia ad essere finalmente compreso nella sua profondità. Le nuove tecnologie digitali hanno effetti pervasivi per cui ogni programma orientato a diffonderle, come il recente Industria 4.0 del Governo, non può prescindere dalla relazione biunivoca tra esse e il mercato del lavoro.

Recentemente il World Economic Forum ha sottolineato come i principali cambiamenti sottesi alla grande trasformazione del lavoro si produrranno nei prossimi cinque anni e perciò richiedono una immediata strategia al fine di evitare polarizzazione dei benefici professionali e reddituali su un'esigua minoranza di lavoratori, disoccupazione di massa, obsolescenza di professionalità e competenze, aggravamento del già marcato disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, marginalizzazione dell'Italia nello scenario economico globale.

Fattori demografici, inefficienze strutturali nel mercato del lavoro, nella formazione, nella scuola, nell'università con particolare riguardo alla ricerca, nei servizi creditizi e finanziari, collocano l'Italia in una posizione di particolare debolezza nel nuovo scenario di marcato dinamismo e agilità che pure dovrebbe essere propizio alle dimensioni delle nostre imprese e ai caratteri originali dei nostri lavoratori e imprenditori.

Le tecnologie digitali cambiano l'organizzazione della produzione di beni e servizi e, in conseguenza, cambiano il lavoro con caratteristiche di velocità e di imprevedibilità che non hanno precedenti. Vengono progressivamente abbandonati i modelli organizzativi verticali, fondati sull'esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti e sul relativo potere di controllo; si affermano relazioni lavorative orizzontali che lasciano spazio alla creatività e alla responsabilità; il lavoro si realizza per cicli, per fasi o per obiettivi; cambia radicalmente il concetto di inquadramento e di mansione staticamente inteso, si smaterializza la postazione fissa, l'orario di lavoro diventa flessibile e talora autogestito; la retribuzione viene definita in modo crescente per risultati.

Anche la più recente evoluzione della riflessione manageriale segnala una tendenziale evoluzione delle aziende da organizzazioni economiche finalizzate, anche per espressa definizione codicistica, alla mera produzione o allo scambio di beni e di servizi, a vere e proprie *learning organizations* in cui sono sempre più diffuse figure professionali ibride a metà tra la ricerca e la gestione del cambiamento nei processi produttivi e organizzativi che integrano lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione, generando un elevato valore aggiunto in termini di innovazione nei processi produttivi e/o nei modi di erogare servizi.

Questi tumultuosi cambiamenti, che incidono su impresa e lavoro, non sono solo di tipo economico. Stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali sono in rapida evoluzione. Non più un posto di lavoro per tutta la vita, come diciamo da tempo, ma neanche un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro e neppure un orario fisso. Non poche persone preferiscono esse stesse, oggi, lavorare per obiettivi ed essere conseguentemente valutate sulla base della produttività e sul risultato raggiunto piuttosto che in base a parametri come l'orario di lavoro e la presenza fisica nei locali aziendali. La mobilità e il cambiamento del lavoro non sono più considerati in negativo ma anche come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze.

Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento funzionale a questi profondi mutamenti sociali e culturali, aprendo nuove opportunità professionali e occupazionali. L'agilità, insomma, diventa una caratteristica pervasiva della vita e in essa delle

prestazioni lavorative. Essa non si risolve nel solo lavoro a distanza o nel solo incremento della produttività indotto dal risparmio di tempo, così come la migliore conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia non è l'unico potenziale beneficio per il lavoratore. Si tratta quindi non di fissare i cambiamenti, immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature e in rapido divenire, ma di individuare strumenti duttili, utili ad accompagnare l'impiego delle tecnologie in modo che esprimano tutti i vantaggi potenziali per i lavoratori e per le imprese. Per questo le norme devono essere semplici e certe. Una *soft regulation*, come diceva Biagi, di tipo promozionale, con rinvio all'accordo diretto tra datore di lavoro e lavoratore delle modalità specifiche con cui le parti si adattano reciprocamente. La libera contrattazione collettiva, soprattutto di prossimità, potrà sempre offrire una utile cornice.

Necessario sarà però anche un piano straordinario di alfabetizzazione digitale, utilizzando i fondi interprofessionali, con lo scopo di riqualificare i molti lavoratori che in Italia sono stati a lungo occupati nelle attività ripetitive della tradizionale produzione manifatturiera e che devono ora transitare verso nuove professioni. In questo contesto, le forme autonome di lavoro hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, costituendo il corpo sociale che più ha vissuto processi di impoverimento relativo, e nel presente vivono una condizione di fragilità, accentuata dalla elevata pressione fiscale e regolatoria, nonché dalla mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di protezione. Non si tratta di partire dal presupposto che i titolari di partita IVA siano involontariamente tali e perciò aspiranti alla subordinazione, definendo in conseguenza le tutele, ma di individuare soluzioni che consentano loro di assorbire gli effetti negativi, attraverso forme di protezione compatibili con la natura autonoma, di essere soggetti ad una tassazione più equa e ad una regolazione semplice, di essere maggiormente protetti dalla legge nei rapporti contrattuali, di poter valorizzare le capacità professionali attraverso investimenti detassati nella continua riqualificazione delle proprie competenze, la possibilità di partecipare, anche in forma associata, ai bandi di gara e la stessa capacità, quando organizzate in ordini, di svolgere funzioni di pubblico interesse in una logica sussidiaria.

Dobbiamo comunque considerare le possibilità di consolidamento e sviluppo tanto delle professioni ordinistiche, quanto di quelle non ordinistiche. Alcuni rilevanti profili, pure oggetto di esame in Commissione, sono stati poi rinviati alla legge di stabilità in ragione degli oneri che comportano. Ci si riferisce ad alcune misure in materia tributaria, come una definizione più certa della "autonoma organizzazione" ai fini del pagamento dell'IRAP o il definitivo superamento degli studi di settore, con modalità premiali dell'affidabilità fiscale, alla riduzione dell'aliquota previdenziale, al superamento o alla riorganizzazione in termini trasparenti della stessa gestione separata presso l'INPS, alla definizione certa della possibilità di partecipare dei Confidi e di avere le relative garanzie. Allo stesso modo si dovranno individuare modi di regolare le prestazioni che si appoggiano alle piattaforme digitali, per garantire gli utenti circa la qualità dei servizi ricevuti e gli stessi collaboratori circa la equità della remunerazione.

Mi avvio a concludere, citando Marco Biagi, il quale ci diceva, con preveggenza, che «la stessa terminologia adottata nella legislazione lavoristica (...) appare del tutto obsoleta. Assai più che semplice titolare di un "rapporto di lavoro", il prestatore di oggi e, soprattutto, di domani» così diceva allora «diventa un collaboratore che opera all'interno di un "ciclo". Si tratti di un progetto, di una missione, di un incarico, di una fase dell'attività produttiva o della sua vita, sempre più il percorso lavorativo è segnato da cicli in cui si alternano fasi di lavoro dipendente ed autonomo, in ipotesi intervallati da forme intermedie e/o da periodi di formazione e riqualificazione professionale».

Pensate alle conseguenze sul piano dei versamenti contributivi, per cui non un euro di versamento contributivo può essere perduto in questa vita lavorativa così diversa da quella che abbiamo sin qui conosciuto. Ne deriverebbe, quindi, l'esigenza di uscire dal vecchio e pesante impianto regolatore del lavoro, figlio del vecchio mondo, attraverso un testo unico disegnato su quello Statuto dei lavori di cui parlava Biagi. Un testo rivolto, cioè, a regolare in modo essenziale tutti i lavori con poche norme inderogabili fondate sui principi costituzionali e comunitari, tutele proporzionate alla effettiva fragilità socioeconomica in ogni tipo di prestazione e principalmente rivolte alla occupabilità, la tutela maestra

per ogni persona, molto rinvio alla contrattazione di prossimità, anche individuale, o al rapporto specifico tra committente e prestatore per la reciproca adattabilità tra le parti, tra le persone.

In attesa di una ambiziosa e duratura sintesi, quale appunto ho qui auspicato, quella di un testo unico denominato «Statuto dei lavori», la disciplina del lavoro ha tuttavia bisogno di ulteriori misure urgenti per il sostegno alle libere professioni e lo sviluppo del lavoro "agile". Il provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea è la sintesi del disegno di legge del Governo n. 2233, collegato alla legge di stabilità 2016, e del disegno di legge a mia prima firma n. 2229. La Commissione ha svolto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un buon lavoro di sintesi, in un clima che credo di poter definire cooperativo.

Per questa ragione auspico che l'Assemblea voglia confermare sostanzialmente il testo prodotto, rinviando ad altri strumenti normativi gli ulteriori interventi che gli ordini del giorno potrebbero indicare. Ordini del giorno che potrebbero sostituire anche molti degli emendamenti proposti, per cui potrà valere la pena esaminarli al punto in cui li troveremo, per individuare, se condivisi (e molti di essi lo sono), luoghi nei quali trovare per essi una soluzione legislativa.

Come ho già annunciato, per il resto consegno una descrizione puntuale delle modifiche e delle integrazioni introdotte dalla Commissione e, più in generale, del testo che è all'esame dell'Aula e che, mi auguro, presto giungerà all'approvazione definitiva da parte del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Angioni. Ne ha facoltà.

ANGIONI *(PD)*. Signora Presidente, negli ultimi decenni di fatto la richiesta di nuove figure professionali da parte del mercato, accompagnato dall'introduzione, nel nostro ordinamento, di norme che hanno fatto nascere nuovi contratti di collaborazione, ha reso la categoria del lavoro autonomo molto diversa dal passato, e certamente non meno degna di protezione di quella del lavoro dipendente.

Anzi, gli effetti della crisi economica degli ultimi anni si sono abbattuti su di essi e solo ultimamente si è accelerato il loro riconoscimento come categoria di lavoratori bisognosi di attenzioni e di tutele, anche per la debolezza, se non l'assenza, per molto tempo, di strumenti associativi identificabili come credibili sostenitori delle loro rivendicazioni.

Quando si parla di crisi di rappresentanza del mondo del lavoro non si può non fare riferimento all'incapacità di rappresentare per molto tempo il lavoro e i lavoratori autonomi. Oggi è un dovere per le istituzioni del nostro Paese occuparsi di una categoria di lavoratori che ha bisogno di nuove norme di protezione e di tutela, oggi deboli o, per alcuni versi, assenti.

L'Italia è tra i Paesi quello con il più alto numero di lavoratori autonomi: oltre il 26 per cento sul totale degli occupati. La Francia ne conta il 7 per cento, la Germania il 10 per cento; solo la Grecia ha una percentuale superiore alla nostra, ma ritengo che ciò sia la conseguenza della drammatica crisi economica in cui ancora versa quel Paese e della perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro subordinato negli ultimi anni.

L'alto numero di lavoratori autonomi nel nostro Paese ci consente però di porre in premessa una domanda: si tratta sempre di lavoro naturalmente autonomo o spesso si tratta di forme di lavoro sostanzialmente subordinato ma mascherato da lavoro autonomo? Perché, se è vera la seconda ipotesi (e noi sappiamo che è vera), affrontando questo disegno di legge, dobbiamo capire come le nuove norme possano scoraggiare quelle forme distorsive del lavoro autonomo vero e proprio.

Parti dell'opposizione ritengono che questo disegno di legge incoraggi il lavoro "mascherato". Io penso, invece, che le nuove norme limitino l'utilizzo di questi rapporti per finalità distorsive. Lo fa innanzitutto quando, all'articolo 3, si definiscono abusive e prive d'effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, o, nel caso di contratto a prestazione continuativa, di recedere da esso senza un congruo preavviso.

Uno degli aspetti più positivi del disegno di legge mi sembra quello di porsi l'obiettivo di costruire per

i lavoratori autonomi finalmente un sistema di garanzie e tutele (un aggiornamento del nostro *welfare*) capace di dare risposte alle esigenze di questi lavoratori che oggi non sempre hanno. Lo fa all'articolo 6, quando delega il Governo ad approvare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi con la finalità di abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, anche altre prestazioni sociali finanziate da apposita contribuzione destinate innanzitutto «agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà». Lo fa, ad esempio, anche prevedendo che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.

Ancora, l'articolo 12, introduce una norma richiesta da tempo, in particolare delle lavoratrici autonome: si prevede che l'indennità di maternità spettante per i due mesi precedenti al parto e per i tre mesi successivi, venga riconosciuta a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. Importantissimo è poi, l'articolo 13: «La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare». Io avrei preferito che la norma si fermasse a questo principio ma purtroppo - almeno a mio parere - continua ad affermare: «fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente».

Sempre in tema di maternità mi sembra importante la disposizione che prevede la possibilità di sostituire la lavoratrice autonoma da parte dei familiari della stessa. È prevista, tra l'altro, la possibilità di copresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

Infine, l'articolo 12, modificando l'articolo 409 del codice di procedura civile, formalizza in maniera molto chiara il fatto che la collaborazione si intende coordinata quando il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa. Si tratta quindi di un provvedimento importante e richiesto.

Avviandomi alle conclusioni, il secondo argomento affrontato dal provvedimento oggi in discussione, quello inerente il lavoro agile, rappresenta una opportunità di migliorare la gestione del contratto di lavoro, non rappresentando una tipologia contrattuale a sé stante. Le nuove disposizioni prevedono infatti che sia indispensabile raggiungere un accordo formale tra le parti, tra datore di lavoro e lavoratore. In particolare, con il lavoro agile si concretizza la possibilità di incrementare la produttività e di agevolare una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il disegno di legge al nostro esame è quindi un provvedimento importante, atteso da anni da un mondo che ha bisogno di maggiore attenzione. Noi oggi lo facciamo, dando a quel mondo l'attenzione e le tutele che oggi non ha. Cerchiamo di farlo e io ritengo che sia giusto votare a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

*ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, il provvedimento in esame volta pagina rispetto a una lunga stagione nella quale il diritto del lavoro ha considerato il lavoro autonomo come ontologicamente estraneo al proprio campo di applicazione. Ora finalmente si riconosce in modo organico e compiuto che anche il lavoro autonomo, come quello di chiunque tragga dalla propria professione e dalla propria attività il necessario per il proprio sostentamento, ha alcune esigenze di sicurezza. Esigenze che, in questo caso, non possono essere soddisfatte all'interno del contratto di lavoro, ma possono e devono essere soddisfatte nell'ambito del rapporto previdenziale. Si riconosce che anche il lavoro autonomo, come quello di qualsiasi altro operatore nel tessuto produttivo, può soffrire di abusi di posizione dominante a situazioni di dipendenza economica nei confronti del committente, da cui derivano distorsioni contrattuali che devono essere corrette. Dunque salutiamo questo disegno di legge come un fatto di grande rilievo nell'evoluzione di una branca dell'ordinamento che in questi anni sta rinnovando profondamente i propri principi ispiratori e i propri contenuti. Riteniamo inoltre importante che anche l'opinione pubblica sia informata di questa novità legislativa più e meglio di quanto lo sia stata fin qui.

È importante anche la seconda parte del disegno di legge, che intende promuovere l'area del lavoro

subordinato che più si avvicina al lavoro autonomo per essere un segmento temporale della prestazione regolata consensualmente in modo simile al lavoro autonomo, e più precisamente per il venir meno del coordinamento spazio-temporale. Ci riferiamo al caso cioè in cui, nell'ambito della giornata, della settimana, o del mese di prestazione lavorativa, il datore di lavoro e il prestatore si accordano perché la prestazione stessa possa svolgersi senza il vincolo di luogo e di orario, che caratterizza la figura classica del lavoro subordinato.

Tuttavia, a proposito di questa parte del disegno di legge, credo che in relazione ad alcuni aspetti del provvedimento dobbiamo verificare se alcune disposizioni in esso contenute non rischino di ridurre quell'agilità del rapporto che invece vogliamo promuovere e preservare. Tutti concordiamo sul punto che non si preserva l'agilità se l'accordo tra le parti viene appesantito con costi di transazione superflui. Va bene l'obbligo di stipulare l'accordo in forma scritta, ma se si impone che l'atto scritto definisca anche le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro (articolo 16), si costringe, l'impresa di dimensioni piccole e medie ad avvalersi di un consulente.

Noi vogliamo invece che il lavoro agile sia una forma di lavoro, un modo di essere del lavoro subordinato, direttamente e facilmente accessibile anche da parte della piccola e media impresa, senza necessità di una formulazione che implichi la consulenza e quindi un costo aggiuntivo. Senza contare che il dover specificare le forme dell'esercizio del potere direttivo presenta il rischio di un aumento del contenzioso giudiziale.

È chiaro che nessuna legge è perfetta, e se il testo dovesse passare anche così com'è, è certo meglio così piuttosto che non procedere a questo importante passaggio. Ma il nostro compito di Assemblea legislativa è di valutare attentamente se sia opportuno imporre all'imprenditore quell'obbligo. E lo stesso va detto dell'obbligo di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori - sono dunque ben due i destinatari di questo adempimento - con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (articolo 19).

Qui osservo che nella stragrande maggioranza dei casi di lavoro agile - che già esiste e già è praticato in numerosissimi casi nel nostro tessuto produttivo - questa forma di lavoro consiste in un'attività svolta mediante *computer* collegato a distanza con l'organizzazione aziendale: dove il rischio aggiuntivo, il rischio differenziale del lavorare a casa propria o dove si preferisce, è francamente non apprezzabile.

Se così è, mi chiedo se non sia il caso di apportare al testo quell'emendamento che - vorrei ricordare - in Commissione venne apprezzato sia dal Governo sia dal Presidente della Commissione, ma non approvato per mancanza del parere della Commissione bilancio, con l'impegno ad approvarlo in sede di discussione in Aula. Esso prevede che questo obbligo si imponga là dove ci sia uno specifico rischio aggiuntivo; quindi non in qualsiasi caso, ma solo in quei casi in cui per le sostanze utilizzate o per il macchinario che deve essere utilizzato, sussista un rischio aggiuntivo nello svolgimento dell'attività fuori dei locali aziendali.

Dobbiamo stare attenti, nel voltare pagina e nell'inaugurare questa che non credo sia un eccesso di enfasi definire "nuova era del nostro diritto del lavoro", a non cadere in un errore che ha caratterizzato il diritto del lavoro della vecchia stagione. Noi non perdiamo occasione per promettere agli operatori economici semplificazione normativa e abolizione degli adempimenti inutili. Ma poi, nel momento in cui vogliamo promuovere il lavoro agile, cadiamo nella tentazione della iperregolazione e dell'imposizione di adempimenti che non sussistono in alcun ordinamento che noi conosciamo. La comparazione, nel panorama internazionale, non offre alcun caso in cui questa forma nuova del lavoro del XXI secolo sia appesantita da un obbligo di duplice comunicazione scritta al lavoratore e al rappresentante sindacale di un documento su rischi che non siano rischi specifici, che devono essere come tali individuati e segnalati.

Ecco, valutiamo questo aspetto; siamo qui per discutere di questo disegno di legge e non credo che una piccola correzione possa compromettere l'*iter*, che spero rapido, di questo provvedimento, che è ora solo in prima lettura.

Considero comunque ottimo il lavoro che è stato fatto in Commissione, e non solo dalla maggioranza, perché abbiamo anche accolto importanti contributi della minoranza per il miglioramento del provvedimento.

Chiedo che anche il Governo valuti questi aspetti, per evitare che il lavoro agile di domani sia un po' meno agile di quello che potrebbe essere.

Saluto al Presidente della Camera dei rappresentanti dell'Uruguay

PRESIDENTE. Salutiamo con particolare piacere l'onorevole Gerardo Amarilla De Nicola, presidente della Camera dei rappresentanti dell'Uruguay. La ringrazio, benvenuto al Senato della Repubblica italiana. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 (ore 17,38)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Paglini. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, oggi esaminiamo i disegni di legge nn. 2233 e 2229, su lavoro autonomo e lavoro agile. Sinceramente, leggendo le parole "autonomo" e "agile", l'ho associato a ciò che oggi fa l'attuale parlamentare, del centrodestra e del centrosinistra. Ritrovo nella parola "agile", cioè che si muove con elasticità e sveltezza, ciò che oggi meglio vi caratterizza. Agile come la scelta fatta ieri alla Camera dei deputati, dove avete rispedito in Commissione la nostra proposta di dimezzarvi gli stipendi. Quando volete siete agilissimi, diciamolo chiaramente; siete molto agili in questa operazione.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Ma che c'entra questo? Ma come si permette?

PRESIDENTE. Mi scusi un attimo, senatrice Paglini.

Lei, senatore Buemi, non interrompa chi sta parlando. Lei, senatrice Paglini, stia al merito, altrimenti deve farlo in un'altra seduta. Stiamo discutendo di un disegno di legge.

PAGLINI *(M5S)*. Posso svolgere il mio intervento o devo dire quello che vuole il PD? Posso dire quello che vuole il Movimento 5 Stelle o devo dire quello che vuole...

PRESIDENTE. No, lei deve stare all'ordine del giorno, sennò le tolgo la parola. Non c'è problema, io applico il Regolamento, per lei come per tutti. *(Commenti del senatore Buemi)*.

Senatore Buemi, per favore, stia tranquillo. C'è la Presidenza che regola, in base al Regolamento, l'attività dell'Aula. Senatrice Paglini, richiamo lei altrettanto al Regolamento sul merito.

PAGLINI *(M5S)*. Come dicevo, vi tenete il malloppo, mentre l'INPS lancia l'allarme e boccia le vostre politiche del lavoro, il vostro *jobs act*, che sta producendo il crollo delle assunzioni e l'aumento dei licenziamenti. Finiti gli sgravi contributivi dopanti per le aziende, crollano le assunzioni a tempo indeterminato, come avevamo denunciato, e ovviamente aumentano i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo. I dati resi pubblici dall'INPS parlano chiaro: in due anni i licenziamenti sono passati da 35.000 a 46.000, il 31 per cento in più. Il tutto grazie alla norma sul lavoro emanata dal geniale Governo Renzi che, abolendo l'articolo 18, ha dato mano libera alle aziende di creare lavoratori usa e getta.

Anche in questo siete stati agilissimi, tanto da intortare molto bene perfino l'elettorato della sinistra, che a volte pensa ancora che esista l'equazione: Renzi uguale PD uguale sinistra uguale Berlinguer. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Cosa devo dire? Siamo messi male.

L'insicurezza galoppa e continua a crescere senza freni il ricorso ai *voucher* che, come noto, permettono di mascherare rapporti di lavoro di diversa natura; il loro *boom* conta un utilizzo rispetto

all'anno scorso di un più 80 per cento, al punto che viene il sospetto che tale mezzo non risolva il problema del lavoro nero, ma sostituisca drammaticamente i contratti stabili.

Poi magari facciamo presente che le nuove assunzioni a tutele crescenti vedono un crollo vertiginoso dell'88 per cento. Politiche? Un successone.

Il saldo sui contratti stabili dei primi otto mesi del 2016 è inferiore anche a quello dello stesso periodo del 2014, anno della fase acuta della crisi economica internazionale: da lì in poi in Europa ricominciano i numeri positivi, in Italia no. Insomma si stava meglio quando si stava peggio.

Alla luce di questi dati non idilliaci, per i cittadini, risultati, permettetemi di intuire che sempre più disperati stanno cercando di inventarsi attività in proprio e in autonomia. Sempre più italiani cercano rifugio all'estero. Siamo sull'ordine di oltre 100.000 persone all'anno che se ne vanno da questo Paese. E se vanno ovviamente le intelligenze e le giovani risorse.

Insomma, la ricetta lavoro di Renzi e Poletti è disastrosa e noi del Movimento 5 Stelle lo avevamo denunciato da subito. Oggi ci ritroviamo in questa Aula a discutere su un disegno di legge che è stato definito anche come il *jobs act* del lavoro autonomo. Se le premesse sono quelle dette sopra non c'è da stare allegri.

Già il primo *jobs act* è stato una *débâcle*; con questo secondo disegno di legge cosa si propone di raggiungere il Governo?

Intanto diciamo che questo provvedimento vuole regolamentare in un unico disegno di legge i rapporti di lavoro di due tipologie lavorative completamente diverse: il lavoro autonomo e il lavoro agile, una tipologia di lavoro subordinato. Quindi sarebbe stato meglio intervenire al limite con due distinti disegni di legge, ma ormai ci avete ormai abituati a provvedimenti *multitasking*.

Dobbiamo comunque per onestà dire che sul lavoro autonomo abbiamo riscontrato che ci saranno più garanzie nei confronti del committente. Questo lo diciamo perché quando c'è una cosa buona non ci tiriamo mai indietro. Anche noi siamo intervenuti nell'ottica di aumentare i diritti e le tutele per il lavoratore.

Il disegno di legge si pone poi l'obiettivo dì intervenire sui lavoratori impiegati con modalità definita di lavoro agile o *smart working*; ancora una volta si pensa di mascherare con formule inglesi possibili trappole che possono ulteriormente precarizzare il lavoratore. Si tratta di una tipologia di lavoro specifica, che non si applica solo al cosiddetto telelavoro, ma anche a chi lavora in azienda, introducendo un'ulteriore flessibilità al lavoro parziale.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

PAGLINI *(M5S)*. Mi dispiace, pensavo di avere più tempo a disposizione. C'è tutta una questione di merito che volevo affrontare.

PRESIDENTE. Al suo Gruppo sono assegnati cinque minuti a lei e cinque al senatore Puglia. Resto nel rispetto delle decisioni dei Gruppi. Comunque, concluda.

PAGLINI *(M5S)*. Chiedo allora di poter consegnare agli atti il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PAGLINI *(M5S)*. Passo dunque alla conclusione e la ringrazio.

Il punto centrale per il Movimento 5 Stelle deve restare la non discriminazione rispetto agli altri lavoratori, sia dal punto di vista dei diritti, sia dal punto di vista retributivo. E ancora. Il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, se non ben regolato, rischia di dare strumenti a chi potrà magari utilizzarli in modo truffaldino.

Se, come certificato dall'INPS, attraverso i *voucher* e le nuove tipologie di contratto, avete ulteriormente precarizzato la vita a milioni di cittadini, oggi cercate di riparare con le briciole al disastro attraverso qualche piccola gentile concessione che troviamo in questo disegno di legge ma che non aiuterà il Paese a ripartire.

Che dire, signora Presidente? Chiuderei il mio intervento con una frase di un mio conterraneo, il toscano Gino Bartali, che in una particolare situazione esordì dicendo: «L'è tutto sbagliato, l'è tutto da

rifare!». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia. Benvenute e benvenuti al Senato e in bocca al lupo per il vostro percorso di carriera. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 (ore 17,45)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO *(PD)*. Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario presente, onorevole Biondelli.

Vorrei ricondurre la questione al merito, perché chi mi ha preceduto forse ha voluto fare una carrellata su un passato che vede attraverso gli occhiali che il Movimento 5 Stelle indossa in questo momento, e non solo ora. Stiamo parlando delle norme per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e delle misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, il cosiddetto lavoro agile, come previsto dal disegno di legge n. 2233.

Il provvedimento è molto importante per il lavoro autonomo in quanto detta norme di protezione rilevanti per questo specifico settore, che spesso è stato dimenticato dal legislatore nazionale. Rappresenta, infatti, un atto di equità che riconosce il valore e la dignità del lavoro autonomo e professionale e ne valorizza il ruolo centrale nell'economia del nostro Paese. L'obiettivo principale è costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenere il loro presente e tutelare il loro futuro, per costituire un punto di riferimento di qualsiasi persona che voglia diventare un professionista investendo sulle proprie capacità e competenze.

Detto questo, l'approvazione del provvedimento rappresenta un momento importante anche nel processo di ammodernamento dell'Italia, un processo promosso già dai precedenti Governi. Penso - ad esempio - all'approvazione della legge n. 4 del 2013, che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi. Il Parlamento è chiamato a fare un ulteriore passo in grado di far crescere il nostro Paese, di aumentare i livelli di produttività e competitività del sistema economico e di tutelare milioni di professionisti. Penso ai più di due milioni di iscritti agli ordini e collegi italiani e al relativo indotto occupazionale che alimentano, pari a quattro milioni di persone. Essi da tempo richiedevano una serie di interventi per essere maggiormente competitivi nel mercato europeo, a beneficio della concorrenza e della ripresa. Ad essi si aggiungono tutti coloro non organizzati in ordini e collegi: se si considerano solo i lavoratori autonomi che operano in via prevalente o esclusiva con partita IVA iscritti alla gestione separata INPS, si è registrata tra il 2009 e il 2013 una crescita pari al 19,1 per cento.

Le nuove professioni registrano profondi cambiamenti e le nuove tendenze presenti nella società e in un mondo sempre in divenire. Oggi le imprese, per competere sul mercato globale, necessitano di servizi innovativi e ad alta specializzazione che vengono loro forniti dai nuovi professionisti in grado di trasformare i bisogni della società in virtù delle loro capacità e competenze. Su questo settore non siamo all'anno zero. È bene ricordare che il presente Governo è già intervenuto con il *jobs act* realizzando un'importante opera di pulizia delle finte partite IVA e false collaborazioni, ridefinendo dallo scorso 1° gennaio il perimetro della subordinazione, prevedendo la stabilizzazione dei rapporti autonomi fasulli e punendo con sanzioni economiche le violazioni. Ricordiamoci anche di questo.

Fatto questo quadro in premessa, il provvedimento in esame rappresenta la seconda fase della riforma del lavoro e ha l'obiettivo di valorizzare l'autentico lavoro autonomo attraverso interventi normativi, innovativi e organici in grado di riconoscere e utilizzare al meglio le energie positive di molti liberi professionisti in un quadro regolatorio omogeneo e coerente ai bisogni e alle aspettative di questi

lavoratori. Sono già state ricordate le novità approvate durante il lavoro in Commissione. Ringrazio il Presidente, i colleghi di maggioranza e opposizione, la mia Capogruppo e gli uffici che ci hanno supportato.

Vorrei anche ricordare una misura proposta del PD accolta in Commissione. Mi riferisco all'estensione del congedo parentale anche ai padri iscritti alla gestione separata e per entrambi i genitori il periodo di fruizione ampliato da tre a sei mesi e dal primo al terzo anno di vita del bambino; all'esclusione dalla determinazione del reddito da lavoro autonomo dei rimborsi delle spese di alloggio e vitto relativi alle trasferte in seguito a un incarico conferito dal committente; all'estensione delle politiche attive anche ai lavoratori autonomi con i centri per l'impiego che dovranno dotarsi di sportelli dedicati.

Infine, importante è la misura approvata, su cui avevo presentato una specifica proposta emendativa, che prevede per le lavoratrici e i lavoratori che devono sottoporsi a trattamenti oncologici e, dunque, sono inabili anche per un lungo periodo il riconoscimento della degenza ospedaliera, come per altre patologie gravi e invalidanti. Stiamo parlando, oltre che dei malati oncologici, anche di chi soffre di diabete, di sclerosi, di morbo di Parkinson, di insufficienze cardiache, respiratorie e renali, di Alzheimer, di fibrosi cistica e di altro ancora. È per questo, e per le altre misure, che ho detto che questa riforma del lavoro autonomo è importante. Essa estende una serie di diritti anche a chi prima non li aveva. Passo ora all'analisi del cosiddetto lavoro agile.

Quello che viene chiamato anche *smart working* è un processo davvero di profondo cambiamento che riguarda l'organizzazione nel suo complesso, il modo di impostare il lavoro e di gestire anche le relazioni. Non è una forma di *welfare* aziendale e neppure un telelavoro che consente di far lavorare nelle mura domestiche una volta alla settimana. È una nuova filosofia aziendale, che restituisce flessibilità e autonomia alle persone nelle proprie scelte lavorative. Per comprendere l'attenzione verso questo nuovo modello, che è già praticato da molte multinazionali e da diverse aziende di grande importanza ed entità, occorre considerare alcuni punti critici del sistema di organizzazione del lavoro italiano.

Abbiamo un *gap* di produttività - ci rivelano - inferiore rispetto alla media europea, un *engagement* di lavoratori, rispetto alle loro attività, limitato. Secondo una rivelazione recentissima, in Italia le persone motivate rispetto al proprio lavoro sono solo il 59 per cento, al di sotto di altri Paesi, per cui bisogna pensare anche di rimotivare i lavoratori.

Non poche persone - abbiamo scoperto - preferiscono lavorare per obiettivi, per fasi, per cicli, ed essere valutate sulla produttività e sul risultato raggiunto, piuttosto che in base a parametri quali l'ora di lavoro, la presenza fisica nei locali aziendali, lo spazio. La mobilità e il cambiamento di occupazione sono più visti non in negativo, ma anzi come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze.

Abbiamo, poi, il problema dell'occupazione femminile, certamente cresciuta nel decennio 2004-2014, ma che rimane ancora bassa rispetto alla media europea, e si mantiene alto il tasso di abbandono dopo la maternità: il 22 per cento delle madri lascia il lavoro entro il compimento del secondo anno del primo figlio. Quindi, ripensare il modello di lavoro che segua le logiche dello *smart working* ha aspetti positivi e incoraggia il lavoratore a essere motivato. Può, poi, influire su chi si muove, sull'inquinamento, motivo per cui molte amministrazioni pubbliche locali hanno avviato iniziative di sensibilizzazione verso aziende e organizzazioni territoriali.

Passo adesso a parlare dei lavoratori pendolari, che sono più di 13 milioni, con un tasso di crescita - dal 2001 al 2007 - del 36 per cento. Essi percorrono tanti chilometri in media durante la giornata, con 33 giornate lavorative annue. Consentendo loro di lavorare da casa o in ufficio, ma fuori dagli orari di punta, si risparmierebbero giornate lavorative perse nel traffico; si avrebbe meno stress e un aumento di produttività lavorativa. Quindi, anche in questo caso direi che è ora di cambiare.

Smart working significa ridefinire il lavoro in maniera più efficiente e agile, ridando alle persone la facoltà di decidere dove e quando lavorare, ovviamente in cambio di migliori risultati per l'organizzazione, le persone e la collettività.

Nell'ottica dei lavoratori diversamente abili, lo *smart working* può essere una misura di grande utilità per favorire l'integrazione dei lavoratori con disabilità se interpretato come forma di accomodamento ragionevole. Cos'è, allora, un accomodamento ragionevole? Può assumere due significati: uno, più riduttivo, inteso come obbligo per il datore di intraprendere azioni non comportanti costi eccessivi o particolari difficoltà; oppure, mutuato dall'esperienza giudiziaria delle corti statunitensi.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

FAVERO *(PD)*. Il nostro legislatore ha preferito adottare una forma più ampia della nozione di accomodamento, incentrando l'attenzione sulla efficacia/effettività. Quindi, può essere una misura elettiva di accomodamento ragionevole ove si pensi alla sua funzione di conciliazione del ciclo di vita (inclusi i tempi di cura e assistenza) e lavoro. Si pensi a chi è affetto da disabilità motorie, che non può utilizzare normalmente i mezzi pubblici o privati. Per tali soggetti diventa prioritario poter accedere a formule e modalità organizzative del lavoro che consentano la più ampia libertà di scelta. Una cornice normativa sarà certamente di grande aiuto se accompagnata da idonei incentivi (ricordo il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) e da una contrattazione collettiva di sostegno.

Per questi motivi, ritengo che il provvedimento in esame debba essere assolutamente approvato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berger. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, signor relatore, colleghe e colleghi, dopo un lungo lavoro in Commissione questo importante provvedimento giunge finalmente in Assemblea. Si tratta di un ulteriore passo verso una legislazione più attuale e innovativa. È bene che passi del genere si facciano e anche velocemente. Noi li facciamo, lavoriamo e cerchiamo di modificare le cose, mentre altri criticano solamente quello che noi facciamo.

Non so se il provvedimento in esame possa essere definito statuto dei lavoratori autonomi, ma ha di certo il pregio di introdurre significative misure a favore di categorie particolarmente esposte, a cominciare da quelle che non fanno riferimento a uno specifico albo professionale.

Si tratta di una misura che guarda anche - io spero soprattutto - alle giovani generazioni, a coloro che sono impiegati nelle nuove professioni dei servizi e del terziario di ultima generazione: tutte categorie che provano ad affacciarsi al mondo del lavoro con una voglia di fare e, per questo, non possono essere mortificate, come spesso succede.

Il grave problema del recupero crediti soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione, l'assenza di tutele in caso di malattia o maternità, la difficoltà di accesso al credito, la forte pressione fiscale e la fragilità sul fronte pensionistico sono tutte questioni che vengono finalmente affrontate con il provvedimento in esame. Certo, non è risolutivo delle difficoltà di un settore che è vasto e particolarmente eterogeneo e articolato. Tuttavia, esso ci convince anche nella parte relativa al lavoro da casa o da remoto, che ha l'obiettivo di conciliare i tempi di vita e di lavoro, andando incontro a modelli che guardino sempre più all'efficienza e ai risultati.

Si tratta di un importante passo in avanti anche per alcune professioni che necessitano non della presenza fisica, ma di uno spazio virtuale in costante connessione, dove chi lavora condivide informazioni, procedure e contenuti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,59)**

(*Segue* BERGER). Positive sono anche le norme per rendere più semplici le forme di collaborazione che da sempre avvengono tra professionisti, con la possibilità, adesso, di costituire consorzi stabili o associazioni temporanee per partecipare a gare di appalto.

In Commissione, attraverso la presentazione di proposte emendative, ho cercato di migliorare e semplificare qualche passaggio. Tuttavia, l'esigenza di compatibilità con il bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e altre ragioni mi hanno consentito di ottenere un successo molto moderato. In Assemblea ho presentato tre proposte, due sotto forma di ordini del giorno e una come emendamento, riguardanti questioni molto specifiche che credo debbano essere oggetto di attenzione da parte dell'Esecutivo, anche in previsione futura.

Il primo ordine del giorno è volto a impegnare il Governo ad approfondire la materia della gestione separata INPS entro la quale ricadono categorie molto diverse tra loro (dai professionisti non iscritti a un albo professionale, ai collaboratori subordinati, agli amministratori di società). A nostro avviso, anche al fine di avere un quadro molto più chiaro delle situazioni contributive dei vari soggetti, è necessario andare incontro a una riorganizzazione del settore, prevedendo forme diversificate di gestione separata.

Il secondo intervento, in virtù di quanto introdotto con l'articolo 16 di questo provvedimento, riguarda la necessità di dare un'interpretazione autentica delle norme relative alle indennità per le trasferte di lavoro, in particolare alle forme con cui esse concorrono a formare il reddito. Dobbiamo stare attenti a creare un provvedimento che diminuisca la burocrazia e non ne produca di nuova.

Io ringrazio il Governo, ringrazio la Commissione e ringrazio che questo provvedimento sia stato calendarizzato in Aula e spero che la discussione lo porti presto a buon fine. Ringrazio anche il Sottosegretario per la buona collaborazione offerta in Commissione anche dal Governo. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Manassero. Ne ha facoltà.

MANASSERO *(PD)*. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

È nelle premesse del provvedimento come negli ultimi due decenni il sistema produttivo italiano sia stato caratterizzato da profonde trasformazioni. La composizione della forza lavoro ha vissuto una radicale mutazione, vedendo crescere in maniera sempre più significativa il peso dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma non solo autonoma ma anche e soprattutto tramite tipologie di contratto "atipiche". Allo stesso tempo, i dati ISTAT mostrano come, in questi anni, le stesse forme di lavoro autonomo o soggette a contrattualizzazione "atipica" hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, andando a costituire un corpo sociale a sé, che più consistentemente è scivolato verso il rischio della povertà e dell'esclusione sociale. Anche sotto il profilo della precarietà, i lavoratori autonomi e "atipici" hanno mostrato una condizione di ulteriore instabilità. Alla radice di queste generali condizioni di fragilità non vi è tanto la natura della prestazione in sé quanto la mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di tutele.

Questo disegno di legge interviene, quindi, per restituire ai lavoratori autonomi una rete di tutele e diritti che mancava, un passo che era atteso e necessario e va riconosciuto l'impegno del Governo e del Parlamento, e quindi del nostro Senato, nel portare avanti questo provvedimento. Abbiamo svolto molto lavoro in Commissione, con audizioni e confronti. Le misure sono state anticipate dagli altri interventi e dal relatore. Oggi utilizzerò il tempo che mi è concesso per riprendere due argomenti che, nell'ambito del tema lavoro autonomo e atipico - a mio parere - dovranno essere quanto prima affrontati proprio per rafforzare il provvedimento che oggi discutiamo.

La nostra Costituzione, all'articolo 36, stabilisce che: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», sottolineando l'importanza fondamentale del lavoro, come chiave della crescita sociale ed economica del nostro Paese.

Il lavoro duro delle precedenti generazioni ha permesso al Paese di rialzarsi e crescere nell'immediato dopoguerra fino a essere tra le prime economie mondiali. Ma tale impegno sarebbe stato vano se non fosse stato accompagnato dalle garanzie sociali, acquisite nel tempo, che hanno permesso - ad esempio - di acquistare le case di famiglia e di maturare quelle pensioni che oggi sostengono moltissimi giovani, figli e nipoti, costretti a barcamenarsi con lavori precari, spesso mascherati da lavoro autonomo ma subordinati di fatto, genericamente sottopagati, almeno fino all'approvazione di questo disegno di legge, e privi delle tutele e dei diritti che, a fatica, negli anni erano stati conquistati e della dignità che ogni lavoro onesto dovrebbe suscitare in chi lo svolge. Ricordo - ad esempio - l'esperienza e la protesta dei fattorini di Foodora a Torino.

Negli ultimi anni è cresciuto in modo pericolosamente esponenziale il numero dei lavoratori che sfuggono alle maglie della contrattazione collettiva e hanno redditi al di sotto della soglia di povertà. La povertà è, di fatto, aumentata in senso assoluto. Sarebbe quindi necessario mettere in campo una misura - penso all'equo compenso o al salario minimo orario - per tutte quelle categorie di lavoratori per le quali sia assente un contratto collettivo nazionale di lavoro. Lo scopo è garantire un livello di reddito per i lavoratori, utile a garantire per gli stessi un tenore di vita dignitosa, mantenendo, nella loro partecipazione al lavoro, una concorrenza leale tra loro e i datori di lavoro per evitare il cosiddetto *dumping sociale*. E ciò è necessario proprio al fine di promuovere la coesione sociale e favorire la redistribuzione del reddito.

Sono convinta che lasciare totalmente alla trattativa tra le parti il tema della redistribuzione - e lo stesso vale per il capitolo del lavoro più agile - non costituisca il modo ideale per tutelare il lavoratore. Attraverso l'istituzione di una misura a tutela della retribuzione, saranno inoltre attratte nuovamente nel mondo del lavoro tutte quelle persone che - ad esempio - compongono la categoria dei *not engaged in education, employment or training* (NEET), favorendo l'inclusione sociale e la crescita dell'economia. L'esistenza di una misura a garanzia del compenso avrà un effetto positivo a lungo termine sul livello di occupazione, incoraggiando i lavoratori a investire nel proprio posto di lavoro, le aziende a promuovere formazione continua e guadagni di produttività, e lo Stato a formare i suoi cittadini.

Le misure contro la precarietà e la disoccupazione sulle quali siamo impegnati hanno bisogno di completarsi con la realizzazione di un efficace e sistemico programma di "orientamento al lavoro". Il mondo delle professioni - i cui rappresentanti abbiamo avuto modo di audire - è vario e ricco di esperienze e professionalità e anche di opportunità. È opportuno mettere a disposizione degli studenti che stanno completando i loro cicli di studio e dei lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro, oltre che la corretta formazione, una corretta e completa informazione sui percorsi professionali disponibili sul proprio territorio, offrendo a ognuno la possibilità di valutare non solo i percorsi più vicini alle proprie inclinazioni, ma anche quelli reciprocamente più utili e soddisfacenti, e non solo per il lavoratore, ma anche nell'interesse economico e sociale del Paese, tenendo conto dei processi di evoluzione del mercato del lavoro stesso. Molte offerte professionali, infatti, restano inevase e di fatto sconosciute, mentre per altre professioni più convenzionali le richieste superano di gran lunga la loro naturale offerta generata dal mercato. I professionisti in eccesso in un determinato settore si trovano, dunque, a dover accettare lavori inferiori o eccessivamente distanti alla loro formazione e aspettativa, incrementando, quindi, oltre alla precarietà, frustrazione e disaffezione sociale.

Si parla molto di "buone pratiche": in questo settore un esempio eccellente da seguire ce lo offre la Germania, il cui programma di orientamento al lavoro va incontro a studenti e famiglie, prevedendo, fra le numerose misure, degli incontri annuali obbligatori con le classi in "uscita" di ogni istituto e offre loro un contatto costante con i consulenti. Nel provvedimento in esame si compie un primo passo, con la previsione dello sportello per le professioni, all'interno dei centri per l'impiego. Infatti, una delle misure più strategiche sul lungo periodo del *jobs act* è l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), il cui statuto richiama proprio la dignità costituzionale che è propria dell'Agenzia, in quanto specificatamente volta a promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Il legislatore ha attribuito all'ANPAL la responsabilità di prevedere interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro: si tratta di misure previste dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È su questo punto, dunque, che si deve insistere. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Sacconi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zizza. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(CoR)*. Signor Presidente, la discussione di oggi ha come oggetto una questione delicata, urgente e prioritaria, che ci impone un'analisi oculata dei provvedimenti che ci giungono dalla Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato e ci obbliga ad accantonare le diatribe e lo scontro politico. Noi, come opposizione, siamo pronti a farlo. Mi auguro che la maggioranza sia altrettanto pronta e disponibile ad abbandonare quell'atteggiamento che, in molte occasioni, ha permesso non un

confronto, un dialogo, ma solo imposizioni a colpi di voti di fiducia.

L'impianto generale di entrambi i disegni di legge rappresenta un tentativo, naturalmente correggibile in alcuni aspetti, di porre fine alle disparità nel mercato del lavoro, cercando di dare un segnale di equità e dignità al lavoro autonomo e professionale, privilegiando il mondo delle cosiddette partite IVA e dei liberi professionisti.

Sappiamo che il mondo del lavoro e l'approccio verso il mercato del lavoro sono cambiati e stanno cambiando. Le prospettive per chi entra o entrerà nel circuito professionale non sono più quelle di venti o di dieci anni fa e le leggi devono adattarsi.

La nostra economia si regge in grandissima parte sul lavoro autonomo, come dimostra l'aumento dei lavoratori titolari di partita IVA, i quali però per anni nel mercato del lavoro hanno brancolato nel buio, non vedendosi riconosciuti diritti e garanzie.

Cari colleghi, il lavoratore è forte quando è forte il mercato. E uno degli aspetti interessanti di questo disegno di legge è forse quello della creazione di uno sportello di intermediazione che raccoglierà le domande e le offerte di lavoro autonomo e fornirà le informazioni ai professionisti e alle imprese che ne faranno richiesta.

Occorre, però, porre in essere tutte quelle sinergie operative per far sì che il meccanismo delle funzioni non si traduca nell'ennesimo sportello contro cui si infrangono le speranze di quanti si affacciano al mondo del lavoro.

Su questo, come in molti altri aspetti, abbiamo visto con favore, nel corso della discussione in Commissione lavoro, accolti alcuni nostri emendamenti. Altri sono stati poi recepiti dal relatore, che li ha evidentemente considerati un apporto positivo al testo in esame. Parlo - ad esempio - del richiamo al tentativo di conciliazione in caso di controversia in ordine al risarcimento dei danni, esperibile anche attraverso gli organismi abilitati o, ancora, di ampliare il perimetro dello sportello prima citato, anche agli organismi autorizzati all'intermediazione. In quest'ultimo caso però non si è ritenuto - o forse non si è voluto - accogliere un nostro emendamento che integrava la norma con una precisa tipologia di enti che già svolgono questa funzione. Mi riferisco ai patronati che, per la loro provata esperienza nel campo previdenziale e lavorativo, la loro presenza capillare in tutto il territorio nazionale, la professionalità e la qualificazione del loro personale possono espletare tutte le procedure indicate nella norma.

Occorre infine sottolineare che i centri per l'impiego sono oggi sottodimensionati e in enorme difficoltà nel garantire i livelli essenziali delle prestazioni. L'estensione della norma agli istituti di patronato rientrerebbe nelle "attività diverse" riconosciute dal Ministero del lavoro e avrebbe l'effetto di migliorare il servizio offerto ai cittadini. Ma sappiamo che il Governo - salvo repentini ripensamenti, in questo periodo molto frequenti motivati da necessità referendarie - da tempo ha deciso di eliminare dal suo vocabolario la parola concertazione e con essa tutto quanto a essa riferibile, e dunque anche i patronati che in molti casi, ma non per tutti, sono emanazione diretta delle organizzazioni sindacali.

Dovremmo, altresì, riflettere sulle tutele relative al rapporto con il committente. Le clausole inserite mirano a salvaguardare il lavoratore autonomo da clausole e condotte abusive da parte del committente. Verranno considerate abusive le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, o di recedere senza congruo preavviso, o saranno considerate abusive quelle clausole mediante le quali le parti concorderanno i termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura. Su quest'ultimo punto è doveroso precisare che dovremmo estendere l'applicazione di questa clausola anche alle pubbliche amministrazioni che, nonostante il limite di trenta giorni, spesso si contraddistinguono per tempi di pagamento estremamente lunghi, prassi che può portare a un vero e proprio "suicidio economico" sia del libero professionista sia delle piccole e medie imprese. Se lo Stato impone che le regole vengano rispettate nell'interesse e tutela dei lavoratori, dovrebbe essere il primo a rispettarle.

Tornando alle clausole e condotte abusive, riteniamo alquanto rischioso affidare agli accordi tra

azienda e lavoratore l'individuazione delle condotte che danno luogo a sanzioni rinviando ai contratti collettivi, e a tal proposito abbiamo presentato apposito emendamento.

Un altro aspetto che ci preoccupa è quello contenuto all'articolo 5 della delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche. Ebbene, la norma nel complesso parla di "atti pubblici" al comma 1, che sono quelli posti in essere secondo il dispositivo dell'articolo 2699 del codice civile, e di atti delle pubbliche amministrazioni alla lettera *a)* del criterio di delega, che ovviamente riguarda ogni atto da svolto dalle pubbliche amministrazioni. Andrebbe quindi meglio chiarito il perimetro della norma, anche legando la rimessione di tali atti sulla base di criteri non solo di terzietà, ma anche di competenza professionale specifica. In tal senso il nostro Gruppo ha presentato degli emendamenti.

In ogni caso, riteniamo che l'impianto generale dei due disegni di legge in discussione sia positivo, salvo per il fatto che - come è ormai prassi consolidata di questo Governo - si ricorre alla solita previsione di norme di delega - ve ne sono ben tre differenti - un modo discutibile per rinviare la soluzione del problema all'emanazione di futuri decreti legislativi che - come tutti sanno - prevedono solo un parere, non vincolante, da parte del Parlamento.

Rimane però un provvedimento che potrebbe snaturare la vera natura delle partite IVA. È giusto prevedere garanzie e diritti ai lavoratori autonomi, ma occorre fare attenzione a non imbrigliare il lavoro autonomo nelle regole del lavoro dipendente.

Abbiamo quindi inteso ripresentare alcuni emendamenti, bocciati dalla Commissione lavoro, perché riteniamo possano comunque migliorare il testo in esame, che illustreremo in sede di esame degli articoli. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Sacconi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, a volte si impara di più ad ascoltare e a seguire i dibattiti che non a leggere tutti i provvedimenti. Infatti, noi della Lega Nord, dopo aver sostenuto, per lunghissimo tempo, che c'era un settore da sempre bistrattato (quello che non chiede quasi mai e che si arrangia), cioè il settore del lavoro autonomo e delle professioni, abbiamo accolto, anche con una certa esultanza, il fatto che finalmente si guardasse con occhi obiettivi, allargando il campo, agli interessi di tutti i lavoratori.

Ho sentito quasi tutti gli interventi dei colleghi del Partito Democratico e mi rendo conto che la realtà è un po' diversa. Provo a riassumere: poiché il lavoro autonomo è stato snaturato, poiché la difficoltà del momento ha fatto sì che tante imprese camuffino da lavoro autonomo lavori subordinati o altre forme di collaborazione, a questo punto bisogna tutelare quel tipo di lavoro. Scusate tanto, ma tuteliamolo in quanto tale, in quanto scelta di determinate persone, dato che finora c'è stata una totale discrasia tra il lavoro dipendente, il lavoro autonomo e l'intrapresa personale: scelte a volte dovute, a volte fatte per necessità, altre volte per storia di famiglia, e si va avanti in un campo che è stato, fino a oggi, bistrattato rispetto a tutti gli altri lavori. D'altronde parliamo di un costola dell'economia non importante, direi importantissima. Non disponiamo ora del dato disaggregato per professioni, ma sappiamo che le piccole e microaziende producono il 70 per cento del PIL del Paese. Non stiamo parlando di un settore marginale e sappiamo che non hanno mai chiesto niente.

Se l'autonomo non guadagna abbastanza, magari perché affronta delle difficoltà, ha una sola scelta: lavorare di più, punto e basta. Non lavorerà otto ore, non lavorerà dieci ore, ma dodici ore al giorno. Il lavoratore autonomo non grava quasi mai sulle scelte del sostegno pubblico e, in cambio, ottiene dall'ente pubblico una grande spremitura, perché è il settore più tartassato e anche quello che vanta il primato per minore assenteismo. Non esiste l'assenteismo nel lavoro autonomo, perché assenteismo vuol dire non lavorare, il che vuol dire non mangiare. Sarebbe un settore da mettere sotto il riflettore e assumere come modello emblematico per tutto il resto.

Pertanto, non possiamo che dichiararci felici che si introducano tutele nuove. Abbiamo accolto positivamente - per esempio - le tutele lavorative nei rapporti con la committenza (dove indubbiamente vi era un rapporto di debolezza e a volte anche di vessazione) e le tutele di natura assistenziale.

Finalmente la maternità è riconosciuta a tutte le donne, qualsiasi scelta lavorativa abbiano compiuto: che siano professioniste, lavoratrici autonome o dipendenti, la maternità è riconosciuta in quanto tale. Si hanno poi tutele previdenziali e contro gli infortuni, cioè contro tutto ciò che in ogni caso impedisce di lavorare, e per la prima volta si hanno anche delle tutele reddituali: intendo dire che se viene meno il reddito per ragioni varie, si può finalmente dare una mano anche a un autonomo. A noi è piaciuto perfino l'inserimento della norma anti-furbaggine: non ti do denaro perché mi racconti che hai perso mercato, perché è calata la quantità di lavoro o il fatturato; te lo do se mi dimostri documentalmente che nei due o tre anni precedenti il tuo fatturato era pari a 100 e ora arriva a 50 per qualsiasi crisi che possa averlo toccato e quindi c'è stata indubbiamente una perdita reale. Riteniamo pertanto che anche il fatto di avere un controllo sia estremamente positivo.

Vediamo delle false azioni. Mi dilungo perché il Presidente del Consiglio ha annunciato che, con la prossima legge di bilancio, non ci saranno più studi di settore, che sono una spada di Damocle per il lavoro autonomo. Egli però dice che toglie gli studi di settore, ma introduce gli indici di fedeltà fiscale. Non vorremmo, però, che siano un'ulteriore presa in giro per il settore o se per gli indici di fedeltà contributiva si usano gli stessi parametri degli studi di settore, con una mano si dà un aiuto, ma sappiamo dove va a finire la seconda mano.

Secondo noi, per il settore occorrerebbe una semplificazione del sistema fiscale, perché il lavoratore autonomo o lavora o fa documenti fiscali. Un carico fiscale eccessivo fa sì che il piccolo artigiano o si occupa di mantenere rapporti con gli enti e con il fisco o fa altre cose che forse servono di più. Occorrono una semplificazione del sistema fiscale e anche una equità dello stesso, perché non è possibile che gli autonomi, volenti o nolenti, abbiano un socio (in questo caso lo Stato italiano) che li spreme per quasi due terzi (e a volte anche di più) del reddito che riescono a produrre.

Vorrei parlare ancora di chi vuole intraprendere lavori autonomi. La legge di stabilità 2015 aveva stabilito una misura giusta e interessante: un giovane che ha perso il lavoro e viene inserito nelle liste di collocamento, il quale vuole intraprendere un'attività autonoma indipendente, ha diritto ai due anni di indennità di disoccupazione (la famosa NASPI), e cioè a una liquidazione in forma anticipata, e con quella piccola somma può dare avvio a un'aziendina, a una *start up*. Si tratta di una misura intelligente, peccato che si sia inceppata. Leggendo la norma il ragazzo scopre che, per aver diritto alla liquidazione, deve aprire una partita IVA. Il ragazzo va alla camera di commercio, apre la partita IVA, torna all'INPS che gli dice che a quel punto deve andare in un centro per l'impiego (o come si chiamano Regione per Regione) e portare il suo stato di disoccupazione. Il ragazzo va al secondo ufficio, il quale gli riferisce che è stato cancellato automaticamente perché, dal momento che apre la partita IVA, la segnalazione impone la cancellazione. Torna allora all'INPS che non sa più cosa rispondere. Sottosegretario Biondelli, io mi sono dovuto preoccupare di questo e con la sede provinciale dell'INPS di Trento la questione è stata risolta, anche perché lì un buon direttore ha capito l'inghippo. Adesso dovreste emanare qualche circolare per dire che i ragazzi vanno aiutati e non fatti impazzire: se l'ufficio A chiude la disoccupazione e l'INPS continua a chiedere un certificato che decade automaticamente nel momento in cui si apre la partita IVA, si prendono in giro i ragazzi. Cerchiamo invece di stimolarli, perché abbiamo visto che il lavoro autonomo grava meno sulle scelte e sulle casse dello Stato; è il più flessibile, perché non c'è altro che lavorare ed è quello che contribuisce maggiormente al prodotto interno del nostro Paese: il 70 per cento di quanto possiamo spendere deriva proprio da questi lavoratori.

Auspico inoltre che non si senta più dire in quest'Aula che il settore va aiutato perché tanti dipendenti camuffati devono diventare degli autonomi: o aiutiamo i lavoratori autonomi o continuiamo a fare altre cose. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla votazione finale del disegno di legge n. 2342

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non ho potuto essere presente al momento del voto sul provvedimento concernente la Casa Museo Gramsci. Mi piace annunciare che il mio sarebbe stato un voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, vi sottopongo un ennesimo caso di incoerenza politica tra quello che si dichiara e quello che poi si compie. Oggi, per l'ennesima volta ho sollecitato in 10a Commissione, di cui sono membro, la ripresa dei lavori sul disegno di legge n. 2272 in materia di commercio equo e solidale. Tale provvedimento, infatti, è approdato in Commissione a marzo ed è fermo da allora. È stranamente fermo, perché da più di un anno tutta la politica dice di essere d'accordo su questo provvedimento, che è positivo e va portato al più presto a buon fine.

Si tratta di un provvedimento che afferisce a un circuito, quello del commercio equo e solidale, che è in costante crescita e conta ormai decine di migliaia di punti vendita e di persone che lavorano, ma che soprattutto è la migliore alternativa che abbiamo a una grande distribuzione organizzata che ha troppi poteri e troppo spesso li utilizza male.

Nonostante la politica da un anno dica che è importante dotarsi di una norma più trasparente ed efficace, la discussione, da marzo ad oggi, non si è mossa di un passo. E questa, cari colleghi, è l'ennesima dimostrazione, se mai ve ne fosse bisogno, che non è la Costituzione che rallenta il processo normativo, ma è la volontà della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Mi rivolgo agli italiani che ci guardano in televisione: è la maggioranza che decide la calendarizzazione nei lavori di Commissione e in Aula. Queste sono le regole ed è giusto rispettarle, ma è la maggioranza che si assume la responsabilità di che cosa viene portato in discussione e che cosa non viene portato in discussione.

Questo è un provvedimento che tutti da un anno dicono di voler portare a termine; allora portiamolo a termine. Quindi il mio appello non è alla Costituzione, che va benissimo così, è a posto così; il mio appello è alla maggioranza: agite coerentemente con le vostre dichiarazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, colleghi, la problematica che come Italia dei Valori vogliamo porre all'attenzione si incentra sulla legittimità di una serie di contratti stipulati dalla società Poste italiane, nella persona della dottoressa Barbara Poggiali, con soggetti esterni rispetto alle risorse presenti in azienda per l'espletamento di attività che potevano e dovevano essere svolte da personale dipendente dell'azienda stessa. In altri termini, ci si chiede come si possa rendere un'attività ordinaria, nel senso di rientrare nelle competenze del personale dirigenziale e manageriale già presente nella società Poste italiane, in attività straordinaria.

Vi spiego meglio. La dottoressa Barbara Poggiali attualmente, con decorrenza immediata dal 30 settembre 2014, ricopre la funzione di direttore *marketing* strategico della società Poste italiane. Dai documenti contabili aziendali sembrerebbe emergere come dall'annualità 2014, precisamente dal mese di dicembre, le spese effettuate al fine di usufruire della consulenza della società The Boston consulting group siano nettamente cresciute a dismisura. Le somme stanziate ed approvate in uscita

verso la suddetta società di consulenza - i prezzi netti di acquisto per progetti o consulenza o supporti operativi - successivamente al mese di settembre 2014, sembrerebbero arrivare sino ad oltre un milione di euro per singolo progetto. Nella sostanza, si giunge nell'arco di quasi un biennio (dicembre 2014-settembre 2016) allo stanziamento di oltre 12 milioni di euro.

Ne emerge un frazionamento di incarichi (circa 12 nel 2015), verso la medesima società di consulenza, i quali restano, a buon bisogno, contenuti al di sotto di un milione di euro e, pertanto, con frazionamento di spesa ed in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia di gara per l'affidamento di servizi e con divieto, dunque, di procedere ad affidamento diretto. Ed ancora, ne emerge l'assenza di qualsiasi indicazione circa la necessità di specifiche competenze professionali e comunque di una verifica sulla presenza di figure professionali interne e in servizio idonee allo svolgimento degli incarichi esternalizzati. Occorrerebbe accertare la carenza nella società Poste italiane (nel settore *marketing* strategico), sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, delle competenze professionali idonee a svolgere i servizi conferiti di volta in volta alla Boston consulting group.

Le società partecipate da pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di conferire incarichi professionali nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, così come si impongono esigenze di contenimento della spesa pubblica e la garanzia della trasparenza e della meritocrazia nell'affidamento di incarichi professionali. Occorre infatti evitare che incarichi dalla durata pluriennale, aventi ad oggetto prestazioni di tipo non specialistico, nascondano fini clientelari, unitamente all'intento di assicurare la massima pubblicità per consentire il controllo popolare sull'utilizzo del pubblico denaro.

Poiché il tempo a mia disposizione è terminato, chiedo che la parte restante del mio intervento sia allegata al Resoconto della seduta odierna ed annuncio di aver depositato ieri un'interrogazione in merito (4-06560), con la quale si chiedono i dovuti chiarimenti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatrice Bencini.

FABBRI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 24 maggio 2016 la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, che mi onoro di presiedere, ha promosso un'azione ispettiva presso l'azienda agricola Società cooperativa Centro Lazio di Sabaudia. Frequenti negli ultimi mesi, infatti, erano state le notizie apparse sulla stampa in merito all'insistenza, in queste zone, di fenomeni di sfruttamento di lavoratori agricoli indiani della cosiddetta comunità sikh.

L'azione ispettiva è stata realizzata grazie all'ausilio della questura di Latina, del Comando provinciale dei carabinieri di Latina, del Comando carabinieri per la tutela della salute (NAS) e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, in coordinamento con la procura della Repubblica di Latina.

Nel corso dell'ispezione è emerso un quadro grave circa le condizioni di lavoro di oltre cento braccianti di nazionalità indiana, caratterizzato dall'omissione di misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dall'audizione di alcuni lavoratori è risultato che questi venivano costretti spesso a lavorare undici-dodici ore al giorno, per una paga di circa 3 euro l'ora, e sottoposti a vessazioni e mortificazioni, in un clima di paura, divenendo finanche oggetto di intermediazione illecita da parte di caporali.

A seguito di tale ispezione, la procura della Repubblica di Latina ha proceduto per il reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale e, in data lunedì 24 ottobre scorso, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un cittadino indiano accusato di aver effettuato caporalato ai danni dei propri connazionali.

Si tratta di un importante sviluppo processuale, che conferma l'efficacia del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta, grazie al prezioso impegno - me lo faccia dire, signor Presidente - dei componenti della stessa, dei dirigenti e dei funzionari, della segreteria, dei carabinieri e dei consulenti che, insieme a me, svolgono attività in Commissione, a dimostrazione del fatto che, quando si

effettuano i controlli incrociati sul territorio, come ora promuove la legge recentemente approvata, con attenzione alla tutela delle vittime, è possibile accertare i fatti di caporalato e contrastare efficacemente la piaga dello sfruttamento del lavoro.

Ora si deve vigilare sull'applicazione della nuova legge, che ha riformato il reato estendendo l'incriminazione per intermediazione di manodopera e sfruttamento anche a chi assume o impiega manodopera reclutata attraverso i caporali, responsabilizzando così le aziende, favorendo al tempo stesso le imprese sane e tutelando i lavoratori. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei svolgere l'intervento che ho rinunciato a fare questa mattina. Vede, signor Presidente, ormai in tutta Italia le cronache dei giornali purtroppo non fanno mancare notizia costante del fatto che si stanno verificando episodi in cui sedicenti profughi, nel caso specifico richiedenti asilo, prendono sempre più il sopravvento e cercano di imporsi anche nei confronti delle istituzioni.

Nel caso specifico questa mattina, davanti al comune di Tradate, è stata inscenata l'ennesima manifestazione da parte di un nutrito gruppo di richiedenti asilo presenti presso la stessa cittadina, con l'obiettivo di ottenere il rilascio della carta d'identità.

Ho avuto modo di approfondire in giornata con il prefetto le circostanze che hanno portato costoro ad avere questa pretesa ed è emerso uno scenario molto preciso. Una buona parte dei richiedenti, nel caso specifico, ha avuto già un diniego del riconoscimento dello *status* di profugo. Ciò determina chiaramente l'avvio di un percorso ulteriormente grave. Infatti, la richiesta del riconoscimento della residenza e, nel caso specifico, l'ottenimento della carta d'identità, pur in presenza di un diniego cui è stato opposto ricorso presso il tribunale, significa che costoro hanno colto una debolezza da parte del sistema italiano.

Signor Presidente, non voglio sottolineare cosa significa avere in circolazione migliaia o decine di migliaia di carte di identità, in mano a gente che oggettivamente non ha alcun diritto di essere presente come profugo o che sia riconosciuta come avente diritto alla protezione sussidiaria sul nostro territorio nazionale.

Il prefetto assicura che, nel momento in cui costoro dovessero avere in mano un foglio di espulsione, i documenti verrebbero ritirati. Sfido chiunque a immaginare come possano essere ritirate queste carte d'identità una volta rilasciate. Invece, se questa circostanza non verrà fermata, avremo in circolazione sul territorio nazionale - e voglio sperare non oltre - carte di identità legalmente rilasciate dai nostri uffici di stato civile; ma con quale uso e con quali rischi? Questo è un vero e serio problema che pongo. Credo che il legislatore (in questo caso, il Governo) debba prendere in seria considerazione questo fatto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 27 ottobre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,37)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (**2342**)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. La Casa Museo Gramsci in Ghilarza, nella provincia di Oristano, è dichiarata monumento nazionale.

_____

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1 .

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Sacconi sui disegni di legge nn. 2233 e 2229

Il cambiamento del lavoro inizia ad essere finalmente compreso nella sua profondità. Le nuove tecnologie digitali hanno effetti pervasivi per cui ogni programma orientato a diffonderle, come il recente Industria 4.0 del Governo, non può prescindere dalla relazione biunivoca tra esse ed il mercato del lavoro. Recentemente, il *World Economie Forum* ha sottolineato come i principali cambiamenti sottesi alla "Grande Trasformazione" del lavoro si produrranno nei prossimi cinque anni e perciò richiedono una immediata strategia al fine di evitare polarizzazione dei benefici professionali e reddituali su una esigua minoranza di lavoratori, disoccupazione di massa, obsolescenza di professionalità e competenze, aggravamento del già marcato disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, marginalizzazione dell'Italia nello scenario economico globale. Fattori demografici e inefficienze strutturali nel mercato del lavoro, nella formazione, nella scuola, nell'università con particolare riguardo alla ricerca, nei servizi creditizi e finanziari, collocano l'Italia in una posizione di particolare debolezza nel nuovo scenario di marcato dinamismo e "agilità" che pure dovrebbe essere propizio alle dimensioni delle nostre imprese e ai caratteri originali dei nostri lavoratori e imprenditori. Le tecnologie digitali cambiano la organizzazione della produzione di beni e servizi, e in conseguenza il lavoro, con caratteristiche di velocità e imprevedibilità che non hanno precedenti. Vengono progressivamente abbandonati i modelli organizzativi verticali fondati sulla esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti e sul relativo potere di controllo; si affermano relazioni lavorative orizzontali che lasciano spazio alla creatività e alla responsabilità; il lavoro si realizza per cicli, per fasi o per obiettivi; cambia radicalmente il concetto di inquadramento e di mansione staticamente inteso; si smaterializza la postazione fissa, l'orario di lavoro diventa flessibile e talora autogestito; la retribuzione viene definita in modo crescente per risultati. Anche la più recente evoluzione della riflessione manageriale segnala una tendenziale evoluzione delle aziende da organizzazioni economiche finalizzate, anche per espressa definizione codicistica, alla mera produzione o allo scambio di beni e servizi, a vere e proprie *learning organization*, in cui sono sempre più diffuse figure professionali ibride, a metà tra la ricerca e la gestione del cambiamento nei processi produttivi e organizzativi, che integrano lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione generando un elevato valore aggiunto in termini di innovazione nei processi produttivi e/o nei modi di erogare servizi.

Questi tumultuosi cambiamenti, che incidono su imprese e lavoro, non sono solo di tipo economico. Stili di vita, preferenze, esigenze personali e professionali sono in rapida evoluzione. Non più un posto di lavoro per tutta la vita, ma neanche un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro, e neppure un orario fisso. Non poche persone preferiscono esse stesse, oggi, lavorare per obiettivi ed essere conseguentemente valutate sulla produttività e sul risultato raggiunto piuttosto che in base a parametri come l'ora di lavoro e la presenza fisica nei locali aziendali. La mobilità e il cambiamento di lavoro non sono più considerati in negativo ma anche come un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze. Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento funzionale a questi profondi mutamenti sociali e culturali aprendo

nuove opportunità professionali e occupazionali. L'agilità insomma diventa una caratteristica pervasiva della vita e in essa delle prestazioni lavorative; non si risolve nel solo lavoro a distanza o nel solo incremento della produttività indotto dal risparmio di tempo. Così come la migliore conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia non è l'unico potenziale beneficio per il lavoratore. Si tratta quindi non di fissare i cambiamenti immaginando di codificarli in nuove norme, destinate ad essere sempre incapaci di comprendere una realtà dalle molte sfaccettature e in rapido divenire, ma di individuare strumenti duttili, utili ad accompagnare l'impiego delle tecnologie in modo che esprimano tutti i vantaggi potenziali per i lavoratori e per le imprese. Per questo le norme devono essere semplici e certe. Una *soft regulation* di tipo promozionale con rinvio all'accordo diretto tra datore di lavoro e lavoratore delle modalità specifiche con cui le parti si adattano reciprocamente. La libera contrattazione collettiva, soprattutto di prossimità, potrà sempre offrire una utile cornice. Necessario sarà però anche un piano straordinario di alfabetizzazione digitale, utilizzando i fondi interprofessionali, con lo scopo di riqualificare i molti lavoratori che in Italia sono stati a lungo occupati nelle attività ripetitive della tradizionale produzione manifatturiera e che devono ora transitare verso nuove professioni.

In questo contesto, le forme autonome di lavoro hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, costituendo il corpo sociale che più ha vissuto processi di impoverimento relativo, e nel presente vivono una condizione di fragilità accentuata dalla elevata pressione fiscale e regolatoria nonché dalla mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di protezione. Non si tratta di partire dal presupposto che i titolari di partita IVA siano involontariamente tali e perciò aspiranti alla subordinazione, definendo in conseguenza le tutele, ma di individuare soluzioni che consentano loro di assorbire gli eventi negativi attraverso forme di protezione compatibili con la natura autonoma, di essere soggetti ad una tassazione più equa e ad una regolazione semplice, di essere maggiormente protetti dalla legge nei rapporti contrattuali, di poter valorizzare le capacità professionali attraverso investimenti detassati nella continua riqualificazione delle competenze, la possibilità di partecipare, anche in forma associata, ai bandi di gara e la stessa capacità, quando organizzate in ordini, di svolgere funzioni di pubblico interesse in una logica sussidiaria. Dobbiamo comunque considerare le possibilità di consolidamento e sviluppo tanto delle professioni ordinistiche quanto di quelle non ordinistiche. Alcuni rilevanti profili, pure oggetto di esame in Commissione, sono stati rinviati alla legge di stabilità in ragione degli oneri che comportano. Ci si riferisce ad alcune misure in materia tributaria come una definizione più certa della "autonoma organizzazione" ai fini del pagamento dell'Irap o il definitivo superamento degli studi di settore con modalità premiali della affidabilità fiscale, alla riduzione dell'aliquota previdenziale, al superamento o alla riorganizzazione in termini trasparenti della stessa gestione separata presso l'Inps, alla definizione certa della possibilità di partecipare dei Confidi e di avere le relative garanzie. Così come si dovranno individuare modi di regolare le prestazioni che si appoggiano alle piattaforme digitali per garantire gli utenti circa la qualità dei servizi ricevuti e gli stessi collaboratori circa la equità della remunerazione.

Ci diceva Marco Biagi che "… la stessa terminologia adottata nella legislazione lavoristica (esempio «posto di lavoro») appare del tutto obsoleta. Assai più che semplice titolare di un «rapporto di lavoro», il prestatore di oggi e, soprattutto, di domani, diventa un collaboratore che opera all'interno di un «ciclo». Si tratti di un progetto, di una missione, di un incarico, di una fase dell'attività produttiva o della sua vita, sempre più il percorso lavorativo è segnato da cicli in cui si alternano fasi di lavoro dipendente ed autonomo, in ipotesi intervallati da forme intermedie e/o da periodi di formazione e riqualificazione professionale". Ne deriverebbe quindi l'esigenza di uscire dal vecchio e pesante impianto regolatore del lavoro, figlio del vecchio mondo, attraverso un testo unico disegnato sul "suo" Statuto dei lavori, rivolto cioè a regolare in modo essenziale tutti i lavori con poche norme inderogabili fondate sui principi costituzionali e comunitari, tutele proporzionate alla effettiva fragilità socioeconomica in ogni tipo di prestazione e principalmente rivolte alla occupabilità, molto rinvio alla contrattazione di prossimità, anche individuale, o al rapporto specifico tra committente e prestatore per la reciproca adattabilità tra le parti.

In attesa di una ambiziosa e duratura sintesi, la disciplina del lavoro ha tuttavia bisogno di ulteriori misure urgenti per il sostegno alle libere professioni e lo sviluppo del lavoro "agile". Il provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea è la sintesi del disegno di legge del Governo n. 2233, collegato alla legge di stabilità 2016, e del disegno di legge a mia prima firma n. 2229. La Commissione ha svolto, nei limiti delle risorse disponibili, un buon lavoro di sintesi in un clima cooperativo. Per questa ragione auspico che l'Aula voglia confermare sostanzialmente il testo prodotto rinviando ad altri strumenti normativi gli ulteriori interventi che gli ordini del giorno potrebbero indicare.

Il testo della Commissione.

Entrando nello specifico dei suoi contenuti, esso concerne i rapporti di lavoro autonomo (Capo I) ed il lavoro agile, definito "quale modalità specifica di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato" (Capo II), oltre alle disposizioni finali (di cui al Capo III).

Le norme di cui al Capo I si applicano, ai sensi dell'articolo 1, ai rapporti di lavoro autonomo, definito dall'articolo 2222 del codice civile, ivi richiamato, come quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Con una riformulazione approvata in Commissione si è specificato che sono compresi anche i lavoratori autonomi i cui rapporti (rientranti nella nozione suddetta) siano inquadrati in una delle tipologie contrattuali di cui al libro IV del codice civile. Sono esplicitamente esclusi dal presente ambito di applicazione gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori [1].

L'articolo 2 estende, in quanto compatibili, alle transazioni commerciali [2] tra lavoratori autonomi ed imprese o tra lavoratori autonomi o - ipotesi aggiunta nel corso dell'esame in Commissione - tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni le norme di tutela di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, vigenti per le transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni e relative alla tutela contro i ritardi nei pagamenti [3] e, tra l'altro, alla relativa maturazione di interessi. L'estensione di cui all'articolo 2 fa salve le eventuali disposizioni più favorevoli.

Il comma 1 dell'articolo 3 sancisce che sono abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Si ricorda che l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 231 del 2002, e successive modificazioni, prevede termini diversi a seconda che la transazione commerciale sia tra imprese oppure tra impresa e pubblica amministrazione; in sintesi, l'ipotesi di termini superiori a sessanta giorni è ammessa nel caso di transazioni commerciali tra imprese, purché il termine non sia gravemente iniquo per il creditore e sia pattuito espressamente.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 afferma che è abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Nelle ipotesi di violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno (comma 3), anche - come specificato dalla modifica introdotta in Commissione - mediante l'eventuale promozione di un tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati. In ogni caso, dal momento che il comma 1 recita che le clausole ivi descritte sono prive di effetto, si desume che la quota di giorni eccedente i sessanta non rileva ai fini del computo degli interessi di cui al citato decreto legislativo n. 231.

Il comma 4 - aggiunto anch'esso nel corso dell'esame in Commissione - estende ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina di tutela di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive modificazioni, relativa all'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica (dalla medesima o dalle medesime) [4], nel quale si trova un'impresa cliente o fornitrice. In base a quest'ultima disciplina, il patto attraverso il quale si concreti l'abuso è nullo ed il giudice

ordinario è competente per le relative azioni (di nullità, inibitorie e per il risarcimento dei danni); l'abuso "può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto". Inoltre, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora ravvisi che un abuso abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, può procedere a diffide e sanzioni [5].

L'articolo 4 prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettino al lavoratore autonomo, fatta salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata.

Si ricorda che, per i lavoratori dipendenti, i diritti di utilizzazione economica in oggetto spettano invece al datore di lavoro, sempre che gli apporti originali e le invenzioni siano state fatte nell'esecuzione del contratto di lavoro [6].

L'articolo 5 - inserito dalla 11a Commissione - reca una delega al Governo per la determinazione degli atti pubblici che possano essere rimessi anche alle professioni ordinistiche (in relazione al carattere di terzietà di queste ultime), ivi compresi atti inerenti alla deflazione del contenzioso giudiziario e (anche mediante norme di semplificazione e l'istituzione del fascicolo del fabbricato) alla certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche. Valuti l'Assemblea se, in relazione ai tragici eventi del sisma e al conseguente impegno politico assunto per una maggiore prevenzione, rinviare a quella sede l'esame del fascicolo del fabbricato. La delega (per la quale sono poste le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica) deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ha come finalità generali la semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e la riduzione dei tempi di produzione degli atti pubblici.

L'articolo 6, introdotto anch'esso dalla Commissione, reca una delega al Governo per la definizione della possibilità per gli enti di previdenza di diritto privato, che gestiscono forme relative a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, di attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. La delega (per la quale sono poste le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica) deve essere esercitata (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ha come finalità generale il rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti.

Anche l'articolo 7 è stato inserito dalla 11a Commissione. I commi 1 e 2 di tale articolo dispongono, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF (e, di conseguenza, ai fini della contribuzione previdenziale) del lavoratore autonomo:

1) di tutte le spese, relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente - esclusione già attualmente prevista per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente da parte del committente -;

2) delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente [7].

I commi da 3 a 7 del presente articolo 7 modificano la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico) [8]. In merito, la normativa vigente riconosce, per le donne, un trattamento economico per congedo parentale (a carico della Gestione separata INPS), limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino (ovvero, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia) e sempre che sussista il requisito di 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti i due mesi

anteriori alla data del parto [9]; si ricorda che la misura del trattamento economico è pari, per ogni giornata, al 30 per cento di 1/365 del reddito assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità per le medesime lavoratrici [10].

Le nuove norme decorrono dal 2017 (commi 3 e 7). Esse, in primo luogo, elevano il limite di durata da 3 a 6 mesi, subordinando il diritto (anche per i primi 3 mesi) alla condizione che i trattamenti economici per congedo parentale fruiti da entrambi i genitori, anche in altre gestioni previdenziali, non superino, complessivamente, il limite di 6 mesi (commi 3 e 5). In secondo luogo, si estende (commi 3 e 4) - in termini analoghi all'articolo 9 del disegno di legge originario - il diritto al suddetto trattamento economico - fermo restando il limite complessivo di 6 mesi -, con riferimento al secondo e terzo anno di vita del bambino, a condizione che risultino accreditate 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale. In terzo luogo, si estende l'istituto all'iscritto padre (commi 3 e 5). Il comma 6 specifica che le nuove norme (così come le attuali [11]) concernono anche i casi di adozione o di affidamento preadottivo.

Il successivo comma 8 concerne la disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla suddetta Gestione separata INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico) [12]. Tale indennità (a carico della stessa Gestione) è attualmente riconosciuta, secondo la disciplina di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2001, per i casi di degenza ospedaliera (in particolare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere). Il presente comma 8 estende il diritto ai periodi di malattia "certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche" nonché, secondo le modifiche aggiunte nel corso dell'esame in Commissione, ai periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.

L'articolo 8 sostituisce l'attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF (e, di conseguenza, ai fini della contribuzione previdenziale) di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme, che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi. Il regime vigente consente la deduzione per le spese di partecipazione a "convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale", incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

La disciplina sostitutiva di cui all'articolo 8 ammette invece:

1) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi - rispetto alla norma vigente, tra l'altro, si esclude la deducibilità delle spese di viaggio e di soggiorno o comunque delle spese di partecipazione diverse dall'iscrizione -;

2) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle "spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità", mirati a "sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro" ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro;

3) l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.

L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, il quale (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) raccolga le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, e fornisca le indicazioni inerenti alle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché quelle relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. In

base alle norme aggiunte dalla 11a Commissione, lo sportello in oggetto può essere costituito anche stipulando convenzioni non onerose con: gli ordini nonché i collegi professionali; le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni, purché siano assicurati gli elementi informativi di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi (ivi compresi i lavoratori autonomi appartenenti a categorie non organizzate mediante albi professionali). L'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato sul sito *internet* dell'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati.

In base al comma 4, inserito dalla 11a Commissione, i centri per l'impiego, ai fini dello svolgimento in favore di lavoratori autonomi disabili delle attività di informazione e supporto in esame, si avvalgono dei servizi pubblici per l'inserimento lavorativo dei disabili (di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni).

L'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali. La delega (per la quale sono poste le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica) deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, attività lavorativa - previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali siano da equiparare a quelli nelle abitazioni -; la determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali; la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale; la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale (per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali), avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

I commi 1 e 4 dell'articolo 11 richiedono che le amministrazioni pubbliche (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, nonché, come specificato da una modifica approvata in Commissione, ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso dei suddetti lavoratori alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui al precedente articolo 9, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Il comma 2 dell'articolo 11 estende a tutti i lavoratori autonomi - sopprimendo, peraltro, ogni limite temporale - il principio di equiparazione alle piccole e medie imprese, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali, finanziati con i fondi strutturali europei. In base alla norma attualmente vigente (oggetto di abrogazione da parte del medesimo comma 2), il principio di equiparazione alle piccole e medie imprese concerne, con riferimento ai piani operativi finanziati con i fondi strutturali europei inerenti al periodo 2014-2020, i "liberi professionisti", "espressamente individuati dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020".

Il successivo comma 3, inserito dalla Commissione, riconosce ai soggetti che svolgano attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, le possibilità, ai fini della partecipazione ai bandi e dell'assegnazione di incarichi e appalti privati; di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare (nella conseguente forma di reti miste) alle reti di imprese (di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni), con accesso alle relative provvidenze in materia; di costituire consorzi stabili professionali; di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina, in quanto compatibile, sui raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'articolo 12 riguarda il trattamento di maternità relativo alle lavoratrici autonome iscritte alla cosiddetta Gestione separata INPS (e non iscritte ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico) [13]. La novella di cui al presente articolo sopprime, ai fini del trattamento di maternità spettante (a carico della Gestione separata INPS) per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, il requisito dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Si ricorda che la misura dell'indennità di maternità è pari, per ogni giornata, all'80 per cento di 1/365 del reddito di riferimento [14].

Il comma 1 dell'articolo 13 prevede il diritto, per i lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, alla conservazione del rapporto di lavoro - con sospensione del medesimo e senza diritto al corrispettivo -, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio; la riformulazione operata dalla Commissione ha specificato che la sospensione ha luogo su richiesta del prestatore e che la medesima non è riconosciuta qualora venga meno l'interesse del committente.

Il comma sembra definire un nuovo quadro normativo, in relazione alla soppressione dell'istituto del lavoro a progetto (il quale rientrava nella figura più generale della collaborazione in forma coordinata e continuativa) e della relativa disciplina sui profili in oggetto, posta dall'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (articolo che è stato abrogato dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Quest'ultima prevedeva che la malattia o l'infortunio del collaboratore a progetto comportassero il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale (senza erogazione del corrispettivo) per un periodo non superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, qualora essa fosse determinata, ovvero non superiore a trenta giorni, per i contratti di durata determinabile; tali sospensioni non davano diritto a proroghe della durata del rapporto. Per la gravidanza, il diritto alla sospensione (sempre senza erogazione del corrispettivo) poteva comportare una proroga della durata del rapporto per un periodo di centottanta giorni (salva più favorevole disposizione del contratto individuale).

Il comma 2 - inserito dalla Commissione - esplicita la possibilità, previo consenso del committente, di alcune forme di sostituzione, parziale o totale, delle lavoratrici autonome, per il caso di maternità.

Il comma 3 dello stesso articolo 13 introduce il diritto alla sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i casi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione è ammessa per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

La lettera a) dell'articolo 14, comma 1, modifica la nozione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa posta, ai fini dell'inclusione dei medesimi nell'ambito del rito speciale per le controversie in materia di lavoro, dal codice di procedura civile. La novella sembra avere un carattere esclusivamente formale di coordinamento della nozione con la riforma delle definizioni dei contratti di lavoro subordinato e di collaborazione, operata con l'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 [15]. Si ricorda che, in ogni caso, la nozione stabilita dal codice di procedura civile non rileva ai fini fiscali e previdenziali [16].

La successiva lettera b) estende ai lavoratori autonomi il principio di idoneità degli estratti autentici delle scritture contabili come prova scritta ai fini dell'ammissibilità del procedimento giurisdizionale sommario di ingiunzione. In base alla disciplina oggetto di estensione, attualmente vigente solo in favore delle imprese (con esclusione degli imprenditori agricoli), per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché a prestazioni di servizi sono prove scritte idonee al fine

suddetto gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalla legislazione tributaria, purché siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per le medesime.

Il Capo II introduce - anche con riferimento al pubblico impiego, in quanto le norme siano compatibili (articolo 15, comma 3) - una disciplina del lavoro agile, allo scopo di incrementare "la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (articolo 15, comma 1). Esso non va confuso con il lavoro a distanza per il quale esiste una specifica disciplina europea.

Il lavoro agile è quindi una "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato" - non una nuova tipologia contrattuale - e, come ridefinito dalla 11a Commissione, si caratterizza per il possibile impiego delle tecnologie digitali nell'ambito di forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

La prestazione può essere quindi eseguita in parte all'interno di locali aziendali ed in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro, giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno (dei locali aziendali). È l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore a disciplinarne gli specifici contenuti in relazione al concreto contesto in cui si svolge, con particolare attenzione al diritto di continuo accesso alle abilità e alle competenze che evolvono nonché al diritto alla disconnessione. La più ampia definizione della commissione fa quindi riferimento a quello che nella saggistica è chiamato *smartworking*. Se oggi esso si riferisce a limitati segmenti del mercato del lavoro, è ragionevole prevedere che, con progressione geometrica, tutti i lavori finiranno presto per assumere in tutto o in parte quelle caratteristiche.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 15 recano alcune norme di conferma e di chiusura, nonché la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

In base all'articolo 16, comma 1, l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto, secondo la modifica della Commissione, "ai fini della regolarità amministrativa e della prova". La modifica è stata operata anche in base alla considerazione che la nullità dell'accordo orale avrebbe potuto creare problemi - per esempio, di natura disciplinare - al lavoratore non presente sul luogo di lavoro. L'accordo deve definire i profili indicati dall'articolo 16, comma 1, e dall'articolo 18. Tali profili concernono, in particolare, i tempi di riposo e, con riferimento alla prestazione all'esterno dei locali, i poteri direttivo e di controllo del datore di lavoro, gli strumenti impiegati dal dipendente, le condotte che diano luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari; con un'integrazione operata dalla Commissione all'articolo 16, comma 1, si è previsto, riguardo ai tempi di riposo, che l'accordo definisca le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L'accordo sul lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, il recesso (non dal rapporto di lavoro, bensì dalla modalità specifica di lavoro agile) può avvenire secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 16; il recesso è ammesso, nell'ipotesi di giustificato motivo, anche per l'accordo a termine. Un'integrazione operata dalla Commissione ha introdotto un termine di preavviso minimo più elevato in favore dei lavoratori disabili (che rientrino nelle nozioni di lavoratori disabili individuate dalla disciplina del collocamento obbligatorio [17]) per il recesso, da parte del datore di lavoro, dall'accordo a tempo indeterminato (in mancanza di un giustificato motivo), "al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore".

L'articolo 17 specifica che il prestatore di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda; che (in base al comma 2, introdotto in sede di esame in Commissione) l'accordo sul lavoro agile può riconoscere il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

L'originario articolo 17 del disegno di legge è stato soppresso dalla Commissione: tale articolo specificava che il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati impiegati

ed elaborati dal dipendente durante la prestazione in modalità di lavoro agile e che il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione da parte del datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l'uso di tali strumenti.

In base al comma 1 dell'articolo 19, il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del prestatore di lavoro agile e consegnare al dipendente, nonché - come aggiunto nel corso dell'esame in Commissione - al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Obbligo forse eccessivo se nell'anno seguente non intervengono modifiche dei rischi prevedibili. Il disegno di legge non prevede peraltro una sanzione specifica per tale obbligo.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali (comma 2 dell'articolo 19).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 20, l'accordo scritto sulla modalità di lavoro agile rientra tra gli atti da comunicare in via obbligatoria al centro per l'impiego competente per territorio.

Il successivo comma 2 fa salva l'applicazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali che trovino applicazione con riferimento ai rischi specifici derivanti dalla prestazione interessata dall'accordo in oggetto.

Il comma 3 definisce i termini di applicazione per la prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali (secondo la modalità del lavoro agile) della tutela contro gli infortuni *in itinere*, derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si prevede che la tutela sia operante qualora il luogo per lo svolgimento della suddetta prestazione lavorativa sia stato scelto in base ad esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e la scelta risponda a criteri di ragionevolezza.

L'originario articolo 20 del disegno di legge è stato soppresso dalla Commissione lavoro perché ritenuto ultroneo in quanto la contrattazione collettiva non e' mai impedita di offrire una cornice agli accordi tra datore di lavoro e lavoratore.

Infine, i commi 1 e 2 dell'articolo 21 provvedono alla stima degli oneri finanziari derivanti dal presente disegno di legge ed alla relativa copertura finanziaria. Gli oneri (che derivano dagli articoli 7, 8, 12 e 13) sono quantificati nel comma 2.

Ai fini della copertura, si prevedono:

una riduzione della dotazione del fondo per "favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato". Tale fondo è stato istituito (nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) dall'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. La riduzione è disposta nelle misure indicate nella lettera a) del comma 2, mentre il precedente comma 1 provvede ad un rifinanziamento del medesimo fondo, anche ai fini di assicurare la capienza delle dotazioni per la copertura suddetta;

una riduzione della dotazione del fondo istituito precipuamente per l'esercizio delle deleghe (cosiddetto *jobs act*) di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) La riduzione è disposta nelle misure indicate nel comma 1;

una riduzione, nella misura di 0,18 milioni di euro per il 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

una riduzione, nella misura di 5 milioni di euro per il 2017, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

I commi da 3 a 5 recano clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziari, mentre il comma 6 reca una clausola contabile finale.

Ai sensi dell'articolo 22, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

_____

[1] Si ricorda che, in base all'articolo 2083 del codice civile, sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

[2]Per transazioni commerciali si intendono - ai fini della disciplina richiamata dal presente articolo 2 - i contratti, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Tale nozione comprende, in ogni caso, "i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori" (ai sensi della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge 30 ottobre 2014, n. 161).

[3]La tutela concerne tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

[4]Secondo la disciplina in oggetto, lo stato di dipendenza economica è costituito dalla situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nel rapporto contrattuale, un "eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi"; la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

[5]Diffide e sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

[6]Cfr. l'articolo 2590 del codice civile (la giurisprudenza ha interpretato nel senso che il diritto del lavoratore dipendente, ivi sancito, non riguarda i profili di utilizzazione economica), l'articolo 12-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed il codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (in particolare, gli articoli 38 e 64, e successive modificazioni, nonché gli articoli che fanno rinvio a quest'ultimo).

[7]Resta ferma, per le altre spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute dal lavoratore autonomo, la deducibilità nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

[8]I soggetti interessati sono costituiti da titolari di contratti di collaborazione e lavoratori autonomi, appartenenti a categorie per le quali non siano previste specifiche forme pensionistiche obbligatorie. Per la relativa disciplina attuale del congedo parentale, cfr. l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[9]Requisito di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2002.

[10]II reddito di riferimento (ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 4 aprile 2002) è quello derivante dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo oggetto dell'indennità di maternità.

[11]Cfr. l'articolo 1, comma 788, ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[12]I soggetti interessati sono costituiti da titolari di contratti di collaborazione e lavoratori autonomi, appartenenti a categorie per le quali non siano previste specifiche forme pensionistiche obbligatorie.

[13]I soggetti interessati sono costituiti da titolari di contratti di collaborazione e lavoratori autonomi, appartenenti a categorie per le quali non siano previste specifiche forme pensionistiche obbligatorie.

[14]Il reddito di riferimento (ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 4 aprile 2002) è quello derivante dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo oggetto dell'indennità di maternità.

[15]Cfr., in materia, anche l'articolo 52 dello stesso decreto legislativo n. 81.

[16]Per tali profili vige la nozione di cui all'art. 50, comma 1, lettera c-*bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a cui fa rinvio l'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335.

[17]Nozioni di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Paglini nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2233 e 2229

Grazie Presidente, oggi il disegno di legge n. 2233 lavoro autonomo e lavoro agile; sinceramente leggendo "autonomo e agile" ho associato la cosa a ciò che oggi fa l'attuale parlamentare del centro destra e del centro sinistra! Ritrova nella parola agile (cioè che si muove con elasticità e sveltezza), ciò che oggi meglio vi caratterizza!

Agile come la scelta di ieri fatta alla Camera dei deputati, dove avete rispedito in Commissione la nostra proposta di dimezzarvi gli stipendi! Quando volete siete agilissimi! Vi tenete il malloppo mentre l'Inps lancia l'allarme e boccia le vostre politiche del lavoro, il vostro *Jobs Act* che sta producendo il crollo delle assunzioni e l'aumento di licenziamenti!

Finiti gli sgravi contributivi dopanti per le assunzioni a tempo indeterminato crollano le assunzioni come avevamo denunciato, e ovviamente aumentano i licenziamenti "per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo".

I dati resi pubblici dall'Inps parlano chiaro: in due anni i licenziamenti sono passati da 35 a 46 mila, il 31 per cento in più. Il tutto grazie alla norma sul lavoro emanata dal geniale governo Renzi che, abolendo l'articolo 18, ha dato mano libera alle aziende di creare lavoratori usa e getta.

Anche in questo siete stati agilissimi, tanto da intortare molto bene perfino l'elettorato della sinistra che a volte pensa ancora che esista l'equazione: Renzi = PD - sinistra = Berlinguer!

L'insicurezza galoppa, e continua a crescere senza freni il ricorso ai voucher che, come noto, permettono di mascherare rapporti di lavoro di diversa natura; il loro *boom* conta un utilizzo rispetto all'anno scorso di un + 80 per cento, al punto che viene il sospetto che tale mezzo non risolva il problema del lavoro nero, ma sostituisca drammaticamente i contratti stabili.

Poi magari facciamo presente che le nuove assunzioni a tutele crescenti vedono un crollo vertiginoso... del -88 per cento!!!! Un successone!!!!

Il saldo sui contratti stabili dei primi otto mesi del 2016 è inferiore anche a quello dello stesso periodo del 2014, anno della fase acuta della crisi economica internazionale: da lì in poi in Europa ricominciano i numeri positivi, in Italia no.

Insomma si stava meglio quando si stava peggio.

Alla luce di questi dati non idilliaci per i cittadini permettetemi di intuire che sempre più disperati stanno cercando dì inventarsi attività in proprio e in autonomia, sempre più italiani cercano rifugio all'estero! Siamo sull'ordine dei 100.000 all'anno! E se vanno ovviamente le intelligenze e le giovani risorse!

Insomma, la ricetta lavoro di Renzi e Poletti è disastrosa e noi di M5S da subito lo avevamo denunciato!

E oggi ci ritroviamo in questa Aula a discutere su un disegno di legge che è stato definito anche come il "*Jobs Act* del lavoro autonomo". Se le premesse sono quelle di cui sopra non c'è da stare allegri.

Già il primo *Jobs Act* è stato una *débàcle*; con questo secondo disegno di legge cosa si propone di raggiungere il Governo?

Intanto diciamo che questo provvedimento vuole regolamentare in un unico disegno di legge i rapporti di lavoro di due tipologie lavorative completamente diverse: il lavoro autonomo e il lavoro agile. Quindi era meglio intervenire con due distinti disegni di legge.

Ma ci avete ormai abituati a provvedimenti *multi-tasking*. Dobbiamo comunque per onestà dire che sul lavoro autonomo abbiamo riscontrato che ci saranno più garanzie nei confronti del committente.

E anche noi siamo intervenuti nell'ottica di aumentare i diritti e le tutele anche per il lavoratore.

Il disegno di legge si pone poi l'obiettivo dì intervenire sui lavoratori impiegati con modalità definita di "lavoro agile" o "*Smart working*", ancora una volta si pensa di mascherare con formule inglesi possibili trappole che possono ulteriormente precarizzare il lavoratore.

Si tratta di una tipologia di lavoro specifica, ma non si applica solo al cosiddetto telelavoro, ma anche

a chi lavora in azienda, introducendo un ulteriore flessibilità al lavoro parziale, il cosiddetto *part-time*, perché alcune disposizioni potranno essere applicate anche per quest'ultima categoria di lavoratori.
Insomma ci si muove *border-line* e si danno probabili strumenti ai furbetti del quartierino per poter agire indisturbati nelle vessazioni contrattuali.
Rammenta il presidente Sacconi nella sua relazione che quella che è in atto con questo provvedimento è la cancellazione graduale dell'idea stessa di "posto di lavoro" per le grandi trasformazioni che sta attraversando la nostra società.
La sensazione è che l'intervento su questa materia faccia parte di una più ampia riforma giuslavoristica che sta gradualmente sostituendo e sgretolando le garanzie del lavoro dipendente a favore di forme e modalità inedite di lavoro con minori tutele.
Come evidenziato da diverse associazioni e sindacati coinvolti in audizione in Commissione lavoro i contrappesi e gli istituti per garantire sicurezza a questa categoria di lavoratori non appaiono sufficienti.
La frammentazione del mondo del lavoro, esplosa nell'ultimo ventennio, incide in maniera profondamente negativa sulle condizioni di lavoro, sui diritti e sulle tutele e, d'altra parte, risulta inadeguata ad affrontare un mondo sempre più complesso che sempre meno si presta a semplificazioni. Il provvedimento in discussione non supera questo limite storico, anzi, conferma un approccio frammentato nella regolazione del lavoro, come avviene anche con il cosiddetto *Jobs Act* riguardante il lavoro dipendente e con i provvedimenti sul lavoro pubblico.
La disciplina del lavoro svolto parzialmente al di fuori dei locali aziendali e tramite l'utilizzo di sistemi informatici deve riconoscere e sostenere la centralità della contrattazione collettiva, e non potrà vedere una frammentazione caso per caso, azienda per azienda. Il rischio sarebbe quello di avere un lavoratore ricattabile, disposto pur di lavorare ad accettare qualsiasi forma contrattuale.
L'ipotesti di *Smart working* o lavoro agile non si deve trasformare in caso di trasferta non retribuita o appunto a formule per eludere trasferte e distacchi.
Il punto centrale per il Movimento 5 Stelle deve restare la non discriminazione rispetto agli altri lavoratori, sia dal punto di vista dei diritti, sia dal punto di vista retributivo e ancora... il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, regolato, temiamo possa diventare invasivo al punto di creare formule di controllo a distanza.
Insomma un ulteriore stretta di vite al diritto del lavoro in cambio di cosa? Dei vostri continui fallimenti che dovete, dati alla mano, ammettere!
Insomma i provvedimenti che vediamo passare in Commissione lavoro non aiutano a fari risollevare la testa a questo Paese sotto ricatto delle politiche di austerità europee!
Se come certificato dall'Inps, attraverso i *voucher* e le nuove tipologie di contratto avete ulteriormente precarizzato la vita a milioni di cittadini... oggi cercate di riparare con le briciole al disastro attraverso qualche piccola concessione che troviamo in questo disegno di legge ma che non aiuterà il Paese a ripartire.
Che dire! Chiuderei il mio intervento con una frase di un mio conterraneo il toscano Gino Bartali che in una particolare situazione esordì con: "L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare!".

Integrazione all'intervento della senatrice Bencini su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Il responsabile unico del procedimento, nel caso di specie la dottoressa Poggiali quale responsabile del progetto, sembrerebbe aver effettuato un frazionamento dei progetti da assegnare alla Boston Consulting Group srl. al solo fine di procedere con affidamenti diretti in luogo delle doverose procedure «concorsuali» maggiormente concorrenziali, sia pur informali.
La verifica sulla ricorrenza o meno di un frazionamento doveva, necessariamente, passare attraverso un'analisi delle prescrizioni regolamentari interne sull'affidamento diretto di incarichi ovvero della disciplina contenuta nel disegno legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Infine, sembrerebbe che The Boston Consulting Group, multinazionale di consulenza di *management* e consulenza strategica di *business*, si avvalga della consulenza manageriale di una professionista legata alla dottoressa Poggiali da vincolo parentale. Nello specifico, la risorsa in questione

sembrerebbe aver conseguito il diploma di laurea nel 2015 entrando nel gruppo Boston Consulting Group quasi contestualmente e divenendo associata nel 2016, quale consulente manageriale, presso la sede di Boston, Massachusetts.
Riteniamo opportuno verificare la legittimità o meno di una serie di contratti per la fornitura di servizi di consulenza stipulati da Poste Italiane con la medesima società esterna in virtù delle risorse, dirigenziali e non, interne all'azienda e, pertanto, verificare la legittimità di affidamenti che sembrerebbero palesarsi come mero supporto e, quindi, non effettivamente necessitati da specifiche e contingenti esigenze. Ed ancora, intendiamo appurare la legittimità del frazionamento di spesa di cui sopra alla luce della normativa interna aziendale per le procedure di affidamento degli appalti di lavoro, servizi e forniture ovvero del disegno legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice appalti pubblici).
Infine, occorre monitorare le attività utili nel fare piena luce su questa vicenda al fine di garantire la trasparenza da parte di coloro che sono chiamati a ricoprire ruoli di rilievo, come quello assunto dal direttore marketing strategico di Poste Italiane, in società a partecipazione pubblica.
Le verifiche opportune in merito alla vicenda sono state richiesta attraverso un atto di sindacato ispettivo depositato ieri (n. 4-06560).

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Astorre, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, D'Adda, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Dirindin, D'Onghia, Fasiolo, Fedeli *(dalle ore 18,00)*, Gentile, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Marino Luigi, Maturani, Messina, Minniti, Monti, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Schifani, Stucchi, Tocci, Turano, Valentini, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagna, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo; Amoruso, per attività dell'Assemblea dell'Unione Interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Calderoli Roberto, Candiani Stefano
Disposizioni per la riduzione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nonché per incentivare la partecipazione ai lavori parlamentari (2577)
(presentato in data 26/10/2016).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori: Fedeli, Finocchiaro, Lo Moro, Stefani, Lanzillotta, Bonfrisco, De Pietro, Petraglia, De Petris, Amati, Di Giorgi, Zanda, Calderoli, Fattorini, Cirinnà, Susta, Morra, Mussini, Cantini, Chiti, Battista, Serra, Bertuzzi, Bisinella, Capacchione, Bocchino, Montevecchi, Corsini, Cucca, Cuomo, D'Adda, Dirindin, Favero, Elena Ferrara, Filippin, Fornaro, Gatti, Guerra, Giacobbe, Gotor, Lezzi, Lo Giudice, Lucherini, Lumia, Manassero, Mattesini, Maturani, Moscardelli, Orellana, Orrù, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Puglisi, Puppato, Repetti, Ricchiuti, Saggese, Scalia, Sollo, Spilabotte, Valdinosi, Tomaselli e Zanoni - "Proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" (*Doc*. XXII, n. 34).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 ottobre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 novembre 1977, n. 882, la relazione sui rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale, riferita al periodo dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a , alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CCXLIII, n. 1).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 20 ottobre 2016, ha inviato il

testo di diciassette risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 12 al 15 settembre 2016. Questi documenti sono stati trasmessi, in data 25 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 3a e alla 14a Commissione permanente:

una risoluzione sulla cooperazione territoriale europea - migliori pratiche e misure innovative (*Doc*. XII, n. 1027), alla 5a Commissione permanente;

una risoluzione sull'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (*Doc*. XII, n. 1028), alla 8a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (*Doc*. XII, n. 1029), alla 6a e alla 10a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (*Doc*. XII, n. 1030), alla 6a e alla 10a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure (*Doc*. XII, n. 1031), alla 10a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva·2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (*Doc*. XII, n. 1032), alla 1a e alla 10a Commissione permanente;

una risoluzione su una strategia dell'UE per la regione alpina (*Doc*. XII, n. 1033), alla 5a e alla 13a Commissione permanente;

una risoluzione sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari (*Doc*. XII, n. 1034), alla 5a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea (*Doc*. XII, n. 1035), alla 1a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione e che abroga la decisione 2003/174/CE (*Doc*. XII, n. 1036), alla 11a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (*Doc*. XII, n. 1037), alla 8a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (*Doc*. XII, n. 1038), alla 10a Commissione permanente;

una risoluzione sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*Doc*. XII, n. 1039), alla Commissione straordinaria

per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione sul regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (*Doc*. XII, n. 1040), alla 6a e alla 10a Commissione permanente;
una risoluzione sullo Zimbabwe (*Doc*. XII, n. 1041), alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*Doc*. XII, n. 1042), alla 1a Commissione permanente;
una risoluzione sulle attività, l'incidenza e il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione tra il 2007 e il 2014 (*Doc*. XII, n. 1043), alla 5a e alla 11a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Battista ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00660 della senatrice Anitori ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06074 del senatore Gasparri.

Interrogazioni

PELINO, RIZZOTTI - *Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico* - Premesso che:
con decreto legislativo n. 6 del 2016, il Governo italiano ha recepito la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;
tale provvedimento ha previsto l'emanazione di alcuni decreti attuativi. In particolare, l'articolo 20, comma 4, recita testualmente "con Decreto del Ministro della Salute e dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sei mesi a partire dal 20 maggio 2016, sono stabilite le procedure e modalità attraverso le quali il Ministero della Salute, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, procede alle valutazioni delle informazioni e degli studi di cui al comma 2, al fine di riconoscere la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, nonché le relative modalità di etichettatura";
il riconoscimento della riduzione di sostanze tossiche e l'eventuale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti tradizionali del tabacco da combustione sono questioni che rivestono carattere di estrema delicatezza, sia ai fini della tutela della salute pubblica, sia ai fini della tutela dell'affidamento dei consumatori attuali e potenziali;
proprio in ragione di tale delicatezza, il decreto legislativo n. 6 del 2016 ha attribuito all'Istituto superiore di sanità un ruolo centrale nell'elaborazione e predisposizione del decreto attuativo di cui all'articolo 20, comma 4, per la cui adozione è previsto il termine di 6 mesi dal 20 maggio 2016;
la centralità del ruolo attribuito all'Istituto superiore di sanità dall'articolo 20, comma 4, è la conseguenza, fra l'altro, della natura stessa dell'indagine valutativa che il decreto attuativo dovrebbe disciplinare, attesa la natura tecnico-scientifica delle informazioni oggetto di tale valutazione, che includono, fra l'altro: studi scientifici sulla tossicità e sulla capacità di indurre dipendenza, l'analisi dei rischi e dei benefici dei prodotti del tabacco di nuova generazione, l'analisi degli effetti attesi in termini di dissuefazione dal consumo del tabacco e degli effetti attesi in termini di iniziazione al consumo di tabacco;
vista la finalità ed i relativi contenuti del decreto attuativo, che si intende adottare, non si comprende come l'Istituto superiore di sanità possa svolgere compiutamente il proprio ruolo senza coinvolgere attivamente i produttori, attuali e potenziali, che già abbiano introdotto ovvero che intendano introdurre sul mercato i prodotti del tabacco di nuova generazione. Ciò in considerazione dell'assoluta

novità, anche sotto il profilo tecnologico e scientifico, di tale categoria di prodotti, non a caso definiti quali prodotti del tabacco di nuova generazione dalla normativa comunitaria e da quella italiana di recepimento;
allo stato, anche alla luce di recenti articoli di stampa sull'argomento, vi è la fondata preoccupazione che l'Istituto superiore di sanità abbia svolto un ruolo meramente marginale e passivo e senza alcun coinvolgimento diretto di tutti i produttori, attuali e potenziali;
tale preoccupazione, di per sé già grave, è accresciuta dalla semplice considerazione che l'obiettivo del Governo deve essere quello di disciplinare e regolamentare, nel pieno rispetto delle dinamiche concorrenziali e sulla base di fondamenti tecnico-scientifici certi e debitamente vagliati dal Ministero della salute attraverso il ruolo centrale dell'Istituto superiore di sanità, un settore emergente e ricco di implicazioni potenziali per il futuro, attualmente caratterizzato dalla presenza in commercio di un unico prodotto commercializzato da un solo produttore, ossia Philip Morris;
questa circostanza fattuale, unitamente all'attiva e ripetuta partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e di altri membri del Governo all'iniziativa industriale intrapresa da Philip Morris nel nostro Paese, proprio in ragione dello sviluppo industriale e del lancio commerciale del proprio prodotto del tabacco di nuova generazione, l'unico attualmente in commercio in Italia, richiede che sia posta la massima attenzione e che venga utilizzata la massima trasparenza, affinché il decreto attuativo di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 6 del 2016 non risulti essere, a conti fatti, un vestito confezionato su misura e concepito per uso esclusivo di Philip Morris, la quale, peraltro, già beneficia di uno sconto fiscale pari al 50 per cento rispetto ai prodotti tradizionali del tabacco da combustione, proprio in attesa che si definisca un quadro regolatorio certo rispetto al quale la valutazione di impatto tossicologico è elemento essenziale;
tale valutazione, come detto, non può tuttavia prescindere dall'espletamento di un ruolo centrale ad opera dell'Istituto superiore di sanità, come peraltro già richiesto dal decreto legislativo, e dal coinvolgimento diretto di tutti i produttori, attuali e potenziali;
da notizie in possesso delle interroganti, non risulterebbero ad oggi pervenute le modalità attraverso le quali i produttori possono sottoporre all'Istituto superiore di sanità e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli studi e le analisi richiamate richieste, né la convocazione di tavoli tecnici di discussione e confronto presso l'Istituto superiore di sanità. Ciò in netta antitesi con la finalità ed i presupposti stessi del decreto attuativo, che dovrebbe essere emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 4, citato;
a giudizio delle interroganti, la problematica esposta necessita di una celere risoluzione, al fine di garantire la concorrenza nel mercato del tabacco, evitando che si possa sostenere e facilitare un unico beneficiario o un solo articolo, creando così un abuso di posizione dominante,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non reputino già compromesso l'obiettivo di giungere entro il 20 novembre 2016 ad una disciplina coerente delle modalità di indagine valutativa, così come richiesto dal decreto legislativo n. 6 del 2016;
in quale maniera intendano giustificare la mancata attivazione in tal senso dell'Istituto superiore di sanità e, di conseguenza, il mancato coinvolgimento dell'industria e delle altre istituzioni responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione degli obblighi previsti;
come intendano garantire che il provvedimento non sia in alcun modo lesivo, limitativo o distorsivo della concorrenza di mercato, evitando barriere all'ingresso e scongiurando la prospettiva che la norma possa favorire un unico attore o, peggio, un unico prodotto.
(3-03257)
CARDIELLO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la "capitale europea della cultura" è una città designata dall'Unione europea, che, per il periodo di un anno, ha la possibilità di presentarsi con maggiore visibilità in ambito internazionale, facendo emergere il suo territorio, la sua storia, e la sua capacità di inserirsi e dialogare con le altre città

europee, proponendo e sviluppando progetti creativi che rispondono alle sfide che l'Europa fronteggia;
con la decisione 1622/2006/CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea pubblicarono l'ordine di presentazione delle designazioni a capitale europea della cultura: fu stabilito che all'Italia sarebbe spettato nel 2019, insieme con la Bulgaria. Come noto, Matera è la città designata per l'Italia;
si ricorda che la Commissione europea sulla candidatura italiana aveva "apprezzato l'analisi strategica di Matera, come piccola città tra quelle europee di media grandezza, con un pubblico relativamente passivo nei confronti della cultura importata dalle grandi città. L'intento di essere in prima linea tra chi si impegna per rendere accessibile la cultura, specialmente attraverso nuove tecnologie e apprendimento, è visionario. Conduce ad un ambizioso, sebbene rischioso, programma";
la rischiosità del progetto risiedeva nell'effettiva capacità di una città europea della cultura di essere in grado di gestire un numero elevato di programmi e di progetti di qualità e di far fronte, adeguatamente ed in modo sostenibile, all'aumento dei flussi turistici;
allo sviluppo socio-economico di un territorio concorrono la logistica e le infrastrutture: la povertà di reti viarie e di strutture ricettive adeguate, per qualità e quantità, rappresenta per una città delle anomalie che limitano la sua possibilità di esprimere compiutamente le proprie potenzialità in ambito culturale e di attrarre flussi turistici e congressuali;
evidenziato che:
l'aeroporto di Bari è distante da Matera 77 chilometri;
la fermata di Trenitalia più vicina alla città di Matera è quella di Ferrandina (29 chilometri) dove fermano i treni regionali e gli intercity che viaggiano tra Napoli e Taranto. Le corse dirette sono 6 al giorno. Il collegamento tra Ferrandina e Matera è garantito da un servizio di autobus (7 corse giornaliere);
l'unica linea ferroviaria che raggiunge il capoluogo lucano proviene da Bari: appartiene alle Ferrovie appulo-lucane, una società a responsabilità limitata controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
dal 1986 al 1993 la rete ferroviaria venne chiusa da Sicignano a Metaponto per permettere lavori importanti di manutenzione e potenziamento nel corso dei quali fu attivata anche l'elettrificazione; l'esercizio a trazione elettrica ebbe inizio il 31 marzo 1994. Nel 1995 fu attivato un servizio con ETR 450, con Eurostar Italia Roma-Taranto. Il servizio pubblico fu soppresso a partire da dicembre 2010;
è opportuno realizzare infrastrutture stradali di collegamento con la città di Matera tenendo in considerazione le reti viarie sull'asse nord-sud, anche per facilitare l'inserimento della città, quale "capitale europea della cultura", in un contesto di turismo europeo;
un collegamento ferroviario efficiente con Matera favorirebbe un maggiore sviluppo economico del suo territorio, turistico, occupazionale. L'iniziativa "Freccialink" (autobus sino alla stazione di Salerno) di Trenitalia è di aiuto ma non risolve i problemi di isolamento di Matera,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prevedere una ripartizione adeguata delle risorse disponibili, per realizzare un collegamento diretto con il territorio di Matera attraverso la direttrice tirrenica E45.
(3-03258)
BOTTICI, PUGLIA, SANTANGELO, MORONESE, MORRA, PAGLINI, DONNO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
da notizie di stampa diffuse da varie testate, in particolare da un articolo pubblicato nell'edizione *on line* del "Corriere della Sera" del 7 settembre 2016, si apprende che il dottor Mario Pagano, direttore della Soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, nel mese di luglio, poche ore dopo la sua nomina, avrebbe autorizzato la richiesta di ampliamento dello stadio, avanzata dal Comune di Crotone e dalla società calcistica cittadina F.C. Crotone, nonostante la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta posto sin dal 1981 in ragione della presenza di una vasta area archeologica riguardante i resti dell'antica Kroton;
si apprende, altresì, che sull'opera vi sarebbe stato anche l'assenso del Sottosegretario di Stato per i

beni e le attività culturali e il turismo, la crotonese Dorina Bianchi;
considerato che nonostante l'autorizzazione, a quanto risulta, riguardi la costruzione di "strutture leggere provvisorie e totalmente rimovibili", agli interroganti risulta di difficile comprensione come si possano realizzare opere simili destinate alla ricezione di migliaia di persone senza compromettere i reperti archeologici presenti nell'area;
considerato infine che il patrimonio artistico italiano, oltre a rappresentare una ricchezza inestimabile dal punto di vista culturale, è una risorsa fondamentale per lo sviluppo turistico-economico e, per questi motivi, è tutelato da numerose norme tra le quali, *in primis*, l'articolo 9 della Costituzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
di quali studi tecnici si sia avvalso il soprintendente per autorizzare la costruzione, escludendo danni all'area archeologica di Kroton e la possibilità che venga compromessa la sua fruizione al pubblico;
se corrisponda al vero che il sottosegretario Dorina Bianchi abbia approvato la realizzazione dell'opera e quali misure abbia adottato al riguardo e sulla base di quali elementi sia giunta a tali determinazioni;
quali iniziative intenda assumere per salvaguardare l'area archeologica di Kroton e garantire che la stessa possa essere resa fruibile ed accessibile in qualunque momento.
(3-03259)

LUMIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
F.C. è una bellissima bambina di 8 anni affetta, sin dalla nascita, da atrofia muscolare spinale con *distress* respiratorio (Smard 1), una malattia rara che le ha tolto l'autosufficienza nei movimenti, costringendola a utilizzare un apparecchio che, giorno e notte, la aiuta a respirare e a deglutire senza soffocare;
la malattia non ha tolto a F. la voglia di vivere, di sentirsi bambina piena di curiosità, di vivere pienamente e soprattutto di studiare;
tale malattia però le impedisce di frequentare la scuola primaria del piccolo centro in cui vive, Rocca di Capri Leone, in provincia di Messina. F., infatti, non può condividere le ore scolastiche con i suoi coetanei, poiché le difficoltà respiratorie legate alla patologia la mettono a rischio della sua stessa vita. F., pertanto, necessita di un'assistenza specifica per poter studiare;
negli anni passati, la piccola è riuscita ad ottenere un servizio scolastico domiciliare, grazie alla determinazione intelligente dei suoi genitori, alla decisa volontà del dirigente scolastico e alla maestria degli insegnanti dell'istituto comprensivo di Torrenova, che hanno saputo ideare e realizzare un progetto *ad hoc*. Grazie a questa iniziativa, nel 2015, 4 maestre, nel loro giorno libero, si sono recate a rotazione, dal lunedì al venerdì, per due ore al giorno, a casa di F. Il progetto era finanziato per metà dall'istituto scolastico e per metà dalla Regione Siciliana, senza nessuna diretta partecipazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
anche quest'anno, grazie alla scuola e alla Regione, si è potuto garantire la possibilità alla piccola F. di studiare. Attualmente è questa l'unica alternativa che le consente di frequentare la terza elementare. Esiste, infatti, un vuoto normativo nella legge nazionale, che nega ai minori che si trovano nelle sue stesse condizioni lo stesso diritto all'istruzione, garantito a tutti gli altri bambini italiani. Un vuoto che neanche l'ultima riforma del sistema scolastico, approvata di recente (legge n. 107 del 2015), è riuscito a colmare. Il testo della legge, pur prevedendo la giusta possibilità di erogare il servizio scolastico a domicilio, dà questa opportunità solo a chi per motivi di salute non può recarsi a scuola, ma solamente per un periodo limitato di tempo. La disposizione di legge, quindi, esclude di fatto il caso di F. che perennemente non può frequentare i locali della scuola;
il progetto in corso, tuttavia, oltre a rappresentare una soluzione per quanto positiva, ma parziale, è sottoposto a passaggi burocratici, che spesso ne ritardano l'avvio, impedendo a F. di cominciare la scuola a settembre, proprio come i suoi coetanei. Un problema che si ripresenta puntualmente ogni anno e che ha spinto il papà della piccola a lanciare sulla stampa il seguente appello al Presidente della Repubblica: «Sono stato un servitore dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, ho sempre pagato le tasse sino all'ultimo centesimo e vorrei capire perché mia figlia per quello Stato per cui ho rischiato anche la

vita non la considera uguale a tutti gli altri bimbi. Io e mia moglie siamo esasperati e ci appelliamo al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché garantisca il diritto allo studio di F. e più in generale dei bimbi che, come lei, non possono recarsi in classe. È stato un professore universitario e sono certo che capirà meglio di chiunque altro questa nostra richiesta»;
l'istruzione è uno dei diritti più preziosi per l'uomo, una conquista di civiltà che un Paese moderno e avanzato come l'Italia deve garantire a tutti, soprattutto a chi vive in condizioni di disabilità. L'istruzione è il più importante fattore di crescita sociale e culturale delle persone e della società tutta,
si chiede pertanto di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi, affinché sia colmato il vuoto normativo esistente, garantendo così a F.C. e a tutti i minori che non possono recarsi permanentemente a scuola il diritto di frequentarla a domicilio;
nelle more, se intenda adottare provvedimenti di urgenza per consentire agli studenti che si trovano nelle stesse condizioni di F. di beneficiare immediatamente un programma di istruzione domiciliare finanziato e sostenuto direttamente dal Ministero.
(3-03260)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GINETTI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'accesso all'istruzione è un diritto dell'uomo primario e inalienabile, indispensabile nell'attuale società della conoscenza. L'articolo 34, comma terzo, della Costituzione, naturale corollario dell'articolo 3 che recita "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana", stabilisce che "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi";
supportare il diritto all'istruzione, anche universitaria, è quindi una necessità cui lo Stato deve tendere ed è la stessa Costituzione allo stesso articolo 34, comma quarto, che suggerisce alcuni strumenti attuativi allorché afferma: "La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso";
tali principi non solo rispondono ad un bisogno di equità e uguaglianza ma interpretano anche l'esigenza che un Paese deve avere nel promuovere l'istruzione dei suoi cittadini al fine di trarne dei concreti benefici, per esempio dal punto di vista dello sviluppo equilibrato economico e sociale, del progresso culturale e della partecipazione attiva alla vita democratica. Quest'ultimo punto è peraltro anche il fulcro dei due programmi d'indirizzo strategico che si è data l'Unione europea per i primi due decenni del nuovo millennio, la strategia di Lisbona ed "Europa 2020", atti a traghettare i Paesi europei verso un'economia della conoscenza, ossia uno sviluppo del tessuto produttivo mirato all'estrazione di valore da una forte innovazione;
uno degli obiettivi proposti in tale prospettiva è di aumentare il numero di giovani (dai 25 ai 34 anni) in possesso come minimo di un titolo di istruzione superiore (universitario o equivalente) ad almeno il 40 per cento, e questo significherebbe per l'Italia arrivare al 26 per cento entro il 2020 (oggi sono circa il 20 per cento);
considerato che:
la valorizzazione delle risorse umane e delle eccellenze è un obiettivo concreto che il legislatore ha perseguito dapprima con la legge 11 gennaio 2007, n. 1, successivamente con il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, e, più di recente, con il decreto ministeriale 19 marzo 2015, n. 182;
tra i soggetti che a livello operativo devono garantire il diritto allo studio ed alla conoscenza vi sono gli enti regionali per il diritto allo studio universitario che, sulla base dei principi di inclusività e partecipazione, devono apprestare i servizi di base, quali le borse di studio e le altre provvidenze, e promuovere il diritto alla conoscenza costruendo concrete opportunità di crescita sociale;
evidenziato che:
per effetto della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), si è avuta una sostanziale equiparazione dei diplomi rilasciati dalle

istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, conseguiti in vecchio ordinamento ad una laurea magistrale;
detta equiparazione, *rectius* equipollenza, è stata prevista e contemplata esclusivamente per consentire l'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso al pubblico impiego, come è agevole rilevare dallo stesso tenore del successivo comma 103, che testualmente stabilisce: "Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego"; ciò viene ribadito con riferimento ai diplomi accademici sia di primo che di secondo livello, come i diplomi rilasciati dai conservatori di musica;
da tale assunto discende come l'equipollenza non debba essere presa in considerazione per quanto concerne la richiesta di accesso alle borse di studio funzionali all'ingresso, non già al pubblico impiego, ma ad una facoltà universitaria così da rendere effettivo il diritto allo studio; in diversa ipotesi, infatti, si finirebbe per penalizzare quegli studenti, capaci e meritevoli, che hanno conseguito un titolo accademico con anticipo rispetto al naturale *iter* della carriera prescelta e che, sprovvisti dei mezzi, non possono iscriversi ad un nuovo corso di studi superiori;
risulta all'interrogante che alcuni enti regionali per il diritto allo studio universitario, tra cui quello della Regione Lazio, denominato Laziodisu, abbiano escluso dalle graduatorie delle borse di studio e degli alloggi alcuni studenti, capaci e meritevoli, che, pur sprovvisti di adeguati mezzi economici, come attestato dal certificato ISEE-U, erano in possesso di un diploma accademico di cui ai commi 102 e 103 dell'art. 1 della legge n. 228 e quindi di un titolo equipollente ad una laurea magistrale ai sensi dell'art. 23 del bando per l'anno 2016,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se non ritenga opportuno, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione, emettere una circolare interpretativa della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per chiarire i limiti ed i contenuti dell'equipollenza tra i titoli, cosicché gli uffici regionali competenti possano assicurare, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, il diritto allo studio, evitando di limitare l'accesso a quegli studenti, tanto capaci e meritevoli da aver conseguito precocemente un diploma accademico di primo o secondo livello (ad esempio diploma di conservatorio), dalla possibilità di intraprendere una nuova carriera universitaria solo perché sprovvisti di sufficienti mezzi economici;
se non ritenga opportuno, anche alla luce dell'esperienza acquisita con l'istituzione del Fondo per il merito di cui all'art. 9, commi 3-16, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, soprattutto per valorizzare le eccellenze, predisporre più efficaci e concreti mezzi di sostegno per garantire il diritto allo studio universitario per gli studenti che si siano dimostrati particolarmente capaci e meritevoli.
(4-06567)
FATTORI, DONNO, MORONESE, CAPPELLETTI, PUGLIA, GIARRUSSO, SANTANGELO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che:
dal sito di AdR (Aeroporti di Roma), sezione Notizie, si apprende che, per lavori di "riqualifica e ordinaria manutenzione" della pista di volo, lo scalo aeroportuale "Pastine" di Ciampino sarà chiuso al traffico aereo per 16 giorni, dal 14 al 29 ottobre 2016;
nella comunicazione viene altresì evidenziato che la chiusura dello scalo "permetterà l'esecuzione di interventi di manutenzione sulla pavimentazione - che saranno eseguiti 7 giorni su 7 h24 - su alcune porzioni della pista di volo dei raccordi e della via di rullaggio";
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
i lavori verranno eseguiti mentre, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è tuttora in corso il procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativo al *masterplan* dell'aeroporto di Ciampino presentato da ENAC (Ente nazionale dell'aviazione civile) e

AdR, e in tale documento non compare nessuno specifico riferimento alle nuove opere infrastrutturali;
tali lavori di manutenzione non sarebbero stati sottoposti alla procedura di VIA, nonostante la presenza di decine di migliaia di tonnellate di sabbia e altri materiali accumulati nei piazzali dell'aeroporto e dell'enorme impianto di conglomerati bituminosi costruito in un angolo dell'aeroporto;
come denunciato di recente dal comitato per la riduzione dell'impatto ambientale dell'aeroporto di Ciampino (CRIAAC), fatta eccezione per l'avviso pubblicato sul sito AdR, nessuna informazione sul tipo e sull'entità delle opere è stata fornita ai cittadini che abitano a poche decine di metri dalla pista e che subiranno pesantemente l'impatto dei lavori;
inoltre, nell'area interessata dai lavori non è stato possibile individuare la presenza di alcuna cartellonistica, obbligatoria secondo la normativa vigente, che indichi, in prossimità del cantiere, i titoli autorizzativi per i lavori di prossima realizzazione;
considerato inoltre che in data 16 ottobre 2016 è stata formalmente sollecitata l'Arpa Lazio, da Marco Bartolucci, Marilena Checchi e Daniele De Sisti del gruppo consiliare di Ciampino del Movimento 5 stelle, ad intervenire urgentemente per monitorare e verificare l'applicazione "da parte dell'esecutore delle opere (art.8 c.2 L. 447/1995) di tutte le procedure e le modalità di esecuzione dei lavori necessarie alla tutela della salute dei cittadini",
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in indirizzo, affinché siano verificate la natura e le finalità dei lavori in corso d'opera presso lo scalo aeroportuale di Ciampino, nonché le motivazioni della mancata sottoposizione alla procedura di VIA, e sia chiarita la conformazione che lo scalo aeroportuale assumerà a seguito degli interventi di manutenzione previsti, con particolare riguardo alle relative conseguenze sul piano dell'impatto acustico nell'area;
se possano essere resi pubblici i verbali di controllo relativi ad eventuali irregolarità nell'allestimento dei lavori e modalità di svolgimento, considerando la presenza di macchinari dal forte impatto ambientale e acustico a ridosso delle abitazioni che richiederebbero autorizzazioni speciali.
(4-06568)

STEFANO - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
con bando di mobilità esterna del 30 ottobre 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* , Serie speciale concorsi ed esami, n. 84 del 30 ottobre 2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha indetto "una procedura di mobilità volontaria esterna destinata al personale delle province per la copertura di un numero di posti a tempo pieno e indeterminato (...) È una procedura destinata al personale comandato presso questa amministrazione proveniente dal comparto scuola";
tra i requisiti di ammissione per la partecipazione alla procedura era espressamente richiesta l'allegazione, "alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande", del "nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, che dovrà essere corredato dalle seguenti informazioni: posizione giuridica, fascia retributiva e profilo professionale rivestito nell'amministrazione di appartenenza. Detti nulla osta dovrà essere presentato unitamente alla domanda di trasferimento entro la data di scadenza dei termini previsti dal presente decreto";
alcune dipendenti della Provincia di Lecce hanno partecipato alla procedura di mobilità, dopo aver chiesto e ricevuto dall'ente di appartenenza il nulla osta previsto dall'art. 2;
con decreto direttoriale del 29 luglio 2016, il Ministero dei beni culturali, dopo aver effettuato la verifica del possesso dei requisiti di cui al bando per 35 candidati, ha concluso la procedura, decretando che "alla luce di quanto esposto in premessa, il personale di cui all'allegato elenco (tabella n. 1), che costituisce parte integrante del presente decreto, è trasferito ed inquadrato, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nei profili professionali, nelle aree e nelle fasce retributive, di cui al citato DPCM 26/6/2015, riportate a fianco di ciascun candidato e sarà assegnato in una delle sedi richieste dal medesimo, tenuto conto delle vacanze organiche di questa amministrazione";
le dipendenti della Provincia di Lecce, come riconosciuto dal Ministero con circolare 1° agosto 2016,

prot. 17010, "sono risultati vincitori del bando di mobilità di cui all'oggetto";
ciò malgrado, il presidente della Provincia di Lecce, con nota 5 agosto 2016, prot. n. 0042649, ha comunicato al Ministero di aver disposto il mantenimento delle dipendenti vincitrici di concorso nei ruoli della Provincia, revocando quindi il consenso già prestato "al trasferimento per mobilità";
in data 3 ottobre 2016 la Direzione generale organizzazione del Ministero ha inviato comunicazione alla Provincia di Lecce e alle dipendenti risultanti vincitrici del bando, relativa alla richiesta di rilascio di nulla osta entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota;
la Provincia di Lecce, nella persona del presidente Gabellone, in data 14 ottobre comunicava agli uffici il diniego del nulla osta al trasferimento per mobilità,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e se intendano procedere, con assoluta solerzia, a dar effettivo seguito agli esiti concorsuali.
(4-06569)

DE PIN, Giovanni MAURO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il 24 ottobre 2016 diversi cittadini di Gorino e della vicina Goro (Ferrara) hanno eretto dei blocchi stradali nei 3 punti di acceso alla cittadina, per impedire l'arrivo di 12 profughi, scortati dalle forze dell'ordine e destinati all'ostello bar "Amore-Natura";
tale protesta ha ottenuto il suo effetto e, dopo l'accordo raggiunto tra Prefettura, Carabinieri e Polizia, il gruppo di migranti è stato dirottato presso altre strutture della provincia ferrarese;
a quanto risulta il dissenso dei cittadini di Gorino non sarebbe stato ispirato da egoismo o da xenofobia, ma solamente dalla decisione del prefetto Tortora (annunciata a poche ore dall'arrivo dei profughi) di requisire parzialmente l'ostello Amore-Natura (tenuto conto della saturazione delle strutture già funzionanti, a Ferrara sono ospitati 800 profughi) per 12 persone (donne e bambini) iniziali, provenienti da Nigeria e Costa d'Avorio, alle quali aggiungere, poi, altre 8 persone, in totale 20 persone;
essendo Gorino una frazione, che conta circa 500 abitanti, inviare 20 immigrati è come mandarne in un giorno 100.000 in una città di 2.500.000;
a quanto risulta, il titolare dell'ostello, contattato una settimana prima dalla Prefettura si sarebbe detto non disponibile all'accoglienza, ma poi la situazione si sarebbe invece concretizzata con l'annuncio dell'arrivo dei profughi a poche ore dal loro trasferimento (da Bologna);
su questa vicenda sono intervenuti il ministro Alfano dichiarando: "Quello che è accaduto a Gorino non è l'Italia, non è lo specchio dell'Italia", il prefetto Ferrara: "Reazione sconcertante della popolazione di Gorino", la diocesi di Ferrara-Comacchio: "Notte che ripugna alla coscienza cristiana", ma la dichiarazione più pesante è stata sicuramente quella del prefetto Morcone: "Gli italiani che rifiutano l'aiuto doveroso a donne e bambini sono ottusi, mi vergogno di averli come connazionali, se non vogliono vivere nello stesso posto dove diamo accoglienza ai profughi, andassero a vivere in Ungheria, staremo meglio senza di loro",
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intervenire per modificare il piano per fronteggiare l'immigrazione;
se non ritenga che la dimostrazione messa in atto dagli abitanti di Goro e Gorino non rappresenti la prova evidente che ormai "la misura è colma";
se non intenda intervenire presso i prefetti, affinché siano riviste le quote spettante ad ogni Comune dei richiedenti asilo;
se non ritenga che le parole del prefetto Morcone siano eccessive e fuori luogo.
(4-06570)

MANGILI, GAETTI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, GIARRUSSO, BUCCARELLA, CATALFO, SERRA, BERTOROTTA, DONNO, SCIBONA, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, TAVERNA, MONTEVECCHI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
dal sito istituzionale dell'ordine nazionale dei biologi si legge quanto segue: "L'Ordine Nazionale dei

Biologi è stato istituito con la Legge 396/67: tale legge delinea il profilo della figura professionale del biologo e ne precisa le competenze. Tali competenze vengono esplicitate in modo ampio dal D.M. n. 362/93 ed attualizzate dal D.P.R. n. 328/01. Requisito per l'accesso all'Ordine Nazionale dei Biologi è costituito dal possesso del titolo accademico (la laurea in Scienze Biologiche ed, ai sensi del D.P.R. n. 328/01, alcuni altri titoli accademici) valido per sostenere l'esame di Stato di abilitazione alla professione di biologo, e dal conseguimento dell'abilitazione stessa. L'Ordine Nazionale dei Biologi ha la propria sede istituzionale a Roma, in Via Icilio, n. 7. Gli iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente quanto stabilito dal Codice Deontologico della Professione di Biologo, approvato dal Consiglio dell'Ordine con la propria delibera del 16 febbraio 1996. Gli Organi Collegiali dell'Ordine sono: Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi; Consiglio Nazionale dei Biologi. Il Consiglio dell'Ordine è composto da n.9 Consiglieri ed hanno mandato di cinque anni. Le cariche istituzionali presenti in seno al Consiglio sono: Presidente; Vice Presidente; Consigliere Tesoriere; Consigliere Segretario. Il Consiglio dell'Ordine è l'organo di governo dell'Ordine e ha le attribuzioni di seguito esplicitate: cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione; cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni; vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; adotta provvedimenti disciplinari; provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari; provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio consuntivo e preventivo; stabilisce, con deliberazione del Ministero della Giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa del rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari; provvede alla formazione ai fini dell'Educazione continua in Medicina. Il Consiglio Nazionale ha sede presso il Ministero della Giustizia, è costituito da n. 15 Consiglieri ed ha un mandato di cinque anni. Il Consiglio Nazionale svolge le funzioni di seguito riportate: esamina ricorsi in materia: di iscrizioni o cancellazioni dall'albo e dall'elenco; di procedimenti disciplinari; di risultati elettorali";

si legge anche che "Ogni adempimento relativo alla normativa sulla trasparenza e anticorruzione sarà gestito in materia autonoma dallo stesso Consiglio Nazionale dei Biologi";

considerato che:

in data 30 giugno 2016, veniva presentato al Senato l'atto di sindacato ispettivo 4-06036, con il quale, rendendo edotto il Ministro in indirizzo della situazione venutasi a creare con riferimento alla composizione dell'ordine nazionale dei biologi ed in particolare alla pendenza di procedimenti penali in capo al presidente, Ermanno Calcatelli, al consigliere, Pietro Sapia, e alla segretaria, Giuseppina Comandè, tutti e 3 rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Roma per rispondere dei reati di falso ideologico in atto pubblico, legati alle elezioni per il rinnovo dei vertici nel giugno 2012, si chiedeva quali provvedimenti intendesse assumere per garantire un percorso che consentisse all'ordine di procedere in modo legittimo e trasparente al rinnovo delle cariche;

in data 1° settembre 2016 il Ministro rispondeva all'interrogazione: «La questione relativa al rinvio a giudizio di due membri del consiglio dell'ordine dei biologi, il presidente Ermanno Calcatelli ed il consigliere Pietro Sapia, per i reati di falso ideologico in atto pubblico, commessi in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio medesimo del giugno 2012, è ben nota a questo dicastero. Ugualmente nota è la pendenza, innanzi al Consiglio di Stato, dei ricorsi originati dai risultati elettorali. La risposta al quesito relativo a quali iniziative il Ministero intenda assumere "per garantire un percorso che consenta all'ordine nazionale dei biologi di procedere in modo legittimo e trasparente al rinnovo delle cariche", prevista "tra poco meno di un anno", deve, tuttavia, tenere conto delle competenze attribuite al Ministero sugli ordini professionali, che sono circoscritte ad una funzione di mera vigilanza sugli ordini stessi e non permettono l'adozione di provvedimenti nei confronti dei singoli componenti, prevedendo solo la possibilità di procedere allo scioglimento del consiglio dell'ordine quando non si dimostri in grado di funzionare regolarmente, ovvero, benché richiamato all'osservanza dei propri doveri, persista nel violarli, oppure sussistano altri gravi motivi

(art. 20 della legge 24 maggio 1967, n. 396). Nell'ambito del ristretto perimetro dei poteri conferiti dalla legge, proprio con l'obiettivo di valutare compiutamente le eventuali ricadute dei fatti contestati in sede penale sul funzionamento del consiglio, la competente articolazione ministeriale ha attivato i poteri rientranti nella funzione di vigilanza di cui all'art. 46 della legge citata e dell'art. 14 del regolamento disciplinare dei biologi, inviando una segnalazione al consiglio nazionale di disciplina relativamente alla posizione dei soggetti rinviati a giudizio, chiedendo di essere tempestivamente informato delle determinazioni assunte al riguardo. Pur nei limiti delle competenze così delineate, si intende rassicurare in ordine alla massima attenzione che questo dicastero riserverà alle informazioni che verranno comunicate dal consiglio nazionale, sulla scorta delle quali verrà valutata l'opportunità di assumere le iniziative che dovessero rendersi eventualmente necessarie per garantire il corretto e legittimo funzionamento del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi»;

considerato inoltre che:

le sentenze del Consiglio di Stato n. 3426 e n. 3427 del 28 luglio 2016 hanno annullato le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio nazionale dei biologi e del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi, svoltesi nel giugno 2012;

le ordinanze n. 4276 e n. 4385 del 29 settembre 2016 del Consiglio di Stato, pubblicate rispettivamente il 30 settembre e il 4 ottobre 2016, hanno respinto la richiesta di sospensione cautelare avanzata dal presidente, ed invero risulta agli interroganti da un articolo su "informazionebiologi" del giorno successivo quanto segue: "Giovedì 29 settembre 2016, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare avanzata dal presidente Ermanno Calcatelli per la sentenza emessa lo scorso 28 Luglio, relativa all'annullamento delle ultime elezioni (2012) dei componenti dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Viene dunque confermato lo scioglimento (ed il relativo commissariamento) del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi";

considerato ancora che:

l'articolo 20 della legge 24 maggio 1967, n. 396, recante "Ordinamento della professione di biologo", dispone: "Il Consiglio dell'Ordine se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. In caso di scioglimento del Consiglio dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei biologi. Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti all'albo";

l'articolo 46 sancisce che "Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi";

risulta agli interroganti che la delibera n. 129 del 21 marzo 2013 concernente i compensi mensili dei consiglieri abbia stabilito due tipi di importi, distinti sulla base delle voci indennità di carica e di funzione; in particolare risulta prevista per il presidente un'indennità di carica pari a 3.000 euro ed un'indennità di funzione pari a 7.000 euro, per il vice presidente, per il segretario e per il tesoriere un'indennità di carica pari a 3.000 euro ed un'indennità di funzione pari a 4.000 euro, mentre per il consigliere è prevista soltanto un'indennità di carica per un importo pari a 3.000 euro;

considerato altresì che alla Camera dei deputati, in sede referente presso la Commissione XII (Affari Sociali), è in corso di esame l'AC 3868, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", che prevede all'articolo 7 l'abrogazione degli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge n. 396, nonché la sostituzione dell'articolo 46 della medesima, consistente nel passaggio al Ministero della salute dell'esercizio della vigilanza sull'ordine nazionale dei biologi. In particolare la delega (articolo 7, comma 3) prevede che: "Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi". Ciò in palese spregio delle decisioni del Consiglio di Stato che hanno annullato gli atti dell'elezione dei componenti dell'ordine nazionale dei biologi e di conseguenza in violazione della norma vigente contenuta nell'articolo 20 della legge n. 396 del 1967 che invece prevede la nomina da parte del Ministero della giustizia del commissario straordinario;
considerato infine che, a parere degli interroganti, risulta evidente la necessità di conoscere gli intendimenti del Ministro al fine di comprendere se entrambi gli organi rappresentativi della professione di biologo debbano intendersi sciolti per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3426 e n. 3427 del 2016 o se viceversa debba tollerarsi l'imbarazzante situazione venutasi a creare a seguito dell'elezione dei membri apicali dell'ordine nazionale dei biologi, così come confermata dalle vicende giudiziarie di natura penale che vedono coinvolti gli esponenti citati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda procedere in tempi rapidi alla nomina del commissario straordinario in sostituzione degli organi decaduti, al fine di consentire la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio e per tutelare gli interessi di tutti i biologi iscritti all'albo, nonché per scongiurare l'ulteriore violazione delle norme che presiedono al corretto e legittimo svolgimento delle funzioni ed attività dell'ente di diritto pubblico, qual è appunto l'ordine nazionale dei biologi.
(4-06571)
SANTANGELO, GAETTI, MANGILI, CAPPELLETTI, TAVERNA, DONNO, PAGLINI, BERTOROTTA, PUGLIA, SCIBONA, CASTALDI, MORONESE, SERRA, MARTON, CRIMI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
i buoni fruttiferi postali (BFP) sono titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, garantiti dallo Stato italiano, e collocati in esclusiva da Poste italiane;
la disciplina sui buoni postali fruttiferi era contenuta nel libro III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, testo unico in materia postale, poi sostituita dal decreto ministeriale 19 dicembre 2000, attualmente in vigore. I BFP (istituiti con decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597) costituiscono titoli nominativi rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione ed entro 6 giorni negli altri sportelli delle Poste italiane (artt. 1, comma 1, e 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000; artt. 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973), come peraltro indicato nel titolo stesso;
i BFP come disposto dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale possono essere intestati a più soggetti, con loro facoltà di compiere operazioni anche separatamente, cosiddetta clausola PFR, ovvero "pari facoltà di rimborso". Ai sensi della norma transitoria, tali disposizioni si applicano anche ai buoni postali già emessi (art. 10 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000). Per i BFP, in quanto titoli nominativi, per quanto non diversamente disposto dalle norme speciali, trova applicazione la disciplina sui titoli di credito (artt. 1992 e 1993 del codice civile) ed in particolare sui titoli nominativi, in virtù della quale "il possessore di un titolo nominativo è legittimato al diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore, contenuta nel titolo" (art. 2021 del codice civile);
negli ultimi mesi, però, molti cittadini titolari di BFP cointestati e con clausola di PFR, recatisi presso gli uffici postali per riscuotere le somme spettanti dopo la morte di un cointestatario, si sono visti negare il pagamento dell'importo che sarebbe stato loro dovuto secondo le condizioni sottoscritte all'atto dell'acquisto e riportate sui titoli in loro possesso;

considerato che:
la clausola attribuisce a ciascuno dei contitolari, in possesso del buono, il diritto riscuotere il titolo per intero previa semplice presentazione del titolo. In virtù di tale clausola, il diritto di rimborso del titolo è quindi un diritto disgiunto che ciascuno dei contitolari può esercitare autonomamente sull'intero, previa presentazione del titolo in originale;
recentemente si ravvisano particolari problemi di riscossione presso le Poste italiane di quei buoni postali fruttiferi cartacei con la clausola PFR nel caso in cui uno dei due cointestatari sia deceduto;
considerato inoltre che:
come segnalato da molti cittadini, al momento della riscossione dei titoli presso gli sportelli degli uffici delle Poste italiane viene richiesto al contitolare superstite la presentazione della documentazione sulla successione e la presenza fisica di tutti gli eredi;
a parere degli interroganti, tale pretesa appare in realtà del tutto destituita di fondamento posto che gli eredi subentrano nella posizione del *de cuius* senza che tale successione possa impedire od escludere i diritti dei terzi, ovvero del contitolare superstite;
al comma 1, lettera *i)*, dell'articolo 12 del testo unico sulle successioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai beni che non concorrono a formare l'attivo ereditario, il legislatore afferma che i titoli garantiti dallo Stato, come i buoni fruttiferi postali che hanno la garanzia della Cassa depositi e prestiti, non sono compresi nell'attivo ereditario, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione;
risulta agli interroganti che la risoluzione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze n. 115/E del 13 luglio 1999 assimila in tutto e per tutto il trattamento dei buoni fruttiferi postali agli altri titoli di Stato, che per questa ragione devono essere esclusi dalla denuncia di successione, ma al tempo stesso prevede esplicitamente la sottoscrizione di una "dichiarazione di esonero" dall'obbligo di denuncia di successione, finalizzata, appunto, al rimborso dei buoni fruttiferi postali;
la giurisprudenza di merito ha condannato Poste italiane SpA al rimborso del titolo nei confronti del contitolare superstite, in tutti i casi in cui il buono postale fruttifero fosse dotato della clausola PFR (Tribunale di Cosenza 2 luglio 2010 e 31 gennaio 2011),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno accertare se Poste italiane SpA impedisca o ritardi il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola di PFR, facendo ricorso ad oneri contrari alle clausole contenute nel titolo di riscossione stesso;
se ritenga illegittima la richiesta di presentazione della denuncia di successione da parte di Poste italiane SpA, nei confronti del cointestatario superstite per il rimborso dei titoli BFP, alla luce della citata risoluzione n. 115/E del 13 luglio 1999, e, nel caso, quali iniziative di competenza intenda assumere, affinché venga rispettata la normativa vigente.
(4-06572)
GIARRUSSO, DONNO, CAPPELLETTI, MORONESE, PAGLINI, LEZZI, BUCCARELLA, AIROLA, PUGLIA, SANTANGELO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 25 ottobre 2016 è pervenuta la risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-04528, presentata dal primo firmatario del presente atto, in cui si chiedeva se il signor Paolo Rosario De Stefano, condannato per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale e scarcerato in data 19 agosto 2015, avesse beneficiato dell'istituto della liberazione anticipata speciale, prevista dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014 (cosiddetto Svuotacarceri);
il signor De Stefano è considerato uno dei *boss* di maggior di importanza della 'ndrangheta, tanto da essere inserito nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia ed essere detenuto in regime di 41-*bis*;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
dalla citata risposta, emerge che il signor Paolo Rosario De Stefano, durante il periodo di esecuzione della pena, ha beneficiato dell'istituto della liberazione anticipata per un ammontare complessivo di

750 giorni, con conseguente scarcerazione avvenuta in data 19 agosto 2015;
in tale risposta, si afferma, altresì, che al signor De Stefano è stata applicata la liberazione anticipata speciale *ex* art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2013, con riferimento al triennio 2010-2013; ciò ha comportato, in aggiunta alla detrazione di pena di 45 giorni per ogni semestre di detenzione prevista dagli artt. 54 e 69-*bis* della legge n. 354 del 1975, il riconoscimento con efficacia retroattiva di una maggiore detrazione di pena di 30 giorni per ogni semestre di detenzione; tutto questo in conseguenza del fatto che, in sede di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, non è stata esclusa l'applicabilità della liberazione anticipata speciale retroattiva ai condannati per taluno dei reati previsti dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, diversamente da quanto accaduto con riferimento alla liberazione anticipata speciale futura, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2013;
ne consegue che tutti i condannati per taluno dei reati di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 potrebbero aver beneficiato della maggior detrazione di pena di 30 giorni per ogni semestre di detenzione, in aggiunta ai 45 giorni di detrazione di cui agli artt. 54 e 69-*bis* della legge n. 354 del 1975,
si chiede di sapere:
se risulti al Ministro in indirizzo l'applicazione della liberazione anticipata speciale con effetto retroattivo *ex* art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2013 a tutti i condannati per taluno dei reati previsti dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975;
se risulti quale sia il numero dei condannati per ciascuno dei reati previsti dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 che hanno beneficiato della liberazione anticipata speciale, con effetto retroattivo *ex* art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 146;
se, tra i condannati per i reati previsti dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 che hanno beneficiato della liberazione anticipata speciale, con effetto retroattivo *ex* art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 146, vi siano condannati per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale;
quali siano i nomi dei condannati per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale che hanno beneficiato della liberazione anticipata speciale, con effetto retroattivo *ex* art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2013.
(4-06573)
BERTUZZI - *Al Ministro della giustizia* -
(4-06574)
(*Già* 3-00491)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-03258, del senatore Cardiello, sulla realizzazione di collegamenti stradali e ferroviari verso la città di Matera capitale europea della cultura nel 2019;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-03257, delle senatrici Pelino e Rizzotti, sui prodotti da tabacco di nuova generazione.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 707a seduta pubblica del 25 ottobre 2016, a pagina 89, l'annuncio: "Parlamento europeo, trasmissione di documenti" si ha per non apposto.

1.5.2.3. Seduta n. 713 (pom.) del 02/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

713a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 27 ottobre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento *(ore 16,32)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Informo che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di *question time* di domani, alle ore 16, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dottor Maurizio Martina, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: prospettive dei settori cereralicolo e ortofrutticolo, agricoltura di precisione e introduzione di strumenti di innovazione tecnologica.

Sulla scomparsa di Tina Anselmi

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, nella notte tra lunedì e martedì ci ha lasciato Tina Anselmi, figura politica di primo piano della storia italiana nel secondo dopoguerra, partigiana, sindacalista e insegnante.

Tina Anselmi nasce a Castelfranco Veneto nel 1927, in una famiglia di tradizione cattolica e di idee socialiste. Nel settembre del 1944 viene costretta dagli occupanti tedeschi, insieme ad altri studenti, ad assistere all'esecuzione per rappresaglia di trentuno prigionieri a Bassano del Grappa. Questo traumatico episodio la spinge a partecipare attivamente alla Resistenza e, con il nome di battaglia di "Gabriella", diviene staffetta della brigata Cesare Battisti, comandata da Gino Sartor, per poi passare al comando regionale veneto del Corpo volontari della libertà.

Nel dicembre del 1944, Tina Anselmi si iscrive alla Democrazia Cristiana, dando inizio alla sua attività politica. Dopo la guerra consegue la laurea in lettere presso la Cattolica di Milano e diviene insegnante elementare. Nel medesimo periodo intraprende altresì l'attività sindacale all'interno della CGIL e, successivamente, della CISL, assumendo incarichi dirigenziali nel sindacato dei tessili, dal 1945 al 1948, e in quello degli insegnanti elementari, dal 1948 al 1955. Ricopre inoltre incarichi nazionali all'interno del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana dal 1958 al 1964, anno in cui viene anche eletta vice presidente dell'Unione europea femminile. Nel 1959 entra quindi a far parte del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, partito nelle cui liste viene eletta alla Camera dei deputati per la prima volta nel 1968, per poi essere ininterrottamente rieletta per sei legislature, fino all'elezione del 1987, sempre nella circoscrizione di Venezia.

Dentro la Democrazia Cristiana e per il Veneto rappresentò un pungolo costante contro ogni affievolimento del senso etico, della testimonianza e dell'azione politica. Fu un personaggio scomodo ed esemplare, fuori dalla logica delle cordate e della cooptazione. Durante l'esercizio del mandato parlamentare si occupa in particolare delle problematiche afferenti alle politiche del lavoro e della sanità, nonché a questioni sociali incentrate sul ruolo della famiglia e della donna, promuovendo l'approvazione della legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

Dopo aver ricoperto l'incarico di Sottosegretario, nel luglio del 1976 viene nominata Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel III Governo Andreotti, prima donna Ministro nella storia italiana. Successivamente, dal marzo del 1978 all'agosto del 1979, ricopre l'incarico di Ministro della sanità nel IV e nel V Governo Andreotti, concorrendo in maniera significativa alla nascita del Servizio sanitario nazionale, che ha consentito l'accesso di tutti i cittadini all'assistenza sanitaria di base.

Nel 1981, nel corso dell'VIII legislatura, viene nominata Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 - organismo fortemente voluto dall'allora presidente della Camera dei deputati Nilde Iotti - e ricopre in maniera esemplare tale incarico anche nella successiva legislatura, contribuendo, attraverso la relazione finale, a far luce su una delle pagine più inquietanti - e ancora non del tutto chiarite - della storia repubblicana.

Tina Anselmi ebbe il coraggio, la forza, l'intelligenza di assumersi il compito di svelare trame, intrecci,

affari che inquinavano e minavano le fondamenta della Repubblica e della democrazia, occultavano relazioni illegali e contrarie ai valori costituzionali; quei valori per i quali, sin da giovanissima, aveva lottato e che non ha mai smesso di difendere a testa alta. Antifascismo, Costituzione, democrazia: questi i pilastri del suo pensiero e della sua visione per il Paese.

Venerdì prossimo mi recherò alle esequie di Tina Anselmi, a Castelfranco Veneto, dove rappresenterò il cordoglio unanime e l'omaggio del Senato a una figura politica veramente straordinaria: una donna che ha servito la Repubblica in molteplici frangenti della storia del nostro Paese e che lascia in noi un vuoto profondo. Tina Anselmi ci ha trasmesso la fulgida testimonianza di un impegno civile e di una passione etica, che rappresenteranno un modello sempre attuale per le istituzioni repubblicane, per tutti i cittadini, specie per le giovani generazioni, a cui spetterà di raccogliere idealmente il testimone della staffetta "Gabriella".

Invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).*

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,49).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***

*(Relazione orale)***(ore 16,49)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 26 ottobre il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dalla 11a Commissione e collegato alla manovra di finanza pubblica, si offre come nuovo testo base per una disciplina organica del lavoro autonomo e per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

La premessa fondamentale da cui parte il provvedimento è nota. Nel tempo, infatti, in ragione dello sviluppo economico e della innovazione tecnologica... *(Brusio)*. Signor Presidente, io non riesco a parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo ripreso i nostri lavori.

RICCHIUTI *(PD)*. Come stavo dicendo, nel tempo, infatti, in ragione dello sviluppo economico e dell'innovazione tecnologica, è progressivamente cambiato il carattere di subordinazione, principio su cui regge da sempre la specialità del diritto del lavoro. Tuttavia, le politiche condotte dagli anni Novanta non hanno saputo affrontare in modo adeguato i gravi problemi del mercato del lavoro, cosicché - come ha recentemente ricordato Romano Prodi - la previsione del dato della crescita inferiore all'1 per cento condanna ancora l'Italia a restare nel plotone di coda rispetto alle maggiori economie dell'Unione europea.

L'ISTAT ha fotografato l'entità della crisi economica che ha colpito il nostro Paese dal 2007 al 2015 con alcuni dati: gli occupati perduti nella crisi equivalgono a 1.618.000 unità di lavoro e il PIL è sceso bruscamente dell'8,3 per cento, cioè di 140 miliardi di euro. Infine, stiamo assistendo a un gigantesco

processo di emigrazione di laureati con qualifiche professionali elevate pari a 100.000, di cui un terzo con meno di trentacinque anni: una vera e propria fuga dei migliori talenti del nostro Paese, con un conseguente arretramento competitivo dell'Italia, e rispetto non solo alla Germania, ma anche ai Paesi del blocco Est, membri del *network* produttivo tedesco.

Se questi sono i dati, di fronte a una esplosione della precarietà senza precedenti conosciuta in questi anni, viene da chiedersi se le politiche per l'occupazione promosse dal Governo possano ritenersi sufficienti per invertire il carattere strutturale della crisi economica da cui fatichiamo a uscire. È evidente, infatti, che il disegno di legge che ora l'Assemblea sta discutendo si pone esattamente come un completamento del *jobs act* e, quindi, va giudicato in una dimensione strettamente unitaria.

Dico subito che la nuova disciplina del lavoro autonomo contenuta nel provvedimento, pur approntando alcuni profili di tutela finora ignorati, non appare essere esaustiva, perché non sembra affatto risolto il problema centrale del compenso adeguato per l'esecuzione dell'opera o del servizio da parte del prestatore. E non appare neanche agevole nel testo in esame rinvenire una definizione precisa del carattere della continuità, che nel diritto del lavoro si ritiene comunemente l'elemento che vale più di ogni altro a differenziare i rapporti parasubordinati dal lavoro autonomo.

Mentre cioè la prestazione d'opera è considerata nella sua unitarietà come prestazione istantanea, viceversa nella parasubordinazione rientrano tutte le fattispecie di contratti d'opera atipici, in quanto a prestazioni periodiche. Ma in questo modo, se diventa sfumata la modalità di esecuzione in concreto dei rapporti di lavoro, non c'è solo il rischio di un problema astratto di qualificazione giuridica. Si corre, purtroppo, il serio rischio che le collaborazioni coordinate e continuative, da sempre l'apice del precariato, che il Governo si era vantato di abolire - si potrebbe dire - uscite dalla porta, rientrano dalla finestra. Se così fosse, cari colleghi, siamo alla beffa finale. Diciamo più chiaramente che stiamo reintroducendo nei contratti d'opera le collaborazioni continuative con tutele minimali.

E poi, sullo *smart working* o lavoro agile, è giusto introdurre una disciplina del lavoro svolto parzialmente al di fuori dei locali aziendali e tramite l'utilizzo di sistemi informatici, perché ciò può corrispondere a una nuova opportunità che premia l'autonomia del lavoratore. Ma occorre evitare che questa modalità contrattuale possa aprire nuovi varchi nel mondo del precariato. Perciò, anche in questo caso, servono più tutele e più diritti.

Bisogna sancire anche per queste disposizioni la centralità della contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello. Occorre confermare che il lavoro agile può conseguire a una scelta volontaria tra le parti, e il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile deve poter fruire dei medesimi diritti e trattamenti economici garantiti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

La critica di fondo che si può muovere al provvedimento riguarda nuovamente il metodo dell'approccio seguito. Sarebbe stato infatti preferibile mantenere un carattere di universalità e oggettività dei diritti, a prescindere dal tipo di rapporto instaurato tra il committente e il lavoratore, così come proposto dalla CGIL con la Carta dei diritti del lavoro. Così, invece, si insiste purtroppo su un percorso che ha già portato a una generale frammentazione del mondo del lavoro.

Concludo il mio intervento sul punto che ho esposto in premessa: il disegno di legge sul lavoro autonomo mantiene un rapporto strettissimo con il *jobs act*, che ne ispira chiaramente la filosofia, e così non va. La propaganda degli ultimi mesi non può sottacere che il lieve incremento dell'occupazione è figlio di un robusto ricorso a incentivi per sgravi contributivi per le imprese, e che le nuove assunzioni a tutele crescenti, che si possono interrompere in qualunque momento, anche senza giusta causa, sono in larga parte trasformazioni di contratti a termine.

Siamo quindi nella trappola della bassa crescita, con rischi forti sulla solidità della nuova occupazione e un aumento indiscriminato dei *voucher*. Le politiche per il lavoro fin qui seguite - a mio parere - non sono sufficienti per affrontare la domanda di libertà e di eguaglianza che ci viene dal mondo dal lavoro, con una disoccupazione giovanile che ha raggiunto livelli *record* tra le democrazie europee.

Per questi motivi, poiché non mi convince in alcun modo insistere con le riforme sul lavoro fin qui

sostenute come risposta alla crisi, annuncio il mio voto contrario al provvedimento all'esame dell'Assemblea.

E lasciatemi dire oggi, con la triste notizia dell'addio a Tina Anselmi, che, per migliorare la qualità della vita, l'unica strada possibile è recuperare quella visione di una società più inclusiva che si fa carico dei soggetti più deboli. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SI-SEL e dei senatori Battista e Casaletto)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, voglio chiarire subito che noi non siamo contrari al riconoscimento dei diritti dei lavoratori autonomi - ci mancherebbe - anzi noi siamo per i diritti. Si sa benissimo che è questo Governo che toglie i diritti. La grande ambiguità sta nel fatto che quelli che voi definite lavoratori autonomi sono, in effetti, per la maggior parte, lavoratori subordinati. Questa è la realtà.

Abbiamo presentato pochissimi emendamenti, che vi invitiamo a leggere, che vanno in un'unica direzione. Il nostro obiettivo è arrivare a una vera ed effettiva equiparazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con le tutele del lavoro subordinato e per questo abbiamo presentato gli emendamenti.

Ho fatto questa piccola premessa perché desidero ribadire che noi siamo per la dignità e per i diritti dei lavoratori. Mi riserverò poi di entrare nel merito nella dichiarazione di voto, ma voglio fare alcune riflessioni sulla discussione cui abbiamo assistito la scorsa settimana, che mi è sembrata a dir poco surreale.

Ho preso in considerazione gli interventi di gran parte dei membri della maggioranza, a partire dal relatore Sacconi. Devo dire che il senatore Sacconi non solo è andato fuori tema, ma ha anche fatto una relazione su ciò che intende come mondo del lavoro, che purtroppo non corrisponde alla realtà. Ho segnato alcune frasi che mi sembrano davvero preoccupanti. Egli dice - per esempio - che ormai non c'è più spazio per il posto di lavoro per tutta la vita. Non si riesce, però, a capire da che pulpito viene la predica: ribadisco che il senatore Sacconi è qui in Senato dal 1979, salvo rare eccezioni, e invece, per le persone che dovrebbero guadagnare 1.000 euro al mese, parla di un'altra realtà che non è quella della vita.

Mi rivolgo, poi, ai colleghi - li definisco così perché non mi va più di chiamarli compagni - del Partito Democratico. *(Applausi della senatrice Nugnes)*. Evidentemente, a giudicare dai loro interventi, o non hanno capito bene cosa ha detto il loro presidente di Commissione Sacconi, oppure vivono fuori dal mondo. Nella relazione il presidente Sacconi fa un passaggio in cui dice che le norme devono essere semplici e certe, di tipo promozionale, con rinvii all'accordo diretto tra datore di lavoro e lavoratore. C'è, quindi, l'accordo individuale: se proprio deve esserci una contrattazione nazionale, questa deve fare da cornice. Le affermazioni dei colleghi del Partito Democratico dimostrano che sono evidentemente fuori dalla realtà o che non hanno sentito bene ciò che ha detto il loro Presidente di Commissione.

Si è parlato più volte del mondo del lavoro nella relazione e negli interventi svolti, ma devono esservi sfuggiti gli ultimi dati. *(Brusio)*.

Signor Presidente, non si può parlare in questa situazione.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore. Pregherei i colleghi a prendere atto che stiamo facendo un dibattito sulla materia del lavoro, che è di assoluta rilevanza.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. La ringrazio, Presidente.

Invito qualcuno a rileggere le notizie di qualche giorno fa che riportano gli ultimi dati sul lavoro, pubblicati da enti governativi - se così si può dire - come l'ISTAT. Li ricordo: 31 per cento in più di licenziamenti, disoccupazione all'11,5 per cento - e questo solo perché ormai voi ritenete occupato un lavoratore che lavora due giorni con i *voucher* - e 97 milioni di *voucher* nei primi otto mesi di quest'anno. Questi sono i dati. Ma se poi volete ostinarvi a far finta di non capire, continuate in questo modo.

In altri interventi dei colleghi del PD ho sentito dire che bisogna rispettare di più i rappresentanti sindacali. Ma questo, però, è l'esatto contrario di quanto ha detto il vostro Presidente della Commissione. Mettetevi, quindi, d'accordo su questi punti perché evidentemente avete al riguardo le idee confuse. Evito, poi, di ripetere ciò che ha detto il senatore Ichino perché si commenta da solo.

Un altro intervento che mi ha lasciato perplesso è quello di un altro membro della maggioranza. Mi riferisco al senatore Berger, il quale afferma che loro "fanno le cose". Se dovessimo però giudicare in base ai dati diffusi nelle ultime settimane, sarebbe meglio se vi asteneste dal fare qualsiasi cosa. Se gli insegnamenti di Foodora, riportati da tutti i titoli di giornali, sono quelli che noi leggiamo, vi invito davvero ad astenervi dal prevedere interventi, perché non solo sono controproducenti, ma stanno addirittura distruggendo lo stato sociale di questo Paese. Si è poi permesso di dire che loro agiscono e noi critichiamo soltanto. Se ci volete vietare anche di parlare e criticare ciò che sta emergendo in tutta la Nazione, vuol dire che siamo arrivati alla dittatura pura. Noi cerchiamo di far emergere le vostre nefandezze. Non ci resta che fare questo.

Nella dichiarazione di voto mi riserverò di entrare nel merito del disegno di legge. Ora ho fatto solo una premessa, ma ribadisco che il disegno di legge non ha nulla a che fare con il lavoro autonomo nel vero senso della parola e poi vi spiegherò perché.

Cerco di concludere con qualcosa che dovrebbe interessare tutti. Ciò che sta accadendo nel mondo del lavoro negli ultimi giorni è sotto gli occhi di tutti. Continuare a perseverare da questo punto di vista con politiche che nulla hanno a che fare con il vero mondo del lavoro credo sia un qualcosa che nessuno vi perdonerà, a partire dal 4 dicembre. E ve lo sto ripetendo da molto tempo.

Costituzione e lavoro non vanno separati: sono facce della stessa medaglia. E ciò è tanto vero che, quando i nostri padri sono riusciti a ottenere lo Statuto dei lavoratori, hanno affermato che finalmente anche la Costituzione entrava nel mondo del lavoro. Voi siete riusciti a distruggere lo Statuto dei lavoratori. Oggi volete distruggere anche la nostra bella Costituzione. Credo che non ve lo perdoneranno. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno assistendo ai nostri lavori i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Guglielmo Marconi» di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Li salutiamo e li ringraziamo per la loro presenza al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 (ore 17,06)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, siamo ormai sempre più consapevoli dell'impatto pervasivo della tecnologia nella nostra vita personale e lavorativa, nonché della possibilità che con essa si aprano nuove opportunità professionali e occupazionali. Ma è soprattutto il suo ritmo nell'introdurre cambiamento e innovazione che non va sottovalutato e non deve coglierci di sorpresa.

Il presente disegno di legge è indubbiamente un importante primo passo strategico atto a evitare che a godere dei benefici di questi mutamenti sia soltanto un numero ristretto di lavoratori, con un conseguente aggravamento della disoccupazione e del già marcato disallineamento tra domanda e offerta di lavoro che consegnerebbe inesorabilmente l'Italia ai margini della scena internazionale. Cambiano i modelli organizzativi della produzione, ma cambia anche il modo di concepire il lavoro in questa quarta rivoluzione industriale di cui nessuno può prevedere con certezza la dimensione e il relativo passo. La nostra unica certezza è che viene meno un «vecchio mondo» impostato su gerarchie

verticali e sulla mera esecuzione seriale delle direttive impartite. Si tratta di una visione vecchia su cui è stato costruito un diritto del lavoro fatto di regole protettive del «contraente debole» che ora diventano spesso un freno all'occupabilità. Esigenze personali e professionali, stili di vita e preferenze sono oggi più che mai in rapida evoluzione. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono ormai più visti in negativo, ma, anzi, rappresentano un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze.

Non poche persone preferiscono oggi lavorare ed essere valutate sulla produttività e sul risultato raggiunto piuttosto che in base a parametri come l'ora di lavoro e la presenza fisica nei locali aziendali. Se già non esiste più un unico posto di lavoro per tutta la vita, è plausibile ritenere che nel futuro non ci sarà un unico luogo di lavoro durante lo stesso rapporto di lavoro e neppure un orario fisso. Le fasi di lavoro dipendente e autonomo si sviluppano ormai perlopiù in cicli. È quindi evidente che il prestatore di lavoro del presente e del futuro possa arrivare a svolgere la propria opera all'interno di un progetto, una missione, un incarico, una fase dell'attività produttiva. Questo importante cambiamento di prospettiva ci deve portare a compiere una sorta di salto metodologico: è più opportuno, ma anche più conveniente, quindi, lasciare che una fonte legislativa fissi norme fondamentali e inderogabili, ed espressione dei principi costituzionali e comunitari, e lasciare agli accordi tra datore di lavoro e lavoratore la definizione di modalità specifiche con cui le parti si adattano reciprocamente.

Per fronteggiare i cambiamenti vanno, quindi, individuate, da un lato, regole formulate in forma semplice e certa, dall'altro, strumenti flessibili atti a cogliere la loro portata positiva e ad arginarne i potenziali effetti pericolosi. È questa la logica con cui, nel testo approvato in Commissione, abbiamo correttamente definito il lavoro agile con l'intenzione di comprendere tutte le modalità di lavoro subordinato che, attraverso le nuove tecnologie digitali, si caratterizzano soprattutto per una forte autonomia e responsabilità del lavoratore.

Abbiamo preferito una definizione più ampia rispetto a quella prevista dal testo governativo, che comprende tutto quello che nella saggistica si chiama *smart working*: una modalità rispetto alla quale il telelavoro rimane tutt'altra cosa, è regolata da direttive europee, prevede una postazione fissa organizzata dal datore di lavoro presso l'abitazione del lavoratore. Lo *smart working* non è quindi una tipologia contrattuale perché tutte le tipologie contrattuali possono realizzarsi con modalità agili ma ben si adatta ad una logica di tipo orizzontale, che lascia spazio alla creatività e alla responsabilità. L'agilità della prestazione lavorativa diventa quindi un concetto che va oltre, pur rimanendone funzionale, alla mera esigenza di garantire una migliore conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia, alle sue esigenze di vita.

Per quanto riguarda l'altra anima del provvedimento, il capo relativo al lavoro autonomo, il testo approvato ha sicuramente il pregio di riuscire a dare una risposta alla mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di protezione ai prestatori di lavoro autonomo. Nel contesto di crisi e grande cambiamento che abbiamo conosciuto, le partita IVA si sono trovate sicuramente in una situazione di forte fragilità dovuta alla elevata pressione fiscale e regolatoria nonché alla mancanza di regole semplici che individuino forme di protezione adeguate, ma soprattutto idonee alla loro natura autonoma.

Grazie al presente disegno di legge, tra le altre cose, i liberi professionisti saranno in primo luogo tutelati mediante la proibizione a un'impresa di instaurare eccessive sproporzioni fra diritti e obblighi, ossia l'abuso di dipendenza economica dell'articolo 9 della legge n.192 del 1998.

Considerando le modifiche apportate al testo iniziale di iniziativa governativa, si giudica senza dubbio positivamente la valorizzazione tanto delle professioni ordinistiche quanto di quelle non ordinistiche. In primo luogo, si manifesta il proprio favore per l'introduzione, nel testo approvato in Commissione, della possibilità per i professionisti di costituire reti e di partecipare a reti di imprese e costituire consorzi stabili o associazioni temporanee, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti. Va correttamente nella medesima direzione anche la delega riconosciuta all'Esecutivo sugli atti pubblici da devolvere ai professionisti iscritti agli ordini, mediante la quale si apre alla possibilità di demandare a essi, attraverso il riconoscimento del

loro ruolo sussidiario, l'assolvimento di funzioni finalizzate a ridurre il contenzioso giudiziario e a semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Si plaude, poi, all'introduzione di una norma di delega che fissa principi e criteri direttivi volti a rafforzare le prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, abilitando gli enti previdenziali di diritto privato ad attivare, oltre alle prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario già attivabili, anche altre prestazioni sociali finanziate da apposita contribuzione, in particolare in caso di significativa riduzione del reddito dell'iscritto o in presenza di una grave patologia.

Tuttavia, sempre con riferimento alle libere professioni, non ci si può esimere dal rilevare il profondo divario che permane tra professioni ordinistiche e non ordinistiche con riferimento all'entità delle contribuzioni e alla dimensione delle prestazioni. Risulta pertanto opportuno realizzare una condizione di maggiore equità e prevedere, nell'ambito della gestione separata istituita presso l'INPS, una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, cui sono tenuti a iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi. Agli stessi va altresì consentito di addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi quale rivalsa per i versamenti contributivi. Va riconosciuta la possibilità di superare le duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzione a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria e a eliminare i requisiti contributivi e altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi.

Contestualmente, sarebbe infine opportuno che il Governo avviasse con immediatezza un tavolo di confronto con le associazioni maggiormente rappresentative per il monitoraggio del rapporto tra contribuzioni e prestazioni e la definizione del percorso di riforma. Ricordo che su tutti questi aspetti ho presentato un ordine del giorno volto a impegnare il Governo in tal senso.

Infine, si giudica positivamente la semplificazione operata con riferimento alle norme per la salute e la sicurezza dei lavoratori negli studi professionali ai fini di tutela del lavoratore e di certezza per i datori di lavoro. Con molta probabilità, su questo tema ci sarà bisogno di una riflessione supplementare per capire come si possono ragionevolmente garantire salute e sicurezza nel momento in cui il lavoratore non si muove più esclusivamente all'interno del perimetro aziendale.

Nonostante le novità positive previste nel testo in esame, voglio ricordare che non vanno dimenticati quei profili che, in Commissione, sono stati rinviati alla legge di stabilità per questioni di copertura finanziaria. Nel testo approvato in Commissione, tra le disposizioni fiscali e sociali sono già state opportunamente sottratte all'imposizione fiscale tutte le spese di produzione del reddito. Tuttavia, rimane ancora necessario eliminare gli studi di settore riferiti alle libere professioni, in quanto gli studi stessi sono definiti secondo il metodo della competenza, mentre le attività professionali operano per cassa, con riferimento al reddito da sottoporre al prelievo fiscale.

Risulta poi opportuno definire con certezza la «autonoma organizzazione» delle attività professionali, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive. Allo stesso tempo, merita un'individuazione certa l'individuazione dei modi di regolare le prestazioni che si appoggiano alle piattaforme digitali per garantire gli utenti circa la qualità dei servizi ricevuti e gli stessi collaboratori circa l'equità della remunerazione.

Tra le regole certe, risulterebbe necessario prevederne una capace di garantire una corretta individuazione del *dies a quo* a partire dal quale decorre il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione da parte del professionista. Negli ultimi anni il vuoto legislativo in materia di responsabilità professionale e decorrenza del termine di esercizio della relativa azione è stato colmato, seppure in termini non soddisfacenti, dall'opinione giurisprudenziale in materia.

Si dovrebbe poi dare soluzione al problema dell'accesso al credito, da sempre uno dei nodi più spinosi per qualsiasi attività economica e anche per i liberi professionisti che spesso si trovano in difficoltà

nell'accedere a strumenti di finanziamento per la loro attività. Si renderebbe pertanto necessario promuovere, nell'ambito del circuito professionale, la costituzione di consorzi fidi, che possano fornire garanzie in forme collettive, per i finanziamenti concessi dalle banche ai singoli professionisti.

A seguito della crisi economica e di un generale restringimento nell'erogazione del credito da parte degli istituti bancari, le difficoltà si sono ulteriormente ampliate, penalizzando soprattutto i giovani professionisti sprovvisti di adeguate garanzie. Per questo motivo tale strumento andrebbe ulteriormente rafforzato, consentendo alle casse di previdenza dei professionisti di poter destinare parte delle loro risorse a sostegno delle attività dei confidi, attraverso contributi e garanzie a favore degli stessi e dei professionisti soci.

Un ultimo punto sul quale mi voglio concentrare, infine, è rappresentato dalla sfida di voler fare bene ciò che abbiamo sempre fatto male: mi riferisco alla formazione. Il disegno di legge in esame prevede la possibilità di riconoscere il diritto all'apprendimento permanente, di accedere cioè a competenze e abilità e di vedersele certificate. Proprio la certificazione diventa uno strumento con il quale il lavoratore può difendere la propria occupabilità, nel momento in cui si trovi a cambiare lavoro, o a contrattare la propria retribuzione, che sarà sempre più definita in azienda, dove si verificano le possibilità di distribuire ricchezza attraverso i salari, considerando l'apporto di ciascun lavoratore. La certificazione delle competenze è anche un modo per verificare quanto il lavoratore abbia concorso alla produzione di ricchezza. In questo quadro, l'accordo tra le parti e la loro capacità di adattarsi reciprocamente è fondamentale: senza impedire tuttavia alla contrattazione collettiva aziendale di offrire un ombrello agli accordi individuali, è giusto riconoscere che l'accordo più prossimo prevale sugli altri.

Sempre in materia di formazione, si ribadisce in questa sede la necessità di predisporre un piano nazionale di alfabetizzazione digitale, attraverso l'utilizzo dei fondi interprofessionali. Questo è un ingrediente fondamentale per il lavoro del futuro e per il lavoro agile. Sarà centrale riqualificare e accompagnare a nuove competenze e abilità milioni di persone, in una grande migrazione, evitando quella polarizzazione delle competenze e dei redditi, che molti temono e che in alcune società si sta già verificando: pochi guadagnano bene e si posizionano al di sopra della linea tracciata dalle nuove tecnologie e molti sono in difficoltà, perché rimangono al di sotto di questa soglia abilitante.

In conclusione, l'approvazione del presente disegno di legge, nel testo attuale, è senza dubbio il raggiungimento di un primo traguardo importante in quel processo di transizione di cui facevo menzione precedentemente: il passaggio da un impianto regolatorio del lavoro vecchio e anacronistico, figlio di un mondo che ormai è sorpassato, a un impianto più duttile e flessibile, ma altrettanto certo. Ribadisco, tuttavia, che un'adeguata regolazione degli ulteriori aspetti che ho appena esposto e che non sono presenti nelle previsioni del testo approvato dalla Commissione risulta essenziale per un più efficace sostegno alle libere professioni e per un pieno e sano sviluppo del lavoro agile in Italia, come avviene altrove. Pertanto auspico che questa regolazione mancante trovi spazio attraverso le successive occasioni di intervento legislativo e che in questa sede si possa arrivare ad approvare per lo meno alcuni aggiustamenti che, senza intaccare la sostanza del testo licenziato, assicurino norme ancor più certe e semplici, a mutuo vantaggio sia del lavoratore che del datore di lavoro. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, il provvedimento in esame è stato ampiamente discusso in sede di Commissione. Lo abbiamo fatto uscire dalla Commissione - mi passi il termine, signor Presidente - un po' di mesi fa e oggi lo discutiamo in Assemblea.

Il provvedimento in esame riguarda il lavoro autonomo non imprenditoriale: finalmente! Abbiamo sempre sostenuto, infatti, che in Italia bisogna dare una spinta alla piccola e media impresa e, quindi, anche al lavoro autonomo non imprenditoriale.

Noi riteniamo che questa tipologia di rapporto di lavoro sia fondamentale per l'Italia e che quindi vada sostenuta in tutte le sue forme. Ma leggendo il provvedimento non possiamo stare tranquilli perché, partendo dalla tipologia di rapporto di lavoro autonomo, esso all'improvviso cambia totalmente la

scena e comincia a parlare di qualcosa che non c'entra assolutamente nulla con il lavoro autonomo.

Quindi, se da un lato noi siamo completamente d'accordo con la stragrande maggioranza delle norme introdotte dal provvedimento al nostro esame - sulle quali anche noi abbiamo proposto alcune modifiche - dall'altra, improvvisamente, cambia totalmente la scena e si va a regolare un'altra tipologia di rapporto che, ripeto, non c'entra assolutamente nulla con il lavoro autonomo, cioè il lavoro subordinato favorendo - in particolare - come recita il titolo del disegno di legge la sua articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi. Purtroppo, in Italia, sono anni che quando il lavoratore sente la parola «flessibile» deve davvero spaventarsi. Anche in questo caso, si va a regolare il rapporto di lavoro dipendente e in particolare una nuova tipologia di tale rapporto. Qualcuno potrebbe dire che non è una nuova tipologia, ma una nuova modalità e invece è una nuova tipologia.

Come dicevo, abbiamo visto che il provvedimento contiene interventi positivi relativamente al rapporto di lavoro autonomo perché vi abbiamo ricondotto le norme sulla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali ed abbiamo fatto in modo di allargare tale disciplina anche ai rapporti tra lavoro autonomo e amministrazioni (perché è veramente insopportabile che lo Stato ritardi i pagamenti ai lavoratori autonomi), abbiamo fatto sì che si possa finalmente dire basta alle modifiche unilaterali o alle cessazioni del rapporto senza preavviso e basta alle clausole contrattuali che consentono il ritardo nei pagamenti dei compensi, anche se purtroppo noi volevamo qualcosa che riguardasse il compenso adeguato; sono ottime l'introduzione di norme che proteggono le invenzioni e la proprietà intellettuale, le semplificazioni burocratico-amministrative, anche se l'articolo che riporta tali semplificazioni contiene la lettera *b*) che non ci piace affatto. Comunque ci sono tanti aspetti relativi al lavoro autonomo che sono positivi.

Per quanto riguarda il lavoro agile, cioè la flessibilizzazione del lavoro dipendente, io vi invito a riflettere perché, secondo me, le norme contenute dall'articolo 15 in poi andrebbero espunte. Concludo, Presidente, leggendo tale articolo: «Le disposizioni del presente capo», quelle relative al lavoro agile, «allo scopo di incrementare la competitività...» e queste sono belle parole «...promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita» - attenzione - «mediante accordo tra le parti», giustamente, «anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno (...)».

Io vi invito a riflettere: facciamo finta che io sia un lavoratore subordinato con un rapporto di lavoro *part time*. Nel contratto *part time* va indicato precisamente l'orario. Che cosa può succedere? Viene in azienda un ispettore del lavoro e giustamente, poiché nel contratto è indicato precisamente l'orario di lavoro il datore di lavoro potrebbe "fregare" l'ispettore dicendo che è vero che nel contratto è previsto che io lavori dalle 16 in poi, ma che sono venuto a prestare la mia opera di mattina perché usufruisco del lavoro agile. E in realtà, magari, si tratta di un contratto di lavoro *full time* mascherato. In quel caso, l'ispettore del lavoro non riuscirà più a individuare se si è imbattuto in una frode o se ha davanti a sé realmente un caso di lavoro agile. Il datore di lavoro, infatti, farà ciò che vuole e l'ispettore non può fargli nulla. Quindi, al datore di lavoro che vuole frodare state dando su un piatto d'argento la possibilità di farlo, e marameo alle ispezioni del lavoro! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serafini. Ne ha facoltà.

SERAFINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, il provvedimento che ci accingiamo a votare rappresenta un intervento complessivo in un settore, quello del lavoro autonomo, che, in questi ultimi anni di crisi è stato duramente provato.

Lo statuto del lavoro autonomo, così come è stata ribattezzata questa iniziativa legislativa, ha dunque senz'altro il merito di aver posto finalmente l'attenzione su un comparto finora dimenticato e penalizzato dalla eccessiva pressione fiscale.

Va riconosciuto al senatore Maurizio Sacconi, presidente della Commissione lavoro, nonché relatore del provvedimento, di avere per primo mostrato interesse per il tema, presentando un proprio disegno di legge che intende accompagnare il cambiamento del mondo del lavoro, poiché le tecnologie

permettono ormai di essere più flessibili e di adottare un approccio lavorativo molto più agile.

Siamo nell'età dello *smart working*, che lascia il dipendente libero di organizzare spazi, tempi e luoghi di lavoro, rendendosi responsabile del proprio lavoro al fine di raggiungere gli obiettivi in totale autonomia. Multinazionali e imprese stanno già sperimentando o discutendo il lavoro agile. Spesso sono gli stessi dipendenti che chiedono di poter usufruire di flessibilità in termini di luogo dì lavoro e accesso alla formazione in tempo reale. Ad esempio, i dipendenti della Safilo dedicano il 20 per cento del proprio orario a questa modalità e l'azienda si è dotata degli strumenti tecnologici necessari per dare avvio a queste sperimentazioni.

È importante ricordare inoltre a quest'Aula che abbiamo approvato di recente la legge n. 4 del 2013, in materia di professioni non organizzate: il fenomeno delle nuove professioni è in costante crescita, a testimoniare i profondi processi di trasformazione economica, sociale, produttiva e organizzativa che stanno velocemente avvenendo.

Il testo che ci accingiamo a votare questi giorni si compone di due capi. Le norme contenute nel capo I introducono disposizioni in materia di lavoro autonomo, con l'obiettivo di costruire per tali lavoratori un sistema di *welfare* moderno capace di sostenerli nel presente e tutelarli nel futuro. Tutele quali quelle della maternità e della malattia vogliono stimolare soprattutto l'occupazione femminile, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, tema particolarmente sentito nel campo degli studi professionali, dove le donne rappresentano un'alta percentuale di occupazione.

Mi vengono in mente le parole pronunciate nel corso delle audizioni svolte in Commissione lavoro dai rappresentanti dei professionisti, che hanno salutato questa iniziativa legislativa come una straordinaria occasione per il rilancio del comparto professionale.

Il capo II introduce una disciplina del lavoro agile, anche con riferimento al pubblico impiego, allo scopo di rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Grazie ad un accordo tra le parti, il lavoratore e l'azienda possono definire forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza vincoli di orario o luogo di lavoro, con possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale attività potrà essere eseguita in parte all'interno dell'azienda e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L'accordo, inoltre, deve individuare i tempi di riposo del lavoratore.

Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile possono essere riconosciuti il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.

Nel corso dell'esame svolto presso la 11a Commissione, il Gruppo di Forza Italia ha cercato costantemente di svolgere una opposizione costruttiva per migliorare alcuni aspetti del testo, in modo da non limitare le libertà dei lavoratori autonomi con norme troppo restrittive o superflue e, dall'altra, per sostenere il lavoro professionale in una situazione dì mercato del lavoro sempre più difficile.

Il lavoro agile, anche se in ritardo, avrà finalmente un quadro normativo, perché, come spesso accade, la pratica tendenza della società anticipa l'operato del legislatore. Ne sono dimostrazione i recenti rinnovi dei contratti nazionali che hanno aperto la porta al lavoro agile, come quello bancario, assicurativo, delle telecomunicazioni e dell'informatica, ma anche i recenti accordi con i metalmeccanici.

Aggiungo inoltre che, per il momento, a sperimentare lo *smart working* sono soprattutto le grandi aziende multinazionali, che adottano misure capaci di garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dai lavoratori che svolgono le prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Approvare questo provvedimento quindi è importante per fornire un quadro normativo in grado di superare le incertezze e spingere le imprese a intraprendere forme innovative del lavoro fuori dall'ufficio. Il criterio di concepire il lavoro e la sua organizzazione sta radicalmente cambiando. Abbiamo un compito importante: gestire costantemente l'evoluzione del mondo del lavoro e delle persone. È indispensabile stare al passo con questi continui cambiamenti, offrendo norme e disposizioni adeguate alla realtà.

Pur rappresentando convintamente una forza di opposizione in quest'Aula e confermando la nostra critica nei confronti della politica economica di questo Governo, non possiamo non riconoscere le importanti novità contenute in questo testo. Con profondo senso di responsabilità nei confronti del tessuto produttivo del nostro Paese, i senatori del Gruppo di Forza Italia voteranno favorevolmente questo provvedimento.

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna, avendone illustrato solo una sintesi per ragioni di tempo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Spilabotte. Ne ha facoltà.

SPILABOTTE *(PD)*. Signor Presidente, il disegno di legge sul lavoro autonomo che arriva oggi in Aula è la sintesi di un disegno di legge governativo e di uno parlamentare. Il testo è stato oggetto di diverse modifiche dall'inizio dell'anno che hanno portato all'approvazione di numerosi emendamenti.

Questo testo ha rappresentato la componente più robusta della legge di stabilità del 2016 e oggi si mostra a 5,4 milioni di interessati, investendo l'eclissato mondo del lavoro autonomo. Di mondo offuscato infatti si tratta, quando ci si riferisce alle tutele previste per i lavoratori autonomi di matrice non imprenditoriale, giacché, sino all'ideazione di molte delle tutela contenute nel disegno di legge in questione, queste ultime erano destinate soltanto ai lavoratori dipendenti. Per tale ragione, dunque, l'entità innovativa di un simile disegno di legge appare davvero notevole ed è stata più volta evidenziata dal Governo.

Il complesso dei lavoratori indipendenti, definiti dall'Istituto nazionale di statistica, era, a dicembre del 2015, pari a circa 5,4 milioni, con una consistente e continua perdita di peso rispetto al complesso degli occupati: erano circa 6,1 milioni nel 2004, con un'incidenza di quasi il 28 per cento sul totale, fino ad arrivare, a dicembre 2015, a un'incidenza di circa il 23,5 per cento.

In ogni caso il lavoro autonomo è tutt'ora centrale nel concorrere alla ricchezza del Paese. Le sole professioni cosiddette ordinistiche o non ordinistiche stimano nel loro insieme un contributo di oltre il 18 per cento al PIL e il peso dei lavoratori autonomi, rispetto al totale degli occupati nel nostro Paese, rimane pur sempre tra i più elevati rispetto alle maggiori economie europee; cito solo Germania e Francia che sono all'11 per cento.

I dati mostrano che negli ultimi anni il lavoro autonomo ha maggiormente risentito delle conseguenze della crisi. Quali sono le cause? La crisi economica ha interessato tutte le categorie di lavoratori, ivi inclusi quelli autonomi: riguardo a questi ultimi, tuttavia, è possibile evidenziare alcune criticità ulteriori: la mancanza di un sistema di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito, ad esempio, ha certamente penalizzato la categoria rispetto a quella dei lavoratori dipendenti. Segue il peso crescente prodotto dagli oneri burocratici e amministrativi.

Nel contesto della crisi economica generalizzata, i lavori autonomi presentano alcune criticità ulteriori. Come rilevato nella relazione introduttiva al disegno di legge n. 2233, alla radice non vi è tanto la natura della prestazione autonoma, quanto la mancanza di un architettura complessiva di sostegno e di tutele, specie nei momenti di difficoltà personale o di assenza obbligata da lavoro, come in caso di malattia o di maternità. Può dirsi che il mondo del lavoro autonomo e professionale sia stato ingiustificatamente trascurato, sia in relazione alla sua importanza, sia in relazione ai principi espressi dalla Carta costituzionale del 1948. Basti ricordare il ruolo assegnato all'iniziativa economica (articolo 41) oppure il principio espresso nell'articolo 35, secondo cui la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme; principio senz'altro disatteso dalla quasi totale prevalenza assegnata alle tutele riconosciute al lavoro subordinato, non più giustificate da un sistema economico a caratterizzazione fordista ormai in via di progressivo superamento.

In realtà non esiste un diritto del lavoro autonomo, ma solo una pluralità di diritti delle diverse professioni che si concretizzano in diverse regole di accesso, diverse regole deontologiche, competenze diverse, regole previdenziali differenti. All'interno di tali sistemi mutano fortemente i

livelli delle tutele e delle garanzie: massimi per alcune professioni ordinistiche e minimi per altre professioni. L'obiettivo dichiarato è pertanto quello di costruire, anche per i lavoratori autonomi, un sistema di diritti e di *welfare* moderno, capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Quanto al contenuto, il disegno di legge si interessa di allineare le tutele per i lavoratori autonomi a quelle previste per i dipendenti da un lato, benché questi subiscano maggiori controlli, e dall'altro di introdurre novità sostanziose. Tra le prime, la più rilevante e che vorrei sottolineare è rappresentata dal riconoscimento dell'assegno di maternità per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS, le quali non dovranno più smettere di lavorare e avranno la possibilità di lavorare anche durante la maternità, vedendosi appunto riconosciute le tutele proprie per le donne lavoratrici in dolce attesa. In tal modo questa categoria di lavoratrici autonome si conforma a quella delle commercianti e delle artigiane, le quali possono già lavorare durante i cinque mesi di maternità, ai quali ad oggi hanno comunque diritto tutte le lavoratrici autonome. Sono poi previste la sospensione del pagamento dei contributi per i periodi di malattia superiori a sessanta giorni, per poi riprendere il pagamento al rientro dal lavoro; la deduzione fino a 10.000 euro l'anno delle spese di formazione, il divieto nei termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla consegna della fattura; l'obbligatorietà del contratto in forma scritta tra impresa e lavoratore autonomo e l'equiparazione del trattamento economico a quello del lavoratore dipendente in tema di lavoro agile. Altra vera e propria novità, la dotazione da parte dei centri per l'impiego di uno sportello destinato ai lavoratori autonomi: attraverso questo strumento si prevede la raccolta di domande e offerte di lavoro, fornendo al contempo informazioni di vario genere, specie sull'accesso alle commesse per appalti pubblici. Da sottolineare è, inoltre, la previsione dell'articolo 7 del disegno di legge, secondo il quale vengono equiparati, cancellando il limite temporale e pertanto a tempo indeterminato, i lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese per l'accesso ai fondi europei per il periodo 2014-2020. In tal modo, in sostanza, ai lavoratori autonomi è concessa l'opportunità di accedere ai fondi europei, favorendo così la loro partecipazione agli appalti pubblici, tramite il supporto di sportelli *ad hoc* presso i centri per l'impiego.

Io questo disegno di legge lo definirei, quindi, il riscatto del lavoro autonomo, con grandi ambizioni: dare una cornice di riferimento organica al lavoro non solo delle partite IVA in senso stretto, ma anche, più in generale, di liberi professionisti, ordinisti, non ordinisti, collaboratori coordinati e continuativi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuso la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SACCONI, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio tutte le colleghe e i colleghi che sono intervenuti. Innanzitutto ricordo al senatore Barozzino che, come Presidente della Commissione, sono anche il suo Presidente. Penso di aver fatto in modo, invero aiutato da tutte le colleghe e da tutti i colleghi, che la Commissione...

PRESIDENTE. Presidente Sacconi, può avvicinarsi un po' di più al microfono? Invocano di sentirla e questo dovrebbe inorgoglirla.

SACCONI, *relatore*. Assolutamente, anche perché prima abbiamo avuto non poche difficoltà ad ascoltare la senatrice Spilabotte e c'era sorto il dubbio che la Presidenza volesse evitare che colui che interviene disturbi l'Aula nel suo complesso.

PRESIDENTE. E invece addirittura invocano il suo discorso, presidente Sacconi.

SACCONI, *relatore*. Come dicevo, penso che in Commissione si sia fatto un buon lavoro, grazie al concorso di tutti i Gruppi parlamentari, tanto che negli interventi è emerso un comune denominatore abbastanza significativo, che possiamo ritenere abbia riscontrato un consenso larghissimo, se non unanime, nella Commissione. Questo ci porta a trarre una prima considerazione: l'equilibrio individuato nel seno della Commissione potrebbe essere confermato dall'Aula, cioè quest'ultima potrebbe, proprio alla luce di questo robusto lavoro, confermare quel testo rinviando al secondo esame alcuni profili che possono richiedere un maggiore approfondimento.

Il provvedimento si compone di due parti, come hanno ricordato tutti. Quella relativa alle libere

professioni trova qui significative risposte alle domande di tutela e di maggiore capacità delle professioni stesse. Altro è stato auspicato in seno alla Commissione e negli interventi che si sono succeduti. Questo «altro» dovrebbe trovare soluzioni nell'ambito della legge di stabilità e dei provvedimenti ad essa collegati: ci riferiamo ad alcune discipline di carattere fiscale e anche al tema più complesso della gestione previdenziale relativa alle professioni non ordinistiche (mi riferisco alla cosiddetta gestione separata presso l'INPS).

Sarebbe auspicabile - e alcuni ordini del giorno, se ben ricordo, vi fanno riferimento - almeno l'introduzione di caratteri di trasparenza per quella gestione, in modo che si possa - in maniera trasparente appunto - considerare la relazione fra contribuzioni e prestazioni, che in questo momento appare particolarmente squilibrata.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, aggiungo solo una considerazione a quella svolta dalla collega Ricchiuti a proposito delle collaborazioni sregolate. In verità, il fatto di avere cancellato le collaborazioni a progetto sulla base di una lunga campagna ad esse ostile, ha fatto rivivere le collaborazioni molto meno regolate: tema che la Commissione lavoro ha affrontato nei giorni scorsi attraverso l'audizione del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro a proposito del caso Foodora. Questa piattaforma digitale consente ad alcuni giovani di lavorare e di realizzare prestazioni lavorative in una condizione massimamente ambigua, e la base di tale ambiguità è proprio la soppressione delle collaborazioni a progetto.

Mi sia consentito qui di ricordare ciò a tutti coloro che a lungo hanno colpevolizzato le collaborazioni a progetto, che nella loro rigorosa tipizzazione consentivano all'attività ispettiva anche una capacità repressiva che allo stato potrebbe non esserci del tutto, nel momento in cui, eliminate esse, siamo tornati alle non meglio definite «collaborazioni» di cui al codice civile.

Per quanto riguarda, invece, il lavoro cosiddetto agile, attraverso la cui definizione abbiamo voluto comprendere quello che in letteratura viene definito *smart working* (lavoro reso più agile e intelligente dell'impiego delle nuove tecnologie digitali), vorrei ricordare come davvero in questo provvedimento non si introduca una nuova tipologia contrattuale. Ricordo alla collega Paglini che non interveniamo sul lavoro a distanza, tipizzato da direttive europee recepite dal nostro Paese, che tale si configura (e ha una regolazione apposita) quando si svolge da una postazione fissa, domiciliare, organizzata dal datore di lavoro. In questo caso, abbiamo assunto una definizione che prescinde totalmente dal telelavoro e dal lavoro a domicilio attraverso le nuove tecnologie, ossia dal lavoro a distanza organizzato sulla base di una piattaforma del datore di lavoro.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA **(ore 17,49)**

(*Segue* SACCONI, *relatore*).Abbiamo, invece, indicato con una regolazione dolce la possibilità per le parti, tramite il contratto che le regola, di adattarsi reciprocamente attraverso modalità di impiego delle nuove tecnologie. Nulla di più. Non abbiamo, di fatto, realizzato una significativa novazione, ma abbiamo voluto incoraggiare quanto più possibile la diffusione delle nuove tecnologie digitali, in modo che esse esprimano tutte le potenzialità inclusive, riducendo tutte le potenzialità negative che molta letteratura individua nelle tecnologie stesse.

Ricordo che, non a caso, abbiamo voluto far riferimento a due diritti che, ancorché promozionali, sono molto significativi, il primo dei quali è quello alla disconnessione. Quindi - e mi rivolgo al senatore Puglia - la patologia temuta non è quella di una regolazione al di sotto delle prestazioni richieste, ma di prestazioni richieste che possano essere eccedenti quelle del contratto definito, perché la connessione continua, senza interruzioni, potrebbe dare luogo, al contrario, a una patologia di abuso della disponibilità del lavoratore. Il diritto alla disconnessione metterebbe, invece, il lavoratore al riparo da questo abuso. Dall'altro lato, vorrei ricordare il diritto ad accedere continuamente ad abilità, conoscenze, competenze, come ho detto nella relazione, da fonti formali, non formali e informali, come vero diritto all'occupabilità. Siamo in una sede di *soft law*, di legge dolce, che rinvia alla contrattazione, quindi definiamo un diritto promozionale, ma non per questo meno importante.

Ricordo, infine, come la contrattazione collettiva, sia nazionale che aziendale, sia naturalmente abilitata a intervenire in materia. Essa non viene minimamente inibita, è libera e, come tale, non

potevamo che implicitamente confermarla con un testo che, invece, si è preoccupato soprattutto di incoraggiare la progressiva, reciproca adattabilità tra le parti, in relazione a tecnologie la cui caratteristica è quella della imprevedibilità e velocità dei cambiamenti che nel mercato del lavoro ragionevolmente determineranno.

Ringrazio il collega Serafini, in modo specifico, perché, dall'opposizione, ha dichiarato il voto favorevole al provvedimento. Il suo Gruppo ha, invero, concorso con molti emendamenti alla definizione del testo conclusivo, come peraltro hanno fatto gli altri Gruppi. Gli emendamenti sono stati assorbiti da testi di sintesi del relatore e la sua dichiarazione di condivisione del provvedimento è ulteriormente indicativa del buon lavoro che abbiamo svolto e del quale mi auguro la Camera dei deputati vorrà tener conto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, vorrei ringraziare la Commissione lavoro per l'approfondimento compiuto sui contenuti, che ha coinvolto tutti i Gruppi, di maggioranza e opposizione, e che ha permesso di arricchire il testo di iniziativa governativa.

Nella replica mi limiterò a ricordare i capisaldi dell'intervento e la filosofia che ha ispirato il disegno di legge, che era collegato alla scorsa legge di stabilità. Il provvedimento sull'allargamento delle tutele nella committenza del lavoro autonomo è un ingrediente importante della strategia del Governo in materia di regole del gioco nel mercato del lavoro. Arriva non a caso dopo il *jobs act*, perché solo in seguito ad un'operazione di pulizia e di disegno di un nuovo confine tra lavoro subordinato e autonomo compiuta con il decreto legislativo n. 81 del 2015, che ha fatto chiarezza rispetto alla zona grigia del lavoro parasubordinato e ha esteso la disciplina del lavoro subordinato a una parte del finto lavoro autonomo con il concetto di etero-organizzazione, era possibile pensare a un intervento complessivo di allargamento delle tutele per il lavoro autonomo.

Il provvedimento parte quindi da lì, introducendo tutele innanzitutto per il vero lavoro autonomo e non per il falso lavoro autonomo, che è stato aggredito con quell'opera del *jobs act* di allargamento dell'area del lavoro subordinato, e non solo guarda al vero lavoro autonomo, ma a tutto il lavoro autonomo, senza steccati tra professionisti con ordine e professionisti senza ordine. I due messaggi di fondo sono questi: guardare al vero lavoro autonomo e a tutto il lavoro autonomo con un nuovo insieme di tutele.

Si parla innanzitutto di tutele dalla committenza, contro i ritardi nei pagamenti, a favore del riconoscimento dell'attività creativa e innovativa che il lavoratore e il professionista mette nella committenza, contro le clausole abusive, ivi inclusi gli abusi di dipendenza economica e tutta una serie di tutele che rendono più forti i professionisti, vecchi e nuovi, nella committenza e nel rapporto di lavoro.

Si interviene, inoltre, attraverso la leva fiscale, per il riconoscimento dell'importanza della formazione, dell'orientamento e della ricerca di percorsi di riqualificazione e di ricollocazione nel mercato. Ci sono, quindi, nuovi e più forti incentivi fiscali per chi investe, si mette in gioco e rischia sul mercato.

Si prevede una maggiore facilità di accesso ai bandi pubblici, rimuovendo paletti per i professionisti, ordinistici e non.

Vi sono, infine, nuove tutele per la malattia e anche estensione dei diritti alla maternità e alla paternità.

Questo insieme di tutele nella committenza e nel mercato per il lavoro autonomo fa parte di una strategia più ampia di attenzione e di rafforzamento del lavoro autonomo da parte del Governo. Non c'è solo questo disegno di legge: c'è l'intervento sul fisco, nella scorsa legge di stabilità, con un nuovo regime dei minimi o un regime forfettario agevolato, soprattutto nella fase di *start-up*, in cui si inizia la nuova attività professionale e c'è un intervento in materia previdenziale, che vede la luce proprio in questi giorni, con l'invio della legge di bilancio in Parlamento e la riduzione dell'aliquota contributiva per le partite IVA non ordiniste al 25 per cento. Si lascia anche aperto il cantiere delle tutele previdenziali e assistenziali, com'è stato ricordato da molti membri della Commissione lavoro, che

potrà arricchire sia il lavoro in legge di bilancio, sia il lavoro che ci attende su questo provvedimento per affiancare, nel ripensamento e nel riordino della gestione separata per le partite IVA non ordiniste, non solo una riduzione strutturale del cuneo contributivo, ma anche un rafforzamento delle tutele attraverso interventi sull'aliquota contributiva assistenziale.

Questo provvedimento non riguarda solo il lavoro autonomo: ha un secondo capo sul lavoro agile. Si tratta di un argomento completamente diverso rispetto al cosiddetto *jobs act* del lavoro autonomo e al rafforzamento delle tutele per nuovi e vecchi professionisti, ma voleva dare anch'esso un segnale di innovazione nella regolazione dei rapporti di lavoro semplicemente introducendo una regolazione *soft* rispetto ad una modalità di lavoro subordinato che già esiste nel mercato, che la legge si limita ad accompagnare dando un po' di certezza del diritto rispetto a datori e lavoratori che vogliono innovare le forme del rapporto di lavoro subordinato. Non si tratta di una nuova fattispecie contrattuale, non c'è nessuna deregolazione o destrutturazione del lavoro subordinato, questa è una semplice modalità di lavoro subordinato: chi ha un rapporto di lavoro subordinato, che è etero-diretto e, dopo il *jobs act*, anche etero-organizzato, può comunque trovare forme innovative che lo regolano negli accordi individuali senza alcuna deregolazione, ma, ripeto, soltanto fissando e dando certezza a chi vuole innovare, con questa regolazione *soft* che non cala dall'alto sulla realtà del mercato del lavoro la propria presunta razionalità, ma che vuole accompagnare i processi di innovazione che già esistono. Una regolazione *soft,* una regolazione «dolce» - mi piace la traduzione del senatore Sacconi - che vuole accompagnare questi processi senza introdurre alcuna destrutturazione.

Credo che il lavoro svolto in Commissione ossia arricchito entrambi i capisaldi di questo intervento: l'allargamento delle tutele al lavoro autonomo (tutto il lavoro autonomo, il vero lavoro autonomo) e la regolazione *soft* sulla modalità di lavoro agile. Il testo adesso è più ricco ed è pronto per essere ulteriormente arricchito nel prosieguo dei passaggi parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Com'è noto, trattandosi di un collegato, tali pareri hanno un valore particolarmente incisivo sulla discussione degli emendamenti per cui, laddove il parere della Commissione bilancio è contrario, gli emendamenti sono inammissibili.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2233, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che sono stati dichiarati inammissibili, e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'ordine del giorno G1.201 chiede che si inseriscano oggettivi parametri retributivi di riferimento. Infatti, quando si introduce in legge l'espressione «equo compenso», chi stabilisce l'equo compenso se non fissiamo quantomeno un *range*?

L'avere abolito, per le libere professioni, i tabellari, le tabelle e i tariffari ha creato una grande confusione. Doveva esservi una competizione virtuale, mentre nei fatti si è realizzato un grande caos: ci si trova in una giungla, e si lavora pur di lavorare. Tante professioni non guadagnano neanche più quello che serve per mantenere in vita uno studio e sono costrette a seguire l'andamento dei lavori di mercato. Se il nostro codice prevede dignità del lavoro prestato e decoro della professione, allora il lavoro deve essere di qualità e non più con il tariffario al ribasso, un tanto al chilo. Spero che almeno l'ordine del giorno G1.201 possa essere accolto.

PRESIDENTE. Il restante ordine del giorno si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, mi rimetto al parere del Governo.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere del Governo è contrario su entrambi gli ordini del giorno, per il semplice fatto che l'allargamento delle tutele di cui ho parlato nella mia replica è visto dal Governo come avente ad oggetto tutele di tipo nuovo, disegnate sul lavoro autonomo e non guardando con il torcicollo alle

regole del lavoro subordinato. Per un'eterogenesi dei fini e la forte differenza del lavoro autonomo, il porre vincoli stringenti e parametrici all'equo compenso potrebbe produrre effetti collaterali. Se invece si pensa, solo sul lato delle professioni ordinistiche, alle reintroduzione di tariffe regolate, ciò inciderebbe negativamente sul principio comunitario di libera concorrenza. Ribadisco, quindi, il parere contrario su entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno G1.200 insistono per la votazione?

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, insisto certamente per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.200... *(Il senatore Santangelo fa cenno di voler intervenire)*. Senatore Santangelo, chiede la votazione mediante procedimento elettronico?

SANTANGELO *(M5S)*. Sì, grazie, signora Presidente; apre la votazione quando le chiedo lo scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. Lo faccio adesso per tutte le votazioni.

PRESIDENTE. No, fino adesso nessuno aveva alzato la mano e non si è udito se non qualche urlo.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.200, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.201, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Gli emendamenti 3.200 e 3.202 sono inammissibili.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Divina, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3.2 formulato dal relatore o insiste per la votazione?

DIVINA *(LN-Aut)*. Insisto per la votazione di tutti i miei emendamenti, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

I presentatori, accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento 3.4 formulato dal relatore o insistono per la votazione?

PUGLIA *(M5S)*. Insisto per la votazione di tutti i miei emendamenti, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Pagano, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3.201 formulato dal relatore?

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Sì, signora Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

FATTORINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORINI *(PD)*. Signora Presidente, nella precedente votazione la mia intenzione era di votare a

favore.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Gli emendamenti 5.201, 5.204, 5.206 e 5.207, 5.209, 5.0.200 e 5.0.201 sono inammissibili.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.200 e 5.300, 5.302, 5.303 e 5.304.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.202, 5.301, 5.203, 5.205 e 5.208, altrimenti il parere è contrario.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.300, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Zizza, accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore sull'emendamento 5.202?

ZIZZA *(CoR)*. Sì, signora Presidente, e ritiro anche l'emendamento 5.203.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore sull'emendamento 5.301?

PUGLIA *(M5S)*. No, signora Presidente, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.301, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 5.203 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.302, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.303, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Pagano, accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore sull'emendamento 5.205?

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.304, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Serafini, accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore sull'emendamento 5.208?

SERAFINI *(FI-PdL XVII)*. No, Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.208, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 5.210 è precluso dalla declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 5.201.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei chiedere un chiarimento. C'è stata sicuramente una incomprensione: il voto del mio Gruppo sull'emendamento 5.304 è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, il voto si dichiara singolarmente.

SANTANGELO *(M5S)*. Non ci sono problemi, se vuole ci alziamo uno per uno. *(Numerosi senatori del Gruppo M5S fanno cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del fatto che tutti i voti dei componenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 5.304 erano da considerare favorevoli.

Vi ricordo, però, che un conto è segnalare un errore ed un altro è modificare il voto di un intero Gruppo.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, io le ho detto che c'è stata una incomprensione, ma se preferisce possiamo intervenire uno per uno, così non c'è alcun problema e lei si toglie ogni dubbio.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, anch'io intervengo, perché c'è stata un po' di confusione, per lo stesso motivo: il nostro voto sull'emendamento 5.304 era favorevole, anche perché è un nostro emendamento, invece c'è stato come un accavallamento nella votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, ho chiesto esplicitamente al senatore Barozzino se confermava l'emendamento e quindi l'ho posto in votazione, quindi c'è stata un po' di confusione tra i Gruppi. Comunque, la Presidenza prende nota che i senatori del Gruppo Misto e del Gruppo Movimento 5 Stelle hanno votato a favore dell'emendamento 5.304, a prima firma del senatore Barozzino.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati.

Gli emendamenti 6.200, 6.201, 6.202, 6.203 (testo corretto), 6.204 (testo corretto), 6.205 (testo corretto), 6.206 (testo corretto), 6.207 (testo corretto), 6.208 (testo corretto), 6.209 (testo corretto), 6.210 (testo corretto), 6.211 (testo corretto), 6.212, 6.214, 6.215 e 6.216 sono inammissibili.

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, ritiro tutti gli emendamenti a mia prima firma, ad esclusione del 17.203 e del 19.203.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo un invito al ritiro sugli emendamenti 6.300, 6.302 e 6.217, altrimenti, il parere è contrario. Sull'emendamento 6.301 il parere è contrario.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.300, sul quale il relatore ha formulato l'invito al ritiro.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.300, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.301, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.302.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, il testo dell'emendamento 6.302 contiene un errore. In verità, volevo chiedere che le parole «prestazioni complementari» fossero sostituite dalle parole: «prestazioni sociali».

PRESIDENTE. Il punto è questo, senatore Puglia: trattandosi di un collegato, se un emendamento viene riformulato, dovrebbe essere sottoposto alla Commissione bilancio per il parere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non può essere posto in votazione senza il parere della Commissione bilancio, perché lei capisce che tra «complementari» e «sociali» ci può essere una differenza sostanziale dal punto di vista finanziario.

PUGLIA *(M5S)*. Non so, magari si può trasformare in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. In tal caso deve farci pervenire il testo. Deve presentare subito alla Presidenza un ordine del giorno che possa essere valutato, altrimenti rimane l'invito al ritiro.

PUGLIA *(M5S)*. Non so se il Presidente della Commissione bilancio possa esprimere in questo momento un parere sulla riformulazione. Non credo che questa vada ad incidere dal punto di vista finanziario.

PRESIDENTE. Chiedo al Presidente della Commissione bilancio se vuole esprimere il proprio parere in Aula, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, se mi dà qualche minuto possiamo esaminarlo. Propongo pertanto di accantonare l'emendamento 6.302 per avere il tempo di esaminarlo.

PRESIDENTE. Dispongo che l'emendamento 6.302 sia accantonato per qualche minuto, fino al termine dell'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6. Invito il senatore Puglia a consultarsi rapidamente con il senatore Tonini e spiegargli la portata dell'emendamento.

L'emendamento 6.213 è stato ritirato.

Chiedo al presentatore dell'emendamento 6.217 se intende accogliere l'invito al ritiro.

SERAFINI *(FI-PdL XVII)*. No, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.217, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 mi rimetto al parere del rappresentante del Governo.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.100, a condizione che la parte iniziale del dispositivo sia così riformulata: «impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate: (...)»; chiedo inoltre che, al punto 3), siano espunte le parole «con immediatezza».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pagano se accetta la riformulazione proposta dal Governo.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Accetto la proposta di riformulazione.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sull'ordine del giorno G6.200 esprimo parere contrario, mentre sull'ordine del giorno G6.201 esprimo parere favorevole, a condizione che la parte iniziale del dispositivo sia così riformulata: «impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative (...)».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Puglia se accetta la riformulazione proposta dal Governo.

PUGLIA *(M5S)*. Accetto la proposta di riformulazione.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G6.101 e G6.202.

Sull'ordine del giorno G6.203 il parere è favorevole a condizione che la parte dispositiva sia così modificata: «impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative volte al completamento del processo di costruzione anche per i lavoratori autonomi di un sistema di diritti e di *welfare*».

PRESIDENTE. Senatore Divina, accetta la riformulazione?

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sull'ordine del giorno G6.204 esprimo parere favorevole a condizione che la parte iniziale del dispositivo sia così riformulata: «impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative di carattere normativo da porre in essere al fine di (...)», e che rimanga in essere la sola lettera *b)* del medesimo dispositivo, visto che la lettera *a)* è superata dall'intervento contenuto nel disegno di legge di bilancio sulle aliquote contributive.

PRESIDENTE. Senatrice Puglia, accetta la riformulazione proposta?

PUGLIA *(M5S)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.100 (testo 2), G6.201 (testo 2), G6.203 (testo 2) e G6.204 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Senatore Puglia, insiste per la votazione degli ordini del giorno G6.200, G6.101 e G6.202?

PUGLIA *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.200, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento G6.101, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.202, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 6.302, precedentemente accantonato, su cui era stato chiesto il parere, *ex* articolo 100 del Regolamento, del Presidente della Commissione bilancio che invito a pronunziarsi.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, ad un rapido esame, questo è un tipico caso nel quale la Commissione bilancio esprime un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica; cioè è impossibile dare un giudizio *ictu oculi* sul carattere non oneroso dell'emendamento, quindi servirebbe un'istruttoria adeguata corredata da apposita relazione tecnica e pertanto in questa sede il parere della Commissione bilancio non può che essere contrario.

PRESIDENTE. Di conseguenza, l'emendamento 6.302 è inammissibile.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. In realtà, poiché per come è scritto attualmente l'emendamento non ha senso, lo ritiro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, tutti dichiarati inammissibili, e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente mi rimetto al Governo.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, sull'ordine del giorno G7.100 esprimo parere favorevole a condizione che la parte iniziale del dispositivo sia riformulata aggiungendo, dopo le parole «impegna il Governo», le parole «a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate (...)».

PRESIDENTE. Senatore Pagano, accoglie tale proposta di riformulazione?

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Analogamente, signora Presidente, sull'ordine del giorno G7.101 esprimo parere favorevole a condizione che la parte iniziale del dispositivo sia modificata nello stesso modo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate (…)».

PRESIDENTE. Senatore Berger, accoglie tale proposta di riformulazione?

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G7.102.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.102 non verrà posto ai voti.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente,

sull'ordine del giorno G7.103 esprimo parere favorevole a condizione che la parte iniziale del dispositivo sia così riformulata: «impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate (...)».

PRESIDENTE. Senatore Zizza, accoglie tale proposta di riformulazione?

ZIZZA *(CoR)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo infine parere contrario sull'ordine del giorno G7.104.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma all'ordine del giorno G7.102.

PRESIDENTE. Credo che non vi siano obiezioni da parte della senatrice Parente.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, intendo aggiungere la firma all'ordine del giorno G7.104 e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G7.104.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.104, presentato dai senatori Catalfo e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, illustro l'ordine del giorno G8.200. Volevo soltanto ricordare al Governo, considerata l'elasticità necessaria nelle more dell'attuazione del provvedimento che l'articolo 5 prevede la deducibilità integrale di determinati oneri sostenuti a garanzia del mancato pagamento dei crediti (si tratta per lo più di forme assicurative che devono fare i professionisti o i lavoratori autonomi). Ciò sta a significare che c'è oggettivamente una difficoltà ad incassare i compensi pattuiti. Però anche scrivendo che questa cifra è deducibile, di fatto non si riconosce una certezza del diritto al pagamento, ma si obbligano lo stesso i lavoratori autonomi o i professionisti a sostenere ancora spese aggiuntive per farselo riconoscere.

Chiediamo pertanto che si possa realizzare una specie di forma di garanzia della certezza dei pagamenti, ma che non comporti ulteriori esborsi. Pensiamo alle anticipazioni che devono fare ad esempio i professionisti su una serie di oneri (i contributi unificati), e alla mancanza della certezza delle liquidazioni. Noi abbiamo lasciato una parentesi aperta; che trovi il Governo la formula, ma che ci sia la certezza che i pagamenti avvengano, al di là della deducibilità dei costi assicurativi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.300 e invito al ritiro dell'emendamento 8.301. Mi rimetto poi al Governo per quanto riguarda gli ordini del giorno.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti.

Sugli ordini del giorno esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G8.200 a condizione che la parte dispositiva sia così riformulata: «impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate a prevedere forme di garanzia del credito dei lavoratori in caso di impossibilità o estrema difficoltà di realizzazione dello stesso.».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G8.201.

Sull'ordine del giorno G8.202 esprimo parere favorevole a condizione che la parte iniziale del dispositivo sia così riformulata: «impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate a (…) ».

PRESIDENTE. Senatore Divina, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G8.200?

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G8.202?

PUGLIA *(M5S)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.300.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.300, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Puglia, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 8.301?

PUGLIA *(M5S)*. Non lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.301, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8.200 (testo 2) e G8.202 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Senatore Puglia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G8.201?

PUGLIA *(M5S)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.201, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Gli emendamenti 9.200, 9.206, 9.207, 9.208, 9.209 e 9.210 sono inammissibili.

FAVERO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVERO *(PD)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 9.201.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 9.202 se il parere del relatore è contrario.

PRESIDENTE. Il relatore ancora non si è espresso sugli emendamenti.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Mantengo allora l'emendamento.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, desidero ritirare l'emendamento 9.204.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 9.300 altrimenti il parere sarà contrario. Gli emendamenti 9.201 e 9.202 sono stati ritirati.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.202 è ritirato se lei esprime parere contrario.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.202 è pertanto ritirato.

SACCONI, *relatore*. Infine, signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.205 e 9.301.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.300.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.300, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 9.201, 9.202 e 9.204 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.203, presentato dalla senatrice Gambaro, identico all'emendamento 9.205, presentato dal senatore Molinari.

(Segue la votazione).

GAMBARO *(AL-A)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 9.203.

PRESIDENTE. Non era stato annunciato. Rimane pertanto in votazione il solo emendamento 9.205.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Stiamo andando bene, però se lei mette in votazione l'emendamento 9.203, che poi viene ritirato, e dice che votiamo ugualmente l'emendamento 9.205, credo non sia molto corretto. L'ha detto addirittura nella fase finale.

PRESIDENTE. È correttissimo perché c'è un'unica votazione per tutti gli emendamenti.

SANTANGELO *(M5S)*. Lo deve dire prima della votazione e non successivamente. Non è assolutamente corretto.

PRESIDENTE. È corretto perche annunciato in corso di votazione.

SANTANGELO *(M5S)*. Presidente, l'ha annunciato solo a votazione avvenuta, e questa è stata effettuata non su più emendamenti ma su un solo emendamento. Facciamo le cose per bene o si creano dei precedenti molto particolari.

PRESIDENTE. La senatrice Gambaro non aveva annunciato il ritiro dell'emendamento. Il suo Capogruppo in corso di votazione lo ha ritirato. Non posso annullare la votazione per questo motivo.

SANTANGELO *(M5S)*. Lo ha detto alla fine.

PRESIDENTE. È stato ritirato l'emendamento 9.203; l'emendamento 9.205 è stato respinto. L'esito della votazione non viene modificato. Il voto è utile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.301, presentato dal senatore Zizza e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

SACCONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, solitamente sono d'accordo con me stesso, quindi la prego di prendere atto che il mio voto era favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

L"emendamento 10.200 è inammissibile.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.300.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.300, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.201, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, l'emendamento 11.304 vuole introdurre un'indicazione che va a chiarire meglio la norma, perché non vorrei che nei bandi venissero favorite le associazioni tra professionisti, escludendo così il singolo professionista. Quindi, si va a specificare che il tutto debba avvenire «a prescindere dalla forma giuridica rivestita».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Gli emendamenti 11.202, 11.203, 11.205 e 11.206 sono inammissibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sull'emendamento 11.303 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, mi rimetto al Governo.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere è conforme a quello del relatore. Esprimo altresì parere contrario sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.204 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.300, presentato dal senatore Zizza e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.301, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.302, presentato dal senatore Zizza e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Divina, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 11.303?

DIVINA *(LN-Aut)*. No, signora Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.303, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.304, presentato dal

senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.305, identico all'emendamento 11.207.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 11.207.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.305, presentato dal senatore Zizza e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G11.100 è stato ritirato.

Senatore Puglia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G11.200?

PUGLIA *(M5S)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.200, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Brusio)*.

Prego i colleghi di abbassare il tono di voce. Gli emendamenti sono tanti ed è davvero complicato lavorare. Lo chiedo come cortesia personale.

L'emendamento 12.0.200 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati.

Gli emendamenti 13.202, 13.203, 13.205, 13.0.200 e 13.0.201 sono inammissibili.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, invito a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti il parere sarà contrario.

Quanto all'ordine del giorno G13.200, mi rimetto al parere del Governo.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere sugli emendamenti è conforme a quello espresso dal relatore.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G13.200.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.300, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.200, presentato dalle senatrici Catalfo e Paglini, fino alle parole «del lavoratore».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13.301.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.302, presentato dalle senatrici Catalfo e Paglini, identico all'emendamento 13.201, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 13.204 è stato ritirato.

Senatore Puglia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G13.200?

PUGLIA *(M5S)*. Insisto per la votazione, signora Presidente.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G13.200, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, intervengo per dichiarare la mia astensione sull'articolo 13, motivata dal fatto che, durante il percorso che abbiamo effettuato in Commissione, in merito all'articolo e al disegno di legge in esame, ci è sfuggita una parte a mio avviso importante. Avrei voluto rimediare a questa nostra mancanza attraverso la presentazione in Assemblea dell'emendamento 13.205. Una settimana fa avevo chiesto alla sottosegretaria Biondelli di porre attenzione a tale emendamento, che era stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per l'assenza di copertura finanziaria, relativa però alla mancanza della relazione tecnica, come mi ha spiegato il presidente della Commissione Bilancio, senatore Tonini. Ho parlato anche con il sottosegretario Nannicini, invitandolo a prendere in esame tale emendamento. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, non è possibile lavorare in queste condizioni. Vi prego di cessare il brusìo e i capannelli, perché non è possibile andare avanti così.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Grazie, signora Presidente.

Chiedo in particolare attenzione agli uomini, più che alle donne, perché l'emendamento è riferito alle donne, come spesso accade. Abbiamo fatto una disparità, perché ai sensi del *jobs act*, nel caso in cui una donna subisca delle violenze, subendo una sorta di femminicidio, le viene concessa la possibilità di astenersi dal lavoro fino a novanta giorni e un sostegno economico, se è lavoratrice dipendente, in ambito pubblico o privato. Questo non accade alle donne lavoratrici autonome, le quali, nel caso in cui subiscano una violenza e abbiano la necessità di riprendersi psicologicamente e fisicamente dal danno

che hanno subito, non hanno alcun indennizzo economico e nessun aiuto connesso a quel periodo di novanta giorni, in cui potrebbero astenersi dal lavoro e ricostruire la propria personalità. Credo si tratti di una forte disparità e di una disattenzione.

Visto che abbiamo un bicameralismo e visto che il disegno di legge in esame passerà alla Camera dei deputati, spero che in quella sede venga presentata la relazione tecnica, per stabilire quante mai saranno le risorse necessarie per coprire l'estensione della normativa in oggetto alle donne che lavorano autonomamente, che, una volta subito un danno del genere, si potranno astenere dal lavoro. Invito dunque il Governo a valutare il costo di tale estensione e spero che alla Camera dei deputati sarà posto un correttivo. Non mi interessa se esso sarà fatto a nome del Governo e non con un emendamento a prima firma della senatrice Bencini: l'importante è che si arrivi a riconoscere una copertura a 360 gradi, che deve valere sia per le donne dipendenti del pubblico e del privato che per le donne lavoratrici autonome.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.300

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.300, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.300, presentato dal senatore Zizza e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.301, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

L'emendamento 15.202 è inammissibile.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 15.200 e

15.300, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.201.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Zizza, accoglie l'invito al ritiro testé formulato sugli emendamenti 15.200 e 15.300?

ZIZZA *(CoR)*. No, signora Presidente, li mantengo entrambi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.200.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.200, presentato dal senatore Zizza e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.201, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.300, presentato dal senatore Zizza e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati.

L'emendamento 16.0.300 è inammissibile.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G16.100 mi rimetto al parere del Governo.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, sugli emendamenti all'articolo 16 esprimo parere conforme a quello del relatore.

Sull'ordine del giorno G16.100 il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.303.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.303, presentato dai

senatori Catalfo e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 16.200 e 16.201 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.304, presentato dai senatori Catalfo e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.300, presentato dai senatori Catalfo e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.305, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.306, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.301, presentato dai senatori Catalfo e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.302, presentato dai senatori Catalfo e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo al primo firmatario, senatore Berger, se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G16.100.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, insisto per la votazione di questo ordine del giorno in quanto non comprendo le motivazioni del parere contrario.

Si tratta, infatti, solamente di un chiarimento su centinaia di contenziosi pendenti, che solamente con una interpretazione autentica possono essere tutti archiviati.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.100, presentato dal senatore Berger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.301, presentato dai senatori Catalfo e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad

illustrare.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento 17.203 è la correzione di un errore materiale evidente.

Il comma 2 dell'articolo 17 in materia di lavoro agile rinvia all'accordo tra le parti sul lavoro agile. Evidentemente, non può essere un rinvio all'articolo 14, che ancora fa parte del capitolo della legge sul lavoro autonomo.

L'unica questione che invito relatore e Governo a valutare è se sia meglio correggere nel senso di un rinvio al comma 1 all'articolo 15, dove pure si parla dell'accordo istitutivo del lavoro agile, o all'articolo 16, dove si parla specificamente della forma che questo accordo deve avere.

Il contenuto pratico della disposizione è comunque uguale nei due casi. Se fosse ritenuto più appropriato far riferimento all'articolo 15, modificherei l'emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Gli emendamenti 17.202, 17.204 e 17.205 sono inammissibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 17.203, su cui esprimo parere favorevole. Per quanto riguarda la proposta del senatore Ichino di far riferimento all'articolo 16, questa è condivisa dal relatore.

Sull'emendamento aggiuntivo 17.0.300 esprimo parere contrario.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.300.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.300, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intendevo esprimere un voto contrario sull'emendamento 17.300.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, stia al suo posto, per votare meglio. La Presidenza ne prende comunque atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.301, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.203, presentato dai senatori Ichino e Favero.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.302, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.300, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

L'emendamento 18.0.200 è inammissibile.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 18.306, su cui formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.300.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.300, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, identico all'emendamento 18.301, presentato dai senatori Catalfo e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.302, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.303, presentato dai senatori Catalfo e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.304, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.305, presentato dai senatori Catalfo e Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Zizza, accetta l'invito di ritirare l'emendamento 18.306?

ZIZZA *(CoR)*. Signora Presidente, lo accolgo.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.306 è quindi ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.300, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento 19.203 riguarda l'obbligo, di cui si fa carico al datore di lavoro, di informare specificamente il lavoratore con il quale è stata concordata la modalità del lavoro agile circa i rischi aggiuntivi che può correre nello svolgere la prestazione fuori dai locali dell'azienda. In questo caso mi sembra molto importante, poiché è certo che questo... *(Il senatore Candiani espone un cartello recante la scritta: «Basta Renzi»).*

PRESIDENTE. Senatore Candiani, non riesco a leggere, ma la prego di abbassare quel cartello. Non sono consentiti cartelli leggibili in Aula. Prego gli assistenti parlamentari di intervenire per abbassare il cartello.

La prego, senatore Ichino, di procedere.

ICHINO *(PD)*. Stavo dicendo che è certo - questa è, infatti, la volontà chiaramente emersa dai lavori in Commissione e dagli intendimenti espressi dallo stesso Governo che ha presentato il disegno di legge - che in questo caso si intende dire che il datore di lavoro è tenuto a informare specificamente il lavoratore di quei rischi eventuali che si aggiungano a quelli normalmente inerenti alla prestazione svolta nel luogo di lavoro.

Se questo è l'intendimento - e mi sembra che su ciò non ci sia alcun dubbio - credo che, per rendere più conforme il testo della norma ad esso, eliminando ogni possibile fraintendimento o incertezza interpretativa, sia opportuno chiarire che l'obbligo in questione, che comporta un adempimento e la consegna di una valutazione dei rischi specifici in questione, si riferisca ai rischi eventuali che siano eventualmente connessi con la modalità particolare.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, se non erro, il tema che lei sta illustrando è quello dell'emendamento 19.200, di cui lei ha annunciato il ritiro. Vorrei essere sicura che lei confermi.

ICHINO *(PD)*. L'emendamento 19.200 è stato ritirato. Stiamo parlando soltanto dell'emendamento 19.203, che ha la stessa finalità dell'emendamento 19.200, ma si discosta di meno...

PRESIDENTE. Bene. Volevo esserne certa, perché c'era stato qualche equivoco anche da parte di altri colleghi.

ICHINO *(PD)*. Volendo discostarmi il meno possibile dal testo del disegno di legge, propongo l'emendamento 19.203 o una sua riformulazione che il Governo o il relatore ritengano opportuna.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, ho ascoltato il senatore Ichino, ma naturalmente dice sempre solo mezze verità.

Subito dopo il ritiro del suo emendamento - così mi risultava - ho presentato l'emendamento 19.201, che riguarda la sicurezza sul lavoro. Voi parlate di lavoro agile e snello. Se dobbiamo fare sicurezza nei luoghi di lavoro - e io concordo che occorre farlo - non bisogna dare un documento una volta all'anno - come dice il senatore Ichino - perché parliamo di lavoratori che saranno soggetti a cambiamenti di lavoro quotidiani. Quindi, la formazione non può essere fatta con un foglietto di carta che si consegna almeno una volta all'anno. La sicurezza sul lavoro è importante quando si cambia postazione di lavoro, quando si fa un lavoro diverso: questo è fare formazione. Altrimenti parliamo di aria fritta, come è abituato a fare il senatore Ichino.

PRESIDENTE. Senatore Barozzino, la prego di rispettare i colleghi.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, io credo che ci debba essere un malinteso in questo passaggio. Parliamo sempre di un lavoro efficace, poco burocratico e possibilmente semplice, ma invece qui è prescritta una comunicazione di cadenza annuale al lavoratore sulle questioni della sicurezza sul posto di lavoro. Ciò vuole dire che diventa continuativa, ripetitiva in quel momento, anche per il lavoratore stesso: è una cosa che vede arrivare ogni anno e la mette da parte senza guardarla, perché ormai è una circolare.

L'emendamento 19.202 prevede che, quando cambia la situazione sul posto di lavoro, venga fatta una comunicazione al lavoratore, in modo che sappia che la questione del posto di lavoro e la sicurezza sono cambiate. Se la comunicazione diventa ripetitiva e continuativa, non è niente di straordinario e nessuno la osserva.

Pertanto chiedo, signor Sottosegretario, per semplificare, per sburocratizzare e per rendere efficace anche questa comunicazione, di accettare il mio emendamento che prevede la comunicazione solamente quando il posto di lavoro subisce un cambiamento notevole. Questa è la mia richiesta e credo che nessuno perda il suo onore se la dovesse accettare.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire?

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, penso che su un tema così importante almeno un minuto me lo debba concedere.

PRESIDENTE. Ma lei può intervenire in dichiarazione di voto.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Allora intervengo in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Bene, ma ora non siamo in fase di dichiarazione di voto.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, parliamo di un tema così importante che non può passare ciò che è stato detto, perché non è la verità.

PRESIDENTE. Senatore Barozzino, capisco l'importanza, ma le darò la parola in fase dichiarazione di voto sugli emendamenti. Ma non posso darle la parola in fase di illustrazione, perché è già intervenuto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, premetto che tutti gli emendamenti hanno a riferimento la disciplina della salute e della sicurezza del lavoro agile.

Paradossalmente, pur da posizioni opposte, il senatore Barozzino, da un lato, e i senatori Berger e Ichino, dall'altro, hanno sottolineato quanto improduttivi siano gli adempimenti formali, soprattutto quando inutilmente ripetuti, ossia in assenza di nuovi elementi oggettivi che determinino nuovi rischi generali o specifici. Il relatore, quindi, comprende le ragioni che inducono a semplificare questi adempimenti. Con il collega Berger ho recentemente presentato un disegno di legge molto eversivo rispetto alla logica della sicurezza per adempimenti formali.

Tuttavia, in questa sede devo esprimere il parere prevalente della Commissione e non posso non rilevare come vi sia, in questo momento, in siffatte condizioni, un parere contrario, nel senso che la materia della sicurezza avrebbe raggiunto un equilibrio in Commissione nei termini di cui al testo all'esame dell'Assemblea.

Mi auguro che questa riflessione prosegua in seno alla Camera dei deputati, anche se non è sconosciuto ai più l'approccio diverso dai senatori Berger e Ichino che la Commissione lavoro della Camera dei deputati e l'Assemblea stessa potrebbero avere.

Sostanzialmente, rimettendomi al parere del Governo, il mio è un caloroso invito al ritiro, affinché non vi sia bocciatura degli emendamenti 19.300, 19.202 e 19.203; in caso contrario, amaramente, esprimo parere contrario.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 19.201, 19.301 e 19.204.

NANNICINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.201.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.201, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo ai presentatori se intendano accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 19.300.

SERAFINI *(FI-PdL XVII)*. No, signora Presidente, insistiamo per votarlo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.300, presentato dal senatore Bertacco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Berger, insiste per la votazione dell'emendamento 19.202?

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, non lo ritiro.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.202, presentato dal senatore Berger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.301, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Ichino, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 19.203?

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.204, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione articolo 19.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, voteremo contro questo articolo perché è emerso chiaramente che si apriranno dei contenziosi infiniti sul disegno di legge in materia di sicurezza sul lavoro. L'esempio lampante è fornito da come i membri della maggioranza intendano fare sicurezza sui luoghi di lavoro in merito al lavoro agile. Praticamente stabiliscono chi deciderà. Gli esempi dell'emendamento 19.202 o di quello del senatore Ichino sono lampanti. L'emendamento recita: «essere aggiornata e consegnata ogni qual volta i rischi generali e specifici subiscono un cambiamento notevole.». C'è il decreto legislativo n. 81 del 2008 e bisogna rispettarlo. Invece, si va incontro a un suo stravolgimento, e l'hanno fatto capire chiaramente il Governo e i membri della maggioranza.

Ancora una volta state percorrendo una strada pericolosissima. Stiamo parlando di sicurezza nei luoghi di lavoro. Più di questo non posso dire.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 20.0.200 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

CUOMO *(PD)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà *(Brusio)*. Pregherei i colleghi di permettere al senatore Mandelli di intervenire.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo brevemente... *(Brusio)*. Attendo qualche minuto.

PRESIDENTE. Come lei sa, la perfezione in questa Assemblea è difficile.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, desidero ricordare all'Assemblea... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Prego tutti i colleghi che devono parlare tra di loro di farlo fuori dall'Aula. È una questione di rispetto nei confronti del collega che deve intervenire.

Prego, senatore Mandelli, ha facoltà di parlare.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei annunciare all'Assemblea che ho presentato un'interrogazione per l'evento che purtroppo è successo il 28 ottobre nel Comune di Annone, in Provincia di Lecco, sulla strada statale n. 36, dove purtroppo Claudio Bertini ha perso la vita in un incidente veramente... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghe e colleghi, vi pregherei di uscire dall'Aula perché non si riesce ad andare avanti così. Prego, prosegua senatore.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Come dicevo, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea quello che purtroppo è accaduto il 28 ottobre nel Comune di Annone, in provincia di Lecco, sulla strada statale n. 36, una delle più trafficate di tutto il Nord Italia, con punte di utenti veramente particolari.

Nel primo pomeriggio Claudio Bertini ha perso la vita in un incidente su cui davvero bisogna fare una riflessione. Un viadotto che sovrastava in quel tratto la statale n. 36 ha ceduto di schianto per il passaggio di un autoarticolato.

Siamo di fronte a una situazione difficile da spiegare a chi è stato coinvolto in questo incidente. Ed è per questo che vorrei, oltre al cordoglio del Gruppo di Forza Italia alla famiglia Bertini, che ci fosse la possibilità di avere dal Governo una risposta immediata.

Nella mia interrogazione ho chiesto di capire esattamente i fatti - e spero che il Ministro possa rispondere su questa tragedia veramente inspiegabile - ma anche cosa intende fare per quella che - come dicevo qualche minuto fa - è una delle statali più trafficate di tutto il Nord d'Italia, piena di cavalcavia.

Quindi, se c'è necessità di intervento, si proceda. Si faccia un'indagine, una mappatura dello stato di manutenzione di tutti i sovrappassi. Si deve sapere esattamente cosa vogliamo fare rispetto al traffico importante che attraversa il Nord in quella strada statale e per la tranquillità di tutti, si ha davvero bisogno di una risposta immediata. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ci auguriamo che questo avvenga presto.

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signora Presidente, con questo intervento di fine seduta continua oggi al Senato una staffetta con cui, insieme a tante senatrici e a tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è stata legata da relazione amorosa o è stata legata. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Questa notte a Cornigliano, un quartiere di Genova, una donna, Rosanna Prete, di quarantanove anni, è stata uccisa dal marito, che ha sparato a lei e alle due figlie di dieci e quattordici anni, per poi suicidarsi. Salgono così a 22 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno.

La diagnosi che ormai in molte e in molti facciamo di fronte ai femminicidi è che questo tipo di reato scaturisce da un fattore culturale ed educativo. Ci sono uomini che non sono alfabetizzati al rapporto con le donne, che non riescono a concepire la donna come una persona. Abbiamo fenomeni di incomprensione radicale, di atteggiamenti maniacali che derivano dall'ignoranza che l'altra persona ha una dignità e che il corpo della donna è suo e non dell'uomo.

Purtroppo, anche se non ancora indagato a fondo, negli ultimi dieci anni risulta aumentato drammaticamente anche il fenomeno dei bambini che assistono alla violenza sulla propria madre, generando ulteriori traumi che possono compromettere sensibilmente il loro futuro.

Per cercare di rimediare a questa mentalità, purtroppo assai diffusa, è stato avviato alla Camera l'esame di diverse proposte di legge in materia di educazione di genere socio-affettiva (proposta di legge Tentori e Braga e disegni di legge abbinati) che, mirano, a vario titolo e grado, a inserire nella scuola

l'insegnamento dell'educazione di genere che costituisce, in alcune proposte, materia curriculare a sé stante, in altre, invece, parte integrante delle attività didattiche già previste. Le relative misure educative devono essere inserite nei piani dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado, compresa, dunque, la scuola dell'infanzia. Tuttavia, sorprende che dopo il fervore che ha accompagnato l'inizio della discussione di questi disegni di legge, tutto è fermo alla Camera dei deputati, con un rinvio davvero inspiegabile. Per questo motivo, auspico che l'*iter* di esame dei provvedimenti riprenda velocemente.

Ricordo che con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, di contrasto alla violenza di genere, che il Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere e come un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione asimmetrica di potere tra uomini e donne. Per questo motivo, si può prevenire la violenza sulle donne, intervenendo sui fattori che la determinano. Per tale ragione, è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne e, nel frattempo, sono stati rafforzati strumenti di protezione per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare e verificare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

In conclusione, riproponiamo con convinzione il nostro appello. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bernini e Laniece)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al dolore per questa ennesima morte e si augura, con la senatrice Ricchiuti, che il piano proceda nella sua attuazione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorrei denunciare la nuova frontiera per ampliare la capacità del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, che io definisco sedicenti profughi, perché le statistiche dimostrano che, per due terzi, si tratta di migranti economici e, quindi, clandestini. Ricordo che alla data del 27 ottobre scorso, i richiedenti asilo nel nostro sistema di accoglienza sono 172.000.

Dopo la disponibilità di albergatori falliti di mettere a disposizione le proprie strutture ricettive e la disponibilità di palazzinari che mettono a disposizione alloggi sfitti e dopo che nei giorni scorsi le cronache hanno parlato di azioni di requisizione di strutture, tra cui l'ostello di Goro, da pochi giorni si è passati addirittura a proporre di affittare le case pignorate. Questa è una vera e propria vergogna perché ci sono delle famiglie in crisi economica, con un padre che magari perde il posto di lavoro e, non riuscendo a pagare il mutuo, si vede pignorare la casa dalle banche.

Che cosa succede? Qualche giorno fa il giudice delle esecuzioni immobiliari del tribunale di Lecco ha diramato un comunicato (direttiva o circolare, non so come definirla) ai legali dei creditori pignoranti, ovvero le banche, dicendo: voi avete la possibilità di affittare le case pignorate per ospitare dei richiedenti asilo. Peraltro, ciò è avvenuto sulla base di alcune considerazioni politiche, perché il giudice ha parlato di finalità per perseguire un alto scopo umanitario e sociale e di possibilità di valorizzazione dell'immobile, definendo erroneamente «rifugiate» le persone che potenzialmente possono andare ad occupare questi immobili, visto che si sa che i rifugiati rappresentano solo il 5 per cento del totale. Il comportamento di questo giudice è veramente vergognoso e del tutto ultroneo.

Per questo motivo, il Gruppo della Lega Nord ha oggi presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Orlando per chiedergli se sia a conoscenza del contenuto di questa circolare (direttiva o comunicato, come la si voglia chiamare), se abbia fornito egli stesso le direttive al tribunale di Lecco o a tutti i tribunali italiani, ovvero se queste direttive siano pervenute dal presidente del tribunale ordinario di Lecco. E qualora non condividesse i contenuti di questa vergognosa circolare, l'interrogazione chiede al Ministro se intende attivare un intervento ispettivo per censurare questo grave comportamento del giudice del tribunale di Lecco. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei sollecitare - credo per la terza volta - la riposta all'interrogazione 3-03072, a mia firma, pubblicata i1 1° agosto, in cui si chiede al Governo, e in particolare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la spiegazione del perché, come risulta dal sito Internet della fondazione denominata Bill, Hillary & Chelsea Clinton foundation, tale Ministero risulti tra i donatori della fondazione. La cosa è stata fino ad ora ignorata, ma ricordo che tra una settimana si sarà già votato negli Stati Uniti e sarebbe dunque opportuno che il Governo rispondesse, anche alla luce del fatto che una serie di problemi contenuti nelle famose *e-mail* cancellate dell'allora Segretario di Stato Hillary Clinton riguardano la questione della fondazione Clinton. Pertanto sarebbe bene che non ci facessimo battere cento a zero in fatto di trasparenza, non soltanto dal Governo degli Stati Uniti, ma dalla stessa fondazione Clinton - che pure è all'interno di una qualche attenzione persino da parte della polizia federale americana - la quale ha scritto nel suo sito Internet l'elenco di tutti i donatori, tra i quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare italiano. Il Ministero, invece, non solo non ci ha fatto sapere nulla, ma non risponde neanche del perché, del quando e del come tale donazione sia stata effettuata.

In secondo luogo, signora Presidente - cercherò di essere molto rapido - chiedo l'intervento della Presidenza del Senato, perché in trasmissioni televisive, che dovrebbero riguardare il *referendum* costituzionale, viene detto che i parlamentari italiani sono i più pagati del mondo e che il Parlamento italiano è il più costoso del mondo. Questo è palesemente non vero: basta consultare i siti Internet di altri Parlamenti, come, ad esempio, i Parlamenti francese, tedesco, degli Stati Uniti o del Regno Unito, per rendersi conto che non è vero. Ho scritto alle redazioni delle trasmissioni televisive o radiofoniche in cui risulta che tale menzogna sia stata proferita, per altro anche da parte di un'alta carica dello Stato, e non ho ricevuto risposta alcuna, se non in un caso. Chiedo dunque che la Presidenza intervenga. Ciascuno può sostenere le opinioni politiche che vuole, ma dire che il Senato e la Camera dei deputati italiani costino più degli oltre 3 miliardi di dollari che costa il Congresso degli Stati Uniti - tanto per fare un esempio - è una menzogna vergognosa, usata, per di più, ai fini di un *referendum* su una cosa molto seria, come la riforma costituzionale, che può piacere o meno - a me, personalmente, non piace - ma è certamente un fatto estremamente importante. Dunque, per fare propaganda - che in generale è legittima - su tale consultazione non possono essere usate menzogne, che ledono il prestigio del Parlamento e dei singoli parlamentari. *(Applausi del senatore Amidei)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 3 novembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 3 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,51)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione

flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (**2233**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 1.

Approvato

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

ICHINO, LANZILLOTTA, FAVERO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2222» con le parole: «contenuta in altra parte del Codice civile o in leggi speciali».

1.201

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, nonché agli artigiani e ai commercianti iscritti alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali presso l'INPS».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, valutati nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-*ter* e 2-*quater*.

2-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2-*quater*. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

1.202

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2094 - *(Contratto di lavoro). - 1*. Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

2. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.

3. L'eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articolo 2103 del codice civile primo e secondo periodo, 2104 del codice civile comma 2, 2106 del codice civile, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101,

2102, 2108 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.

4. L'accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Ambito di applicazione e modifiche al codice civile e di procedura civile».

G1.200

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

il lavoro indipendente è la risposta ad un modello industriale che esternalizza molti servizi qualificati;

negli ultimi anni si è assistito ad una fortissima svalutazione del lavoro dei lavoratori cosiddetti freelance, a causa della contrazione della domanda e dell'accresciuta concorrenza;

la fissazione di «costi standard» non dovrebbe riguardare solo i prodotti ma anche i servizi, nella definizione di un range che da un lato contrasti la svalorizzazione del lavoro e dall'altro prevenga sperperi ingiustificati;

i compensi così definiti potranno rappresentare un riferimento anche per il mercato privato, sia per i professionisti sia per chi acquista i servizi,

impegna il Governo a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di pervenire, in accordo con le rappresentanze dei soggetti interessati e delle pubbliche amministrazioni, alla determinazione di parametri di compenso per alcune prestazioni tipiche da individuare per ogni attività professionale.

G1.201

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Il Senato,

esaminato il provvedimento comunemente noto come «*jobs act* degli autonomi»;

preso atto dell'obiettivo che lo stesso intende perseguire, come richiamato nella relazione illustrativa al disegno di legge, e cioè «quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro»;

ritenuto che un sistema di diritti si basa anche e soprattutto sul riconoscimento, ai lavoratori autonomi e, quindi, anche ai liberi professionisti, dell'equo compenso e di forme di garanzia per il pagamento delle prestazioni;

constatato che tali questioni, per quanto di fondamentale rilevanza per i lavoratori interessati dal provvedimento all'esame, non sono contemplate tra le misure recate dal medesimo provvedimento,

impegna il Governo a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, dei parametri retributivi di riferimento per un'equa remunerazione.

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Art. 3.

Approvato

(Clausole e condotte abusive)

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

EMENDAMENTI

3.2

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il contratto deve essere in forma scritta a pena di nullità».

3.4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso», con le seguenti: «con preavviso inferiore a trenta giorni».

3.7

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «congruo preavviso», inserire le seguenti: «di sessanta giorni per i contratti di durata superiore a tre mesi ovvero di trenta giorni per quelli di durata inferiore,».

3.10

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Si qualificano, altresì, clausole abusive quelle che:

a) prevedono compensi eccessivamente bassi per la prestazione professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;

b) attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già espletate ovvero avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

3.200

FAVERO

Inammissibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si considerano altresì abusive e prive di effetto le clausole mediante le quali le parti pattuiscono compensi manifestamente sproporzionati all'opera prestata, tenuto conto della difficoltà e del pregio della stessa, del costo sostenuto dal lavoratore autonomo e della manodopera eventualmente impiegata, nonché le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione. Nelle ipotesi di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni».

3.15

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o al risarcimento in forma specifica».

3.201

PAGANO

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«*4.* Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre in ogni caso, per tutti i rapporti contrattuali di cui al presente capo, dal giorno del compimento della prestazione da parte del lavoratore autonomo».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: «Clausole e condotte abusive e prescrizione per l'azione di responsabilità professionale».

3.202

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il lavoratore autonomo che abbia convenuto nell'accordo con il committente un compenso inadeguato o non proporzionale all'attività prestata in ragione della sua debolezza contrattuale, può rivolgersi al tribunale competente territorialmente ai sensi del codice di procedura civile, al fine di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito. Il tribunale, accertata la debolezza contrattuale e l'inadeguatezza o la sproporzione del compenso pattuito, procede alla sua rideterminazione in via equitativa».

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Apporti originali e invenzioni del lavoratore)

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, nel

rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;
b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

5.200

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.300

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4-*bis*. *(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)*. - *1*. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

5.201

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «atti pubblici» con le seguenti: «atti delle amministrazioni pubbliche».

5.202

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti delle amministrazioni pubbliche» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,».

5.301

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni».

5.203

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al carattere di terzietà di queste» aggiungere le seguenti: «alle loro specifiche competenze».

5.302

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.204

PAGANO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contenzioso giudiziario», inserire le seguenti: «anche relativamente a controversie insorte tra professionista e committente ed ai criteri da porre a fondamento per la liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali,».

5.303

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».

5.205

PAGANO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».

5.206

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire le seguenti:*

«*b-bis)* previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

b-ter) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b-bis)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«*2.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili

finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esenzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo».

5.207

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis)* previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

b-ter) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b-bis)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esenzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo».

5.304

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) esclusione dei professionisti che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato dalle funzioni del presente articolo».

5.208

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI, GALIMBERTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

2-*ter*. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati».

5.209

GAETTI, CATALFO

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi dei relativi parametri di costo nonché di garantire ai cittadini cure sanitarie di qualità nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia ed a quelli soggetti alla vigilanza del Ministero della salute, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministero della salute, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)*;

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

2-*ter*. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2-*bis*, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale».

5.210

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso dalla declaratoria di inammissibilità dell'em. 5.201

Nella rubrica, sostituire le parole: «atti pubblici», con le seguenti: «atti delle amministrazioni pubbliche».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.200

DI BIAGIO

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale)

1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della Giustizia, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi e dei relativi parametri di costo, il Governo, su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)*;

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti».

5.0.201

BARANI

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale)

1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia ed a quelli soggetti alla vigilanza del Ministero della salute, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi dei relativi parametri di costo e oltre a garantire ai cittadini anche la garanzia di ricevere cure sanitarie di qualità, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministero della salute, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)*;

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.200

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - *(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche) - 1.* Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subito una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

6.201

CATALFO, PUGLIA

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche). - 1.* Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la contribuzione obbligatoria in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, esclusivamente per i soggetti con rapporto di lavoro dipendente, per quelli che non esercitano la professione e per quelli temporaneamente privi di occupazione, sia intesa come volontaria e che il mancato versamento di tale contribuzione non possa essere causa di cancellazione dall'ordine professionale, fermo restando per i soggetti di cui alla presente lettera temporaneamente privi di occupazione, a decorrere dall'inizio dell'attività lavorativa, l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive ed esonerative della medesima nonché le disposizioni vigenti in materia per i liberi professionisti di cui alla presente lettera.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

6.202

PAGANO

Inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi ed allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto, mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi dei parametri di costo delle prestazioni dei professionisti iscritti agli ordini e collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché, quanto alle disposizioni sulle prestazioni di cui alle lettere *b), c), d),* su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, quanto alle disposizioni sulle prestazioni di cui alle lettere *b), c), d),* nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli ordini e collegi professionali interessati, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) individuazione da parte degli ordini professionali del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati e di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni;

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *b)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei princìpi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche ed in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale».

6.203 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) applicazione, a risorse definite, dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2017;

c) previsione per l'accesso all'indennità di cui alla lettera *b)* che i lavoratori di cui alla medesima lettera presentino apposita richiesta nell'anno successivo al periodo di inattività e successivamente alla dichiarazione dell'IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente e che i medesimi lavoratori soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

3) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;

d) previsione che, ai sensi di quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*, siano indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda e che per tutti i soggetti percettori dell'indennità di cui alla lettera *b)* sia accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

6.204 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare

riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della di missione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento;

c) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

6.205 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia o dell'infortunio decorso il quale il lavoratore è tenuto al versamento rateale dei contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione decorso un ulteriore periodo pari al periodo di malattia o dell'infortunio».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche»*, con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

6.206 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

6.207 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

6.208 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell'esclusione dagli studi di settore previsti

dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche»,*con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi».

6.209 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) trasformazione degli attuali enti di previdenza di diritto privato in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento degli stessi in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante la tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché una specifica parametrazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'Ente;

c) definizione, in attesa dell'attuazione di quanto previsto alla lettera *b)*, di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche».

6.210 (testo corretto)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) definizione di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;

c) destinazione degli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera *b)* al cofinanziamento delle prestazioni di cui alla lettera *a)*».

6.211 (testo corretto)

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000».

6.212

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. AI fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subìto una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie.»

6.300

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di rafforzare», inserire le seguenti: «e razionalizzare».

6.301

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «organi di vigilanza», inserire le seguenti: «e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni,».

6.302

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Ritirato

Al comma1, dopo le parole: «prestazioni complementari», inserire le seguenti:«non obbligatorie».

6.213

ICHINO, LANZILLOTTA, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o».

6.214

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà», con le seguenti: «una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12 000 euro,».

6.215

PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«prevedendo inoltre l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa di tali patologie;».

6.216

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;

b) introduzione, per le Casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS»,

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche» *con le seguenti:* «di tutti i lavoratori autonomi»,

6.217

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI, GALIMBERTI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

2-*ter*. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati».

G6.100

PAGANO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2233,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge introduce princìpi e criteri direttivi volti a rafforzare le prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, abilitando gli enti previdenziali di diritto privato ad attivare oltre alle prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario già attivabili, anche altre prestazioni sociali finanziate da apposita contribuzione, in particolare in caso di significativa riduzione del reddito dell'iscritto o in presenza di una grave patologia;

considerato che:

esiste un profondo divario tra professioni ordinistiche e non ordinistiche con riferimento all'entità delle contribuzioni e alla dimensione delle prestazioni per cui risulta opportuno realizzare una condizione di maggiore equità,

impegna il Governo:

1) a prevedere nell'ambito della gestione separata istituita presso l'INPS una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti cui sono tenuti a iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a consentire altresì agli stessi di addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi quale rivalsa per i versamenti contributivi;

2) a superare le duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzione a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria e ad eliminare i requisiti contributivi e altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi;

3) ad avviare con immediatezza un tavolo di confronto con le associazioni maggiormente rappresentative per il monitoraggio del rapporto tra contribuzioni e prestazioni e la definizione del percorso di riforma.

G6.100 (testo 2)

PAGANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2233,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge introduce princìpi e criteri direttivi volti a rafforzare le prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, abilitando gli enti previdenziali di diritto privato ad attivare oltre alle prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario già attivabili, anche altre prestazioni sociali finanziate da apposita contribuzione, in particolare in caso di significativa riduzione del reddito dell'iscritto o in presenza di una grave patologia;

considerato che:

esiste un profondo divario tra professioni ordinistiche e non ordinistiche con riferimento all'entità delle contribuzioni e alla dimensione delle prestazioni per cui risulta opportuno realizzare una condizione di maggiore equità,

impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate:

1) a prevedere nell'ambito della gestione separata istituita presso l'INPS una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti cui sono tenuti a iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a consentire altresì agli stessi di addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi quale rivalsa per i versamenti contributivi;

2) a superare le duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzione a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria e ad eliminare i requisiti contributivi e altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi;

3) ad avviare un tavolo di confronto con le associazioni maggiormente rappresentative per il monitoraggio del rapporto tra contribuzioni e prestazioni e la definizione del percorso di riforma.

_____

(*) Accolto dal Governo

G6.200

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

da anni in alcune casse previdenziali, emergono irregolarità anche molto gravi nella gestione dei rispettivi fondi (le quali mettono in dubbio non solo la capacità di tali istituzioni di perseguire i loro obiettivi previdenziali) e costi enormi per consulenze, emolumenti degli amministratori, spese non istituzionali: tutti elementi che mettono a serio rischio le risorse che derivano dai contributi versati obbligatoriamente dagli iscritti e destinate alle loro pensioni;

in Italia a fronte di una previdenza obbligatoria pubblica, gestita da un unico istituto, che garantisce circa 23 milioni di cittadini, ve ne è una privatizzata, suddivisa in 20 casse, per complessivi 1.648.000 professionisti iscritti obbligatoriamente alle rispettive casse di pertinenza;

le 20 casse alle quali lo Stato delega la gestione dei lavoratori autonomi e che, tutte assieme, rappresentano un patrimonio di oltre 61 miliardi di euro, hanno differenti regole, differenti consigli di amministrazione, differenti investitori, differenti consulenti, differenti attuari, notevoli differenze degli emolumenti percepiti dagli amministratori delle casse stesse;

gli amministratori delle casse privatizzate, pur rientrando le stesse fra le amministrazioni pubbliche, hanno però piena autonomia di gestione amministrativa e finanziaria ed inoltre, anche sotto il profilo penale, hanno responsabilità come se le casse che amministrano fossero aziende private;

appare necessario studiare percorsi per unificare le casse e ridurre i costi a beneficio della sostenibilità del sistema pensionistico;

la previdenza, quale pilastro dello Stato sociale e tutela costituzionalmente prevista (articolo 38), dovrebbe essere interamente iscritta alle competenze dello Stato in modo da sottrarla ad una costellazione di gestioni diverse amministrativo contabile,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di:

a) definire comuni regole organizzative e finanziarie per le casse previdenziali attualmente esistenti al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;

b) prevedere la trasformazione delle casse previdenziali in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento delle stesse in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante tipologia degli organismi di amministrazione e

controllo nonché specifica parametrazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'ente.

G6.201

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

la riforma della previdenza italiana verso il sistema contributivo, introdotta dalla legge n. 335 del 1995, ha cambiato drasticamente le prospettive pensionistiche;

i primi ad avere avuto consapevolezza della misura di questo cambiamento sono le lavoratrici e i lavoratori autonomi e i parasubordinati, in quanto sono stati i primi ad essere stati interessati al passaggio al sistema contributivo puro;

il tema pensione continua ad essere all'ordine del giorno, sia per la politica, sia nel dibattito pubblico ma gran parte di questo dibattito si concentrata su temi che interessano i pensionati e pensionandi con sistema retributivo. Della povertà e delle penalizzazioni del sistema contributivo si parla sporadicamente e comunque rinviandone, senza una precisa scadenza, non solo la soluzione, ma anche la discussione. È invece urgente intervenire subito per evitare l'esplosione di una bomba sociale, quando arriveranno le prime consistenti coorti di pensionati contributivi puri;

appare urgente il superamento di alcune gravi carenze del sistema contributivo, e in particolare:

- garantire a tutti i lavoratori, con un'adeguata storia contributiva (15-20 anni di versamenti, in qualunque gestione previdenziale), anche intermittente e frammentata tra diverse gestioni, il raggiungimento di una pensione minima;

- intervenire con meccanismi solidaristici a favore di chi ha sperimentato percorsi lavorativi non continuativi, a causa di difficoltà occupazionali o personali. Il sistema contributivo ha infatti eliminato ogni solidarietà proprio quando sarebbe più necessaria a causa della sempre maggiore instabilità lavorativa e della crescita di forme lavorative non adeguatamente coperte da un sistema di *welfare* ancorato al lavoro dipendente;

- incentivare l'investimento pensionistico, attualmente molto poco conveniente;

- incentivare anche il secondo pilastro previdenziale, che, come previsto dalla riforma, sarà necessario per compensare la caduta del reddito che si presenterà al momento di andare in pensione,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con individuazione delle necessarie risorse, al fine di:

a) assicurare la piena portabilità del credito pensionistico in altre gestioni;

b) operare una revisione delle modalità di rivalutazione del montante pensionistico, in modo da renderlo effettivamente premiante;

c) prevedere la possibilità di riscattare gli anni lavorati quando non esisteva un obbligo contributivo e gli anni di laurea;

d) prevedere concrete misure di incentivazione alla previdenza complementare.

G6.201 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

la riforma della previdenza italiana verso il sistema contributivo, introdotta dalla legge n. 335 del 1995, ha cambiato drasticamente le prospettive pensionistiche;

i primi ad avere avuto consapevolezza della misura di questo cambiamento sono le lavoratrici e i lavoratori autonomi e i parasubordinati, in quanto sono stati i primi ad essere stati interessati al passaggio al sistema contributivo puro;

il tema pensione continua ad essere all'ordine del giorno, sia per la politica, sia nel dibattito pubblico ma gran parte di questo dibattito si concentrata su temi che interessano i pensionati e pensionandi con sistema retributivo. Della povertà e delle penalizzazioni del sistema contributivo si parla sporadicamente e comunque rinviandone, senza una precisa scadenza, non solo la soluzione, ma anche la discussione. È invece urgente intervenire subito per evitare l'esplosione di una bomba sociale, quando arriveranno le prime consistenti coorti di pensionati contributivi puri;

appare urgente il superamento di alcune gravi carenze del sistema contributivo, e in particolare:

- garantire a tutti i lavoratori, con un'adeguata storia contributiva (15-20 anni di versamenti, in qualunque gestione previdenziale), anche intermittente e frammentata tra diverse gestioni, il raggiungimento di una pensione minima;

- intervenire con meccanismi solidaristici a favore di chi ha sperimentato percorsi lavorativi non continuativi, a causa di difficoltà occupazionali o personali. Il sistema contributivo ha infatti eliminato ogni solidarietà proprio quando sarebbe più necessaria a causa della sempre maggiore instabilità lavorativa e della crescita di forme lavorative non adeguatamente coperte da un sistema di *welfare* ancorato al lavoro dipendente;

- incentivare l'investimento pensionistico, attualmente molto poco conveniente;

- incentivare anche il secondo pilastro previdenziale, che, come previsto dalla riforma, sarà necessario per compensare la caduta del reddito che si presenterà al momento di andare in pensione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative di carattere normativo a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con individuazione delle necessarie risorse, al fine di:

a) assicurare la piena portabilità del credito pensionistico in altre gestioni;

b) operare una revisione delle modalità di rivalutazione del montante pensionistico, in modo da renderlo effettivamente premiante;

c) prevedere la possibilità di riscattare gli anni lavorati quando non esisteva un obbligo contributivo e gli anni di laurea;

d) prevedere concrete misure di incentivazione alla previdenza complementare.

_____

(*) Accolto dal Governo

G6.101

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega in materia di protezione sociale delle professioni ordinistiche;

in virtù del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge delega 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale si è predisposta la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, medici, veterinari e farmacisti sono tenuti a versare quella che di fatto può essere considerata una doppia contribuzione obbligatoria, sia al fondo nazionale di riferimento, sia all'ente gestore di forme di previdenza ed assistenza della propria categoria professionale;

considerato che:

quest'obbligo si estende a tutti i professionisti, anche a quelli dipendenti, a coloro che non esercitano la professione e anche a quelli disoccupati;

tale doppia imposizione, oltre ad essere gravemente onerosa, nei casi in cui non riesca ad essere onorata può comportare la cancellazione dall'ordine professionale e quindi di fatto l'impossibilità per il veterinario di lavorare,

impegna il Governo a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di rendere volontaria la contribuzione all'ENPAV, all'EMPAM e all'EMPAF per i soggetti di cui in premessa dipendenti, per quelli che non esercitano la professione e per quelli senza un rapporto di lavoro in atto nonché a prevedere il divieto di cancellazione dall'ordine professionale in caso di mancato versamento di tale contribuzione volontaria.

G6.202

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

in virtù del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge delega 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale si è predisposta la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, i veterinari sono tenuti a versare quella che di fatto può essere considerata una doppia contribuzione obbligatoria, sia al fondo nazionale di riferimento, sia all'ente gestore di forme di previdenza ed assistenza della propria categoria professionale;

quest'obbligo si estende a tutti i professionisti, anche a quelli dipendenti, a coloro che non esercitano la professione e anche a quelli disoccupati;

tale doppia imposizione, oltre ad essere gravemente onerosa, nei casi in cui non riesca ad essere onorata può comportare la cancellazione dall'ordine professionale e quindi di fatto l'impossibilità per il veterinario di lavorare,

impegna il Governo a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di rendere volontaria la contribuzione all'ENPAV per i veterinari dipendenti, per quelli che non esercitano la professione e per quelli senza un rapporto di lavoro in atto e nonché a prevedere il divieto di cancellazione dall'ordine professionale in caso di mancato versamento di tale contribuzione volontaria.

G6.203

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento meglio noto come «*jobs act* degli autonomi»;

preso atto che lo stesso non contempla interventi pensionistici per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, nonostante l'evidente necessità di intervenire su un sistema caratterizzato da aliquote troppo alte a fronte di trattamenti di importo irrisorio;

ritenuto peraltro che proprio il lavoro autonomo, contraddistinto da carriere discontinue e saltuarie, rende improcrastinabile una revisione della normativa in materia di ricongiunzioni e cumulo, prevedendo la liquidazione di un unico trattamento pensionistico in base a tutti i contributi versati in diverse gestioni nell'arco della vita lavorativa, senza ulteriori oneri a carico del lavoratore,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti in materia pensionistica, a completamento del processo di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare*, atti a prevedere la liquidazione di un unico trattamento il cui importo finale dovrà corrispondere alla somma delle quote riferite ai versamenti effettuati in ciascuna gestione senza oneri

aggiuntivi per il lavoratore.

G6.203 (testo 2)

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento meglio noto come «*jobs act* degli autonomi»;

preso atto che lo stesso non contempla interventi pensionistici per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, nonostante l'evidente necessità di intervenire su un sistema caratterizzato da aliquote troppo alte a fronte di trattamenti di importo irrisorio;

ritenuto peraltro che proprio il lavoro autonomo, contraddistinto da carriere discontinue e saltuarie, rende improcrastinabile una revisione della normativa in materia di ricongiunzioni e cumulo, prevedendo la liquidazione di un unico trattamento pensionistico in base a tutti i contributi versati in diverse gestioni nell'arco della vita lavorativa, senza ulteriori oneri a carico del lavoratore,

impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative volte al completamento del processo di costruzione anche per i lavoratori autonomi di un sistema di diritti e di *welfare*.

_____

(*) Accolto dal Governo

G6.204

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

appare non procrastinabile una riforma del sistema contributivo riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps. Le aliquote contributive previste per tali categorie di soggetti restano infatti di gran lunga più elevate rispetto a quelle imposte ai liberi professionisti dotati di cassa previdenziale, nonché ai commercianti e agli artigiani, senza che tale differenziale sia compensato da prestazioni previdenziali e assistenziali di livello superiore,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di:

a) pervenire ad una progressiva riduzione al 24 per cento dell'aliquota contributiva attualmente prevista dalla normativa vigente per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps al fine di equiparare la contribuzione di tali lavoratori a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi;

b) incentivare la contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali.

G6.204 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

considerato che:

appare non procrastinabile una riforma del sistema contributivo riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps. Le aliquote contributive previste per tali categorie di soggetti restano infatti di gran lunga più elevate rispetto a quelle imposte ai liberi professionisti

dotati di cassa previdenziale, nonché ai commercianti e agli artigiani, senza che tale differenziale sia compensato da prestazioni previdenziali e assistenziali di livello superiore,

impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative di carattere normativo da porre in essere al fine di incentivare la contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni fiscali e sociali)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.

4. Salvo quanto previsto al comma 5, il trattamento economico di cui al comma 3 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002.

5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 4, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2017.

8. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.200

PAGANO

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Alle società tra professionisti di cui all'art. 10 legge 21 novembre 2011 n. 183 si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5 comma 3 Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

2-*ter*. Si applica ai professionisti iscritti agli Ordini o Collegi il regime di cui all'art. 32 bis del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 come convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 .

2-*quater*. Per i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi, tutte le spese documentabili e relative all'esercizio dell'attività professionale non contribuiscono al calcolo del reddito imponibile di cui all'articolo 3 del TUIR; sono altresì interamente deducibili i contributi ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale».

7.201

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e il comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono abrogati.

2-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo le parole: «assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «fatte salve le gestioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233,».

2-*quater*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni la disciplina relativa ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti è adeguata alle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* 2-*ter* e 2-*quater*, dell'articolo 7 valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-*ter* e 2-*quater*.

2-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: «di 3,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,5 punti percentuali»;

b) al comma 67, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».

2-*quater*. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

7.202

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CATALFO

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1991, n. 446, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e

non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività»».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*, dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-*ter* e 2-*quater*.

2-*ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: «di 3,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,5 punti percentuali»;

b) al comma 67, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».

2-*quater*. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

7.203

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis)*. L'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato».

7.204

FAVERO, ICHINO

Inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente comma che decidono di non usufruire o di usufruire parzialmente del congedo parentale hanno parimenti diritto al trattamento economico a tal fine previsto per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

7.205

CATALFO, PAGLINI

Inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione prevista al presente comma può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-*ter* e 2-*quater*.

2-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2-*quater*. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella a del 93 per cento"».

7.206

LANZILLOTTA, ICHINO

Inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le lavoratrici o i lavoratori autonomi che decidono di non usufruire dell'astensione, totalmente o parzialmente, possono usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

7.207

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, GALIMBERTI

Inammissibile

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.

5-*ter*. All'onere derivante dal comma 5-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.208

PAGANO

Inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

7.209

GAMBARO

Inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

7.210

MOLINARI

Inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

7.211 (testo 2)

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Inammissibile

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dal 1º gennaio 2017, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera;

b) in via sperimentale per il triennio 2017-2019, possono destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, sino al 25 per cento della percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della lettera b) *del comma 8, stimato in 77 milioni di euro all'anno, si provvede, per il triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

7.212 (testo 2)

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Inammissibile

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dal 1º gennaio 2017, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera;

b) in via sperimentale per il triennio 2017-2019, possono destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, sino al 25 per cento della percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della lettera b) *del comma 8, stimato in 77 milioni di euro all'anno, si provvede, per il triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

7.213

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, GALIMBERTI

Inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «malattie oncologiche», inserire le seguenti: «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 500 mila euro per il 2016 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.214

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8-*ter*. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 8-bis loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese

destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

8-*quater.* La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 8-bis e per la definizione delle linee di intervento futuro.»

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-*bis,* 8-*ter* e 8-*quater,* dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-*ter* e 2-*quater.*

2-*ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2-*quater.* All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

7.215

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8-*ter.* Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 8-bis loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

8-*quater.* La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 8-*bis* e per la definizione delle linee di intervento futuro.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-*bis,* 8-*ter,* 8-*quater,* dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-*ter* e 2-*quater.*

2-*ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2-*quater.* All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

7.216

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, della presente legge si applica l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

8-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 8-*bis* del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-*bis,* dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-*ter* e 2-*quater*.

2-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2-*quater*. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

7.217

CATALFO, PUGLIA

Inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. I lavoratori che rientrano nelle ipotesi previste dal comma 8 non sono soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, in relazione ai periodi di cui al medesimo comma 8. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8, ai competenti uffici finanziari entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termine la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.

8-*ter*. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le malattie e le patologie che danno diritto alla sospensione dei termini di cui al comma 8, nonché all'esenzione di cui al comma 8-*bis*. L'elenco delle malattie e delle patologie è aggiornato con cadenza triennale.

8-*quater*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'esenzione di cui al comma 8-*bis*.

8-*quinquies*. Al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: "al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018".

8-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 8-*quinquies*, pari

a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

7.218

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco delle malattie croniche che danno diritto all'equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 8 del presente articolo. l'elenco è aggiornato ogni triennio.

8-*ter*. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, spetta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-*bis* e 8-*ter*, dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-*ter* e 2-*quater*.

2-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2-*quater*. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

7.219

CATALFO, PUGLIA

Inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo I per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, i termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del

cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari. Non è imputata responsabilità né si applicano sanzioni o interessi moratori al lavoratore, al committente o al cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* si applicano a condizione che il lavoratore ovvero il committente o cliente trasmetta idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure e che comunichi alla medesima la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento. La pubblica amministrazione ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-*bis*, 8-*ter*, dell'articolo 7, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2-*ter* e 2-*quater*.

2-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2-*quater*. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

G7.100

PAGANO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2233,

premesso che:

tra le disposizioni fiscali e sociali introdotte dall'articolo 7 del disegno di legge, sono opportunamente sottratte all'imposizione fiscale tutte le spese di produzione del reddito,

impegna il Governo:

1) ad eliminare gli studi di settore riferiti alle libere professioni in quanto gli studi stessi sono definiti secondo il metodo della «competenza» mentre le attività professionali operano «per cassa» con riferimento al reddito da sottoporre al prelievo fiscale;

2) a definire con certezza la «autonoma organizzazione» delle attività professionali, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive.

G7.100 (testo 2)

PAGANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2233,

premesso che:

tra le disposizioni fiscali e sociali introdotte dall'articolo 7 del disegno di legge, sono opportunamente sottratte all'imposizione fiscale tutte le spese di produzione del reddito,

impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate:

1) ad eliminare gli studi di settore riferiti alle libere professioni in quanto gli studi stessi sono definiti secondo il metodo della «competenza» mentre le attività professionali operano «per cassa» con

riferimento al reddito da sottoporre al prelievo fiscale;

2) a definire con certezza la «autonoma organizzazione» delle attività professionali, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive.

_____

(*) Accolto dal Governo

G7.101

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premesso che:

all'interno della Gestione Separata afferiscono vari tipologie di contribuenti: partite iva, parasubordinati, amministratori di società etc., cioè soggetti che hanno vite professionali e lavorative molto diverse e anche sistemi di contribuzione differenziati, basti pensare alla contribuzione previdenziale del collaboratore che ammonta per i 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore;

sul professionista a partita iva grava invece l'intera quota previdenziale come anche i periodi di contribuzione sono diversi per esempio le partite iva spesso lo sono per tutto l'arco della vita professionale mentre la collaborazione rappresenta più frequentemente un periodo di una vita lavorativa;

la possibilità di usufruire delle tutele offerte dalla gestione separata è molto diversa se si è collaboratori o professionisti liberi. L'incremento dei redditi, e quindi dei livelli contributivi ,è diverso tra collaboratori, professionisti e amministratori;

considerato che:

ad oggi i vari soggetti con le loro diversità vengono considerati in modo omogeneo dall'Inps;

questo inoltre impedisce di conoscere la situazione reale delle varie tipologie di contribuenti afferenti alla gestione separata e quindi di poter agire con politiche efficaci e differenziate;

la divisione all'interno della gestione separata darebbe un quadro molto chiaro dei dati e quindi delle situazioni contributive dei vari soggetti e permetterebbe una maggiore trasparenza della gestione e una più facile analisi degli andamenti contributivi;

questi siano i presupposti necessari per mettere a punto delle proposte innovative e gestionali capaci di rispondere a situazioni reali e non a omogeneizzazioni di esigenze,

impegna il Governo a riorganizzare l'iscrizione presso la apposita Gestione Separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 in due separate sezioni A e B, dove alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA e alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione separata dell'INPS.

G7.101 (testo 2)

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premesso che:

all'interno della Gestione Separata afferiscono vari tipologie di contribuenti: partite iva, parasubordinati, amministratori di società etc., cioè soggetti che hanno vite professionali e lavorative molto diverse e anche sistemi di contribuzione differenziati, basti pensare alla contribuzione previdenziale del collaboratore che ammonta per i 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore;

sul professionista a partita iva grava invece l'intera quota previdenziale come anche i periodi di contribuzione sono diversi per esempio le partite iva spesso lo sono per tutto l'arco della vita professionale mentre la collaborazione rappresenta più frequentemente un periodo di una vita lavorativa;

la possibilità di usufruire delle tutele offerte dalla gestione separata è molto diversa se si è collaboratori o professionisti liberi. L'incremento dei redditi, e quindi dei livelli contributivi ,è diverso tra collaboratori, professionisti e amministratori;

considerato che:

ad oggi i vari soggetti con le loro diversità vengono considerati in modo omogeneo dall'Inps;

questo inoltre impedisce di conoscere la situazione reale delle varie tipologie di contribuenti afferenti alla gestione separata e quindi di poter agire con politiche efficaci e differenziate;

la divisione all'interno della gestione separata darebbe un quadro molto chiaro dei dati e quindi delle situazioni contributive dei vari soggetti e permetterebbe una maggiore trasparenza della gestione e una più facile analisi degli andamenti contributivi;

questi siano i presupposti necessari per mettere a punto delle proposte innovative e gestionali capaci di rispondere a situazioni reali e non a omogeneizzazioni di esigenze,

impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate a riorganizzare l'iscrizione presso la apposita Gestione Separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 in due separate sezioni A e B, dove alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA e alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione separata dell'INPS.

_____

(*) Accolto dal Governo

G7.102

PARENTE, FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PAGANO (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) ha disposto l'incremento annuale delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, non assicurati presso altre forme pensionistiche, fino ad arrivare, a regime dal 2018, ad un'aliquota pari al 33 per cento;

successivamente, l'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), - modificato dall'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 - ha ridotto, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, al 27 per cento (in luogo del 28 per cento);

l'articolo 1, comma 203, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha ridotto, per l'anno 2016, la suddetta aliquota di un punto percentuale (al 27 per cento in luogo del 28 per cento);

la reiterazione, di anno in anno, della sospensione dell'aumento contributivo non risolve il problema che si ripropone, di volta in volta, nel corso dell'esame di ogni legge di stabilità alla

scadenza del termine annuale delle disposizioni in questione;

considerato che:

le partite IVA individuali «esclusive» attualmente versano all'Inps da sole il 27 per cento del loro reddito, più di ogni altro contribuente autonomo;

l'aumento progressivo della contribuzione sociale al livello di quella dei lavoratori dipendenti è un aumento profondamente iniquo in quanto i diretti interessati sono lavoratori e lavoratrici autonome e dovrebbero versare contributi previdenziali in base alla medesima aliquota in vigore per i lavoratori e lavoratrici autonome;

oltre a essere iniquo, il forte aumento è anche controproducente perché spinge al lavoro nero o, nel migliore dei casi, porta a una riduzione netta dei compensi;

considerato inoltre che:

ormai il sistema pensionistico si basa sul sistema contributivo puro e sussiste un forte squilibrio tra le varie gestioni che fanno capo all'Inps, soprattutto per quel che riguarda la gestione separata;

sarebbe opportuna e non più procrastinabile una revisione complessiva del sistema previdenziale dell'intero comparto del lavoro autonomo (artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti non ordinisti) suddividendo la gestione separata tra professionisti (circa 205.000,00) e parasubordinati;

ciò semplificherebbe il sistema con la creazione di due gestioni Inps, una relativa ai lavoratori dipendenti e parasubordinati e l'altra relativa all'unificazione di artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti;

con tale sistema si avrebbe una uniformità di rendimenti e prestazioni uguali per aree omogenee e si risolverebbe la problematica di equilibrio finanziario tra le varie gestioni che oggi esiste,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di realizzare la revisione complessiva del sistema previdenziale dell'intero comparto del lavoro autonomo secondo le modalità esposte in premessa.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G7.103

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2233 e 2229-A recate «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»

premesso che:

le forme di previdenza complementare sono uno strumento volontario atto ad assicurare ai lavoratori un trattamento pensionistico integrativo;

considerato che:

le forme di previdenza complementare possono sopperire alla riduzione tendenziale delle prestazioni pensionistiche che verranno erogate dal sistema obbligatorio anche a causa della ritardata occupazione o delle frequenti interruzioni contributive determinate dalle caratteristiche tendenziali del mercato del lavoro;

le adesioni ai fondi pensione fin qui realizzate, pur moderatamente crescenti, non sono però state fino ad ora coerenti con il bisogno reale;

le adesioni ai fondi pensione contano poco più di 7 milioni di iscritti, che scendono a poco più di 5 milioni se ci considera che quasi 2 milioni di lavoratori hanno interrotto i versamenti a causa della crisi economica,

impegna il Governo:

a prevedere misure in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota dell'importo dovuto su base annuale ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

a prevedere l'innalzamento del limite delle deduzioni dall'imponibile irpef, delle somme corrisposte alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.

G7.103 (testo 2)

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2233 e 2229-A recate «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»

premesso che:

le forme di previdenza complementare sono uno strumento volontario atto ad assicurare ai lavoratori un trattamento pensionistico integrativo;

considerato che:

le forme di previdenza complementare possono sopperire alla riduzione tendenziale delle prestazioni pensionistiche che verranno erogate dal sistema obbligatorio anche a causa della ritardata occupazione o delle frequenti interruzioni contributive determinate dalle caratteristiche tendenziali del mercato del lavoro;

le adesioni ai fondi pensione fin qui realizzate, pur moderatamente crescenti, non sono però state fino ad ora coerenti con il bisogno reale;

le adesioni ai fondi pensione contano poco più di 7 milioni di iscritti, che scendono a poco più di 5 milioni se ci considera che quasi 2 milioni di lavoratori hanno interrotto i versamenti a causa della crisi economica,

impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate:

a prevedere misure in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota dell'importo dovuto su base annuale ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

a prevedere l'innalzamento del limite delle deduzioni dall'imponibile irpef, delle somme corrisposte alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.

(*) Accolto dal Governo

G7.104

CATALFO, PUGLIA (*)

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-A);

premesso che:

il capo I del presente disegno di legge, ampiamente modificato ed integrato nel corso dell'esame presso la commissione competente, reca disposizioni in tema di tutela del lavoro autonomo;

l'obiettivo del presente disegno di legge, come peraltro richiamato nella relazione illustrativa al medesimo, sarebbe «costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro»;

considerato che:

un sistema di diritti si basa anche e soprattutto sul riconoscimento, ai lavoratori autonomi e, quindi, anche ai liberi professionisti, dell'equo compenso e di forme di garanzia per il pagamento delle prestazioni;

tali questioni, per quanto di fondamentale rilevanza per i lavoratori interessati dal disegno di legge in esame, anche dopo le modifiche e le integrazioni apportate dalla competente commissione non risultano contemplate tra le misure recate dal medesimo provvedimento,

impegna il Governo a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, parametri retributivi di riferimento per un'equa remunerazione.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

8.301

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-*ter*. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi *standard* e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. I percorsi formativi di cui al comma 1-*bis* sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

G8.200

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento cosiddetto «*jobs act* degli autonomi»,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento prevede la deducibilità di una serie di costi sostenuti dal professionista/lavoratore autonomo, tra cui l'integrale deducibilità «degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà»;

tale previsione implica il riconoscimento della difficoltà per molti professionisti di incassare il compenso pattuito;

la predetta deducibilità di cui all'articolo 8 tuttavia, non riconosce un diritto della certezza del pagamento, ma piuttosto costringe il lavoratore autonomo e/o libero professionista a sostenere spese aggiuntive a quelle legate all'attività per lavorare in tranquillità,

impegna il Governo a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo al lavoratore autonomo e/o libero professionista.

G8.200 (testo 2)

DIVINA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento cosiddetto «*jobs act* degli autonomi»,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento prevede la deducibilità di una serie di costi sostenuti dal professionista/lavoratore autonomo, tra cui l'integrale deducibilità «degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà»;

tale previsione implica il riconoscimento della difficoltà per molti professionisti di incassare il compenso pattuito;

la predetta deducibilità di cui all'articolo 8 tuttavia, non riconosce un diritto della certezza del pagamento, ma piuttosto costringe il lavoratore autonomo e/o libero professionista a sostenere spese aggiuntive a quelle legate all'attività per lavorare in tranquillità,

impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate a prevedere forme di garanzia del credito dei lavoratori in caso di impossibilità o estrema difficoltà di realizzazione dello stesso.

(*) Accolto dal Governo

G8.201

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente,

impegna il Governo a porre in essere iniziative normative volte a prevedere per tutti i liberi professionisti la non obbligatorietà del conseguimento di crediti formativi per l'esercizio della professione.

G8.202

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233),

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame sostituisce l'attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme, che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi,

impegna il Governo a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di stabilire anche per i lavoratori autonomi, così come per i dipendenti, un meccanismo di detrazioni d'imposta equivalente ad una *no tax area* nel limite di 8.000 euro.

G8.202 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233),

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame sostituisce l'attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme, che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità e la sostenibilità finanziaria di iniziative finalizzate a stabilire anche per i lavoratori autonomi, così come per i dipendenti, un meccanismo di detrazioni d'imposta equivalente ad una *no tax area* nel limite di 8.000 euro.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione)

1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi

iscritti e non iscritti ad albi professionali.
2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito *internet*. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati. sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
9.300
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Respinto
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».
9.200
ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO
Inammissibile
Al comma 1, dopo le parole: «di intermediazione in materia di lavoro» inserire le seguenti: «nonchè gli istituti di patronato e di assistenza sociale tenuto conto della loro struttura organizzativa come prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,».
9.201
FAVERO
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.».
9.202
PAGANO
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali».
9.203
GAMBARO
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali».
9.204
MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali».
9.205

MOLINARI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali».

9.206

MANDELLI

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:«Gli ordini professionali verificheranno i titoli professionali e le abilitazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento del lavoro autonomo».

9.207

D'AMBROSIO LETTIERI

Inammissibile

Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo:«Gli ordini professionali verificheranno i titoli professionali e le abilitazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento del lavoro autonomo».

9.301

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi».

9.208

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Inammissibile

Al comma 3 aggiungere in fine, il seguente periodo:«Le attività di informazione di cui al precedente periodo, rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi».

9.209

FAVERO

Inammissibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Le associazioni professionali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione della competenze, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ciascuna associazione può erogare i suddetti servizi in riferimento a un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

9.210

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Ai fini di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze acquisite dai lavoratori autonomi sono registrate nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono attività lavorativa, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

10.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.200

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.201

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI, GALIMBERTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

2-*ter*. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 9, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.
3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
b) di costituire consorzi stabili professionali;
c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.
4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.202

BERTACCO, SERAFINI

Inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dei lavoratori autonomi» *inserire le seguenti:* «che svolgono attività professionali ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

b) *dopo le parole:* «procedure di aggiudicazione.» *inserire il seguente periodo:* «Resta fermo il rispetto dei requisiti di qualificazione di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «attività professionale» *aggiungere le seguenti:* «di cui al comma 1».

11.203

DIVINA

Inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dei lavoratori autonomi» *inserire le seguenti:* «che svolgono attività professionali ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 4/2013»;

b) *dopo le parole:* «procedure di aggiudicazione.» *inserire il seguente periodo:* «Resta fermo il rispetto dei requisiti di qualificazione di cui al D.Lgs n. 50/2016».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «attività professionale» *aggiungere le seguenti:* «di cui al comma 1».

11.204

FAVERO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» inserire le seguenti: «iscritti ad un ordine professionale».

11.205

ICHINO, LANZILLOTTA, FAVERO

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «agli appalti pubblici o» e al comma 3 sopprimere le parole: «e appalti privati consentiti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazioni e accesso ai bandi per l'assegnazione di incarichi».

11.300

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «agli appalti pubblici,» inserire le seguenti: «adattando i requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristiche di tali lavoratori,».

11.301

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche attraverso», inserire le seguenti: «la pubblicazione dei bandi sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in una sezione appositamente dedicata e».

11.302

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

11.206

PAGANO

Inammissibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti pubblici privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale ed iscritti agli Albi o Collegi, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia, prevedendo la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di cinque anni;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile;

d) di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2011 n. 183».

11.303

DIVINA, ZIZZA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale», inserire le seguenti: «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

11.304

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

Al comma 3, alinea, sopprimere le seguenti parole:«, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,».

11.305

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge gennaio 2013, n. 4"».

11.207

BARANI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4"».

G11.100

FAVERO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro» subordinato (n. 2233-A);

premesso che:

l'articolo 11 del presente provvedimento prevede che le amministrazioni pubbliche (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, nonché, ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso dei suddetti lavoratori alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui al precedente articolo 9, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare atti interpretativi utili a chiarire che gli effetti della norma citata si applicano esclusivamente a coloro che operano in qualità di lavoratori autonomi iscritti ad ordini professionali, garantendo in questo modo il rispetto della professionalità e delle loro specifiche competenze nel settore.

G11.200

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure perla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233),

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte a favorire l'accesso dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici,

considerato che:

in un mercato dei servizi professionali sempre più competitivo e complesso come quello attuale, appare indispensabile l'introduzione di strumenti che facilitino l'aggregazione,

l'interdisciplinarietà e la sinergia tra professionisti;

l'estensione dei contratti di rete anche ai professionisti, che operano ormai da sempre in fili era tra di loro e con le imprese può allora rappresentare il veicolo fondamentale per superare quel «nanismo» dimensionale che è un elemento di debolezza del settore e permettere la realizzazione di un approccio maggiormente efficace ed integrato ai problemi dell'utenza;

si tratta di una misura a «costo zero», che non impatta negativamente né sul bilancio dello Stato né su diritti e interessi di altri soggetti, ma predispone le condizioni giuridiche per l'esercizio della libertà economica del professionista e, soprattutto, pone le basi per un ambiente normativo che favorisca l'aggregazione ed il rafforzamento del lavoro professionale, che soffre ancora di eccessivo individualismo,

impegna il Governo a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di prevedere l'applicazione, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi delle disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Indennità di maternità)

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.200

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Congedi parentali)

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

13.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via continuativa».

13.200

CATALFO, PAGLINI

Le parole da: "*Al comma*" a: "del lavoratore,»" respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le parole: «, su richiesta del lavoratore,» e le parole: «, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente».

13.301

CATALFO, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «su richiesta del lavoratore».

13.302

CATALFO, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente».

13.201

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Id. em. 13.302

Al comma 1, sopprimere le parole: «fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente».

13.202

CATALFO, PUGLIA

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «interesse del committente.», aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Il versamento dei contributi e dei premi maturati durante il periodo di cui al presente comma avviene senza oneri aggiuntivi o interessi».

13.203

CATALFO, PUGLIA

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «interesse del committente.», aggiungere il seguente periodo: «Per il medesimo periodo sono sospesi gli adempimenti obbligatori di carattere fiscale e amministrativo a carico del lavoratore».

13.204

ICHINO, FAVERO

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi», con le seguenti: «è riconosciuta alle lavoratrici autonome la facoltà, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo

unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di farsi sostituire dai propri familiari, individuati a norma».

13.205

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, inserire i seguenti:

«3-*bis*. La lavoratrice autonoma inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

3-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di determinare l'ammontare della indennità che la lavoratrice autonoma percepirà a seguito di quanto previsto dal comma precedente.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G13.200

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233),

impegna il Governo a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine di rendere applicabili, in quanto compatibili, anche in favore dei liberi professionisti iscritti in albi ed elenchi le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.200

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia)

1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 3 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.0.201

BARANI

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;

b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

EMENDAMENTO

14.300

DIVINA, ZIZZA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di comune accordo dalle parti», inserire le seguenti: «e dei tempi richiesti dal committente».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.300

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

14.0.301

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)

1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale stipula un rapporto

di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali».

Capo II

LAVORO AGILE

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Lavoro agile)

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

15.200

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «promuovono», inserire le seguenti: «, ove l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione lo consentano,».

15.201

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «accordo tra le parti», inserire le seguenti: « che può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente,».

15.202

ICHINO, LANZILLOTTA, FAVERO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte», con le seguenti: «il quale preveda che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte senza vincoli di orario,».

15.300

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «assegnati», con la seguente: «forniti».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Forma e recesso)

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2 L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

16.303

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità. La disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore nonché i tempi di riposo del lavoratore sono individuati dai contratti collettivi territoriali o aziendali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

16.200

ICHINO, LANZILLOTTA, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed».

16.201

ICHINO, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore», con le seguenti: «anche eventualmente con riguardo alle forme particolari di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro che si rendano necessarie in relazione al segmento della prestazione destinato a svolgersi al di fuori del perimetro

aziendale».

16.304

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accordo è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al precedente periodo il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».

16.300

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«*2.* L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

2-*bis*. la decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale».

16.305

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alle parole:* «Nel caso di lavoratori disabili»*, premettere le seguenti:* «I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale»;

b) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «La decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale».

16.306

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:«Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo».

16.301

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'accordo di cui al comma 1 è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al presente comma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».

16.302

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il recesso dell'accordo di cui al comma 1 non comporta il licenziamento del lavoratore già

assunto in precedenza dall'azienda con altra forma contrattuale».

G16.100

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233);

premesso che:

si reputi necessaria una interpretazione autentica che precisi l'applicabilità dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale,

impegna il Governo a prevedere in un successivo provvedimento normativo che ove nell'accordo di cui all'articolo 16 del presente disegno di legge da parte dei contraenti sia stabilito il luogo di lavoro si applichi in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi, l'articolo 51, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che, se l'accordo non contiene l'indicazione del luogo di lavoro, si applichi in caso di trasferta, ai fini scali e contributivi per le relative indennità e i rimborsi spettanti, l'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16

16.0.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Carattere volontario e reversibilità)

1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datare di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.

2. Il passaggio al lavoro agile, implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo status del lavoratore agile. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

3. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

4. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo.».

16.0.301

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Carattere volontario e reversibilità)

1. Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datare di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore)

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 14, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

EMENDAMENTI

17.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Trattamento del lavoratore) - 1.* Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

17.202

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Inammissibile

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I lavoratori agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2-*bis*. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

2-*ter*. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro».

17.301

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 14,».

17.203

ICHINO, FAVERO

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «articolo 14» con le seguenti: «16».

17.302

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non formali o informali,».

17.204

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, i senguenti periodi: «La certificazione delle competenze è effettuata dagli enti individuati all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

17.205

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 17

17.0.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Diritto alla riservatezza)

1. Il datare di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice della *privacy*)».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Potere di controllo e disciplinare)

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

EMENDAMENTI

18.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18 - *1*. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive

modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

18.301

CATALFO, PUGLIA

Id. em. 18.300

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - *(Potere di controllo e disciplinare). - 1.* È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale medesimo».

18.302

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori».

18.303

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

18.304

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

18.305

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dai contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali come definiti all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

18.306

ZIZZA, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a)*sostituire le parole:* «individua le condotte» *con le seguenti:* «rinvia alle condotte»;

b)*dopo le parole:* «sanzioni disciplinari» *inserire le seguenti:* «, ai sensi dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.300

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis.*

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

18.0.200

CATALFO, PUGLIA

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. l8-*bis.*

(Apprendimento e competenze)

1. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera degli altri lavoratori, che svolgono regolarmente attività comparabili nei locali dell'impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre a quanto disposto al comma 1, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di svolgimento della prestazione di lavoro.

3. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro.

4. La certificazione delle competenze deve essere registrata dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Sicurezza sul lavoro)

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

EMENDAMENTI

19.200

ICHINO, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «. A tal fine, quando dalla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro derivino specifici rischi per la salute o la sicurezza del lavoratore, consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta concernente tali rischi».

19.201

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «per la sicurezza», inserire le seguenti: «ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso,».

19.300

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con cadenza almeno annuale,» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «Il datore di lavoro è obbligato a consegnare ulteriori informative solamente in presenza di aggiornamenti di aspetti legati ai rischi alla sicurezza e alla salute».

19.202

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sopprimere le parole:* «con cadenza almeno annuale,»;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'informativa deve essere aggiornata e consegnata ogni qual volta i rischi generali e specifici subiscono un cambiamento notevole.».

19.301

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS, CERVELLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «almeno».

19.203

ICHINO, LANZILLOTTA, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «connessi» con le seguenti: «aggiuntivi a quelli sussistenti per la prestazione svolta nei locali dell'azienda, che conseguano».

19.204

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.200

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Contrattazione collettiva)

1. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 12 e 13, valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n, 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio:

a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) per gli anni 2018 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. Nei casi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 7, commi da 3 a 8, 12 e 13, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 3. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.202, 3.202, 5.206, 5.207, 6.200, 6.212, 6.214,

6.215, 6.216, 7.200, 7.203, 7.204, 7.206, 7.208, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 9.200, 9.209, 9.210, 10.200, 13.202, 13.203, 13.0.201, 17.202, 17.204, 17.205, 18.0.200, 7.217 e 12.0.200, 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204, 6.205, 6.206, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211 (il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo corretto degli emendamenti da 6.203 a 6.211) 7.201, 7.202, 7.205, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219, 13.205 e 13.0.200, 1.200, 3.200, 5.201, 5.204, 5.209, 5.0.200, 5.0.201, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 11.300.

Il parere rimane invece sospeso sulle proposte 3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 3.15, 3.201, 5.300, 5.202, 5.203, 5.205, 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.210, 8.301, 9.300, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.301, 10.300, 11.202, 11.203, 11.204, 11.303, 11.305, 11.207, 11.301, 11.302, 13.300, 13.200, 13.201, 13.204, 13.301, 14.0.300, 14.0.301, 18.300, 18.301, 18.302, 18.303, 18.304, 18.305, 18.306 e 18.0.300.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, precedentemente sospesi, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.202 e 11.203.

Il parere sull'emendamento 5.210 è di semplice contrarietà.

Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 7.211 (testo 2) e 7.212 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Testo integrale dell'intervento del senatore Serafini nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2233 e 2229

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi e colleghe!

Il provvedimento che ci accingiamo a votare rappresenta un intervento complessivo in un settore, quello del lavoro autonomo, che, soprattutto in questi ultimi anni di crisi, è stato duramente provato. Lo Statuto del lavoro autonomo, così come è stato subito ribattezzata questa iniziativa legislativa, ha dunque senz'altro il merito di aver posto finalmente l'attenzione su un comparto finora dimenticato e oltremodo penalizzato dalla eccessiva pressione fiscale.

Va riconosciuto al senatore Sacconi, presidente della Commissione lavoro, nonché relatore di questi provvedimenti, di avere per primo mostrato interesse per il tema, presentando un proprio disegno di legge (A.S. 2229) che intendeva accompagnare il cambiamento del mondo del lavoro, investito nella sua profondità e radicalità da quella che è stata definita la quarta rivoluzione industriale. Accanto al lavoro *standard* - inteso come medesimo posto fisico in azienda, con orari sempre uguali - si sta infatti sviluppando una nuova concezione in direzione della smaterializzazione della postazione di lavoro, che può essere ovunque e svolgersi con orari sempre diversi. Le tecnologie di nuova generazione non sono altro, in questa dimensione, che uno strumento per andare incontro ai profondi mutamenti, sociali e culturali, che potrebbero aprire a nuove opportunità professionali e occupazionali.

L'Italia non può mancare uno *step* così importante per rilanciare la propria economia; deve dunque sostenere questo sviluppo e supportarlo con adeguati strumenti legislativi e fiscali. È in quest'ottica che va letto lo "statuto dei lavoratori autonomi": lo sforzo è innanzitutto culturale, ma evidentemente anche economico, ove si pensi ai costi a carico delle aziende per consentire ai dipendenti di lavorare da remoto.

Di recente sono stati pubblicati i risultati di una ricerca sullo *smart manufacturing*, ossia l'innovazione digitale nei processi industriali, che rappresenta la chiave essenziale per garantire la competitività del comparto manifatturiero del futuro. Tale ricerca ha dimostrato che la strada fondamentale per il rilancio dell'industria italiana è rappresentata appunto dalla possibilità di far lavorare in modo più intelligente e "connesso" le risorse dei processi industriali, portando efficienza, velocità e flessibilità: elementi di cui le imprese manifatturiere hanno appunto bisogno per recuperare competitività.

Ancor prima, quindi, che il legislatore intervenga in materia, il concetto di lavoro agile è una realtà,

una realtà che tocca già molte aziende italiane. Spesso sono gli stessi dipendenti che chiedono al datore di lavoro di poter usufruire di flessibilità in termini di luogo dì lavoro e accesso alla formazione in tempo reale e che domandano maggiore autonomia e possibilità di lavorare su progetti personalmente rilevanti.

La necessità delle aziende è poi sempre più quella di prestazioni lavorative qualitativamente e redditivamente ottimali, e pertanto è necessario che le aziende siano disposte ad investire di più sui lavoratori come persone.

Ad esempio, dallo scorso aprile, con una fase sperimentale avviata su base volontaria, i dipendenti della Safilo dedicano il 20 per cento del proprio orario a questa modalità e l'azienda si è dotata degli strumenti tecnologici necessari. L'obiettivo dichiarato dalla Safilo con questa iniziativa è quello di mantenere collaboratori e attrarre nuovi talenti, gestendo in modo diverso rispetto al passato il bilanciamento tra tempi di lavoro e di vita personale.

Ma non solo Safilo si approccia allo *smart working*: sono sempre più numerose le aziende che adottano questo strumento di flessibilità lavorativa, anche se ciò avviene più nelle grandi imprese che nelle piccole. Nel Nordest, dove si mantiene alta la concentrazione di piccole medie imprese, nel 2015 solo il 6 per cento delle aziende ha già avviato progetti di *smart working* (5 per cento il dato nazionale per le piccole medie imprese, 17 per cento nelle grandi imprese). A queste si aggiungono il 24 per cento di piccole medie imprese che sono in fase "esplorativa": si apprestano, cioè, ad avviare progetti in futuro, e un altro 9 per cento che ha introdotto informalmente logiche di flessibilità e autonomia rivolte a particolari profili, ruoli o esigenze delle persone.

Questi dati ci rendono ancora più evidenti i motivi che portano oggi quest'Aula ad affrontare il tema dello *smart working*; e ciò anche se sicuramente sarebbe stato utile perfezionare alcune parti del testo al nostro esame, magari ampliando le misure di tutela, oppure inserendo interventi più incisivi in tema previdenziale e fiscale, visto che il lavoro autonomo e professionale è quello più esposto ad abusi e a scarse garanzie per i lavoratori stessi.

Si è tentati di paragonare il lavoro agile al telelavoro, che in Italia ha vissuto una stagione poco fortunata. Ma, rispetto al telelavoro, il lavoro agile ha meno vincoli: le regole sono fissate da un accordo collettivo o individuale tra le parti e si tratterà di definire esclusivamente la modalità di svolgimento delle proprie mansioni in una sede diversa da quella dell'azienda.

Mi vengono in mente le parole pronunciate nel corso delle audizioni svolte in Commissione lavoro dai rappresentanti dei professionisti, che hanno salutato questa iniziativa legislativa come una straordinaria occasione per il rilancio del comparto professionale, dopo una lunga stagione segnata da misure fiscali e da progetti di riforma complessi e spesso punitivi.

Ricordo inoltre a quest'Aula che abbiamo approvato di recente la legge n. 4 del 2013, in materia di professioni non organizzate: il fenomeno delle "nuove professioni" è in costante crescita, e non ha avuto un'espansione solo settoriale, ma trasversale, che ha riguardato il mercato del lavoro nel suo complesso, proprio a testimoniare i profondi processi di trasformazione economica, sociale, produttiva e organizzativa.

Il testo che ci accingiamo a votare questi giorni si compone di 2 capi. Le norme contenute nel capo I introducono disposizioni in materia di lavoro autonomo, con l'obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d'opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenerli nel presente e tutelarli nel futuro. Tutele - che non erano ancora veramente garantite - quali quelle della maternità e della malattia si prefiggono l'ambizioso obiettivo di stimolare soprattutto l'occupazione femminile, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, tema particolarmente sentito nel campo degli studi professionali, dove le donne rappresentano un'alta percentuale di occupazione.

Il capo II introduce una disciplina del lavoro agile, anche con riferimento al pubblico impiego, allo scopo di incrementare la competitività delle aziende e rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro, in cui i nuovi modelli produttivi assumono la dimensione di vere e proprie *learning organization* e le professioni richieste non riescono ad essere più inserite negli, schemi tradizionali

finora conosciuti. Grazie ad un accordo tra le parti, il lavoratore e l'azienda possono definire forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza vincoli di orario o luogo dì lavoro, con possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale attività può essere eseguita in parte all'interno dell'azienda e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L'accordo, inoltre, deve individuare i tempi di riposo del lavoratore, nonché misure tecnico-organizzative per assicurare la disconnessione dagli strumenti tecnologici. Infine, al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile possono essere riconosciuti il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali o informali, e il diritto alla periodica certificazione delle competenze.

Nel corso dell'esame svolto presso la Commissione lavoro, il Gruppo di Forza Italia ha cercato costantemente di svolgere una opposizione costruttiva per migliorare alcuni aspetti del testo, in modo, da una parte, da non limitare le libertà dei lavoratori autonomi con norme troppo restrittive o superflue e, dall'altra, per sostenere il lavoro professionale in una situazione dì mercato del lavoro sempre più difficile, che fatica a riconoscere le competenze, a valorizzare conoscenze e professionalità e a tutelare la creatività e l'innovazione.

Pur rappresentando convintamene una forza di opposizione in quest'Aula e confermando la nostra critica nei confronti della politica economica di questo Governo, non possiamo non riconoscere le importanti novità contenute in questo testo, che danno maggiori garanzie ai lavoratori autonomi e consentono di attribuire valore e dignità alla loro attività professionale. Si tratta di un testo che si inserisce validamente all'interno di un nuovo percorso di sviluppo nel tessuto economico del nostro Paese. Sono queste le ragioni per le quali, con onestà intellettuale e profondo senso di responsabilità nei confronti del tessuto produttivo del nostro Paese, i senatori del Gruppo Forza Italia voteranno favorevolmente a questo provvedimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2233:

sull'emendamento 5.304, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 12, il senatore Marinello avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 16, la senatrice Taverna avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bruni, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Chiti, Compagna, Consiglio, Crosio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fabbri, Finocchiaro, Gatti, Gentile, Giacobbe, Guerrieri Paleotti, Longo Fausto Guilherme, Maran, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Padua, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santini, Sciascia, Stefano, Stucchi, Tocci, Torrisi, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 27 ottobre 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), approvata nella seduta del 26 ottobre 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM (2016) 52 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 168).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 27 ottobre 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), approvata nella seduta del 26 ottobre 2016 - ai sensi

dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo) (Atto comunitario n. 103) (*Doc*. XVIII, n. 169).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 27 ottobre 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 26 ottobre 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM (2016) 479 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 171).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 27 ottobre 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 26 ottobre 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM (2016) 482 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 172).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Realacci Ermete, Antezza Maria, Anzaldi Michele, Boccadutri Sergio, Carrescia Piergiorgio, Casati Ezio Primo, Cimbro Eleonora, Coccia Laura, D'Incecco Vittoria, Fedi Marco, Gadda Maria Chiara, Gandolfi Paolo, Iori Vanna, Lodolini Emanuele, Manzi Irene, Marchi Maino, Polverini Renata, Rubinato Simonetta, Schiro' Planeta Gea, Valiante Simone, Baradello Maurizio, Mongiello Colomba

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica (2582)

(presentato in data 28/10/2016);

C.106 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.2812, C.3852);

onn. Zampa Sandra, Carfagna Maria Rosaria, Cesaro Antimo, Gozi Sandro, Dall'Osso Matteo, Fratoianni Nicola, Mantero Matteo, D'Agostino Angelo Antonio, Dellai Lorenzo, Formisano Aniello, Galgano Adriana, Iori Vanna, Marazziti Mario, Oliaro Roberta, Sbrollini Daniela, Scuvera Chiara, Sottanelli Giulio Cesare, Vezzali Maria Valentina, Rampi Roberto, De Rosa Massimo Felice, Kronbichler Florian, Migliore Gennaro, Nicchi Marisa, Pilozzi Nazzareno, Guerini Giuseppe, Beni Paolo, Capone Salvatore, Amoddio Sofia, Costantino Celeste, Quaranta Stefano, Piccione Teresa, Carnevali Elena, Bruno Bossio Vincenza, Binetti Paola, Bragantini Paola

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (2583)

(presentato in data 28/10/2016)

C.1658 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
dep. Zampa Sandra ed altri
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (2583)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.1658 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 31/10/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Manconi Luigi ed altri
Modifica dell'art. 79 della Costituzione, in materia di concessione di amnistia e indulto (2454)
(assegnato in data 02/11/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Centinaio Gian Marco
Disposizioni concernenti le funzioni degli enti locali in materia di pubblica sicurezza, l'organizzazione dei corpi di polizia locale e il coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza (2510)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/11/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Orellana Luis Alberto, sen. Battista Lorenzo
Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 maggio 2015, n. 52 (2548)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)
(assegnato in data 02/11/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Endrizzi Giovanni ed altri
Modifica all'articolo 71 della Costituzione concernente le leggi di iniziativa popolare (2555)
(assegnato in data 02/11/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Endrizzi Giovanni ed altri
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti il dimezzamento del numero dei parlamentari (2556)
(assegnato in data 02/11/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Endrizzi Giovanni ed altri
Modifica all'articolo 68 della Costituzione, concernenti la abrogazione delle immunità dei parlamentari (2557)
(assegnato in data 02/11/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Endrizzi Giovanni ed altri
Modifica all'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum strutturale del referendum abrogativo (2558)
(assegnato in data 02/11/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Endrizzi Giovanni ed altri
Disposizioni in materia di soppressione dei vitalizi dei parlamentari (2560)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 02/11/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Endrizzi Giovanni ed altri
Modifica all'articolo 59 della Costituzione, concernente l'abolizione dell'istituto dei senatori a vita di nomina presidenziale (2561)
(assegnato in data 02/11/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Endrizzi Giovanni ed altri
Modifica all'articolo 69 della Costituzione, volta all'introduzione del limite all'indennità parlamentare (2562)
(assegnato in data 02/11/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Consiglio Nunziante
Distacco del comune di Carema dalla regione Piemonte e sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (2564)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/11/2016);
4ª Commissione permanente Difesa
dep. Burtone Giovanni Mario Salvino
Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo (2542)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
C.1623 approvato da 4° Difesa
(assegnato in data 02/11/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Granaiola Manuela ed altri
Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese di formazione sostenute dai lavoratori marittimi (2536)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 02/11/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. De Pin Paola ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia (2547)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 02/11/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Sonego Lodovico ed altri
Disposizioni in materia di corresponsione forfettaria delle imposte sul reddito delle navi iscritte al registro internazionale (2549)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 02/11/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
sen. De Biasi Emilia Grazia
Legge quadro sullo spettacolo dal vivo (459)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/11/2016);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
sen. Sonego Lodovico ed altri
Disposizioni per l'estensione delle attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (2503)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/11/2016);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
sen. Granaiola Manuela
Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio (2545)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 02/11/2016);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. Pezzopane Stefania ed altri
Norme per la tutela, lo sviluppo e la competitività del settore dei call center (2337)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/11/2016);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
dep. Fucci Benedetto Francesco
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (2574)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
C.261 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.1037, C.2647, C.2705, C.3597, C.3629, C.3738, C.3818, C.3829, C.3872, C.3912, C.3933, C.4048);
(assegnato in data 02/11/2016);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
sen. Consiglio Nunziante
Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso" (2565)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/11/2016).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 e 4 agosto, 1, 6, 8, 13, 19, 20, 22, 27 e 29 settembre nonché 4 ottobre 2016, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.
Nel periodo dal 30 luglio al 4 ottobre 2016, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di

consultazione adottati dalla Commissione medesima.
I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.
Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (COM (2016) 616 definitivo) (Atto comunitario n. 235), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
proposta di accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio (COM (2016) 627 definitivo) (Atto comunitario n. 236), alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 3ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia" (COM (2016) 634 definitivo) (Atto comunitario n. 237), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante l'applicazione della decisione di esecuzione del Consiglio, del 12 maggio 2016, recante una raccomandazione per un controllo temporaneo della frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento
dello spazio Schengen globale (COM (2016) 635 definitivo) (Atto comunitario n. 238), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla revisione intermedia della decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM (2016) 584 definitivo) (Atto comunitario n. 239), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attività esterna della BEI nel 2015 con una garanzia a carico del bilancio dell'Unione europea (COM (2016) 585 definitivo) (Atto comunitario n. 240), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Valutazione delle norme sulla remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013" (COM (2016) 510 definitivo) (Atto comunitario n. 241), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (COM (2016) 650 definitivo) (Atto comunitario n. 242), alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Consiglio "Fondo europeo di sviluppo (FES): stima degli impegni, dei pagamenti e dei contributi a carico degli Stati membri per il 2016, il 2017, il 2018, il 2019 e il 2020" (COM (2016) 652 definitivo) (Atto comunitario n. 243), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Sesta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2016) 636 definitivo) (Atto comunitario n. 244), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 ottobre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (n. 350).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 27 ottobre 2016 - alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 6 dicembre 2016. Le Commissioni 1a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 26 novembre 2016.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 24 ottobre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche e d'arma (n. 351).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 22 novembre 2016.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 25 ottobre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 - il programma di utilizzo per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (n. 352).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è deferito alla 10a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 22 novembre 2016.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettere in data 3 e 20 ottobre 2016, ha inviato lo schema delle linee guida, da adottare ai sensi dell'articolo 80, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernenti indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredato dalla relativa analisi di impatto della regolamentazione.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 868).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 24 ottobre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD (COM (2016) 586 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 3ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 dicembre 2016.

Le Commissioni 1ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 3ª Commissione entro il 1° dicembre 2016.

La Commissione europea, in data 24 ottobre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (COM (2016) 590 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 dicembre 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro il 1° dicembre 2016.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Fasiolo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00406 (testo 2) del senatore Marinello ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03250 della senatrice Simeoni ed altri.

Mozioni

GASPARRI, Paolo ROMANI, MINZOLINI, MALAN, BERNINI, PELINO, FLORIS, ARACRI, RAZZI - Il Senato,

premesso che:

la Commissione programma e relazioni esterne dell'Unesco, in occasione della 200a sessione del Consiglio esecutivo, in data 12 ottobre 2016, ha trattato, al punto "25", la questione "Palestina occupata" ("Occupied Palestina") con una proposta di risoluzione presentata dall'Algeria, dall'Egitto, dal Libano, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar e dal Sudan;

la proposta, costruita su 41 punti, suddivisi in 4 sezioni, ha una sua valenza politica: i Paesi proponenti, richiamando il patrimonio culturale della città vecchia di Gerusalemme, e le sue mura, beni inseriti nel w*orld cultural heritage*, e per questo d'interesse dell'Unesco, procedono a "deplorare con forza" e "grande preoccupazione" una serie di "abusi", "aggressioni", "misure illegali", "restrizioni di accesso", "demolizioni illegali", "rifiuti" imputate ad Israele quale "Potenza occupante";

la proposta esprime, infatti, nella sezione II, "grande preoccupazione" per la situazione di Gaza ("30. Deplora gli scontri militari dentro e intorno alla Striscia di Gaza e le vittime civili, tra cui l'uccisione e il ferimento di migliaia di civili palestinesi, compresi i bambini;") e chiede un maggiore impegno *in loco* dell'Unesco ("32. Ribadisce la propria richiesta al Direttore generale per l'aggiornamento, nel più breve tempo possibile, dell'Antenna UNESCO a Gaza, al fine di garantire la pronta ricostruzione di scuole, università, siti culturali, istituzioni culturali, centri media e luoghi di culto che sono stati distrutti o danneggiati dalle guerre che si sono succedute su Gaza");

in data 18 ottobre 201, è stata formalizzata l'adozione della risoluzione da parte dell'executive board dell'Unesco: 24 Paesi hanno votato a favore (Algeria, Bangladesh, Brasile, Ciad, Cina, Repubblica Dominicana, Egitto, Iran, Libano, Malaysia, Mauritania, Messico, Marocco, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Russia, Senegal, Sud Africa, Sudan e Vietnam), 26 si sono astenuti (Albania, Argentina, Camerun, Costa d'Avorio, El Salvador, Ghana, Guinea, Haiti, Francia, India, Giappone, Grecia, Italia, Kenya, Nepal, Uganda, Paraguay, Sud Corea, Saint Kitts e Nevis, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Togo, Trinidad, Ucraina e Svezia), 6 hanno votato contro (Stati Uniti, Gran Bretagna, Lituania, Paesi Bassi, Germania ed Estonia), 2 assenti (Serbia e Turkmenistan);

il punto 3 della risoluzione recita: "Affermando l'importanza della città vecchia di Gerusalemme e le sue mura per le tre religioni monoteiste, anche affermando che nulla nella decisione corrente, che ha come scopo, tra l'altro, la salvaguardia del patrimonio culturale della Palestina e il carattere distintivo di Gerusalemme Est, pregiudicherà le pertinenti risoluzioni e decisioni del Consiglio di Sicurezza e delle Nazioni Unite sullo status giuridico della Palestina e di Gerusalemme";

i punti 35 e 36 della risoluzione recitano: "Che i due siti in oggetto (al-Haram Al Ibrahimi/Tomba dei Patriarchi in al-Khalil /Hebron e la Moschea di Bilal IBN Rabah/ tomba Rachele a Betlemme) sono parte integrale della Palestina"; "Condivide la convinzione affermata dalla comunità internazionale che i due siti sono di significato religioso per l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam";

nella risoluzione, i luoghi santi della città vecchia di Gerusalemme vengono menzionati esclusivamente con i loro nomi arabi, e viene condannata una presunta "escalation di aggressioni" ai medesimi luoghi da parte di Israele, "la Potenza occupante";
la risoluzione intende denunciare una supposta volontà da parte del Governo israeliano di ostacolare la preservazione dei luoghi storici arabi o islamici della città vecchia;
il fatto che nella risoluzione l'utilizzo dei nomi arabi per i siti non sia una scelta culturale (i presentatori della risoluzione sono arabi), ma abbia finalità politiche, o sia stata utilizzata in tal senso, lo si evince dalle dichiarazioni del vice ambasciatore dell'Autorità nazionale palestinese presso l'Unesco, Mounir Anastas, che si è dichiarato soddisfatto dei contenuti della risoluzione approvata, e di Hamas, che ha accolto con favore la risoluzione che "conferma che la spianata delle moschee (sul Monte del Tempio di Gerusalemme) è patrimonio esclusivamente islamico". Secondo Hamas, la risoluzione "ha demolito l'impostura israeliana" che considera quel sito come sacro per l'ebraismo;
in questo senso, la risoluzione appare come un impegno concertato tra i palestinesi e i loro sostenitori per cancellare qualsiasi evidenza del legame storico degli ebrei con i luoghi della città vecchia;
come ha sottolineato Carmel Shama-Hacohen, ambasciatore d'Israele presso l'Unesco, "Israele e il popolo ebraico non hanno alcun bisogno che l'UNESCO o qualsiasi altro ente riconosca il legame speciale che li lega a Gerusalemme in generale, e in particolare ai loro luoghi santi come il Muro Occidentale e il Monte del Tempio. Non vi è legame fra un popolo e un luogo del mondo che possa essere paragonato alla forza e alla profondità del nostro legame storico, religioso e nazionale con Gerusalemme, un legame che ha superato un test di duemila anni durante i quali gli ebrei in tutto il mondo hanno ricordato Gerusalemme ogni giorno";
evidenziato che:
i luoghi sacri di Gerusalemme est sono ritenuti patrimonio dell'umanità dall'ONU e per Israele il testo rinnega il legame millenario tra gli ebrei e la città;
tale decisione viene messa periodicamente ai voti dall'Unesco e non è previsto un meccanismo di veto che possa bloccare i voti;
risulterebbe che sul pronunciamento dell'Unesco, come altre volte in passato, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni avesse accettato la proposta dell'Ufficio Affari politici del suo dicastero di fare astenere l'ambasciatrice italiana Vincenza Lomonaco e lo stesso Ministro avrebbe motivato tale decisione spiegando che "fino ad oggi abbiamo seguito questo voto quasi in automatico, da adesso cambieremo", quasi a voler giustificare una linea diplomatica tuttavia ad avviso dei presentatori ambigua, che affronta determinate scelte, talvolta scomode, per consuetudine;
la comunità ebraica italiana si è rivolta con forza al Governo e al Presidente della Repubblica, stigmatizzando l'espressione di un voto che avrebbe dovuto essere valutato e gestito diversamente e in anticipo;
i Paesi che hanno espresso voto di astensione sono Spagna, Albania, Italia, Grecia, Ucraina, Svezia, Slovenia, Francia, mentre Germania, Estonia, Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito hanno espresso voto contrario;
sarebbe opportuno che il Governo chiarisse perché l'Italia abbia ancora una volta sentito la necessità di non contrastare apertamente tale scelta, come invece hanno fatto meritoriamente altri Paesi, e se sia stata mossa ad assumere tale posizione da ragioni diplomatiche, geopolitiche, economiche o commerciali;
a nulla è valso l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha definito "allucinante" la risoluzione dell'Unesco, ma con ritardo irreparabile rispetto al voto espresso;
scelte di questo genere ad avviso dei proponenti non aiutano il dialogo, ma alimentano, piuttosto, le divisioni e lo scetticismo, esacerbando le contrapposizioni tra israeliani e palestinesi, allontanando sempre più ogni possibile soluzione dei contenziosi pendenti sul piano diplomatico-culturale;
ricordato che:
il sistema delle Nazioni Unite è stato pensato quale luogo privilegiato di decisioni a livello mondiale

per prevenire situazioni potenzialmente pericolose per la pace internazionale, nonché per promuovere lo sviluppo dell'uomo e la sua qualità di vita. Le varie agenzie specializzate che costituiscono il sistema hanno questo obiettivo. La credibilità del sistema si fonda sull'obiettività di giudizio: tiene sicuramente conto delle implicazioni politiche, delle ricadute, immediate o successive, delle sue decisioni, ma cerca, in quanto organismo intergovernativo, di "volare alto", ossia è determinato nell'evitare che il sistema possa essere strumentalizzato e quindi perdere di valore in termini di affidabilità. Il sistema, con le sue decisioni, agisce per unire e non per determinare fratture in seno alla comunità internazionale, si basa sui fatti e non li reinterpreta, riscrivendoli;

il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con risoluzione n. 478 del 20 agosto 1980, ha disconosciuto l'annessione di Gerusalemme est a Israele, attuata con la sua legge fondamentale. Israele, infatti, considera la città vecchia parte della sua capitale. Conseguentemente, Gerusalemme est risulterebbe parte del territorio palestinese occupato: essa include infatti la città vecchia e alcuni dei luoghi considerati santi dalle religioni abramitiche, quali il Monte del Tempio, la Moschea al-Aqsa, la Cupola della Roccia, la Basilica del Santo Sepolcro. Nella città vecchia è presente il Muro Occidentale ("Muro del Pianto");

precedentemente, la risoluzione n. 476 del 30 giugno 1980 aveva sottolineato che: "l'acquisizione di un territorio con la forza è inammissibile"; evidenziato la necessità "di proteggere e preservare la dimensione spirituale e religiosa unica dei luoghi santi nella città"; deplorato "la persistenza di Israele nel cambiare il carattere fisico, la composizione demografica, la struttura istituzionale della Città Santa di Gerusalemme"; espresso una forte preoccupazione "per i passi legislativi iniziati nel Kessnet israeliano con lo scopo di cambiare il carattere e lo status della Città Santa di Gerusalemme";

49 anni fa, nel giugno 1967, scoppiava la "guerra dei 6 giorni", le cui cause e la cui conclusione rimangono, sotto il piano politico e diplomatico, di assoluta rilevanza, oggi come allora. Molti dei principali problemi ad essa collegati restano a tutt'oggi irrisolti;

rilevato che:

il 26 ottobre 2016, il World heritage committee ha approvato una nuova risoluzione nella quale vengono denunciati i "danni materiali" perpetrati da Israele, come già nelle precedente risoluzione adottata dall'Unesco, e nella quale il Monte del Tempio verrebbe chiamato con il nome arabo "Al-Aqsa Mosque e Al Haram Al Sharif" e definito "un luogo santo musulmano di preghiera";

gli attuali 21 membri del Comitato sono: Angola, Azerbaigian, Burkina Faso, Croazia, Cuba, Finlandia, Indonesia, Giamaica, Kazakistan, Kuwait, Libano, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Tanzania, Tunisia, Turchia, Vietnam, Zimbabwe;

l'Italia, analogamente al Brasile e al Messico, non fa parte del comitato dell'Unesco, chiamato ad esprimere il voto sulla citata risoluzione,

impegna il Governo:

1) a riferire in Parlamento i motivi alla base del voto di astensione da parte dell'Italia sulla risoluzione dell'Unesco;

2) ad assumere, in occasione del prossimo voto che dovrà essere espresso nel mese di aprile 2018, una posizione di netta contrarietà, al fine di evitare che l'"automatismo" di siffatte decisioni possa generare, erroneamente, ulteriori posizioni di subalternità alla volontà di altri Paesi, che hanno posizioni religiose e culturali diverse.

(1-00676)

Interrogazioni

CATALFO, PUGLIA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 7 ottobre 2016 è stata pubblicata la graduatoria relativa all'avviso n. 8/2016 inerente alla formazione professionale in Sicilia, con cui sono state stanziate risorse pubbliche per complessivi 136 milioni di euro;

la pubblicazione ha fatto riemergere la questione dell'idoneità dei criteri adottati, al fine di individuare gli enti preposti allo strategico settore della formazione siciliana ed il relativo personale;

il quotidiano *on line* "blogsicilia", in data 13 ottobre 2016, ha evidenziato che numerose sono le criticità che sarebbero state riscontrate da più parti, e anche dalla stampa, circa le modalità, con cui si è formata la graduatoria provvisoria resa nota recentemente; tali criticità, secondo quando riportato, "mettono in discussione quanto emanato a suo tempo dopo che era stato già ritirato una volta per questioni meramente tecniche rilevate dagli stessi enti potenziali concorrenti e destinatari delle somme";

a parere degli interroganti, al netto del *business* che potrebbe derivarne per pochi ed ignoti soggetti, si stenta a rinvenire nella misura valide opportunità di crescita per una qualche categoria sociale, soprattutto per quei giovani siciliani ai quali dovrebbero essere prioritariamente indirizzate le risorse economiche distribuite con l'avviso;

considerato che:

il decreto presidenziale del 1° ottobre 2015, n. 25, che contiene disposizioni per l'attuazione della legge regionale n. 9 del 2015 in materia di accreditamento degli organismi della formazione professionale, specifica che l'accreditamento è l'atto con cui l'Assessorato regionale siciliano per l'istruzione e formazione professionale riconosce agli organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di realizzare, in un'ottica di qualità, azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento o formazione professionale. L'accreditamento degli enti proponenti è, dunque, funzionale alla verifica del possesso, in capo all'ente, di requisiti fondamentali, quali adeguate risorse infrastrutturali e logistiche, affidabilità economica e finanziaria, capacità gestionali e risorse professionali, efficacia ed efficienza, relazioni con il territorio;

tuttavia, il citato avviso n. 8, all'art. 3, comma 1, prevede che il requisito dell'accreditamento regionale debba essere posseduto entro la data di adozione del decreto di impegno di cui al successivo art. 9, dunque, in una fase successiva a quella dell'adozione della graduatoria definitiva che ammette i singoli soggetti proponenti ai finanziamenti previsti dall'avviso stesso, con la conseguenza che, nel caso in cui a seguito di una verifica postuma taluno degli enti provvisoriamente ammessi non dovesse essere in possesso del suddetto requisito, le risorse finanziarie che si dovessero rendere eventualmente disponibili verranno assegnate secondo criteri del tutto discrezionali, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione e senza alcun diritto allo scorrimento, come stabilito al comma 4 dell'art. 9 dell'avviso;

considerato che, a parere degli interroganti:

il bando trascurerebbe, del tutto, l'imprescindibile valutazione dei possibili sbocchi occupazionali dei differenti percorsi formativi, in primo luogo, perché nella fase della valutazione delle proposte progettuali si attribuisce al criterio B.1, che tiene conto della connessione del progetto formativo con il tessuto produttivo, economico e sociale della Sicilia, un punteggio massimo di 4, che, nell'esame complessivo della proposta progettuale, assume scarsa rilevanza e, in secondo luogo, perché stabilisce all'art. 5, comma 4, che il periodo di *stage* formativo possa essere svolto anche attraverso imprese simulate, dunque non a diretto contatto con la realtà produttiva, in cui il beneficiario del percorso formativo potrebbe trovare collocazione;

il criterio di valutazione A.3, relativo al grado di copertura degli *stage* previsti nell'ambito della proposta progettuale, non tiene in alcun modo conto delle dimensioni delle aziende ospitanti, dell'attinenza delle attività svolte con i profili professionali da formare, dell'adesione eventualmente prestata dalla stessa azienda a più progetti; inoltre, non rassicura la previsione di cui al comma 5 dell'art. 6, secondo cui, in sede di progettazione esecutiva, i beneficiari dovranno fornire le convenzioni di *stage* sottoscritte dalle imprese che si sono impegnate ad ospitarli, in quanto si tratta, ancora una volta, di una valutazione postuma che, nel caso in cui dovesse avere esito negativo, determinerebbe degli irrimediabili pregiudizi per i destinatari dei percorsi formativi;

considerato inoltre che:

le disposizioni in materia di appalti pubblici, applicabili al caso di specie anche in virtù di quanto previsto dai "Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE", prevedono che gli operatori economici debbano possedere requisiti di capacità economico-finanziaria; tuttavia, l'avviso n. 8 fa

menzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico, e, dunque, costituisce uno dei principali indici delle suddette capacità, in una fase molto avanzata della procedura, ovvero al momento della presentazione della domanda di acconto o saldo da parte dell'ente ammesso, richiedendo, solo in questa fase, che vengano forniti dal soggetto proponente i dati e le informazioni necessarie all'acquisizione del DURC;

a parere degli interroganti, nella valutazione delle proposte progettuali presentate dai soggetti proponenti, sulla base di quanto previsto dall'avviso n. 8, occorre considerare, oltre alla validità del progetto formativo, anche il modello organizzativo e le caratteristiche curriculari del personale in forza all'ente proponente, secondo il criterio comunitario di "qualificazione dell'ente proponente", ovvero avendo riguardo alle esperienze pregresse maturate dall'ente nello stesso ambito d'intervento; alla luce di ciò, il criterio A dell'avviso, che ha riguardo esclusivamente all'ultimo quadriennio di attività dell'ente e sulla scorta del quale può essere assegnato un punteggio di 40 punti, appare del tutto irragionevole e pone sullo stesso piano soggetti con esperienza ultradecennale e soggetti che si sono affacciati da poco tempo al mondo della formazione. Inoltre, il punteggio viene calcolato in base al rapporto tra allievi iscritti e allievi che hanno concluso il corso, senza tenere in considerazione il dato secondo cui l'ente che ha attivato un numero maggiore di corsi, con conseguente maggior numero di discenti, rischia, inevitabilmente, un maggior numero di abbandoni; criterio che favorirebbe gli enti di nuova costituzione;

il livello qualitativo delle risorse umane impiegate viene valutato in funzione delle ore di docenza attribuite a personale con più di 10 anni di esperienza professionale o didattica (7 punti e 7 punti); tuttavia, a giudizio degli interroganti l'avviso non chiarirebbe, in alcun modo, che cosa si debba intendere per esperienza professionale e didattica, limitandosi ad un generico richiamo del decreto del dirigente generale n. 966 del 19 marzo 2013, ed ingenerando, così, non poca confusione nei destinatari del bando; peraltro, i soggetti utilmente collocati in graduatoria sono obbligati a comunicare il personale docente impiegato "con relativi *curricula*" ovvero "da individuare", con la conseguente impossibilità di effettuare una loro valutazione preventiva ed il concreto pericolo che i 2 requisiti possano rivelarsi mancanti in un gran numero di casi;

considerato infine che, a parere degli interroganti, la gestione delineata contravverrebbe ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, che costituiscono il corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa, principio consacrato dall'art. 97 della Costituzione, che impone alla pubblica amministrazione il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano attivarsi presso gli enti coinvolti, affinché sia fatta chiarezza sulla pubblicazione riguardante l'avviso n. 8 del 2016 della Regione Siciliana;

se, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano adottare provvedimenti finalizzati ad ovviare alle evidenziate criticità, considerando prioritario l'interesse generale, nel pieno rispetto dei principi che presiedono l'attività amministrativa, nonché prevedere criteri preventivi di verifica del possesso dei requisiti necessari all'aggiudicazione delle risorse del settore formativo.

(3-03266)

PERRONE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il comma 108 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che disciplina la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, prevede che "per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015";

la disposizione opera in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, previsto al comma 3 dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, secondo cui i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di 2 anni scolastici e in altra provincia prima di 3 anni scolastici;

nonostante ciò, con l'emanazione dei decreti direttoriali generali n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 è stato bandito un concorso per tutte le classi di concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, per un numero di posti da occupare nel corso dei 3 anni di validità delle graduatorie di merito, più il 10 per cento di idonei vincitori che faranno parte della graduatoria di merito;

considerato che le graduatorie di merito hanno durata triennale, quelle che sono state pubblicate entro il 15 settembre 2016 hanno validità a partire dall'anno scolastico 2016/2017 fino all'anno scolastico 2018/2019; per quelle invece pubblicate dopo il 15 settembre 2016 la validità è prorogata di un anno, quindi fino all'anno scolastico 2019/2020;

a quanto detto, va aggiunto che le graduatorie di merito di alcune classi di concorso, pubblicate entro il 15 settembre 2016 avranno validità per ancora 2 anni scolastici, considerando che nel 2019 è previsto un nuovo concorso a cattedre;

considerato che, a seguito di quanto descritto, il contingente di posti disponibili per l'anno scolastico 2016/2017 per molte classi di concorso è divenuto praticamente nullo, e il comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107, specifica che "per l'assunzione del personale educativo continua ad applicarsi l'art. 399 del comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile del 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento e che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che il bando di concorso emanato in base alla legge n. 107 del 2015 abbia disatteso quanto già previsto all'art. 399 del testo unico citato, e quali interventi ritenga di dover intraprendere per ripristinare i diritti di tutti quei docenti che erano in attesa di assunzione o trasferimento, e che il bando del 2015 ha praticamente annullato;

se non ritenga opportuno, al fine di ripristinare la legalità ed evitare ulteriori e future problematiche, provvedere all'aggiornamento del numero di disponibilità per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori del concorso docenti del 2016 per le classi di concorso con graduatoria pubblicata entro il 15 settembre 2016, includendo anche i posti dell'organico di fatto ad oggi lasciati liberi, dopo la mobilità con la loro definitiva trasformazione in organico di diritto, nonché di rendere nota la previsione del numero dei posti disponibili nei prossimi 2 anni, considerando i pensionamenti dei prossimi 3 anni, suddivisi per ambito territoriale e per classe di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

(3-03267)

CARDIELLO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

nella piana del Sele, nel corso degli ultimi 10 anni, si è intensificata in maniera esponenziale la creazione di impianti serricoli volti a produrre i prodotti di IV e V gamma;

a seguito di tale sviluppo serricolo, i frutteti e le coltivazioni a campo sono in via di estinzione;

contestualmente alla creazione di tali impianti, sono aumentati i casi di neoplasie nei braccianti agricoli impiegati in tali lavori. Il nesso causale andrebbe rinvenuto nel massiccio uso di pesticidi e altri prodotti chimici, che vengono utilizzati per la coltivazione;

nella zona vi è stata una devastazione paesaggistica e ambientale dovuta all'alterazione dell'assetto idrogeologico, che comporta, durante il periodo delle piogge, frequenti allagamenti delle strade, dei canali consortili e di tutte le vie di scolo, che non riescono ad assorbire l'ingente flusso idrico;

ritenuto che, per quanto risulta all'interrogante:

il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Salerno ed il piano regolatore generale del Comune di Eboli (Salerno) prevedono stringenti norme e limiti per l'installazione degli impianti serricoli che, tuttavia, non vengono rispettati, né sono soggetti a ferrei controlli. Infatti, il limite

previsto di copertura dei terreni agricoli, pari al 75 per cento dell'intero territorio ebolitano, sarebbe stato abbondantemente superato;
la procura della Repubblica di Salerno ha disposto accertamenti presso il comune di Eboli, in località Petruccia, per la verifica di lavori inerenti alla realizzazione di un mega impianto serricolo esteso su un'area di 250.000 metri quadrati;
il consorzio di bonifica Destra in Sele ha emesso diniego alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto, poiché avrebbe ulteriormente stravolto l'assetto idraulico della zona,
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risulti che nei comuni della piana del Sele, in particolare ad Eboli, sia stato rispettato il limite del 75 per cento così come previsto dal piano regolatore generale e dal PTCP (piano territoriale di coordinamento della Provincia);
se presso le aziende investitrici, provenienti per la maggior parte dalla provincia di Bergamo, vengano effettuati da parte delle autorità competenti controlli in materia di antimafia e riciclaggio, vista l'ingente mole di denaro che viene investito in operazioni simili;
quali e quante verifiche siano state poste in essere dall'Ispettorato del lavoro, per accertare la regolarità contrattuale e contributiva degli operatori stagionali e non assunti per lo svolgimento dei lavori agricoli;
se l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania sia in possesso di dati ambientali concernenti il monitoraggio dell'inquinamento causato dall'uso massiccio di pesticidi e altri prodotti similari, che vengono usati negli impianti serricoli.
(3-03268)

PAGLIARI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
con la legge di stabilità per il 2016 è stato istituito il "*bonus* cultura" di 500 euro per gli studenti diciottenni;
tale *bonus* doveva essere disponibile da gennaio 2016;
la data di partenza è stata fatta slittare al 1° novembre 2016;
il *bonus* stesso dovrebbe essere speso entro il prossimo 31 dicembre 2016 per i nati nel 1998;
la misura è stata estesa ai nati nel 1999, che avranno tempo per utilizzarlo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;
la procedura di accreditamento, come emerge dall'articolo della "Gazzetta di Parma" del 20 ottobre 2016, è tutt'altro che semplice: le applicazioni non sono ad oggi attivate e registrarsi richiedendo lo SPID (sistema pubblico di identità digitale) è impossibile,
si chiede di sapere:
quale sia la data di effettiva decorrenza;
se e quali misure si intenda assumere per rendere la procedura di accreditamento semplice ed effettivamente effettuabile.
(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato)
(3-03269)

DONNO, MORONESE, GIARRUSSO, PAGLINI, PUGLIA - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che risulta agli interroganti che con delibera n. 1929 del 30 novembre 2015 della Direzione generale della ASL di Lecce è stato predisposto un piano di rimodulazione dell'architettura funzionale di patologia clinica per cui le prestazioni dei laboratori di analisi dei presidi territoriali di assistenza dei comuni di Martano, di Campi Salentina e di San Cesario verranno accentrate su un unico polo territoriale ovvero la cittadella della salute di Lecce;
considerato che:
il distretto sociosanitario di Martano costituisce un'articolazione territoriale dell'organizzazione sanitaria dell'azienda sanitaria locale di Lecce e comprende 10 comuni (Martano, Calimera, Melendugno, Vernole, Castrì, Martignano, Caprarica, Sternatia, Zollino, Carpignano) per una popolazione complessiva di circa 50.000 abitanti;

il territorio del medesimo distretto sociosanitario è privo di presidi ospedalieri e di strutture private accreditate, quindi l'offerta sanitaria è in gran parte erogata dal poliambulatorio distrettuale, sito a Martano, dove attualmente sono attivi i seguenti servizi e branche specialistiche: ginecologia, ortopedia, ecografia clinica, servizio di radiologia, laboratorio analisi, neurologia, oculistica, cardiologia, geriatria, endocrinologia, otorinolaringoiatria, dermatologia, odontoiatria, reumatologia, pneumologia, chirurgia. Nella struttura distrettuale è, altresì, presente il servizio di riabilitazione, il consultorio familiare, il servizio ADI (assistenza domiciliare integrata) e l'unità operativa di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione, mentre sul territorio distrettuale sono presenti il SER.T (servizi per le tossicodipendenze), il CSM (centro di salute mentale) ed ulteriori tre centri prelievi con sedi a Calimera, Melendugno e Vernole;

la "domanda di salute" da parte della popolazione, intesa come bisogno di assistenza, di prevenzione e di cure adeguate, è in continua crescita. La spesa sanitaria cresce anche naturalmente in relazione all'aumento dell'età: le persone, infatti, invecchiando, si ammalano maggiormente con conseguente aumento di malattie croniche, di consumi sanitari e spese mediche. Questo dato di fatto crea motivi di preoccupazione per l'evoluzione della spesa sanitaria se si guarda alle previsioni che segneranno l'Italia da qui al 2050, quando secondo l'Istat i 2 terzi del *budget* del Servizio sanitario nazionale potrebbero essere impiegati per garantire la salute della popolazione anziana;

la limitatezza delle risorse finanziarie ha determinato e sta determinando la ricerca di nuove strategie di politica sanitaria, fondate sui LEA (livelli essenziali di assistenza), definiti come l'insieme di tutte le prestazioni, servizi ed attività che i cittadini hanno diritto ad ottenere dal Servizio sanitario nazionale, prestazioni che devono essere garantite in condizione di uniformità, ovvero a tutti e su tutto il territorio nazionale, indipendentemente quindi dal reddito e dal luogo di residenza, in tempi adeguati alle condizioni cliniche;

l'elenco delle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale è suddiviso in 3 grandi aree: 1) la prevenzione, ovvero l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alla collettività ed ai singoli (tutela dagli effetti dell'inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale); 2) l'assistenza distrettuale, ovvero tutte le attività ed i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all'assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani ed ai malati gravi, ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SER.T, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, eccetera), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche); 3) l'assistenza ospedaliera, ovvero l'assistenza in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in *day hospital* e *day surgery*, in regime di ricovero per la lungo-degenza e la riabilitazione;

l'alternativa possibile al sistema "ospedalocentrico", inevitabilmente caratterizzato da elevati livelli di inappropriatezza e dispendiosità, non passa soltanto da interventi di chiusura, riordino o ristrutturazione degli ospedali, ma anche e soprattutto dalla capacità di sviluppare una rete i cui nodi siano costituiti da unità territoriali di cure primarie organizzate e gestite dal distretto e, quindi, attraverso una contemporanea e parallela implementazione delle attività sanitarie territoriali, extraospedaliere;

sul territorio della ASL provinciale di Lecce il distretto sociosanitario di Martano è l'unico distretto "puro", sprovvisto cioè di strutture ospedaliere e di strutture private accreditate, e svolge effettivamente i compiti che la normativa nazionale e regionale gli hanno assegnato, vale a dire di filtro della domanda sanitaria e di ottimizzazione delle risorse;

il poliambulatorio di Martano con la sua presenza ed attività sul territorio, con un corretto ed appropriato uso delle risorse strutturali, tecnologiche e professionali, fa registrare il più basso tasso di ricoveri ospedalieri e i costi *pro capite* più bassi di tutta la provincia di Lecce, con 20 euro *pro capite* rispetto ai 40 euro di tutti gli altri distretti ASL;

l'organizzazione territoriale del distretto di Martano, che nasce *ab origine* quale struttura sanitaria territoriale e non come tutti gli altri distretti quale appendice degli ospedali presenti su quei territori, dimostra emblematicamente la bontà delle linee guida regionali e nazionali che in questi anni hanno previsto il superamento della logica "ospedalocentrica" ed il rafforzamento della componente territoriale dell'assistenza sanitaria;

considerato inoltre che:

il distretto sociosanitario, istituito dalla legge n. 833 del 1978 e modificato con decreto legislativo n. 502 del 1992 e decreto legislativo n. 517 del 1993 è definito all'art. 14 della legge n. 25 del 2006 della Regione Puglia quale "sede di erogazione di tutta l'attività sanitaria e socio-sanitaria delle strutture territoriali, con l'obiettivo di garantire la presa in carico globale dell'utente per una risposta strutturata e complessiva ai bisogni di salute"; il distretto "garantisce l'assistenza sul territorio in maniera diffusa, omogenea ed uniforme, attraverso un elevato livello d'integrazione tra le diverse professionalità e tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi i servizi socio-assistenziali in modo da consentire una risposta coordinata continuativa ed unitaria ai bisogni di salute della popolazione";

la Regione Puglia, a far data dal 2006, è intervenuta con una produzione normativa orientata nella direzione del distretto forte, come dimostrano le leggi regionali n. 1 del 2006, n. 25 del 2006 e n. 26 del 2006, per consentire di svolgere, pur con la necessaria gradualità attuativa, tutte le funzioni ed i compiti idonei a farne il riferimento principale in materia di programmazione, coordinamento ed erogazione delle prestazioni sociosanitarie, in coincidenza anche con l'obiettivo, già realizzato, della creazione delle ASL monoprovinciali;

il piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto il 2 dicembre 2010 presso il Ministero per i rapporti con le Regioni come accordo tra il Governo e la Regione Puglia e approvato in Consiglio regionale il 3 febbraio 2011, focalizzava l'attenzione sul trasferimento di oltre 150.000 ricoveri in *setting* assistenziali alternativi al ricovero, maggiormente adeguati alle esigenze dei pazienti e con un minor costo per la collettività, secondo il seguente schema: trasformazione dal 10 al 15 per cento dei ricoveri per acuti in ricoveri lungodegenza o riabilitazione; trasformazione dal 35 al 40 per cento dei ricoveri in assistenza sostitutiva nell'ambito di RSA (residenza sanitaria assistenziale) o *hospice*; trasformazione dal 45 al 50 per cento in attività ambulatoriale, *day service*, o in prestazioni da effettuare nell'ambito di case della salute;

il piano, tramite il riordino della rete ospedaliera ed il conseguente riequilibrio della rete territoriale, prevedeva un risparmio di spesa a regime non inferiore a 68,30 milioni di euro nonché la riduzione del ricorso dei cittadini all'ospedalizzazione, favorendo altresì l'assistenza territoriale ed i servizi domiciliari, in ottemperanza alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 229 del 1999, che afferma la centralità della territorialità dell'assistenza con il passaggio da un sistema di tipo "ospedalocentrico" ad uno più spostato sul versante "territoriale";

il regolamento regionale n. 16 del 2008 all'art. 2 attribuisce alla conferenza dei sindaci, tra l'altro, "ai sensi dell'art. 3 comma 14 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, la definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività delle aziende sanitarie";

il Consiglio comunale di Martano, capofila del distretto sociosanitario, con propria delibera n. 5 del 6 marzo 2014 recante ad oggetto "Piano di Riorganizzazione del Distretto Socio-Sanitario di Martano", si è già espresso sull'eventuale ridimensionamento del ruolo del distretto;

considerato infine che, a parere degli interroganti, sarebbe opportuno valutare un confronto tra la Regione Puglia, i Comuni interessati dal piano e la ASL di Lecce al fine di arginare, mediante la proposizione di concrete soluzioni e di mirate azioni, la situazione di emergenza sanitaria che si è venuta a creare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano attivarsi con iniziative di competenza presso le amministrazioni coinvolte, affinché vengano avviate tempestive misure volte a tutelare i cittadini, nonché a prevedere la sospensione o la

modifica del piano di rimodulazione dell'architettura funzionale dei laboratori di patologia clinica della ASL Lecce nella parte in cui prevede che le prestazioni dei laboratori di analisi dei presidi territoriali di assistenza di Martano, Campi Salentina e San Cesareo vengano accentrate su un unico polo territoriale, la cittadella della salute di Lecce, considerando che la chiusura del centro analisi di Martano non risponde a nessun criterio di logicità, efficienza ed economicità, ma andrebbe semplicemente a favorire delle strutture private ed un centro pubblico che non ha mai vantato analoghe prestazioni.
(3-03270)

MANDELLI, EUCKSIA, RICCHIUTI, PICCINELLI, SERAFINI, RIZZOTTI, ZUFFADA, SCILIPOTI ISGRO', GALIMBERTI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il 28 ottobre 2016, nei pressi del comune di Annone (Lecco), è crollato il ponte sovrastante la strada statale 36 della "Valassina";
il cedimento ha coinvolto l'intero viadotto all'altezza della carreggiata sud della strada statale 36, da cui è precipitato un autoarticolato che ha travolto le vetture in quel momento in transito;
il disastro ha provocato la morte di Claudio Bertini, 68 anni, di Civate, il ferimento di tre bambini e dell'autista dell'autoarticolato precipitato;
da notizie di stampa si apprende che il 19 maggio 2006 e il 24 marzo 2009 un camion in transito sarebbe rimasto incastrato sotto quel viadotto;
secondo quanto riportato dalla stampa, in passato i sindaci della zona avrebbero chiesto di abbattere l'opera e ricostruirla, a causa di crepe e cedimenti evidenti nella struttura;
il tir, che si ipotizza che abbia scatenato il collasso del ponte, non non sarebbe stato autorizzato al passaggio in quanto effettuava un trasporto eccezionale che secondo i tecnici di Anas avrebbe superato le 108 tonnellate di peso, ma che per la Federazione autotrasportatori italiani sarebbe stato pari a 104,6 tonnellate complessive;
considerato che:
il crollo avrebbe potuto portare ad un bilancio di vittime ben più grave;
la strada statale 36 è strada tra le più trafficate strade di tutto il Nord Italia, con punte sino a 115.000 automobilisti in transito ogni giorno, 90.000 solo nella tratta di Annone, pari a 3.750 ogni ora, 60 al minuto, uno ogni secondo;
il viadotto, realizzato a cavallo tra gli anni '60 e '70, mostrava evidenti necessità di interventi di manutenzione;
prima del tragico evento, Anas aveva ricevuto la segnalazione di calcinacci che si staccavano dal cavalcavia ed aveva chiesto alla Provincia di chiudere la strada;
la Provincia non avrebbe posto in essere alcuna misura di impedimento al traffico;
ad oggi le ipotesi di reato contestate sono quelle di omicidio colposo e disastro colposo e al momento nel registro degli indagati risulterebbero iscritti in molti, dai funzionari di Anas a quelli dell'amministrazione provinciale di Lecco, sino al camionista romeno di 37 anni al volante del tir,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire per fare luce sulle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e delle eventuali omissioni;
se non ritenga urgente procedere ad una mappatura dello stato di manutenzione di tutti i sovrappassi della strada statale 36;
quali interventi intenda porre in essere per mettere in sicurezza la strada statale 36.
(3-03271)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEGORER - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
Visco, comune della provincia di Udine, è collocato in un territorio che per secoli, fino alla caduta dell'impero austro-ungarico, è stato luogo di confine e di incontro tra popolazioni di lingua e storia latina, slava, tedesca;

durante la prima guerra mondiale, l'area era stata destinata a sede dell'ospedale attendato più grande d'Italia (con 1.000 posti letto, ospedale n. 35 della Croce rossa italiana), dove morirono centinaia di soldati italiani, austroungarici e civili dell'allora Contea di Gorizia;
durante la seconda guerra mondiale, dalla fine del 1942 al febbraio 1943, venne realizzato dal regime fascista un campo di concentramento per prigionieri civili provenienti dall'ex Jugoslavia, con una potenzialità di 10.000 internati;
dopo la sua apertura, nel campo di Visco furono internati circa 3.000 civili, fra cui anche molte donne e molti bambini, provenienti da Slovenia, Croazia, Bosnia, Erzegovina, Serbia e Montenegro;
dopo l'8 settembre 1943 i prigionieri tornarono in patria e il campo fu occupato dai tedeschi;
molti altri sono gli episodi legati ad eventi bellici e alla lotta di liberazione, che hanno avuto al centro l'area che nel dopoguerra è stata destinata a caserma dell'esercito italiano, intitolata a Luigi Sbaiz, sede del battaglione logistico della brigata di cavalleria "Pozzuolo del Friuli", chiusa solo nel 1996;
grazie alla sensibilità e all'impegno storico-culturale di alcune associazioni locali, ed in particolare per la civile passione del professor Ferruccio Tassin verso persone, fatti e luoghi costituenti la memoria storica del comune di Visco e del Friuli orientale, è emersa un'attenzione nuova sul campo di concentramento di Visco;
ricordato che:
nel recente passato vi sono stati diversi tentativi di adibire una zona dell'ex campo di concentramento ad attività commerciali, suscitando gli interventi di autorevoli esponenti del mondo della cultura e della società regionale e nazionale, le dichiarazioni del Presidente della Repubblica *pro tempore* Giorgio Napolitano e l'impegno dei tanti politici locali e regionali;
la Soprintendenza del Friuli-Venezia Giulia ha già posto dei vincoli su una parte dei 130.000 metri quadri che costituiscono l'area a suo tempo occupata dall'ex campo di concentramento, già caserma "Sbaiz";
al sito sono interessati storici, associazioni ed istituzioni di Italia, Slovenia, Croazia, Serbia e Montenegro e numerosissime sono le pubblicazioni di carattere storico che citano l'ex campo di concentramento, le cui vicende sono state oggetto di convegni anche, di livello internazionale, tenutisi a Gorizia, Palmanova, Monfalcone e in altre parti d'Italia e in ex Jugoslavia;
valutato che a quanto risulta all'interrogante negli scorsi giorni sui principali quotidiani regionali è comparsa la notizia che nell'ex caserma "Sbaiz" sarà realizzata, da parte di una *onlus* locale, un'area attrezzata a campo macerie per favorire l'addestramento dei cani da catastrofe, che sarà messa a disposizione di tutte le unità cinofile italiane ed estere che ne faranno richiesta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, per il tramite dei competenti uffici territoriali del Governo, sia stato eventualmente posto a conoscenza dell'episodio che riguarda la struttura dell'ex campo di concentramento nazista;
quali siano le iniziative che intenda attivare per tutelare, nella sua interezza, questo luogo della memoria che, dimenticato per tanti anni, rappresenta uno storico sito di sofferenza di cittadini di più nazionalità e che si intreccia con la storia della nuova Europa, libera, democratica e rispettosa di tutti i popoli.
(4-06591)

CROSIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
venerdì 28 ottobre 2016, alle ore 17.20, il crollo del cavalcavia n. 17 sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga, nel comune di Annone (Lecco), ha provocato un disastroso incidente, la morte di una persona e 5 feriti;
il viadotto della strada provinciale 49 è crollato con il passaggio di un tir di trasporto eccezionale, che è precipitato sulla superstrada, schiacciando alcune auto, nonostante i controlli avvenuti tre ore prima dal cantoniere dell'ANAS, su richiesta di alcuni utenti della statale che hanno segnalato la caduta di calcinacci;
tuttavia, né il cantoniere dell'ANAS né gli addetti alla mobilità della provincia di Lecco, responsabile

della viabilità sulla strada provinciale 49, sono intervenuti tempestivamente per vietare il traffico e chiudere la statale e la provinciale, attendendo un'ordinanza formale da parte del capocentro ANAS;
ANAS e Provincia di Lecco hanno sollevato reciproche accuse e i giornali hanno annunciato indagini promosse dalla procura e dal Ministro in indirizzo per verificare le responsabilità;
nonostante non sia ancora chiaro quale sia il responsabile del grave incidente, resta lampante che la causa del disastro è la cattiva manutenzione della rete stradale;
la manutenzione della strada statale 36 è stata oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo, 4-06309 e 4-06275, che hanno messo in evidenza i rilevanti disagi per i cittadini e per l'economia locale che ha creato l'ordinanza dell'ANAS che, a partire dal 2 agosto 2016, ha imposto un limite di velocità di 90 chilometri orari sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga;
la misura provvisoria dell'abbassamento della velocità ha avuto lo scopo di porre rimedio alla mancata manutenzione della strada da parte dell'ANAS, ritenendo possibile risolvere le carenze di sicurezza stradale con l'abbassamento della velocità di 10 chilometri orari;
il tragico incidente dei giorni scorsi rende evidente che tali misure, oggettivamente precarie, dirette a surrogare le carenze infrastrutturali di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, non possono essere ritenute accettabili;
le incertezze sui finanziamenti destinati alla rete viaria causata dalla scelta del Governo Renzi di bloccare la legge obiettivo e i sostanziosi tagli ai finanziamenti dell'ANAS hanno inciso pesantemente sulla manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza della rete stradale italiana;
la grave situazione della carenza di manutenzione della rete viaria si manifesta ancora più incombente sulla rete viaria provinciale, ove la confusione e disorganizzazione creata dalla progressiva soppressione delle Province e dal taglio drastico delle risorse a disposizione ne rende impossibile la corretta manutenzione e la messa in sicurezza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda chiarire le competenze e le responsabilità sul tragico incidente del crollo del cavalcavia al chilometro 41,900 della strada statale 36;
quali interventi urgenti intenda adottare per garantire le risorse necessarie all'ANAS e alle Province per la manutenzione della rete viaria e se non ritenga improcrastinabile lo stanziamento delle necessarie risorse per la manutenzione e la messa in sicurezza dell'importante asse viario, che assicura la continuità territoriale della Valtellina con le principali arterie di comunicazione nazionali e comunitarie.
(4-06592)

ARRIGONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
alle ore 17.20 di venerdì 28 ottobre 2016, il cavalcavia n. 17 della strada provinciale 49, nel comune di Annone (Lecco), è crollato sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga, al chilometro 41 e 900, provocando la morte di una persona e 5 feriti;
il bilancio drammatico dell'assurdo crollo, come dimostrano le immagini ampiamente divulgate dai *media*, poteva risultare ben più tragico;
sul posto sono intervenute 7 ambulanze, l'elisoccorso da Milano e quello da Como, oltre a numerose squadre di Carabinieri, Polizia stradale e Vigili del fuoco, che hanno lavorato intensamente per 2 giorni per rimuovere le lastre di cemento armato dalla strada statale 36;
il disastroso incidente è avvenuto con il passaggio di un tir di trasporto eccezionale, che è precipitato sulla superstrada, schiacciando alcune auto;
3 ore prima del crollo, il cantoniere dell'Anas, addetto alla sorveglianza del tratto della strada statale 36, aveva effettuato un controllo, a causa del distacco di alcuni calcinacci segnalati dai passanti, ma, né lui, né gli addetti alla mobilità della Provincia di Lecco, responsabile della viabilità sulla strada provinciale 49, sono intervenuti tempestivamente per vietare il traffico e chiudere la statale e la provinciale;
si apprende dai giornali che gli addetti alla mobilità della Provincia avrebbero richiesto un'ordinanza formale da parte di Anas, che avrebbe implicato l'ispezione visiva e diretta da parte del capocentro

Anas, il quale si sarebbe attivato, ma, proprio mentre giungeva sul posto, il cavalcavia è crollato;
sono in corso accuse reciproche tra Anas e Provincia di Lecco; il Ministro in indirizzo ha istituito una commissione d'inchiesta sull'accaduto e sono in corso indagini della procura di Lecco per verificare le responsabilità, anche perché sembrerebbe che i cantonieri possono chiudere la strada, in caso di pericolo, senza necessità di ulteriori autorizzazioni;
non è chiaro se la manutenzione del viadotto fosse di competenza dell'Anas o della Provincia di Lecco; tuttavia, è lampante che la causa del disastro è la cattiva manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria;
è dal 2 agosto 2016 che gli utenti della strada e tutta l'economia locale sono sottoposti a rilevanti disagi, a causa dell'ordinanza dell'Anas che ha imposto un limite di velocità di 90 chilometri orari sulla strada statale 36, con lo scopo di porre rimedio alla mancata manutenzione della strada da parte dell'Anas;
il crollo del cavalcavia rende evidente che misure come l'abbassamento della velocità sono precarie e inadeguate e non in grado di risolvere le carenze di sicurezza stradale;
d'altra parte, i sostanziosi tagli ai finanziamenti dell'Anas imposti dal Governo Renzi avrebbero inciso pesantemente sulla manutenzione e sulla messa in sicurezza della rete viaria italiana; a ciò ha contribuito anche la confusione e disorganizzazione creata dal progressivo smantellamento delle Province e dal taglio drastico delle risorse a disposizione, che rende impossibile la corretta ed indispensabile manutenzione e la messa in sicurezza della rete viaria di competenza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda fornire chiarimenti in merito ai responsabili del tragico incidente;
quale sia il soggetto competente alla manutenzione del cavalcavia n. 17 della strada provinciale 49, nel comune di Annone, crollato sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga;
quale sia l'ammontare delle risorse stanziate in favore dell'Anas da parte del Governo per la manutenzione della rete viaria nazionale e quale l'ammontare delle risorse destinate ed effettivamente spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada statale 36, negli ultimi 10 anni;
se il Governo intenda intervenire per lo stanziamento di maggiori risorse in favore delle Province e dei Comuni, per consentire l'adeguata e necessaria manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria di loro competenza.
(4-06593)
GIROTTO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PAGLINI, SANTANGELO, PUGLIA, MORONESE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il 22 luglio 2016, la Cementeria di Monselice SpA ha depositato presso il settore Ambiente della Provincia di Padova la richiesta di effettuare un intervento di parziale sostituzione dei combustibili autorizzati per l'impianto di cottura del *clinker* (*pet coke* e carbone fossile) con combustibile solido secondario (CSS) "non rifiuto", con specifica comunicazione di modifica non sostanziale. L'impianto risulta attualmente autorizzato con provvedimento AIA (autorizzazione integrata ambientale) n. 223/IPPC/2013 del 13 settembre 2013, la cui validità e? estesa fino al 31 agosto 2021;
con il decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni", e? stato contestualmente istituito un comitato di vigilanza e controllo quale organo per monitorare la produzione, le caratteristiche e l'utilizzo del CSS. Tra le proposte inserite nel primo rapporto annuale, il comitato sostiene che "Gli impianti che decidono di sostituire il combustibile convenzionale (carbone, *petcoke,* etc) con il CSS-combustibile devono essere sottoposti al riesame dell'AIA al fine di adeguare i limiti emissivi e le altre prescrizioni legate all'esercizio di tale combustibile";
l'ente responsabile ha autorizzato il cementificio alla sostituzione del combustibile, senza richiedere una rivisitazione dell'AIA o di procedere con una nuova VIA (valutazione impatto ambientale);

l'impianto insiste in territorio compreso all'interno del parco regionale dei Colli Euganei, noto per le sue peculiarità paesaggistiche e enogastronomiche;
nonostante il piano ambientale del parco, all'articolo 19, comma 1, lettera *c)*, preveda che per le aziende insalubri esistenti, come nel caso della Cementeria di Monselice, la proponente stipuli un'apposita convenzione con l'ente parco e i Comuni interessati, qualora si vadano ad attuare modifiche non relative alla manutenzione, risulta agli interroganti che per il cementificio non sarebbe stata definita alcuna convenzione;
il cementificio insiste, dal punto di vista ambientale, in un'area già fortemente satura di inquinanti, anche per la presenza fino a pochi anni fa di altri 2 impianti simili in un raggio di pochi chilometri. Inoltre, l'impianto si trova a poche decine di metri dal centro storico di Monselice (Padova), in pieno centro abitato, e soprattutto a ridosso di 2 scuole elementari, 2 scuole materne, una scuola media e un liceo;
considerato infine che per quanto risulta agli interroganti attualmente, nonostante la critica ubicazione, l'impianto di Monselice per diverse tipologie di inquinanti gode di limiti di emissioni molto più permissivi di quelli destinati a un inceneritore. Ad esempio, ad una linea del vicino termovalorizzatore di Camin (Padova) e? imposto un limite d'emissione giornaliera di 80 milligrammi su normal metro cubo di ossidi di azoto per un totale di massimo 240 milligrammi dell'intero impianto, mentre al cementificio e? imposto un limite di emissione giornaliera di 700 milligrammi su normal metro cubo per lo stesso inquinante,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali azioni di competenza intenda intraprendere, al fine di verificare il rispetto delle procedure indicate dalle normative vigenti, che disciplinano la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e della salute umana.
(4-06594)

PAGLIARI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma reso nel procedimento 712/2016 R.G.N.R. - 4417/2016 R.G. G.I.P., si evince che la nomina del direttore generale e del consulente del direttore della fondazione Teatro Regio di Parma sarebbe stata frutto di una "condotta connotata da violazione di norme di legge o regolamento" e avrebbe determinato un ingiusto vantaggio patrimoniale a favore del direttore generale e del consulente nominati, "dovendosi ritenere ingiusta l'attribuzione della posizione lavorativa alla dipendenza della pubblica amministrazione, in favore (…), proprio in forza dell'illegittimità dell'iter procedimentale utilizzato per giungere a dette attribuzioni";
il rinvio a giudizio del sindaco e degli altri indagati sarebbe stato escluso per la mancanza della piena prova, non del dolo generico, ma del dolo intenzionale, richiesto dall'art. 323 del codice penale;
dai citati atti emergerebbe, ad avviso dell'interrogante, l'illegittimità dell'operato;
la vicenda e la sua conclusione, riguardando il teatro Regio di Parma, culla di Verdi, hanno lasciato sorpreso e smarrito il mondo della lirica internazionale, consapevole della potenziale rilevanza mondiale del *festival* Verdi e desiderosa di un suo effettivo lancio,
si chiede di sapere:
se la vicenda descritta sia conosciuta;
se i Ministri in indirizzo intendano assumere, ciascuno per quanto di competenza, le opportune iniziative di legge.
(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato)
(4-06595)

GIROTTO, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, NUGNES, COTTI, MANGILI, SCIBONA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa* - Premesso che:
nel mondo esistono ancora oltre 15.000 bombe nucleari, sufficienti per diffondere morte, malattie e

danni all'ambiente nell'intero pianeta; per il loro ammodernamento e perfezionamento si spendono ogni anno migliaia di miliardi di euro;
nel dicembre 2014, nell'ambito della Conferenza di Vienna sull'impatto umanitario delle armi nucleari, venne promosso dall'Austria l'"Austrian Pledge", un impegno finalizzato a colmare il vuoto giuridico che ancora impedisce il divieto di utilizzo e l'eliminazione delle armi nucleari, a cui hanno aderito 73 Stati, diversi Paesi europei, tra i quali non figurava l'Italia;
in merito all'interrogazione 4-03853, presentata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo per chiedere se il Governo intendesse intraprendere azioni al fine di aderire all'"Austrian Pledge", in data 29 maggio 2015 il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, con risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 87, dichiarò che tale "strumento si porrebbe in contrasto, allo stato attuale, con la dottrina nucleare dell'Alleanza atlantica e rischierebbe inoltre di dar vita ad un processo parallelo se non addirittura alternativo a quello basato sul Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) che rimane il quadro di riferimento fondamentale per assicurare il necessario equilibrio tra non proliferazione, disarmo e usi pacifici dell'energia nucleare"; ribadiva altresì "il perdurante impegno del Governo nel perseguire l'obiettivo ultimo di un mondo libero dalle armi nucleari, nella convinzione che il disarmo debba rimanere saldamente ancorato al quadro di riferimento del TNP";
il vice ministro inoltre affermava che "l'Italia ha deciso di partecipare all'"International partnership for nuclear disarmament verification", iniziativa lanciata dagli Stati Uniti che mira a facilitare la comprensione dei problemi tecnici legati alla verifica del disarmo nucleare e a sviluppare nuove soluzioni attraverso la creazione di una *partnership* tra Stati nucleari e non";
considerato che:
il 27 ottobre 2016 nella prima commissione dell'assemblea delle Nazioni Unite è stata votata la risoluzione denominata L. 41, in cui si chiede che nel 2017 siano avviate le trattative per arrivare ad un divieto delle armi nucleari, con l'obiettivo della loro totale eliminazione, prevista fin dal 1970 dall'articolo VI del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Il Trattato, approvato dalla quasi totalità dei Paesi, compresi quelli che possiedono armi nucleari, stabilisce che "Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale";
la risoluzione è stata approvata con 123 voti a favore, 38 voti contrari e 16 astensioni. L'Italia ha espresso voto contrario, sostenendo la posizione degli Stati Uniti e di altre potenze nucleari;
la risoluzione L. 41 stabilisce lo svolgimento di una conferenza tematica delle Nazioni Unite, a partire dal marzo 2017, una riunione aperta a tutti gli Stati membri, con il fine di negoziare uno "strumento giuridicamente vincolante per vietare le armi nucleari, che porti verso la loro eliminazione totale". I negoziati al riguardo continueranno poi nel mese di giugno e luglio 2017,
si chiede di sapere:
per quali motivi non si sia ritenuto di coinvolgere il Parlamento, secondo le procedure di indirizzo, controllo e informazione previste dai regolamenti di Camera e Senato, circa la decisione di voto contrario assunto nei confronti della risoluzione L. 41;
quali siano state le valutazioni che hanno portato il Governo ad esprimere voto contrario alla risoluzione L. 41 e quali azioni siano state intraprese, in ambito internazionale, per sostenere il divieto delle armi nucleari con l'obiettivo della loro totale eliminazione.
(4-06596)
CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
si apprende che presso la scuola elementare "Kennedy" di Varedo (Monza e Brianza) è in uso il sussidiario "Imparo Facile" della Cetem-Immedia-Snail, del gruppo editoriale Principato;
nel testo, in uso in molte altre scuole italiane, nella parte relativa all'organizzazione politica, poteri dello Stato e Parlamento si legge: «Camera dei deputati: i suoi componenti sono eletti direttamente dai

cittadini con le elezioni»; «Senato della Repubblica: i suoi componenti sono indicati dalle diverse Regioni in cui è suddiviso il territorio italiano»;
a leggere un simile errore relativamente al Senato della Repubblica, si fa fatica a non trasecolare, pensando a quante altre inesattezze potrebbero celarsi tra le pagine dei testi scolastici;
vista la recente riforma istituzionale varata dal Governo Renzi, viene da pensare che forse l'errore sia voluto, per fare propaganda ideologica e per ingraziarsi la parte politica favorevole al Governo, al fine di aumentare le adozioni del testo in un maggior numero di scuole ed incrementare così le vendite,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
se ritenga di intervenire per far ritirare il testo o quantomeno per farlo correggere, pena l'estromissione dello stesso dai circuiti scolastici;
quali iniziative intenda adottare al fine di evitare che tra le righe dei testi scolastici si annidino altri errori e scorrettezze che gli studenti, inconsapevolmente, prendono per buone e che perciò vanno a discapito della loro preparazione scolastica.
(4-06597)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
l'assessore per la cultura e la pubblica istruzione del Comune di Mugnano (Napoli), Mario Imbimbo, è stato recentemente fatto oggetto di un nuovo atto intimidatorio, il secondo nell'arco di pochi mesi: sull'asfalto di una strada di Mugnano è apparsa la scritta "Imbimbo Rom", la stessa che, a giugno, apparve fuori dalla sua abitazione;
l'atto intimidatorio, di evidente stampo razzista, sarebbe verosimilmente legato all'impegno dell'assessore a difesa dei valori costituzionali contro il razzismo;
considerato che sarebbe opportuno non sottovalutare i segnali che denotano un intento intimidatorio nei confronti degli amministratori locali,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze, per agevolare l'accertamento dei fatti accaduti e l'individuazione dei responsabili dei fatti descritti, nonché quali siano le direttive emanate alle autorità locali di pubblica sicurezza per impedire che gli amministratori siano fatti oggetto di minacce o intimidazioni.
(4-06598)

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
con comunicato del 14 ottobre 2016, depositato in cancelleria in pari data, il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale ordinario di Lecco, dottor Dario Colasanti, comunicava all'ordine degli avvocati di Lecco "auspicandone la diffusione agli iscritti, nonché per l'affissione alla porta della Cancelleria, nonché alla Prefettura per conoscenza", "la possibilità di locare ai cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio (n.d.r. rifugiati) gli immobili pignorati, nell'ambito del progetto di accoglienza diffusa elaborato dalla Prefettura, dai Comuni della Provincia e della Comunità Montana";
nel comunicato il dottor Colasanti si pronunciava anche sulle "Finalità (...) del progetto" affermando che il progetto "persegue un alto scopo umanitario e sociale in quanto è volto a realizzare una distribuzione sull'intero territorio provinciale dei rifugiati assicurandogli alloggi dignitosi, così da limitare i disagi ed i pericoli della permanenza accentrata nei centri di accoglienza e favorire l'integrazione con la popolazione. Nell'orizzonte della singola procedura, la locazione per brevi periodi ai rifugiati potrebbe consentire il conseguimento di un canone direttamente dalla Prefettura, così da valorizzare gli immobili per cui la collocazione sul mercato non sia imminente";
a giudizio degli interroganti appare del tutto ultroneo alle attività proprie del magistrato redigere un comunicato come quello indicato, poiché, indipendentemente dalle locuzioni erronee utilizzate, ossia quella di "rifugiati", poiché si tratta invece di persone richiedenti asilo, nello svolgimento della propria attività si deve sempre, ed esclusivamente, attenere a canoni di autonomia, imparzialità ed indipendenza;

occorrerebbe anche verificare se il citato comunicato discenda da direttive del Ministro in indirizzo oppure del presidente del Tribunale ordinario di Lecco,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se abbia fornito direttive, ai fini della redazione di comunicati come quello citato, ovvero se le stesse risultino pervenute dal presidente del Tribunale ordinario di Lecco;
se intenda infine procedere, nei limiti dei poteri ispettivi attribuiti dalla normativa vigente, ad un intervento presso il Tribunale ordinario di Lecco, al fine di verificare la correttezza, dell'operato dell'autorità giudiziaria nel caso di specie, con particolare riferimento alla conformità rispetto ai canoni propri dell'attività della magistratura.
(4-06599)

TOSATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da diversi articoli apparsi sulla stampa si apprende che a Ficarolo (Rovigo) il prefetto, Enrico Caterino, ha requisito l'*hotel* "Lory", di proprietà del signor Luigi Fogli, con l'intenzione di trasferirci alcune decine di immigrati, pare da alcuni centri di accoglienza della provincia (Cavanella Po, Loreo, Frassinelle e Rovigo) dove sono attualmente in esubero;
l'albergo requisito, un tre stelle a pochi chilometri dal centro, può ospitare circa 80 persone ma per il momento il prefetto sembra intenzionato a trasferirne solo una quarantina circa, di cui non sono note, però, né l'identità né la nazionalità;
tale decisione ha da subito suscitato notevole fermento e vivaci proteste tra la popolazione, decisa a scendere in strada per manifestare contro il provvedimento assunto dalla Prefettura ed impedire l'arrivo degli immigrati, a fianco del titolare dell'*hotel* requisito, che, nel frattempo, ha già ricevuto le prime disdette e si dichiara pronto ad incatenarsi ai cancelli dell'albergo;
considerato che:
dopo l'*hotel* "Cristallo" a Castel d'Azzano (Verona), l'*hotel* Lory è già il secondo albergo requisito dalla Prefettura in Veneto per "le urgenti e indifferibili necessità di alloggiare e gestire cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale";
tali requisizioni sono state effettuate in prossimità della riunione in programma nei prossimi giorni alla quale sono stati invitati a partecipare tutti i paesi del rodigino per convincere i sindaci a rendersi disponibili ad attuare la cosiddetta accoglienza diffusa;
Ficarolo è un piccolo centro della provincia di Rovigo di solo 2.500 abitanti circa, su cui è prevedibile e palese il notevole l'impatto sociale che avrà l'arrivo degli immigrati deciso dalla Prefettura;
atteso che:
l'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, fa riferimento a ragioni di "grave necessità pubblica" per cui procedere all'adozione del decreto motivato di requisizione e comunque senza che ciò comporti il "pregiudizio dei diritti delle parti";
non è stato dichiarato lo stato di emergenza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di ciò che sta accadendo nel comune di Ficarolo;
quali siano le ragioni di grave necessità pubblica e i requisiti di legittimità del decreto di requisizione adottato dalla Prefettura;
quale sia il numero esatto degli immigrati che è intenzione della Prefettura alloggiare nell'*hotel* Lory, per quanto tempo gli stessi dovrebbero esservi ospitati, la loro nazionalità e se abbiano presentato domanda di protezione internazionale;
quali garanzie siano state assicurate al sindaco, a fronte delle sue richieste, da un punto di vista della pubblica sicurezza e in ambito sanitario;
infine, se non ritenga opportuno revocare la decisione della Prefettura di Rovigo.
(4-06600)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le

Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) *:*

3-03267, del senatore Perrone, sul piano straordinario di assunzione docenti per l'anno scolastico 2016/2017;

3-03269, del senatore Pagliari, sul *bonus* cultura di 550 euro per gli studenti diciottenni;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03271, del senatore Mandelli ed altri, sul crollo del viadotto lungo la strada statale 36 tra Lecco e Milano;

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03268, del senatore Cardiello, sull'installazione di impianti serricoli nella piana del Sele, in provincia di Salerno;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03266, della senatrice Catalfo e del senatore Puglia, sulla formazione professionale in Sicilia.

Interrogazioni, ritiro di firme

La senatrice Rizzotti ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 3-03257, della senatrice Pelino.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 711a seduta pubblica del 27 ottobre 2016, all'ultima riga di pagina 97, dopo la parola: "edifici" aggiungere la parola: "scolastici".

Nel Resoconto stenografico della 712a seduta pubblica del 27 ottobre 2016, a pagina 43, l'interrogazione 3-03263 del senatore Amidei ed altri, deve intendersi sottoscritta anche dal senatore Centinaio.

1.5.2.4. Seduta n. 714 (ant.) del 03/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

714a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2016
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 27 ottobre.*

Sul processo verbale

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,57)*.

Sull'ordine dei lavori

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, chiedo un minimo di attenzione sul problema che sto per affacciare, perché riguarda il Senato. Il Senato è un organo costituzionale e, pertanto, obbligatorio. Deve essere quindi rinnovabile in qualunque momento.

La settimana scorsa ho segnalato l'impossibilità di procedere al rinnovo del Senato, tenuto conto che le dieci Regioni che hanno due senatori non possono coniugare tutti i requisiti posti dalla Costituzione, ovvero il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne, il fatto che debbano essere attribuiti con un sistema proporzionale, il fatto, ancora più incomprensibile, che i seggi siano attribuiti in ragione dei voti espressi, cioè col metodo proporzionale, e della composizione di ciascun Consiglio, ovvero proporzionale e maggioritario. Nessuno mi ha dato una risposta, ma la questione resta e pesa come un macigno.

Questo sabato, da un ulteriore approfondimento, verifico che il Trentino-Alto Adige, contrariamente a quanto sempre sostenuto (cioè che tale Regione avrebbe espresso due senatori per Trento e due per Bolzano), potrebbe averne non quattro, ma sei. Questo perché sempre l'articolo 57, al comma 2, prevede che i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano eleggono....

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Calderoli, ma la invito ad attenersi all'ordine dei lavori di questa seduta.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Mi lasci arrivare al punto, signora Presidente.

Qui parliamo veramente di tutto. È una questione sulla quale saremo chiamati a votare come cittadini in un *referendum*. Ci sono dei buchi in questa riforma. Possiamo segnalarli in questa sede e non andare solo a fare delle dichiarazioni sui giornali? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Sì, senatore Calderoli, ma c'è anche un ordine dei lavori. Prosegua, ma si avvii alla conclusione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il problema se i senatori siano quattro o sei è importante, perché, a cascata, quei due in più vengono sottratti a tutte le altre Regioni. In questo modo, la Regione Liguria ne avrà due e il Trentino-Alto Adige ne avrà sei, e questo mi sembra incomprensibile.

Ma al di fuori di questo, avendo collocato la questione a livello dell'articolo 40, non sono più state previste le modalità di calcolo dei quozienti elettorali e le modalità di attribuzione dei seggi. Nessuno mi ha dato una risposta e gli interessati mi rispondono che si farà una legge elettorale. Benissimo! Peccato che, se dovesse essere approvata la riforma, la legge elettorale dovrebbe essere all'interno della riforma stessa. Ma non c'è!

Arriviamo all'ultimo punto, che è veramente clamoroso. Si dice che i Consigli regionali eleggono i senatori tra i propri membri. Prendo lo Statuto della Regione Siciliana, perché è il più datato. All'articolo 3, comma 7, esso prevede che l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S)*. Mi si potrà dire che si tratta di una incompatibilità e che quindi questo consigliere regionale o, meglio, deputato regionale potrebbe dimettersi. Ma nel momento in cui si dimettesse, non potrebbe più fare il senatore! E qui si compatiranno i poveri siciliani, che non riusciranno ad eleggere i loro senatori.

Sono andato allora ad esaminare gli Statuti delle altre Regioni a Statuto speciale: questa clausola è presente anche in Friuli-Venezia Giulia, in Sardegna, in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Calderoli, vorrei rappresentarle questo punto: la questione che lei pone richiederebbe, a seguire, un dibattito che oggi non è possibile svolgere perché non è all'ordine del giorno. Quindi la inviterei, se lo ritiene opportuno, a chiedere che tale questione sia inserita all'ordine del giorno di una prossima seduta, in modo che tutti possano intervenire, dato che ciò oggi non è consentito e io personalmente non lo consentirò.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ho denunciato oggi uno stato dell'arte per cui il Senato non è rinnovabile. Se lei ritiene che fare una comunicazione di questo tipo all'Assemblea sia cosa impropria, allora mi dispiace ma ho sbagliato mestiere, oppure lo ha sbagliato qualcun altro.

Signora Presidente, questa cosa è incomprensibile. Walter Chiari aveva definito "sarchiapone" la bestia indefinibile: ebbene, questo è un sarchiapone. *(Applausi del senatore Liuzzi)*. Vi è il rischio di non poter eleggere il nuovo Senato, se malauguratamente il 4 dicembre dovesse essere confermata, con il voto referendario, la riforma costituzionale; forse, se fossi il Presidente del Senato della Repubblica, qualche dubbio me lo porrei e, sopratutto, vorrei far sapere ai cittadini la "porcata" che siamo chiamati a votare, per cui non si è in grado neppure di rinnovare un organo costituzionale. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e dei senatori Campanella e Liuzzi)*.

Signora Presidente, per chiudere, stamattina ho sentito il ministro Boschi fare alcune affermazioni, quali avevo già sentito fare dal Presidente del Consiglio: ancora una volta sono stati chiamati in causa i malati di tumore per dire che, con la riforma, verranno garantite le cure a livello nazionale. Non si possono strumentalizzare gli ammalati rispetto a una competenza, quella della cura dei tumori, che riguarda i LEA, i livelli essenziali di assistenza, che sono materia statale e non c'entrano niente con la riforma. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Campanella)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, prendiamo atto della sua denuncia.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire***

l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***

(Relazione orale) **(ore 10,02)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2233

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2233, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

ZIZZA *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA *(CoR)*. Signora Presidente, la discussione su questo provvedimento ha avuto come oggetto una questione delicata e urgente e, soprattutto, prioritaria. Ci ha imposto un'oculata analisi di tutto il provvedimento che, dopo l'attività svolta in Commissione lavoro, è giunto in Aula. Noi, come opposizione, abbiamo dato il nostro contributo e fatto la nostra parte.

L'impianto generale di entrambi i disegni di legge ha rappresentato un tentativo, correggibile su alcuni aspetti, di voler porre fine alla disparità del mercato del lavoro, cercando di dare un segnale di equità e dignità al lavoro autonomo e professionale, privilegiando il mondo delle cosiddette partite IVA, liberi professionisti e *freelance*, rimanendo però esclusi gli imprenditori.

Sappiamo che il mondo del lavoro e l'approccio verso il mercato sono cambiati e stanno cambiando. Le prospettive per chi entra o entrerà nel circuito professionale non sono più quelle di dieci o venti anni fa, ma sono cambiate, ed è giusto che le leggi si adattino a tali cambiamenti.

La nostra economia si regge in grandissima parte sul lavoro autonomo, come dimostrato dall'aumento dei lavoratori titolari di partita IVA, i quali però per anni nel mercato del lavoro hanno brancolato nel buio, non vedendosi riconosciuti giusti diritti e garanzie.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 10,03)**

(*Segue* ZIZZA). Uno degli aspetti più interessanti di questo provvedimento è stata la creazione di uno sportello di intermediazione, che raccoglierà le domande e le offerte per il lavoro autonomo e fornirà - almeno così ci auguriamo - le informazioni ai professionisti e alle imprese che ne faranno richiesta. Occorre però porre in essere le sinergie operative necessarie a far sì che il meccanismo funzioni e non si traduca in un ennesimo sportello contro cui si infrangono le speranze e i sogni di quanti vogliono lavorare.

Su questo, come su altri aspetti, abbiamo visto con favore l'approvazione di alcuni nostri emendamenti da parte della Commissione lavoro. Altri poi sono stati recepiti dal relatore che li ha considerati sicuramente un apporto positivo al testo in esame. Mi riferisco soprattutto al richiamo al tentativo di conciliazione in caso di controversia in ordine al risarcimento dei danni, ma soprattutto dello svolgimento delle funzioni che possono e che potevano avere i patronati, i quali, per la loro provata esperienza in campo previdenziale e lavorativo, per la loro presenza capillare sul territorio nazionale, per la loro professionalità e qualificazione, potevano espletare procedure indicate da quella norma.

Infine, occorre sottolineare che oggi i centri per l'impiego sono sottodimensionati e hanno bisogno di forza lavoro per garantire quei servizi che noi riteniamo essenziali per le prestazioni. L'estensione della norma agli istituti di patronato avrebbe sicuramente dato più forza e più servizi al mondo del lavoro, ma non è stata possibile; dunque i patronati anche in questo caso rimarranno fuori da questi servizi, pur essendo in molti casi direttamente dipendenti da organizzazioni sindacali.

Avremmo visto con favore le norme di semplificazione su alcuni temi inerenti al disegno di legge in

esame proposti da nostri e da altri emendamenti, ma così non è stato. Tuttavia l'impianto generale del provvedimento non ci vede contrari. Per questo e per altri motivi annuncio il voto di astensione del Gruppo dei Conservatori e Riformisti. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il provvedimento che abbiamo votato nelle scorse ore rappresenta certamente un passo in avanti in termini di sensibilità nei confronti del mondo del lavoro che, come è noto, è variegato: non esiste solo il lavoro dipendente, ma anche quello autonomo e le partite IVA. È chiaro che a fronte di questo ci saremmo aspettati un intervento molto più determinato e complessivo da parte del Governo. Non è una novità: siamo in fase preelettorale, quindi tutto ciò che accade viene inevitabilmente ricondotto a una logica opportunistica da parte dell'Esecutivo, ma anche messo in sordina da parte dei Gruppi di maggioranza per evitare che, andando ad affrontare seriamente e concretamente temi come quelli del lavoro autonomo, si possano avere frizioni all'interno dei Gruppi stessi. Tale atteggiamento ci lascia ovviamente non soddisfatti, perché il taglio del dibattito risulta piegato più all'opportunità e all'opportunismo che invece alla concretezza che dovrebbe caratterizzarne i contenuti.

Il relatore ha fatto un buon lavoro, ma non ci ha soddisfatto la reiezione degli emendamenti che abbiamo presentato e che avrebbero dato ulteriore dignità e riconoscimento al lavoro autonomo e soprattutto una reale equiparazione rispetto ai diritti dei lavoratori. Troppo spesso viene dimenticato dal Governo che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e non sulla finanza; inoltre, troppo spesso purtroppo la stessa previdenza diventa opportunità per finanziare i buchi degli istituti previdenziali piuttosto che per dare una soluzione al futuro pensionistico e previdenziale dei lavoratori.

Signor Presidente, in quest'occasione non posso che richiamare il Governo a porre grande attenzione nelle prossime ore (e su ciò saremo estremamente determinati) nei confronti dei lavoratori autonomi oltre che di quelli dipendenti delle zone terremotate. Con il disegno di legge in esame abbiamo infatti messo in evidenza la circostanza per cui esiste un problema del lavoro autonomo che deve essere considerato e vogliamo vedere cosa conterrà il provvedimento che arriverà venerdì dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in tema anche di sussidio e sostegno a chi ha perso la capacità di esercitare una professione a causa degli eventi sismici nelle aree terremotate. Ci auguriamo che non ci sia l'ennesimo annuncio slegato dalla concretezza dei fatti, data esclusivamente dal finanziamento delle risorse.

Occorre certamente lavorare ancora di più e con determinazione sulla deducibilità delle spese; occorre, senza alcun dubbio, che siano definiti dei livelli, per quanto concerne i professionisti autonomi, riguardo al pagamento delle prestazioni, evitando quel gorgo vizioso per cui alla fine c'è addirittura una sovraesposizione nell'attesa di incassare. Su questo abbiamo fatto dei passi in avanti, ma non c'è però (come abbiamo già sottolineato), quella determinazione che ci aspettavamo.

Finalmente vediamo riconosciuto ai lavoratori autonomi un preciso inquadramento ovvero la definizione rispetto al lavoro dipendente: sono passi che debbono essere fatti. Abbiamo però imparato a non fidarci delle azioni del Governo a partire dal *jobs act*, ossia da questa espressione utilizzata in maniera molto strumentale ricorrendo a una lingua straniera per impedire alla gente di realizzare che si trattava di una riforma del lavoro. Allora il Governo scelse - e la maggioranza ovviamente si piegò - di tenere distinto il lavoro autonomo dal lavoro dipendente. Noi siamo ancora convinti che se non c'è una considerazione complessiva e sinottica dei due temi, si rischia di mantenere delle zone grigie sulle quali il provvedimento non riuscirà a dare quelle svolte positive di cui ci sarebbe invece bisogno.

A fronte di ciò, il nostro sarà un voto di astensione, valutando in futuro, con l'attuazione del provvedimento stesso, che cosa ne deriverà e se saremo di fronte all'ennesima *boutade* preelettorale. Siamo di fronte ad una riforma costituzionale che il Governo sta cercando di imporre con metodi che nulla hanno a che fare con il rispetto della democrazia, ma che tutto hanno a che fare con sistemi di propaganda da venditori di detersivo, rispetto al contenuto.

Vogliamo vedere nei fatti cosa accadrà.

Non saremo contrari, ma aspetteremo di vedere la prova dei fatti. E vi invitiamo ad essere seri e a prevedere lo stanziamento di risorse, non a limitarvi a definizioni di principio a cui poi non seguono, come nel caso del *jobs act*, decreti attuativi. Questi ultimi, di cui restiamo in attesa, mirano a tenere incollata la maggioranza piuttosto che a dare lavoro ai nostri concittadini e a risolvere i problemi dell'occupazione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ringrazio il relatore Sacconi che ha portato avanti un provvedimento che oggi verrà posto in votazione e che è estremamente interessante e lungamente atteso, poiché riguarda disposizioni importanti per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale ed è rivolto a tutta le attività professionali e ai *freelance*.

Il primo punto qualificante di questo disegno di legge è quello di riconoscere finalmente la dignità e il valore - come ci ha detto il relatore nella sua relazione - del lavoro autonomo, dimostrando un interesse autentico e concreto per le istanze che i rappresentanti di questo importante tessuto economico del nostro Paese, che sono i liberi professionisti, avanzavano già da tempo.

Ricordo rapidamente i punti salienti del disegno di legge. In primo luogo, l'ambito di applicazione: all'articolo 1 si prevede che le disposizioni si applichino a tutti i rapporti di lavoro autonomo, comprese le professioni intellettuali. La tutela dei pagamenti per il lavoratore autonomo, come sancito all'articolo 2; la tutela si applica anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche che, come sappiamo, molto spesso si caratterizzano - ahimè - per tempi di pagamento enormemente lunghi (in alcune Regioni tali tempi sono addirittura biblici).

La deducibilità delle spese di formazione, di cui all'articolo 8, rappresentano un tema molto importante che è stato oggetto di emendamenti e di discussioni al nostro interno: si dispone la deducibilità integrale degli oneri sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale ancorché entro il limite di 10.000 euro l'anno, nonché le spese di iscrizione a convegni o congressi. Inoltre, vale la pena di ricordare come siano altresì deducibili integralmente, entro il limite di 5.000 euro l'anno, le spese sostenute dal lavoratore autonomo per i servizi di certificazione delle competenze, orientamento e ricerca.

Altro punto saliente è lo sportello dedicato al lavoro autonomo. Innovativa e interessante è la previsione di cui all'articolo 9 secondo cui i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro devono dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni con gli ordini professionali.

Mi soffermo poi sull'accesso agli appalti pubblici. Si tratta di una disposizione che ritroviamo nell'articolo 11; tale disposizione è tesa a consentire che i lavoratori autonomi possano partecipare agli appalti pubblici e favorisce l'accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche. Bisognerà comunque coordinare questa disposizione con il decreto del Governo sugli appalti pubblici che non annovera i liberi professionisti nell'elenco dei soggetti che rientrano nel concetto di «operatore economico» ammesso a partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

Per quanto riguarda l'accesso ai fondi europei, ai fini dell'accesso ai fondi strutturali, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese. Si tratta di una norma importante perché consente ai liberi professionisti italiani di poter finalmente partecipare ai bandi europei, proiettandoli in una dimensione transnazionale, né più né meno di quanto succede negli altri Paesi.

In materia di maternità e congedi parentali il provvedimento introduce alcune disposizioni per tutelare finalmente coloro che sono iscritti alla gestione separata. Si estende infatti il diritto al congedo parentale da tre a sei mesi entro i tre anni di vita del bambino.

Per quanto concerne gravidanza, malattia e infortunio si introducono disposizioni di notevole impatto, poiché è previsto che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori che prestano la propria attività in maniera continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro,

ma la sua esecuzione rimane sospesa senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare. Interessante ci sembra poi la possibilità espressa dal comma 2 dell'articolo 13, secondo cui in caso di maternità, anche se con il consenso del committente, la lavoratrice autonoma ha la possibilità di farsi sostituire al lavoro da un familiare della lavoratrice stessa, o anche da eventuali soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza. Questo sarà un ambito certamente tutto da esplorare che potrebbe riservare delle sorprese positive.

Si prevede inoltre che, in caso di malattia che impedisca lo svolgimento dell'attività lavorativa per più di sessanta giorni, il versamento degli oneri contributivi è sospeso per la durata della malattia, entro un massimo di due anni.

Un altro punto importante concerne la disposizione sulle casse professionali.

Si tratta quindi di un disegno di legge che il mio Gruppo convintamente voterà poiché era atteso e indispensabile.

Allo stesso modo è importante e va nel segno dell'equità l'equiparare alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Anche se forse sarebbe il caso di non fermarsi alle sole malattie oncologiche e di estendere la previsione anche alle altre. In Commissione tuttavia questo articolo è stato soppresso e questo per noi è un vero peccato.

Per quanto concerne le previsioni riguardanti il lavoro agile, si tratta di una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, di un nuovo strumento che incarna una nuova idea di lavoro, più consona ai nuovi modelli produttivi che sembrano affermarsi nella modernità (pensiamo allo *smart working* e al telelavoro) laddove sono sempre più diffuse figure professionali ibride, che stanno a metà tra la ricerca e la gestione del cambiamento nei processi organizzativi e produttivi, realizzando una piena integrazione tra lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione. Le parti possono accordarsi sul luogo di lavoro, che può essere in parte all'interno dell'azienda e in parte fuori, così come l'orario di lavoro è privo di vincoli rigidi. Importante, per una piena chiarezza delle norme che presiedono al lavoro agile, è l'aver previsto riguardo al trattamento giuridico che il lavoratore impegnato nel lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante al lavoratore che svolge le medesime mansioni all'interno dell'azienda. Per cui è senz'altro positivo un provvedimento che permette ai lavoratori e ai committenti di accordarsi liberamente per adattare le regole del rapporto di lavoro che intendono intraprendere alle loro esigenze concrete, compresi orari e luoghi di lavoro, in modo da mettere insieme le esigenze variabili degli obiettivi da raggiungere nella produzione con le esigenze personali o gli stili di vita del lavoratore.

Quindi, al netto di alcune criticità - non riteniamo che il disegno di legge sia perfetto, perché si può sempre migliorare - siamo del parere che quanto fatto sia molto positivo ed è per questo che esprimiamo un ottimo giudizio sul provvedimento. Lo consideriamo buono e merita il nostro sostegno. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, signor relatore, colleghe e colleghi, in questi ultimi anni, a seguito anche dell'affermarsi delle nuove tecnologie e della globalizzazione dei mercati, si è assistito a profondi mutamenti nel sistema produttivo e con esso anche in quello organizzativo del lavoro. Sempre di più il lavoro diventa flessibile e non è più caratterizzato dal posto fisso per tutta la vita, da un unico luogo di lavoro e neppure da un orario fisso. Sempre di più i lavoratori svolgono la loro attività in forma non solo autonoma, ma anche e soprattutto tramite tipologie di contratto «atipiche». Purtroppo proprio queste forme atipiche hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, andando a costituire nel mondo del lavoro una realtà sociale a parte che più di altre rischia di scivolare verso la povertà e verso l'insicurezza della continuità lavorativa e, dunque, anche nella pianificazione della propria vita con tutti gli effetti connessi, fino al rischio di essere esclusi socialmente.

Tuttavia è da riflettere anche sui lati positivi collegati a forme di lavoro flessibile. È interessante pensare che ogni individuo si possa personalizzare il proprio lavoro sia in base alla possibilità di esprimersi e realizzarsi, sia in base alle proprie esigenze logistiche e di orario. Questa - con le dovute tutele e la dovuta sicurezza - è una buona espressione del mondo moderno del lavoro. Dunque, mentre la flessibilità assume sempre più un criterio dominante nell'organizzazione del lavoro di oggi, è estremamente importante garantire anche sicurezza al lavoratore. Il provvedimento che stiamo per approvare in Aula oggi è espressione di politiche mirate che devono appunto servire a migliorare la situazione delle categorie che sono particolarmente e criticamente esposte (dal punto di vista del fisco e nel modo di pensare della gente), a cominciare da quelle che non fanno riferimento a uno specifico albo professionale.

Questa legge riguarda soprattutto i giovani, le generazioni impiegate nelle nuove professioni dei servizi e del terziario di ultima generazione.

L'obiettivo è quello di perseguire l'universalità delle tutele dei lavoratori autonomi, e questo testo sicuramente è un passo verso la giusta direzione. Certo, non è risolutivo delle difficoltà di un settore così vasto e particolarmente eterogeneo e articolato, tuttavia le novità introdotte ci convincono soprattutto nella parte relativa al lavoro da casa o da remoto, che ha l'obiettivo di conciliare i tempi di vita e di lavoro, andando incontro a modelli che guardino sempre più all'efficienza e ai risultati. Un plauso, dunque, alle modifiche introdotte come l'estensione del congedo parentale anche ai padri iscritti alla gestione separata, e, per entrambi i genitori, il periodo di fruizione ampliato da tre a sei mesi e dal primo al terzo anno di vita del bambino, nonché l'esclusione dalla determinazione del reddito da lavoro autonomo dei rimborsi delle spese di alloggio e vitto relativi alle trasferte in seguito a un incarico conferito dal committente e l'estensione delle politiche attive anche ai lavoratori autonomi con i centri per l'impiego che dovranno dotarsi di sportelli dedicati.

Lasciatemi, però, esprimere qualche riflessione e, tuttavia, anche qualche giudizio molto critico - lo sottolineo - nei confronti della mancata volontà di accettare qualunque modifica e semplificazione, anche logica, su alcune principali misure che avrebbero potuto apportare delle migliorie in ambito di semplificazione senza, tra l'altro, introdurre maggiori oneri per lo Stato.

Il comma 1 dell'articolo 19 concerne la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Ritengo del tutto inutile presentare l'informativa tutti gli anni qualora non ci siano modifiche; sarebbe stato più semplice e anche più efficace che questo tipo di informativa avvenisse nel momento in cui vi siano dei cambiamenti. Allo stesso modo, sono dell'avviso che andrebbe approfondita la materia della gestione separata INPS entro la quale ricadono categorie molto diverse tra loro (dai professionisti non iscritti a un albo professionale ai collaboratori subordinati, agli amministratori di società). È necessario andare incontro a una riorganizzazione del settore, prevedendo forme diversificate di gestione separata.

Un altro emendamento proposto, ma che, purtroppo, non ha avuto l'attenzione da parte del Governo, è un intervento, in virtù di quanto introdotto con l'articolo 16 di questo provvedimento, che riguarda la necessità di dare un'interpretazione autentica delle norme relative alle indennità per le trasferte di lavoro, in particolare alle forme con cui esse concorrono a formare il reddito.

Dobbiamo stare attenti a creare un provvedimento che diminuisca la burocrazia e non ne produca di nuova; un provvedimento che crei certezze del diritto e non che aggiunga altre incertezze.

Permettetemi di sollecitare la vostra attenzione anche su un altro aspetto che sicuramente esula da questo provvedimento, ma che è da considerare pur sempre un intervento a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo in un'accezione più estesa. Penso sia necessario e importante riflettere su una revisione del sistema previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, alla luce del fatto che i contributi pagati per questa categoria sono superiori a quelli pagati da qualunque altra categoria di lavoratori. Auspico che presto venga riequilibrata la contribuzione previdenziale tra lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e quella versata da altre categorie, attraverso

l'eliminazione della doppia contribuzione nel caso in cui i contributi vengano pagati doppi, sia per lavoro dipendente sia per la gestione separata, e attraverso la ricongiunzione non onerosa dei vari periodi contributivi.

Bisogna dire che il disegno di legge in esame è un provvedimento positivo, che produce luce. Tuttavia, dove c'è luce c'è anche ombra. Siamo però convinti che la strada intrapresa sia quella giusta e che le riforme - quelle già avviate e quelle preannunziate - vadano sostenute, approvate e attuate.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, signor relatore, il lavoro in Commissione è stato comune, di noi tutti; purtroppo, come ho già detto, senza grande volontà di accettare modifiche. Ciononostante, preannuncio il voto favorevole in favore del Gruppo Per le autonomie, in quanto, pur essendoci dei profili critici, nel disegno di legge in esame prevale il positivo. Per questo motivo, il nostro sarà un sì. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Favero)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Piaget-Diaz» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 (ore 10,31)

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, dal mio punto di vista, la prima cosa che va detta è che i due disegni di legge in esame non andavano accorpati, perché si tratta di due cose diverse. Parlo del lavoro autonomo (si fa per dire) e del lavoro agile.

Il voto del mio Gruppo sarà di astensione, ma solamente per rispetto a quei lavoratori che aspettano con ansia alcune delle misure previste nel provvedimento, in assenza delle quali il nostro voto sarebbe stato totalmente contrario.

Al termine della discussione svolta ci è ancora più chiaro ciò che sapevamo già dall'inizio. Qui non stiamo parlando di lavoro autonomo autentico, ma di contratti d'opera con prestazioni coordinate e continuative, ovvero dei co.co.co. Stiamo cioè parlando di lavoro subordinato mascherato da lavoro autonomo, praticamente della serie *jobs act* parte II, che tanti disastri ha prodotto, come ormai sappiamo tutti. Vi spiego il motivo. È vero che anche la collaborazione coordinata e continuativa costituisce lavoro autonomo, perché il soggetto può organizzarsi con mezzi propri, tuttavia si tratta di una fattispecie in concreto molto diversa. Infatti, nel contratto d'opera vero (cioè il lavoro autonomo) la prestazione lavorativa è unica e questa è la vera differenza con ogni altra forma di contratto. Per ottenere un altro prodotto e un servizio diverso da quello inizialmente richiesto, bisogna fare un altro contratto. Il prestatore d'opera vero è colui che tratta con un pubblico ampio e differenziato, con il quale conclude molti contratti d'opera, mentre il collaboratore coordinato e continuativo, visto il maggior impegno temporale di questo tipo di rapporto, avrà pochi clienti committenti (spesso uno solo o uno principale), con la conseguenza che, di fatto, la sua sopravvivenza economica e professionale finirà con il dipendere dai suoi pochi committenti, che daranno direttive sempre più vincolanti. Quindi, di quale autonomia parliamo? Non si capisce. Se lo dobbiamo dire in italiano, questo è lavoro parasubordinato. Ecco il pericolo.

Il provvedimento in esame di fatto incrementa un precariato senza tutele che, aggiunto alla normativa in materia di *jobs act*, destruttura in modo devastante il mondo del lavoro. Se uno stesse attento a quello che succede in Italia, non ci sarebbe bisogno di dirlo qui, perché i casi di Foodora, dei pagamenti in buoni pasto e dei *voucher* (arrivati alla cifra di 97 milioni di euro) sono sotto gli occhi di

tutti. Quindi, non bisogna aggiungere altro.

Tra l'altro, quando si parla dei diritti dei lavoratori dimostriamo sempre la massima apertura, tant'è che abbiamo votato a favore delle norme dell'articolo 12, in cui si parla di qualche diritto. Voglio però mettere a conoscenza l'Assemblea del fatto che quando si riconoscono alcuni diritti ma a monte questi praticamente non esistono, si crea soltanto un palliativo. Come è possibile infatti pretendere dei diritti, se a monte, di fatto, questi sono stati cancellati? Le persone di buonsenso lo capiscono senza bisogno di spiegazioni (ma qui di buon senso ce n'è veramente poco).

A proposito del lavoro agile, colleghi della maggioranza, vi siete proprio sbizzarriti e avete compiuto un capolavoro. Come ho detto nella seduta di ieri e come è emerso nel corso della breve discussione sugli emendamenti, si apriranno contenziosi senza fine. Se si fa il confronto con la normativa precedente in materia di lavoro agile, si nota che dietro la nuova normativa c'è l'unico obiettivo di togliere ogni vincolo ai datori di lavoro e di svuotare i diritti dei lavoratori. I diritti e la dignità dei lavoratori sono stati ancora una volta cancellati. Si toglie inoltre ogni responsabilità al datore di lavoro sul tema della sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro non avrà più alcuna responsabilità verso i lavoratori: ciò è scritto chiaramente, ma anche su questo fate finta di non capire. Come ho detto, si apriranno contenziosi senza fine e, naturalmente, a pagare saranno i lavoratori, perché saranno deboli nel confronto con il datore di lavoro. Anche su questo, però, fate finta di non capire.

Anche a proposito dei carichi di lavoro il disegno di legge in esame non dice nulla. State facendo finta che questo tema non esista e anche sulla formazione che verrà proposta ai lavoratori non dite praticamente nulla. Continuate a far finta di nulla, come se questi non fossero temi importanti, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. Essi riguarderanno veramente la vita dei lavoratori, ma ancora una volta fate finta di nulla. Bisogna però fare attenzione: in tutto questo, si toglie ogni vincolo al datore di lavoro, ma si chiede una cosa molto importante. Il famoso controllo a distanza, infatti, competerà - quello sì - al datore di lavoro: si tratta di una assurdità che una persona sana di mente, cui davvero stia cuore la sicurezza dei lavoratori, non potrebbe mai pensare. Questo principio viene però mantenuto, in perfetta linea con il *jobs act*: di questo stiamo parlando.

Lo dico con molto fatica: solo per rispetto verso i lavoratori esprimeremo un voto di astensione, altrimenti il nostro voto sarebbe stato totalmente contrario, per le ragioni che ho ricordato in precedenza.

Voglio infine dare una risposta, visto che rispondo sempre a chi sollecita una mia risposta. Non sono contento di dire che il senatore Sacconi non è il mio Presidente di Commissione, anzi me ne rammarico. Sono infatti per il dibattito vero e per la libertà di pensiero e penso che essi costituiscano un bene per la democrazia. Voglio rimarcare, però, che non ho partecipato al voto per l'elezione del Presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale, perché penso che il rispetto debba essere reciproco. Tutto qui, altrimenti parliamo come sempre di aria fritta. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e della senatrice Simeoni)*.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il mercato del lavoro nei Paesi occidentali e in Italia è coinvolto da almeno trent'anni in un profondo processo di trasformazione. Si tratta di un mutamento estremamente veloce e instabile, incapace di essere catturato da leggi e regolazioni amministrative, che risultano velocemente obsolete quando eccessivamente dettagliate, oppure sostanzialmente inefficaci quando troppo generiche.

La rapidità delle trasformazioni in atto ha ragioni demografiche, sociali, politiche ed economiche complesse; è però l'innovazione tecnologica ad essere individuata dalle istituzioni internazionali e dalla dottrina come il principale fattore di cambiamento del mercato dei lavoro, almeno nel breve termine.

In questo contesto mutevole, sono convinto che una formazione adeguata dei lavoratori (non solo di

quelli nuovi) sia possibile solo superando i dogmi della linearità e della separazione che affliggono la scuola e la formazione continua italiana. È necessario più lavoro durante la formazione iniziale (alternanza e apprendistato) e più formazione di qualità durante il lavoro poi (formazione continua); allo stesso modo, per formare le *soft skill* sempre più richieste dalla società della conoscenza, è importante tornare a credere nella valenza formativa ed educativa del lavoro e integrare sapere teorico e sapere pratico, superando la diffusa gerarchizzazione dei canali formativi.

Convinti interventi in materia di istruzione e formazione primaria, secondaria e terziaria, anche nell'ottica di incrementare l'offerta formativa nei settori ad alta specializzazione tecnologica, appaiono più efficaci di misure di riqualificazione costante gestite dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Queste sono certamente importanti per la gestione emergenziale di lavoratori in esubero e disoccupati, ma da sole non determinano quel cambio di paradigma di cui ha bisogno l'intero sistema formativo italiano.

Di fronte ad un simile panorama, uno degli obiettivi principali che si è posto il legislatore è stato quello di costruire per le imprese e i lavoratori un quadro normativo di semplificazione e di snellimento burocratico e di valorizzare l'innovazione tecnologica e le competenze acquisite, per affrontare una vera e propria sfida dell'occupazione in una diversa concezione del mercato del lavoro.

Cambiano i modelli organizzativi della produzione, ma cambia anche il modo di concepire il lavoro, in questa quarta rivoluzione industriale di cui nessuno può prevedere con certezza la dimensione e il relativo passo. La nostra sola certezza è che viene meno un vecchio mondo, impostato su gerarchie verticali e sulla mera esecuzione seriale delle direttive impartite. Una visione vecchia su cui è stato costruito un diritto del lavoro, fatto di regole protettive del contraente debole, che ora diventano spesso un freno all'occupabilità. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono ormai più visti in negativo, ma anzi rappresentano un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze. È quindi evidente che il prestatore di lavoro del presente e del futuro possa arrivare a svolgere la propria opera all'interno di un progetto, una missione, un incarico, una fase dell'attività produttiva.

È in questa direzione che si orienta il *jobs act* dei lavoratori autonomi: un ripensamento del lavoro in un'ottica più intelligente, con una messa in discussione dei tradizionali vincoli legati a luoghi e orario, e a una maggiore responsabilizzazione quanto ai risultati; una misura che, a mio avviso, può incentivare realmente lo *smart working* in un'ottica di crescita professionale del lavoratore e di miglioramento della competitività per l'impresa.

Il provvedimento affianca politiche mirate a supporto delle esigenze della donna *multitasking*, che sempre più spesso si trova a dover conciliare ruoli plurimi tra casa, famiglia, lavoro e cura di genitori anziani.

Previo accordo tra le parti, si definiscono forme di organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi, senza vincoli di orario o luogo di lavoro, con possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La mansione può essere eseguita in parte all'interno dell'azienda e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Lo *smart working* non è quindi una tipologia contrattuale, perché tutte le tipologie contrattuali possono realizzarsi con modalità agili, ma ben si adatta ad una logica di tipo orizzontale, che lascia spazio alla creatività e alla responsabilità. L'agilità della prestazione lavorativa diventa quindi un concetto che supera, pur rimanendo ad essa funzionale, la mera esigenza di garantire una migliore conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia.

Grazie a questo provvedimento, tra le altre cose, i liberi professionisti saranno in primo luogo tutelati, perché si proibisce all'impresa di instaurare eccessive sproporzioni fra diritti e obblighi, superando l'abuso di dipendenza economica dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998.

È inoltre di tutta evidenza che deve essere organizzato anche un efficace programma di *welfare* per i professionisti, soprattutto per i più giovani, per agevolare loro l'ingresso nel mondo professionale, ma

anche in riferimento alle ulteriori fasi di vita lavorativa che coinvolgono i colleghi più anziani. È proprio in questa direzione che dobbiamo leggere le norme contenute nel cosiddetto statuto dei lavoratori autonomi: azioni positive rivolte al sostegno della genitorialità, al sostegno del reddito e al supporto dell'evoluzione tecnologica necessaria per l'espletamento dell'attività professionale.

Abbiamo affrontato in questo provvedimento anche il tema dei congedi parentali: le nuove norme elevano il limite di durata, da tre a sei mesi, dei trattamenti economici per congedo parentale fruiti da entrambi i genitori e abbiamo esteso il diritto al suddetto trattamento economico con riferimento al secondo e terzo anno di vita del bambino.

Anche in tema di indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS abbiamo esteso il diritto ai periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, nonché ai periodi di gravi patologie cronico-degenerative, ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.

Sempre in tema di *welfare* per i lavoratori "agili", considerato che la loro prestazione risulta maggiormente fluida e flessibile, e prevede una maggiore autonomia del dipendente rispetto ai propri orari di lavoro, abbiamo introdotto il cosiddetto «diritto alla disconnessione», che si configura come strumento utile per il passaggio ad una nuova concezione del lavoro, valutate anche le necessità di riposo dei lavoratori. Esso, infatti, non si pone come un mero divieto: all'articolo 16 del provvedimento si parla di: «misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione» e si configura, quindi, come un impegno nella ricerca di soluzioni ottimali perché la disconnessione sia garantita. Non è un caso che la predisposizione delle concrete risposte alla necessità di disconnessione siano lasciate, nel rispetto del principio di sussidiarietà, alle parti più vicine all'organizzazione del lavoro, ossia all'accordo individuale.

Ritornando sul tema della formazione, poi (cui accennavo in premessa), ribadisco la necessità di predisporre un piano nazionale di alfabetizzazione digitale attraverso l'utilizzo dei fondi interprofessionali: questo è un ingrediente fondamentale per il lavoro del futuro e per il lavoro agile.

Mi accingo a concludere: noi, come legislatori, riteniamo che il cosiddetto statuto dei lavoratori autonomi possa garantire un sistema di tutele e di *welfare* finora non riconosciuto a questa categoria di lavoratori. Pensiamo che questa sia la strada giusta da prendere: è un percorso di equità e necessità, per favorire e non svilire le intelligenze vivaci del nostro Paese e per rimanere al passo con i continui cambiamenti che la società impone al mercato del lavoro.

È per questi motivi che il Gruppo di Area Popolare voterà convintamene a favore di questo provvedimento, nell'auspicio che si possa pervenire quanto prima alla sua approvazione definitiva. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, noi riteniamo che il lavoro autonomo debba essere tutelato in tutte le sue forme, soprattutto quando si tratta di piccole e medie imprese. Quindi bisogna spingere affinché lo Stato crei un ordinamento che consenta all'imprenditore di poter fare impresa senza avere lacci burocratici inutili. Non da meno, lo Stato deve individuare, attraverso lo studio del momento storico, le esigenze del piccolo imprenditore.

Questo provvedimento è scisso, suddiviso in due: da un lato c'è quello che stiamo dicendo in questo momento, e cioè una regolazione che opera direttamente sul lavoro autonomo, ma dall'altro vi è una normativa che non si sposa, non si omogeneizza con la prima parte che regola le modalità del rapporto di lavoro subordinato. Quindi, effettivamente, sono due mondi completamente separati.

Per noi questo provvedimento andava scisso, perché dell'articolo 1 all'articolo 14 contiene norme che, anche a nostro avviso, tutelano maggiormente il lavoro autonomo non imprenditoriale.

Quindi, siamo completamente d'accordo con il fatto che lo Stato ormai debba agire perché ci sono sempre nuove forme di lavoro autonomo non imprenditoriale che devono essere regolate. Bisogna dunque assolutamente fornire tutele. Ovviamente, sto parlando non soltanto di tutele in ambito civile,

ma di tutele anche in ambito previdenziale.

Orbene, in ambito civile il provvedimento ha effettivamente qualcosa di buono. In particolare, faccio riferimento al ritardo dei pagamenti che, purtroppo, sempre più spesso i lavoratori autonomi subiscono. Signor Presidente, fintantoché parliamo di un rapporto tra privati potrebbe magari anche essere qualcosa all'ordine del giorno (anche se non dovrebbe esserlo, è più comprensibile perché, magari, si è tutti in crisi). Ma non è comprensibile quando la pubblica amministrazione ritarda il pagamento dei professionisti: questo è inaccettabile. E su queste forme noi dobbiamo assolutamente agire.

Quando si tratta di velocizzazioni della pubblica amministrazione verso le imprese, quindi ovviamente anche per quanto riguarda i lavoratori autonomi non imprenditori come nel caso di specie, il Movimento 5 Stelle c'è. Effettivamente, abbiamo dato il nostro appoggio a quelle norme riguardanti l'introduzione di regole più robuste per sanzionare anche le pubbliche amministrazioni che ritardano il pagamento di questa tipologia di lavoratori.

Altro punto molto interessante del provvedimento sono le tutele nel caso di modifiche unilaterali da parte del committente. Questo è un aspetto importante perché, molto spesso, questo tipo di lavoratori autonomi non sono tutelati allorquando il committente inserisce anche all'interno del contratto alcune clausole che possiamo definire, in realtà, anche vessatorie. Bisogna lavorare, però, e molto spesso il lavoratore autonomo accetta comunque. In questo caso abbiamo voluto inserire l'annullabilità di quel contratto che prevede alcune clausole che vanno a attaccare il lavoratore autonomo. Faccio particolare riferimento alle tutele in caso di recesso senza un congruo preavviso e alle modifiche unilaterali del contratto.

Altro punto positivo è una maggiore tutela per l'attività inventiva. Questo è un punto fondamentale. Poi c'è la parte relativa alla semplificazione, che ci sta molto a cuore, come dicevo inizialmente. Bisogna assolutamente semplificare, perché uno Stato poggiato sulla burocrazia è uno Stato che dà da mangiare anche, purtroppo, al malaffare: tanta burocrazia, tanto malaffare; poca burocrazia, poco malaffare.

A volte, però, quando si affronta la semplificazione, si inseriscono anche delle misure che non dovrebbero essere contenute all'interno di un percorso di semplificazione. Faccio riferimento alla lettera *b)* dell'articolo 5, comma 1, dove è stata prevista non solo la possibilità di creare strumenti per la deflazione del contenzioso (fino a qui potrebbe anche essere misura accettabile) ma - ed è il grande problema - l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

Abbiamo ormai capito - e lo stiamo toccando con mano - che questo è un periodo in cui bisogna essere, soprattutto sui fabbricati, molto attenti e oculati. Invece cosa andiamo a fare? Operiamo una semplificazione e diamo la possibilità al professionista di autocertificare il fascicolo del fabbricato. Su questo alzo le mani, perché magari ci sono tantissimi professionisti - anzi, la stragrande maggioranza - che, quando producono un'autocertificazione, sono più che precisi. Ma ci rendiamo conto che è una vera forzatura?

Un'altra misura positiva, sempre in ambito di lavoro autonomo, è l'esclusione dall'imponibile di tantissime spese completamente inutili, soprattutto quando affrontate dal committente proprio in virtù dell'incarico dato.

Ebbene, dopo aver parlato di tutte le cose fantastiche e bellissime contenute nel testo, su cui siamo completamente d'accordo (in Commissione, vi abbiamo lavorato a più mani), parliamo ora dell'articolo 15, in cui si parla di lavoro agile e, quindi, di quella parte di maggiore flessibilizzazione del lavoro. State attenti perché, quando si parla di flessibilizzazione, bisogna cominciare ad avere paura.

E purtroppo bisogna avere paura, perché riteniamo, per come è impostata, che l'introduzione della modalità di lavoro agile - anche se ribadisco che, più che una modalità, in realtà è una nuova fattispecie, ma queste sono opinioni - toglierà strumenti di vigilanza agli ispettori che dovranno vigilare sul rapporto di lavoro subordinato: viene svolto veramente in quella modalità o in un altro modo? È realmente un *part-time* che deve essere svolto dalle ore 16 alle ore 20, o è un rapporto *full-*

time mascherato da *part-time*?

Con questa modalità non si saprà assolutamente nulla, a meno che il lavoratore non si senta veramente libero di denunciare il datore di lavoro. Diversamente non ci saranno più strumenti di controllo. E, quindi, "marameo" alla vigilanza sul lavoro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una delegazione di investitori tedeschi

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, una delegazione di investitori tedeschi in visita al Senato, accompagnati dal nostro ex collega della XVI legislatura, deputato Piccone. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 (ore 10,58)

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi,

preliminarmente voglio ricordare che questo provvedimento è il secondo intervento che si muove nella logica della riforma del mondo del lavoro. Per il lavoro dipendente il Governo ha proposto il cosiddetto *jobs act* con i provvedimenti a esso collegati. E sono sotto gli occhi di tutti i limiti di quella riforma ora che sono finite le agevolazioni contributive legate alle assunzioni a tempo indeterminato.

L'Esecutivo propone adesso una riforma del lavoro autonomo non imprenditoriale, mentre il settore pubblico è appena sfiorato dai provvedimenti approvati.

Occuparsi di questa riforma è necessario per non ampliare le disparità dei diritti tra chi ha un "posto fisso" e chi, nel settore privato, ogni giorno deve fare i conti con stipendi di livello mediamente più bassi di quelli pubblici e con il rischio di non vedersi rinnovato il contratto.

La saga dei furbetti del cartellino, intanto, si arricchisce ogni giorno di nuovi episodi, ultimo della serie quello del Comune di Sulmona. E questo episodio mi porta a fare due riflessioni. Innanzitutto, i provvedimenti punitivi, anche momentanei, necessitano di norme ancora più concrete in tal senso.

La seconda riflessione è che l'assenza di lavoratori pubblici dal posto di lavoro evidenzia - secondo me - la presenza di piante organiche ancora troppo ampie e, quindi, la necessità di un'ulteriore semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione che consenta di snellire gli organici.

Detto questo, il disegno di legge del Governo si inserisce in quella riforma generale del mondo del lavoro di cui abbiamo detto prima.

Noi riteniamo che il lavoro autonomo debba avere delle forme proprie che non possano essere assimilate a quelle del lavoro dipendente. Non si può, inoltre, far finta che negli ultimi trent'anni il mondo del lavoro non sia cambiato a livello globale e che ciò non condizioni anche i modelli da adottare nel nostro Paese. Pertanto, bisogna certamente definire un quadro di regole, di disposizioni, per fornire risposte concrete a questo ampio mondo produttivo rappresentato dai lavoratori autonomi.

Rimane, comunque, una evidente disparità, difficile da colmare, tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, rispetto ai redditi e ai diritti: il diritto di ammalarsi, di sostenere le cure della propria famiglia e la copertura continuativa dei periodi di contribuzione ai fini previdenziali. L'augurio è che l'apposita delega introdotta dalla Commissione tenga conto di tutti i rilievi e delle problematiche in tal senso emerse durante il dibattito. Noi, consci delle problematiche che affrontano ogni giorno i lavoratori autonomi, avevamo proposto una serie di emendamenti tesi a ridurre tale divario. Rispetto alla tutela della maternità va considerata favorevolmente la modifica normativa proposta (sei mesi rispetto ai precedenti tre), anche se purtroppo in altre categorie di lavoro continueranno a esistere

mamme con maggiori diritti e trattamenti per congedo parentale rispetto ai diritti delle lavoratrici autonome contemplate nel disegno di legge oggi in discussione.

Vi è poi la possibilità di dedurre i costi di formazione ai fini IRPEF, che fa pensare a una idea di lavoratori in continua specializzazione e, quindi, fa ipotizzare disposizioni adatte ai più giovani, ai ragazzi che iniziano una carriera lavorativa, ma sicuramente utili anche per persone che decidano di cambiare attività lavorativa.

Vi è poi il capitolo del cosiddetto lavoro agile, chiamato anche *smart working*. Nell'attuale assetto normativo si sono già registrati diversi casi di applicazione di questa forma di flessibilità, sulla base di iniziative aziendali con i singoli lavoratori oppure in forma collettiva attraverso specifiche intese sindacali. Peraltro, un primo riferimento è già stato introdotto con l'articolo 2 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 sulla detassazione dei premi dove, incidentalmente, si chiarisce che, per lavoro agile, deve intendersi una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Così, nel solco tracciato e sulla scorta delle esperienze della contrattazione collettiva, si può dire che lo *smart working* rappresenta non una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità diversa di esecuzione della normale prestazione, senza imporre uno specifico luogo di lavoro. Il lavoro agile si differenzia anche dal telelavoro; in quest'ultimo caso, infatti, il datore di lavoro è tenuto a porre a disposizione del dipendente una postazione di lavoro fissa ove questi sarà tenuto a svolgere l'attività assegnata. La modalità flessibile di esecuzione della prestazione consentirà - da un lato - di rispondere all'esigenza dei lavoratori di meglio coniugare i tempi di vita e di lavoro, e - dall'altro lato - alle imprese di ridurre strutture fisse e costi. Lo *smart working* è appunto un'opportunità di risparmio per le imprese: oltre alle agevolazioni previste in tema di detassazione, con questa modalità di esecuzione della prestazione si possono infatti escludere le indennità legate a trasferte e alle missioni, in quanto non si presuppone la presenza fisica presso la sede di lavoro, e riferite al temporaneo allontanamento da essa.

Rimangono aperti, tuttavia, due temi che nell'attuale assetto normativo potrebbero generare incertezza: lo straordinario e l'eventuale infortunio *in itinere;* tema, quest'ultimo, che il testo per la prima volta intende regolare.

Importante è l'introduzione del diritto alla disconnessione, per scongiurare il rischio che il lavoratore diventi schiavo della connessione permanente. Diverse grandi aziende tedesche e francesi hanno già raggiunto accordi per evitare il fenomeno del cosiddetto *always on* e oltralpe si sta discutendo di inserire il diritto alla disconnessione nell'ordinamento. Il tema è quindi tanto attuale quanto delicato e non può essere lasciato alla improvvisazione.

Oggi questa modalità di lavoro ha un interesse crescente nelle aziende: il 17 per cento delle grandi imprese italiane ha avviato nel 2015 progetti organici di *smart working* (erano l'8 per cento nel 2014), introducendo in modo strutturato nuovi strumenti digitali, *policy* organizzative, comportamenti manageriali e nuovi *layout* fisici degli spazi. A ciò si aggiunge il 14 per cento di grandi imprese che si dichiara intenzionato ad avviare progetti e un ulteriore 17 per cento che ha avviato iniziative per particolari profili, ruoli o esigenze del personale. Quasi una grande impresa su due sta andando in modo strutturato o informale verso il nuovo approccio all'organizzazione del lavoro; sono molte le aziende che in Italia hanno già progetti di *smart working* in corso.

Sicuramente questo provvedimento intraprende un percorso al passo con i tempi.

Va rilevato, però, che una riforma del lavoro autonomo non imprenditoriale avrebbe richiesto ulteriore forme di investimento da parte dello Stato. Al contrario, il disegno di legge in esame mette in campo pochissime risorse economiche, tra l'altro distogliendole da fondi e capitoli di spesa già dedicati al mondo del lavoro. Servivano, invece, finanziamenti ulteriori, proprio perché i nuovi modelli di lavoro possono funzionare se, accanto ad essi e ai minori oneri che graveranno sulle imprese, lo Stato affiancherà più efficaci forme di tutela e di ammortizzazione sociale dei lavoratori.

La nostra idea, comunque, è ritenere che la vera riforma del lavoro privato vada fatta innanzitutto

affrontando il tema della fiscalità che grava su chi lavora, a partire dal livello dalle aliquote, per passare al modello delle deduzioni e detrazioni fiscali dall'imponibile IRPEF.

Oggi in Italia il dipendente gode di detrazioni fiscali da lavoro molto più ampie di quelle di cui può beneficiare un lavoratore autonomo, perché si considera ancora il lavoratore autonomo un potenziale evasore. Va invertito questo tipo di logica, ponendo il lavoratore autonomo in condizione di godere di una detrazione fiscale da lavoro maggiore rispetto a quella prevista per il lavoratore dipendente, in modo da consentirgli di pagare le imposte solo sulla parte effettivamente non necessaria al proprio sostentamento.

Il Gruppo Forza Italia esprimerà voto favorevole sul disegno di legge perché, anche se questo provvedimento non ci soddisfa in pieno, rappresenta, certamente, un primo importante passo verso il riconoscimento di questa categoria di lavoratori autonomi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PARENTE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE *(PD)*. Signor Presidente, oggi in Aula voteremo un provvedimento che tiene fede a un impegno di questo Governo e della maggioranza, ma direi anche delle forze di opposizione, e alle tante discussioni fatte in queste Aule parlamentari (visti gli interventi dell'opposizione), che è quello di prendersi cura delle tante lavoratrici e lavoratori autonomi del nostro Paese.

Nello stesso disegno di legge si affronta il tema del lavoro agile e di come il lavoro debba cambiare in base ai mutamenti della tecnologia con l'obiettivo di conciliare tempi di vita e di lavoro con la produttività: tutto in uno stesso provvedimento, per rendere il nostro Paese moderno ed efficiente, con più diritti e con un *welfare* in grado di sostenere il futuro delle prossime generazioni e delle nostre imprese.

In questa legislatura - come si è detto in molti interventi - abbiamo portato a casa una riforma del lavoro, una riforma sistematica, e con il provvedimento in esame aggiungiamo un altro tassello. Ricordo che, quando il 9 aprile 2014 arrivò in Parlamento la delega sul lavoro, il *jobs act*, uno degli impegni che abbiamo assunto è stato quello di tracciare una linea di demarcazione tra il lavoro subordinato e il lavoro parasubordinato e autonomo. Con il decreto attuativo della legge delega n. 81 del 2015 è stato chiarito che ogni rapporto di lavoro, ancorché di natura parasubordinata e autonoma, che si concretizzi in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro, debba essere ricondotto alla disciplina del lavoro subordinato.

Oggi ci troviamo qui a rispettare una duplice promessa: da un lato, stiamo per approvare la seconda gamba del *jobs act*, cioè maggiori tutele ai lavoratori autonomi e alle lavoratrici autonome e, dall'altro lato, anche in questo provvedimento si definisce in maniera chiara il lavoro autonomo come lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Questo confine - lo ricordava ieri anche il Sottosegretario - è stato una delle fondamenta della riforma del lavoro, contenuta quindi sia nel *jobs act* che nel *jobs act* del lavoro autonomo, per smascherare abusi e false partite IVA. Senatore Barozzino, quante volte abbiamo parlato in quest'Aula delle false partite IVA e della necessità di porre un confine rispetto al lavoro autonomo e al lavoro dipendente? Quante volte l'opinione pubblica si è interrogata su questi temi? Ecco, noi li abbiamo affrontati e abbiamo trovato una soluzione.

Si tratta poi di aumentare i diritti dei lavoratori autonomi che non sono imprenditori, anche perché l'Italia - secondo dati del Censis - è il Paese europeo con il più alto numero di giovani lavoratori autonomi: 941.000 nella classe tra i venti e i trentaquattro anni. Siamo i primi in Europa. La sfida quindi che oggi siamo chiamati ad affrontare è assicurare tutele, strumenti di assistenza e sostegno a quei lavoratori e a quelle lavoratrici.

Sono stati molto puntuali gli interventi del mio Gruppo, che hanno ricordato le principali tutele. Ne ripercorro solo alcune: si affronta il tema della formazione con il rafforzamento delle deduzioni delle spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, stabilendo che

la formazione è il cuore di questo tipo di lavori. Si applica la tutela - come ricordato da molti di noi - dei tempi di pagamento anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e amministratori pubblici; modifica molto importante e tanto attesa che ha compiuto la Commissione lavoro.

Si affrontano poi i temi delle clausole abusive, della maternità e del congedo parentale. Potranno avvalersi del congedo parentale sia le mamme che i papà nel limite complessivo di sei mesi nell'arco di vita dei tre anni del bambino. Si avrà la possibilità di ricevere l'indennità di maternità pur continuando a lavorare e, in caso di malattia o infortuni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per questi lavoratori è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio.

I liberi professionisti potranno aggregarsi in reti, consorzi o forme associate per accedere ai bandi di gara. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione dovranno dotarsi - come molti hanno ricordato - di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. Si attribuisce altresì un ruolo importante alla nascente Agenzia per il lavoro, l'Anpa, una vera rivoluzione nel nostro Paese. Concordo personalmente con il senatore Divina e credo che, in questi giorni drammatici che stiamo vivendo, il provvedimento del Governo debba contenere tutele anche per queste tipologie di lavoratori autonomi nelle zone colpite - ahimè - dal terremoto.

Per quanto riguarda il lavoro agile, il secondo capo del provvedimento in esame ne offre una cornice, come ha detto bene il relatore nella sua relazione nel corso della replica. Il lavoro agile è definito come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. L'esponente di Forza Italia che mi ha preceduto ha ricordato le centinaia e centinaia di accordi che già ci sono su questo tema tra aziende e sindacati. Invito chi critica tale tema a uscire da queste stanze e capire dove sta la realtà, cosa succede, quanti accordi ci sono già sul lavoro agile, perché il mondo va avanti. E va chiarito che stiamo introducendo non una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza vincoli di orario e di luogo di lavoro. Quante discussioni in Commissione lavoro abbiamo svolto su questo tema. La capacità competitiva dell'Italia passerà, infatti, per un'innovazione di processi e questo è molto importante. Andiamo al di là della retorica del posto fisso dall'una e dall'altra parte. Noi avremo aziende organizzate per processi, per risultati e solo quindi importanti modalità di lavoro diverse. Con questo disegno di legge il lavoro agile viene incoraggiato.

C'è un'altra disposizione legislativa che è contenuta nella legge di stabilità dell'anno scorso e che quest'anno il Governo rafforzerà: si tratta della norma contenuta nella circolare che attua il sostegno al *welfare* aziendale. In quella disposizione è già nominato il lavoro agile come fattore di possibilità di misurare la produttività. Si tratta di un punto davvero importante proprio per quanto ho detto prima. Si parla di industria 4.0 e anche nella legge di bilancio di quest'anno ci saranno misure sostenute su questo e, quindi, andiamo incontro a realtà già esistenti.

In tema di salute e sicurezza si è già discusso ieri. È chiaro che, trattandosi di una modalità di lavoro subordinato, vanno applicate le stesse tutele del lavoro subordinato. E questo è un tema molto delicato, perché parliamo di lavoratori e lavoratrici che escono dal luogo di lavoro e possono anche lavorare in luoghi diversi, tant'è vero che tantissimi accordi tra le parti parlano di luoghi idonei. La salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici - tema davvero delicato e mi fa impressione quando lo si rappresenta come burocrazia - credo sia anche un valore per le aziende, che hanno a cuore la sicurezza dei propri dipendenti e non voglio pensare che non sia così. È un valore nazionale. Nella Commissione infortuni studiamo i tantissimi infortuni che avvengono sul lavoro. La salute e la sicurezza sono un valore sociale ed è chiaro che anche con il *jobs act* abbiamo semplificato alcune normative. Ma semplificare è una cosa, altro è affrontare con estrema delicatezza il tema che riguarda la vita dei nostri lavoratori e delle nostre aziende. È per questo che il testo del Governo, come si è presentato al Parlamento, raggiunge un punto di equilibrio, che la Commissione ha confermato nella proposta del testo per l'Assemblea.

Mi avvio a concludere dicendo che si è discusso di previdenza. Il Governo ieri ha annunciato che il testo della legge di bilancio è alla Camera dei deputati. Noi lo esamineremo in seconda lettura. Ha annunciato misure importanti. Il tema previdenziale, molto atteso dai lavoratori e lavoratrici, andava

affrontato in legge di bilancio perché si richiedono risorse adeguate. Il sottosegretario Nannicini ha annunciato un'aliquota al 25 per cento per le partite IVA non ordinistiche. Siamo alla terza legge di stabilità con cui si cerca di diminuire questa aliquota e siamo molto contenti di arrivare al 25 per cento, perché il provvedimento è atteso da chi è in queste condizioni. Ieri il Governo ha approvato un ordine del giorno da me presentato per la revisione complessiva del sistema previdenziale e dell'intero comparto del lavoro autonomo che affronta anche il tema della gestione separata, che il senatore Berger molto opportunamente richiamava.

Per queste ragioni il mio Gruppo voterà convintamente a favore perché il provvedimento è giusto per le persone che aspettano tutele da anni, dalla maternità alla malattia, all'aiuto nella ricerca del lavoro. È un provvedimento adeguato a un progresso umano. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Panizza e Sacconi. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione del corso di diritto pubblico comparato attivato presso l'Università degli studi di Perugia, che sta assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 (ore 11,18)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2233, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2229.

Sui lavori del Senato Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di martedì 8 novembre, con inizio alle ore 11, prevede la trattazione delle mozioni sui tumori femminili e sul rinnovo dei contratti delle Forze di polizia.

Nella seduta pomeridiana alle ore 16,30, il Presidente renderà comunicazioni sul calendario dei lavori.

La Conferenza dei Capigruppo sarà convocata alle ore 15 di martedì.

Discussione e ritiro di proposta di inversione dell'ordine del giorno

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei chiederle un'inversione dell'ordine del giorno per anticipare la discussione sul disegno di legge relativo alle aree protette, spostando la discussione delle mozioni sulle infrastrutture idriche al primo momento utile.

La proposta nasce dalla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, dal presidente Marinello, e mi pare abbia anche l'accordo della maggioranza dei Gruppi. Ad ogni modo, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta risulta avanzata dal prescritto numero di senatori, ricordo che potrà

intervenire non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, effettivamente sono stati consultati i Gruppi, ma il Gruppo di Forza Italia - per esempio - si è espresso in modo contrario a questa proposta, perché è stato stabilito un ordine del giorno e non si vedono particolari ragioni per mutarlo.

Le mozioni sulle infrastrutture idriche sono importanti e, non a caso, era prevista la loro discussione questa mattina. Sono state presentate da diversi Gruppi e, anche se l'irrigazione delle infrastrutture idriche magari non si vede nel centro delle città, se ne vedono i riflessi, perché senza un adeguato sistema idrico l'agricoltura è in difficoltà.

La seconda ragione della nostra contrarietà concerne il fatto che il primo presentatore del primo disegno di legge riguardante le aree protette è il senatore D'Alì, che oggi non è presente. Vedo bene che il punto era iscritto all'ordine del giorno, ma era chiaro, dalla dinamica, che tutt'al più sarebbe stata svolta la sola relazione mentre la discussione sarebbe avvenuta in seguito.

Ci esprimiamo pertanto in maniera contraria alla richiesta avanzata, alla quale peraltro abbiamo già detto no in sede di consultazione dei Gruppi nell'ambito della Commissione.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, il suo è un intervento a favore della proposta avanzata?

MARTELLI *(M5S)*. No, Presidente, siamo contrari.

PRESIDENTE. Allora, è già intervenuto il senatore Malan.

MARTELLI *(M5S)*. Comunque siamo contro!

*MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, mi trovo nella strana condizione di dovere operare "la scelta di Sophie". Infatti, da Presidente della Commissione ambiente sottolineo che la Commissione ha lavorato a lungo - e credo proficuamente - per arrivare a un testo peraltro ampiamente condiviso. A tal proposito, voglio ricordare a questa Assemblea che su questo tema si era espressa perché - se non ricordo male - già nel 2013, proprio su richiesta di un parlamentare del Gruppo di Forza Italia, era stata dichiarata l'urgenza del provvedimento e addirittura si paventava l'ipotesi che il provvedimento stesso potesse arrivare in Aula saltando il passaggio in Commissione. D'altro canto, mi trovo nelle condizioni di essere il primo firmatario della mozione riguardante l'adeguamento delle infrastrutture idriche, che è un tema fondamentale perché non si parla solo di infrastrutture idriche ma di assetto del territorio e, in un momento in cui il Paese è molto attento a tali problematiche, la fondatezza delle argomentazioni di queste mozioni è sicuramente da non sottovalutare. Tuttavia, anche se primo firmatario di una mozione, quale Presidente della Commissione ambiente chiedo un voto favorevole all'Assemblea, anche in virtù del fatto che la stessa Assemblea su questo punto si era già espressa.

Approfitto, poi, dell'occasione per chiedere sommessamente ai Capigruppo di non mettere in coda la mozione sull'adeguamento delle infrastrutture idriche e di far sì che alla prima seduta utile si possa trattare questo punto, con la compiutezza e con l'approfondimento che la serietà del punto stesso merita.

PRESIDENTE. Non essendoci l'unanimità sulla proposta avanzata, dobbiamo procedere alla votazione.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, probabilmente si era colta male la disponibilità da parte dei Gruppi; ragion per cui, non essendoci l'unanimità, ritiro la mia proposta. Era stata avanzata per venire incontro a un'eventuale richiesta unanime. Se manca però l'unanimità, procediamo con l'ordine del giorno

previsto.

PRESIDENTE. A questo punto, andiamo avanti con la trattazione dell'ordine del giorno già stabilito.

Discussione delle mozioni nn. 406 (testo 2), 665 e 666 sull'adeguamento delle infrastrutture idriche (ore 11,25)

Approvazione delle mozioni nn. 406 (testo 3), 665 (testo 2) e 666 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00406 (testo 2), presentata dal senatore Marinello e da altri senatori, 1-00665, presentata dal senatore Cioffi e da altri senatori, e 1-00666, presentata dal senatore Campanella e da altri senatori, sull'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Ha facoltà di parlare il senatore Marinello per illustrare la mozione n. 406 (testo 2).

*MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente.

La mozione in oggetto tratta non solo il tema dell'adeguamento delle infrastrutture idriche, ma, più compiutamente, quello dei consorzi di bonifica del nostro Paese. Questo è un tema fondamentale, che riguarda e interessa non soltanto gli schemi idrici (quindi gli interessi del comparto agricolo, per altro di primaria importanza nel nostro Paese), ma, più in generale, la corretta ed esatta gestione del territorio. Questo - lo ripeto - è un tema fondamentale, che ha importanza e valenza soprattutto in un Paese dal territorio così fragile come l'Italia.

Ricordo, infatti, che l'Italia è caratterizzata da montagne e colline, dove tutti i dissesti e i guai che si sono registrati nell'arco dei decenni nella gestione delle montagne alla fine hanno creato a valle una serie di conseguenze che molto spesso gli abitanti delle città percepiscono come evenienze calamitose, mentre si tratta di eventi in parte prevedibili e in parte assolutamente da poter prevenire.

La mozione a mia prima firma cura un aspetto particolare, derivante da un provvedimento a mio avviso molto discutibile. Mi riferisco al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, che ha portato alla soppressione della gestione commissariale dell'ex Agensud, in un quadro di razionalizzazione delle strutture del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Chiedo ai colleghi e soprattutto al Governo un attimo di attenzione su questo punto. Le cose non sono andate esattamente in questa maniera. La verità è che il Ministero, nel proprio apparato burocratico e - ahimè - anche nella guida politica, intendeva cambiare il vertice della gestione commissariale, tanto che aveva proposto un precedente atto di sospensione e sostituzione del commissario, salvo poi dimostrarsi che tale atto era infondato e assolutamente illegittimo. In quel momento si preferì buttare non solo l'acqua, ma anche il bambino e si è così arrivati alla soppressione della gestione commissariale.

Le conseguenze sono state quelle dei presunti e pretesi risparmi, che in realtà non si sono avuti. Si è soppressa una gestione agile, snella e assolutamente efficace ed efficiente, come per altro ampiamente dimostrato non soltanto dalle richieste dei consorzi di bonifica e delle Regioni interessate, ma anche dai risultati gestionali che si erano raggiunti in termini di capacità di spesa e di efficacia ed efficienza della spesa e di recupero del contenzioso. Ciò è stato acclarato da prestigiosi riconoscimenti, non ultimo un articolo apparso sul quotidiano «Il Sole 24 ORE», che ha riportato in un'intera pagina la gestione commissariale ex Agensud come esempio positivo per tutta la pubblica amministrazione.

Si è così arrivati alla soppressione della gestione commissariale, senza prevedere un quadro normativo di riferimento e portando tutte le competenze e la *governance* all'interno del Ministero medesimo. Quali sono state le conseguenze? Il blocco della spesa, inefficienze a non finire e un aumento del contenzioso (le richieste di risarcimento danni ammontano a oltre 100 milioni di euro). Altro che risparmio della spesa. Si è inoltre arrivati a sopprimere delle linee di intervento che erano assolutamente positive e che producevano effetti di tutela e promozione delle DOP e del marchio Italia in genere. Il provvedimento legislativo è quindi stato sicuramente lacunoso.

La mozione in esame è quindi volta non solo a ristabilire i fatti e la verità, ma - soprattutto - a dare degli indirizzi al Governo al fine di mettere i consorzi di bonifica e le Regioni nella condizione di

interagire in maniera positiva con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e arrivare a una spesa efficace ed efficiente che produca risultati in un settore che, come ho detto all'inizio del mio intervento, è assolutamente fondamentale e di primaria importanza, non soltanto per gli interessi del comparto agricolo, ma anche per la gestione e l'assetto del territorio. *(Applausi del senatore Dalla Tor)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cioffi per illustrare la mozione n. 665.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, quello dei consorzi di bonifica è un tema interessante, perché ci permette di parlare del sistema e della gestione delle acque nel nostro Paese.

I consorzi esistono da tantissimi anni e hanno dato una prova di sé oserei dire non eccessivamente brillante, visto che hanno delle funzioni molto specifiche e importanti che, a volte, non sono state eseguite come si sarebbe dovuto.

Quando parliamo poi della parte infrastrutturale, citata dal senatore Marinello, bisogna fare dei distinguo. A proposito - ad esempio - del commissario *ad acta* per la gestione dell'ex Agensud, che è nata dopo lo scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno, mi sembra che stiamo parlando di una cosa molto antica. Mi sembra, infatti, non opportuno che nel 2016 un commissario *ad acta* gestisca ancora il prosieguo e i fondi dell'ex Cassa del Mezzogiorno. Ritengo, invece, che si debba tornare in un alveo ordinario, e lo dico da meridionale e non ho paura di farlo.

D'altra parte, occorre dire che esiste un vero *deficit* infrastrutturale: quando parliamo di acqua, dobbiamo parlare del sistema idrico integrato. Quando parliamo di questi temi, ricordiamo che una vecchia norma comunitaria, la direttiva n. 271 del 1991, stabiliva che tutti i sistemi di smaltimento delle acque, e quindi le fognature e i depuratori, si sarebbero dovuti completare, in tutta l'Unione europea, entro il 2000. Siamo nel 2016 e abbiamo 136 procedure di infrazione comunitaria. Possiamo, quindi dire che una gestione quantomeno dissennata e non attenta ha prodotto danni piuttosto gravi.

I consorzi hanno delle funzioni molto importanti perché, oltre a garantire la parte irrigua, devono garantire anche la bonifica e, per farlo, lavorano su estensioni molto ampie. Il problema è costituito da un'incredibile sovrapposizione di competenze. Da un sistema generale statale si è passati a un sistema totalmente regionale e sui corsi d'acqua, che si trovano anche nelle pianure, oltre ai consorzi, intervengono anche l'Agenzia per il demanio, il Genio civile, il Consorzio di bonifica, l'Autorità di bacino e chi più ne ha, più ne metta. C'è dunque una grandissima sovrapposizione di competenze e non è pensabile che nel Paese si continui in siffatto modo. Oltretutto, le varie legislazioni regionali - i consorzi sono di competenza regionale - sono piuttosto difformi l'una dall'altra.

Ci troviamo, quindi, in una condizione particolare, che bisognerebbe forse rimettere in sesto. Bisogna anche verificare il numero degli operai, perché i consorzi, insieme alle comunità montane, sono gli ultimi enti che hanno ancora gli operai idraulici che intervengono sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua artificiali. Sui corsi d'acqua naturale dovrebbe intervenire il Genio civile, che però non interviene mai. Forse bisognerebbe pensare a una rifunzionalizzazione dei consorzi, perché, se non facciamo far loro ciò che devono fare, la loro esistenza non ha più alcun senso. Dobbiamo dunque trovare, se possibile, una nuova strada per i consorzi.

Diverso è invece il caso delle opere dell'ex Agensud, nel cui ambito sono state fatte molte cose strane e tanti sprechi. Ne cito uno per tutti: le dighe di Campolattaro, in provincia di Benevento, nate con una funzione irrigua, e che sono nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono ferme da venti anni. È un sistema, quindi, gestito veramente male e forse sarebbe il caso di rimettere in piedi una gestione - soprattutto per la parte riguardante le alluvioni nelle piane, in cui intervengono i consorzi - efficace ed efficiente, altrimenti la cosiddetta legge Galli, di vecchia data, non serve più a niente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Uras per illustrare la mozione n. 666.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, questo argomento meriterebbe una discussione in un'Aula piena e molto attenta, perché stiamo parlando di uno degli elementi essenziali per la vita: l'acqua e come siamo in grado di gestirla.

La nostra mozione ha come obiettivo quello di chiedere un impegno veramente straordinario da parte del Governo affinché venga avviato un monitoraggio completo delle opere necessarie alla rete infrastrutturale idrica, segnalando, in particolare, le opere avviate e non completate, in maniera tale da avere un censimento preciso di ciò che si è incominciato e che purtroppo non si è ancora concluso. Occorre agire attraverso un coordinamento strettissimo a livello istituzionale con le Regioni e gli enti locali.

La nostra mozione impegna il Governo a dare priorità alla realizzazione degli interventi di completamento delle opere già iniziate, altrimenti parliamo di risorse finanziarie utilizzate e sprecate; l'impegno, quindi, è a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie. È noto che, attraverso un incremento della dotazione disponibile per la programmazione 2014-2020, adesso vi sono almeno 800 milioni di euro a disposizione per interventi immediati a favore della gestione del piano irriguo nazionale e quindi per interventi che devono essere orientati, come prima dicevo, soprattutto ad azioni di completamento della rete.

Impegniamo il Governo a dare priorità, in questa spesa, agli interventi che riguardano il Mezzogiorno d'Italia e le isole, dove vi è maggiore sofferenza, soprattutto a causa di fenomeni siccitosi, che danneggiano in modo significativo la loro capacità produttiva agricola; a integrare, tra i criteri centrali degli interventi, l'implementazione del risparmio idrico; a procedere a una riorganizzazione del sistema dei consorzi di bonifica, che in qualche caso non sono un buon esempio di amministrazione e diventano, invece, una sede di difficile gestione di un bene comune di assoluto rilievo come l'acqua e, soprattutto, l'acqua da utilizzare a fini agricoli.

Dobbiamo stare molto attenti alla combinazione virtuosa del multisettoriale con l'idropotabile. Non è pensabile che abbiamo ancora in molte città le reti acquedottistiche piene di falle, che continuano a sprecare una quantità impressionante di risorsa idrica, in questo procedendo anche a danneggiare l'assetto del territorio.

Gli eventi di questi giorni - ma in generale gli eventi che ci accompagnano, purtroppo, in ogni autunno e primavera, quando arrivano le cosiddette bombe d'acqua, fenomeni così devastanti che sono frutto della mutazione del sistema climatico globale e del cambiamento del clima - ci richiamano a una gestione oculata di questa risorsa, anche a difesa del territorio, per la tutela e la difesa del suolo; ci richiamano, cioè, ad una pianificazione puntuale dei bacini idrografici, in modo tale che sia possibile, signor Presidente (e concludo), gestire adeguatamente questo bene, per contribuire a salvare il pianeta, per contribuire allo sviluppo civile delle nostre popolazioni e per contribuire alla rinascita economica del Paese. L'acqua è un bene essenziale anche in questa prospettiva.

Questi sono gli obiettivi della nostra mozione, che poniamo all'attenzione del Governo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, prima dell'inizio della discussione, propongo una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, può indicarci anche una data per la sospensione? Si intende che siano due settimane?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente, perché oggettivamente non si sono capiti gli argomenti in discussione.

Prima di procedere con la votazione, chiedo inoltre la verifica del numero legale.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, mi dispiace intervenire ma la proposta del collega Candiani mi sembra abbastanza incomprensibile. Mi pare che il tema in oggetto, come ricordava poc'anzi il presidente Marinello, sia importante e i colleghi che mi hanno preceduto, presentando le mozioni hanno sottolineato come sia particolarmente attuale rispetto alle condizioni in cui versa il sistema del

nostro Paese.

Credo quindi che la mattinata di oggi vada valorizzata portando a termine il lavoro iniziato e spero dunque che il collega Candiani possa ritornare sulla sua decisione, anche perché vorrei che spiegasse, ai cittadini che sono al di fuori di quest'Aula, il motivo dello spostamento di una simile discussione; onestamente, non sarebbe altro che quello di far perdere del tempo utile al Parlamento. E a me sembra che quanto sta accadendo in queste giornate, anche rispetto ai fatti terribili del terremoto, ci costringa tutti ad un supplemento di responsabilità. Non credo davvero sia il momento per i giochi d'Aula e non ritengo davvero accettabile che soltanto per verificare una eventuale mancanza del numero legale, si approfitti del fatto che magari qualche collega è momentaneamente uscito dall'Aula per giocare con le nostre istituzioni.

Spero davvero - ripeto - non soltanto con riferimento a questa votazione, ma anche per il lavoro che ci attende nelle prossime settimane, che in un momento in cui i cittadini italiani guardano con particolare attenzione a ciò che il Parlamento vorrà e saprà fare, e considerata l'attuale, reale emergenza nazionale, non si decida di deflettere dalle nostre responsabilità e ci venga permesso, invece, di lavorare tutti insieme al meglio.

Chiedo quindi al collega Candiani di ritornare sulla sua decisione e di ritirare la sua proposta di questione sospensiva.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, insiste con la richiesta di votazione della questione sospensiva?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 406 (testo 2), 665 e 666

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Candiani.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)* Signor Presidente, colleghi, l'argomento proposto dalle mozioni al nostro esame assume grande importanza per l'ammodernamento delle reti irrigue, in particolare nel Sud del nostro Paese, e per la contestuale attenzione richiesta nell'utilizzo della risorsa acqua.

In questo ambito molti sono gli aspetti critici e le mozioni hanno il merito di individuarne alcuni: l'invecchiamento delle strutture, la mancanza di ristrutturazione e ammodernamenti, l'incompletezza di molti schemi idrici, la sempre più evidente difficoltà economica, finanziaria e operativa della maggior parte dei consorzi di bonifica, soggetti attuatori di eventuali investimenti.

Argomenti molto vasti e cruciali, sui quali però non mi soffermo. Intendo invece sottolineare la necessità di integrazione delle mozioni con alcuni elementi che ritengo altrettanto fondamentali e che si riassumono nell'esigenza di implementare in modo ripetuto azioni di efficienza nelle iniziative di infrastrutturazione del Paese, attraverso l'adozione di una imprescindibile prospettiva di sistema.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA **(ore 11,45)**

(*Segue* PICCOLI). Il primo punto è questo. Le esigenze di ammodernamento in parte legate ai cambiamenti climatici che le stesse mozioni evidenziano devono vedere una contestuale azione di efficientamento: efficienza nell'uso delle risorse idriche che permetta l'indispensabile ottimizzazione

del quoziente volume utilizzato-superficie irrigata a mezzo dell'adozione di tecnologie avanzate, sia attraverso azioni sull'*hardware* (dimensionamenti e distribuzione) sia per la parte *software* (metodiche di gestione supportate da tecnologie *smart*); efficienza energetica in special modo per le reti caratterizzate da sollevamento meccanico delle acque e, quindi, da ingenti consumi energetici.

I due precedenti argomenti dovrebbero rappresentare uno *standard*, sia per i progetti in corso sia per quelli di futura attuazione, divenendo un vero e proprio valore aggiunto, anche in relazione agli impegni che il nostro Paese ha assunto lo scorso anno a Parigi, va assumendo nell'ambito del pacchetto europeo dell'energia e sta per assumere in merito al pacchetto economia circolare.

In merito al rispetto degli obiettivi imposti dagli impegni citati è necessario chiedere la massima attenzione da parte della programmazione e da parte dell'attuatore degli interventi, in logica trasversale a tutti i settori tecnologici coinvolti.

Vi è poi un altro elemento. In merito al bilancio idrico delegato, al prelievo idrico dal corso d'acqua, all'accumulo in volumi di invaso e alla successiva consegna ai punti di prelievo previa misurazione, si ritiene necessario il coinvolgimento dei distretti idrografici, cui la normativa di settore demanda compiti specifici sull'equilibrio del bilancio medesimo. Allo stesso tempo, si ritiene necessario uno specifico impegno legato alla ricognizione dei volumi disponibili nei bacini di accumulo delle dighe, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle medesime, sia per ragioni di progressivo interramento, sia per ragioni legate ad eventuali limiti di invaso all'esercizio delle strutture.

In conclusione, in merito al programma mini idroelettrico, che una mozione in particolare cita e che si condivide pienamente quale azione di recupero di energia altrimenti dissipate, si ritiene necessario l'impegno del Governo per un'azione forte e chiara per la produzione su tutte le reti, in pressione o no, esistenti o in progetto. E si prevede l'approvazione di percorsi amministrativi dedicati e semplificati di intesa con le Regioni, con l'obiettivo di raggiungere la sostenibilità economica di questo tipo di applicazione ad impatto nullo, anche attraverso specifiche incentivazioni.

Infine, si evidenzia l'esigenza che le mozioni richiedano di estendere progressivamente l'attenzione e l'impegno all'intero ambito nazionale, anche considerato che i cambiamenti climatici interessano l'intera penisola.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, ringrazio gli onorevoli colleghi che hanno presentato queste mozioni, che sono di stringente attualità e che hanno posto alcuni temi riguardanti l'efficienza delle strutture e l'utilizzazione al meglio delle risorse idriche.

Il Governo fa proprie tutte le considerazioni poste a fondamento degli interventi.

Non c'è dubbio che oggi, nella nuova politica agricola comune, gli interventi sulle infrastrutture irrigue e sull'utilizzo delle risorse idriche siano assolutamente prioritari. Il Governo, nell'attuazione della politica agricola comune, ha fatto anche una scelta politica: tra le misure nazionali che era possibile attivare ma ha voluto inserire alcune a sostegno delle infrastrutture irrigue.

Pertanto, condividiamo tutte le considerazioni che sono state fatte, si può dire che sul tema dell'efficienza delle strutture irrigue, dell'efficienza energetica e sull'utilizzo proficuo delle risorse idriche l'attenzione del Governo è molto alta. Per questo motivo, rimanendo al tema dell'efficienza, l'anno scorso, con un decreto-legge poi convertito in legge, il Governo ha voluto commissariare la struttura dell'ex Agensud. Tutti hanno sottolineato il grande lavoro che è stato fatto durante la gestione commissariale dell'ex Agensud e non abbiamo motivo di dire cose diverse, ma il commissariamento straordinario è durato ben oltre dodici anni. Non era più una gestione commissariale, ma una gestione che andava normalizzata e che oggi rientra nelle piene attività del Governo e, nella struttura amministrativa della direzione infrastrutture. Quindi, il Governo ha voluto dare un carattere ancor più forte e incisivo a questo lavoro e, soprattutto, ha voluto incidere sull'efficienza delle nostre strutture.

È stata individuata anche una misura nazionale nel programma nazionale di sviluppo rurale: oltre alle risorse che vengono messe a disposizione dalle Regioni, c'è una misura nazionale per l'intervento sulle infrastrutture irrigue. Si tratta di un combinato disposto positivo: sul tema delle infrastrutture irrigue oggi interveniamo, oltre che con la misura contenuta nel piano di sviluppo rurale nazionale, con ulteriori risorse attinte dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche per dare un maggiore equilibrio sul territorio nazionale. Quindi, agli interventi di carattere nazionale si sommano, per le Regioni meridionali, quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione (voi sapete che tale Fondo per l'80 per cento è utilizzato dalle Regioni del Sud e per il 20 per cento dalle Regioni del Nord del Paese). Tra le misure del PSR nazionale e le misure individuate nel Fondo per lo sviluppo e la coesione c'è un intervento sostanziale di circa 650 milioni di euro. Si tratta di risorse significative.

Il tema che da più parti è stato sollevato, apprezzando tutti gli interventi che sono stati fatti, è quello della centralità dell'efficienza delle strutture: è un tema che il Governo ha fatto proprio.

Condividiamo anche il tema sollevato dal senatore Piccoli. Quindi, oltre a quanto evidenziato nella mozione Marinello in un quadro abbastanza completo, vi sono anche le considerazioni svolte dai senatori Cioffi e Uras. È stato introdotto il tema dell'efficienza energetica e, soprattutto, della realizzazione di quell'economia circolare, tema sul quale il senatore Piccoli ha svolto alcune considerazioni che il Governo fa proprie. Possiamo inserire tali proposte a ulteriore rafforzamento delle misure previste dal senatore Marinello.

Quindi, rispetto al tema dell'efficienza con cui si permette l'ottimizzazione delle risorse idriche, si parla anche del programma di interventi nel settore del mini-idroelettrico: per quanto ci riguarda sosteniamo completamente le due iniziative che il senatore Piccoli vuole inserire di supporto alla mozione del senatore Marinello.

Per quanto riguarda la mozione Marinello esprimo parere favorevole previe alcune riformulazioni. All'inizio del capoverso dove sono espresse le considerazioni, «considerato che: l'ultimo programma nazionale irriguo (...)», si chiede di inserire, prima delle parole «l'ultimo programma nazionale», le seguenti parole: «con riferimento alle Regioni meridionali,». Anche al capoverso successivo, propongo di inserire, prima delle parole «lo stato di criticità operativa (...)» le seguenti parole: «con riferimento alle Regioni meridionali,».

Infine, chiedo di riformulare il capoverso successivo che inizia con le parole «in tale contesto»: la riformulazione è la seguente: «In tale contesto ben si comprende la crescente richiesta da parte dei Consorzi meridionali di assistenza e supporto tecnico, cui le Regioni competenti dovrebbero dare puntuale riscontro, avvalendosi, eventualmente, anche dell'assistenza tecnica assicurata nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale».

Al capoverso che inizia con le parole: «Al fine di mitigare le criticità sopra evidenziate», si propone di sostituire la parola: «il commissario», con le seguenti: «l'ex commissario».

Pur apprezzando l'attività svolta, pregherei inoltre il senatore Marinello di procedere ad espungere, perché si fa riferimento a contenziosi, i tre capoversi che iniziano con le parole: «tra le attività della struttura tecnica», «oltre a tale contenzioso», e «per far fronte a tali criticità», perché stiamo procedendo a verificare puntualmente il contenzioso.

Esprimo parere favorevole sul capoverso che inizia con le parole: «Considerato infine che il decreto legge 5 maggio 2015, n. 51», che è il testo di cui parlavamo che ridà più efficienza e soprattutto riporta nell'amministrazione l'attività dell'ex commissario per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Esprimo parere favorevole, previa riformulazione, sul capoverso che inizia con le parole: «tale soppressione genera preoccupazione». Il testo andrebbe riformulato come segue: «nonostante tale soppressione, resta ferma, a norma del decreto-legge, la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle Regioni del Mezzogiorno».

Esprimo parere favorevole, previa riformulazione, sul primo impegno del dispositivo che reciterebbe come segue: «impegna il Governo a rafforzare azioni e interventi per la piena attuazione dei

programmi in corso riguardanti le infrastrutture irrigue del Meridione e gli impianti idroelettrici finanziati, mediante l'adozione di ogni opportuna iniziativa tesa a salvaguardare le attività opportunamente poste in essere prima dalla struttura tecnica commissariale e successivamente dai competenti dipartimenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di assicurare al meglio la continuità e il completamento delle iniziative poste in essere».

Esprimo parere favorevole sui capoversi 1.a), 1.b), 1.c) che vertono rispettivamente sul recupero delle economie finanziarie, sulla selezione delle opere infrastrutturali e sulla valutazione dei progetti di investimento; parere favorevole aggiungendo le parole: «compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili» anche sul punto 1.d), tendente ad assicurare le attività di supporto su specifici aspetti di particolare complessità tecnica.

Esprimo un parere favorevole, con l'inserimento delle parole: «compatibilmente con le competenze regionali in materia», sul punto 2), tendente ad avviare una seria riflessione e conseguente definitiva discussione sul sistema dei consorzi di bonifica.

Il parere è favorevole sui punti 2.a), tendente ad assicurare piena garanzia, e 2.b), previo inserimento della dizione «compatibilmente con le competenze regionali in materia» dopo la parola «procedere». Il parere è favorevole anche sul punto 2.c), sempre con l'aggiunta del riferimento alle competenze regionali in materia di cui sopra.

Per quanto riguarda la mozione n. 665, a prima firma del senatore Cioffi, per quanto riguarda la parte dispositiva, esprimo parere favorevole sul punto 1), con la seguente dizione: «nei limiti delle competenze statali».

PRESIDENTE. Scusi, sottosegretario, qual è il punto 1)?

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. È quello che recita: «Ad assumere le opportune iniziative, volte ad assicurare agli enti attuatori, le condizioni minime per realizzare al meglio le infrastrutture necessarie agli interventi idrici e irrigui». Su questo punto il parere è favorevole «nei limiti delle competenze statali».

Esprimo parere favorevole sul punto 2), se la prima parte del testo viene modificato come segue «a favorire l'adozione, per quanto di competenza e nel rispetto delle competenze regionali, di opportune misure di carattere normativo, volte a contenere la proliferazione normativa in materia di procedimento amministrativo, di accesso agli atti e di appalti (...)».

Il parere è favorevole sul punto 3), tendente a fornire, nel rispetto delle competenze regionali, indicazioni di carattere generale, al fine di rendere più omogenee le legislazioni regionali.

Il parere è favorevole sul punto 4) purché si precisi: «per quanto di competenza e nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, affinché provvedano a un riordino normativo (...)».

Per quanto riguarda la mozione n. 666, a prima firma del senatore Campanella e per la parte delle premesse che inizia con le parole: «a sua volta, la produzione agricola, in particolar modo nel Sud Italia, dipende in modo prevalente dalla disponibilità d'acqua per il prosieguo delle attività», i dati sui prelievi da falda non sono corretti.

PRESIDENTE. Quindi, non essendo, secondo lei, corretti i dati riportati, il suo parere è contrario?

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Sì, signora Presidente, il mio parere è contrario sulla restante parte di quella premessa.

Esprimo parere favorevole sul punto 1) del dispositivo, che impegna il Governo «ad avviare un monitoraggio completo delle opere necessarie alla rete infrastrutturale idrica (...)».

Esprimo parere contrario sul punto 2) del dispositivo «a dare immediata priorità alla realizzazione delle opere che risultino essere già iniziate». Questo non lo possiamo fare, perché i criteri di priorità sono già individuati nel programma nazionale, che a sua volta è approvato dalla Commissione europea.

Esprimo parere favorevole sul punto 3) del dispositivo, che impegna il Governo «a garantire, per la cantierizzazione degli interventi, l'impiego immediato delle risorse disponibili (...)».

Esprimo parere contrario sul punto 4) del dispositivo, perché i fenomeni di siccità interessano tutti i territori e non solamente le Regioni del Sud.

Esprimo parere favorevole sul punto 5) del dispositivo, che impegna il Governo «ad integrare l'implementazione del risparmio idrico tra i criteri centrali degli interventi».

Esprimo parere favorevole sul punto 6) del dispositivo, aggiungendo le parole «nel rispetto delle competenze regionali».

Esprimo parere favorevole sul punto 7) del dispositivo che chiede al Governo di impegnarsi «a valutare la possibilità di elaborare, d'intesa con le Regioni, un piano per la realizzazione di piccoli invasi gestiti da consorzi di agricoltori».

Ringrazio i senatori per il lavoro che è stato compiuto.

Esprimo infine parere favorevole affinché la mozione a prima firma del senatore Marinello sia integrata con le considerazioni svolte dal senatore Piccoli, in cui si sottolinea, tra l'altro, che le esigenze di ammodernamento in parte legate ai cambiamenti climatici, che la stessa mozione evidenzia, devono vedere una contestuale e decisiva azione di efficientamento: efficienza nell'uso delle risorse idriche, e si chiede che si preveda in maniera obbligatoria, in merito al bilancio idrico legato al prelievo del corso d'acqua, all'accumulo in volumi di invaso ed alla successiva consegna il coinvolgimento dei distretti idrografici.

PRESIDENTE. Non so se i presentatori delle mozioni abbiano già avuto i testi delle proposte di riformulazione.

Senatore Marinello, accoglie le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo?

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Sì, signora Presidente, accolgo le proposte di riformulazione. Comprendo le motivazioni del Governo relative all'espunzione di alcuni punti (evidentemente la verità fa male), ma ci saranno altre sedi per affermarla.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le indicazioni del senatore Piccoli, poiché si tratta di considerazioni che integrano il testo della mozione, dovreste far sapere alla Presidenza come il testo verrebbe integrato.

Senatore Cioffi, è in grado di pronunciarsi sulle riformulazioni proposte?

CIOFFI *(M5S)*. Sì, signora Presidente. Sostanzialmente, le proposte di riformulazione potrebbe anche andare bene. Come al solito, ci saremmo forse aspettati un po' di più, ma può andare.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori della mozione n. 666 se accolgono le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, intanto vorrei far presente al sottosegretario Castiglione che i dati riportati nella nostra mozione sono assolutamente ufficiali e forse è bene che il Sottosegretario vada a controllarli; poi sui dati statistici possiamo anche fare una discussione. Possiamo anche espungere questa parte della premessa, ma è bene che il Sottosegretario si documenti perché tali dati risultano tra l'altro anche dal sito del Ministero.

Per quanto riguarda il secondo punto, non ho ben compreso per quale motivo è stato espresso parere contrario, considerato che si sostiene una cosa che sarebbe normale in un Paese normale, ossia che bisogna dare priorità alla realizzazione delle opere già iniziate. Mi sembrava una cosa di buon senso.

Comunque, se questo rappresenta un grande problema accettiamo anche le proposte di riformulazione; onestamente, però, in tutta sincerità, mi pare un po' incredibile che si possa dire che non si devono realizzare le opere che già risultano iniziate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle mozioni.

PERRONE *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRONE *(CoR)*. Signora Presidente, colleghi, le mozioni presentate quest'oggi rappresentano un'occasione per discutere in merito all'annoso problema dell'inadeguatezza delle infrastrutture irrigue nel nostro Paese.

In questo contesto, gli elementi critici che dobbiamo prendere in considerazione sono: da una parte, la tutela dell'acqua, come bene naturale e diritto universale dell'essere umano; dall'altra, l'utilizzo dell'acqua quale risorsa necessaria e indispensabile per garantire l'esistenza ad ogni essere vivente, *in primis* al genere umano.

In merito al primo punto, è evidente che l'acqua è un bene «finito», quindi dobbiamo garantire alle future generazioni la sua disponibilità ed evitare di alterare gli ecosistemi esistenti.

Per ciò che concerne il secondo punto, invece, è necessario trovare delle modalità attraverso cui l'uomo moderno non debba rinunciare alla vita a cui l'economia globale ci ha abituato. Lo sviluppo tecnologico moderno ormai ci consente di adottare un modello di sviluppo sostenibile applicato al sistema agricolo, senza alterare l'ambiente e compromettere gli *habitat* naturali. Ciononostante, ci troviamo a gestire una situazione emergenziale. Qualche dato spiegherà meglio ciò a cui mi riferisco: nel 1999, quindi soltanto diciassette anni fa, nel Sud del Paese la quantità di acqua dispersa era del 58,9 per cento. Nello stesso periodo la Regione Puglia, per fare un esempio, è arrivava a disperdere la metà dell'acqua condotta.

A questo contesto va sommato l'effetto di eventi climalteranti (siccità, alluvioni, piogge torrenziali) che hanno compromesso il sistema produttivo agricolo nazionale, soprattutto nei territori del Meridione. La Cassa del Mezzogiorno, che aveva il compito di creare le opere infrastrutturali necessarie, non ha assolto al suo compito. Allo stesso modo, gli attuali consorzi di bonifica, che dovrebbero provvedere alla redazione delle progettazioni e alla realizzazione delle opere, non si sono dimostrati all'altezza dei compiti loro assegnati. La conseguenza è che ci troviamo a dover gestire una serie di lavori iniziati e non terminati.

Ciò vuol dire che il progresso tecnologico da solo non può sostituirsi alle scelte politiche, che dovrebbero coordinare in maniera strategica complessi interventi sul territorio. Se consideriamo che l'uso agricolo dell'acqua rappresenta la principale forma di consumo delle risorse idriche mondiali e coinvolge i due terzi della disponibilità mondiale di acqua dolce, appare chiaro che la necessità di intervenire è divenuta improcrastinabile.

Per quanto riguarda la riduzione dei consumi, il riutilizzo delle acque reflue depurate è uno dei fattori d'intervento più importanti. Se la qualità dell'acqua recuperata è opportunamente gestita, le acque reflue trattate possono fornire un'alternativa efficace per soddisfare la domanda d'acqua dell'agricoltura, soprattutto quando si verificano fenomeni di siccità o di carenza di risorse idriche.

Il vantaggio del riutilizzo risiede, infatti, nella possibilità di fornire un approvvigionamento idrico alternativo, valido almeno per gli usi che non richiedono acqua di elevata qualità, che può ridurre il consumo delle acque sotterranee. Basti pensare che nel 2000 a causa della siccità la sola agricoltura pugliese ha subìto danni per 836 milioni di euro.

Dobbiamo recuperare il tempo perso. È quindi auspicabile che il Governo, di concerto con le Regioni ed i Comuni, metta in atto un piano nazionale per uscire dall'emergenza, principalmente potenziando le risorse finanziarie e sbloccando quelle che già sono state destinate a questi interventi, nonché garantire che i progetti finanziati vengano realizzate in tempi certi. Solo in questa maniera sarà possibile attrarre gli investimenti anche dei privati, anche stranieri.

Per le ragioni illustrate, annuncio il voto favorevole del Gruppo CoR.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, le tre mozioni prendono atto dei cambiamenti climatici che determinano l'aumento costante della temperatura media globale del pianeta, di cui si è occupata la COP21 a Parigi lo scorso anno e di cui si occuperà la COP22 a Marrakech, in Marocco, tra due settimane. Sono aumenti della temperatura che mettono in crisi il comparto agricolo del nostro Paese, pregiudicando lo sviluppo sostenibile del territorio. Queste criticità sono certamente più evidenti nel Sud del nostro Paese. La cancellazione dell'Agensud, che apparteneva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'introduzione di un commissario *ad acta*, dopo la cancellazione

dell'Agensud, il passaggio di competenze dal commissario ai diversi dipartimenti del Ministero delle politiche agricole purtroppo non hanno accelerato, come la gente auspicava, l'attività connessa all'attuazione del programma irriguo nazionale. Nel nostro Paese, soprattutto nel Meridione, le reti irrigue e le infrastrutture idriche sono assenti o sono vecchie. Laddove esistono sono inefficienti, perché non viene fatta manutenzione. Esistono elevate perdite di acqua, con conseguenti costi enormi per i cittadini. Tutto questo non è un caso. Certamente ci sono i cambiamenti climatici. Ma questo è legato soprattutto a una gestione dissennata dei consorzi di politica, inefficienti ed inefficaci, a responsabilità di chi non ha utilizzato gli ingenti fondi comunitari, che rimangono nel cassetto. Sono queste le caratteristiche che, purtroppo, si presentano in diversi ambiti del Meridione - diciamolo chiaramente - per responsabilità di molti politici e amministratori, più attenti alle azioni clientelari che all'interesse generale del bene pubblico e delle comunità. Basti pensare, accantonando per un momento il problema dell'irrigazione, alla gestione dissennata del ciclo rifiuto. Pensiamo alla Campania, per la quale tutti gli italiani pagano delle profumate sanzioni europee. Pensiamo, per esempio, allo scandalo della gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia, dove - è paradossale - non esiste ancora un piano regionale dei rifiuti. Invece che basarsi su impianti di trattamento, lì si lavora ancora e si smaltisce facendo ricorso alle discariche.

Detto questo, il Gruppo della Lega Nord condivide sostanzialmente le tre mozioni presentate. Ci sta bene che si impegni il Governo a rafforzare azioni di intervento per la piena attuazione del programma in corso riguardante infrastrutture irrigue e impianti idroelettrici già finanziati. Ci sta bene valutare progetti di investimenti congrui che perseguono soprattutto - questo è un tema che ha sottolineato il collega Piccoli - l'efficientamento energetico fino all'autosufficienza. Ci sta bene avviare una seria riflessione e discussione sui sistemi di consorzi di bonifica, compresa la *governance*, che oggi fanno acqua da tutte le parti. Ci piacerebbe che, dopo l'approvazione di queste mozioni, ci fosse un impegno periodico da parte del Governo che, delegando le Commissioni parlamentari competenti, faccia in modo che questa supervisione avvenga periodicamente, evitando così che la discussione di questa mattina si esaurisca in un voto favorevole su queste tre mozioni.

Al di là delle chiacchiere, guardiamo soprattutto ai fatti. Quindi, confermo il voto favorevole alle tre mozioni, così come riformulate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, con la nostra mozione - sulla quale ovviamente esprimeremo voto favorevole - abbiamo inteso porre l'attenzione sulla necessità di una pianificazione attenta delle risorse idriche del nostro Paese, le quali rappresentano un patrimonio vitale per lo sviluppo, su cui impattano, però - su questo forse dovevamo concentrarci di più - in modo imponente ormai i fenomeni di cambiamento climatico, come l'innalzamento delle temperature. Oltretutto, già avevamo un problema abbastanza serio nel Paese in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse; con l'accentuarsi di questi fenomeni il problema rischia di diventare drammatico.

Abbiamo ormai sempre più diffusi fenomeni di siccità, che si alternano a vere e proprie alluvioni: le famose bombe d'acqua. È chiaro che, soprattutto per il settore agricolo, affrontare con serietà la questione della gestione delle risorse idriche diventa vitale per la sopravvivenza stessa dell'agricoltura, così come è vitale per la difesa del suolo.

Innanzitutto, dovremmo mettere a regime un piano per il risparmio idrico, quindi per una gestione razionale delle risorse contro gli sprechi. Contemporaneamente, però, abbiamo necessità di una gestione adeguata della rete infrastrutturale, che assicuri il mantenimento e la funzionalità. È pertanto assolutamente necessario e urgente impiegare pienamente e correttamente le risorse economiche disponibili per le infrastrutture idriche, sostenendo l'attività degli enti preposti alla progettazione.

Nell'ambito di queste che consideriamo priorità, con tutta onestà - per questo esprimeremo un voto di astensione - abbiamo molte perplessità sulla mozione a prima firma del collega Marinello. È ovvio, infatti, che il Ministero ha il compito di garantire che il passaggio delle competenze da Agensud all'ente commissariale non debba tradursi in ulteriori rallentamenti; tuttavia, è altrettanto evidente che

non possiamo neanche permetterci ulteriori battute d'arresto. Aggiungo pure che, rispetto al superamento dell'ex Agensud, da parte del Ministero erano state trasferite una serie di funzioni e assegnati specifici compiti aggiuntivi in materia di razionalizzazione. Quindi, onestamente, non capiamo la necessità di un ulteriore rafforzamento della gestione commissariale, soppressa più di un anno fa, perché tutti gli impegni del testo di questa mozione, connessi al presupposto della salvaguardia delle attività poste in essere dalla struttura commissariale, francamente non ci sembrano molto positivi.

Torniamo a ripetere che le azioni di cui necessita il settore delle infrastrutture vanno viste in un'ottica sistemica, valorizzando il livello locale, risistemando la questione dei consorzi di bonifica e soprattutto facendo in modo che i finanziamenti per il Piano irriguo nazionale - si parla di 800 milioni nel periodo di programmazione 2014-2020 - siano ben utilizzati.

Tra l'altro, il CIPE ha assegnato più di 400 milioni di euro dei fondi al settore dell'agricoltura e si tratta di risorse che debbono essere immediatamente impiegate per la realizzazione del piano irriguo, dando priorità all'ammodernamento e al perseguimento di un particolare interesse per il Sud del nostro Paese.

In conclusione, il mio Gruppo si asterrà sulla mozione a prima firma del senatore Marinello e voterà a favore della mozione n. 666 (testo 2) e di quella a prima firma del senatore Cioffi, come riformulata. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signora Presidente, intervengo brevemente per chiedere di poter sottoscrivere la mozione n. 406 (testo 3), di cui è primo firmatario il senatore Marinello. Il mio Gruppo si riconosce *in toto* nella mozione, che condivide e che quindi voterà favorevolmente con convinzione.

Preannuncio altresì che il Gruppo AL-A voterà a favore delle mozioni che hanno ricevuto il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Marinello mi fa cenno di accettare la richiesta di sottoscrizione della mozione.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, intervengo brevemente per ringraziare i colleghi Formigoni e, soprattutto, Vaccari e Caleo, che hanno attivamente contribuito alla stesura del testo della mozione. Desidero altresì ringraziare il senatore Piccoli per il suo contributo e il senatore Barani per la firma appena apposta dal suo Gruppo.

Al senatore Cioffi dico che non ha assolutamente importanza quanto un istituto sia datato in quanto, secondo me, bisogna sempre fare l'esame e la valutazione del rapporto tra costi e benefici. *(Applausi del senatore Sollo)*.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, parliamo di consorzi di bonifica. Giusto per fare mente locale, ricordo che i consorzi di bonifica erano già previsti in un regio decreto del 1904 e che le loro competenze sono state ben specificate in un successivo regio decreto del 1933. Stiamo parlando di questo tema.

Abbiamo sentito dire che ci sono problemi connessi ai cambiamenti climatici, cosa sacrosanta, verissima e sotto gli occhi di tutti. Un problema più grave con cui dobbiamo confrontarci è, purtroppo, l'intensa urbanizzazione del suolo, perché il problema della bonifica deriva non solo dall'incremento di precipitazioni concentrate in un tempo molto stretto, ma anche da una diminuzione del coefficiente di assorbimento del suolo. Infatti, non solo abbiamo costruito in maniera forsennata, con la conseguenza che aree di competenza dei consorzi di bonifica sono cementificate per via delle tante costruzioni, ma abbiamo anche incrementato in maniera molto forte le superfici coltivate a serra. Anche questo ha

prodotto un notevole incremento del coefficiente di deflusso nei corsi d'acqua naturali e artificiali. Quindi, ci troviamo di fronte a una situazione del suolo completamente cambiata.

I consorzi avevano il ruolo di garantire la bonifica e di evitare gli allagamenti dovuti a questo forte incremento delle acque scolanti, favorendo il deflusso aumentando le sezioni. I consorzi non sono però intervenuti in maniera idonea. Questo è quanto è accaduto, niente di più e niente di meno.

Una volta parlammo di dissesto idrogeologico e ricordammo a tutti che un regio decreto, sempre del 1904, prevedeva che non si potesse costruire entro dieci metri dalla sponda di canali naturali e artificiali. Quanto è successo è sotto gli occhi di tutti. Questi sono i problemi che ci troviamo ad affrontare.

Il Governo ha detto che ci sono i soldi, perché esistono i piani nazionali e regionali di sviluppo e il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Tuttavia, non basta solo avere i soldi, bisogna fare in modo che le procedure siano efficaci. Faccio l'esempio della mia Regione, la Campania, dove esiste una sovrapposizione di competenze molto forte: ai consorzi di bonifica si affiancano l'Agenzia regionale per la difesa del suolo, il Genio civile, l'Autorità di bacino e i diversi commissariati per l'emergenza idrogeologica. Così diventa un caos: il problema è capire chi fa cosa e riordinare le competenze. Voi dite che volete riformare la Costituzione perché così va avanti l'Italia. Tuttavia, il Paese va avanti non in questo modo, ma mettendo in ordine competenze sovrapposte. Ciò è talmente evidente e chiaro che non dovremmo neanche dirlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi rendo conto che le competenze dello Stato sono passate alle Regioni già nel 1977 e quindi si tratta di una storia vecchia, ma lo Stato può approvare delle norme di coordinamento - questo lo può fare! - per dire alle Regioni che, se ognuno si comporta così, il sistema non funziona. In questo senso lo Stato può e deve intervenire.

Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, abbiamo già detto che ne sono state fatte tante. Ricordiamo che solo il 20 per cento delle acque che preleviamo dall'ambiente è destinato al consumo umano. Gran parte di esse va all'agricoltura, con una quota pari al 45 per cento, mentre il 20 per cento va ad usi industriali. Abbiamo quindi messo in campo il commissariato ex Agensud, che gestiva molti soldi e che si occupava della realizzazione delle opere irrigue: giustamente, come è stato detto dal rappresentante del Governo, esso è stato eliminato. Stiamo infatti parlando dell'Agensud, scomparsa nel 1986, mentre l'Agenzia per il Mezzogiorno è scomparsa nel 1992. Abbiamo dunque di fronte, davvero, l'assurdità di una gestione commissariale. Come però abbiamo detto, la gestione commissariale, sulla parte che riguarda il dissesto idrogeologico, ancora esiste e c'è una confusione incredibile.

Ciò che dovrebbe fare uno Stato serio è rimettere in ordine le competenze. Questo dovreste fare e questo è quello che ci auguriamo che voi facciate. Probabilmente questo augurio cadrà nel vuoto, anche perché sarà difficile andare a spiegare ai governatori delle Regioni, come il mio caro "amico" Vincenzo De Luca - uso un eufemismo - che devono agire nell'interesse di far funzionare le cose. Non credo che il Governo abbia facile interlocuzione con un personaggio come De Luca, comunque sarà il caso che si intervenga. Ciò che sollecitiamo attraverso la mozione è il riordino delle competenze, per capire chi deve fare cosa, lo stanziamento delle risorse per realizzare le opere e un'azione di verifica, per capire se sono state fatte e come funzionano. Vi ho fatto l'esempio delle diga di Campolattaro, che è ferma da vent'anni perché non sono state fatte le opere di scolo. Si tratta di opere di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ci auguriamo dunque che il Governo intervenga sul serio e che, invece di fare la riforma della Costituzione, riformi un sistema che non funziona. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia alle tre mozioni presentate, con la sottolineatura che crediamo che questo possa essere considerato solo l'avvio di un approfondimento, che riteniamo importante, in particolare per la

questione dell'efficienza a tutto tondo e non solo energetica.

VACCARI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI *(PD)*. Signora Presidente, anche io mi limiterò a dichiarare il voto favorevole alla mozione n. 406 (testo 3), a prima firma del senatore Marinello, che ringrazio per aver integrato il testo iniziale con altri punti, sia nella parte relativa alle premesse sia per quella dispositiva, relativa agli impegni. Dichiaro inoltre il voto favorevole sulle parti delle altre mozioni su cui c'è stato l'assenso del sottosegretario Castiglione.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Passiamo alla votazione della mozione n. 406 (testo 3).

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 406 (testo 3), presentata dal senatore Marinello e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della mozione n. 665 (testo 2).

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 665 (testo 2), presentata dal senatore Cioffi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della mozione n. 666 (testo 2).

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 666 (testo 2), presentata dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione dei disegni di legge:

(119) ***D'ALÌ. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***

(1004) ***DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***

(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***

(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***

(2012) ***SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***

(Relazione orale) **(ore 12,30)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Il relatore, senatore Caleo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CALEO, *relatore*. Signora Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, la legge quadro n. 394 del 6 dicembre del 1991 sulle aree protette sta per compiere venticinque anni e, dopo tutto questo tempo, possiamo affermare che è stata una buona legge; una legge nata grazie all'importante lavoro svolto, alla fine degli anni Ottanta, dalle associazione ambientaliste e alla capacità di ascolto della politica e delle istituzioni, che ha aperto la strada alla stagione dei parchi nel nostro Paese.

È bene ricordare, colleghi, che le aree protette nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati del 2010, sono 871, per una superficie protetta a terra di 32.000 chilometri quadrati, circa il 10,5 per cento del totale, ai quali si aggiungono gli oltre 28.000 chilometri quadrati di superficie protetta a mare e i circa 2.300 siti di importanza comunitaria (SIC), divisi in zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale (ZSC e ZPS), individuati dalle Regioni. Parliamo complessivamente di 24 parchi nazionali, 29 aree marine protette e 152 parchi regionali.

Nel frattempo, dal 1991 a oggi, il contesto in cui si inseriva la legge quadro è significativamente cambiato; ad esempio, è mutato l'assetto istituzionale nel nostro Paese, sono state introdotte nuove normative a livello europeo nel campo della conservazione e della tutela dei beni naturali; è cresciuta l'attenzione e la consapevolezza... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Caleo. Colleghi, consentite al relatore di svolgere il suo intervento in modo che sia ascoltato dall'Assemblea. Senatore Barani e quel gruppetto, per favore. Prego, senatore.

CALEO, *relatore*. Grazie, signora Presidente. Dicevo, è cresciuta la consapevolezza dei cittadini italiani rispetto alle tematiche ambientali. È poi maturata la cognizione degli effetti del *climate change* e della relativa necessità di tutelare la biodiversità.

Per questi motivi, una modifica della legge è necessaria. Non dobbiamo aver paura di aggiornare una normativa che risente del tempo e che necessita di una versione 2.0, per il rilancio dell'attività delle aree protette e la gestione delle nuove competenze che vogliamo attribuire loro. Colleghi, superare gli scetticismi è difficile: sappiamo bene quanto sia più semplice creare consenso per il mantenimento dello*status quo*. Ma la scommessa che ci attende oggi non è difendere l'esistenza dei parchi - a cui nessuno sta attentando - bensì creare le condizioni affinché essi assolvano al meglio alle proprie funzioni: tutela e accrescimento della biodiversità; promozione di buone pratiche nell'uso delle risorse naturali; educazione alla sostenibilità e valorizzazione dei territori e delle economie locali.

Il sistema delle aree protette tocca, con intensità differenti, oltre la metà dei Comuni italiani, costituendo un'importante risorsa verde anche per le grandi città.

A mio parere i parchi, come prezioso strumento di gestione delle risorse naturali e del territorio, o vivono ed espandono la propria attività di motore dello sviluppo sostenibile fuori dai propri confini, dialogando quindi con le realtà territoriali su cui insistono, oppure sopravvivono nell'inutilità, nell'autoreferenzialità o, peggio ancora, possono trasformarsi nella foglia di fico dietro cui nascondere i vari atti di aggressione al territorio e al paesaggio perpetrati da amministratori poco avveduti o da imprenditori spregiudicati.

I parchi devono essere vissuti come uno strumento utile, vicino alle persone, in grado di migliorare le nostre condizioni di vita, strumenti virtuosi di politiche pubbliche capaci di sollecitare l'azione dei soggetti privati disposti a scommettere sull'economia verde. Per fare questo, è necessario coinvolgere

maggiormente le comunità locali, anche con le modalità organizzative e gestionali dell'ente.

L'impianto del disegno di legge prevede tutto questo e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente per portare il provvedimento fin qui: il Presidente e tutti i colleghi della Commissione ambiente, il consigliere De Salvo e i funzionari della Commissione, la Direzione aree protette e l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente. L'*iter* in Commissione di questo disegno di legge è stato molto lungo proprio perché eravamo consapevoli della difficoltà di agire su una legge così importante. L'attività istruttoria, checché se ne dica, è stata particolarmente approfondita. Abbiamo proceduto ad un'articolata fase di ascolto di tutti i portatori di interesse delle aree protette. Venticinque è il numero di audizioni svolte in Commissione, tra cui quelle delle più rappresentative associazioni ambientaliste, senza contare le missioni nei territori dei vari parchi. Abbiamo svolto trentasei sedute in sede referente. Al Testo unico sono stati presentati un totale di 1.884 proposte emendative: un lavoro di sintesi importante che ci ha portati al testo che ci apprestiamo a discutere, un testo che basa il suo impianto su una *governance* più snella e rafforzata per le aree protette. Il problema dei lunghi commissariamenti e delle mancate intese viene eliminato, diventa più forte il ruolo del Presidente del parco, sempre nominato con decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa della Regione o delle Regioni sul cui territorio ricade l'area protetta, nell'ambito di una terna di soggetti con una comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni e nella gestione di strutture pubbliche o private. La carica diventa incompatibile con qualsiasi altro incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

Per superare l'*impasse*, come dicevo poc'anzi, dei lunghi commissariamenti, scaduto il tempo per l'intesa con le Regioni, si provvede in quarantacinque giorni alla nomina, sentite le Commissioni parlamentari competenti - badate bene - scegliendo prioritariamente tra i nomi della terna e non, come ho sentito dire, discrezionalmente tra gli uomini di fiducia del Ministro.

Colleghi, permettetemi un inciso: non credo che i Presidenti dei parchi debbano connotarsi solo per l'ottimo *curriculum* scientifico, devono bensì possedere l'esperienza e la capacità per sapersi misurare con i contesti di riferimento, così come i direttori che invece di assurgere al ruolo di dirigenti ministeriali, che decidono da soli cosa è meglio fare, diventano lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi che gli organismi preposti - il presidente, il consiglio del parco e la comunità del parco - definiscono. Non basta che le nomine siano fatte da istituzioni il più distanti possibile dal territorio dove insiste il parco per avere la garanzia della loro qualità. La nomina di un direttore, fatta in maniera discrezionale da un Ministro, non può essere migliore di quella fatta da un buon consiglio direttivo.

Con l'abrogazione dell'albo dei direttori di parco prevediamo, quindi, una nuova e più trasparente procedura per la nomina del direttore che sarà designato dal consiglio direttivo sulla base di una terna. La terna sarà il risultato di una selezione pubblica tra profili di comprovata esperienza nella gestione delle aree protette e dell'amministrazione pubblica. Cosa vuol dire? Mentre ora abbiamo un albo composto principalmente da uomini e donne (poche) sopra i cinquant'anni, alcuni dei quali addirittura senza laurea, d'ora in poi solo i vincitori di concorso con comprovata esperienza di tipo gestionale nelle aree protette, sia terrestri che marine, potranno ambire a questo importante ruolo.

Abbiamo modificato la composizione del consiglio direttivo, che avrà dai sei agli otto membri e sarà designato per il 50 per cento dalla comunità del parco. Tutto questo per risparmiare tempo e denaro, e rendere le decisioni più rapide e agevoli in capo a un presidente a più diretto contatto con la comunità del parco, sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e dei revisori dei conti.

L'obiettivo è chiaro. Avvicinare il parco al territorio, senza che questo perda il contatto con un sistema nazionale e internazionale di conservazione della natura. I parchi non sono il fine della conservazione, ma uno dei mezzi, seppur fondamentale, per raggiungere le nuove frontiere della conservazione. I parchi, quando sono isolati, anche quelli meglio gestiti, non raggiungono quasi mai significativi risultati nella conservazione degli *habitat*, specie se non sono inseriti all'interno di una rete ecologica e se non sono guidati da una strategia nazionale per la conservazione della biodiversità.

Abbiamo voluto riproporre un nuovo comitato per le aree protette che metta assieme tutti i parchi, nazionali e regionali, che abbia funzioni consultive e propositive, che al suo interno veda il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quella delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, i Comuni, Federparchi e le associazioni ambientaliste, con l'egida e il supporto tecnico di ISPRA .

Il nuovo Comitato tecnico nazionale, in coordinamento con il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, sarà lo strumento puntuale per mettere a sistema finalmente tutte le aree protette del nostro Paese, e per definire gli obiettivi e le azioni da compiere per raggiungere gli obiettivi nazionali e sovranazionali di tutela della biodiversità.

A rafforzare ancora di più il sistema nazionale delle aree protette abbiamo inserito nel testo una grande novità: le aree del territorio inserite nella rete ecologica europea definita Natura 2000, SIC e ZPS, ricadenti interamente o parzialmente, e addirittura quelle esterne all'area protetta, saranno gestite dal parco e concorreranno, assieme ad esso, alla conservazione della biodiversità.

Inoltre, laddove esistano delle aree marine protette che confinano con un parco terrestre si va a formare un ente unico, classificato come parco nazionale con estensione a mare.

Altro capitolo importante è il piano del parco. Mantenendo le finalità fondamentali di tutela dei valori naturalistico-ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali, il piano del parco assorbe il piano economico-sociale, che viene abrogato, e assume anche il ruolo di strumento con il quale il parco può disciplinare iniziative economiche di valorizzazione del territorio e del patrimonio edilizio tradizionale e agro-silvo-pastorali nonché di turismo sostenibile.

Al piano, il cui *iter* di approvazione viene semplificato, viene riconosciuta anche la valenza paesaggistica (e questo è un altro aspetto molto importante), rafforzata dall'obbligo di valutazione ambientale strategica. Per semplificare le procedure del codice urbano, che dal 2004 prevedeva la doppia autorizzazione, dell'ente parco e della sovraintendenza, anche per interventi di modesta entità, è previsto, in vigenza del piano con valenza paesaggistica o in assenza del piano con riferimento al codice urbano, il nullaosta unico. Questo tema è stato affrontato insieme al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e visionato anche dall'Osservatorio dei beni culturali.

Attraverso il piano, il parco può inoltre definire le aree contigue di intesa con la Regione. Nelle aree contigue il parco regolamenta l'attività venatoria ed estrattiva e la pesca. Sempre nel piano del parco si definiscono gli obiettivi di conservazione specifici per ogni area protetta.

Quanto al controllo della fauna selvatica, viene introdotto il divieto esplicito di caccia nei parchi. Per la salvaguardia della biodiversità vengono introdotti piani di gestione della fauna selvatica di competenza dell'ente parco con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e l'impiego di personale qualificato, dipendente o esterno, ma con formazione certificata dall'ISPRA stessa. I piani prevedono il contenimento - a partire dai metodi non cruenti fino alla cattura e, solo come ultima istanza, all'abbattimento, sempre con il parere vincolante dell'ISPRA - delle specie che possono comportare danno alla biodiversità e rischi per l'incolumità umana.

Per quanto concerne servizi ecosistemici e *royalty*, i gestori di impianti elettrici, attività estrattive, impianti a biomasse, coltivazioni di idrocarburi, oleodotti, metanodotti, elettrodotti non interrati e pontili di ormeggio per imbarcazioni, già presenti e attivi all'interno dei parchi al momento dell'entrata in vigore della legge, dovranno corrispondere un contributo agli enti per i servizi ecosistemici offerti. Una parte cospicua di questo contributo confluirà in un fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinato al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area parco.

I parchi avranno inoltre la facoltà di imporre ai visitatori un *ticket* per i servizi offerti e di concedere a titolo oneroso il proprio marchio, di stipulare contratti di sponsorizzazione, di disporre dei beni demaniali e di quelli confiscati alle mafie.

Al Governo viene affidata una delega per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici offerti dalle aree protette, come era stato previsto nella legge sulla *green economy*, il famoso collegato ambientale.

Poi c'è la partita dei nuovi parchi: c'è un emendamento del relatore, sottoposto a validazione della

Commissione bilancio, sul Parco regionale del Matese e sul Parco naturale regionale di Portofino, dove si uniscono, anche qui, terra e mare, area protetta marina e parco terrestre. C'è poi la grande scommessa dal Parco del delta del Po, parco interregionale, con una delega al Governo per la sua istituzione. L'area deltizia più importante d'Europa muove da una situazione di stallo, si dà la possibilità di realizzare un parco interregionale, con una regia unica, prodromico alla nascita di un parco nazionale. Credo sia un passo importante e significativo che bisogna saper cogliere nella sua importanza per proseguire poi con la definizione dell'area protetta.

Con questo provvedimento, come dicevo poc'anzi, abbiamo anche rimediato a ferite e dimenticanze della legge n. 394 del 1991: terra e mare in un unico parco; finalmente un ruolo definito per ISPRA.

Raccolgo anche le critiche avanzate da coloro che hanno eccepito che il ruolo dell'ISPRA è quello di ricerca scientifica nei confronti delle aree protette: per la prima volta abbiamo dato un ruolo specifico all'ISPRA, uno dei principali istituti di ricerca e monitoraggio in campo ambientale, con autorevoli ricercatori. Ebbene, per la prima volta l'ISPRA avrà una parola importante nella definizione della strategia di conservazione dei nostri ecosistemi e dei parchi.

A ogni parco è stato dato, all'interno del Piano del parco, un obiettivo in termini di conservazione da raggiungere, che deve essere rendicontato annualmente, tramite il Comitato per le aree protette, al Parlamento: quindi, il massimo del monitoraggio unito al sostegno della ricerca scientifica da parte dell'ISPRA.

Credo che queste siano le principali novità del provvedimento, che vanno a colmare anche alcune mancanze presenti nella legge n. 394, che - lo ripeto in quest'Assemblea - è stata una legge fondamentale per la promozione dei parchi in Italia e una pietra miliare della conservazione di questo Paese.

Mi avvio alla conclusione: questo disegno di legge vuole riaccendere l'interesse delle istituzioni verso i parchi con l'intento di ricondurli nel più ampio quadro delle strategie mondiali e comunitarie per la conservazione della biodiversità e per arrestarne la perdita, facendo in modo che anche i parchi siano parte attiva per la lotta ai cambiamenti climatici e al mutamento degli *habitat*. Con questa proposta noi riteniamo di aver dotato i parchi di qualche strumento in più per mettersi al servizio delle comunità e per contribuire al miglioramento del Paese.

Concludo, cari colleghi, ricordando un aspetto per me molto importante e anche emozionante. Nel mio percorso di ascolto, che ha toccato gran parte della penisola, durante il quale ancora una volta ho potuto apprezzare le bellezze straordinarie del nostro Paese, dal Nord al Sud, passando per il Centro e le nostre stupende isole, grazie al collega Morgoni ho conosciuto l'unicità dei Monti Sibillini e del loro parco sul versante marchigiano, dopo aver apprezzato qualche anno fa in altre vesti (allora ero presidente di un'area protetta) la parte umbra, quella legata in maniera indissolubile a Norcia e a Castelluccio. Ebbene, a Ussita, io e il collega Morgoni, in un'affollata assemblea pubblica, abbiamo incontrato semplici cittadini, imprenditori, pastori, allevatori e operatori turistici, soprattutto giovani e donne, persone che vivevano all'interno dell'area protetta. Questo tema riguarda tutti i parchi: la gente che ci viveva, dopo un iniziale scetticismo, ha cominciato a dare grande apporto al parco. Pertanto, dopo l'iniziale e fisiologico scetticismo, queste persone ne hanno riconosciuto il valore e hanno voluto contribuire decisamente alle opportunità straordinarie che il parco offriva loro; con protagonismo hanno accorciato le distanze che molte volte si palesano tra le decisioni romane e le priorità rappresentate dalle comunità locali. Le utili conservazioni realizzate in quelle giornate, al pari di altre avute nei territori dei parchi, hanno orientato anche il perfezionamento di questa proposta di riforma che, senza nulla togliere all'orizzonte strategico nazionale e internazionale dei parchi, trova il suo cuore pulsante all'interno delle comunità che ci vivono e ci lavorano.

Vorrei dedicare questo lavoro a loro, a queste comunità, alla gente di Ussita, di Visso, di Norcia, di Castelluccio e di Preci, senza dimenticare Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e le centinaia di borghi del nostro entroterra colpiti più volte e in maniera drammatica dal terremoto. Lavoriamo, colleghi, affinché possano tornare al più presto nei luoghi di appartenenza alle loro attività, a fare comunità.

Il parco deve diventare protagonista e vettore della buona ricostruzione, della memoria, del buon uso del territorio; si deve poter vivere e trarre benefici, non solo di natura economica, ma anche in termini di qualità della vita in questa straordinaria e bellissima montagna. I Monti Sibillini, con il loro parco, devono diventare il paradigma di un'Italia che vuole valorizzare la bellezza del paesaggio e difendere un ecosistema dove le persone vivono bene, con grande afflato con la natura. A tutti loro dobbiamo tendere in uno straordinario sforzo comune, a tutti loro dobbiamo offrire non solo la nostra solidarietà, il nostro abbraccio e la nostra vicinanza, ma anche dare dimostrazione di capacità politica, in maniera tale che si possano dare risposte concrete e veloci. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi e i docenti dell'Istituto comprensivo statale «Sorrento» di Sorrento, in Provincia di Napoli, che sono oggi in visita al Senato e assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012(ore 12,54)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signora Presidente, ringrazio le colleghe e i collegi della Commissione e aggiungo i miei ringraziamenti a quelli testé fatti dal relatore Caleo. Dobbiamo soprattutto a lui, alla sua determinazione nel corso di questi mesi, il fatto di ottenere un risultato che noi riteniamo positivo, alla luce di tante critiche, ma anche dei molteplici sostegni pervenuti, nonché delle informazioni da noi utilizzate per redigere la migliore delle leggi possibili. Si tratta di un buon disegno di legge, che certamente sarà suscettibile di verifiche in corso d'opera. Non a caso, abbiamo previsto in questa legge nuovi elementi istitutivi che possano effettivamente monitorare il lavoro che viene svolto all'interno dei parchi e il livello di qualità della *governance* dei parchi stessi.

La legge n. 394 del 1991, che noi abbiamo voluto modificare, è una legge buona, vorrei dire straordinaria per l'epoca; non a caso è servita a disegnare oltre il 60 per cento del territorio italiano come territorio protetto grazie ai parchi di varia natura, ad aree SIC (sito di importanza comunitaria), ZPS (zona a protezione speciale) quant'altro. In realtà, molto più del 50 per cento del territorio italiano è protetto e viene protetto anche grazie a quanto inserito all'interno di questa legge, che andiamo a modificare. Che cosa ci ha spinto a modificarla? Come abbiamo detto, sono trascorsi venticinque anni, che hanno portato in evidenza alcuni limiti a seguito del lungo tempo trascorso. Diceva adesso il collega Caleo che è essa stata percepita spesso come un vincolo, ma non come quell'opportunità economica e premiale per territori di particolare pregio. Ancora, sono mancati alcuni strumenti economici ed operativi capaci di tradurre quel patrimonio ambientale in una vera miniera di risorse. Secondo questo disegno di legge tali risorse saranno in parte autonome (lo vedremo), in parte derivate da *partnership* e anche da norme che abbiamo inserito all'interno del provvedimento relative a contribuzioni determinate dal rilievo civile e sociale, oltre che ambientale, cui potranno assorgere in futuro gli enti parco grazie a questa legge. Vi è la possibilità di venire finanziati per migliorare la conservazione, renderla fruibile e rendere possibile e migliorabile quel turismo ecologico che oggi è in crescita esponenziale e che può garantire molto lavoro a figure specialistiche, soprattutto ai giovani. Dunque cambiare per migliorare: questo era per noi importante, ma non facile. Mesi di lavoro, tantissime audizioni e un'enormità di emendamenti hanno portato a questo risultato, e altri probabilmente ne vedremo nel corso del dibattito in quest'Aula.

Passo ad identificare gli elementi caratteristici, a mio avviso, delle modifiche inserite. Come detto, vi sono nuove modalità manageriali e nuove modalità di finanziamento, che contribuiranno ad attuare il riconoscimento dei servizi ecosistemici, e dunque a riconoscere il valore della gestione e del mantenimento di quel capitale naturale che abbiamo la fortuna di avere.

Cito per titoli. Dal contributo di sbarco a favore delle isole minori per le aree protette all'inserimento degli enti parco tra i beneficiari del cinque per mille della legge sull'IRPEF del 2006: dopo università, ricerca scientifica e volontariato, avremo anche gli enti parco che potranno beneficiare di questo importante cinque per mille.

Inoltre, il 30 per cento degli incassi degli enti parco nazionali verrà depositato in un fondo per implementare interventi che favoriscano biodiversità, *habitat* naturali, finanziamenti di progetti e azioni di sistema.

Qualsiasi attività ambientale già esistente o in qualche modo insediabile, naturalmente previa verifica, all'interno degli stessi parchi italiani dovrà inoltre versare una *royalty* speciale ai gestori del parco, con un doppio significato: quello di contribuire alla valorizzazione, ma anche come atto risarcitorio, per contribuire agli effetti di mitigazione necessari e per dare valore alla specificità di un ambiente fragile e da proteggere.

Penso ancora a quella quota per il momento minima, ma che vorremmo incrementare, relativa al fondo per gli abbattimenti degli animali non autoctoni, che verrà utilizzato per la ricerca di metodi di gestione non violenti e non cruenti di una fauna selvatica impropria.

Ancora l'utilizzo positivo dal punto di vista commerciale, con termini e regole molto precise le cui modalità dovranno essere chiaramente indicate dal Governo, di quei marchi dei parchi che possono servire a rendere ancora più nota la loro esistenza e soprattutto consentire di fruire dei benefici economici che ne rilevano.

Vi è poi un'altra questione importante ed è la seconda che voglio rilevare: niente più approssimazione e conflitti di competenze scientifiche o tecniche relativamente agli interventi necessari a garantire la corretta gestione dei parchi. L'ISPRA - è stato detto - assume con questa legge un ruolo di enorme rilevanza, garantendo tutti - tutti davvero - nessuno escluso. L'ISPRA è dunque chiamato al supporto scientifico-tecnico, al monitoraggio, al controllo ambientale e dovrà occuparsi anche di individuare gli strumenti operativi di piano per i piani di eradicazione o limitazione di specie alloctone e per valutare la modalità di intervento di qualunque genere nelle aree protette; concetto, come si è detto, ampliato alle zone a protezione speciale ai siti di importanza comunitaria e alle zone speciali di conservazione.

Abbiamo eliminato la caccia selettiva dentro i parchi, che era prevista come eccezione e purtroppo non vedeva un divieto esplicito nella normativa attualmente esistente.

Cambiano anche le modalità con cui si regolamentano i rapporti tra gli enti parco e i Comuni relativamente alla gestione dei piani. Cambiano i rapporti tra le Regioni relativamente alle nomine. Quindi si estendono e si applicano i regolamenti per l'adeguata gestione dei parchi e delle aree marine protette con tempi certi e responsabilità chiare.

Il comma 7 dell'articolo 12 afferma come, in deroga ad ogni altra disposizione, ogni parere, intesa, pronuncia o nulla osta da parte della pubblica amministrazione verso i gestori dei parchi debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni, intendendosi altrimenti favorevole; dunque certezza nelle nomine nei consigli di amministrazione e nei direttori degli enti parco. Lasciatemi citare il caso vergognoso della presidenza del Parco delle Dolomiti, mai nominata da un anno e mezzo per conflitti perenni tra Stato e Regione, con una vacanza amministrativa e gestionale che ha già ha ritardato e ritarderà la realizzazione di progetti e farà perdere finanziamenti europei. Quindi, basta a tutto questo.

Mi avvio a concludere con l'istituzione del Parco del Delta del Po. Lasciatemi dire che è veramente un momento storico. L'articolo 25, con la delega al Governo a provvedere alla nascita dell'istituzione di un parco interregionale in quest'area, è una ciliegia sulla torta in questa riforma delle aree a parco italiane. Un provvedimento che vedrà la luce in accordo con le due Regioni e le comunità locali, ma

finalmente vedrà questa zona umida, di straordinario valore, prospiciente il mare Adriatico e con una realtà faunistica di incredibile ricchezza nel suo genere - definita, non a caso, la Camargue italiana, ma molto più estesa e, lasciatemelo dire, molto più bella - tentare la via di una *governance* capace di valorizzare a scopi di tutela, salvaguardia e promozione turistica, un patrimonio comune di straordinaria bellezza. Gestione fluviale, costiera, recupero per altri scopi di attività industriali dismesse; fino a poco fa pensavamo - pensate quanto siamo assolutamente stupidi - di reinvestire nella centrale di Porto Tolle. Tutto questo diventerà invece piano per sviluppare da parte dell'ente gestore del Parco, in collegamento con le comunità locali, entro il tempo indicato di sei mesi, un'area divenuta l'anno scorso preziosa riserva di biosfera, inserita nel programma Man and the biospehere (MAB) dall'UNESCO. Avrà così il suo riscatto per uno sviluppo davvero compatibile con un patrimonio di così grande bellezza.

Questo provvedimento vuole dunque essere un rilancio dei tanti parchi e delle straordinarie aree marine che abbiamo in questo Paese. Il Governo, che ringrazio per il lavoro fatto dalla sottosegretaria qui presente Barbara Degani, e il Parlamento italiano ritengono sia una straordinaria forza portentosa quella che possiamo mettere in campo, anche grazie a questo provvedimento, verso il mantenimento di quella bellezza di cui godiamo troppo spesso inconsapevoli, ma anche ai fini di una corretta *governance* e ai fini di quel necessario sviluppo compatibile, in punta di piedi, ma con enorme portata e rilevanza economica, sociale, ambientale e di lavoro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, volevo ricordare che per questo disegno di legge l'11 settembre 2013, oltre tre anni fa, venne votata la procedura di urgenza per procedere all'esame abbreviato dello stesso, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Senato. Siamo oggi al 3 novembre 2016; sono passati oltre tre anni e questo certamente non è per colpa del bicameralismo paritario. Questa è la prima premessa.

La Lega Nord ha sempre ritenuto importante, per la stessa conservazione della specie umana, il contrasto della tendenza alla perdita della biodiversità attraverso la tutela delle aree protette e degli ecosistemi. Studi scientifici dimostrano come la stabilità degli ecosistemi incida anche sulla salute umana. Il nostro Paese detiene il primato europeo della biodiversità; ha una dotazione importante di *habitat*, molti di questi dichiarati prioritari a livello comunitario. Tra parchi nazionali e regionali e aree marine protette risulta protetto circa il 12,5 per cento del territorio nazionale, una percentuale che, sommata alle aree protette a livello europeo, ossia ai siti di interesse comunitario (SIC) e alle zone di protezione speciale, arriva persino al 21,8 per cento. Queste percentuali sono in continuo aumento. Si tratta di una ricchezza che occorre valorizzare adeguatamente quale risorsa vera e propria del nostro territorio e da non trattare come un mero vincolo territoriale.

Secondo il nostro Gruppo, le Regioni e gli enti locali, ossia le istituzioni più vicine alle necessità del territorio e dei cittadini, devono essere i soggetti responsabili della *governance* delle aree protette e della co-pianificazione paesaggistica. Il permanere delle aree protette nazionali risponde ormai a esigenze di mero finanziamento delle spese correnti degli enti parco e, vista l'esiguità delle risorse disponibili, interessa solo quelli meno virtuosi che non sono in grado di sviluppare finanziamenti mediante idonee pratiche di autofinanziamento, di sviluppo del turismo sostenibile e di promozione dei prodotti tipici.

Una delle riforme importanti proposte dal disegno di legge è la semplificazione per l'istituzione delle aree marine protette prevedendo l'estensione dei parchi nazionali terrestri anche nelle aree protette marine contigue. Purtroppo, però, non si prevede la possibilità di istituire aree marine protette e riserve marine anche da parte delle Regioni al fine di evitare, per i tratti di mare contigui alle aree protette regionali, una doppia gestione con oneri a gravare sulle finanze pubbliche. Riteniamo tale carenza molto grave, dal momento che il sistema delle aree marine protette è in sofferenza a causa delle ridotte disponibilità finanziarie per la gestione ordinaria e per gli investimenti. Anzi, l'istituzione di riserve marine in corrispondenza di tratti di costa dove sono già presenti enti gestori di aree protette regionali dovrebbe essere prioritaria nell'ambito della riforma.

Un altro concetto non condivisibile è l'individuazione di un territorio contiguo nell'area del parco che, nonostante sia esterno al perimetro del parco, viene sottoposto alla *governance* dell'ente parco stesso. Non riteniamo opportuno che il regolamento del parco definisca l'esercizio delle attività anche nelle aree ad esso contigue e nelle aree SIC e nelle zone di protezione speciale, che anche parzialmente ricadono nel perimetro del parco, sottraendo con ciò le competenze al Comune e alla Regione. Non ci piace la disposizione del disegno di legge ove prevede che, rispetto alle aree contigue, possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività estrattive per la tutela dell'ambiente. Se si pensa alla grande estensione del territorio protetto nazionale in continuo aumento, si tratta di un'imposizione di divieti assurdi che non rientrano nella giurisdizione dell'ente parco.

Un'altra grande novità introdotta con il presente disegno di legge è l'imposizione di addizionali a tutti i canoni concessori alle concessioni idroelettriche, alle attività estrattive, al passaggio di oleodotti e metanodotti, ai beni demaniali, a titolo di contributo alle spese dell'ente parco per il recupero della naturalità. Senz'altro lo scopo è quello di trovare finanziamenti per la gestione dei parchi, vista la penuria delle risorse statali. Peraltro, tale imposizione non riguarda solo le aree interne al perimetro del parco - anche perché alcune attività sono proprio vietate all'interno dei parchi - ma riguarda anche tutte le aree contigue. Sono sottoposti alla nuova tassa anche gli agricoltori titolari di impianti a biomassa nelle aree del parco e nelle aree contigue: si tratta di una tassazione, per noi della Lega Nord, inaccettabile. Non si capisce poi il perché dell'esonero dal contributo per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti già in esercizio nei parchi. Parliamo dell'eolico e del fotovoltaico, impianti veramente impattanti, comunque più degli oleodotti e metanodotti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Si tratta, in ogni caso, di un innalzamento della tassazione che non si ritiene condivisibile, specialmente nel periodo di crisi economica attuale e in considerazione delle difficoltà che le nostre imprese attraversano.

Che dire, poi, della tanto pubblicizzata dal Governo semplificazione e razionalizzazione delle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi? Da una parte, Governo e maggioranza semplificano le disposizioni della Conferenza di servizi contenute nella legge n. 241 del 1990, come modificata successivamente, prevedendo forme di raccordo tra le amministrazioni competenti a pronunciarsi sulle autorizzazioni di interesse per le imprese, comprese quelle ambientali, introducendo meccanismi diretti a superare situazioni di inerzia; dall'altra parte, invece, nel presente provvedimento, eliminano il silenzio-assenso sull'inerzia del parco nell'esprimere il parere sugli interventi infrastrutturali, anche per i casi di interventi edilizi minori, ove l'autorità competente al rilascio dei permessi di costruire o lo stesso professionista abilitato sarebbero già in grado di controllarne la compatibilità con il regolamento del parco. Riteniamo che l'inerzia colpevole dell'ente parco non dovrebbe e non debba determinare la paralisi dei procedimenti amministrativi di autorizzazione.

Un'altra questione da segnalare è l'eliminazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle aree contigue del parco. Non si comprende la *ratio* della norma dal momento che il disegno di legge estende la *governance* e il regolamento del parco anche alle aree contigue, ma restringe la possibilità degli indennizzi nell'area del parco, eliminando peraltro i risarcimenti che potrebbero risultare più onerosi per gli enti parco ma meno accettabili per i cittadini danneggiati.

Si condivide però la diminuzione degli organi degli enti parco attraverso l'eliminazione della giunta, la diminuzione dei membri del consiglio direttivo e dei revisori, l'eliminazione del comitato d'esame per i pareri su concessioni autorizzazioni, ma non si condivide il previsto silenzio-assenso sull'intesa con la Regione per la nomina del presidente dell'ente parco. Inoltre, l'assenza dell'intesa con la Regione per la nomina dei consiglieri rappresenta una centralizzazione della gestione in capo al Ministero dell'ambiente, che noi non condividiamo assolutamente.

Concludo dicendo che il Gruppo della Lega Nord si mette in osservazione della fase della trattazione degli emendamenti, a questo punto rinviata alla prossima settimana, per una valutazione e per le considerazioni più opportune che porteranno all'espressione del voto finale del nostro Gruppo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato la relazione del relatore, senatore Caleo, e devo dire che quanto è stato esposto, che chiaramente ripercorre quanto riportato in questo disegno di legge, è a mio avviso frutto di concezioni alquanto oniriche più che pratiche e reali.

Attraverso la modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si è dipinto un quadro nuovo dei parchi nazionali o di quelli interregionali (ma, come detto dal senatore Caleo, propedeutici alla dimensione nazionale). Debbo dire che questo quadro idilliaco e paradisiaco non corrisponde al vero. Posso dire ciò con cognizione di causa: sono cresciuto e vivo nel Delta del Po che, per chi non lo sapesse, è una delle aree umide più belle - forse la più bella - tra quelle presenti in Europa. L'area si trova a circa tre metri sotto il livello del mare. Il territorio - se ne è parlato stamattina durante l'esame del disegno di legge - è tenuto in piedi dall'opera dell'uomo attraverso quelle strutture e quelle opere che si chiamano idrovore e che consentono alle genti di vivere in quest'area umida, caratterizzata da un ambiente naturale stupendo. La popolazione è così riuscita a vivere in queste zone negli ultimi anni, ma - io direi - negli ultimi secoli. Infatti, il vero cambiamento è avvenuto nel 1604 con il cosiddetto taglio di Porto Viro, con cui si è deviato il corso del Po, che credo rimanga ad oggi l'opera idraulica più importante che si sia mai effettuata sul nostro territorio nazionale.

Ad ogni modo, vengo al dunque. Sono cresciuto e ho vissuto in quest'area dove, con legge regionale del 1997, è stato istituito il parco regionale; ciononostante, questa visione buona e propositiva di crescita e sviluppo delle comunità non si è assolutamente realizzata. Si tratta di un qualche cosa a sé stante, che non ha prodotto alcunché di effettivo.

È quindi ovvio che il quadro idilliaco illustrato dal relatore non trova assolutamente la mia condivisione. Per di più, ho l'impressione che il disegno di legge in esame sia nato sofferto, con un parto che si prolunga oltremodo e con il rischio di veder nascere, in senso metaforico, un bimbo prematuro, trascinandosi dietro tutte le conseguenze del caso.

Il disegno di legge in oggetto è stato esaminato in fretta e furia in Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senza che le genti e le popolazioni del Delta del Po (mi riferisco all'articolo 25, già citato dalla senatrice Puppato) siano state sentite. Le attività, le genti e coloro che da tanti anni - da generazioni - svolgono questa vita lavorativa all'interno del Parco non sono state sentite. A quanto mi risulta, i sindaci del Delta del Po sono molto, ma molto critici sul disegno di legge in esame.

Vedo che il tempo a mia disposizione si sta esaurendo e sono quindi costretto ad avviarmi alle conclusioni. Faccio fatica ad accettare che questo Parco venga definito prodromico al parco nazionale, al servizio delle comunità, cuore pulsante per le genti e fonte di opportunità straordinarie di sviluppo. Il senatore Caleo ha dato una visione assolutamente non reale di come oggi stanno le cose.

Per concludere, signora Presidente, devo dire che faccio fatica a considerare ciliegina sulla torta le affermazioni fatte dalla senatrice Puppato in merito alla dimensione nazionale del Parco Delta del Po. Piuttosto che una ciliegina sulla torta, mi sembra una frittata, fatta anche con uova andate a male. Pertanto, vi chiedo di intervenire sui tempi e di sentire le genti locali e i sindaci che, all'interno del Parco, sono l'espressione dei cittadini. Attraverso la loro volontà democratica si esprimano e si tenga assolutamente conto della volontà delle genti che abitano all'interno dell'area Parco del Delta del Po. Accetto anche le critiche fatte nei confronti delle aree contigue, le aree definite sito di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), che oggi si vogliono includere, con tutti i vincoli che ciò potrebbe produrre. Fatto salvo comunque l'amore per questa bella area del Delta del Po, da parte di uno che ci è nato e cresciuto, sia chiaro che tutti vogliamo che essa sia preservata, ma nel modo giusto. *(Applausi del senatore Piccoli)*.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze e considerando che molti colleghi ritenevano che il dibattito precedente si sarebbe prolungato, ritengo sia opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, la disoccupazione sale ancora. Da quando Renzi è al Governo il mondo del lavoro è peggiorato totalmente. La disoccupazione sale ancora e purtroppo è arrivata ad un picco dell'11,7 per cento. Prima se ne va questo signore e meglio è per tutti gli italiani. Purtroppo, oltre a ciò, c'è anche da rilevare l'esistenza di una particolare problematica in Italia, tanto che mi sto chiedendo se forse non ci sia un commercio dietro a tutto questo. La problematica cui mi riferisco è quella degli idonei ai concorsi. Ci sono persone che sono arrivate anche a fare 15 concorsi e sono risultate per 15 volte idonee, ma rimangono in un limbo.

Ricordiamo che a partecipare ai concorsi sono i nostri figli e i nostri nipoti e che partecipare ad un concorso vuol dire spendere soldi per i libri e le trasferte. Ritengo che un po' tutti gli italiani sappiano di che cosa stiamo parlando. Esistono dunque delle graduatorie bloccate, i cui componenti rimangono in un limbo, ad aspettare. Ma cosa stanno aspettando? Sarebbe quindi opportuno che, nel momento in cui lo Stato si trova a dover fare delle assunzioni, si scorrano direttamente le graduatorie delle persone già risultate idonee. Risolviamo questa problematica, prima di aprire nuovi concorsi. Mi viene dunque un dubbio: visto che esistono persone idonee, perché non scorrere le graduatorie, invece di fare nuovi concorsi per creare altri idonei e portare altre persone a spendere soldi per libri e trasferte? Qualche volta c'è anche qualche politico che promette loro qualcosa, ma questi idonei rimangono lì ad aspettare. Questa situazione serve anche a questo altro tipo di commercio? Spero vivamente che non sia così.

Sarebbe dunque opportuno agire nel senso che ho indicato, visto che Renzi sta facendo salire la disoccupazione e livelli incredibili. Con il Paese che si sta distruggendo, lui pensa al *referendum*: ci ha dato il *referendum*, di cui discutere, anziché parlare dei problemi seri, come il fatto che ci sono 11 milioni di italiani che non riescono ad accedere alle cure mediche e 10 milioni di italiani che sono al di sotto della soglia di povertà. Sarebbe opportuno parlare di questi problemi seri. A questo punto sarà fondamentale dire «No: andatevene!».

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signora Presidente, le Marche e tutta l'Italia centrale da due mesi sono provate da questo continuo terremoto, che sta snervando tutti. Naturalmente occorre fronteggiare l'emergenza delle persone e l'inagibilità delle case. La moltitudine di sfollati ovviamente allarma e richiede l'attenzione di tutti. Ma oltre alle case c'è un altro aspetto da tenere in considerazione. Mi riferisco a tutte le grandi infrastrutture, come ponti, tunnel, opere idrauliche. In particolare, in Provincia di Macerata, nel Comune di Cingoli, c'è un lago, il lago artificiale di Castreccioni, con una diga e un viadotto che vengono considerati ad alto rischio sismico. La diga genera acqua potabile per quasi 100.000 persone e il lago è attraversato da quattro ponti, ma il più grande, il viadotto, soffre - riferisce il sindaco - di difetti strutturali noti da tempo. A questo punto, o si interviene tempestivamente per accertare l'effettiva pericolosità, e quindi si mette in sicurezza il viadotto, o noi, signori miei, rischiamo potenzialmente un secondo Vajont. Siccome siamo sempre soliti piangere dopo che le cose accadono e non prima, spererei che in questo momento, visto che la terra trema di suo, evitassimo almeno le tragedie evitabili. Ho depositato un'interrogazione su questo argomento e sollecito la firma di tutti i senatori.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signora Presidente, in questi ultimi giorni la Calabria dell'istruzione negata, del

diritto alla scuola etereo e metafisico, grazie a quanto ci ha fatto sapere «Report», sta vivendo un altro dramma in un piccolo paese: Serra d'Aiello. È un dramma che impedisce a 16 bambini della scuola primaria di poter esercitare il diritto all'istruzione. Questi ragazzini, a causa di problemi - di cui la prefettura stessa è a conoscenza - insorti tra le amministrazioni comunali di Serra d'Aiello e di Amantea, non riescono a sfruttare, come è nel loro diritto, un trasporto scolastico pubblico gratuito. Pertanto, a questi 16 bambini viene negata la possibilità di non diventare NEET, di non diventare manovalanza per la criminalità organizzata, di non diventare bacino potenziale per tutti quei fenomeni di devianza e perversione per cui, alla fine, noi ci indigniamo.

Se uno Stato vuole investire in istruzione e cultura attraverso gli enti territoriali deve far fronte a queste emergenze. L'anno scolastico è cominciato da tanto, tanto tempo.

Aggiungo un ultimo dato di riflessione. Serra d'Aiello vanta 450 residenti. Negare la possibilità di frequentare la scuola a 16 bambini in età di scuola primaria è un assoluto crimine. Guarda caso, a Serra d'Aiello si pensa però di investire tanto denaro pubblico perché si vuol realizzare - così si apprende da fonti di stampa - un centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e, addirittura, a fronte di 450 residenti, si prevede l'arrivo di forse anche 1.000 extracomunitari e richiedenti asilo. Sulla struttura in questione, che un tempo ha occupato tanto spazio sui giornali locali e che è stata definita una struttura *lager* (perché purtroppo ci sono stati anche casi di cronaca nera), ci sarebbe tanto da indagare. Vorremmo che il soldo pubblico venisse dedicato innanzitutto a mettere in sicurezza i cittadini e i bambini di Serra d'Aiello, perché hanno gli stessi diritti che hanno tutti quanti in Italia e anche noi in quest'Aula.

*ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, sono sollecitato a intervenire dall'intervento del collega Puglia. Mi stupisce che un collega che come lui conosce professionalmente le dinamiche e il funzionamento del mercato del lavoro si accodi, in modo così fazioso e apparentemente ingenuo, alla falsificazione - perché di questo si tratta - diffusa nell'informazione quotidiana su ciò che sta accadendo sul fronte dell'occupazione e della disoccupazione.

I dati sono questi. Nel periodo tra il gennaio 2015 e agosto 2016, rispetto al periodo corrispondente del biennio 2013-2014, ci sono state complessivamente 1.214.662 assunzioni in più. Di queste, più di due terzi (818.306) a tempo determinato ed un terzo (396.356) a termine.

Questo è il dato. E questo significa che se può accadere che, con questi flussi in aumento, la disoccupazione aumenti di un punto decimale, ciò è dovuto soltanto al fatto che dei lavoratori prima inattivi entrano in un mercato del lavoro in cui riacquistano la speranza di trovare un'occupazione. Ma sia in termini di *stock* (cioè di livello complessivo di occupazione, dove abbiamo circa 700.000 posti di lavoro in più, di cui due terzi a tempo indeterminato nell'ultimo biennio), sia in termini di flusso il segno è nettamente positivo.

Questo ho ritenuto di dover precisare perché in quest'Aula, almeno qualche volta, si dicano le cose vere e vengano corretti i dati falsi su temi così importanti per la vita delle persone.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo perché ho appreso solo adesso cosa sta accadendo a Catania. In un quartiere della mia città, i negozi hanno dovuto chiudere le saracinesche tutto il giorno perché oggi, alle ore 16, si celebrerà il funerale del figlio di un pregiudicato.

Io ho richiesto l'intervento del prefetto e delle Forze di polizia affinché Catania non diventi il palcoscenico di un'esibizione di potere mafioso. È un atto che Catania non merita. È un atto che questo Paese non merita.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,33)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale (**2229**)
ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.
(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge, relative a forme di lavoro autonomo o subordinato rese in modalità agile e cioè in funzione di progetti e obiettivi o a risultato, rese senza vincoli di orario o di luogo rispetto alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, si applicano con riferimento a lavoratori, operativi per il tramite di piattaforme informatiche, strumenti tecnologici anche portatili o sistemi interconnessi, che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:
a) che siano inseriti in modo continuativo in modelli organizzativi di lavoro agile così come definiti e disciplinati da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda;
b) il cui contratto di lavoro sia stato certificato su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
c) che siano inseriti in modo continuativo, anche per distacco o con contratto di somministrazione o apprendistato, in distretti industriali e della conoscenza, *cluster*, poli tecnologici, incubatori certificati di imprese, *start up* innovative, reti di imprese o imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono adottare su base volontaria sistemi di qualificazione delle imprese idonei a realizzare, per i settori di riferimento, gli stessi effetti di legge del citato articolo 27. Le condizioni di cui alla presente lettera sono certificate da una delle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
d) che siano impegnati in modo continuativo in lavori di ricerca, progettazione e sviluppo per aziende, committenti o datori di lavoro privati ai sensi dell'articolo 6.

2. Ferme restando la vigente disciplina in materia di assunzione, sospensione ed estinzione dei rapporti di lavoro, nonché la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, ai divieti di discriminazione e ai profili previdenziali e assicurativi, i rapporti di lavoro di cui al comma 1 sono disciplinati in via esclusiva, per la durata della modalità agile, dagli accordi individuali o collettivi di livello aziendale o territoriale nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. Ai predetti rapporti di lavoro agile regolarmente costituiti non si applicano le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge i lavoratori assunti con contratti di durata inferiore a un anno e, in ogni caso, i lavoratori che ricevano un corrispettivo lordo inferiore a 30.000 euro parametrato su base annua.

Art. 2.
(Forma)

1. L'accordo individuale sulla modalità di lavoro agile deve indicare quanto eventualmente previsto dai

contratti collettivi aziendali o territorialmente applicabili.
2. L'accordo di cui al comma 1 deve altresì indicare, a pena di nullità, l'eventuale periodo di prova o sperimentazione e gli obiettivi essenziali, individuali o di gruppo, della modalità di lavoro agile concordata, nonché criteri oggettivi di valutazione della prestazione e dei relativi risultati, eventuali fasce di reperibilità o presenza nei locali del datore di lavoro o del committente e le misure di protezione della riservatezza, della sicurezza e della salute del lavoratore. Qualora le parti lo ritengano necessario è possibile rivedere, durante o al termine del periodo di valutazione, i termini e gli obiettivi della modalità di lavoro agile.
3. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato. In tale ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Salvo diversa previsione tra le parti, dal recesso dell'accordo di lavoro agile deriva altresì lo scioglimento del vincolo contrattuale che regola il rapporto tra le parti.

Art. 3.

(Disciplina giuridica della modalità di lavoro agile e diritto alla disconnessione)

1. Ferme restando le previsioni di legge richiamate all'articolo 1, comma 2, lo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità agile è regolato dalla contrattazione collettiva di livello aziendale o territoriale ovvero dall'accordo individuale tra le parti, certificato ai sensi della legislazione vigente, con specifico riferimento alle modalità di misurazione della prestazione, ai trattamenti retributivi e normativi, ai periodi di sospensione della prestazione o reperibilità e all'impatto sulla persona in termini di obiettivi, forme di apprendimento, cambiamenti cognitivi e fisici.
2. Il datore di lavoro e il committente adottano, previa autorizzazione e convalida del medico del lavoro competente, tutte le misure che, in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica, sono necessarie per tutelare e garantire l'integrità fisica e psichica, la personalità morale e la riservatezza del lavoratore. Il lavoratore è tenuto ad adottare con diligenza e puntualità le predette misure, nonché a cooperare attivamente con il datore di lavoro o il committente al fine di prevenire infortuni sul lavoro e l'insorgere di malattie professionali.
3. Nella esecuzione di attività o prestazioni di lavoro agile il lavoratore è tenuto a effettuare ogni quattro mesi, con spese a carico del datore di lavoro o del committente, visite periodiche di prevenzione e controllo presso presidi sanitari pubblici a ciò preposti o dal medico del lavoro competente. Le tipologie di controlli sono stabilite dal datore di lavoro o dal committente previo parere obbligatorio del medico del lavoro competente.
4. È fatto divieto al datore di lavoro e al committente di utilizzare strumenti per il controllo a distanza della attività dei lavoratori. I controlli resi necessari da esigenze organizzative, produttive, della sicurezza del lavoro o del patrimonio aziendale sono leciti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. È fatto divieto al datore di lavoro e al committente, anche ai fini della selezione precedente alla costituzione della modalità di rapporto di lavoro agile ai sensi dell'articolo 2, come nel corso del suo svolgimento, di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del prestatore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale e ai fini di tutela della sicurezza delle cose e delle persone.
6. Il datore di lavoro e il committente, ferma restando la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sono tenuti al segreto, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate concernenti il prestatore, delle quali venga a conoscenza per ragione del rapporto di lavoro, delle tecnologie utilizzate o delle attività di selezione precedenti alla sua costituzione. Tale obbligo riguarda, in particolare, le notizie concernenti malattie e impedimenti personali o familiari, nonché le componenti della valutazione della prestazione eventualmente idonee a rivelare taluno dei dati sensibili protetti. Non sono, invece, oggetto di protezione i dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e al suo corrispettivo.
7. Nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro autorizzate dal medico del lavoro, nonché delle eventuali fasce di reperibilità, il lavoratore ha diritto alla

disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro senza che questo possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Art. 4.

(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

1. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 5.

(Diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze)

1. Ai lavoratori coinvolti in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge è riconosciuto un diritto all'apprendimento continuo, in modalità formali, non formali o informali, regolato dall'accordo tra le parti o dal contratto collettivo applicabile e che in ogni caso dà luogo ogni dodici mesi, a carico del datore di lavoro o del committente, a una certificazione delle relative competenze ai sensi della legislazione vigente.
2. In attesa della messa a regime del sistema di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la certificazione delle competenze è resa su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *a)* e *c)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che operino in convenzione con uno o più fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
3. Il finanziamento dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze è a carico del datore di lavoro o del committente. I datori di lavoro e i committenti aderenti a un fondo interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono beneficiare, per la copertura dei costi relativi a tali servizi, delle risorse disponibili a titolo di conto aziendale ovvero richiederne il finanziamento mediante la partecipazione ad appositi avvisi. In tal caso i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono assimilati agli interventi di formazione generale ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Art. 6.

(Lavoro di ricerca)

1. Nella categoria dei ricercatori di cui alla presente legge rientrano coloro che lavorano per datori di lavoro privati o anche committenti, in caso di ricerca indipendente o collaborazione senza vincolo di subordinazione, che siano impegnati, in modo continuativo e con carattere di prevalenza, in attività di ricerca, progettazione e sviluppo in possesso di un dottorato di ricerca conseguito presso università italiane o estere ovvero di un titolo equipollente al dottorato in base alla legislazione vigente in materia, nonché il personale che abbia acquisito la qualifica di ricercatore nell'ambito di contratti di apprendistato di alta formazione o di ricerca ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 al termine del periodo di addestramento. Nella categoria dei ricercatori di cui alla presente legge rientra altresì il personale impiegato prevalentemente a fini di progettazione e ricerca in imprese *start-up* innovative e per gli incubatori certificati di imprese e tutto il personale impegnato prevalentemente nella concezione o creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi a prescindere dalla forma giuridica assunta dal datore di lavoro, dal settore economico o dal regime contabile applicabile.
2. Ai fini della presente legge, per attività di ricerca, progettazione e sviluppo si intendono:

a) lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili a prescindere da applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale o applicata;
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, organizzativa e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi, sistemi organizzativi e gestionali o servizi nuovi, modificati o migliorati;
d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici, organizzativi o commerciali;
e) analisi progettuali e studi di fattibilità, anche in chiave di conformità all'ordinamento giuridico e di impatto economico, sui cambiamenti nella organizzazione del lavoro e nella gestione del personale dovuti o funzionali a innovazioni di prodotto o di processo.
3. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica, una anagrafe informatica contenente i dati dei ricercatori assunti da datori di lavoro privati con finalità di monitoraggio e vigilanza del rispetto della normativa vigente. Una apposita sezione è dedicata ai ricercatori di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Al fine di assicurare trasparenza e interoperabilità con il sistema informativo unitario di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'anagrafe contiene tutti gli elementi essenziali ad identificare le esperienze lavorative e formative dei ricercatori. Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, definisce il modello di scheda anagrafica e professionale del ricercatore del settore privato in raccordo con la scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. L'anagrafe dei ricercatori è funzionale alla assegnazione degli incentivi economici alla ricerca a favore di aziende o di singoli ricercatori ed è collegata alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
4. A favore della ricollocazione dei ricercatori coinvolti in processi di mobilità, nonché nei casi di licenziamento per motivi economici o cessazione del contratto di lavoro autonomo o di collaborazione per risoluzione o recesso trova applicazione, in via prioritaria e sin dal giorno successivo al licenziamento, la misura dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
5. Le assunzioni di ricercatori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai sensi della presente legge ovvero di distacchi transnazionali effettuati nell'ambito di gruppi o reti di impresa operano in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di ingressi ai sensi dell'articolo 27-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Durante la permanenza nel territorio italiano il personale di Paesi non appartenenti all'Unione europea usufruisce di uno speciale permesso di soggiorno per attività di ricerca regolato con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e del Ministero dell'interno secondo il principio del silenzio-assenso. Tali disposizioni valgono anche per l'assunzione di dottorandi di ricerca a partire dal secondo anno di dottorato.
6. Ai fini della valorizzazione dell'interscambio e della collaborazione tra ricerca pubblica e ricerca privata, la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è modificata nel senso di consentire la partecipazione a distretti industriali e della conoscenza e reti di impresa anche da parte di università, laboratori, centri di ricerca pubblici e privati a prescindere dalla relativa natura giuridica.
7. Per dottorato industriale si intende, a ogni effetto di legge e di contratto collettivo, un percorso di alta formazione e ricerca attivato da soggetti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca effettuato

in collaborazione con entità pubbliche o private che prevedano percorsi di *internship* aziendale di durata non inferiore al 50 per cento del percorso di dottorato ovvero percorsi di apprendistato di alta formazione ai sensi della legislazione vigente.

Art. 7.

(Misure promozionali e incentivanti e piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti)

1. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziate, ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.
2. Per il biennio 2016 -- 2017 è destinata una somma di 100 milioni di euro al fine di promuovere un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti disciplinato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le predette risorse operano in termini di cofinanziamento al 35 per cento con riferimento a piani formativi promossi dal sistema dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
3. Alla copertura della somma indicata al comma 2 si provvede con le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, versate dai datori di lavoro che non aderiscono ai fondi paritetici interprofessionali.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2233. Cfr. anche sedute nn. 710 e 713.

MOZIONI

Mozioni sull'adeguamento delle infrastrutture idriche

(**1-00406**) (testo 2) (25 ottobre 2016)
MARINELLO, FORMIGONI, VACCARI, CALEO, DALLA TOR, Luciano ROSSI, TORRISI, PAGANO, GUALDANI, CONTE, AIELLO, COMPAGNA, DI GIACOMO, FASIOLO. -
V. testo 3

Il Senato,

premesso che:

in data 21 aprile 2015, si è svolta un'audizione, presso le Commissioni 9ª e XIII riunite di Camera e Senato, del commissario *ad acta* della gestione commissariale attività ex Agensud del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sul tema delle infrastrutture irrigue e delle condizionalità ambientali, con particolare riferimento alle criticità connesse all'attuazione del programma irriguo nazionale;

da quanto esposto dal commissario in sede di audizione, dai successivi approfondimenti a seguito delle risposte fornite ai senatori intervenuti, e dall'esame dei diversi atti depositati dallo stesso presso gli uffici delle Commissioni, è emerso quanto segue;

l'attività agricola nelle regioni dell'Italia meridionale è fortemente condizionata dalla disponibilità di risorse idriche per l'irrigazione dei terreni;

tale criticità è accentuata a causa del cambiamento climatico in atto, che si manifesta con un aumento delle temperature medie e con un incremento di eventi estremi (piovosi e siccitosi);

l'esercizio dell'irrigazione è assicurato attraverso importanti opere infrastrutturali (dighe e reti idrauliche collettive) prevalentemente realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel periodo che va dagli anni '60 agli anni '80 del 1900;

questo imponente patrimonio di opere pubbliche, stimabile a valore attualizzato in oltre 2 miliardi e 900 milioni di euro, mostra evidenti segni di invecchiamento e richiede, per conservare la necessaria funzionalità, sempre maggiori investimenti per ristrutturazioni ed ammodernamenti, anche in relazione agli adeguamenti conseguenti il cambiamento climatico. In assenza di tali interventi è da prevedersi il progressivo decadimento della capacità produttiva del settore agricolo irriguo, come già verificatosi in alcune aree come ad esempio nelle regioni Puglia e Sicilia;

ulteriore impellente motivo di adeguamento strutturale degli impianti irrigui deriva dalla necessità di attuare la direttiva 2000/60/CE, laddove prevede la misura e relativa tariffazione dei volumi d'acqua erogati quale strumento per conseguire la riduzione dei consumi idrici ed il miglioramento della qualità dei corpi idrici superficiali e profondi. Al rispetto di tali indirizzi è condizionato l'accesso ai fondi comunitari destinati alle infrastrutture irrigue nell'ambito del piano di sviluppo rurale nazionale 2014-2020;

numerosi schemi idrici risultano tuttora incompleti con il conseguente mancato o parziale utilizzo, pur a fronte degli ingenti investimenti realizzati;

in risposta alle suddette esigenze infrastrutturali, a partire dalla fine degli anni '90, il CIPE ha approvato diversi programmi irrigui destinati alle regioni meridionali, gestiti dalla struttura tecnica del commissario *ad acta*, per oltre 100 interventi del valore di 1,2 miliardi di euro, di cui la metà circa in esercizio;

la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti irrigui collettivi sono affidate ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici, che svolgono tali funzioni ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle norme regionali in materia di bonifica ed irrigazione. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i consorzi provvedono alla redazione delle progettazioni e alla realizzazione delle opere con finanziamenti pubblici statali o regionali, eventualmente cofinanziati da fondi UE;

le non buone condizioni economiche e finanziarie della maggior parte dei consorzi di bonifica meridionali, peggiorate negli ultimi anni, non hanno, talvolta, consentito di affrontare adeguatamente i crescenti impegni tecnici ed amministrativi connessi alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere in un contesto di sempre maggiore complessità normativa. Ciò, oltre alle problematiche di carattere generale connesse alla continua evoluzione del quadro normativo in tema di appalti pubblici ed alle connesse criticità del sistema, ha comportato, in generale, una progressiva riduzione della capacità operativa, sia in termini di predisposizione di idonee proposte progettuali, sia in termini di gestione delle varie fasi di appalto;

l'attività dei consorzi di bonifica va oggi ben oltre la salvaguardia del territorio agricolo, attraverso una corretta regimazione delle acque, ma si estende alla salvaguardia del territorio *tout court* ; è, infatti, indiscussa l'attuale intersettorialità e polivalenza funzionale delle attività di bonifica, le cui finalità si estendono dalla sicurezza territoriale, attraverso azioni di difesa e conservazione del suolo, alla valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi prevalentemente irrigui, ma anche ad un corretto uso plurimo delle medesime risorse, alla tutela dell'ambiente, come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio;

nel riconoscere l'intrinseca connessione tra acqua, suolo e bonifica, le legislazioni regionali più recenti, con specifico riferimento all'utilizzazione, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, hanno finora confermato la polivalenza funzionale della bonifica. Nel nuovo scenario, quindi, la materia, pur avendo un proprio radicamento nell'agricoltura, si estende a settori diversi, quali la conservazione e la difesa del suolo;

alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale, che conferma la polivalenza funzionale della bonifica, i consorzi di bonifica hanno importanti competenze per la realizzazione e la gestione di opere e azioni, finalizzate alla difesa e conservazione del suolo per l'assetto e l'utilizzazione del territorio, la provvista e utilizzazione delle risorse idriche ad usi prevalentemente irrigui, la salvaguardia ambientale, anche alla luce dei profondi cambiamenti climatici, con i conseguenti effetti su un territorio sempre più vulnerabile, nonché delle emergenze ambientali che, in maniera crescente, si verificano;

sembra, dunque, necessario un nuovo approccio verso il patrimonio idrico, in connessione con i problemi territoriali ed ambientali; inoltre, i maggiori compiti affidati agli enti consortili impongono che il "sistema bonifica" sia autorevole e all'altezza delle sfide che deve affrontare;

i consorzi di bonifica dunque, sia per il loro ruolo "pubblico-privato", che per l'impostazione obbligatoriamente intersettoriale tra gestione idrica e sicurezza territoriale, devono affrontare una sfida

inedita, basata sul binomio efficienza gestionale e autorevolezza della *governance*, che deve obbligatoriamente basarsi su regole rigorose e trasparenti, a partire dalla selezione dei suoi rappresentanti;

il protocollo d'intesa tra Stato e Regioni del 2008, nel definire i principi fondamentali per l'azione dei consorzi, ispirati alla salvaguardia e sicurezza territoriale, aveva infatti già richiamato la necessità di intervenire, nel riordino, con modalità e procedure improntate alla trasparenza ed all'imparzialità, alla buona amministrazione, assicurando costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte;

considerato che:

l'ultimo programma nazionale irriguo ha registrato consistenti ritardi nella fase iniziale di predisposizione dei progetti effettivamente cantierabili, nonostante fossero stati tutti dichiarati "esecutivi" dalle rispettive Regioni, e come tali rubricati dal CIPE con delibera n. 92/2010;

lo stato di criticità operativa da parte di alcuni enti attuatori di interventi irrigui ha comportato, come estrema conseguenza, la revoca di concessioni di finanziamenti di 4 opere per un valore di 26,5 milioni di euro, successivamente ridotti a 21,5, con provvedimenti al tempo adottati dal commissario. Situazione, questa, che denota il grave stato di sofferenza di alcune realtà meridionali che richiedono puntuali e tempestivi interventi, eventualmente anche di carattere normativo;

in tale contesto ben si comprende la crescente richiesta da parte dei consorzi meridionali di assistenza e supporto tecnico, cui ha fatto riscontro l'attività posta in essere dalla struttura tecnica della gestione commissariale;

anche le stesse Regioni, enti vigilanti sui consorzi di bonifica, hanno sentito in più occasioni l'esigenza di ricorrere al supporto della suddetta struttura tecnica che si è tradotto di volta in volta nella partecipazione a commissioni di programmazione, di valutazione di progetti, di sviluppo di proposte di modifica di norme e regolamenti regionali, di predisposizione dei bandi di competenza regionale per l'assegnazione delle risorse comunitarie. Tale attività in alcuni casi è stata oggetto di specifiche convenzioni stipulate tra il commissario e le stesse Regioni, anche a statuto autonomo;

al fine di mitigare le criticità evidenziate, il commissario, in attuazione di specifica norma, aveva inoltre promosso un fondo per la progettazione in favore dei consorzi di bonifica per il cofinanziamento di 29 progetti, in corso d'esecuzione;

al fine di contribuire al contenimento dei costi energetici sostenuti dagli stessi enti, lo stesso commissario aveva avviato un primo programma di interventi nel settore del mini idroelettrico connesso agli impianti irrigui, approvando il finanziamento di 64 impianti di 20 consorzi delle Regioni meridionali, contribuendo oltre tutto al concreto e sostenibile sviluppo di energie rinnovabili, ottimizzando in buona parte le opere esistenti. Aveva altresì avanzato specifiche proposte di semplificazione normativa e procedurale, alcune delle quali accolte dal legislatore nazionale e dalle Regioni interessate;

tra le attività della struttura tecnica della gestione commissariale rientrava anche la gestione dell'imponente contenzioso connesso alla realizzazione delle opere pubbliche, finora concluso con risultati positivi per l'amministrazione, avendo riconosciuto agli appaltatori soltanto 41 milioni di euro su gli oltre 420 milioni complessivamente richiesti, pari a meno del 10 per cento, riuscendo, in un caso particolare, ad ottenere una restituzione di 12 milioni di euro da una primaria impresa nazionale, garantendo, nel contempo, estrema celerità di pagamenti. Risultati evidenziati anche da autorevoli inchieste giornalistiche;

oltre a tale contenzioso sui lavori pubblici, risulta un articolato contenzioso relativo a pregressi contribuiti concessi a privati in tema di promozione agricola, con oltre 100 revoche di finanziamento operate dal commissario, del valore di oltre 60 milioni di euro, con 57 ricorsi pendenti e 5 costituzioni di parti civili in corrispondenti procedimenti penali;

per far fronte a tali criticità, in risposta alle esigenze manifestate dai consorzi e dalle Regioni, e in attuazione di specifiche norme di legge, il commissario *ad acta* aveva fornito il necessario supporto utilizzando le risorse assegnate, con diverse delibere, dal CIPE per attività di assistenza tecnica, risorse

che risultano totalmente utilizzate;

considerato, infine, che:

il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, all'articolo 6, ha soppresso la gestione commissariale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno Agensud, trasferendo le relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole, al fine di garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni meridionali colpite da eventi alluvionali e con particolare riguardo alla gestione dei servizi idrici;

tale soppressione genera preoccupazione circa la possibilità che il Ministero delle politiche agricole disponga delle adeguate risorse, in termini organizzativi e di capitale umano, per far fronte alle funzioni e alle attività che la struttura commissariale svolgeva, pur restando ferma, a norma del decreto-legge, la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

1) a rafforzare azioni e interventi per la piena attuazione dei programmi in corso riguardanti le infrastrutture irrigue e gli impianti idroelettrici finanziati, mediante l'adozione di ogni opportuna iniziativa tesa a salvaguardare le attività opportunamente poste in essere prima dalla struttura tecnica commissariale e successivamente dai competenti dipartimenti del Ministero delle politiche agricole, al fine di assicurare al meglio la continuità ed il completamento delle iniziative poste in essere, tese:

1.a) al recupero delle economie finanziarie rinvenienti dalla chiusura dei rapporti concessori in corso e dai contenziosi in atto;

1.b) alla selezione, con verifica della qualità, congruità ed economicità, delle opere infrastrutturali irrigue di rilevanza nazionale di nuova programmazione (PSRN);

1.c) alla valutazione dei progetti di investimento finalizzati al perseguimento dell'autosufficienza energetica degli enti irrigui nazionali ed allo sviluppo sostenibile di energie rinnovabili, di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 134;

1.d) ad assicurare le attività di supporto su specifici aspetti di particolare complessità tecnica, strettamente connessi alle infrastrutture irrigue e relativi utilizzi idroelettrici;

2) ad avviare una seria riflessione e conseguente definitiva discussione sul sistema dei consorzi di bonifica, per intervenire sul modello di governo, che risulta oggi chiaramente incoerente rispetto alla corposità e alla rilevanza delle attività di natura pubblica loro attribuite, ispirato a metodi rigorosi di gestione e di trasparenza, anche in considerazione della ridefinizione della *governance* delle autorità di bacino operata con la legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di:

2.a) assicurare piena garanzia di trasparenza nella gestione dei consorzi e introdurre parametri di verifica della efficienza tecnica delle funzioni primarie di regolazione idrica, a partire dalla dispersione di acqua, per la quale non esistono ad oggi dati certi e verificabili;

2.b) procedere ad una ricognizione del sistema consortile, anche in collaborazione con l'Anbi (Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio ed acque irrigue), premessa indispensabile per una vera e propria riforma della rete consortile, al fine di avere anche un quadro preciso del numero di consorzi, che presentano situazioni critiche, dal punto di vista sia patrimoniale che della gestione economica, per verificare la dimensione media degli ambiti di intervento, il carico così difforme del personale, la rilevante difformità nel costo dell'acqua, pur considerando le diverse condizioni idrogeologiche del Paese;

2.c) intervenire sul quadro generale del sistema elettivo dei consorzi di bonifica che, ad un esame della normativa regionale, risulta frammentato nei diversi strumenti di applicazione e troppo differenziato in comparazione tra regioni diverse.

(**1-00406**) (testo 3) (03 novembre 2016)
MARINELLO, FORMIGONI, VACCARI, CALEO, DALLA TOR, Luciano ROSSI, TORRISI, PAGANO, GUALDANI, CONTE, AIELLO, COMPAGNA, DI GIACOMO, FASIOLO (*). - **Approvata**

Il Senato,

premesso che:

in data 21 aprile 2015, si è svolta un'audizione, presso le Commissioni 9ª e XIII riunite di Camera e Senato, del commissario *ad acta* della gestione commissariale attività ex Agensud del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sul tema delle infrastrutture irrigue e delle condizionalità ambientali, con particolare riferimento alle criticità connesse all'attuazione del programma irriguo nazionale;

da quanto esposto dal commissario in sede di audizione, dai successivi approfondimenti a seguito delle risposte fornite ai senatori intervenuti, e dall'esame dei diversi atti depositati dallo stesso presso gli uffici delle Commissioni, è emerso quanto segue;

l'attività agricola nelle regioni dell'Italia meridionale è fortemente condizionata dalla disponibilità di risorse idriche per l'irrigazione dei terreni;

tale criticità è accentuata a causa del cambiamento climatico in atto, che si manifesta con un aumento delle temperature medie e con un incremento di eventi estremi (piovosi e siccitosi);

l'esercizio dell'irrigazione è assicurato attraverso importanti opere infrastrutturali (dighe e reti idrauliche collettive) prevalentemente realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel periodo che va dagli anni '60 agli anni '80 del 1900;

questo imponente patrimonio di opere pubbliche, stimabile a valore attualizzato in oltre 2 miliardi e 900 milioni di euro, mostra evidenti segni di invecchiamento e richiede, per conservare la necessaria funzionalità, sempre maggiori investimenti per ristrutturazioni ed ammodernamenti, anche in relazione agli adeguamenti conseguenti il cambiamento climatico. In assenza di tali interventi è da prevedersi il progressivo decadimento della capacità produttiva del settore agricolo irriguo, come già verificatosi in alcune aree come ad esempio nelle regioni Puglia e Sicilia;

ulteriore impellente motivo di adeguamento strutturale degli impianti irrigui deriva dalla necessità di attuare la direttiva 2000/60/CE, laddove prevede la misura e relativa tariffazione dei volumi d'acqua erogati quale strumento per conseguire la riduzione dei consumi idrici ed il miglioramento della qualità dei corpi idrici superficiali e profondi. Al rispetto di tali indirizzi è condizionato l'accesso ai fondi comunitari destinati alle infrastrutture irrigue nell'ambito del piano di sviluppo rurale nazionale 2014-2020;

numerosi schemi idrici risultano tuttora incompleti con il conseguente mancato o parziale utilizzo, pur a fronte degli ingenti investimenti realizzati;

in risposta alle suddette esigenze infrastrutturali, a partire dalla fine degli anni '90, il CIPE ha approvato diversi programmi irrigui destinati alle regioni meridionali, gestiti dalla struttura tecnica del commissario *ad acta*, per oltre 100 interventi del valore di 1,2 miliardi di euro, di cui la metà circa in esercizio;

la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti irrigui collettivi sono affidate ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici, che svolgono tali funzioni ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle norme regionali in materia di bonifica ed irrigazione. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i consorzi provvedono alla redazione delle progettazioni e alla realizzazione delle opere con finanziamenti pubblici statali o regionali, eventualmente cofinanziati da fondi UE;

le non buone condizioni economiche e finanziarie della maggior parte dei consorzi di bonifica meridionali, peggiorate negli ultimi anni, non hanno, talvolta, consentito di affrontare adeguatamente i crescenti impegni tecnici ed amministrativi connessi alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere in un contesto di sempre maggiore complessità normativa. Ciò, oltre alle problematiche di carattere generale connesse alla continua evoluzione del quadro normativo in tema di appalti pubblici ed alle connesse criticità del sistema, ha comportato, in generale, una progressiva riduzione della capacità operativa, sia in termini di predisposizione di idonee proposte progettuali, sia in termini di gestione delle varie fasi di appalto;

l'attività dei consorzi di bonifica va oggi ben oltre la salvaguardia del territorio agricolo,

attraverso una corretta regimazione delle acque, ma si estende alla salvaguardia del territorio *tout court* ; è, infatti, indiscussa l'attuale intersettorialità e polivalenza funzionale delle attività di bonifica, le cui finalità si estendono dalla sicurezza territoriale, attraverso azioni di difesa e conservazione del suolo, alla valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi prevalentemente irrigui, ma anche ad un corretto uso plurimo delle medesime risorse, alla tutela dell'ambiente, come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio;

nel riconoscere l'intrinseca connessione tra acqua, suolo e bonifica, le legislazioni regionali più recenti, con specifico riferimento all'utilizzazione, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, hanno finora confermato la polivalenza funzionale della bonifica. Nel nuovo scenario, quindi, la materia, pur avendo un proprio radicamento nell'agricoltura, si estende a settori diversi, quali la conservazione e la difesa del suolo;

alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale, che conferma la polivalenza funzionale della bonifica, i consorzi di bonifica hanno importanti competenze per la realizzazione e la gestione di opere e azioni, finalizzate alla difesa e conservazione del suolo per l'assetto e l'utilizzazione del territorio, la provvista e utilizzazione delle risorse idriche ad usi prevalentemente irrigui, la salvaguardia ambientale, anche alla luce dei profondi cambiamenti climatici, con i conseguenti effetti su un territorio sempre più vulnerabile, nonché delle emergenze ambientali che, in maniera crescente, si verificano;

sembra, dunque, necessario un nuovo approccio verso il patrimonio idrico, in connessione con i problemi territoriali ed ambientali; inoltre, i maggiori compiti affidati agli enti consortili impongono che il "sistema bonifica" sia autorevole e all'altezza delle sfide che deve affrontare;

i consorzi di bonifica dunque, sia per il loro ruolo "pubblico-privato", che per l'impostazione obbligatoriamente intersettoriale tra gestione idrica e sicurezza territoriale, devono affrontare una sfida inedita, basata sul binomio efficienza gestionale e autorevolezza della *governance*, che deve obbligatoriamente basarsi su regole rigorose e trasparenti, a partire dalla selezione dei suoi rappresentanti;

il protocollo d'intesa tra Stato e Regioni del 2008, nel definire i principi fondamentali per l'azione dei consorzi, ispirati alla salvaguardia e sicurezza territoriale, aveva infatti già richiamato la necessità di intervenire, nel riordino, con modalità e procedure improntate alla trasparenza ed all'imparzialità, alla buona amministrazione, assicurando costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte;

considerato che:

con riferimento alle Regioni meridionali, l'ultimo programma nazionale irriguo ha registrato consistenti ritardi nella fase iniziale di predisposizione dei progetti effettivamente cantierabili, nonostante fossero stati tutti dichiarati "esecutivi" dalle rispettive Regioni, e come tali rubricati dal CIPE con delibera n. 92/2010;

con riferimento alle Regioni meridionali, lo stato di criticità operativa da parte di alcuni enti attuatori di interventi irrigui ha comportato, come estrema conseguenza, la revoca di concessioni di finanziamenti di 4 opere per un valore di 26,5 milioni di euro, successivamente ridotti a 21,5, con provvedimenti al tempo adottati dal commissario. Situazione, questa, che denota il grave stato di sofferenza di alcune realtà meridionali che richiedono puntuali e tempestivi interventi, eventualmente anche di carattere normativo;

in tale contesto ben si comprende la crescente richiesta da parte dei consorzi meridionali di assistenza e supporto tecnico, cui le Regioni competenti dovrebbero dare puntuale riscontro, avvalendosi, eventualmente, anche dell'assistenza tecnica assicurata nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale;

anche le stesse Regioni, enti vigilanti sui consorzi di bonifica, hanno sentito in più occasioni l'esigenza di ricorrere al supporto della suddetta struttura tecnica che si è tradotto di volta in volta nella partecipazione a commissioni di programmazione, di valutazione di progetti, di sviluppo di proposte di modifica di norme e regolamenti regionali, di predisposizione dei bandi di competenza regionale per

l'assegnazione delle risorse comunitarie. Tale attività in alcuni casi è stata oggetto di specifiche convenzioni stipulate tra il commissario e le stesse Regioni, anche a statuto autonomo;

al fine di mitigare le criticità sopraevidenziate, l'*ex* commissario, in attuazione di specifica norma, aveva inoltre promosso un fondo per la progettazione in favore dei consorzi di bonifica per il cofinanziamento di 29 progetti, in corso d'esecuzione;

al fine di contribuire al contenimento dei costi energetici sostenuti dagli stessi enti, lo stesso commissario aveva avviato un primo programma di interventi nel settore del mini idroelettrico connesso agli impianti irrigui, approvando il finanziamento di 64 impianti di 20 consorzi delle Regioni meridionali, contribuendo oltre tutto al concreto e sostenibile sviluppo di energie rinnovabili, ottimizzando in buona parte le opere esistenti. Aveva altresì avanzato specifiche proposte di semplificazione normativa e procedurale, alcune delle quali accolte dal legislatore nazionale e dalle Regioni interessate;

considerato, infine, che:

il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, all'articolo 6, ha soppresso la gestione commissariale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno Agensud, trasferendo le relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole, al fine di garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni meridionali colpite da eventi alluvionali e con particolare riguardo alla gestione dei servizi idrici;

nonostante tale soppressione, resta ferma, a norma del decreto-legge, la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle Regioni del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

1) a rafforzare azioni e interventi per la piena attuazione dei programmi in corso riguardanti le infrastrutture irrigue del Meridione e gli impianti idroelettrici finanziati, mediante l'adozione di ogni opportuna iniziativa tesa a salvaguardare le attività opportunamente poste in essere prima dalla struttura tecnica commissariale e successivamente dai competenti dipartimenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di assicurare al meglio la continuità ed il completamento delle iniziative poste in essere, tese:

1.a) al recupero delle economie finanziarie rinvenienti dalla chiusura dei rapporti concessori in corso e dai contenziosi in atto;

1.b) alla selezione, con verifica della qualità, congruità ed economicità, delle opere infrastrutturali irrigue di rilevanza nazionale di nuova programmazione (PSRN);

1.c) alla valutazione dei progetti di investimento finalizzati al perseguimento dell'autosufficienza energetica degli enti irrigui nazionali ed allo sviluppo sostenibile di energie rinnovabili, di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 134;

1.d) ad assicurare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, le attività di supporto su specifici aspetti di particolare complessità tecnica, strettamente connessi alle infrastrutture irrigue e relativi utilizzi idroelettrici;

2) ad avviare, compatibilmente con le competenze regionali in materia, una seria riflessione e conseguente definitiva discussione sul sistema dei consorzi di bonifica, per intervenire sul modello di governo, che risulta oggi chiaramente incoerente rispetto alla corposità e alla rilevanza delle attività di natura pubblica loro attribuite, ispirato a metodi rigorosi di gestione e di trasparenza, anche in considerazione della ridefinizione della *governance* delle autorità di bacino operata con la legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di:

2.a) assicurare piena garanzia di trasparenza nella gestione dei consorzi e introdurre parametri di verifica della efficienza tecnica delle funzioni primarie di regolazione idrica, a partire dalla dispersione di acqua, per la quale non esistono ad oggi dati certi e verificabili;

2.b) procedere, compatibilmente con le competenze regionali in materia, ad una ricognizione del sistema consortile, anche in collaborazione con l'Anbi (Associazione nazionale consorzi gestione e

tutela del territorio ed acque irrigue), premessa indispensabile per una vera e propria riforma della rete consortile, al fine di avere anche un quadro preciso del numero di consorzi, che presentano situazioni critiche, dal punto di vista sia patrimoniale che della gestione economica, per verificare la dimensione media degli ambiti di intervento, il carico cosi difforme del personale, la rilevante difformità nel costo dell'acqua, pur considerando le diverse condizioni idrogeologiche del Paese;

2.c) intervenire, compatibilmente con le competenze regionali in materia, sul quadro generale del sistema elettivo dei consorzi di bonifica che, ad un esame della normativa regionale, risulta frammentato nei diversi strumenti di applicazione e troppo differenziato in comparazione tra regioni diverse;

3) a garantire l'efficienza nell'uso delle risorse idriche che permetta l'indispensabile ottimizzazione del quoziente volume utilizzato-superficie irrigata, a mezzo dell'adozione di tecnologie avanzate sia per l'*hardware* che per il *software*;

4) a promuovere l'efficienza energetica, in special modo per le reti caratterizzate da sollevamento meccanico delle acque e quindi da ingenti consumi energetici;

5) a porre in essere un'azione forte e chiara per la produzione su tutte le reti, prevedendo l'istituzione di percorsi specifici e semplificati di intesa con le Regioni, con l'obiettivo di raggiungere la sostenibilità economica di questi tipi di applicazione ad impatto nullo, anche attraverso specifiche incentivazioni;

6) ad estendere progressivamente l'attenzione e l'impegno all'intero settore nazionale, anche considerato che i cambiamenti climatici interessano l'intera penisola.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Piccoli e Barani e i restanti componenti del Gruppo AL-A

(**1-00665**) (25 ottobre 2016)

CIOFFI, NUGNES, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, BULGARELLI, DONNO, MANGILI, GAETTI, LUCIDI, PUGLIA, CASTALDI, CATALFO. -

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

la disponibilità di risorse idriche presenti sul nostro territorio è fortemente compromessa non solo dalla mancata presenza o non idonea manutenzione delle infrastrutture idriche e irrigue, ma anche dal cambiamento climatico, che è causa di fenomeni estremi;

in Italia, prevalentemente nel meridione, le infrastrutture sono state realizzate prevalentemente dagli anni '50 agli anni '90, grazie a strumenti di pianificazione e a programmi finanziari posti in essere dalla Cassa del Mezzogiorno (istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, e soppressa con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984) sostituita negli obiettivi e nelle funzioni dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), istituita con la legge 1° marzo 1986, n. 64, e soppressa, a sua volta, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

con decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (art. 19, comma 5), fu istituita la figura del commissario *ad acta* per la gestione delle attività svolte dalla soppressa Agensud;

l'art 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al fine di razionalizzare le strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha disposto la soppressione della gestione commissariale;

ad oggi, l'ingente patrimonio infrastrutturale idrico e irriguo dell'ex Agensud è stimato in oltre 2 miliardi di euro e rischia di essere ulteriormente compromesso dalla mancata manutenzione necessaria per il ripristino di infrastrutture, ormai obsolete, indispensabile per contrastare il decadimento della capacità produttiva del settore agricolo irriguo, come avviene, ad esempio, in alcune regioni, come la Puglia e la Sicilia;

in relazione alle infrastrutture irrigue, negli anni '90, al fine di favorire la realizzazione delle

opere, nonché la loro riqualificazion, con delibera CIPE, sotto la gestione del commissario ad acta, sono stati finanziati piani irrigui destinati alle regioni meridionali per oltre 100 interventi del valore di 1,2 miliardi di euro. L'ultimo programma nazionale irriguo ha registrato consistenti ritardi nella fase iniziale di predisposizione dei progetti effettivamente cantierabili, nonostante fossero stati dichiarati esecutivi dalle rispettive Regioni e come tali rubricati dal CIPE con delibera n. 92/2010 "Nuovo programma irriguo nazionale - Regioni del Sud-Italia", al cui comma 1.2 disponeva che: "le procedure di gara non siano concluse, con l'aggiudicazione definitiva, entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, sono revocate con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai concessionari sono riconosciute le sole spese rendicontate sostenute". È bene precisare che il *deficit* operativo degli enti attuatori di interventi irrigui (consorzi) a realizzare tali opere in tempi congrui, ha comportato la revoca delle concessioni di finanziamenti di interventi concernenti, tra i tanti e a titolo di esempio: i lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro e i lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno; quest'ultima, solo nel 2014 con delibera CIPE n. 46, è stata rifinanziata. Ciò ha comportato, inevitabilmente, un dispendio di risorse, sia economiche che temporali;

considerato che:

l'utilizzo della risorsa idrica varia molto da un Paese all'altro in relazione alle attività produttive prevalenti. In Italia gli utilizzi principali sono quello irriguo (45 per cento), industriale (20 per cento), energetico (15 per cento) e il restante 20 per cento è destinato al consumo umano attraverso il ciclo integrato SII (captazione, distribuzione, raccolta, depurazione);

da diversi anni si lamenta un pesante *deficit* infrastrutturale, che attanaglia il servizio idrico integrato. Le criticità vanno dall'emergenza quali-quantitativa dell'approvvigionamento idrico alle carenze della rete fognaria e della depurazione. Carenze per le quali il nostro Paese è stato anche oggetto di condanne plurime da parte della Corte di giustizia europea;

già la direttiva 271/91/CEE disponeva agli artt. 3 e 4 che tutti gli agglomerati superiori ai 15.000 abitanti equivalenti avrebbero dovuto essere serviti da reti fognarie e sistemi depurativi entro il 31 dicembre 2000;

il ritardo inerente alla riqualificazione infrastrutturale riguardante il ciclo integrato delle acque (captazione, distribuzione, raccolta, depurazione) non sembra ancora riuscire ad esprimere quel salto di qualità a lungo auspicato, anche a causa delle criticità determinate dalla riforma delle autorità d'ambito (AATO), avviata nel 2009 e più volte prorogata. Infatti, secondo una ricerca condotta dal Laboratorio servizi pubblici locali, uno scenario che ambisca a recuperare il ritardo dovrebbe prevedere investimenti per almeno 5 miliardi di euro all'anno, quasi 3 volte gli investimenti attuali. Uno sforzo di questa portata avrebbe ricadute economiche non trascurabili, equivalenti a 0,7 punti percentuali di Pil per ciascun anno e consentirebbe la creazione di 182.000 nuovi posti di lavoro;

evidenziato che:

il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ha affidato ai consorzi di bonifica la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche, nonché la tutela del patrimonio ambientale e agricolo e la difesa del suolo. Essi, inoltre, sono incaricati dell'esercizio e della manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, quali la sicurezza idraulica, le opere irrigue e quelle di salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua, attività fondamentali nell'amministrazione e nella conservazione della risorsa idrica;

le competenze in materia di bonifica hanno subito, nel corso degli anni, una serie di modifiche normative. Prima di rientrare nelle competenze regionali erano di competenza statale. Il primo parziale decentramento di competenze dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario è stato introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in materie quali la caccia e la pesca nelle acque interne, l'agricoltura e le foreste, la bonifica integrale e montana, la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, l'approvazione e l'attuazione dei piani generali di bonifica e le opere di bonifica, con esclusivo riferimento all'ambito del territorio regionale. Lo Stato si riservò tutte le funzioni di competenza ultraregionale, riguardanti: opere, piani, classificazioni, consorzi interregionali, perché ritenuti di interesse nazionale. Solo con il decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è avuto un trasferimento *tout court* dallo Stato e dai molteplici enti pubblici alle Regioni ed enti locali, con conseguente ricomposizione-trasformazione decentrata delle funzioni pubbliche, stabilendo con legge che la manutenzione dei corsi d'acqua presenti sul territorio nazionale viene affidata alle Regioni e province autonome per i corsi d'acqua naturali riservando all'attività consortile la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica quali canali, impianti idrovori, manufatti, manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica. Inoltre, ha decretato il passaggio delle competenze dal genio civile alle Regioni, ad eccezione delle funzioni svolte dagli uffici speciali, delle competenze in materia di opere marittime e di un numero di altri servizi, prevedendo la collaborazione per tutte quelle attività di tutela dell'ambiente e delle risorse del territorio. Ma l'attività amministrativa e di esecuzione di opere da parte dei consorzi ha dovuto confrontarsi con la recente legislazione nazionale di riforma in materia di procedimento amministrativo, di accesso agli atti e di appalti, che, con il continuo evolversi degli assetti territoriali, precludono una loro efficace e pertinente attività;

si segnala, inoltre, che l'insufficiente realizzazione e manutenzione degli impianti dipende, in parte, anche dalle difficoltà di stabilire il riparto di competenze tra i vari enti di diritto pubblico (Regione, genio civile, consorzi di bonifica) per gli interventi sulle reti idriche e sui sistemi di drenaggio;

pertanto, anche la proliferazione di normativa regionale ha comportato una dispersione delle risorse e sovrapposizioni delle funzioni esecutive tra differenti enti (Regioni, Province, Comuni, consorzi di bonifica, autorità di bacino) che sono state fonte di sprechi e sovrapposizioni, tali da non consentire una reale mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico. Pertanto, si rende necessario operare un chiarimento normativo e funzionale, in quanto in alcune Regioni vi è un'evidente sovrapposizione di competenze tra diversi enti che genera confusione ed incertezze operative che poi si ripercuotono sull'attività di prevenzione e di manutenzione del territorio. Sarebbe auspicabile definire, con maggior precisione, i limiti delle competenze di ciascuna istituzione;

per la prevenzione del rischio idrogeologico, di rilevante interesse sono le opere di regimazione idraulica e di scolo, importanti per la difesa del suolo che stentano a realizzarsi, a causa di una poco efficiente e in alcuni casi mancante politica d'uso del suolo, che necessita di un sistema realmente integrato di interventi di difesa attiva dello stesso (interventi di forestazione, ingegneria naturalistica, eccetera, programmati sulla base di indagini conoscitive e cartografie tematiche di rischio geomorfologico e idrologico) e di un sistema di manutenzione programmatica del territorio;

non trascurabili sono le criticità riscontrate dai consorzi di bonifica per la realizzazione e la manutenzione di opere volte a tutelare i territori dal rischio di inondazioni, che necessiterebbero di una programmazione e di manutenzione adeguata delle reti di drenaggio delle acque superficiali indispensabili per raccogliere, convogliare e smaltire le acque meteoriche in eccesso. Al fine di garantire un'ottimale ed efficiente realizzazione e manutenzione delle suddette opere da parte dei consorzi di bonifica, urge un adeguamento delle reti di drenaggio, che tenga conto del consumo di suolo e del livello di urbanizzazione dei territori;

sul punto, uno dei problemi più gravi è dovuto al forte incremento della superficie delle coltivazioni a serre, che aumentando in maniera significativa il coefficiente di deflusso, determina la necessità di un adeguamento delle sezioni dei corsi d'acqua naturali e artificiali per evitare esondazioni;

a tal proposito, si segnala come numerose opere idriche (si veda la diga di Campolattaro, in provincia di Benevento, costruita con finanziamenti Cassa del Mezzogiorno) siano state costruite senza prevedere delle opportune opere di derivazione delle acque raccolte ai piedi della cittadina di Campolattaro, che imbrigliano le acque del fiume Tammaro, la cui omissione non ha consentito, per circa un ventennio, l'utilizzo dell'opera con conseguente aggravio economico per lo Stato;

si rende necessario operare un chiarimento normativo e funzionale, in quanto in alcune Regioni vi è un'evidente sovrapposizione di competenze tra diversi enti che genera confusione ed incertezze operative, che poi si ripercuotono sull'attività di prevenzione e di manutenzione del territorio (ad

esempio in Campania i consorzi di bonifica, l'Agenzia regionale difesa del suolo, i geni civili, le autorità di bacino e diversi commissariati si occupano della difesa del suolo e del dissesto idrogeologico); sarebbe auspicabile definire con maggior precisione i limiti delle competenze di ciascuna istituzione. Sarebbe auspicabile affidare alle autorità di bacino solamente compiti di pianificazione territoriale, programmazione e controllo sulle progettazioni redatte con esclusione di qualsiasi attività di progettazione, al fine di evitare conflitti di interessi tra soggetti controllati e controllori. Agli uffici del genio civile potrebbe essere assegnato unicamente il compito di eseguire la manutenzione delle opere di interesse regionale ed in particolare quelle di sistemazione idraulica delle aste fluviali, nonché la progettazione degli interventi di sistemazione idraulica sulle aste. Ai consorzi di bonifica spetterebbe invece la progettazione, gestione e manutenzione, sia delle opere di bonifica (opere artificiali) che delle aste torrentizie naturali;

andrebbe poi rivalutato il ruolo dei consorzi che non può essere ricondotto soltanto ad una mera attività di supporto all'agricoltura, considerato che la gran parte degli interventi che si eseguono vanno a beneficio degli insediamenti urbani; a tal proposito sembra anacronistica la dipendenza dei consorzi (almeno in Campania) dal solo Assessorato regionale per l'agricoltura;

considerato altresì che per un'efficiente gestione delle reti e degli impianti irrigui si dovrebbe procedere ad una valutazione più accurata della gestione delle risorse idriche, che tenga conto, non solo dello sviluppo di adeguate politiche e strategie di gestione, ma anche delle problematiche di carattere ambientale in un'ottica di "sostenibilità" della risorsa idrica. A tal fine, lo sviluppo di nuove tecnologie (ad esempio contatori elettronici, monitoraggio reti, sensoristica) si rende necessario per garantire la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica e per migliorare, nelle varie fasi interessate da problemi di contaminazione, del suolo e delle falde lo stato delle matrici ambientali (come ad esempio la chiusura dei pozzi, sia quelli che prelevano in zone inquinate, sia quelli che producono incremento dell'ingressione salina nelle falde costiere);

considerato infine che sono note le condizioni economiche e finanziarie della maggior parte dei consorzi di bonifica meridionali, che spesso non hanno consentito di affrontare adeguatamente i crescenti impegni tecnici ed amministrativi connessi alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica in un contesto di sempre maggiore complessità. Ciò, oltre alle problematiche di carattere generale connesse alla continua evoluzione del quadro normativo in tema di appalti pubblici ed alle connesse criticità del sistema, ha comportato, in generale, una progressiva riduzione della capacità operativa, sia in termini di predisposizione di idonee proposte progettuali, sia in termini di gestione delle varie fasi di appalto,

impegna il Governo:

1) ad assumere le opportune iniziative, volte ad assicurare agli enti attuatori le condizioni minime per realizzare al meglio le infrastrutture necessarie agli interventi idrici e irrigui;

2) a favorire l'adozione, nel rispetto delle competenze regionali, di opportune misure di carattere normativo, volte a contenere la proliferazione normativa in materia di procedimento amministrativo, di accesso agli atti e di appalti, che con il continuo evolversi degli assetti territoriali precludono un'efficace e pertinente attività dei consorzi;

3) a fornire, nel rispetto delle competenze regionali, indicazioni di indirizzo generale, al fine di rendere più omogenee le legislazioni regionali e di rafforzare la qualità dei processi di produzione agricola;

4) a sollecitare le Regioni, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, affinché provvedano a un riordino normativo che definisca le competenze dei vari enti operanti sul territorio e consentano ai soggetti attuatori della gestione, realizzazione e manutenzione di opere idriche e irrigue un'efficiente bonifica per la difesa del suolo.

(**1-00665**) (testo 2) (03 novembre 2016)
CIOFFI, NUGNES, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, BULGARELLI, DONNO, MANGILI, GAETTI, LUCIDI, PUGLIA, CASTALDI, CATALFO. - **Approvata**

Il Senato,

premesso che:

la disponibilità di risorse idriche presenti sul nostro territorio è fortemente compromessa non solo dalla mancata presenza o non idonea manutenzione delle infrastrutture idriche e irrigue, ma anche dal cambiamento climatico, che è causa di fenomeni estremi;

in Italia, prevalentemente nel meridione, le infrastrutture sono state realizzate prevalentemente dagli anni '50 agli anni '90, grazie a strumenti di pianificazione e a programmi finanziari posti in essere dalla Cassa del Mezzogiorno (istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, e soppressa con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984) sostituita negli obiettivi e nelle funzioni dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), istituita con la legge 1° marzo 1986, n. 64, e soppressa, a sua volta, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

con decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (art. 19, comma 5), fu istituita la figura del commissario *ad acta* per la gestione delle attività svolte dalla soppressa Agensud;

l'art 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al fine di razionalizzare le strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha disposto la soppressione della gestione commissariale;

ad oggi, l'ingente patrimonio infrastrutturale idrico e irriguo dell'ex Agensud è stimato in oltre 2 miliardi di euro e rischia di essere ulteriormente compromesso dalla mancata manutenzione necessaria per il ripristino di infrastrutture, ormai obsolete, indispensabile per contrastare il decadimento della capacità produttiva del settore agricolo irriguo, come avviene, ad esempio, in alcune regioni, come la Puglia e la Sicilia;

in relazione alle infrastrutture irrigue, negli anni '90, al fine di favorire la realizzazione delle opere, nonché la loro riqualificazion, con delibera CIPE, sotto la gestione del commissario ad acta, sono stati finanziati piani irrigui destinati alle regioni meridionali per oltre 100 interventi del valore di 1,2 miliardi di euro. L'ultimo programma nazionale irriguo ha registrato consistenti ritardi nella fase iniziale di predisposizione dei progetti effettivamente cantierabili, nonostante fossero stati dichiarati esecutivi dalle rispettive Regioni e come tali rubricati dal CIPE con delibera n. 92/2010 "Nuovo programma irriguo nazionale - Regioni del Sud-Italia", al cui comma 1.2 disponeva che: "le procedure di gara non siano concluse, con l'aggiudicazione definitiva, entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, sono revocate con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai concessionari sono riconosciute le sole spese rendicontate sostenute". È bene precisare che il *deficit* operativo degli enti attuatori di interventi irrigui (consorzi) a realizzare tali opere in tempi congrui, ha comportato la revoca delle concessioni di finanziamenti di interventi concernenti, tra i tanti e a titolo di esempio: i lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro e i lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno; quest'ultima, solo nel 2014 con delibera CIPE n. 46, è stata rifinanziata. Ciò ha comportato, inevitabilmente, un dispendio di risorse, sia economiche che temporali;

considerato che:

l'utilizzo della risorsa idrica varia molto da un Paese all'altro in relazione alle attività produttive prevalenti. In Italia gli utilizzi principali sono quello irriguo (45 per cento), industriale (20 per cento), energetico (15 per cento) e il restante 20 per cento è destinato al consumo umano attraverso il ciclo integrato SII (captazione, distribuzione, raccolta, depurazione);

da diversi anni si lamenta un pesante *deficit* infrastrutturale, che attanaglia il servizio idrico integrato. Le criticità vanno dall'emergenza quali-quantitativa dell'approvvigionamento idrico alle carenze della rete fognaria e della depurazione. Carenze per le quali il nostro Paese è stato anche oggetto di condanne plurime da parte della Corte di giustizia europea;

già la direttiva 271/91/CEE disponeva agli artt. 3 e 4 che tutti gli agglomerati superiori ai 15.000 abitanti equivalenti avrebbero dovuto essere serviti da reti fognarie e sistemi depurativi entro il 31 dicembre 2000;

il ritardo inerente alla riqualificazione infrastrutturale riguardante il ciclo integrato delle acque (captazione, distribuzione, raccolta, depurazione) non sembra ancora riuscire ad esprimere quel salto di qualità a lungo auspicato, anche a causa delle criticità determinate dalla riforma delle autorità d'ambito (AATO), avviata nel 2009 e più volte prorogata. Infatti, secondo una ricerca condotta dal Laboratorio servizi pubblici locali, uno scenario che ambisca a recuperare il ritardo dovrebbe prevedere investimenti per almeno 5 miliardi di euro all'anno, quasi 3 volte gli investimenti attuali. Uno sforzo di questa portata avrebbe ricadute economiche non trascurabili, equivalenti a 0,7 punti percentuali di Pil per ciascun anno e consentirebbe la creazione di 182.000 nuovi posti di lavoro;

evidenziato che:

il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ha affidato ai consorzi di bonifica la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche, nonché la tutela del patrimonio ambientale e agricolo e la difesa del suolo. Essi, inoltre, sono incaricati dell'esercizio e della manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, quali la sicurezza idraulica, le opere irrigue e quelle di salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua, attività fondamentali nell'amministrazione e nella conservazione della risorsa idrica;

le competenze in materia di bonifica hanno subito, nel corso degli anni, una serie di modifiche normative. Prima di rientrare nelle competenze regionali erano di competenza statale. Il primo parziale decentramento di competenze dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario è stato introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in materie quali la caccia e la pesca nelle acque interne, l'agricoltura e le foreste, la bonifica integrale e montana, la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, l'approvazione e l'attuazione dei piani generali di bonifica e le opere di bonifica, con esclusivo riferimento all'ambito del territorio regionale. Lo Stato si riservò tutte le funzioni di competenza ultraregionale, riguardanti: opere, piani, classificazioni, consorzi interregionali, perché ritenuti di interesse nazionale. Solo con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è avuto un trasferimento *tout court* dallo Stato e dai molteplici enti pubblici alle Regioni ed enti locali, con conseguente ricomposizione-trasformazione decentrata delle funzioni pubbliche, stabilendo con legge che la manutenzione dei corsi d'acqua presenti sul territorio nazionale viene affidata alle Regioni e province autonome per i corsi d'acqua naturali riservando all'attività consortile la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica quali canali, impianti idrovori, manufatti, manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica. Inoltre, ha decretato il passaggio delle competenze dal genio civile alle Regioni, ad eccezione delle funzioni svolte dagli uffici speciali, delle competenze in materia di opere marittime e di un numero di altri servizi, prevedendo la collaborazione per tutte quelle attività di tutela dell'ambiente e delle risorse del territorio. Ma l'attività amministrativa e di esecuzione di opere da parte dei consorzi ha dovuto confrontarsi con la recente legislazione nazionale di riforma in materia di procedimento amministrativo, di accesso agli atti e di appalti, che, con il continuo evolversi degli assetti territoriali, precludono una loro efficace e pertinente attività;

si segnala, inoltre, che l'insufficiente realizzazione e manutenzione degli impianti dipende, in parte, anche dalle difficoltà di stabilire il riparto di competenze tra i vari enti di diritto pubblico (Regione, genio civile, consorzi di bonifica) per gli interventi sulle reti idriche e sui sistemi di drenaggio;

pertanto, anche la proliferazione di normativa regionale ha comportato una dispersione delle risorse e sovrapposizioni delle funzioni esecutive tra differenti enti (Regioni, Province, Comuni, consorzi di bonifica, autorità di bacino) che sono state fonte di sprechi e sovrapposizioni, tali da non consentire una reale mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico. Pertanto, si rende necessario operare un chiarimento normativo e funzionale, in quanto in alcune Regioni vi è un'evidente sovrapposizione di competenze tra diversi enti che genera confusione ed incertezze operative che poi si ripercuotono sull'attività di prevenzione e di manutenzione del territorio. Sarebbe auspicabile definire, con maggior precisione, i limiti delle competenze di ciascuna istituzione;

per la prevenzione del rischio idrogeologico, di rilevante interesse sono le opere di regimazione idraulica e di scolo, importanti per la difesa del suolo che stentano a realizzarsi, a causa di una poco

efficiente e in alcuni casi mancante politica d'uso del suolo, che necessita di un sistema realmente integrato di interventi di difesa attiva dello stesso (interventi di forestazione, ingegneria naturalistica, eccetera, programmati sulla base di indagini conoscitive e cartografie tematiche di rischio geomorfologico e idrologico) e di un sistema di manutenzione programmatica del territorio;

non trascurabili sono le criticità riscontrate dai consorzi di bonifica per la realizzazione e la manutenzione di opere volte a tutelare i territori dal rischio di inondazioni, che necessiterebbero di una programmazione e di manutenzione adeguata delle reti di drenaggio delle acque superficiali indispensabili per raccogliere, convogliare e smaltire le acque meteoriche in eccesso. Al fine di garantire un'ottimale ed efficiente realizzazione e manutenzione delle suddette opere da parte dei consorzi di bonifica, urge un adeguamento delle reti di drenaggio, che tenga conto del consumo di suolo e del livello di urbanizzazione dei territori;

sul punto, uno dei problemi più gravi è dovuto al forte incremento della superficie delle coltivazioni a serre, che aumentando in maniera significativa il coefficiente di deflusso, determina la necessità di un adeguamento delle sezioni dei corsi d'acqua naturali e artificiali per evitare esondazioni;

a tal proposito, si segnala come numerose opere idriche (si veda la diga di Campolattaro, in provincia di Benevento, costruita con finanziamenti Cassa del Mezzogiorno) siano state costruite senza prevedere delle opportune opere di derivazione delle acque raccolte ai piedi della cittadina di Campolattaro, che imbrigliano le acque del fiume Tammaro, la cui omissione non ha consentito, per circa un ventennio, l'utilizzo dell'opera con conseguente aggravio economico per lo Stato;

si rende necessario operare un chiarimento normativo e funzionale, in quanto in alcune Regioni vi è un'evidente sovrapposizione di competenze tra diversi enti che genera confusione ed incertezze operative, che poi si ripercuotono sull'attività di prevenzione e di manutenzione del territorio (ad esempio in Campania i consorzi di bonifica, l'Agenzia regionale difesa del suolo, i geni civili, le autorità di bacino e diversi commissariati si occupano della difesa del suolo e del dissesto idrogeologico); sarebbe auspicabile definire con maggior precisione i limiti delle competenze di ciascuna istituzione. Sarebbe auspicabile affidare alle autorità di bacino solamente compiti di pianificazione territoriale, programmazione e controllo sulle progettazioni redatte con esclusione di qualsiasi attività di progettazione, al fine di evitare conflitti di interessi tra soggetti controllati e controllori. Agli uffici del genio civile potrebbe essere assegnato unicamente il compito di eseguire la manutenzione delle opere di interesse regionale ed in particolare quelle di sistemazione idraulica delle aste fluviali, nonché la progettazione degli interventi di sistemazione idraulica sulle aste. Ai consorzi di bonifica spetterebbe invece la progettazione, gestione e manutenzione, sia delle opere di bonifica (opere artificiali) che delle aste torrentizie naturali;

andrebbe poi rivalutato il ruolo dei consorzi che non può essere ricondotto soltanto ad una mera attività di supporto all'agricoltura, considerato che la gran parte degli interventi che si eseguono vanno a beneficio degli insediamenti urbani; a tal proposito sembra anacronistica la dipendenza dei consorzi (almeno in Campania) dal solo Assessorato regionale per l'agricoltura;

considerato altresì che per un'efficiente gestione delle reti e degli impianti irrigui si dovrebbe procedere ad una valutazione più accurata della gestione delle risorse idriche, che tenga conto, non solo dello sviluppo di adeguate politiche e strategie di gestione, ma anche delle problematiche di carattere ambientale in un'ottica di "sostenibilità" della risorsa idrica. A tal fine, lo sviluppo di nuove tecnologie (ad esempio contatori elettronici, monitoraggio reti, sensoristica) si rende necessario per garantire la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica e per migliorare, nelle varie fasi interessate da problemi di contaminazione, del suolo e delle falde lo stato delle matrici ambientali (come ad esempio la chiusura dei pozzi, sia quelli che prelevano in zone inquinate, sia quelli che producono incremento dell'ingressione salina nelle falde costiere);

considerato infine che sono note le condizioni economiche e finanziarie della maggior parte dei consorzi di bonifica meridionali, che spesso non hanno consentito di affrontare adeguatamente i crescenti impegni tecnici ed amministrativi connessi alla progettazione, realizzazione e gestione delle

opere di bonifica in un contesto di sempre maggiore complessità. Ciò, oltre alle problematiche di carattere generale connesse alla continua evoluzione del quadro normativo in tema di appalti pubblici ed alle connesse criticità del sistema, ha comportato, in generale, una progressiva riduzione della capacità operativa, sia in termini di predisposizione di idonee proposte progettuali, sia in termini di gestione delle varie fasi di appalto,

impegna il Governo:

1) ad assumere, nei limiti delle competenze statali, le opportune iniziative, volte ad assicurare agli enti attuatori le condizioni minime per realizzare al meglio le infrastrutture necessarie agli interventi idrici e irrigui;

2) a favorire l'adozione, per quanto di competenza e nel rispetto delle competenze regionali, di opportune misure di carattere normativo, volte a contenere la proliferazione normativa in materia di procedimento amministrativo, di accesso agli atti e di appalti, che con il continuo evolversi degli assetti territoriali precludono un'efficace e pertinente attività dei consorzi;

3) a fornire, nel rispetto delle competenze regionali, indicazioni di indirizzo generale, al fine di rendere più omogenee le legislazioni regionali e di rafforzare la qualità dei processi di produzione agricola;

4) a sollecitare le Regioni, per quanto di competenza e nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, affinché provvedano a un riordino normativo che definisca le competenze dei vari enti operanti sul territorio e consentano ai soggetti attuatori della gestione, realizzazione e manutenzione di opere idriche e irrigue un'efficiente bonifica per la difesa del suolo.

(**1-00666**) (25 ottobre 2016)

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, MASTRANGELI, PETRAGLIA. -

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

le risorse idriche rappresentano un patrimonio di eccezionale importanza nel nostro Paese, su cui impattano, in modo imponente, i fenomeni di cambiamento climatico e innalzamento delle temperature, dovuti a metodi produttivi poco lungimiranti e scarsamente sostenibili degli ultimi secoli;

l'effettiva disponibilità di tali risorse ha risvolti drammatici per i cittadini, con particolare riguardo alle regioni dell'Italia meridionale;

si calcola che circa il 60 per cento dell'acqua prelevata in Italia sia destinato all'utilizzo in agricoltura;

a sua volta, la produzione agricola, in particolar modo nel Sud d'Italia, dipende in modo prevalente dalla disponibilità d'acqua per il prosieguo delle attività. I dati mostrano come, mentre al Nord Italia la quasi totalità del prelievo provenga da acque di falda (circa il 90 per cento), al Sud le acque accumulate negli invasi siano una componente che va dal 15 a 25 per cento del totale: un elemento che rende le regioni settentrionali strutturalmente meno esposte alle crisi idriche. Inoltre, le aree del Nord presentano prevalentemente grandi bacini idrografici, mentre al Sud sono prevalenti i corsi d'acqua irregolari e torrentizi;

i fenomeni di siccità che si verificano in modo frequente in molti territori meridionali compromettono in modo significativo non soltanto le semplici attività quotidiane, ma anche un intero settore, quello agricolo, ad essi fortemente esposto. Allo stesso tempo, anche il notevole aumento di eventi calamitosi, tra cui le piogge di forte entità, è in grado di produrre danni inestimabili al settore;

le risorse idriche sono inoltre strettamente connesse con la difesa del suolo e la tutela del territorio, ambiti dimostratisi nel corso degli ultimi anni estremamente vulnerabili;

un ulteriore fronte su cui è necessario intervenire è quello degli sprechi, che aggravano in modo determinante la scarsità d'acqua connessa con i fenomeni di riscaldamento globale. È sempre più urgente, dunque, risolvere altresì il problema delle dispersioni nelle reti degli acquedotti;

la doppia dimensione delle criticità riferibili al settore, sia di approvvigionamento che di

gestione, richiede un'attenta pianificazione di interventi e investimenti. La garanzia di disponibilità va infatti strettamente connessa con la qualità delle acque, al fine di evitare fenomeni di depauperamento e di inquinamento;

è fuori di dubbio che la rete infrastrutturale connessa con la gestione delle risorse idriche necessiti di interventi che ne assicurino il mantenimento e la funzionalità, al fine non soltanto di evitarne il decadimento, ma di allinearla anche alle nuove esigenze connesse con i fenomeni di cambiamento climatico;

appare dunque urgente impiegare pienamente e correttamente le risorse disponibili per le infrastrutture idriche, sostenendo l'attività degli enti preposti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi,

impegna il Governo:

1) ad avviare un monitoraggio completo delle opere necessarie alla rete infrastrutturale idrica, segnalando in particolar modo le opere avviate ma non completate;

2) a dare immediata priorità alla realizzazione delle opere che risultino essere già iniziate;

3) a garantire, per la cantierizzazione degli interventi, l'impiego immediato delle risorse disponibili nel piano irriguo nazionale, a cui si sono aggiunti i fondi comunitari del Fondo di coesione per circa 500 milioni di euro, portando le risorse disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 a circa 800 milioni di euro;

4) a dare priorità agli interventi nei territori interessati da fenomeni di siccità, con particolare riguardo alle regioni del Sud Italia;

5) ad integrare l'implementazione del risparmio idrico tra i criteri centrali degli interventi;

6) a procedere ad una riorganizzazione del sistema dei consorzi di bonifica, in modo da garantire gli strumenti utili al loro funzionamento e ad una piena valorizzazione del loro ruolo nella gestione delle risorse a livello locale;

7) a valutare la possibilità di elaborare, d'intesa con le Regioni, un piano per la realizzazione di piccoli invasi gestiti da consorzi di agricoltori.

(**1-00666**) (testo 2) (03 novembre 2016)

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, MASTRANGELI, PETRAGLIA. -

Approvata

Il Senato,

premesso che:

le risorse idriche rappresentano un patrimonio di eccezionale importanza nel nostro Paese, su cui impattano, in modo imponente, i fenomeni di cambiamento climatico e innalzamento delle temperature, dovuti a metodi produttivi poco lungimiranti e scarsamente sostenibili degli ultimi secoli;

l'effettiva disponibilità di tali risorse ha risvolti drammatici per i cittadini, con particolare riguardo alle regioni dell'Italia meridionale;

si calcola che circa il 60 per cento dell'acqua prelevata in Italia sia destinato all'utilizzo in agricoltura;

a sua volta, la produzione agricola, in particolar modo nel Sud d'Italia, dipende in modo prevalente dalla disponibilità d'acqua per il prosieguo delle attività; i fenomeni di siccità che si verificano in modo frequente in molti territori meridionali compromettono in modo significativo non soltanto le semplici attività quotidiane, ma anche un intero settore, quello agricolo, ad essi fortemente esposto. Allo stesso tempo, anche il notevole aumento di eventi calamitosi, tra cui le piogge di forte entità, è in grado di produrre danni inestimabili al settore;

le risorse idriche sono inoltre strettamente connesse con la difesa del suolo e la tutela del territorio, ambiti dimostratisi nel corso degli ultimi anni estremamente vulnerabili;

un ulteriore fronte su cui è necessario intervenire è quello degli sprechi, che aggravano in modo determinante la scarsità d'acqua connessa con i fenomeni di riscaldamento globale. È sempre più urgente, dunque, risolvere altresì il problema delle dispersioni nelle reti degli acquedotti;

la doppia dimensione delle criticità riferibili al settore, sia di approvvigionamento che di gestione, richiede un'attenta pianificazione di interventi e investimenti. La garanzia di disponibilità va infatti strettamente connessa con la qualità delle acque, al fine di evitare fenomeni di depauperamento e di inquinamento;

è fuori di dubbio che la rete infrastrutturale connessa con la gestione delle risorse idriche necessiti di interventi che ne assicurino il mantenimento e la funzionalità, al fine non soltanto di evitarne il decadimento, ma di allinearla anche alle nuove esigenze connesse con i fenomeni di cambiamento climatico;

appare dunque urgente impiegare pienamente e correttamente le risorse disponibili per le infrastrutture idriche, sostenendo l'attività degli enti preposti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi,

impegna il Governo:

1) ad avviare un monitoraggio completo delle opere necessarie alla rete infrastrutturale idrica, segnalando in particolar modo le opere avviate ma non completate;

2) a garantire, per la cantierizzazione degli interventi, l'impiego immediato delle risorse disponibili nel piano irriguo nazionale, a cui si sono aggiunti i fondi comunitari del Fondo di coesione per circa 500 milioni di euro, portando le risorse disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 a circa 800 milioni di euro;

3) ad integrare l'implementazione del risparmio idrico tra i criteri centrali degli interventi;

4) a procedere, nel rispetto delle competenze regionali, ad una riorganizzazione del sistema dei consorzi di bonifica, in modo da garantire gli strumenti utili al loro funzionamento e ad una piena valorizzazione del loro ruolo nella gestione delle risorse a livello locale;

5) a valutare la possibilità di elaborare, d'intesa con le Regioni, un piano per la realizzazione di piccoli invasi gestiti da consorzi di agricoltori .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bernini, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampolillo, Consiglio, Crosio, Cuomo, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fattori, Fedeli, Formigoni, Gaetti, Gatti, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Padua, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santangelo, Sciascia, Stucchi, Tarquinio, Tocci, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alicata, Astorre, Battista e Divina, per attività della 4a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lai, Cappelletti, Floris, Mussini e Uras, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince; Orellana, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Inchieste parlamentari, ritiro di firme

Il senatore Calderoli ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla proposta d'inchiesta parlamentare: Fedeli ed altri - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" (*Doc*. XXII, n. 34).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cucca, Chiti, Di Giorgi, Mauro Maria Marino, Angioni, Anitori, Astorre, Bignami, Capacchione, Conte, Cuomo, Dalla Tor, De Poli, Del Barba, Fabbri, Fravezzi, Giacobbe, Liuzzi, Lucherini, Molinari, Orellana, Padua, Panizza, Puppato, Romano, Ruta, Saggese, Scalia, Spilabotte e Villari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03269, del senatore Pagliari.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 27 ottobre al 2 novembre 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 145

CASTALDI ed altri: sull'acquisto di indumenti per operai non conformi alla normativa da parte dell'azienda ASM SpA de L'Aquila (4-06566) (risp. CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

MARCUCCI: sulla sede dell'istituto nautico statale "Amerigo Vespucci" di Gallipoli (Lecce) (4-06497) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

ORRU' ed altri: sull'iter di statizzazione degli istituti musicali ex pareggiati (4-05673) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

PETRAGLIA ed altri: sulla mancata concessione di un'ulteriore giornata per i test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso (4-06293) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

PUPPATO ed altri: sulla gestione dell'istituto superiore "Primo Levi" di Montebelluna (Treviso) (4-05824) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

ROMANI Maurizio, BENCINI: sulla verifica della pericolosità delle radiazioni del MUOS di Niscemi (Caltanissetta) (4-05488) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Interpellanze

ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, BRUNI, LIUZZI, MILO, TARQUINIO, DE SIANO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della difesa* - Premesso che:

il comparto aerospaziale è strategico per l'economia italiana;

l'Italia è tra i *leader* mondiali nel settore della ricerca e dell'industria aerospaziale;

le attività aerospaziali hanno via via acquisito una rilevanza di primo ordine per l'economia dei Paesi industrializzati, avendo ricadute importanti in diversi settori, tra cui quelli dell'ambiente, dei trasporti, delle telecomunicazioni, della sicurezza e della difesa;

ad ogni settore correlato a quello aerospaziale corrispondono diversi filoni di ricerca scientifica, le cui conoscenze sono fondamentali per lo sviluppo tecnologico di servizi fruibili dai cittadini;

il settore aeronautico di Finmeccanica dal 1° gennaio 2016 è stato suddiviso in 3 distinti gruppi: Leonardo - Divisione elicotteri, Leonardo - Divisione velivoli e Leonardo - Divisione aerostrutture, mentre in Puglia sono presenti 3 siti di Leonardo: a Foggia, a Grottaglie (Taranto) e a Brindisi;

la decisione del gruppo Leonardo Finmeccanica (aerospazio) di internalizzare anche in Puglia, e nei siti di Grottaglie e Brindisi, attività produttive prima affidate ad imprese terze, ha destato molta preoccupazione soprattutto tra i lavoratori per il loro futuro lavorativo, legato alla nuova gestione delle ditte di appalto da parte di Leonardo Finmeccanica;

nello stabilimento di Foggia ad esempio, c'è stata una perdita occupazionale di circa 200 addetti compensata con un trucco operativo, spostando da Cameri (Novara) la miscellanea dell'F35 (aereo militare, sotto la gestione di Finmeccanica - Divisione velivoli). Un palliativo temporaneo a parere degli interpellanti, visti i bassi ratei produttivi del programma F35;

per il programma B787-8 e B787-9, Boeing ha deciso di ridurre le serie meno sviluppate dallo stabilimento di Grottaglie, riportandosi in casa parte del lavoro. Si rammenta che questo stabilimento nasce solamente per servire Boeing sul programma B787;

per la nuova versione B787-10, ancora non si conosce il destino dello stabilimento di Grottaglie e se Leonardo riuscirà a convincere Boeing a concedere ancora questo segmento;

premesso inoltre che, per quanto risulta agli interpellanti:

la situazione dello stabilimento di Brindisi per Leonardo - Divisione elicotteri è grave. I lavoratori e i rappresentanti sindacali temono per il futuro dello stabilimento ex Agusta Westland a Brindisi, o meglio per il futuro occupazionale di tutti i lavoratori diretti e non solo. Avvisaglie che rischiano di concretizzarsi, già nelle prossime settimane, con una cinquantina di lavoratori con contratto di somministrazione, che temono di non avere alcun rinnovo;

in realtà la mutata politica industriale messa in atto da Finmeccanica, al fine di contenere i costi, ha già

determinato una serie di scossoni nell'indotto. Il più evidente, quello che ha fatto e che continua a fare più rumore, è il caso Dema, l'azienda del settore aeronautico andata in crisi da circa un anno, ovvero da quando Agusta ha scelto di internalizzare una serie di lavorazioni tra le quali anche quelle che fino a quel momento erano affidate alla società campana. Dal 1° gennaio 2016 non esiste più l'ufficio acquisti di Brindisi: è stato spostato a Cascina Costa (Varese);

considerato che:

nel comparto aerospaziale pugliese è in corso da almeno 3 anni una fortissima politica di de-investimento sul territorio da parte del gruppo Leonardo, al netto di investimenti finanziati per lo più da risorse europee o regionali e nazionali e non certo per chiaro volere strategico di lungo termine del gruppo italiano. Questi investimenti regionali vincolerebbero il gruppo Leonardo a mantenere i livelli occupazionali, se non ad incrementarli, ma i termini per rispettare questo accordo scadranno a breve e non sono mai sembrati davvero efficaci nel vincolare Leonardo ad investire sul territorio pugliese, secondo una chiara strategia industriale;

infatti, in maniera chirurgica ed asettica, lo stabilimento elicotteristico brindisino di Leonardo è stato costantemente depauperato di risorse e commesse, trasferite a piene mani in Polonia presso la controllata PZL, che ormai è diventata azienda del gruppo;

anche tutto il Consiglio regionale della Campania ha presentato una mozione per la salvaguardia produttiva ed occupazionale inerente ai siti campani di Leonardo ed è stato aperto un tavolo con il Governo e i sindacati per cercare una soluzione;

considerato inoltre, che a quanto risulta agli interpellanti:

Confindustria Brindisi il 7 gennaio 2016 ha contattato le sezioni lombarde, piemontesi, campane e laziali per chiedere se anche loro avessero gli stessi problemi occupazionali riscontrati sul territorio pugliese;

a parere degli interpellanti nessuno nel mondo dell'aerospazio sta portando avanti in una maniera così ottusa un progetto industriale internazionale a discapito del proprio Paese, anzi, molti stanno portando avanti politiche industriali di *insourcing* delle commesse aeronautiche da Paesi esteri, riportando le fabbriche nei propri territori;

sono stati diversi i solleciti che gli interpellanti hanno fatto nei confronti del Governo e delle istituzioni regionali per la salvaguardia dei lavoratori;

preso atto che:

desta preoccupazione non solo la filiera produttiva aeronautica pugliese, che esiste da più di 40 anni e che fornisce occupazione ad un indotto che supera le 20 aziende e i 1.000 addetti, per fatturati che superano diverse centinaia di milioni di euro, ma anche e soprattutto la posizione dell'Italia nello scacchiere internazionale dell'aerospazio con progetti, come ad esempio quello dell'Eurofighter, dove l'Italia produce il 50 per cento dei pezzi che compongono l'aereo;

anche la Regione Puglia ha incontrato i rappresentanti di Confindustria Brindisi per esaminare, nel dettaglio, la situazione delle aziende, sia riguardo agli investimenti in corso, sia con riferimento al personale occupato e all'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e approfondendo le ricadute della nuova strategia di Leonardo Finmeccanica sul settore, con la preoccupazione per i nuovi parametri stabiliti per l'assegnazione delle commesse dall'amministratore delegato Moretti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, in quali modi e in quali tempi intendano avviare politiche di sostegno verso le grandi e piccole imprese del settore aerospaziale, riuscendo a creare quel posizionamento nel mercato che consenta di superare la debolezza che espone ai contraccolpi delle grandi ristrutturazioni;

se non ritengano di avviare con urgenza un tavolo tecnico con le istituzioni regionali, i sindacati e l'azienda Leonardo Finmeccanica per approfondire e risolvere, anche con ciascuna azienda del settore aeronautico, le perplessità e i rischi legati alle scelte aziendali della stessa Leonardo Finmeccanica;

quali provvedimenti intendano adottare al fine di salvaguardare i livelli occupazionali degli operai del comparto aerospaziale pugliese.

(2-00423)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che da fonti di stampa si apprende che nelle coltivazioni venete si sta diffondendo velocemente l'*Halyomorpha halys*, nome scientifico della cimice asiatica. Si tratta di un insetto vorace ed aggressivo arrivato dall'Asia, che si riproduce velocemente e attacca qualsiasi pianta, danneggiando le produzioni di frutteti, in particolare ulivi e kiwi;

considerato il periodo lunghissimo in cui l'insetto alberga nei frutteti, potrebbe essere del tutto insufficiente l'utilizzo di prodotti chimici, mentre la copertura delle coltivazioni con le reti utilizzate ad oggi a protezione dalla grandine risulterebbe essere una soluzione efficace, ma particolarmente onerosa per gli agricoltori,

si chiede di sapere se non sia nell'intenzione del Ministro in indirizzo intervenire concretamente e nel breve termine per aiutare, anche con misure finanziarie straordinarie, i produttori veneti già pesantemente colpiti dalla crisi economica.

(4-06601)

GIARRUSSO, BUCCARELLA, DONNO, AIROLA, CAPPELLETTI, LEZZI, BERTOROTTA - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

si apprende da un articolo del quotidiano "la Repubblica" del 2 novembre 2016 dell'esistenza di un'informativa redatta dai Carabinieri di Marsala (Trapani) oltre 10 anni fa contenente una lista di nomi, tra cui quelli di personaggi potenti ed insospettabili del trapanese che costituirebbero la rete segreta di protezione del capo mafia e latitante Matteo Messina Denaro;

l'informativa, secondo "la Repubblica" mai trasmessa alle autorità giudiziarie, sarebbe stata consegnata solo poche settimane fa alla Procura della Repubblica di Palermo che coordina le indagini sulla latitanza del *boss* Matteo Messina Denaro;

a consegnare l'informativa alla Procura di Palermo sarebbe stato il generale dei Carabinieri Nicolò Gebbia (oggi in pensione), ex comandante della compagnia dei Carabinieri di Marsala (che indagava anche su Matteo Messina Denaro) ed ex comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo;

secondo le notizie di stampa, il generale Gebbia, interrogato sulla questione dalla Procura di Palermo, avrebbe svelato «di avere avuto quell'informativa poco prima di lasciare il comando provinciale di Palermo per assumere quello di Venezia e di averla consegnata (...) al generale Gennaro Niglio allora comandante della Regione Carabinieri Sicilia» e che «da allora di questa informativa nessuno ha saputo più niente»;

secondo quanto riportato, l'informativa conterebbe nomi di personaggi finora mai finiti nel mirino degli investigatori, i quali si sarebbero prestati a fare da corrieri per fare arrivare o ricevere i pizzini con gli ordini e le raccomandazioni di Matteo Messina Denaro ad altri *boss* siciliani;

inoltre, conterebbe il suggerimento ai Carabinieri «di non coinvolgere nelle indagini le forze dell'ordine che allora operavano nella provincia di Trapani per evitare fughe di notizie ed informazioni che sarebbero potute arrivare proprio al boss Matteo Messina Denaro che probabilmente disponeva di qualche "talpa" tra gli investigatori trapanesi»;

nell'informativa vi sarebbe un riferimento al sequestro del suocero di Nino Salvo, l'esattore Luigi Corleo, rapito il 17 luglio 1975 dai corleonesi e il cui cadavere (mai ritrovato) sarebbe stato sepolto in una campagna di proprietà di uno dei favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro;

si riporterebbe anche una presunta telefonata da parte di Nino Salvo (potentissimo esattore di Salemi condannato per associazione mafiosa), al Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Giulio Andreotti, telefonata in cui sollecitava un permesso al *boss* Gaetano Badalamenti, che si trovava al confino nel Nord Italia, per consentirgli di rientrare in Sicilia ed attivarsi per favorire la liberazione del suocero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie funzioni e nei limiti delle prerogative

previste dalla legge, affinché sia fatta al più presto luce sull'"insabbiamento" dell'informativa;
se tale "insabbiamento" abbia favorito in qualche modo la latitanza del *boss* Matteo Messina Denaro e, in tal caso, quali provvedimenti intendano adottare nei confronti degli eventuali responsabili.
(4-06602)

MILO, BARANI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
secondo i dati forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel "Libro Blu", la "raccolta" generata dall'immenso mondo dei giochi d'azzardo nel 2015 è stata di 88.249 milioni di euro;
sempre secondo il "Libro Blu", la spesa media per il gioco d'azzardo è di 1.500 euro all'anno *pro capite*. Il dato medio viene ottenuto tenendo conto anche di chi non gioca, dividendo linearmente la raccolta per gli italiani. Ma, secondo le stime provenienti dalle indagini dei progetti ESPAD e ISPAD del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i giocatori sarebbero 16 milioni, e quindi la spesa media per ognuno di loro risulterebbe pari a 5.500 euro all'anno, più del triplo;
ciò premesso, si può stimare che se l'85 per cento dei giocatori ha speso, ad esempio, il 20 per cento della raccolta, l'altro 80 per cento sarà stata spesa dal restante 15 per cento dei giocatori. In numeri: 13.600.000 giocatori avranno speso 17.600.000.000 euro, in media 1.300 euro, ma i restanti 2.400.000 giocatori avranno bruciato nell'azzardo 70.400.000.000 euro, con una spesa media *pro capite* di 29.000 euro ad anno;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel corso del 2016 ha eseguito 32.000 operazioni di controllo in altrettanti esercizi e accertato 658 violazioni penali con 546 misure cautelari. Per quanto riguarda il gioco *on line*, sono stati inibiti 504 siti *internet*, che operavano in violazione della vigente normativa in materia di gioco;
le politiche di contrasto del gioco illegale e in particolar modo quelle dirette alle *slot* degli esercizi pubblici hanno dato come risultato che, a fronte ad un aumento del numero di VLT (videolottery) installate e di sale dedicate, si registra una sensibile riduzione degli esercizi che detengono *slot machine*. Sono infatti 5.615 esercizi in meno rispetto al 2014, a fronte di un aumento dei diritti per gli apparecchi derivante anche dalle numerose richieste avute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fine 2015 per le norme inserite nella legge di stabilità per il 2016; nel complesso dei controlli realizzati dall'Agenzia, sono ben 72 gli esercizi sospesi nel 2015 per offerta di gioco ai minori;
sul territorio italiano erano presenti a dicembre 2015, 418.210 AWP (anche dette "*new slot*" o "apparecchi comma 6°": si tratta di apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro), rispetto alle 377.471 del 2014 distribuite in 83.307 esercizi (con un calo di 5.615 esercizi del 2014), mentre le 52.349 VLT (terminali multi gioco e quindi, in uno stesso apparecchio, il giocatore può andare a scegliere tra più tipi di gioco) in esercizio (1.695 in più rispetto al 2015) sono installate in 4.863 sale dedicate (con un aumento del 30 per cento);
per quanto riguarda le AWP, nel 2015 è aumentata la raccolta (25.963 milioni di euro) rispetto agli altri anni (25.382 milioni) e, conseguentemente, anche le somme vinte (19.279); cresce leggermente la spesa dei giocatori nel 2015 (6.683 milioni di euro rispetto ai 6.457 milioni del 2014) e gli introiti derivanti per l'erario (3.375 milioni di euro);
per quanto riguarda invece le VLT, crescono sia raccolta (22.198 milioni di euro) sia vincite (19.534 milioni) nel 2015 e si mantiene abbastanza stabile la spesa dei giocatori (2.664 milioni di euro). All'erario derivano dalle VLT 1.110 milioni di euro;
la raccolta dei "comma 7" (apparecchi che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in funzione dell'abilità del giocatore, i cosiddetti videogiochi) la raccolta ammonta nel 2015 a 230 milioni di euro, in sostanziale equilibrio rispetto a quella del 2014. La rete conta 108.669 apparecchi installati;
la ragion d'essere della presenza dello Stato, storicamente risalente alle privative fiscali, sia nel comparto dei giochi sia dei tabacchi, deriva dal fatto che l'attività assicura entrate erariali a un livello compatibile con la tutela degli altri interessi pubblici coinvolti quali: la tutela dei consumatori, in particolare dei minori, delle fasce deboli e il contrasto all'illegalità;
con riferimento al monte di spesa di 88.249 milioni di euro, secondo l'Agenzia delle dogane e dei

monopoli la spesa degli italiani ammonterebbe "solo" a 17 miliardi di euro, perché 71 sarebbero stati restituiti come vincite. L'ingannevolezza di questa tesi è a parere degli interroganti evidente, perché non dà conto del fatto che la grandissima maggioranza di quelle vincite, essendo pari alla giocata o poco di più, viene rigiocata, andando ad incrementare la raccolta;

le associazioni di volontariato operanti nel settore del contrasto al gioco patologico segnalano che in moltissimi casi, in cui le vincite sono di poco conto, il giocatore è praticamente costretto a giocare nuovamente dall'atteggiamento dei gestori che si rifiutano o frappongono ostacoli al pagamento della vincita;

secondo un'indagine condotta dalla *onlus* "L'altro Enea" nelle sale *bingo* di Roma, tale fenomeno è piuttosto esteso e in sostanza finisce con l'incrementare la propensione al gioco dei ludopatici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere a verifiche su quanto esposto in premessa, e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare a tutela dei giocatori, con particolare riferimento ai giocatori minorenni che sono 1,2 milioni.

(4-06603)

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.